

Le stragi
La strage di piazza Fontana
Il secondo processo
La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'ASSISE DI CATANZARO

Sentenza del 23 febbraio 1979

Corte d'Assise composta da::

Pietro Scuteri - Presidente
Vittorio Antonini - estensore
Vittorio Bonacci - giudice popolare
Luigi Pirrò “
Giuseppe Pipicelli “
Raffaella Sanfile “
Saverio Iacopino “
Domenico Ferrari “

Imputati e imputazioni:

1) ISTRUTTORIA VALPREDA

Valpreda Pietro - Merlino Mario Michele - Borghese Emilio - Bagnoli Emilio - Gargamelli Roberto - Di Cola Enrico

1) del delitto di cui all'art. 416, 1a parte II e III comma, c. p.; per essersi associati tra loro partecipando al gruppo denominato «22 marzo» allo scopo di commettere delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica; il Valpreda ed il Merlino, inoltre, per aver promosso, organizzato e diretto il SUJ detto gruppo.
In Roma sino al 12 dicembre 1969.

Valpreda Pietro - Merlino Mario Michele - Borghese Emilio - Gargamelli Roberto

2) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 422 1a parte e cpv., c. p. per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed essendo in almeno cinque persone, tra cui il minore non imputabile Mander Roberto, agendo in esecuzione di un medesimo

disegno criminoso, commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

2A) per avere collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo alle ore 16,10 circa del 12 dicembre 1969, all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Milano Piazza Fontana, ordigno che esplodeva alle ore 16,30 cagionando la morte di sedici persone, nonché lesioni personali a ottantasette persone.

2B) per aver collocato altro ordigno esplosivo delle stesse caratteristiche di cui al n. 1 alle ore 16,15 circa del 12 dicembre 1969, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma Via San Basilio n. 45, ordigno che esplodeva alle ore 16,55 cagionando lesioni personali a quattordici dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro.

In Milano ed in Roma il 12 dicembre 1969.

3) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, c. p. e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 per avere in concorso tra di loro e con altri ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto esplodere due ordigni esplosivi sull'Altare della Patria di Roma allo scopo di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica;

4) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 635, 1a p. e cpv., c. p. per avere, in concorso tra loro ed altri ignoti, nelle circostanze di cui al capo 3 precedente, danneggiato il pubblico edificio dell'Altare della Patria.

In Roma il 12 dicembre 1969.

5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 e 582 c. p. per avere, in concorso tra loro ed altri ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nelle circostanze di cui al capo 3, cagionato lesioni personali a quattro persone. In Roma il 12 dicembre 1969.

6) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, c. p. ed art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro ed altri ignoti, illegalmente detenuto esplosivi ed altri congegni micidiali.

In Roma il 12 dicembre 1969.

7) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, c. p. ed art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro e con altri ignoti, illegalmente trasportato esplosivo ed altri congegni micidiali, commettendo il fatto in luoghi abitati.

In Roma ed altrove fino al 12 dicembre 1969.

Di Cola Enrico inoltre:

8) del delitto di cui all'art. 256, II cpv., c. p. per essersi procurato notizie relative a basi militari, nel territorio nazionale, delle quali è vietata la divulgazione.

In Roma, anteriormente al 12 dicembre 1969.

Merlino Mario Michele e Bagnoli Emilio inoltre:

9) del delitto di cui all'art. 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 110 c. p. per avere, in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore, fatto scoppiare un ordigno nella Sezione del M. S. I. sita in Colle Oppio.

In Roma il 7 ottobre 1969.

Della Savia Olivo inoltre:

10) del delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 per avere detenuto un pacco contenente esplosivo in Via Tiburtina Km. 8 + 150 occultato in una scarpata.

In Roma ottobre 1969;

11) del delitto di cui all'art. 4 legge citata per avere trasportato in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra.

In Roma ottobre 1969.

Torri Rachele inoltre:

12) del delitto di cui all'art. 372 c. p. per avere, deponendo quale teste dinanzi al Pubblico Ministero dr. Paolillo in Milano il 17 dicembre 1969 e dinanzi al Giudice Istruttore dr. Cudillo in Roma il 3.1.1970 ed in Milano il 13.1.1970 nel procedimento penale a carico di Valpreda Pietro ed altri, affermato il falso dichiarando che Valpreda Pietro durante le ore pomeridiane del giorno 12 dicembre 1969 era rimasto ininterrottamente nell'abitazione di Via Orsini in Milano; nonché dichiarando, in accordo con Torri Olimpia, Lovati Ele e Valpreda Maddalena, che nel pomeriggio del 13 dicembre e nella giornata del 14 dicembre era stato ospite di Torri Olimpia in Viale Molise n. 47 in Milano.

Torri Olimpia - Lovati Ele - Valpreda Maddalena:

13) del delitto di cui agli artt. 110-372 c. p. per avere, in accordo tra loro e con Torri Rachele, deponendo quali testimoni, nel procedimento penale contro Valpreda Pietro ed altri, dinanzi al Giudice Istruttore dr. Cudillo in Milano il 12 gennaio ed il 13 gennaio 1970, dopo di essere state avvertite della facoltà di astenersi dal deporre quali prossime congiunte dell'imputato, affermato il falso dichiarando che Valpreda Pietro era rimasto ininterrottamente nell'abitazione di Via Molise 47 dalle ore 11 del 13 dicembre alle ore 8 del 15 dicembre 1969.

Delle Chiaie Stefano:

14) del delitto di cui all'art. 372 c. p. per avere, deponendo quale teste nel procedimento penale a carico di Valpreda Pietro ed altri, in Roma dinanzi al Giudice Istruttore dr. E. Cudillo, nella deposizione resa il 17.7.1970, taciuto quanto era a sua

conoscenza sull'attività espletata da Merlino Mario nell'ambito del gruppo «22 marzo»; per avere, inoltre, sottaciuto sui contatti avuti negli anni 1968-1969 direttamente e per interposte persone con il nominato Merlino in relazione alle formazioni politiche estremiste di cui facevano parte; per avere, infine, taciuto il contenuto del colloquio avuto con il Merlino in Roma in Via Arezzo alle ore 24 circa della notte tra l'11 ed il 12 dicembre 1969.

2) ISTRUTTORIA FREDA

Ventura Giovanni - Freda - Pozzan:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110-270 p.p. c. p. per avere costituito, organizzato e diretto, in concorso tra di loro e con altri, nel territorio dello Stato, una organizzazione avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi, e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e da porre in pericolo la pubblica incolumità, e, come scopo ultimo, quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della Repubblica.

Accertato in Treviso il 2.3.1972.

Ventura Angelo - Orsi - Massari- Biondo:

B) del delitto p. e p. dall'art. 270, comma III, c. p. per avere partecipato all'associazione sovversiva di cui al capo A), compiendo gli atti per ognuno indicati nei successivi capi di imputazione.

Ventura Giovanni - Freda - Pozzan:

C) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1-61 n. 2 c. p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895, perché, in concorso tra di loro e con altri, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A), facevano esplodere, agendo il Freda come esecutore materiale, un ordigno nello studio del Rettore dell'Università, allo scopo di incutere pubblico timore e di suscitare tumulto;

In Padova intorno alle ore 22,45 del 13.4.1969.

C - 1) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1 e 62 n. 2 c. p. e 1 L. 2.10.1967 n. 895, perché, nelle circostanze di cui al capo C) fabbricavano l'ordigno esplosivo in questione;

C - 2) del delitto p. e p. dagli artt. 112 e 61 n. 2 c. p. e 2 L. 2.10.1967, n. 895 perché, nelle circostanze di cui al capo C) detenevano, senza autorizzazione, l'ordigno esplosivo in questione;

C - 3) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1 e 61 n. 2 c. p. e 4 L. 2.10.1967, n. 895 perché, nelle circostanze di cui al capo C), portavano in luogo pubblico, senza autorizzazione, l'ordigno esplosivo di cui al capo C);

C - 4) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1-635 cpv. n. 3 e 61 n. 2 c. p. perché, nelle circostanze di cui al capo C), arrecavano grave danno agli arredi e agli infissi dello studio del Rettore di Padova, rendendoli in tutto o in parte inservibili.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c. p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895 perché, in concorso tra di loro e con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso agendo il Freda quale esecutore materiale, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A), facevano esplodere, allo scopo di suscitare tumulto e di incutere pubblico timore:

1) Alle ore 19 circa del 25.4.1969 un ordigno carico di circa Kg. uno di miscela a base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente sostanza infiammabile, all'interno dello stand della Fiat alla Fiera Campionaria di Milano;

2) alle ore 20,45 circa del 25.4.1969, un ordigno, composto delle stesse sostanze di cui al n. 1), all'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella Stazione FF. SS. Centrale di Milano;

D-1) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c.p. e 1 L. 2.10.1967, n. 895 perché, nelle stesse circostanze di cui al capo D), fabbricavano gli ordigni esplosivi in questione.

D-2) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c.p. e 2 L. 2.10.1967, n. 895 perché, nelle stesse circostanze di cui al capo D), detenevano illegalmente i due ordigni esplosivi in questione.

D-3) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c. p. e 4 L. 2.10.1967, n. 895 perché, nelle medesime circostanze di cui al capo D) portavano illegalmente in luogo pubblico i due ordigni esplosivi in questione.

D-4) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 635 cpv. n. 3 e 61 c. p. perché, nelle circostanze di cui al capo D), cagionavano:

1) nello stand della Fiat due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche; la rottura della intelaiatura di sostegno dei pannelli; la devastazione dell'interno della sala ove era installato un proiettore illuminante i suddetti pannelli;

2) nell'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella Stazione Centrale FF. SS. di Milano, la frantumazione dei cristalli delle porte di ingresso e del bancone : riservato al pubblico, nonché la devastazione di pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatosi in seguito alla deflagrazione.

D-5) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2, 582, 583 n. 1 e 585 c. p. perché, nelle circostanze di cui al capo D) limitatamente alla esplosione dello stand Fiat, cagionavano lesioni personali a venti persone.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2, 56 c.p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895 perché, in concorso tra di loro in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere, allo scopo di suscitare tumulto e di incutere pubblico timore, tre ordigni, assolutamente identici tra di loro che collocavano:

1) al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, agendo il Ventura come esecutore materiale;

2) nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma;

3) su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica di Roma. Non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà (non regolare preparazione della miccia che non prendeva fuoco).

In Torino e Roma il 12 maggio 1969.

E-1) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c. p. e 1 L. 2.10.1967, n. 895 perché, nelle medesime circostanze di cui al capo E), fabbricavano illegalmente i tre ordigni in questione.

E-2) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c.p. e 2 L. 2.10.1967, n. 895 perché, nelle medesime circostanze di cui al capo E), detenevano illegalmente i tre ordigni esplosivi in questione.

E-3) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c.p. e 4 L. 2-10-1967, n. 895 perché, nelle medesime circostanze di cui al capo E), portavano illegalmente in pubblico gli ordigni esplosivi in questione.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 61 n. 2, 56 c.p. e 6 L. 2-10-1967, n. 895 perché, in concorso tra di loro e con altri, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A) compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a fare esplodere un ordigno (composto di un involucro di ferro, di batterie a secco, un orologio da polso marca « Ruhla », un detonatore e circa gr. 100 di Semigel - D») che Freda e Ventura provvedevano a collocare sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n. 430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà; In Milano intorno alle ore 12,40 del 24-7-1969.

F1) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 61 n. 2 c.p. e 1 L. 2-10-1967, n. 895 perché, nelle medesime circostanze di cui al capo F), fabbricavano illegalmente l'ordigno esplosivo in questione.

F 2) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 61 n. 2 c.p. e 2 L. 2-10-1967, n. 895 perché, nelle stesse circostanze di cui al capo F), detenevano illegalmente l'ordigno esplosivo in questione.

F 3) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 61 n. 2 c.p. e 4 L. 2-10-1967, n. 895 perché, nelle stesse circostanze di cui al capo F), portavano illegalmente in luogo pubblico l'ordigno esplosivo in questione.

Ventura Giovanni - Freda Franco - Pozzan Marco - Massari Antonio - Biondo Giovanni:

G) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c.p. e 6 L. 2-10-1967, n. 895, 56 c.p. perché, in concorso tra di loro e con altri, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A) ed in esecuzione quindi di un medesimo disegno criminoso, nonché allo scopo di incutere pubblico timore e suscitare tumulti, facevano esplodere n. 8 ordigni, collocandoli:

1) nello scompartimento di una carrozza di la classe del treno DD Roma-Venezia. In Roma, tra le ore 22 e le ore 24 dell'8-8-1969;

2-3) nel gabinetto e nello scompartimento di una carrozza di la classe del DD 991 Roma-Lecce. In Roma, tra le ore 22 e 24 dell'8-8-1969;

4) nello scompartimento di una carrozza di 1a classe del DD 778 Roma-Pescara. In Roma, fra le ore 22 e 24 dell'8 agosto 1969;

5) nello scompartimento di una carrozza di 1a classe del treno DD 47 Venezia-Roma. In Venezia, tra le ore 22,30 e le ore 0,06 dell'8-8-1969;

6) nello scompartimento di una carrozza di 1a classe del treno DD 404 Venezia-Milano. In Venezia, tra le ore 22,30 e 22,48 dell'8-8-1969;

7) nello scompartimento di una carrozza di 1a classe del treno straordinario Milano-Udine. In Milano tra le ore 23,50 dell'8-8-1969 e le ore 0,15 del 9-8-1969;

8) nello scompartimento di una carrozza di la classe del D 771 Pescara-Roma. In Pescara, tra le ore 23,40 e le ore 24 dell'8-8-1969; nonché compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, a fare esplodere altri due ordigni, collocandoli rispettivamente:

9) nello scompartimento di una carrozza di 2a classe del treno DD 154. In Milano, tra le ore 22,50 e le ore 23,30 dell'8-8-1969;

10) nel gabinetto di una carrozza di 2a classe-cucette del treno DD 424 Bari-Bologna-Venezia, nel tratto Foggia-Pescara, tra le ore 22,30 e le ore 24 dell'8-8-1969; non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà;

G-1) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c. p. e 1 L. 2-10-1967, n. 895 perché, nelle stesse circostanze di cui al capo G), fabbricavano illegalmente i dieci ordigni esplosivi vi in questione.

G-2) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 e. p. e 2 L. 2-10-1967, n. 895 perché, nelle stesse circostanze di cui al capo G) detenevano illegalmente i dieci ordigni esplosivi in questione.

G-3) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c. p. e 4 L. 2-10-1967, n. 895 perché, nelle medesime circostanze di cui al capo G), portavano illegalmente, in luogo pubblico, in. 10 ordigni esplosivi in questione.

G-4) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 635 cpv. n. 3 e 61 n. 2 c. p. perché, nelle stesse circostanze di cui al capo G), danneggiavano le vetture ferroviarie dal n. 1 al n. 8 del capo G).

G-5) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 582, 583 n. 1, 585 c.p., perché, nelle medesime circostanze di cui al capo G), cagionavano a passeggeri dei convogli ferroviari di cui al capo G) dal n. 1 al n. 8, lesioni personali.

G-6) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 432 e 61 n. 2 c. p. perché, nelle circostanze di cui al capo G), ponevano in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per ferrovia, mediante gli attentati di cui al capo G).

Ventura Giovanni - Preda - Pozzan:

H) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 422, 1a parte cpv., 61 n. 2 c.p. per avere, al fine di uccidere, in concorso tra di loro e con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, allo scopo di realizzare il programma criminoso di cui al capo A):

1) fatto esplodere, alle ore 16,30 del 12 dicembre 1969, un ordigno con congegno ritardatore di un'ora, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che cagionava la morte di sedici persone nonché lesioni personali a ottantasette persone.

2) fatto esplodere, alle ore 16,55 dello stesso giorno, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma - Via S. Basilio, 45, ordigno analogo al precedente, che cagionava lesioni personali a tredici dipendenti della Banca stessa.

3) compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a fare esplodere intorno alle ore 17 dello stesso giorno, identico ordigno, all'interno della Banca Commerciale Italiana - Sede di Milano - Piazza della Scala; ordigno che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà degli autori e che veniva fatto esplodere, da artificieri, alle ore 21 dello stesso 12 dicembre 1969, nell'interno del cortile della stessa Banca.

I) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895 per avere in concorso tra di loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso fatto esplodere alle ore 17,22 ed alle ore 17,30 del 12 dicembre 1969, due ordigni identici tra loro ed a quelli di cui al capo precedente, nei pressi del Pennone e della porta del Museo dell'Altare della Patria di Roma, allo scopo di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica.

I-I) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c. p. e 1 L. 2.10.1967, n. 895, per avere, nelle circostanze di cui ai capi H) ed I), fabbricato illegalmente gli ordigni in questione.

I-2) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c. p. e 2 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, nelle circostanze di cui ai capi H) ed I), detenuto illegalmente gli ordigni esplosivi in questione.

I-3) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 61 c. 2 e. p. e 4 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi H) ed I), portato illegalmente in luogo pubblico gli ordigni esplosivi in questione.

I-4) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 635 cpv. n. 3 e 61 n. 2 c. p. per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi H) ed I), danneggiato il fabbricato e le suppellettili della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Milano, della Banca Nazionale del Lavoro di Roma e dell'Altare della Patria.

I-5) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 81 cpv., 582, 583, 585 e 61 n. 2 c. p. per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi H) ed I), cagionato lesioni alle persone indicate nei suddetti capi nonché ad altre quattro persone.

Ventura Giovanni:

L) del delitto p. e p. dall'art. 302 in relazione all'art. 270 c. p., per avere istigato Comacchio Franco a commettere attentati dinamitardi ed a entrare come membro nell'associazione descritta nel capo A) della rubrica; istigazione non accolta dal Comacchio.

M) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 368 c.p. per avere, con denuncia diretta al Procuratore della Repubblica di Treviso il 29.1.1970 al fine di assicurarsi l'impunità dai reati ascrittigli nella presente rubrica, incolpato Lorenzon Guido, pur sapendolo innocente, di avere coscientemente riferito all'Autorità Giudiziaria notizie false e caluniose nei suoi confronti circa i fatti criminosi a lui addebitati successivamente dal capo A) al capo I) della presente rubrica; denuncia confermata il 20.2.1970 e il 21.2.1970, con analoghi atti diretti rispettivamente allo stesso Procuratore della Repubblica ed al Procuratore della Repubblica di Roma, ed il 23.2.1970, con

interrogatorio reso in qualità di persona offesa da reato al Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma dott. Vittorio Occorsio.
In Treviso il 29.1.1970.

O) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., c. p. e 171 lett. a) L. 22.4.1941, n. 633 per avere riprodotto con procedimento anastatico e indi posto in vendita, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le opere di Julius Evola intitolate «Saggi sull'idealismo magico», «Sintesi dottrine della Razza » e « Imperialismo pagano », di esclusiva proprietà letteraria della Casa Editrice ATANOR e, per essa, dell'attuale erede e titolare Papini Anna Maria. Accertati in Roma nel settembre 1969 e in Genova nel gennaio 1971.

Freda Franco - Ventura Giovanni:

P) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 302 (in relazione all'art. 283) c. p. per avere istigato cooperando alla compilazione ed alla spedizione, in busta chiusa, di circa 2.000 lettere a stampa con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, gli Ufficiali delle Forze Armate Italiane ad impadronirsi autoritariamente del potere ed a mutare la Costituzione dello Stato, creando un organismo politico fondato sui principi di autorità e di gerarchia.

Freda Franco:

R) del delitto p. e p. dall'art. 302 in relazione all'art. 270 c. p. per avere istigato Pan Ruggero a commettere attentati dinamitardi ed a entrare come membro nell'associazione descritta al capo A) della rubrica; istigazione non accolta dal Pan.
In Padova, nell'aprile 1969.

Ventura Giovanni - Ventura Angelo - Ventura Luigi:

S) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c. p. e 2 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto nell'abitazione comune:

- n. 2 baionette militari; n. 13 cartucce cal. 9; n. 1 granata da guerra 15/18 inesplosa contenente residui di polvere nera.

Freda Franco - Ventura Giovanni - Ventura Angelo:

T-1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c. p. e 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, direttamente o per interposta persona, alcuni fucili automatici da guerra e due cassette contenenti pallottole cal. 9 per armi da guerra; che Ventura Giovanni deteneva in un appartamento di Via Manin a Treviso.
In Treviso, fino al settembre 1969.

T-2) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., c. p. e 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato illegalmente, in luogo pubblico, le armi da guerra di cui al capo T-1).
In Treviso, successivamente al settembre 1969.

Freda Franco - Ventura Giovanni - Ventura Angelo - Cornacchia Franco - Marchesin Giancarlo (il Marchesin è stato prosciolto in istruttoria dai capi T-5) e T-6) - **Zanon Ida - Pan Ruggero**:

T-3) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c. p. e 2 legge 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto direttamente o per interposta persona, un ingente quantitativo di armi da guerra e cioè:

- 5 mitra, 5 pistole cal. 9, alcuni caricatori relativi al mitra e alle pistole suddette, 4 silenziatori, circa 3.000 cartucce e munizioni cal. 9 per mitra e pistole, vari accessori per la pulizia e la lubrificazione delle armi.

Permanenza cessata in Castelfranco Veneto (TV) il 5.11.1971.

T-4) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c. p. e 4 Legge 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato illegalmente fuori dalla propria abitazione le armi di cui al capo T-3).

In Rossano e Castelfranco Veneto tra il 1969 e il novembre 1971.

T-5) del delitto p. e p. dall'art. 2 L. 2.10.1967, n. 895 per avere detenuto oltre 21 candelotti di esplosivo Semigel-D ed altro esplosivo gelatinoso non identificato.

Permanenza cessata in Camposampiero intorno al giugno 1970.

T-6) del delitto p. e p. dall'art. 4 L. 2.10.1967, n. 895 per avere portato in luogo pubblico l'esplosivo di cui al capo precedente.

In Rossano, Castelfranco Veneto e Camposampiero tra il 1969 ed il giugno 1970.

T-7) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 697 c. p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto direttamente o per interposta persona, senza farne denuncia alla Autorità, le seguenti armi comuni:

- 3 pistole Beretta cai. 7,65, 1 pistola Bernardelli cai. 22 L. R., 2 canne di pistola cal. 7,65, 2 caricatori per pistola cal. 7,65, alcune cartucce cai. 7,65.

Permanenza cessata in Castelfranco Veneto (TV) il 5.11.1971 ed in Rossano Veneto (VI) il 9.11.1971.

T-8) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 699 c. p., per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato fuori dalla propria abitazione, senza la licenza dell'Autorità, le armi di cui al capo T-7).

In Rossano e Castelfranco Veneto, tra il 1969 e il novembre 1971.

Lemke Udo Werner:

BB) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 368 c. p. perché deponendo il Lemke, su sollecitazioni del Pavolettoni, quale teste dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, il 29 luglio 1972, accusava, pur sapendoli innocenti, Stefano Calata, Nestore Crocesi e Giancarlo Cartocci, di aver concorso negli attentati del 12 dicembre 1969, ed in particolare il Calata ed il Cartocci, di aver materialmente collocato le due bombe all'Altare della Patria di Roma.

Brancata Giuseppe:

E-a) del reato di cui all'art. 6 della legge 2.10.1967, n. 895 per avere in Padova, il 15 aprile 1969, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere un ordigno esplosivo incendiario nello studio del Rettore dell'Università di Padova Prof. Enrico Opocher;

E-b) del reato di incendio aggravato, ai sensi degli artt. 423, 425 e. p. per avere nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente cagionato un incendio che distrusse l'arredamento e quanto altro si trovava nello studio del Rettore dell'Università e nello studio attiguo del Prof. Francesco Gentile nella sede della stessa Università.

3) ISTRUTTORIA GIANNETTINI

Giannettini Guido:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 270 c. p., per avere costituito, organizzato e diretto in concorso con Ventura Giovanni, Freda Franco, Pozzan Marco ed altri, nel territorio dello Stato, un'organizzazione avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi, e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e da porre in pericolo la pubblica incolumità e come scopo ultimo quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della Repubblica. Fino al 12 dicembre 1969.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c. p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con Ventura Giovanni, Freda Franco. Pozzan Marco ed altri, al fine di incutere pubblico timore e di suscitare tumulto, per realizzare il programma di cui al capo A) fatto scoppiare un ordigno esplosivo nello studio del Rettore dell'Università di Padova.

In Padova, ore 22,45 del 15.4.1969.

C) del delitto p. e p. dall'art. 635 cpv. n. 3, 61 n. 2 e 112 n. 1 c. p. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, arrecato grave danno agli arredi ed infissi dello studio del Rettore di Padova, rendendoli in tutto o in parte inservibili, al fine di realizzare il programma di cui al capo A);

D) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 e 61 n. 2 c. p. e 6 legge 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con Ventura Giovanni, Freda Franco, Pozzan Marco ed altri con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A), fatto scoppiare - e il Freda personalmente deposto - allo scopo di suscitare tumulto ed incutere pubblico timore:

1) alle ore 19,00 circa del 25.4.1969, un ordigno carico di circa Kg. 1 di miscela a base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente benzina o altra sostanza infiammabile che, a seguito dell'esplosione dell'ordigno, scoppiava spargendo la sostanza infiammabile nell'interno dello stand della Fiat alla Fiera Campionaria di Milano, cagionando danni a persone ed a cose meglio descritti nei capi che seguono:

2) alle ore 20,45 circa del 25.4.1969, un ordigno composto dalle stesse sostanze sopra precisate, il quale, scoppiando con tre detonazioni successive, cagionava danni all'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella Stazione Centrale di Milano.

In Milano, nel giorno e nelle ore sopra indicate.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 582, 583 n. 1, 585 c. p. per avere, in concorso con Ventura Giovanni, Preda Franco, Pozzan Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A) nelle stesse circostanze di tempo e di luogo relative all'esplosione nello stand « Fiat » della Fiera Campionaria di Milano, cagionato lesioni personali a venti persone.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2, 112 n. 1 635 cpv. n. 3 c. p. per avere, in concorso con Ventura Giovanni, Preda Franco, Pozzan Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A) nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo D) della rubrica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato:

1) nello stand « Fiat » della Fiera Campionaria di Milano, due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche, la rottura dell'intelaiatura di sostegno dei pannelli, la devastazione dell'interno della sala ove era installato un proiettore illuminante i suddetti pannelli;

2) nell'Ufficio Cambio della Banca Nazionale delle Comunicazioni della Stazione Centrale di Milano la frantumazione dei cristalli, delle porte d'ingresso e del bancone riservato al pubblico, nonché la devastazione di pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatasi in seguito alla deflagrazione.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 56 c. p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con Ventura Giovanni, Preda Franco, Pozzan Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere al fine di incutere pubblico timore, e suscitare tumulto, tre identici ordigni esplosivi, collocati rispettivamente al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione e su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica di Roma, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (non regolare preparazione dell'estremo libero della miccia che pertanto non prendeva fuoco).

In Torino e Roma, il 12.5.1969.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c. p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con Ventura Giovanni, Preda Franco, Pozzan Marco ed altri, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare allo scopo di suscitare tumulto ed incutere pubblico timore, lo scoppio di un ordigno esplosivo composto di un involucro in ferro, due batterie a secco, un orologio «RUHLA», un detonatore e circa 110 grammi di «Semigel-D» che, in esecuzione del programma criminoso enunciato nel capo A) della rubrica, veniva deposto sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n. 430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano, esplosione che non si verificava per causa indipendente dalla volontà.

Accertato in Milano, alle ore 19,00 circa del 24.7.1969.

I) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c. p. e 6 legge 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con Ventura Giovanni, Preda Franco, Pozzan Marco, Massari Antonio, Biondo Giovanni, ed altri al fine di realizzare il programma di cui al capo A), fatto esplodere otto ordigni esplosivi collocati:

1) In un compartimento di una carrozza di 1a classe del treno DD Roma-Venezia. In Roma, tra le ore 22,00 e 24,00 dell'8.8.1969.

2-3) Nel gabinetto e in un compartimento di una carrozza di 1a classe del DD 991 Roma-Lecce. In Roma tra le ore 22,00 e 24,00 dell'8.8.1969.

4) In un compartimento di una carrozza di 1a classe del DD 778 Roma-Pescara. In Roma tra le ore 22,00 e 24,00 dell'8.8.1969.

5) In un compartimento di una carrozza di la classe del treno DD 47 Venezia-Roma. In Venezia fra le ore 22,30 e 22,48 dell'8.8.1969.

6) In un compartimento di una carrozza di 1a classe del treno DD 404 Venezia-Milano. In Venezia fra le ore 22,30 e 22,48 dell'8.8.1969.

7) In un compartimento di una carrozza di 1a classe del treno straordinario Milano-Udine. In Milano tra le ore 23,50 dell'8.8.1969 e le ore 0,15 del 9.8.1969.

8) In un compartimento di una carrozza di 1a classe del D 771 Pescara-Roma. In Pescara, fra le ore 23,30 e 24,00 dell'8.8.1969.

e compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere due ordigni collocati rispettivamente:

9) In un compartimento di una carrozza di 2a classe del treno DD 154.

In Milano, fra le ore 22,50 e 23,30 dell'8.8.1969.

10) Nel gabinetto di una carrozza di 2a classe-cucette del treno DD 424 Bari-Bologna-Venezia, nel tratto Foggia-Teroli, tra le ore 22,30 e 23,38 dell'8.8.1969, senza riuscire nell'intento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 432 1° cpv. c. p. per avere, in concorso con le persone indicate nel capo precedente, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A), posto in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per ferrovia, mediante gli attentati di cui al capo precedente.

M) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c. p. e 2 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro e con altri non identificati, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), illegalmente detenuto gli ordigni di cui ai capi B), D), G), H), I).

N) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c. p. e 4 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso fra loro e con altri non identificati, al fine di realizzare il programma di cui al capo A), illegalmente portato i congegni micidiali di cui ai capi B), D), G), H), I).

O) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 582, 583 n. 1, 585 c. p. per avere, in concorso fra loro, facendo esplodere gli ordigni di cui al capo I) - dal n. 1 al n. 8 - cagionato a dieci viaggiatori che viaggiavano nei convogli ferroviari indicati, lesioni personali.

Il giorno 9.8.1969.

P) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 cpv., 422, la parte e cpv. c. p. per avere, al fine di uccidere e di realizzare il programma di cui al capo A), in concorso con Preda Franco, Ventura Giovanni, Pozzan Marco ed altri:

1) fatto esplodere, alle ore 16,30 del 12 dicembre 1969, un ordigno con congegno ritardatore di un'ora, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che cagionava la morte di sedici persone, nonché lesioni personali a ottantasette persone.

2) fatto esplodere, alle ore 16,55 dello stesso giorno, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma - Via S. Basilio n. 45 ordigno analogo al precedente, che cagionava lesioni personali a quattordici dipendenti della Banca stessa.

3) compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere, intorno alle ore 17 dello stesso giorno, identico ordigno, all'interno della Banca Commerciale Italiana - Sede di Milano - Piazza della Scala - ordigno che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà degli autori e che veniva fatto esplodere, da artificieri, alle ore 21 dello stesso 12 dicembre 1969, nell'interno del cortile della stessa banca.

Q) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c. p. e 6 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con le persone indicate al capo P), in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto esplodere, alle ore 17,22 ed alle ore 17,30 del 12.12.1969, due ordigni identici tra loro ed a quello di cui al capo precedente, nei pressi del pennone e della porta del Museo dell'Altare della Patria di Roma, allo scopo di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica.

R) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 635, la parte e cpv. c. p. per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), nelle circostanze di cui al capo precedente al fine di realizzare il programma di cui al capo A), danneggiato 1 pubblico edificio dell'Altare della Patria.

S) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, Ho in n. 1, 582 c. p. per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A), nelle circostanze di cui al capo Q), cagionato lesioni personali a quattro persone.

T) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 112 n. 1 c. p. e 2 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), illegalmente detenuto esplosivi ed altri congegni micidiali al fine di realizzare il programma di cui al capo A).

U) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 c. p. e 4 L. 2.10.1967, n. 895 per avere, in concorso con le persone di cui al capo P), illegalmente portato esplosivo ed altri congegni micidiali, commettendo il fatto in luoghi abitati ed al fine di realizzare il programma di cui al capo A).

In Roma-Milano ed altrove fino al 12 dicembre 1969.

Fachini Massimiliano - Loredan Pietro:

V) del delitto p. e p. dall'art. 270, co. 3°, c. p. per avere partecipato all'organizzazione, avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e da porre in pericolo la pubblica incolumità, e come scopo ultimo quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordine costituzionale della -Repubblica, costituita da Ventura Giovanni, Freda Franco, Pozzan Marco, Giannetti Guido ed altre persone non identificate.

Nel territorio dello Stato fino al 12.12.1969.

Mutti Claudio:

Z) del delitto di tentato favoreggiamento personale di cui agli artt. 56 e 378 c. p. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutare Preda Franco e Ventura Giovanni, imputati, in stato di custodia preventiva, dei delitti di «strage commessi in Roma ed in Milano il 12 dicembre 1969, e Giannettini Guido, coimputato, latitante, a stabilire tra di loro accordi volti ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria inquirente.

In Bologna nel maggio 1974.

Serpieri Stefano:

AA) del delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c. p. per avere, deponendo quale teste innanzi al Giudice Istruttore di Milano, il 28.9.1973, il 23.2.1974, il 28.2.1974, il 20.11. 1974 ed innanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro il 23.6.1975, affermato il falso asserendo, contrariamente al vero, le seguenti circostanze:

- 1) che Merlino Mario, nella notte tra il 12 e 13 dicembre 1969, nella Questura di Roma gli aveva confidato solo di essersi recato nel pomeriggio a fare una passeggiata mentre in realtà gli aveva detto che era stato a casa di Stefano Delle Chiaie;
- 2) che non era stato lui a riferire al maresciallo Tanzilli ed al capitano Santoni, entrambi del S. I. D., tutte le circostanze riportate nella nota del servizio, del 17.12.1969, consegnata alla Questura ed al Nucleo di P. G. Carabinieri di Roma, e precisamente l'amicizia del padre di Merlino con il Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura, i riferimenti alla «Aginter Press», a Guerin Serac, a Roberto Leroy, alla intenzione degli attentatori di fare ricadere la responsabilità sui gruppi «filo-cinesi», le considerazioni circa l'anticipata esplosione dell'ordigno presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano ed il collocamento fortuito degli ordigni sull'Altare della Patria. In Milano e Catanzaro, nelle date indicate.

Tanzilli Gaetano:

BB) del delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c. p. per avere, deponendo quale teste innanzi al Giudice Istruttore di Milano in data 28 febbraio 1974 ed innanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro in data 29 luglio 1975 ed in data 1-2 ottobre 1975, negato, contrariamente al vero, che Stefano Serpieri aveva a lui riferito, nel corso di più incontri avuti dopo il 12 dicembre 1969, tutte le notizie riportate nell'appunto del 16 dicembre 1969 e particolarmente negato che Serpieri avesse fatto i nomi di Guerin Serac e Roberto Leroy il primo dei quali come mandante della strage attraverso Stefano Delle Chiaie. In Milano e Catanzaro nelle date indicate.

Maletti Gian Adelio - Labruna Antonio - Giannettini Guido:

CC) del delitto di concorso in tentativo di procurata evasione aggravata, di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 9, 386 c. p. per avere, il primo nella qualità di capo del Reparto

«D» del S. I. D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addetto allo stesso reparto, in concorso tra loro e con Guido Giannettini, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare l'evasione di Giovanni Ventura dal Carcere di Monza, organizzando un piano di eva-sione nell'ambito del quale Guido Giannettini consegnava ai familiari di Ventura una chiave delle stesse Carceri e due bombolette contenenti gas lacrimogeno, senza che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà. In Roma nel gennaio 1973.

Maletti Gian Adelio - Labruna Antonio:

DD) del delitto di concorso in falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata, di cui agli artt. 110-61 n. 2-479 c. p. per avere, in concorso tra di loro, il primo nella qualità di Capo del Reparto «D» del S. I. D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addetto allo stesso reparto, indotto il tenente colonnello Antonio Viezzer ad attestare falsamente nella sua qualità di Comandante del Distaccamento del S. I. D., nella dichiarazione sostitutiva di certificato, da inviare al Ministero degli Affari Esteri per il rilascio di un passaporto, che la firma del dichiarante «Zanella Mario» era stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità risultante dall'esibizione di un documento non precisato.

Reato commesso per eseguire quello di favoreggiamento di Pozzan Marco. In Roma il 13.1.1973.

EE) del delitto di concorso in favoreggiamento personale aggravato continuato di cui agli artt. 110-81 cpv. 61 n. 9-378 c. p. per avere, in concorso tra loro, il primo nella qualità di Capo del Reparto « D » del S. I. D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addetto allo stesso Reparto, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, aiutato Pozzan Marco, colpito da mandato di cattura del Giudice Istruttore di Milano, a sottrarsi alle ricerche della Autorità, provvedendo a nascondere negli uffici di copertura di Via Sicilia di Roma, fornendogli di passaporto falso, intestato a « Mario Zanella », e provvedendo a farlo espatriare.

In Roma ed altrove nella seconda metà del 1972 e nel gennaio 1973.

FF) del delitto di concorso in favoreggiamento personale aggravato continuato di cui agli artt. 110-81 cpv. 61 n. 9-378 per avere, il primo nella qualità di Capo del Reparto « D » del S. I. D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale dello stesso Reparto, aiutato Giannettini Guido, ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria che conduceva le indagini per gli attentati dinamitardi ascritti a Preda Franco ed altri, procurandone l'espatrio in Francia, organizzato dal Labruna su ordine del Maletti, ed impedendo così che lo stesso potesse essere convocato dal Giudice Istruttore di Milano, e per avere altresì aiutato Giannettini Guido a sottrarsi alle ricerche dello stesso Giudice Istruttore che aveva emesso mandato di cattura in data 10 gennaio 1974, mantenendo con il latitante reiterati contatti in Francia, nel corso dei quali il Labruna, per ordine del Maletti, consegnava rilevanti somme di danaro per un ammontare di L. 2.500.000, inviando allo stesso Giannettini la somma di lire 500

mila per mezzo della posta ed omettendo di segnalare all'Autorità Giudiziaria il luogo dove il latitante si trovava. Con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso e con abuso di poteri e violazione di doveri inerenti alle rispettive qualità sopra indicate. In Roma ed altrove fino all'agosto 1974.

GG) del delitto di concorso in falso materiale di atto pubblico, ai sensi degli artt. 476-110 c. p. per avere, il primo nella qualità di Capo del Reparto «D» del S. I. D. ed il secondo nella qualità di Ufficiale addetto al Reparto, concorso nel delitto falso materiale in atto pubblico commesso da soggetto, allo stato non identificato, che apponeva la firma di Zanella Mario in due distinte riprese sulla dichiarazione sostitutiva di certificati inviati al Ministero degli Affari Esteri, per il rilascio del passaporto a Pozzan Marco, con le generalità di Mario Zanella. Roma 13.1.1973.

PROCEDIMENTO

CAPITOLO I UN UNICO DISEGNO TERRORISTICO IN VENTIDUE ATTENTATI NEL 1969

I ventidue attentati terroristici verificatisi dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 in varie parti del nostro territorio nazionale, sinteticamente enunciati nei capi di imputazione del processo e qui di seguito separatamente indicati, costituiscono manifestazioni caratterizzate da alcune note obiettive comuni, le quali ne consentono il raggruppamento in serie ed inducono sotto il profilo indiziario a considerarle tutte inquadrabili in una direttrice criminosa unitaria.

Il primo, degli attentati in esame, fu quello del 15 aprile, compiuto nell'edificio dell'Università di Padova e precisamente nello studio del Rettore, prof. Enrico Opocher.

L'ordigno impiegato, come risulta dalla perizia balistica collegiale Arvali - Di Prete - Covino¹, conteneva polvere nera (nitrato di potassio, carbone e zolfo) nonché polvere di alluminio e di magnesio. Non ne fu reperito il contenitore ma solo i suoi probabili frammenti ferrosi; il suo trasporto, fino all'interno di un armadietto del locale, probabilmente avvenne a mezzo di una borsa in plastica con manico e fibbia i cui resti furono poi rinvenuti dai periti.

Lo scoppio fu seguito da incendio; e, dello studio del Rettore, rimasero distrutte le suppellettili, rotti i vetri, scardinati gli infissi e danneggiate le pareti; danni vari subirono anche i vani attigui. Non vi furono feriti perché in quelle circostanze di tempo, ore 22,45 circa, i locali interessati dall'esplosione erano deserti.

Seguirono il 25 aprile due altri attentati a Milano, rispettivamente nello Stand Fiat della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella stazione ferroviaria centrale dello Stato.

¹ V. vol. 30 fasc. 5 istruttoria Freda.

Il perito Teonesto Cerri² accertò che i due ordigni erano stati confezionati con una miscela di polvere nera (a base di zucchero e clorato di potassio); e rilevò, in entrambi i luoghi delle esplosioni, frammenti bruciati di skai con ogni verosimiglianza appartenenti alle borse usate per trasportare le bombe. Derivarono danni alle cose e rimasero ferite venti persone.

Ad una stessa operazione vanno, poi, ricondotti i tentativi, rimasti infruttuosi, di far esplodere tre distinti ordigni collocati rispettivamente al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma e, ancora nella Capitale, su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica. Tali ordigni, con capacità offensiva letale nel raggio di circa due metri, furono rinvenuti inesplosi in epoche diverse (28 ottobre, 19 agosto e 21 maggio); ma l'assoluta identità del contenuto nei vari componenti e della confezione esterna ed interna³, rilevata in sede di rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Giudiziaria e di perizia eseguita dal gen. Vacchiano⁴, autorizza a ritenere provato il loro contestuale collocamento; al quale ha ammesso di aver partecipato Giovanni Ventura, su incarico di Franco Preda, con il trasporto di uno degli ordigni medesimi a Torino, ove esso fu depositato in quel Palazzo di Giustizia il 12 maggio. Sarebbe illogico ritenere che si sia trattato di una operazione frazionata in tempi successivi, giacché rimarrebbe senza convincente spiegazione il perché si sia insistito altre due volte, nel collocamento dello stesso tipo di congegno esplosivo, dopo avere constatato l'insuccesso degli episodi iniziali.

Gli accertamenti tecnici sopra menzionati ed un'ulteriore perizia espletata a mezzo degli ingegneri Reggiori, Malleoli e Dumini⁵ hanno consentito di evidenziare, come nota comune agli attentati finora considerati, l'identità delle elettrocalamite e degli interruttori impiegati nonché del sistema elettrico attuato per ritardare l'esplosione dopo l'innescò: un congegno di tipo elettromagnetico a caduta di corrente, ossia caratterizzato da un relais il cui scatto era collegato all'esaurimento di una batteria.

A questa prima serie, così caratterizzata, ne seguì un'altra contrassegnata dal tipo di temporizzatore usato per regolare il ritardo dell'esplosione: un comune orologio da polso marca «Ruhla» invece del sistema a caduta di corrente. Seguirono, cioè, l'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e quelli della notte dall'otto al nove agosto sui treni.

Il primo consistente nella sistemazione, sul davanzale di una finestra sita di fronte ad una stanza dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano, di un ordigno, rinvenuto poi inesplosivo, la cui struttura così veniva delineata attraverso la perizia Cerri⁶: doppia

² V. perizia in vol. 30 fasc. istruttoria Freda.

³ Si trattava di tre scatole di legno della stessa colorazione rivestite di una custodia di cartone per libri e contenenti una miscela di tritolo e di tetrile oltre ad elettrocalamite, interruttori, fiammiferi per l'innescò, detonatori e batterie avvolte con nastro adesivo rosso dello stesso formato.

⁴ Fasc. 3 ed 8 vol. 27 istruttoria Freda.

⁵ Fasc. 4 vol. 21 istruttoria Freda.

⁶ Fasc. 2 vol. 10 istruttoria Freda.

scatola di cartone (destinata originariamente alla lozione per capelli «Endoten Control») ed involucro metallico interno contenente esplosivo da mina «Semigel D» con binitrotoluolo (dal caratteristico odore di mandorle amare), pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone che si fossero trovate al momento dell'eventuale esplosione nel raggio di metri 1,50/1,80; sistema di innesco realizzato con filamenti di una microlampadina collegati, da un lato, ad una batteria e, dall'altro, per mezzo di polvere nera, ad un comune detonatore.

Giovanni Ventura, durante il suo interrogatorio del 17 marzo 1973⁷, ne ha indicato il giorno di collocamento (avrebbe operato - a suo dire - l'ignoto emissario del Delle Chiaie di cui si è detto in narrativa) nel 24 luglio.

Gli attentati compiuti sui treni, analiticamente indicati al capo g) delle imputazioni in epigrafe, consistettero nel deporre dieci ordigni all'interno di altrettanti convogli ferroviari in transito per varie parti d'Italia. Ne furono collocati nelle toilette e negli scompartimenti (sotto i sedili o sulle reticelle porta bagagli).

Otto esplosero cagionando ferite a dieci viaggiatori e danni al materiale ferroviario. Due furono rinvenuti inesplosi rispettivamente nelle stazioni di Milano Centrale e Venezia S. Lucia; sicché, sulla base del loro esame e dei frammenti di quelli esplosi, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, a mezzo dei suoi organi tecnici, fu in grado di effettuare accurati rilievi e concludere, all'esito, che le dieci bombe erano costituite dai seguenti identici elementi:

- a) contenitore in legno di lavorazione rudimentale, con coperchio e fondo di masonite;
- b) due batterie piatte marca «Superpila» tipo oro;
- c) congegno di accensione ad orologeria con collegamento mediante fili elettrici tra batterie, innesco ed orologio, il quale era di marca «Ruhla» in nove degli ordigni;
- d) innesco costituito da fiammiferi tipo controvento (simile a quello usato negli attentati ai Palazzi di Giustizia del 12 maggio), rivestiti da spirulina metallica con funzione di resistenza elettrica ed inseriti in un detonatore;
- e) detonatore cilindrico di tipo ordinario;
- f) carica esplosiva costituita da tritolo ossidato, color giallo paglierino, in saponetta a forma di parallelepipedo.

I contenitori in legno erano avvolti con carta martellata per confezioni pacchi-regalo recante disegni a colori⁸.

Altro particolare, idoneo a richiamare un certo collegamento fra l'attentato del 24 luglio e quelli della notte 8-9 agosto, oltre all'orologio «Ruhla», è l'avvenuto rinvenimento fra i materiali residuati dalle varie esplosioni sui treni (a Caserta su due vetture, ad Alviano e a Pescara) di frammenti del quotidiano «Il Corriere della Sera» del 25 luglio 1969: ossia proprio il numero sul quale gli attentatori potevano aver ricercato le notizie relative all'esito della precedente operazione dinamitarda, effettuata il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano.

⁷ V. parte II cap. VII pagg. 191-193. Istruttoria Freda.

⁸ V. vol. 27 fasc.1 istruttoria Freda.

La terza ed ultima serie di attentati terroristici racchiude i cinque di Milano e di Roma del 12 dicembre; e, alla luce delle risultanze peritali acquisite sia nella istruttoria del processo Valpreda che in quella del processo Freda-Ventura, non vi è alcun dubbio sull'identità della matrice, la quale è rivelata attraverso le stesse modalità di esecuzione (borse, cassette di ferro marca «Juwel», timer prodotti dalla «Junghans Diehl», esplosivo costituito da gelatina-dinamite con binitrotoluolo), la quasi contestualità delle esplosioni e la qualità dei luoghi di collocamento delle bombe (banche ed Altare della Patria assunti a simbolo della società borghese tradizionale). Considerando, infine, in un quadro di insieme tutte e tre le serie sopraindicate, non mancano certo motivi di collegamento materiale e logico fra le stesse.

Rudimentali cassette di legno della stessa foggia furono impiegate come contenitori degli ordigni deposti il 12 maggio nel Palazzo di Giustizia e la notte 8-9 agosto sui treni.

Il binitrotoluolo (esplosivo - come si è detto - dal caratteristico odore di mandorle amare) si ritrova nell'ordigno collocato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e nei gravissimi attentati del 12 dicembre⁹.

Significativo è, inoltre, il progressivo impiego di nuovi tipi di temporizzatori nonché di nuovi sistemi di collegamento per il passaggio della corrente elettrica e per la accensione, in rapporto alle deficienze di volta in volta emerse negli ordigni rimasti inesplosi. Infatti, fino a quando gli ordigni esplosero regolarmente, elettrocalamite, interruttori e sistema di ritardo dell'esplosione rimasero sempre invariati, come accertato dalla citata perizia Reggiori - Malleoli - Dumini sui materiali residuati dalla prima serie. Dopo il fallimento degli attentati del 12 maggio, invece, venne cambiato nell'episodio terroristico immediatamente successivo (quello del 24 luglio) il sistema di temporizzazione e di innesco predisponendo, in sostituzione del solito congegno a caduta di corrente (costantemente attuato nella prima serie, come si è già detto), l'installazione di un orologio e dei filamenti di una microlampadina collegati con una batteria ed un comune detonatore. Questa considerazione è autorizzata anche dalle esplicite ammissioni di Giovanni Ventura che, nel citato interrogatorio del 17 marzo 1973, ha spiegato proprio con l'insuccesso dei precedenti attentati le modifiche tecniche apportate all'ordigno collocato il 24 luglio, nel Palazzo di Giustizia di Milano.

Quando, poi, neanche tali modifiche tecniche sortirono utili risultati, essendo rimasto inesplosa anche l'ordigno del 24 luglio, in quelli dell'8-9 agosto si mantenne il tipo di orologio («Ruhla»), ma si provvide a mutare ancora il sistema di innesco tornando a quello dei fiammiferi precedentemente usato. Nuove tecniche, tuttavia, s'imposero per gli ultimi attentati del 12 dicembre, giacché due degli otto ordigni collocati sui treni rimasero inesplosi consentendo, fra l'altro, alla Polizia ed alla Magistratura di controllarne la composizione.

⁹ V. rilevazioni organolettiche esposte nella sua relazione preliminare dal perito ing. Teonesto Cerri in cart. 10 fasc. B pag. 8, nonché conclusioni del collegio peritale in cart. 10 fasc. I pag. 80 e cart. 11 fasc. E pagg. 53 e 54 istruttoria Valpreda

Infine accomunano tutte e tre le serie degli attentati: la natura degli obiettivi presi di mira quali simboli e valori del tipo di organizzazione statale esistente (Università, Fiera Campionaria, Banche, Palazzi di Giustizia, Ferrovie, Altare della Patria), le più evidenti modalità di esecuzione (collocamento di ordigni nello stesso tempo in varie città d'Italia con un crescendo terroristico), il tipo di involucro usato per mascherare le bombe scelto sempre in modo da renderlo non sospetto nei luoghi designati per lo sviluppo delle azioni terroristiche (custodia di cartone per libri nei Palazzi di Giustizia, confezioni con carta da regalo sui treni, borse con cassette portavalori nelle banche).

Le osservazioni sin qui esposte consentono, anzitutto, di addebitare ciascuna delle tre serie di attentati ad una stessa matrice, data la molteplicità delle analogie rilevate all'interno di ognuna di esse.

Inoltre, i legami evidenziati fra le serie medesime inducono a considerare - come si è accennato all'inizio - tutte le ventidue manifestazioni di attività terroristica sopra esaminate come episodi non isolati ed occasionali ma posti in essere nell'attuazione di un disegno unitario, tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica nonché sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie apprestate dagli organi dello Stato per la conservazione della tranquillità e dell'ordine sociale.

Tale impostazione di indagine, suggerita già da molti e seri indizi scaturenti dall'aspetto obiettivo delle cose, riceverà conferma ed integrazione dagli elementi probatori di cui in appresso si tratterà.

CAPITOLO II

I VERI RAPPORTI FRA GIOVANNI VENTURA E FRANCO PEDA. LE PREMESSE IDEOLOGICHE DELLA LORO ATTIVITÀ' EVERSIVA

La personalità e gli orientamenti ideologici di Franco Preda si presentano caratterizzati da una spiccata tendenza a concepire programmi di eversione dell'ordinamento statale vigente.

Di ciò offrono sufficiente dimostrazione i suoi scritti.

Il primo libretto rosso (così comunemente indicato per il colore della copertina), dal titolo «La Giustizia è come il timone, dove la si gira va»¹⁰, nella seconda parte (la prima è rivolta specificamente contro il Procuratore della Repubblica eli Padova Aldo Fais e contro il commissario d: P.S. Pasquale lu-liano) vagheggia l'avvento di tribunali del popolo e la conquista violenta del potere pubblico da parte delle forze popolari, interessate ad abbattere la « dittatura borghese » ed i suoi apparati polizieschi e giudiziari.

Non vi è dubbio che ne sia stato il Freda l'autore.

Guido Lorenzon, testimone particolarmente attendibile per i numerosi riscontri processuali che confortano - come in appresso si specificherà - le sue affermazioni, ebbe modo di cogliete l'ira di Franco Freda e lo sgomento di Giovanni Ventura quando costoro gli espressero il timore che le sue rivelazioni sull'opuscolo suddetto al Magistrato di Treviso potessero costituire la prima prova a carico e colpire Freda¹¹. Inoltre l'imputato Ruggero Pan, nel suo memoriale¹², ha precisato di aver ricevuto

¹⁰ V. vol. 2 fasc. 3 B istruttoria Freda.

¹¹ V. cart. 1 fasc. 1 foll, da 27 a 31 istruttoria Freda.

¹² V. cart. 2 fasc. 6 foll., da 9 a 17 istruttoria Freda.

un'ammissione inequivoca di Ventura circa il fatto che era stato proprio Freda a scrivere il libretto. Infine lo stesso Ventura, pur negando di aver fatto stampare l'opuscolo, ha finito con l'ammettere di averlo avuto da Freda e di aver capito chiaramente che questi ne era stato l'autore¹³.

Il secondo libretto rosso fu fatto stampare per incarico di Giovanni Ventura da Antonio Massari presso la tipografia Casilina di Duilio Panzironi. Massari ha insistito nel sostenere erroneamente che si trattava del primo libretto rosso («La Giustizia è come il timone...») ma poi, il 31 ottobre 1973, in sede di confronto con il Ventura, ha riconosciuto di essersi potuto confondere¹⁴. È stato proprio il Ventura a precisare che tale seconda pubblicazione con la copertina rossa conteneva il programma di un «Fronte popolare rivoluzionario» consegnategli, per la stampa, da Franco Freda¹⁵. Il contenuto del libretto era stato poi trasfuso nell'altra opera del Freda intitolata «La disintegrazione del sistema».

«La disintegrazione del sistema» reca già in sé l'indicazione del suo autore, giacché nella parte introduttiva l'opera medesima viene presentata come il testo di un intervento di Giorgio Freda¹⁶ del 17 agosto 1969 in una riunione del «Fronte europeo rivoluzionario» a Regensburg. Del resto, lo stesso Freda, dopo avere negato la paternità di questo scritto in vari interrogatori, ha finito col riconoscerlo come suo dinanzi al Giudice Istruttore di Milano¹⁷.

Il carattere eversivo della pubblicazione in esame è palese¹⁸.

Vi è espressa la concezione di Franco Freda del «vero Stato» insieme alla necessità di far crollare, con violenza e celerità, la attuale organizzazione statale borghese dominata dal principio dell'interesse economico.

Il nuovo Stato da fondare non è quello invocato dagli sfruttati proletari, i quali si muovono pur sempre nell'ambito di un sistema ispirato ai valori economici e si limitano, quindi, ad avanzare rivendicazioni meramente quantitative; ma è concepito, sul tipo tracciato nelle elaborazioni filosofiche platoniche ed hegeliane, come momento di tensione spirituale in cui l'individuo supera il suo *particolare* e realizza le sue migliori inclinazioni in un più ampio contesto. In tale concezione il fattore economico, regolabile con un'organizzazione comunista dei beni, rimane un elemento subordinato e strumentale.

L'appello per la costruzione di questo «vero Stato» è rivolto principalmente agli individui illuminati, capaci di elevarsi per raggiungere le vette della spiritualità, ma anche, per quanto specialmente concerne il primo periodo in cui si dovrà distruggere

¹³ V. vol. 24 cit. fasc. 1 foll. 74 istruttoria Freda.

¹⁴ V. vol. 24 cit. fasc. 18 foll. 79-82.

¹⁵

V. vol. 24 cit. fasc. 14 foll. 160-163.

¹⁶ «Giorgio» è il nome con il quale solitamente il Freda è chiamato dagli amici e di cui egli stesso si serve di frequente nel firmare.

¹⁷

V. registrazione interr. Freda 22.6.1972 in vol. 24 fasc. 6 foll., da 26 a 28.

¹⁸ Il libro trovasi in vol. 4 fasc. 7.

la società borghese, agli estremisti di ogni genere, di destra e di sinistra, da strumentalizzare come manovalanza per un lavoro di demolizione.

Altro opuscolo di rilievo, stampato a Padova e sottoscritto anche dal «gruppo di AR» (di cui Franco Freda si è sempre riconosciuto partecipe e responsabile)¹⁹, è quello intitolato «Il nostro onore si chiama fedeltà».

In esso si esaltano i valori dell'alleanza italo-tedesca nell'ultimo conflitto mondiale con riferimento alle rispettive ideologie fascista e nazista. Vi si afferma la necessità di dar posto ai valori eroici dello spirito. Al riguardo, il Freda ha richiamato l'attenzione del Magistrato²⁰ sul carattere dottrinario e non operativo del piccolo «gruppo di AR», il quale era interessato alla ricerca del significato metastorico che fascismo e nazismo potevano rappresentare. Comunque l'opuscolo, unitamente alle ammissioni del Freda sulla militanza da lui prestata in formazioni neofasciste ed in particolare sui suoi contatti con il M.S.I. ed «Ordine Nuovo»²¹, consente di individuare il concreto modello di Stato preso in considerazione dal Freda stesso, sulla base dell'esperienza storica, quale unico degno di realizzazione.

Le idee di estrema destra e di ispirazione nazista di Franco Freda emergono anche dai suoi sfoghi epistolari. Nella lettera da lui indirizzata dal carcere a tal Gianni Melioli di Rovigo, in data 5 ottobre 1972, egli denuncia la volgarità e la mancanza di energia vitale dei «politicanti» del M.S.I. ed indica, invece, come apprezzabili camerati, alcuni elementi del tipo di Giancarlo Esposti²², con i quali, nello stesso carcere, aveva costituito un «Comitato soldati politici di estrema destra».

Questa sua concezione aristocratico-nazista, che sdegnosamente rifiuta l'egualitarismo delle rovinose, lassiste e mercantili democrazie ed esalta un tipo di vita spartano, appare, inoltre, caratterizzata da una fredda razionalità che lascia poco spazio alle passioni, sia pure d'indole distruttiva, consuete ai rivoluzionari. Nella sua agenda, infatti, la eliminazione dei nemici è da lui considerata necessaria non per odio ma per «igiene»²³.

Tutto quanto sopra esposto sulle idee di Franco Freda non può essere ritenuto, come quest'ultimo sostiene, una mera testimonianza dottrinaria manifestata per esclusivi scopi di studio e di ricerca del significato di alcuni fenomeni politici. Se così fosse, sarebbe davvero inammissibile fare oggetto di processo penale una libera manifestazione di pensiero.

In realtà, invece, numerosi elementi - come si dirà - concorrono a far ritenere che le suddette premesse ideologiche ebbero sbocchi operativi sul terreno della propaganda,

¹⁹ Trattasi di un gruppo di studio costituito da Freda e da pochissimi altri. La sigla «AR» deriva da una radice che esprime, nelle lingue e tradizioni indoeuropee, la dimensione spirituale della virilità (vari esempi in termini sanscriti, greci) latini; tedeschi) (cart. 9 fasc. 6 foll. 29).

²⁰ V. interr. Freda 22.6.72 nel testo registrato (foll., da 26 a 28 fasc. 6 voi. 24).

²¹ V. interr. Freda 5.7.72 in vol. 24 cit. fasc. 6 foll. 27-36.

²² Appartenente ad un'organizzazione paramilitare di estrema destra ed ucciso poi il 30.5.74 in un noto conflitto a fuoco da lui ingaggiato con i Carabinieri nella piana di Cornino Nuovo di Rieti (In realtà Piano del Rascino. NdR)..

²³ V. vol. 14 fasc. 4, foglietto fra il 16 e 17 gennaio.

della istigazione e dell'adozione di sistemi di lotta politica in netto contrasto con l'ordinamento giuridico-penale vigente.

Una seconda convinzione è autorizzata, inoltre, dalle risultanze processuali: che alle premesse ideologiche ed agli sbocchi operativi ora accennati non fu davvero estraneo, ma consapevolmente ed attivamente partecipe, Giovanni Ventura.

Già sono illuminanti, in tal senso, le preoccupazioni, apparentemente eccessive, manifestate dal Freda e dal Ventura per le rivelazioni fatte al Magistrato da Guido Lorenzon sul libretto rosso prima serie «La Giustizia è come il timone...».

In fondo, si trattava di un libello la cui divulgazione avrebbe potuto arrecare al suo autore, se identificato, fastidi giudiziari limitati alle modeste conseguenze di alcune espressioni diffamatorie rivolte all'indirizzo di un magistrato e di un commissario di polizia. Ben più gravi ed angoscianti erano le accuse del Lorenzon concernenti l'attività terroristica. Eppure, secondo quanto il Lorenzon ha riferito,

«il Freda ed il Ventura consideravano l'opuscolo come il punto centrale delle indagini, da cui l'Autorità avrebbe potuto risalire a tutto»;

essi facevano intendere che la traccia dell'opuscolo in questione potesse condurre a provare cose molto più gravi.

In particolare, il Ventura ebbe a dire al suddetto testimone che non avrebbe mai dovuto fare il nome di Freda e che

«se l'Autorità inquirente fosse arrivata a Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità»;

disse anche che dell'opuscolo erano state prodotte cinquemila copie per un costo di lire tre milioni e, in quella occasione, il Freda, presente al discorso, così aveva aggiunto riferendosi al Ventura:

«lui mette i soldi ed io sono lo scribacchino»²⁴.

Ancora, a tal riguardo, merita di essere ricordata una parte dell'interrogatorio reso dall'imputato Franco Comacchio il 6 novembre 1971 al Sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso²⁵. In essa il Comacchio ha precisato di aver saputo da Angelo Ventura nell'autunno del 1969 che il libretto rosso «lo avevano stampato loro» e di averne ricevuto una copia dallo stesso. Ha aggiunto che, quest'ultimo, poi, quando si erano diffuse le prime notizie relative al coinvolgimento del fratello Giovanni negli attentati, si era portato in casa sua ed aveva bruciato la suddetta copia.

La stessa atmosfera di segreto e di complicità caratterizza il comportamento di Franco Freda e Giovanni Ventura relativamente al secondo libretto rosso.

²⁴ V. dep. Lorenzon 23.1.1970 in cart. 1 fasc. 1 foll., da 32 a 44 istruttoria Freda.

²⁵ V. cart. 2 fasc, 4 foll. 23-27 istruttoria Freda.

Le dichiarazioni di Antonio Massari, Giovanni Ventura, Ruggero Pan ed Orlando Giuseppina concordano nel ricordare che tre o quattromila copie di tale libretto furono fatte clandestinamente stampare dal Ventura - tramite il Massari - presso la tipografia Casilina e spedite, con l'indicazione di un falso mittente (la casa editrice «Ennesse»), all'indirizzo del Pan; il quale ne fece consegna per l'opportuna custodia alla sua fidanzata e poi indusse quest'ultima a distruggerle, avendo appreso da Angelo Ventura che questi e suo fratello Giovanni non potevano riprendersene perché compromettenti. Si trattava del programma di un «Fronte popolare rivoluzionario», ma è evidente che il contenuto dell'opera, di genere invero non infrequente nella pubblicistica di quel periodo di tempo, non poteva giustificare di per sé tanta cautela e tanto timore. È, quindi, logicamente accoglibile la spiegazione offerta in epoca successiva dallo stesso Ventura²⁶, il quale ha chiarito che si trattava di un'operazione di seconda linea concepita dal Freda²⁷, ossia di una manovra diretta a coinvolgere persone estranee al suo gruppo in un'attività eversiva e ad offrire così, una copertura di diversa matrice ai neofascisti responsabili di attentati: vi era, cioè, un preciso collegamento fra la stampa di quel libretto ed un programma delittuoso.

Intuendo il pericolo derivante, per la sua posizione processuale, dalla suddetta spiegazione, il Ventura ha tenuto a precisare che la spedizione dei pacchi di libri al Pan avvenne, su richiesta di Freda, nel settembre 1969. Senonché, sulla scorta delle documentate deposizioni di Duilio Panzironi²⁸, titolare della tipografia Casilina, si è potuto accertare incontrovertibilmente quanto segue.

Il Massari si era rivolto al Panzironi per la stampa degli opuscoli, dicendo che si trattava di un lavoro urgentissimo e che gli opuscoli stessi dovevano essere poi imballati e spediti senza farne rimanere traccia nella tipografia. Gli aveva anche detto che il pagamento sarebbe stato immediato e che non riguardava la casa editrice «Ennesse» (in altre occasioni tale casa, rappresentata dal Massari, non aveva mai pagato con regolarità); successivamente, quando erano state corrette le bozze dallo stesso Massari, quest'ultimo aveva adempiuto l'impegno consegnando al titolare della tipografia un assegno di L. 175.000 a firma Giovanni Ventura²⁹.

L'incarico di stampare i libretti, i quali furono confezionati con una copertina dello stesso colore ma di qualità diversa da quella impiegata per il primo libretto rosso (esibito in visione al tipografo dal Giudice Istruttore), era stato dato al Panzironi qualche giorno prima dell'11 novembre 1969. In tale data, infatti, risultava emessa la fattura relativa all'acquisto del cartoncino destinato a costituire la copertina del

²⁶ V. interr. Giovanni Ventura 20.9.73 foll. 160-163 fasc. 14 vol. 24 cit..

²⁷ Il Freda ha ammesso di aver incaricato Giovanni Ventura della stampa dell'opuscolo, ma ha collocato temporalmente tale incarico agli inizi del 1969. (v. verb. confronto Freda-Ventura 2.11.1973 vol. 24 cit., fasc. 18).

²⁸ V. vol. 25 fasc. 16 foll. 21-22 istruttoria Freda. V. vol. 25 fasc. 17 fl. 47-48-50 istruttoria Freda.

²⁹ L'assegno reca la data 10.12.1969 (v. verb. interr. Giovanni Ventura del 20.9.1973, in vol. 24 fasc. 14 fol. 163, ove il Giudice Istruttore ne fa oggetto di specifica contestazione all'imputato) ed il Panzironi ha riferito che esso era postdatato di pochi giorni.

libretto. La spedizione dei libretti stampati all'indirizzo del Pan avvenne, poi, il 21.1.1970, come documentato dalla copia commissione del corriere Domenichelli esibita dal Giudice Istruttore di Milano al Massari nel corso dell'interrogatorio da quest'ultimo reso il 17.9.1973³⁰.

Può, quindi, concludersi su questo punto che Giovanni Ventura, ancora pochi giorni prima che si verificasse la strage di Piazza Fontana, era legato a Franco Freda - il che contrasta recisamente con la sua impostazione difensiva - da rapporti di occulta collaborazione relativi ad attività di carattere eversivo.

Non mancano, inoltre, in processo elementi idonei ad indicare che neanche dopo la strage di Milano Giovanni Ventura ebbe a discostarsi dai programmi di lotta politica di Franco Freda. Significativo, a tal riguardo, è quanto ha dichiarato il tipografo Ennio Mion al Giudice Istruttore di Treviso:

«Nel luglio 1970 vennero nella mia tipografia due signori e precisamente il Ventura Giovanni ed il Freda Franco i quali mi chiesero un preventivo per la stampa di un libretto formato ridotto dal titolo "La disintegrazione del sistema"... Ho intestato la fattura al sig. Ventura perché ritenevo che mi avesse ordinato lui il lavoro o comunque interessasse la sua casa editrice»³¹.

Ciò si lega logicamente a quanto riferito da Guido Lorenzon nelle prime dichiarazioni rese sui rapporti fra i due, allorché ha puntualizzato il 23 gennaio 1970³² che il Freda ed il Ventura, nel corso dei tentativi posti in essere per indurlo a ritrattare quanto da lui riferito al Magistrato di Treviso, gli raccomandarono di far presente al Giudice che essi non solo non avevano comuni rapporti politici ma si trovavano, anzi, fra di loro in dissidio ideologico. Al Lorenzon risultava, invece, tutto il contrario, in quanto ben conosceva le idee del suo amico Giovanni Ventura, il quale meno di due mesi prima, verso la fine di novembre 1969, gli aveva manifestato il desiderio di accompagnarlo in un viaggio in Grecia per mettersi ivi in contatto con i «colonnelli» e ricevere aiuti al fine di creare in Italia una situazione loro gradita³³. Circa quattro mesi prima, nel luglio 1969 a Roma, il Ventura gli aveva raccomandato di non palesare a Nino Massari, che era noto come uomo di sinistra e con il quale si sarebbe dovuto incontrare il giorno dopo, «quali fossero le sue idee politiche, perché Massari non la pensava come lui»³⁴.

Era, cioè, cominciata quella manovra con la quale sia il Freda che il Ventura hanno più volte tentato, nel corso del procedimento, di porsi fittiziamente su sponde politiche opposte, fino a manifestare addirittura una reciproca avversione sul piano

³⁰ V. vol. 24 cit. fasc. 7 fol. 7 istruttoria Freda.

³¹ V. cart. 1 fasc. 2 fol. 179 istruttoria Freda.

³² V. cart. 1 cit. fasc. 1 foll. 39 r. e 43.

³³ V. dep. Lorenzon 17.1.70 cart. 1 fasc. 1 foll. 21-27 istruttoria Freda.

³⁴ V. cart. 27 fasc. 72/17 fol. 10 istruttoria Giannettini.

personale per convincere i Giudici dell'impossibilità di un loro connubio operativo diretto al sovvertimento delle pubbliche istituzioni.

Lo sviluppo dell'istruttoria ha consentito di fugare queste apparenze ingannatrici e di mettere a nudo la vera natura dei loro rapporti; i quali, come in seguito posto ancora in luce dall'episodio dei «messaggi» trovati occasionalmente in possesso di Claudio Mutti il 15 maggio 1974, erano invece di stretta solidarietà. Si è detto analiticamente di tali messaggi in narrativa³⁵. Qui basta solo richiamare il loro univoco significato. Concordemente Freda e Ventura avevano dato incarico al loro amico Claudio Mutti di procurarsi, seguendo la via da loro indicata, un contatto con Guido Giannettini, al fine di dare a quest'ultimo la possibilità di collaborare con entrambi per scopi non dichiarati, ma importanti e comuni.

Emergono, quindi, anche da questa missione incompiuta³⁶, gli estremi di un sodalizio antico e perdurante fra Freda e Ventura (esteso anche a Guido Giannettini, come si dirà), sodalizio che ovviamente è incompatibile sul piano logico con l'esistenza di rapporti di opposta natura.

CAPITOLO III

LA RILEVANZA E L'ATTENDIBILITÀ' DEL TESTIMONE GUIDO LORENZON

La prima e particolareggiata accusa mossa a Giovanni Ventura, circa l'associazione sovversiva che a questi e ad altri faceva capo e che aveva realizzato nel territorio nazionale vari attentati dinamitardi, proviene da Guido Lorenzon.

Già la posizione di questo teste, amico del Ventura sin da quando era stato suo istitutore nel 1962 a Borea di Cadore nel «collegio Pio X», è tale da non suscitare a suo carico sospetti di calunnia. Neanche lo stesso Ventura ha prospettato alla Corte seri motivi di rancore o di altro genere, che avrebbero potuto indurre il Lorenzon ad infrangere i vincoli di quella vecchia amicizia e ad impegnarsi in una complessa ed irreversibile opera persecutoria verso un innocente, addebitandogli il compimento di fatti gravissimi.

Tale considerazione di carattere generale viene rafforzata e confortata dal fatto che, nel corso dell'istruttoria seguita a quelle accuse, la parola del testimone è stata avvalorata più volte da inequivoche risultanze di prova specifica e generica; e si è, così, dimostrata veridica al di là di ogni ragionevole dubbio.

Essa non può considerarsi minimamente scalfita dalla cosiddetta ritrattazione alla quale il testimone stesso - come si è accennato in narrativa - fu spinto dalle pressioni del Freda e del Ventura. Infatti anche nel corso di tale ritrattazione, largamente

³⁵ V. parte III cap. I.

³⁶ La questione dei messaggi sarà ripresa in esame, con riferimento specifico alla posizione di Guido Giannettini.

superata da successive e molteplici deposizioni, Guido Lorenzon si è solamente fatto carico di eventuali inconsapevoli errori di giudizio nella valutazione dei fatti riferitigli dal suo amico Giovanni Ventura, ma ha sostanzialmente riaffermato la storicità dei fatti stessi.

Né può attribuirsi valore all'obiezione sollevata nel corso della discussione finale dalla difesa del Freda, secondo la quale Guido Lorenzon non sarebbe credibile, nelle sue deposizioni accusatorie successive alla ritrattazione, in quanto interessato a tener ferme le sue primitive accuse per l'esigenza difensiva di contrastare la denuncia per calunnia presentata contro di lui da Giovanni Ventura. Per confutare tale obiezione basta por mente alle date: Giovanni Ventura ebbe a redigere la sua denuncia per calunnia il 23 gennaio 1970, cioè quando il Lorenzon, superata la fase della ritrattazione, aveva già reso varie altre deposizioni accusatorie contro il Ventura stesso.

Quanto al contenuto delle deposizioni del Lorenzon è opportuno riportarsi, per ora, alla riassuntiva esposizione che se ne è fatta nella parte narrativa della presente sentenza³⁷. Qui giova puntualizzare i singoli elementi di controllo offerti dal processo.

Il primo di tali controlli scaturisce da quel fortuito rinvenimento di armi e munizioni avvenuto a Castelfranco Veneto nella soffitta della casa di Giancarlo Marchesin³⁸. Giovanni Ventura aveva fatto vedere all'amico Lorenzon, verso la fine di settembre del 1969, alcuni fucili da guerra automatici e due cassette contenenti cartucce cal. 9 in un appartamento, da lui tenuto in locazione, in Via Daniele Manin di Treviso. Il Lorenzon lo aveva, poi, riferito al Magistrato; e lo stesso Ventura, dopo la "scoperta avvenuta nella soffitta del Marchesin e le confessioni di quest'ultimo, dei coniugi Comacchio-Zanon e di Ruggero Pan circa i vari trasporti che di quelle armi e munizioni erano stati effettuati da un luogo all'altro, ha finalmente riconosciuto che si trattava di cose appartenenti, almeno in parte, a lui e di averle tenute presso di sé, prima di sbarazzarsene quando erano divenute ormai troppo compromettenti³⁹.

Altro riscontro è costituito dai rapporti informativi trovati e sequestrati nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna⁴⁰. Il Lorenzon aveva in precedenza riferito l'oggetto di qualcuno di questi rapporti mostratigli dal Ventura; e, in effetti, se ne è potuto constatare la corrispondenza con quello delle veline n. 0281 e 0282 rispettivamente del 4 e del 16 maggio 1969 (pressioni, anche di carattere terrorista, finanziate da gruppi industriali, per favorire l'avvento in Italia di una formula governativa di centro e la fine del governo di centro-sinistra}.

Il 23 marzo 1970 Guido Lorenzon, deponendo dinanzi ad un Magistrato della Procura della Repubblica di Roma, aveva fatto presente che nel 1966, quando era in servizio

³⁷ V. parte II cap. I istruttoria Freda.

³⁸ V. parte II cap. II.

³⁹ V. interr. Giovanni Ventura 17 e 20 marzo 1973 (con testo registrato) in vol. 24 fasc. 14 foll. 98-109/150-151.

⁴⁰ V. parte II cap. IV.

militare come ufficiale di complemento ad Aviano, aveva ricevuto una lettera con la quale si chiedeva l'adesione di tutti gli Ufficiali dell'Esercito italiano ad un certo movimento per la difesa dello Stato. Pochi giorni dopo si era incontrato con Giovanni Ventura, il quale gli aveva confessato di essere autore di quella lettera e di averne spedito circa duemila.

Pure su tale circostanza la parola del testimone era destinata a ricevere più volte conferma.

Infatti, come si è già detto in narrativa⁴¹, la perizia grafica eseguita sulle buste adoperate per inviare agli Ufficiali dell'Esercito i volantini a firma «Nuclei di difesa dello Stato», con i quali si istigava all'abbattimento delle istituzioni democratiche vigenti, ha consentito di individuare, in varie parti degli indirizzi apposti, la grafia di Franco Freda e Giovanni Ventura. Inoltre dall'interrogatorio reso dall'imputato Ruggero Pan il 22 maggio 1973⁴² è risultato che questi ebbe a constatare come i fratelli Angelo e Giovanni Ventura tenessero nascosti in casa, fra l'altro, dei fogli quadrettati scritti a mano e contenenti un elenco di Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito.

Ulteriore conferma processuale il Lorenzon ha ricevuto circa i suoi riferimenti al conte Piero Loredan, con il quale il Ventura gli aveva detto di essersi messo in contatto per scopi eversivi.

Invero tali contatti, anche se giustificati con scopi diversi, sono stati ammessi sia dal Ventura sia dal Loredan; e quest'ultimo, in particolare, ha riconosciuto di aver finanziato il Ventura stesso, per dichiarati fini editoriali, con decine di milioni di lire. Molteplici controlli di veridicità sulle dichiarazioni di Guido Lorenzon provengono, infine, dai vari interrogatori dello stesso Giovanni Ventura; il quale, dopo un iniziale atteggiamento di assoluta negativa, è stato costretto a rendere, nell'incalzare delle acquisizioni istruttorie e di fronte alla fermezza del suddetto Lorenzon, ammissioni sempre più frequenti, confermando, così, in più parti, la versione dei fatti data dal suo amico-accusatore.

Così è avvenuto in ordine al primo libretto rosso, che il Ventura ha ammesso di aver mostrato in un primo tempo al Lorenzon - proprio come questi ha specificato - non nel definitivo testo stampato ma in fogli dattiloscritti⁴³.

Altrettanto si è verificato per altri svariati argomenti: il tipo di disposizione organizzativa di prima e seconda linea della costituita associazione sovversiva di cui il Ventura si era detto uno dei tre finanziatori, la struttura piramidale dell'associazione stessa, la collocazione dell'ordigno esplosivo da parte del Ventura in un edificio pubblico di Torino (Palazzo di Giustizia) nella primavera del 1969⁴⁴, il costo degli ordigni collocati sui treni durante la notte dall'otto al nove agosto dello

⁴¹ V. parte II cap. XI istruttoria Freda.

⁴² V. vol. 24 cit. fasc. 9 foll. 12-14.

⁴³ V. voi. 24 cit. fasc. 14 foll. 73-75 istruttoria Freda.

⁴⁴ Tale ordigno fu poi trovato inesplosivo (v. parte V cap. pagg. 482 e 483).

stesso anno, l'organizzazione in genere degli attentati ai treni, l'esibizione al Lorenzon del timer di provenienza del Freda, alcuni commenti fatti dal Ventura alla notizia della strage di Milano.

Su tutte le suddette circostanze, rivelate da Guido Lorenzon sin dalle sue prime dichiarazioni, prima o poi è sopravvenuta la conferma di Giovanni Ventura, il quale ha riconosciuto di averne effettivamente parlato al Lorenzon medesimo e di quest'ultimo ha fatto rilevare, anzi, in uno dei suoi interrogatori, «la solita precisione»⁴⁵ con cui ha riferito fatti veri.

I motivi per i quali il Lorenzon si indusse a rendere la sua testimonianza accusatoria, nonostante la sua amicizia con l'incolpato, sono stati enunciati chiaramente dallo stesso testimone. La sua consapevolezza della pregressa attività eversiva del Ventura ed alcuni riferimenti di costui a circostanze, ancor più allarmanti; relative a: recenti gravissimi fatti terroristici di Milano e Roma del 12 dicembre 1969, gli avevano fatto fondatamente sospettare che l'amico fosse coinvolto anche in questi ultimi tragici episodi. Nel contrasto fra il sentimento di amicizia ed il dovere di non lasciare impunita la strage, prevalse il secondo. Nessuno ha ipotizzato validamente in processo l'esistenza di una diversa motivazione dell'accusa; onde non vi è ragione di porre in dubbio l'effettività di quel travaglio di coscienza in cui risultò preminente, alla fine, il dovere civico.

CAPITOLO IV

NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA GIOVANNI VENTURA

Le dettagliate deposizioni di Guido Lorenzon, la cui attendibilità deve ritenersi sufficientemente garantita dai numerosi controlli probatori dei quali si è detto, consentono di ricostruire, in modo fedele alla realtà, programmi e fatti che ebbero Giovanni Ventura fra i principali protagonisti.

Il Ventura si riconobbe senza mezzi termini, nelle confidenze fatte all'amico, come uno dei tre finanziatori di un'organizzazione eversiva a struttura cosiddetta piramidale. Si trattava, precisamente, di gruppetti sovversivi costituiti ciascuno da tre persone, il cui capo costituiva a sua volta uno dei due elementi-base di altro gruppetto triangolare. Si poteva, così, godere delle garanzie tipiche dei compartimenti-stagno; per cui, avendo i singoli associati rapporti di conoscenza e di collaborazione limitati e separati nel seno dell'intero assetto organizzativo, l'associazione nella sua globalità si rendeva meno vulnerabile verso l'esterno oltre che più efficiente.

Tale organizzazione, che - a detta del Ventura - non era la sola operante, aveva lo scopo di rovesciare, con il potere pubblico costituito, l'ordine borghese esistente nella

⁴⁵ V. vol. 24 cit. fasc. 14 fol. 99 interr. del 17.3.1973 istruttoria Preda.

società italiana. Dei metodi di lotta facevano parte gli attentati dinamitardi diretti a traumatizzare la pubblica opinione.

Sul terreno della realizzazione del suddetto programma, il Ventura ebbe ad impegnarsi anche partecipando direttamente all'esecuzione di alcuni attentati.

Si è esposto in narrativa⁴⁶ quanto il Lorenzon ha specificato, circa le confidenze avute da Giovanni Ventura, in ordine alla collocazione degli ordigni in edifici pubblici e sui treni nella primavera-estate del 1969.

In particolare, per quel che riguarda il ruolo di finanziatore dallo stesso Ventura svolto nell'ambito di quella criminosa associazione, non mancano in processo elementi idonei a confortare ancora la testimonianza di Guido Lorenzon.

Nel settembre del 1969 Giovanni Ventura costituì, in società con tali Rinaldo Tomba e Piero Gamacchio, un'azienda litotipografica dandole la denominazione di «Litopress».

Il suddetto Tomba ha riferito, nelle sue deposizioni testimoniali rese al Giudice Istruttore di Treviso ed a quello di Milano⁴⁷, che la «Litopress», pur avendo formalmente sede a Castelfranco Veneto, era entrata in funzione a Roma «solo parzialmente e temporaneamente nell'inverno 1970».

I macchinari erano vecchi e poco efficienti. Il loro acquisto era stato stipulato con pagamento rateale. Il canone di fitto dei capannoni non veniva pagato; ed il Ventura, che in un primo tempo aveva promesso un finanziamento di L. 150.000.000 ed in un secondo tempo di L. 90.000.000, in effetti aveva versato solo L. 20.000.000. Sicché l'azienda, costretta ad essere finanziata con cambiali di favore chieste a terzi dallo stesso Ventura, dopo una breve e stentata vita era finita col soccombere economicamente.

In sede di perquisizione, eseguita nello stabilimento della sopra indicata azienda il 13 maggio 1971⁴⁸, venne rilevata l'esistenza di otto registri sociali tutti in bianco e di un capannone che, secondo le informazioni fornite sul posto dai due soci presenti Tomba e Gamacchio, era stato affittato nel giugno-luglio del 1970 ma non era stato mai utilizzato se non limitatamente alla ristampa di quattro volumi del poeta Pablo Neruda. Nella udienza dibattimentale del 10 maggio 1978 il Tomba ha ammesso, in seguito all'esibizione di altri cinque volumi nello stesso dibattimento da parte del Ventura⁴⁹, che anche questi furono stampati dalla «Litopress»; ma tale aggiunta non sposta granché i termini della questione.

Si è appreso, inoltre, dalla deposizione testimoniale di Ludovico Pompei, amministratore della «Legatoria Trionfale» con sede in Roma⁵⁰, che, dei pochi libri

⁴⁶ V. parte II cap. I.

⁴⁷ V. cart. 1 fasc. 2 fol. 173 istruttoria Freda; v. anche vol. 25 fasc. 9 foll. 15-18 istruttoria Freda.

⁴⁸ V. cart. 1 cit. fasc. 2 fol. 299.

⁴⁹ V. cart. S-A.

⁵⁰ V. vol. 25 cit. fasc. 16 fol. 24.

recanti la stampigliatura della «Litopress», alcuni in realtà erano stati stampati dalla tipografia romana «Nardini».

La «Litopress» ebbe quindi vita breve ed esangue; ma quello che soprattutto colpisce è il limitato apporto economico da parte di Ventura, benché questi avesse ottenuto cospicui finanziamenti per quell'iniziativa editoriale. Risulta, infatti, oltre che dalla parola dei diretti interessati, anche dalle precisazioni contabili offerte dal commercialista Ugo Pandolfi, professionista che ebbe a curare gli interessi patrimoniali della famiglia Ventura, quanto segue: i conti veneti Giorgio Guarnieri e Piero Loredan garantirono, con fideiussioni, affidamenti bancari a Giovanni Ventura per l'affare «Litopress» complessivamente per L. 90.000.000. Ventura, a sua volta, aveva garantito i suoi fideiussori con i propri beni patrimoniali, sui quali poi sia il Guarnieri che il Loredan accesero ipoteca per L. 111.000.000, obbligandosi a pagare direttamente alle banche gli ingenti debiti contratti dal Ventura medesimo⁵¹.

Orbene, poiché quest'ultimo - come si è sopra detto - ebbe a versare per la «Litopress» solo venti milioni e poiché, come ancora il Pandolfi ha precisato sulla scorta delle scritture dell'azienda, per l'acquisto dei macchinari fu pagato solo un acconto di L. 4.500.000 (sul prezzo convenuto di L. 45.000.000), rimane oscura la destinazione della imponente residua somma di danaro rimasta a disposizione del Ventura. Né risulta che questi abbia esaurito tutto il resto dell'ingente finanziamento facendo fronte ad altre scadenze commerciali relative alla sua attività editoriale.

Egli - secondo quanto riferito da persone a lui vicine -

«anche dopo aver ottenuto i finanziamenti dalle banche pagava di rado e sempre malvolentieri»⁵²

anche dinanzi ad incontestabili richieste creditorie, non tenendo fede agli impegni economici presi.

Ha ricordato in proposito Emilio Grosso⁵³, il quale nel gennaio 1970 entrò a far parte della società editrice «Ennesse» della quale erano già soci Diego Giannola, Nino Massari e Giovanni Ventura, che quest'ultimo si era impegnato a versare lire 24.000.000 ma poi, in effetti, ne aveva versato solo cinque o sei come emerso dai riepiloghi contabili effettuati in sede di fallimento della società stessa. Proprio relativamente alla «Ennesse» il Ventura aveva già dato chiara dimostrazione di essere poco propenso ad effettuare pagamenti nel suo giro commerciale giacché, quando era subentrato come socio a tal Vito Loiacono, dinanzi al notaio si era poi senza alcun giustificato motivo rifiutato di liquidare il socio uscente per il valore della quota nella

⁵¹ V. dep. Ugo Pandolfi in cart. 1 fasc. 2 fol. 196 e cart. 1 fase. 3 fol. 90 istruttoria Freda.

⁵²

V. dep. Gallina Italo vol. 25 cit. fasc. 11 foll. 20-21; dep. Balletti Renzo vol. 25 cit. fasc. 11 fol. 2 (creditore più volte insoddisfatto per forniture di libri scolastici).

⁵³ V. dep. testimoniali Grosso Emilio in vol. 25 cit. fasc 10 foll. 43-45; fasc. 18 foll. 5.

quale subentrava. L'episodio è stato ricordato dal suddetto Loiacono⁵⁴ e dall'altro socio Diego Giannola⁵⁵ il quale, per sbloccare la situazione, fu costretto ad emettere in favore del Loiacono medesimo una cambiale di L. 350.000 a firma sua e del terzo socio Nino Massari. Anche il Massari ha fatto riferimento, nelle sue dichiarazioni⁵⁶, al fatto che il Ventura mise in difficoltà tutti i soci della «Ennesse» perché non faceva fronte ai suoi impegni finanziari, tanto da divenire una delle cause che condussero a liquidare la società.

A fronte della mancanza di valide giustificazioni sul modo di impiego di decine di milioni di lire, stanno alcuni significativi esborsi effettuati dallo stesso Ventura.

Si è già accennato alla prova di finanziamenti da parte sua in favore del Freda per la stampa del primo libretto rosso (testimonianza del Lorenzon circa la frase del Freda «lui mette i soldi ed io sono lo scribacchino»), nonché del secondo (assegno a firma Giovanni Ventura di L. 175.000, cui ha fatto riferimento il teste Duilio Panzironi)⁵⁷. In proposito va ricordato anche quanto l'imputato Ruggero Pan, nel confermare al Giudice Istruttore di Treviso il suo memoriale, ha precisato in data 11 gennaio 1972:

«Ricordo ora che il Ventura ebbe a dirmi nel passato che aveva impegnato i suoi capitali per Freda. Una conferma me la diede pure il Freda, il quale, tornando da Ascoli Piceno, mi disse che il Ventura si era rovinato per causa sua»⁵⁸.

Inoltre davvero singolare ed ingiustificato, alla stregua delle motivazioni di carattere commerciale che se ne sono date, appare il versamento da parte di Giovanni Ventura all'ex partigiano e militante del Partito Comunista di Italia marxista-leninista Alberto Sartori, del quale si è fatta menzione in narrativa⁵⁹, di più di dieci milioni di lire (18.000.000 secondo Ventura, 11.000.000 secondo Sartori). Vero è che al Sartori era stato affidato dal Ventura, quale amministratore unico della «Litopress» un mandato di rappresentanza triennale della nuova azienda con il compito di procurare contratti di natura editoriale. Tuttavia tale incarico era stato una causale fittizia di pagamento, come si ricava facilmente da varie fonti.

Piero Loredan ha sostenuto di aver finanziato l'iniziativa della costituzione della «Litopress» poiché riteneva che si trattasse di un'operazione industriale valida nel campo editoriale e per aver modo, anche, di inserirvi il Sartori, da lui precedentemente sovvenzionato, con uno stipendio ed una provvigione costanti; i quali in sostanza dovevano costituire non il corrispettivo di reali prestazioni, ma una

⁵⁴ V. vol. 25 cit. fasc. 18 foll. 19-21 dep. 20.11.1973 G. I. Milano.

⁵⁵ V. vol. 25 cit. fasc. 16 fol. 30 dep. 27.9.1973 G. I. Roma.

⁵⁶ V. vol. 24 fasc. 7 foll. 1-4 istruttoria Freda.

⁵⁷ V. parte V cap. Il pag. 418-420-421.

⁵⁸ V. cart. 2 fase. 6 fol. 26 r. istruttoria Freda.

⁵⁹ V. parte II cap. IV istruttoria Freda.

forma di finanziamento per il movimento politico (linea rossa del Partito Comunista d'Italia marxista-leninista) da lui rappresentato).

Rinaldo Tomba ha, da parte sua, dichiarato che, pur essendo socio della «Litopress», solo nel maggio 1971 aveva appreso che il Sartori era rappresentante dell'azienda; in precedenza riteneva che si trattasse solo di un amico del Ventura. Ciò costituisce chiaramente una conferma di quanto detto dal Loredan sul fatto che il Sartori non svolgeva in effetti alcuna attività per la «Litopress».

Nello stesso senso si è espresso Stefano Sestili, agente commerciale della «Litopress». Questi ha, Infatti, testualmente dichiarato:

«Non ho mai conosciuto Sartori Alberto, né mi risulta che egli sia stato mai rappresentante della Litopress»⁶⁰.

Lo stesso interessato Alberto Sartori, che in un primo tempo aveva affermato di aver ricevuto gli undici milioni dal Ventura a titolo di stipendio, rimborso spese e provvigioni, successivamente non si è sentito di tenersi ancora su tale posizione di fronte alle contestazioni del Giudice Istruttore. Quando, cioè, il Magistrato gli ha contestato come mai egli fosse stato pagato, pur non risultando che egli avesse procurato alcun affare all'azienda la quale, d'altronde, aveva i suoi procacciatori di affari regolarmente stipendiati, egli ha risposto di aver accettato quest'aiuto economico in un momento di bisogno e di aver dato, da parte sua, una certa contropartita, in quanto sia il Ventura che il Loredan sapevano perfettamente che vantare la sua amicizia negli ambienti di sinistra extraparlamentari era un biglietto d'ingresso sicuro⁶¹. Ha sempre ammesso, inoltre, che la «Litopress» in effetti non aveva mai concretamente operato e che era stato lo stesso Ventura a dirgli sempre di astenersi dal promuovere la stipulazione di contratti, in quanto l'azienda non era in condizioni di produrre.

In definitiva quanto si è finora esposto su questa azienda quasi fantasma, sul giro notevole di capitali che la sua costituzione comunque consentì al Ventura e sull'aggancio operato nei confronti del marxista-leninista Sartori con quel vistoso finanziamento, denuncia una preordinata manovra del Ventura medesimo diretta a disporre di fondi per le destinazioni illecite indicate da Guido Lorenzon e per infiltrarsi⁶² nelle file della sinistra extraparlamentare pur appartenendo a formazioni ideologiche di opposto orientamento.

Il ruolo di finanziatore, emerso quindi da più fonti probatorie, assegna logicamente a Giovanni Ventura anche quello di una posizione di primo piano nella struttura piramidale dell'associazione sovversiva di cui egli, nel corso dei suoi interrogatori, ha dimostrato, inoltre, di conoscere in maniera approfondita e globale gli obiettivi immediati, gli scopi ultimi e la complessa strategia.

⁶⁰ V. vol. 25 fasc. 10 fol. 1 r. istruttoria Freda

⁶¹ V. vol. 25 cit. fasc. 15 fol. 6.

⁶² Sulle finalità e sui modi delle infiltrazioni di Giovanni Ventura nei gruppi dell'ultrasinistra si tornerà in seguito. V. parte V cap. XVIII per quanto riguarda i collegamenti del Ventura con Guido Giannettini.

Nell'ambito di tale associazione sovversiva la sua figura va, pertanto, collocata fra coloro che svolsero funzioni organizzative e di dirigenza.

CAPITOLO V
FRANCO PREDI E MARCO POZZAN
NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA.
LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 1969.
L'ISTIGAZIONE DEL FREDA NEI CONFRONTI DI RUGGERO FAN

Le rivelazioni di Guido Lorenzon sulle intese segrete fra Franco Freda e Giovanni Ventura, da lui colte in occasione dei discorsi avuti con i due, sono, ovviamente, idonee a costituire prova contro entrambi. Le conversazioni registrate il 20 gennaio 1970 nell'hotel Plaza di Mestre⁶³ ne costituiscono un obiettivo elemento di riscontro.

⁶³ V. parte II cap. II pagg. 142-143-144 istruttoria Freda.

Altre fonti, inoltre, precisamente quelle relative alla clandestina stampa del secondo libretto rosso di cui si è detto, concorrono nel consentire il controllo della effettiva sussistenza di una comune attività cospirativa del Freda e del Ventura anche in epoca prossima alla strage di piazza Fontana.

In particolare a carico del Freda si aggiungono le precise accuse dello stesso Giovanni Ventura, che lo ha indicato - con i particolareggiati riferimenti riportati in narrativa⁶⁴ - come uno dei vertici di un'organizzazione eversiva operante nel territorio nazionale con una serie progressiva di attentati terroristici sempre più gravi finalizzati a conseguire, con lo sconvolgimento della tranquillità sociale, l'abbattimento delle strutture statali borghesi. Secondo tali accuse questo movimento sovversivo era nato con un'impostazione di tipo nazi-fascista; si articolava su una direttrice veneta che faceva capo al Freda, nonché su un'altra romana che faceva capo a Stefano Delle Chiaie noto esponente della destra extraparlamentare, aveva elaborato la sua strategia di base in una fondamentale riunione, tenutasi il 18 aprile 1969 a Padova, alla quale erano intervenuti il Freda ed altri esponenti di rilievo della cellula eversiva veneta e di quella romana. In quella riunione si era concepito il programma della cosiddetta seconda linea o doppia organizzazione, secondo cui occorreva strumentalizzare con opportune manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di sinistra, in modo da compromettere questi ultimi negli attentati e farli apparire come responsabili di una attività eversiva la cui reale matrice, invece, era di destra.

Seguace fedele del Freda era Marco Pozzan, il quale avrebbe, però, manifestato al Freda stesso la sua disapprovazione quando, dopo gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, si volle insistere ancora nel crescendo terroristico.

Formalmente Giovanni Ventura non realizza, con le sue dichiarazioni accusatorie, una chiamata in correità nei confronti del Freda, in quanto egli sostiene - come si è già detto - di aver raccolto le confidenze di quest'ultimo, ed in genere del suo ambiente, standosene in una posizione che solo apparentemente era di solidarietà col gruppo eversivo ma, in effetti, era di osservazione critica per le finalità informative che lo collegavano a Giannettini ed al S.I.D.

È chiaro, nondimeno, che, essendo tale ruolo informativo - come in appresso si dimostrerà - un mero espediente difensivo di Giovanni Ventura senza alcun riscontro nella realtà dei fatti, le sue accuse acquistano tutto il peso e l'efficacia probatoria di una chiamata di correo nei riguardi di coloro che con lui cooperarono per l'attuazione dei disegni di quella associazione sovversiva.

I riscontri processuali, in ordine alle accuse del Ventura, sono molteplici e concordanti.

Già nel giugno 1969 il commissario di P.S. Pasquale Iuliano⁶⁵, che dirigeva la Squadra mobile della Questura di Padova, aveva ricevuto confidenze precise da tali Giuseppe Roveroni e Francesco Tommasoni, circa l'esistenza in quella città di un

⁶⁴ V. parte II cap. VII istruttoria Freda.

⁶⁵ V. per le dep. Del comm. Iuliano: cart. 1 fasc. 31 fol. 88 istruttoria Freda; vol. 25 fasc. 4 fol. 3-17 r. istruttoria Freda; cart. 38 fasc. 101/7 fol. 13 istruttoria Giannettini.

commando terroristico facente capo a Franco Freda, Giovanni Ventura e ad un bidello dell'Istituto Configliachi (cioè Marco Pozzan). Il commissario non potette adeguatamente indagare sulla fondatezza delle confidenze ricevute, in quanto nel luglio dello stesso anno fu rimosso dal suo incarico. Comunque, sia dal Tommasoni che dal Roveroni, entrambi già iscritti al M.S.I. ed in rapporti col Freda, sono venute significative conferme dinanzi al Magistrato circa l'effettiva sussistenza di tale commando.

Il Tommasoni, all'epoca produttore di affari per conto del Roveroni, il quale era agente generale di una compagnia di assicurazioni, ha dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro⁶⁶ e confermato in dibattimento⁶⁷ di aver appreso dal Roveroni stesso, fra la fine del 1968 e gli inizi del 1969, dell'esistenza di un commando terroristico operante non a Padova ma a Roma e facente capo al Freda, a tal Ventura libraio di Treviso e ad un bidello dell'Istituto Configliachi di Padova. Il Roveroni in particolare gli aveva detto che il Freda voleva approfittare del caos che si sarebbe creato con l'autunno caldo sindacale ed effettuava, intanto, ricerche per sapere quali sostanze potevano essere usate più opportunamente per avvelenare l'acqua potabile. Ha aggiunto il Tommasoni di avere informato, di quel che aveva appreso, il comm. Iuliano perché tal Nicolò Pezzato gli aveva parlato di un premio di L. 5.000.000, stabilito per coloro che avessero fornito informazioni utili alla Polizia circa gli attentati verificatisi a Padova in quel periodo.

Il Roveroni⁶⁸, antico compagno di fede dell'imputato Franco Freda col quale ebbe rapporti prima nel M.S.I. e poi nel movimento di destra «La Giovane Italia», in un primo momento aveva negato, dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, persino di aver conosciuto il comm. Iuliano. Poi, in una successiva deposizione resa al Magistrato di Milano, si è deciso ad ammettere di essere stato messo in contatto dal Tommasoni col suddetto commissario di polizia in un giorno festivo di maggio-giugno del 1969 nella pizzeria di Padova «La Siesta».

Ha insistito, però, nel sostenere di non aver parlato al funzionario di un commando terroristico costituito da Freda, Ventura e Pozzan. Infine, ammonito più volte a dire il vero e posto a confronto con il dott. Iuliano, ha cominciato a fornire caute ammissioni, dichiarando di non poter smentire il commissario, perché non ricordava gli esatti termini del loro colloquio, e di aver comunque capito, da alcuni riferimenti del Freda (che era sempre insieme al Pozzan) ad esplosivi ed autunno caldo, che il Freda medesimo voleva approfittare delle agitazioni sindacali dei lavoratori per passare all'azione. Ha proseguito poi nella testimonianza con le seguenti testuali precisazioni;

«Fu Preda ad invitarmi o meglio a consigliarmi ad avere un colloquio col dr. Iuliano, ciò avvenne quando il Tommasoni mi riferì i suoi discorsi con il dr. Iuliano ed io a

⁶⁶ V. cart. 38 fasc. 102/2 foll. 26-28 istruttoria Giannettini.

⁶⁷ V. verbale udienza 20.6.1978.

⁶⁸ V. per le dep. di Roveroni: cart. 1 fasc. 2 fol. 333; vol. 24 fasc. 4 foll. 8-19 istruttoria Freda.

mia volta li riferii al Freda... Il colloquio col comm. Iuliano si è svolto più o meno nei termini che questo ha riferito nel corso del confronto, tranne il particolare dell'arsenico nella condotta dell'acqua. Dopo il colloquio con Iuliano mi recai dal Freda e gli dissi, come ho già detto, che era opportuno che, se aveva intenzione di fare qualcosa, ci rinunciassse perché correivano brutte acque. Mi pare che fu proprio in quell'occasione che Freda mi propose di andare a deporre in Tribunale riferendo che Iuliano ce l'aveva con lui... Il Freda mi propose di andare in Tribunale e riferire che il comm. Iuliano mi aveva proposto di mettere delle armi o meglio munizioni o degli esplosivi nello studio del Freda o nella sua macchina, ciò naturalmente dietro ricompensa da parte del Iuliano»⁶⁹.

Tale proposta - precisava il Roveroni - era stata da lui respinta in quanto non si sentiva di rendere una testimonianza falsa e calunniosa. Nell'udienza dibattimentale del 2.6.1978 il suddetto Roveroni, pur con qualche tentativo di sottrarsi alle responsabilità accusatorie assunte nelle sue ultime deposizioni istruttorie (incalzato dai difensori di Freda e Ventura, ha detto di non aver concreti elementi per accusare il Freda di attentati e di non aver parlato del Ventura col dr. Iuliano), tali deposizioni ha tuttavia dichiarato di confermare dopo averne avuto lettura.

L'indagine compiuta dal comm. Iuliano non può considerarsi, quindi, assolutamente priva di utili risultati, specie se si tiene conto del fatto che il Roveroni, evidentemente ancora legato al Freda, ha chiaramente dato prova di non gradire eccessive responsabilità di accusa verso quest'ultimo ed è, perciò, credibile quando, nei pochi momenti di abbandono della sua condotta reticente, depone contro di lui.

Un dato confermativo del valore seriamente accusatorio da attribuire alla testimonianza del Roveroni può trarsi anche da quanto ha riferito Livio Iuculano. Costui, appartenente al sottobosco dei pregiudicati e dei confidenti di polizia, pur presentandosi portatore delle più svariate ed incontrollate notizie in ordine ai vari fatti centrali e secondari del presente procedimento, si da suscitare a suo carico sospetti di mitomania, ha tuttavia riferito, fra l'altro, circostanze specifiche e logicamente agganciate a quanto si è sopra detto sull'inchiesta del comm. Iuliano⁷⁰. Egli, deponendo il 24 ottobre 1972 dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, così si è espresso testualmente circa una conversazione avuta nell'estate-autunno 1969 con Franco Freda, da lui indicato, sulla base di confidenze fattegli da tale Nicolò Pezzato durante una comune loro detenzione nelle Carceri di Padova, come organizzatore degli attentati su scala nazionale:

« ...Si riparlò pure del Pezzato e del Tommasoni ed io in tale occasione dissi al Freda di stare attento ai due che potevano incastrarlo. Freda fece un gesto con la mano come per dire che Tommasoni e Pezzato non contavano assolutamente niente ed aggiunse che l'unico che avrebbe potuto comprometterlo era invece il Roveroni»⁷¹.

⁶⁹ V. vol. 25 fase. 4 fol. 18 istruttoria Freda.

⁷⁰ Per gli altri riscontri circa le accuse di Livio Iuculano contro Franco Freda v. parte V cap. XII pag. 558.

⁷¹ V. vol. 25 fasc. 6 fol. 5 istruttoria Freda.

Analoga rivelazione il Freda fece a Giovanni Ventura - secondo quanto quest'ultimo ha dichiarato - dicendogli di aver saputo dal Roveroni che costui

«aveva chiesto al commissario Iuliano due milioni per dargli chi sa quali notizie».

Ha specificato al riguardo il Ventura:

«Mi disse pure che il Roveroni gli era parso allettato dall'offerta di Iuliano e che, per questa ragione, gli aveva detto che, se aveva problemi di quattrini si potevano sempre risolvere. Il Roveroni, per quanto mi disse Freda, avrebbe dovuto riferire a Iuliano notizie precise di ambienti neofascisti in relazione agli attentati. Le notizie che Roveroni avrebbe dovuto dare a Iuliano riguardavano anche il Freda».

La verbalizzazione dell'interrogatorio, nel corso del quale il Ventura ha comunicato quanto sopra, prosegue testualmente così:

«L'Ufficio rende noto all'imputato che il Roveroni ha dichiarato che il Freda gli chiese di andare a dire al Giudice Istruttore che Iuliano gli aveva offerto due milioni perché collocasse armi ed esplosivo nello studio o nella macchina del Freda. L'imputato a questo punto spontaneamente dichiara: Sì, sì, è possibile che il discorso sia stato questo! Ora ricordo, anche se non è un ricordo preciso, un riferimento di questo tipo»⁷².

Molteplici elementi, quindi, si intrecciano e concordano nell'indicare il Roveroni come perfettamente consapevole dell'attività sovversiva del Freda e sottoposto alle pressioni di questi; il quale insisteva presso di lui per indurlo a squalificare il commissario Iuliano con accuse calunniose.

D'altronde la sussistenza del criminoso sodalizio in esame non si basa certo solamente sulle confidenze ricevute dal comm. Iuliano, ma si ricava da molti altri elementi probatori; i quali suonano come verifica di quanto riferito da Giovanni Ventura sulla ormai nota riunione di Padova del 18 aprile 1969, indubbiamente una delle più importanti per l'elaborazione della strategia terroristica.

Il 18 aprile 1969 il telefono di Franco Freda era sotto controllo della Polizia, la quale era stata a ciò regolarmente autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Padova in seguito all'attentato dinamitardo compiuto tre giorni prima nel Rettorato della Università. Fu possibile, così, intercettare e registrare - come si è anticipato in narrativa - tre conversazioni telefoniche, svoltesi rispettivamente fra Freda e Pozzan, Freda e Toniolo, Freda e Ventura⁷³.

Orbene, dal contesto di tali conversazioni si colgono inequivocabilmente i preparativi di una riunione che avrebbe dovuto tenersi quella sera stessa ed alla quale avrebbe

⁷² V. vol. 24 fasc. 14 foll. 49 r. - 50 r. istruttoria Freda.

⁷³ V. cart. 3 fasc. 8 toll. 1 e segg. istruttoria Freda; il testo della registrazione è riportato in parte II cap. V pagg. 169-173.

partecipato un personaggio di rilievo. Quest'ultimo doveva arrivare a Padova in treno e ripartire, con premura, per Roma. Giovanni Ventura, sollecitato telefonicamente dal Freda ad intervenire, si trovava, al momento della telefonata, a Treviso.

Si è già dettagliatamente esposto⁷⁴ come Marco Pozzan abbia riconosciuto esplicitamente che quella sera vi fu in realtà a Padova un convegno cui parteciparono Franco Freda ed altri, fra cui due personaggi sopraggiunti in treno verso le 23,30 e dei quali si era atteso l'arrivo nella stazione ferroviaria. Dell'oggetto di tale convegno il Pozzan ha rivelato, precisando di esserne stato informato alcuni giorni dopo dal Freda perché egli quella sera non vi aveva partecipato, che

«si era convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirlo»⁷⁵.

Era stato, in altri termini, uno degli incontri fra coloro che erano impegnati a dirigere il corso della attività eversiva.

Il Pozzan ha ritrattato tutto, come si sa, in un successivo interrogatorio; ma quegli specifici suoi riferimenti alla natura della riunione non possono considerarsi davvero frutto della sua fantasia, come egli in sede di ritrattazione vorrebbe far intendere. Trattasi, fra l'altro, di riferimenti dello stesso genere di quelli che, con maggiore specificazione, anche Giovanni Ventura ha fatto ricollegandoli a confidenze ricevute dal Freda.

L'unico contrasto di rilievo fra il Pozzan ed il Ventura riguarda l'identità di uno dei due personaggi giunti a Padova in treno per intervenire alla riunione. Tale personaggio era Pino Rauti, secondo la prima versione del Pozzan; era invece Stefano Delle Chiaie secondo quanto ha riferito il Ventura; il quale ha chiarito al riguardo - come si è già detto in narrativa⁷⁶ - che probabilmente il nome del Rauti fu suggerito al Pozzan da Franco Freda

«al fine di assicurarsi una certa protezione da parte del M.S.I. che voleva scaricarlo».

L'estraneità del Rauti alla riunione è stata accertata in fase istruttoria ed ha condotto - come si è già riferito⁷⁷ - al proscioglimento dello stesso con formula ampia.

Non altrettanto può dirsi per il Delle Chiaie, benché la sua presenza sia stata constatata a Roma nell'abitazione della sua convivente Leda Pagliuca la mattina successiva, 19 aprile 1969, nel corso di un'occasionale perquisizione domiciliare effettuata dal commissario di P.S. dr. Lucio De Gregorio. Quest'ultimo, infatti, ha specificato in dibattimento di essersi portato presso l'edificio romano ove si trovava

⁷⁴ V. parte II cap. V.

⁷⁵ V. cart. 3 fasc. 7 fol. 228 r. istruttoria Freda.

⁷⁶ V. Parte II cap. VII pagg. 189-190.

⁷⁷ V. parte III Cap. XII.

Stefano Delle Chiaie, alle ore 10,15: il che non è affatto incompatibile con una presenza dello stesso Delle Chiaie a Padova intorno alla mezzanotte del 18 aprile precedente e con un suo ritorno a Roma prima delle ore 10,00 del giorno successivo. In un ultimo, maldestro ed ingenuo tentativo dibattimentale il Pozzan ha sperato di far credere che quella conversazione telefonica fra lui ed il Freda del 18 aprile 1969 si riferiva, in verità, ad un incontro galante con due donne procurate da un intermediario in arrivo da Roma⁷⁸. Tuttavia dal tenore della telefonata, così come risulta dal complesso delle registrazioni effettuate dalla Polizia, balza con evidenza che il previsto incontro notturno a Padova non aveva nulla delle complesse articolazioni erotiche fantasticate dal Pozzan. La materia trattata nella conversazione era ben altra; né il linguaggio adoperato si presta ad essere considerato come vorrebbe il Pozzan: cioè come un deliberato camuffamento per sottrarre ad orecchie indiscrete la delicata materia di quel convegno d'amore mercenario, propiziato da un misterioso personaggio in arrivo imminente dalla capitale. I sospetti formulati sulla genuinità della registrazione sono stati fugati da uno specifico accertamento⁷⁹ attraverso cui, a parte il rilievo di un ronzio all'inizio della comunicazione telefonica, si è acclarata l'inesistenza di alterazioni per il resto del colloquio registrato. Le giustificazioni offerte dal Pozzan finiscono, quindi, sul piano della prova, per denunciare una ben diversa ed inconfessabile motivazione dell'appuntamento che quella sera fu preso per telefono fra il Pozzan medesimo ed il Freda.

Chiari riferimenti alla sua attività eversiva il Freda fece, inoltre, a Ruggero Fan, nell'intento di agganciarlo alla propria delittuosa organizzazione; ed il Pan, con il memoriale scritto in carcere ed il successivo interrogatorio il cui contenuto è riportato in narrativa⁸⁰, ne ha parlato dettagliatamente.

Il Freda ebbe ad invitarlo nel suo studio il pomeriggio successivo al giorno della nota riunione, cioè il 19 aprile 1969; gli parlò esplicitamente dell'organizzazione terroristica, di cui egli era non il capo ma il vicario e nella quale gli proponeva insistentemente di entrare per commettere attentati. Gli espose i programmi dell'associazione, dicendogli che essa si proponeva l'abbattimento dello Stato borghese strumentalizzando tutti gli estremisti, di destra e di sinistra; e, alle sue obiezioni circa i pericoli cui si esponevano i cittadini con quei metodi violenti, gli espresse il suo aristocratico disprezzo ribattendo che

«non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi».

È il riscontro puntuale, sul piano della concretezza operativa, di quanto teorizzato dallo stesso Freda nella sua opera «La disintegrazione del sistema»⁸¹.

⁷⁸ V. parte IV cap. II.

⁷⁹ V. parte IV cap. VI.

⁸⁰ V. parte II cap. V.

⁸¹ V. parte V cap. II.

Il Pan è stato, altresì, preciso nell'indicazione del ruolo che svolgeva Marco Pozzan, nella cui casa si incontravano abitualmente quelli che parlavano di mettere bombe. Anche il Pozzan gli aveva fatto una proposta uguale a quella del Freda; egli si era sempre dimostrato informatissimo di ciò che quest'ultimo diceva o faceva per procurare proseliti all'associazione e nel commettere materialmente singoli attentati. Le dimissioni di Ruggero Pan dall'incarico di assistente presso l'Istituto per ciechi Configliachi (lo stesso ove il Pozzan prestava servizio come portinaio-bidello), appena pochi mesi dopo la sua assunzione che era avvenuta il 10 marzo 1969, costituiscono un prezioso elemento di controllo della veridicità di quanto rievocato dal Pan medesimo; il quale si sentì costretto a perdere il suo posto di lavoro per sottrarsi - come egli ha fatto presente - alle pericolose influenze ed alla forte personalità del Freda in quell'ambiente padovano ove egli, per le esigenze della sua attività lavorativa, si era trasferito. Il fatto scatenante che lo decise ad allontanarsi da Padova fu, come si ricava dal suo memoriale, il seguente testuale invito rivoltogli dal Freda:

«prendere in affitto col mio nome un appartamento per cederlo poi a lui che ne avrebbe fatto un deposito di esplosivi»⁸².

Nell'estate del 1969 il Pan accolse, nello stato di bisogno economico in cui si trovava, un'offerta di lavoro come impiegato presso lo Studio bibliografico di Giovanni Ventura; che egli conosceva da tempo e che inizialmente lo rassicurò, dicendogli di non temere coinvolgimenti in attività illecite e raccomandandogli solo il silenzio su quanto fino ad allora aveva saputo. Dopo qualche mese, tuttavia, resosi conto che anche il Ventura rappresentava un grave pericolo, abbandonò pure questo lavoro.

La veridicità delle dichiarazioni di Ruggero Pan si coglie, inoltre, dal fatto che lo stesso non ha mai assunto in processo la veste di uno zelante ed accanito accusatore. Egli, anzi, ha manifestato notevoli reticenze, nel corso dei suoi interrogatori, prima di rendere dichiarazioni compromettenti per il Freda ed il Ventura. Non ha esitato a riferire, durante la fase istruttoria, alcuni particolari che un callido calunniatore si sarebbe ben guardato dal rivelare. Così, dopo aver detto che una sua borsa era stata usata per il trasporto degli ordigni destinati alla Fiera di Milano⁸³, ha in coscienza escluso - quando il Giudice Istruttore di Treviso gli ha esibito in visione i brandelli di pelle rinvenuti sui luoghi delle esplosioni - che essi potessero riferirsi a quella sua borsa chiestagli in prestito qualche tempo prima, maliziosamente, dal Freda.

Ancora, in ordine agli stessi attentati di cui ora si è detto, ha scrupolosamente aggiunto che il Freda, dopo qualche tempo dal giorno in cui se ne era confessato

⁸² V. cart. 2 fasc. 16 fol. 13 istruttoria Freda.

⁸³ Ciò aveva saputo dal Freda, il quale voleva in tal modo «incastrarlo» negli attentati del 25 aprile 1969, cioè coinvolgerlo psicologicamente nell'attività eversiva.

autore, gli aveva detto che quella sua confessione era stata uno scherzo⁸⁴. Ha, quindi, tenuto un comportamento processuale che denota come la preoccupazione di dire cose vere sia stata prevalente rispetto a quella di offrire un'immagine di coerenza formale fra le sue prime dichiarazioni e le successive.

Alla stregua dei numerosi elementi finora illustrati emergono già, con sufficiente chiarezza, gli estremi materiali e psichici del reato previsto dall'art. 270 c.p. nella condotta tenuta, con scopi comuni, da Franco Freda, Giovanni Ventura e Marco Pozzan.

È noto, invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, che il reato in esame si realizza anche con una semplice attività di promozione diretta a costituire un vincolo associativo a scopo sovversivo. Non è richiesto dalla legge penale un effettivo e concreto pericolo per le Istituzioni, né un numero di adepti o una consistenza di mezzi idonea a garantire il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Nel caso specifico che ci occupa, le idee manifestate e propagandate in concorso tra loro dal Freda, dal Ventura e dal Pozzan, gli incontri realizzati per il passaggio dalla fase ideologica a quella operativa, l'opera di proselitismo compiuta, le confessioni extragiudiziali raccolte da testimoni e coimputati costituiscono, nel loro insieme, una documentazione di accusa sufficiente a dimostrare come la soglia del minimum voluto dalla norma incriminatrice sopra citata, per la sua applicazione, sia stata di molto superata.

Ma vi è ancora di più; e se ne tratterà in appresso.

Sin d'ora, intanto, si evidenzia il diverso ruolo svolto nel seno della delittuosa associazione da Franco Freda e Marco Pozzan.

Il primo, indicato dal Ventura come il vertice della articolazione eversiva veneta, si è dichiarato egli stesso al Pan come il vicario dell'organizzazione. È, quindi, indiscutibile la sua posizione di preminenza, senza la quale, naturalmente, non avrebbe potuto partecipare a ristrette e segrete riunioni, importanti per lo svolgimento dell'attività eversiva, come quella del 18 aprile 1969.

Non altrettanto è consentito affermare per il Pozzan; che al suddetto Pan, a lui vicino in quei mesi di comune lavoro - sia pure con diverse mansioni - nel «Configliachi», apparve essenzialmente un fedele ed informato seguace di Freda. Il Pozzan offriva la sua casa per le riunioni di carattere eversivo e costituiva, come riferito più tardi anche da Guido Giannettini⁸⁵ il quale per precauzione indirizzava a casa sua la corrispondenza destinata a Freda, la «casella postale» di quest'ultimo.

Egli, comunque, era escluso dai convegni più ristretti ove si trattava di fissare le tappe della strategia sovversiva. Ciò emerge con chiarezza da quanto ha precisato Giovanni Ventura a proposito della nota riunione del 18 aprile 1969:

⁸⁴ Il Freda ha negato globalmente la circostanza (v. interr. del 22.6.1972), anche il Pozzan ha negato di aver fatto, sul serio o per scherzo, confidenze al Pan sugli attentati in questione (dei quali si tratterà specificamente in parte V cap. VIII).

⁸⁵ V. interr. Giannettini 17.8.74 in cart. 25 fasc. 8 (4-D) foll. 11-16 istrutoria Giannettini.

« ... la riunione era prevista in due tempi o fasi, mi fu detto da Freda; nella prima fase di carattere coreografico diciamo così, avrebbero partecipato più persone, fra cui certamente Balzarini e Pozzan. Alla seconda fase avrebbero partecipato invece, oltre i due venuti da fuori, il solo Freda, o il Freda e il Balzarini e forse io...»⁸⁶.

Devesi, pertanto, escludere nei confronti del Pozzan l'ipotesi più grave di associazione sovversiva prevista dalla prima parte dell'art. 270 c.p. anche a lui contestata. La sua condotta criminosa va inquadrata, invece, più propriamente nella semplice «partecipazione» ad associazione sovversiva contemplata dal III comma dello stesso articolo. Quest'ultimo reato, per i motivi che saranno separatamente esposti⁸⁷, è estinto per sopravvenuta prescrizione.

È appena il caso di fare un accenno all'infondatezza manifesta della proposizione difensiva con la quale, nel corso del dibattimento, si è sostenuta la giuridica impossibilità di procedere al giudizio, nei riguardi di Marco Pozzan, non essendo compreso il reato di cui all'art. 270 c.p. fra quelli per i quali l'Autorità spagnola ha concesso l'extradizione. È noto, infatti, che il cosiddetto principio di specialità dell'extradizione non è applicabile quando, come nella specie, il procedimento penale, iniziato contro imputato presente in Italia prima della estradizione ed indipendentemente dalla stessa, prosegue dopo la concessione di quest'ultima (Cass. 3.4.1974 Carinci). La suddetta eccezione è stata già respinta con ordinanza dibattimentale del 23 maggio 1977 dalla Corte, che, in questa sede, ribadisce la sua precedente decisione per i motivi sopra indicati.

CAPITOLO VI
LE ARMI E L'ESPLOSIVO OCCULTATI NEL VENETO.
L'ISTIGAZIONE DI GIOVANNI VENTURA
NEI CONFRONTI DI FRANCO COMACCHIO.
LE LETTERE AGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

⁸⁶ V. interr. G. Ventura 17.3.73 fol. 99 fasc. 14 vol. 24 istruttoria Freda.

⁸⁷ V. parte V cap. XLVII.

L'effettiva esistenza dell'associazione sovversiva, diretta ed organizzata da Franco Freda e Giovanni Ventura, non è provata solamente dalle molteplici dichiarazioni di tutti coloro che dagli stessi Freda e Ventura ebbero a raccogliere inequivoche ammissioni o poterono constatarne il concorde atteggiamento cospirativo ma anche dal rinvenimento di cose destinate a costituire gli strumenti dell'attività eversiva.

Fra tali cose fondamentale rilievo assume il deposito di armi e munizioni scoperto nella soffitta della casa di abitazione di Giancarlo Marchesin in Castelfranco Veneto.

Il numero e la qualità del materiale rinvenuto (cinque mitra, pistole cal. 9, sette caricatori per pistola automatica, venti caricatori per mitra e pistole mitragliatrici, quattro silenziatori, più di mille cartucce per mitra e pistole), il suo stato di efficienza (accertato da apposita indagine peritale) ed il fatto stesso dell'occultamento assumono, invero, nel loro insieme, un chiaro significato se posti in relazione ai soggetti dai quali armi e munizioni provenivano; ed il drappo nero con il disegno del fascio littorio notato fra le suddette armi al momento della loro scoperta, è illuminante circa le posizioni ideologiche di coloro cui le armi stesse servivano.

Si è già esposto analiticamente in narrativa⁸⁸ come ben presto si sia accertato che quelle armi e munizioni provenivano in effetti da Giovanni Ventura e che alle stesse era interessato anche Franco Freda. Basta, perciò, qui ricordare sommariamente come al Marchesin esse fossero state affidate dai coniugi Franco Comacchio ed Ida Zanon; i quali per un certo tempo si erano prestati ad occultarle in casa loro su preghiera del Ventura, in quanto Ruggero Pan, cui in precedenza il Ventura stesso si era utilmente rivolto per ottenere lo stesso favore, non aveva voluto ad un certo momento tenere oltre, presso di sé, quel materiale compromettente dopo le indagini giudiziarie iniziate in seguito alle rivelazioni di Guido Lorenzon. Anche quest'ultimo aveva avuto modo di constatare nel settembre del 1969⁸⁹ che il Ventura deteneva, in un appartamento sito in Via Daniele Manin di Treviso, alcuni fucili da guerra automatici ed una o due cassette contenenti cartucce cal. 9 (nell'occasione il Ventura gli aveva detto che presto quelle cose sarebbero state trasportate altrove, perché era vicina la scadenza della locazione dell'appartamento).

I coniugi Comacchio-Zanon hanno, inoltre, riferito un'altra circostanza di rilievo; ossia il fatto che fra le armi e munizioni, loro consegnate dal Ventura e contenute nella cassa nonché nelle due borse custodite in precedenza dal Pan, vi erano anche una decina di candelotti di esplosivo. Essi, come si è già detto a suo tempo⁹⁰, pensarono di liberarsene e li occultarono nell'incavo di una roccia in una zona quasi inaccessibile e disabitata del Comune di Crespano.

Ha ricordato, in particolare, Franco Comacchio che della esigenza di nascondere in luoghi chiusi quelle armi, le quali costituivano - secondo quanto riferitogli da Angelo Ventura - alcuni degli strumenti di un'organizzazione sovversiva composta da gruppi di tre persone e diretta ad apportare trasformazioni radicali e traumatiche all'assetto

⁸⁸ V. parte II cap. III.

⁸⁹ V. cart. 2 fasc. 4 foll. da 102 a 104 istruttoria Freda

⁹⁰ V. parte II cap. III.

governativo italiano, aveva sentito parlare sia Giovanni Ventura, cui era legato da rapporti di amicizia, sia l'avvocato padovano Franco Freda.

Quest'ultimo, secondo il Comacchio⁹¹, standosene in autovettura con lui e col Ventura una sera di poco successiva alle prime dichiarazioni rese dal Lorenzon al Magistrato, aveva detto che la soluzione ideale sarebbe stata quella di portare le armi in qualche casetta solitaria dentro un pozzo sotterraneo murato alla sommità.

Il Ventura, inoltre, nel corso del 1969, aveva proposto una volta allo stesso Comacchio di collocare ordigni esplosivi nei treni, precisamente nelle toilette di prima classe, perché in queste «viaggiava un certo tipo di persone»; e poco dopo, in autovettura, gli aveva dato un congegno a tempo, poco più piccolo di un pacchetto di sigarette, affinché ne studiasse il funzionamento per la collocazione dei suddetti ordigni⁹².

Ruggero Pan ha reso dichiarazioni tali da agganciare alla responsabilità per le armi⁹³ sia il Ventura che il Freda. Ha fatto presente, infatti, che, avendo egli insistito nel febbraio 1970 i fratelli Angelo e Giovanni Ventura affinché si riprendessero le armi (divenute ormai scottanti dopo le rivelazioni del Lorenzon al Magistrato), minacciando di disfarsi delle stesse buttandole nel Brenta, si erano dopo alcuni giorni recati presso di lui Angelo Ventura ed il Freda. Quest'ultimo, in tale occasione, gli aveva detto che le accuse di Lorenzon erano solo una montatura e di guardarsi bene dal disfarsi delle armi,

“che fra l'altro erano costate loro fior di quattrini”

e delle quali il Pan avrebbe dovuto rispondere direttamente a lui⁹⁴.

Il Pan ha, altresì, riferito che, mentre si trovava in servizio militare ad Ascoli Piceno, aveva ricevuto visite da parte dei fratelli Giovanni ed Angelo Ventura nonché dal Freda accompagnato da Massimiliano Fachini⁹⁵, i quali tutti avevano cercato di indurlo a dichiarare, se interrogato dall'Autorità Inquirente, che la cassetta a lui consegnata dai Ventura conteneva libri e non armi.

Non vi sono motivi per dubitare delle veridicità di quanto dichiarato dai coniugi Comacchio e da Ruggero Pan. Alle ragioni che militano in favore della sincerità di quest'ultimo si è avuta già occasione di accennare⁹⁶.

⁹¹ V. cart. 2 fasc. 4 fol. 30 istruttoria Freda.

⁹² V. dichiarazioni Comacchio in cart. 2 fasc. 4 foll. da 23 a 27 istruttoria Freda.

⁹³ Il Pan ha parlato anche di un pacco contenente una polvere infiammabile consegnatagli dal Ventura (v. fol. 12-14 fasc. 9 vol. 24 istruttoria Freda)

⁹⁴ V. vol. 24 cit. fasc. 9 foll. 4-7.

⁹⁵ Il Fachini ha ammesso il viaggio da lui fatto insieme al Freda (v. interr. 12.7.1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro in cart. 37/99 fasc. 4 istruttoria Giannettini).

⁹⁶ V. parte V cap. V.

Vero è che il Pan ha variato più volte i particolari della consegna a lui fatta delle armi e munizioni, dicendo in un primo tempo di averle ricevute da Angelo e Giovanni Ventura in un unico contesto dopo le rivelazioni del Lorenzon e, in un secondo tempo, di averle avute in due volte (la prima verso il dicembre del 1968 o, secondo un successivo chiarimento, nel maggio-giugno 1969 dai due fratelli e la seconda verso i primi di gennaio del 1970 dal solo Angelo Ventura). Tuttavia si tratta di contraddizioni marginali, le quali possono trovare sufficiente spiegazione nel timore iniziale del Pan di essere coinvolto negli attentati del 1969 e, quindi, nel tentativo di posticipare al 1970 la sua detenzione di quelle armi che potevano legarlo alla sorte giudiziaria dei Ventura.

Restano, comunque, insuperabili due rilievi di ordine logico.

Né il Pan né il Comacchio, i quali erano in qualche modo compromessi nella faccenda delle armi, potevano aver interesse ad aggravare calunniosamente la posizione di Freda e Ventura ed a correre, con ciò, il rischio di veder rimbalzare a loro carico tale aggravamento.

In particolare il Comacchio e sua moglie nessun interesse certamente avrebbero avuto, se le armi fossero state di loro proprietà (come ha sostenuto Giovanni Ventura nelle sue difese), a tirare in ballo i candelotti di esplosivo (contenuti nella stessa cassa delle armi), dei quali nessuno aveva fino allora parlato e di cui non era stata trovata traccia alcuna nella soffitta del Marchesin. Perciò, dal momento che detti coniugi hanno spontaneamente parlato dell'esplosivo⁹⁷ ed in termini così rispondenti alla realtà da consentirne ai Carabinieri il ritrovamento nel luogo da loro indicato, in un'aperta e scoscesa zona di campagna, deve ritenersi che essi abbiano detto il vero anche circa l'appartenenza della cassa e delle due borse con tutto il loro contenuto di armi, munizioni e materie esplodenti.

D'altra parte lo stesso Giovanni Ventura, che aveva cominciato con l'attribuire al Comacchio la proprietà delle armi, ad un certo momento della fase istruttoria si è deciso ad ammettere⁹⁸ che almeno una parte di esse apparteneva a lui, che nel consegnarle al Pan non gli aveva affatto parlato della proprietà di altri e che occorreva aggiungere al conto anche due grosse pistole tedesche affidategli dal Freda. Di queste due pistole una era stata restituita quasi subito al Freda stesso, su sua richiesta, e l'altra dopo qualche tempo a mezzo del Pan. Quest'ultimo ha confermato, da parte sua, tale circostanza.

Inoltre il modo puramente fortuito del ritrovamento nella soffitta del Marchesin e lo stato di avanzata decomposizione dell'esplosivo trovato in campagna (stato che dimostra come da tempo l'esplosivo stesso fosse stato ivi abbandonato in avverse condizioni atmosferiche) sono elementi che contrastano insanabilmente con la tesi secondo la quale il Comacchio e gli altri accusatori del Ventura e del Freda avrebbero inteso ordire, premeditatamente, una calunniosa macchinazione. Nello

⁹⁷ La Zanon ha aggiunto anche di aver poi trovato, fra le armi, un altro quantitativo di materie esplodenti e di essersene disfatta, senza avvertire il marito, nascondendolo in una località dell'Asolano. Si trattava di piccole bombe contenute in due barattoli (v. cart. 2 fasc. 4 fol. 48).

⁹⁸ V. vol. 24 fasc. 14 foll. 150-151 interr. 20.3.1973, istruttoria Freda.

stesso senso probatorio depongono altri precisi controlli che le dichiarazioni del Comacchio hanno ricevuto nel corso dell'istruttoria: a proposito del timer (effettivamente a lui consegnato da Giovanni Ventura, come poi da quest'ultimo ammesso), nonché di un passaporto falso con la foto del Freda datogli dal Ventura (si è accertato che il vero intestatario era il dr. Andrea Maione⁹⁹ e che realmente quest'ultimo, come rilevavasi dal visto notato dal Comacchio sul documento, si era recato in Israele).

Anche Angelo Ventura, dopo avere respinto in un primo tempo recisamente le accuse di Pan e di Comacchio, negando di aver mai portato armi e munizioni, si è espresso ben diversamente in un successivo interrogatorio nei seguenti testuali termini:

«Nella faccenda delle armi c'entro solo perché su richiesta di Giovanni le trasportai prima da Castelfranco Veneto a Treviso in via Manin e poi da qui in casa del Pan, successivamente infine da casa del Pan a quella del Comacchio»¹⁰⁰.

Queste precisazioni di Angelo Ventura dimostrano con tutta evidenza le pretestuosità dell'assunto di suo fratello Giovanni, secondo il quale parte delle armi sarebbero state di appartenenza del Comacchio; perché, in tal caso, esse sarebbero state restituite direttamente al Comacchio medesimo e Giovanni Ventura non avrebbe avuto motivo alcuno di cercare il Pan per pregarlo di assumersi il rischio della loro custodia.

Un ulteriore riferimento, circa le armi, proviene ancora dall'ambiente familiare di Giovanni Ventura attraverso alcune notizie fornite da suo fratello Luigi. Questi, infatti, ha dichiarato che una delle pistole, precisamente la «Bernardelli» cal. 22 sequestrata in casa della nonna di Ruggero Pan¹⁰¹, gli era stata data durante l'anno scolastico 1968-1969 dal suo professore di filosofia Alberto Marrazzi; al quale egli aveva promesso di ripararla e di completarla con l'applicazione di un silenziatore, sapendo che suo fratello Giovanni si occupava di tali congegni. In effetti la suddetta pistola, al momento del sequestro, fu trovata munita di silenziatore¹⁰².

Non mancano, poi, in processo riscontri circa il possesso di esplosivo da parte di Giovanni Ventura. Ha precisato, infatti Ruggero Pan, controllando quindi indirettamente le affermazioni di Franco Comacchio, di aver sentito dire a Luigi Ventura, il quale un giorno volle raccontargli un episodio divertente, che un collaboratore della libreria di Treviso, gestita da suo fratello Giovanni, aveva

⁹⁹ Il dr. Andrea Maione è un medico, identificato dai Carabinieri, il quale aveva smarrito il suo passaporto nel maggio 1960 in Sacile (Udine) (v. cart 2 fasc. 6 foll. 135-137 istruttoria Freda).

¹⁰⁰ V. vol. 24 fasc. 12 fol. 1 istruttoria Freda.

¹⁰¹ V. parte II cap. III pag. 152.

¹⁰² Per le dichiarazioni di Luigi Ventura e del prof. Alberto Marrazzi v. vol. 24 fasc. 13 e vol. 25 fasc. 7 istruttoria Freda.

scambiato per candele alcuni candelotti di esplosivo che si trovavano in un gabinetto

¹⁰³

Né difettano elementi idonei ad evidenziare particolari interessi del Freda in materia di esplosivi. È stato, infatti, rinvenuto, durante una perquisizione eseguita in casa di Aldo Trinco, collaboratore del Freda nella gestione della libreria «Ezzelino» e suo compagno di fede, un manoscritto intitolato «Generali caratteristiche degli esplosivi dirompenti». Il Trinco, imputato prosciolto dal delitto previsto dall'art. 270 c.p. nella fase istruttoria del presente procedimento, ha chiarito al riguardo di essere stato lui a scrivere il suddetto foglio su dettatura del Freda; e non vi è ragione di porre in dubbio quest'ultima circostanza, giacché nessun vantaggio poteva derivarne per la posizione processuale di chi l'ha riferita.

Deve, quindi, ritenersi certo che Franco Freda e Giovanni Ventura, nel periodo in cui parlavano di attentati da compiere in esecuzione del programma di un'associazione eversiva, si erano organizzati anche procurandosi la disponibilità di una notevole quantità di armi da guerra, munizioni ed esplosivi convenientemente occultati.

Il criminoso vincolo societario poggiava, quindi, su un adeguata dotazione di mezzi idonei allo scopo perseguito.

Altri mezzi efficaci, da impiegare per la realizzazione del disegno di abbattimento delle Istituzioni democratiche dello stato essi avevano intanto ricercato nell'ambiente militare.

È emerso, infatti, inconfutabilmente da una perizia grafica volta con argomentazioni di ordine tecnico ineccepibili, come si è già accennato in narrativa¹⁰⁴, che furono proprio Giovanni Ventura e Franco Freda a scrivere di proprio pugno gli indirizzi di vari Comandi delle Forze Armate su varie buste, con le quali vennero recapitati nel corso del 1966 dei volantini sottoscritti dai cosiddetti «Nuclei di difesa dello Stato». Con tali fogli si istigavano gli Ufficiali ad intervenire decisamente con un'azione di forza nella vita politica italiana, per rovesciare l'ordinamento costituzionale vigente ed instaurare, poi, un nuovo regime di governo basato sulla rigida applicazione dei principi di autorità e gerarchia.

Giovanni Ventura ha ammesso di essersi procurato un indirizzario degli Ufficiali dell'Esercito e di averlo passato anche al Freda, che gliene aveva fatto richiesta senza indicargliene il motivo¹⁰⁵, ma ha sostenuto che il suo intento era quello di servirsene (anche se poi non lo utilizzò mai per tale scopo) per le esigenze di diffusione dei suoi lavori editoriali.

Tuttavia il vero motivo per il quale egli teneva presso di sé il suddetto indirizzario va, logicamente, rapportato al tipo di utilizzazione successivamente emerso con la perizia di cui si è detto.

A questa conclusione conducono anche alcuni significativi elementi di prova specifica.

¹⁰³ V. vol. 24 fasc. 4 fol. 5 istruttoria Freda.

¹⁰⁴ V. parte II, cap. XI.

¹⁰⁵ V. cart. 3 fasc. 7 foll. 221-225 istruttoria Freda.

Ruggero Pan, rievocando la preoccupazione dimostrata da Giovanni Ventura nell'eliminare da casa propria cose compromettenti, ha ricordato che, nascoste nella gamba di un tavolo, questi teneva alcune veline fra le quali, come potette direttamente constatare quando le veline stesse ne furono estratte, vi erano fogli quadrettati ove erano stati scritti a mano un elenco di Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito¹⁰⁶.

Il marxista-leninista Alberto Sartori, cui si è già fatto riferimento, ha precisato, in una delle sue deposizioni testimoniali¹⁰⁷, di aver appreso direttamente da Giovanni Ventura che questi si era servito di un indirizzario degli Ufficiali in s.p.e. per spedire fogli propagandistici agli Ufficiali stessi.

Guido Lorenzon, premesso di aver ricevuto uno dei volantini eversivi in questione, quando era ufficiale di complemento ad Aviano nel 1966, ha attestato che Giovanni Ventura, da lui incontrato pochi giorni dopo, gli aveva confessato di esserne stato il mittente e di averne spedito circa duemila¹⁰⁸.

Vi sono, pertanto, ragionevoli motivi per ritenere certo che Giovanni Ventura e Franco Freda operarono, in concorso tra loro, nella compilazione e nella spedizione in busta chiusa di almeno duemila lettere a stampa per istigare gli Ufficiali delle Forze Armate Nazionali ad impadronirsi con la forza del potere e ad attentare, quindi, contro le Istituzioni dello Stato.

Ciò integra gli estremi del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. 110-302-283 c.p. loro contestato, e, nel contempo, fornisce un ulteriore apporto probatorio nella dimostrazione della trama cospirativa ordita dagli stessi.

CAPITOLO VII

¹⁰⁶ V. vol. 24 fasc. 9 foll. 12-14 istruttoria Freda.

¹⁰⁷

V. cart. 1 fasc. 2 fol. 171 r. istruttoria Freda.

¹⁰⁸ V. cart. 1 fasc. 1 fol. 106 istruttoria Freda.

IL RUOLO DI INFORMATORE INDIRETTO DEL S.IJ3. RIVENDICATO DA GIOVANNI VENTURA

Come si è anticipato in narrativa¹⁰⁹, Giovanni Ventura ha fondato la sua linea di difesa sull'assunto di essersi tenuto vicino a Franco Freda, ed al gruppo che a questi faceva capo, non per comuni intenti di carattere sovversivo, bensì per preciso incarico ricevuto da Guido Giannettini; il quale aveva il compito di raccogliere proprio per suo tramite e di trasmettere poi al S.I.D. informazioni sugli ambienti politici ed economici della estrema destra.

Tale assunto, tuttavia, non regge al vaglio della logica e rivela palesemente la sua pretestuosità.

Già il ritardo con il quale Giovanni Ventura ha introdotto questa sua giustificazione in processo, dopo aver sofferto anni di carcerazione preventiva, basta a denunciarne la natura di espediente artificioso senza alcuna corrispondenza con la realtà. Sarebbe stato, suo preciso interesse difensivo rivelare immediatamente la natura del rapporto che lo aveva legato al Giannettini, se si fosse trattato effettivamente di una lecita operazione riconducibile alle finalità istituzionali del S.I.D., al fine di chiarire subito la sua posizione dinanzi al Magistrato e di evitare equivoci sul ruolo da lui svolto.

Inoltre le stesse modalità riferite dal Ventura, in relazione al servizio informativo che avrebbe svolto, sono tutt'altro che convincenti.

Stranamente egli, benché preavvertito ed invitato da Franco Freda, si sarebbe astenuto dal partecipare ad una delle riunioni più importanti della cellula eversiva dell'estrema destra veneta. Avrebbe, cioè, omesso di intervenire a quel famoso convegno del 18 aprile 1969, pur sapendo anticipatamente dell'arrivo di eminenti personaggi che erano estranei all'ambiente padovano. Sicché egli si sarebbe accontentato delle confidenze fattegli nei giorni successivi dal Freda senza curarsi di apprendere direttamente, mediante la sua personale partecipazione all'importante incontro, l'identità dei cospiratori e gli esatti particolari di quel programma terroristico: ossia notizie particolarmente preziose per il Giannettini e per il S.I.D. Va posto nel dovuto rilievo, al riguardo, il fatto che nessuna difficoltà gli ha impedito di assicurare alla riunione del 18 aprile 1969 la sua presenza; la quale, anzi, fu a lui richiesta pressantemente dal Freda come si evince dalla comunicazione telefonica intercettata di cui si è detto¹¹⁰.

Altrettanto stranamente il S.I.D. tramite il Giannettini, tenuto al corrente dal Ventura - secondo ciò che quest'ultimo ha sostenuto - di una catena di attentati compiuti di recente da parte del gruppo Freda (collocazione di ordigni esplosivi nel Palazzo di Giustizia di Torino il 12 maggio, nel Palazzo di Giustizia di Milano il 24 luglio ed in vari convogli ferroviari durante la notte dall'otto al nove agosto 1969 con danni progressivamente più gravi), avrebbe invitato il Ventura medesimo ad allentare la sua vigilanza imponendogli di evitare ulteriori compromissioni ed anche di partecipare a

¹⁰⁹ V. parte II cap. VII.

¹¹⁰ V. parte II cap. V.

riunioni¹¹¹ col gruppo Freda. Eppure sarebbe stato logico impartire disposizioni nettamente opposte, giacché il crescendo terroristico e la prevedibile commissione di attentati sempre più gravi e pericolosi per la pubblica incolumità avrebbero richiesto in qualsiasi Servizio di sicurezza - se effettivamente informato - il massimo dell'attenzione allo sviluppo degli avvenimenti e la più intensa attivazione delle fonti informative, al fine di poter acquisire tempestivamente notizie utili per prevenire il dispiegarsi della potenzialità distruttiva presa in osservazione. Né il Ventura può essere seguito quando allega l'orrore, in lui suscitato, dai danni alle persone provocati dagli attentati ai treni e la conseguente sua decisione di non proseguire ulteriormente nella sua compromissione negli attentati. Non erano stati quelli i primi feriti, giacché anche negli attentati del 25 aprile alla Fiera Campionaria di Milano era stato versato del sangue.

Altro comportamento incomprensibile in un vero informatore ebbe ad assumere Giovanni Ventura omettendo di far vedere al Giannettini il timer che egli ha assunto di aver sottratto clandestinamente dallo studio del Freda. Egli ebbe a mostrare detto timer al Lorenzon ed al Comacchio, ma ne tenne all'oscuro il Giannettini: ossia proprio colui che occorreva rendere edotto, date le finalità del rapporto spionistico dal quale sarebbe stato legato, di una circostanza di tanto rilievo in materia di attentati dinamitardi. Né risulta che, quanto meno tardivamente, il Ventura abbia svolto il suo ruolo di informatore, richiamando l'attenzione dell'ambiente destinatario delle sue notizie sulla corrispondenza fra il timer stesso ed il tipo di temporizzatore adoperato nella strage di Milano il 12 dicembre 1969.

In ogni caso Giovanni Ventura all'amico Guido Lorenzon, che pure rese depositario di confidenze tanto pericolose per la sua libertà, non avrebbe davvero trascurato di accennare a quel compito di osservazione dell'attività eversiva altrui, se effettivamente egli lo avesse svolto.

In netto contrasto logico con la tesi di Giovanni Ventura si pone, altresì, quanto avvenuto nell'incontro che questi ebbe la sera del 20 gennaio 1970 nell'hotel Plaza di Mestre con il suo amico Lorenzon¹¹². A tale incontro intervenne Franco Freda, il quale insistette anch'egli, unitamente al Ventura, affinché il Lorenzon ritrattasse le dichiarazioni accusatorie da lui formulate dinanzi al Magistrato; e ciò costituisce chiara dimostrazione dell'interesse di entrambi, data la loro correttezza, a tale ritrattazione. Se il Ventura fosse stato un indiretto informatore del S.I.D. ed il Freda soggetto passivo di quell'attività spionistica, sarebbe stata inconcepibile - come si è già accennato¹¹³ - una loro strategia difensiva comune e concordata in ordine, peraltro, ad una vicenda giudiziaria che a quel tempo riguardava ancora il solo Giovanni Ventura. Inconcepibili e senza alcuna logica giustificazione sarebbero state, altresì, le insistenze di Giovanni Ventura, nei confronti del Lorenzon, di non fare per nessun motivo al Magistrato il nome di Freda in quanto

¹¹¹ V. interr. Ventura a fol. 143 fasc. 14 vol. 24 istruttoria Freda.

¹¹² V. parte II cap. II.

¹¹³ V. parte V cap. II.

«se l'Autorità inquirente fosse arrivata al Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità»¹¹⁴.

Sarebbe stato, anzi, precipuo interesse del Ventura, se egli avesse realmente agito per collaborare con un Servizio di Sicurezza dello Stato, non frapporte ostacoli a che l'Autorità inquirente facesse piena luce su quei fatti.

Passando poi sul terreno dei riscontri obiettivi, va subito posto in rilievo che nessuna traccia si è trovata, presso gli atti del S.I.D., delle informazioni che il Ventura avrebbe fornito circa l'attività della cellula eversiva veneta fino agli attentati ai treni dell'otto-nove agosto 1969. Né Giannettini si è mai riferito a rapporti da lui inviati al Servizio relativamente a tali informazioni; che egli ha negato di aver ricevuto, sostenendo - come si ricava dai suoi interrogatori riportati in narrativa - di essere legato da relazioni di diverso tipo con il gruppo "Freda-Ventura.

D'altronde, l'assunto di Giovanni Ventura è in reciso contrasto con la posizione ideologica di Guido Giannettini. la cui provata fede politica di estrema destra¹¹⁵ gli impediva, ovviamente, di svolgere la funzione di raccoglitore di notizie coloro la sua stessa fazione.

Oltre alla documentazione esibita dal S.I.D., le concordi deposizioni degli Ufficiali che, succedutisi nel tempo alla direzione dell'Ufficio «D» (gen. Enzo Viola, gen. Federico Casca Queirazza, gen. Gian Adelio Maletti), ebbero ripetuti contatti con il Giannettini, hanno consentito di accertare - come si è già detto in narrativa - che questi si era dimostrato chiaramente indisponibile a spiare negli ambienti della destra e fu, perciò, utilizzato a procure notizie in quelli della sinistra. È evidente, quindi, che egli, in veste di informatore, svolgeva un ruolo diametralmente opposto a quello che il Ventura vorrebbe assegnargli.

I famosi rapporti informativi di Guido Giannettini, rinvenuti in parte, nella cassetta di sicurezza di Montebelluna e sequestrati al suddetto Ventura, sono del tutto inconciliabili con la tesi di quest'ultimo; giacché essi - come si dirà in appresso¹¹⁶ -erano strumenti di infiltrazione e di provocazione in danno della sinistra extraparlamentare.

Franco Freda, del resto, non avrebbe cercato di rivolgersi clandestinamente nel maggio 1974 (quando la tesi difensiva di Giovanni Ventura era ormai di pubblico dominio) proprio al Giannettini, con i noti messaggi poi sequestrati a Claudio Mutti¹¹⁷, se avesse avuto anche solo il sospetto di essere stato da lui spiato.

¹¹⁴ V. parte II cap. I.

¹¹⁵ V. parte V cap. XVII.

¹¹⁶ V. parte V cap. XVIII.

¹¹⁷ V. parte III cap. I.

CAPITOLO VIII

I SINGOLI ATTENTATI DEL 1969

PRIMA DELLA STRAGE DI MILANO

Si è già tracciata una panoramica¹¹⁸ dei ventidue attentati dinamitardi verificatisi in Italia dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 e costituenti oggetto di altrettante imputazioni nel presente processo: ciò al fine di evidenziare i legami esistenti fra gli stessi sotto il profilo dei simboli presi di mira, delle modalità di esecuzione, del progressivo perfezionamento dei mezzi di impiego in rapporto alle deficienze riscontrate negli ordigni rimasti inesplosi, della tendenza a sviluppare una carica terroristica sempre maggiore.

In tale sede si è, quindi, accennato alle molteplici analogie che, considerate nel loro significato d'insieme, suggeriscono l'unicità della matrice responsabile.

L'analisi che ora si condurrà sugli elementi probatori emersi a carico di Franco Freda e Giovanni Ventura, in ordine ai singoli attentati, consentirà di controllare la validità di quella logica intuizione scaturita dal linguaggio obiettivo degli avvenimenti e di identificare nella cellula eversiva veneta, coadiuvata da altre oscure forze che le risultanze processuali non consentono di individuare, la suddetta matrice.

a) L'attentato del 15 aprile nel Rettorato dell'Università di Padova.

Guido Lorenzon è stato il primo a fornire utili notizie, allorché, nel corso della deposizione resa il 23 gennaio 1970 al Procuratore della Repubblica di Treviso, ha dichiarato che Giovanni Ventura, da lui richiesto se potevano emergere tracce a carico del Freda per lo scoppio dell'ordigno nel Rettorato dell'Università, così ebbe a rispondere:

“Sì ... ma Freda non si è mai esposto, almeno direttamente; indirettamente... “¹¹⁹.

Si tratta, certo, di un riferimento molto generico, ma esso trova riscontro e specificazione in Ruggero Pan; il quale ha detto che il Freda ebbe a confessarsi autore materiale dell'attentato dinanzi a lui, anche se in epoca successiva gli disse di avere scherzato. Ha aggiunto il Pan di aver appreso che era stato proprio Franco Freda a collocare l'ordigno in questione anche da Marco Pozzan; il quale gli precisò pure la quantità di esplosivo impiegata (mezzo etto), commentando che s'erano prodotti danni maggiori rispetto a quelli provocati da altro ordigno, confezionato con due chili di materie esplodenti e collocato davanti alla Questura¹²⁰.

¹¹⁸ V. parte V cap. I.

¹¹⁹ V. cart. 1 fasc. 1 fol. 40 r. istruttoria Freda.

¹²⁰ V. cart. 2 fase. 6 fol. 58 istruttoria Freda.

Del resto, anche dal Ventura è poi venuta una diretta e specifica conferma sul punto, giacché questo, nell'interrogatorio del 10.6.1972, ha riferito che il Freda gli fece chiaramente intendere di non essere estraneo all'attentato in questione¹²¹. Estraneo non può, ovviamente, essere ritenuto lo stesso Giovanni Ventura, data la sua posizione di preminenza, che egli aveva in comune col Freda, nella delittuosa associazione da cui tutti gli attentati in esame provenivano.

b) Gli attentati del 25 aprile nello stand «Fiat» della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni presso la Stazione Ferroviaria Centrale di Milano.

Nella commissione di entrambi gli episodi terroristici Giovanni Ventura ha indicato, nella sua confessione, certamente coinvolto Franco Freda; dal quale ha detto di aver appreso che si era trattato di un'operazione di seconda linea¹²². Tale accusa, per quel che si è sopra detto sulla posizione del Ventura, vale in sostanza come una chiamata in correità.

Pure questa volta Ruggero Pan ha fornito un valido contributo con le sue dichiarazioni, ricordando che, anche in relazione a tali attentati, seppe sia dal Pozzan sia dal Freda stesso che era stato proprio quest'ultimo a trasportare e collocare gli ordigni. Ha specificato il Pan di avere saputo dal Pozzan che il Freda aveva deposto per ultima la bomba nell'Ufficio Cambi, prima di tornare col treno a Padova, e che il calore dello scoppio aveva bruciato il «denaro giudeo».

e) Gli attentati del 12 maggio nei Palazzi di Giustizia di: Torino e Roma.

Vi è la dettagliata confessione di Giovanni Ventura, il quale ha ammesso, confermando così quanto un po' confusamente aveva già riferito il teste Lorenzon, sovrapponendo due distinti, ma veri, episodi (quello di Torino del 12 maggio e quello di Milano del 24 luglio), di aver recato con sé un ordigno esplosivo, consegnategli dal Freda, a Torino.

Ivi, seguendo le istruzioni di Freda e realizzando così il primo atto di compromissione con costui, si era incontrato con un altro membro dell'associazione (da lui non conosciuto) la sera dell'11 maggio e gli aveva consegnato l'ordigno, perché fosse collocato, la mattina successiva, nel Palazzo di Giustizia. La collocazione era avvenuta ad opera dello sconosciuto ma la bomba non era esplosa.

Giovanni Ventura, per minimizzare il proprio contributo alla commissione dei reati concernenti l'attentato in questione, ha sostenuto di non avere spinto la sua partecipazione materiale fino al collocamento dell'ordigno sull'obiettivo. Questo assunto, tuttavia, anche se fosse corrispondente al vero, non potrebbe certo escludere

¹²¹ V. vol. 24 fasc. 14 fol. 31 r. istruttoria Freda

¹²²

Apparvero, infatti, responsabili di questi due attentati in un primo tempo elementi anarchici, i quali, giudicati dalla Corte di assise di Milano, furono poi assolti per non aver commesso il fatto (in vol. 30 fasc. 8 v. copia sentenza processo Braschi ed altri).

la sua penale responsabilità per l'episodio. Risulta, comunque, dalla deposizione testimoniale resa il 23 gennaio 1970¹²³ da Guido Lorenzon, che a questi il Ventura confidò di aver accompagnato sul luogo dell'attentato lo sconosciuto, al quale aveva consegnato l'ordigno esplosivo; e ciò rende evidente che la sua partecipazione materiale alla delittuosa impresa fu completa.

Il suddetto Ventura ha riconosciuto perfettamente l'ordigno in questione, quando esso gli è stato esibito in visione dal Magistrato Istruttore.

Gli altri due ordigni identici, rinvenuti inesplosi in epoca diversa nel Palazzo di Giustizia di Roma, appartengono alla medesima operazione terroristica; la quale, nel progetto degli attentatori, si sarebbe dovuta evidentemente svolgere nello stesso tempo in più luoghi per una maggiore efficacia deterrente. Delle prove di tale contestualità si è già trattato¹²⁴. Va aggiunto, a questo proposito, che negli appunti scritti consegnati dal teste Lorenzon all'avv. Steccanella, prima di comparire dinanzi al Magistrato, vi è uno specifico riferimento ad un ordigno esplosivo depositato a Roma contestualmente ad un altro collocato in un edificio pubblico di una grande città del Nord (Torino-Milano). Si tratta di una di quelle confidenze fatte al Lorenzon da Giovanni Ventura su precedenti episodi della sua attività terroristica; e costituisce indubbiamente un valido elemento probatorio, che concorre nel dimostrare la simultaneità degli attentati ai Palazzi di Giustizia di Torino e di Roma.

d) L'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano.

Giovanni Ventura ha ampiamente riferito nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973¹²⁵ circa l'incontro che, sin dal luglio del 1969, era stato fissato a Padova fra il Freda ed un emissario romano di Stefano Delle Chiaie. Tale incontro - secondo quanto riferito dal Ventura medesimo - faceva parte delle intese organizzative per la attuazione degli attentati ai treni (programmati per la metà di agosto, ma poi anticipati all'otto dello stesso mese) ed era stato successivamente spostato a Milano per la notte dal 23 al 24 luglio. Freda e Ventura si recarono insieme all'appuntamento, partendo alle due di notte da Padova; e l'inviato del Delle Chiaie durante la conversazione - avvenuta nella stazione ferroviaria - più volte si appartò col Freda in alcune fasi del discorso.

I punti sostanziali trattati in quel colloquio notturno, secondo quanto il Ventura ebbe a sentire personalmente o apprese poi dal Freda, furono i seguenti. Il romano era venuto per collocare un ordigno esplosivo la mattina del 24 luglio a Milano. A tale ordigno era stato applicato un nuovo tipo di temporizzatore, consistente in un comune orologio normalmente in vendita nei supermercati, in considerazione dell'insuccesso dei congegni a tempo impiegati in precedenti bombe collocate dall'associazione e rimaste inesplose (il romano fece specifico riferimento all'infelice esito dell'attentato al Palazzo di Giustizia di Torino del 12 maggio 1969¹²⁶). Si trattava di una prova

¹²³ V. cart. I fasc. 1 fol. 33 r. istruttoria Freda

¹²⁴ V. parte V cap. I.

¹²⁵

V. parte II cap. VII

¹²⁶ V. vol. 24 fasc. 14 fol. 151 r. istruttoria Freda.

sperimentale necessaria prima di passare agli attentati ai treni, previsti per l'agosto e concepiti dal Delle Chiaie nel quadro di una intensificazione dell'attività terroristica da sviluppare nelle note forme della seconda linea. Il Freda si attardò, poi, con lo sconosciuto a parlare di problemi tecnici relativi al modo di confezionare gli ordigni ed all'esigenza di predisporre contenitori rettangolari per sistemarvi le saponette di tritolo, delle quali l'organizzazione disponeva in quantità rilevante.

I ragguagli di ordine tecnico del romano hanno trovato puntuale corrispondenza nelle obiettive caratteristiche degli ordigni effettivamente impiegati dall'organizzazione prima e dopo quella notte.

Inserite in tale contesto, è chiaro che le altre affermazioni, con le quali il Ventura ha proclamato la sua assoluta estraneità all'attentato del 24 luglio, non possono reggere logicamente.

Sarebbe veramente un'ingenua convinzione quella di ritenervi coinvolto solo il Freda, che indubbiamente emerge come protagonista attivo oltre che preparatore di quel convegno e dei suoi sbocchi operativi, e non anche il Ventura, il quale pure accompagnò il Freda stesso in quelle ore di notte e la cui presenza fu, comunque, accettata durante lo svolgimento di quella particolare conversazione.

E' inoltre, documentalmente provato che Giovanni Ventura non si limitò a fermarsi a Milano solo per quel fugace incontro notturno ma vi si trattenne, per motivi da lui non precisati, fino alle 14,25 del 24 luglio stesso, ora in cui partì in aereo per Roma. Egli fu, quindi, in grado di prestare la sua collaborazione per il deposito della bomba¹²⁷ nel Palazzo di Giustizia. Né si trattò di una sosta prolungata a Milano per motivi occasionali ed imprevisi, giacché dal biglietto aereo acquisito agli atti¹²⁸ la prenotazione del volo risulta effettuata il giorno precedente.

Del resto si trattava di un episodio delittuoso che non costituiva fine a sé stesso, ma che si inquadrava in quell'attività preparatoria degli attentati ai treni; onde pesano inevitabilmente, in ordine all'episodio medesimo, sia su Franco Freda che su Giovanni Ventura, anche gli elementi di prova che a tali successivi attentati si riferiscono.

e) Gli attentati della notte 8-9 agosto sui treni.

Giovanni Ventura ha dichiarato, proseguendo nel suo citato interrogatorio del 17 marzo 1973, che, dopo l'esplosione degli ordigni su otto treni in varie zone del territorio nazionale (due bombe, su altrettanti convogli, vennero trovate inesplose) nella notte dall'otto al nove agosto, ebbe a chiedere chiarimenti al Freda sui motivi per i quali non si era osservato il programma tracciato in quell'incontro notturno di Milano. Erano stati, infatti, collocati ben dieci ordigni e non i tre di cui si era parlato.

¹²⁷ Deposito avvenuto alle 12,40, come risulta dalla perizia balistica effettuata (V. vol. 10 fasc. 2 istruttoria Freda).

¹²⁸ V vol. 32/2 fasc. 21 foll. 20-30 istruttoria Freda.

Inoltre essi erano stati sistemati non solo nelle toilette, ma anche nell'interno degli scompartimenti; e si era, così, provocato il ferimento di diversi viaggiatori. Freda gli aveva risposto che il ferimento di quelle persone non era stato un errore, ma l'attuazione di un premeditato disegno della cellula eversiva romana, la quale intendeva progredire nella strategia terroristica con attentati di sempre maggiore gravità. Con questa dura linea di condotta seguita dai romani il Freda si era dichiarato d'accordo e vincolato per gli impegni già presi; ciò aveva fatto presente con fermezza al Ventura ed al Pozzan, i quali avrebbero cercato di dissuaderlo dal proseguire in quel senso e dal provocare ancora spargimento di sangue.

Queste accuse, rivolte da Giovanni Ventura nei confronti di Franco Freda per gli attentati ai treni, non rimangono in processo senza riscontro.

Occorre, a tal riguardo, richiamare quanto dichiarato da un testimone che lo stesso Freda ha indicato come persona dabbene e degna di fede (ovviamente prima di trovarsi in contrasto con lui su alcune circostanze): l'elettricista Tullio Fabris.

Il Fabris, che - come si è detto - prestò la sua collaborazione per l'acquisto dei timer voluto dal Freda, ha precisato¹²⁹ che quest'ultimo, anche in epoca precedente all'agosto del 1969, ebbe a chiedergli più volte pareri tecnici sulla possibilità di provocare la incandescenza di una resistenza e, conseguentemente, l'accensione di fiammiferi, inserendo degli interruttori in un circuito elettrico alimentato da batterie. Il Freda gli aveva chiesto anche come potesse crearsi, in simili circuiti, un contatto con la lancetta di un orologio; e si era reso, con queste sue curiosità, particolarmente assillante anche con frequenti telefonate.

Questi riferimenti testimoniali trovano una precisa coincidenza con il tipo di confezionamento delle bombe collocate sui treni.

Infatti, come risulta dagli espletati accertamenti peritali¹³⁰, nelle suddette bombe l'innesco fu realizzato proprio con fiammiferi del tipo controvento (simili a quelli usati negli attentati ai Palazzi di Giustizia di Roma e Torino del 12 maggio), rivestiti da una spirulina metallica con funzione di resistenza elettrica ed inseriti in un detonatore; ed il congegno a tempo era costituito precisamente da comuni orologi marca «Ruhla» (uguali a quello impiegato il 24 luglio nel Palazzo d; Giustizia di Milano).

Si noti ancora che il tipo di innesco con utilizzazione dei fiammiferi era una novità rispetto a quello adottato nell'ordigno depresso nel Palazzo di Giustizia di Milano, il 24 luglio, a titolo di prova sperimentale come si è già accennato. L'ordigno non era esploso, i giornali del 25 luglio non ne avevano parlato affatto e quindi la prova doveva considerarsi fallita. Si era, di conseguenza reso necessario cambiare qualcosa; ed il mutamento era consistito, appunto, nell'adozione dei fiammiferi controvento avvolti da una resistenza, invece della polvere nera collegata ai filamenti di una microlampadina.

¹²⁹ V. parte II cap. VI, ove sono stati testualmente trascritti alcuni brani della deposizione de! Fabris.

¹³⁰ V. sopra parte V cap. I.

Non va trascurato, inoltre, un particolare cui si è già fatto cenno: frammenti del quotidiano «Il Corriere della Sera» del 25.7.1969 furono rinvenuti fra i materiali residuati dalle esplosioni sui treni¹³¹. Si trattava proprio del numero sul quale gli attentatori potevano aver ricercato le notizie dell'esito del precedente attentato commesso, il 24 luglio 1969, nel Palazzo di Giustizia di Milano. Tale circostanza deve essere considerata in logica relazione con quel che Giovanni Ventura ha precisato alla fine del suo interrogatorio del 20.2.1973¹³². Così ha verbalizzato al riguardo il Giudice Istruttore di Milano:

«Il Ventura precisa inoltre che allorché tornò da Roma il 26 luglio andò nello studio di Freda e gli esibì il Corriere della Sera del 25 luglio, facendogli presente che non parlava dell'attentato a Milano. Il Corriere della Sera fu lasciato nello studio di Freda insieme ad altro giornale di Roma».

Va, ancora, posto in rilievo, che anche Franco Freda, così come si vedrà fra poco per Giovanni Ventura, si trovava in viaggio nel periodo degli attentati ai treni. Invero il 6 agosto 1969 risulta un suo pernottamento nell'albergo «Lilian» ad Alba Adriatica; ed il 9 dello stesso mese il suo arrivo nel Grande Albergo delle Terme Jolly Hotel di Ischia ove egli si trattenne fino al 12¹³³.

Quanto al ruolo svolto da Giovanni Ventura, non può certo ritenersi che la funzione da lui scelta di accusatore del Freda lo ponga sul piano di un semplice testimone animato da intenti di collaborazione con gli Organi di Giustizia.

Egli è, a sua volta, inchiodato alla sua penale responsabilità per gli attentati ai treni non solo da quel che si è detto in generale circa la sua posizione di primo piano nell'associazione sovversiva, dalla quale provenivano gli attentati, ma anche da molti altri elementi probatori specifici: sicché le sue accuse a carico del Freda suonano sostanzialmente, pure questa volta, come una chiamata in correità.

Varie e valide testimonianze sono contro di lui.

Guido Lorenzon, con esposizione particolareggiata, ha rievocato le inequivoche ammissioni a lui fatte dall'amico Ventura. Questi gli aveva confessato di essere stato uno dei tre finanziatori degli attentati ai treni e, sull'esecuzione degli stessi, gli aveva confidato vari dettagli: il costo degli ordigni (L. 100.000 per ciascuno, comprese le spese di viaggio di chi era stato incaricato di collocarlo), la predisposizione di accurati alibi per gli attentatori, il fatto che il gruppo operativo era composto da nove persone, le direttive impartite affinché gli ordigni venissero depositi in vettura di prima classe (normalmente destinate alla borghesia).

Molte di tali circostanze il Lorenzon ebbe a contestare direttamente al Ventura, in presenza del loro comune amico Marco Barnabò.

¹³¹ V. parte V cap. I.

¹³² V. fol. 151 r fasc. 14 vol. 24 cit.

¹³³ V. vol. 32 fasc. 1/13 foll. 5-6-18-31-32 istruttoria Freda.

Ha dichiarato, invero, il Barnabò al Giudice Istruttore di Milano che, durante le feste natalizie del 1969, egli ebbe un giorno a pranzo Giovanni Ventura e Guido Lorenzon. Quest'ultimo, mentre pranzavano, ebbe occasione di precisare

«che il Ventura gli aveva confidato di essere uno degli attentatori sui treni, che gli aveva detto che l'organizzazione era a triangolo e che ogni attentato era costato centomila lire»¹³⁴.

Analogha confessione Giovanni Ventura rese, sia pure in termini più sintetici, a Ruggero Pan; al quale nello studio bibliografico mostrò un giornale recante in prima pagina le notizie delle bombe esplose sui treni e disse testualmente:

“Queste le abbiamo messe noi”¹³⁵.

Ha aggiunto il Pan nelle sue dichiarazioni fatte al Giudice Istruttore di Milano, che il Ventura, commentando i suddetti attentati gli aveva precisato di non dividerli dal punto di vista morale,

“ma che spesso un rivoluzionario doveva fare violenza a sé stesso per raggiungere i fini che si prefiggeva”¹³⁶.

Il Ventura gli aveva anche precisato che era necessario adoperare in futuro contenitori di ferro per gli ordigni in quanto quelli di legno, usati sui treni, avevano consentito alla Polizia di controllare le due bombe non esplose.

Anche Elio Franzin, autore - come si è detto - insieme a Mario Quaranta del libro «Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento», distribuito dallo studio bibliografico librario di Giovanni Ventura, ebbe da questi una confidenza dello stesso genere. Ha specificato il Franzin sia in fase istruttoria sia in fase dibattimentale, anche in sede di confronto col Ventura¹³⁷, che quest'ultimo nel luglio 1971, qualche giorno dopo aver ottenuto la libertà provvisoria nel procedimento penale instaurato a suo carico dalla Magistratura di Treviso, fu da lui invitato a cena ed in quell'occasione, mentre parlavano degli attentati che avevano provocato la sua incriminazione, ebbe a commentare testualmente:

«Io ho messo le bombe sbagliate».

¹³⁴ V. dep. Barnabò in vol. 25 fasc. 16 fol. 2 istruttoria Freda.

¹³⁵ V. interr. Pan in vol. 24 fasc. 9 fol. 6 r. istruttoria Freda.

¹³⁶ V. vol. 24 fasc. 9 fol. 13 r. istruttoria Freda.

¹³⁷ V. vol. 25 cit. fasc. 14 fol. 18 r.; vol. 24 cit. fasc. 18 fol. 56 r.; verb. Ud. dibatt. 23.6.78.

Giovanni Ventura in dibattimento ha ammesso di aver pronunciato tale frase nella suddetta occasione ed ha, al riguardo, sostenuto di aver voluto fare solo una battuta scherzosa senza alcun intento di confessare seriamente una sua responsabilità in ordine ad episodi dinamitardi. Il Franzin, però, ha insistito nel ribadire di aver avuto la netta impressione che il Ventura parlasse sul serio e di essere rimasto agghiacciato da quella inaspettata confessione. È pacifico che in quel momento i due stavano parlando degli attentati che avevano condotto all'arresto del Ventura medesimo e che, a quell'epoca, erano sostanzialmente gli attentati ai treni dell'agosto 1969. Solo di tali episodi criminosi si era fatto, invero, carico al Ventura, con specifica e dettagliata menzione, da parte del Giudice Istruttore di Treviso con mandato di cattura¹³⁸. Gli altri attentati, costituenti oggetto delle attuali imputazioni, formarono solo in epoca successiva il contenuto di altre specifiche incriminazioni.

La partecipazione di Giovanni Ventura agli attentati ai treni non fu limitata al finanziamento.

Ha ricordato l'attendibile Lorenzon che il Ventura, in epoca successiva agli attentati in questione, ebbe a dirgli:

«che avrebbe continuato l'attività terroristica senza più esporsi direttamente ma soltanto finanziariamente»¹³⁹.

Ciò implica, logicamente, che lo stesso aveva collaborato non solo dal punto di vista finanziario nell'attività terroristica fino a quel momento svolta.

Il Ventura, d'altronde, si è mostrato edotto di troppi particolari della delittuosa impresa perché possa essere considerato solo un finanziatore. Uno di questi particolari, oltre a quelli dei quali si è sopra detto, riguarda il tipo di orologio impiegato come temporizzatore. La Polizia ne cercava la casa costruttrice in Germania - aveva commentato ironicamente egli parlando con il Lorenzon¹⁴⁰ - senza accorgersi che potevano trovarsi in qualsiasi supermercato; ed era stato proprio a Treviso, luogo in cui operava il Ventura anche per i suoi noti interessi editoriali, che una commessa della «Standa», Claudia Moro, aveva notato alcuni inconsueti acquisti di orologi «Ruhla» da parte di un signore rimasto sconosciuto. Costui ne aveva acquistato - secondo la Moro -

“mi pare tre o quattro per volta”.

ed era venuto nei magazzini

¹³⁸ Ai precedenti attentati era stato fatto solo un generico riferimento nel processo a carico del Ventura durante il periodo iniziale dell'istruzione e prima che venisse emesso il mandato di cattura.

¹³⁹ V. dep. 17.2.71 al G.I. di Treviso in cart. 1 fasc. 2 foll. 27-30 istruttoria Freda.

¹⁴⁰ V. testimonianza avv. Alberto Steccanella a fol. 47 fasc. 1 cart. 1 istruttoria Freda.

«almeno due volte»¹⁴¹.

I «Ruhla» erano gli orologi che costavano meno.

Altra coincidenza singolare è la partenza di Giovanni Ventura in treno da Roma per il Veneto proprio nel periodo di tempo in cui si verificarono gli attentati.

Egli ha negato di essersi trovato in treno durante la notte dall'8 al 9 agosto 1969 ed ha sostenuto, prospettando così uno di quegli alibi precostituiti di cui ha parlato il teste Lorenzon, di avere trascorso la serata dell'otto trattenendosi a cena in un ristorante romano sino a tarda ora insieme ad alcuni suoi amici, fra i quali Salvatore Trapani, Diego Giannola, Gaetano Testa e Nino Massari. Tuttavia nessuno di costoro, opportunamente sentiti dal Magistrato, è stato in grado di confermare il suddetto alibi; ed anzi proprio da questo testimoniale provengono voci di smentita. Infatti nella tarda mattinata o nel pomeriggio dell'8 agosto 1969 era stata stipulata formalmente - come risulta dalla deposizione del notaio Erminio Campanini¹⁴² - la cessione di una quota sociale della casa editrice «Ennesse» da Vito Loiacono al Ventura, il quale non aveva però voluto pagare l'importo della quota stessa a detto Loiacono. Quest'ultimo era stato, quindi, tacitato con una cambiale di L. 350.000 a firma del Giannola e del Massari. Il Giannola ha ricordato che il tutto avvenne in un atmosfera di tensione e di malumore tali da escludere che, quella sera stessa, si potesse avere l'animo disposto ad una riunione conviviale. Il Trapani, poi, in fase istruttoria ha nettamente smentito il Ventura, sostenendo di aver cenato una sola volta assieme a lui ed ai comuni amici Massari, Giannola ed altri: ciò era avvenuto certamente qualche giorno prima del 4 maggio 1970¹⁴³. In fase dibattimentale poi (udienza 11.5.78) il suddetto Trapani ha manifestato incertezza, ormai a tanti anni di distanza dagli avvenimenti, anche su quest'ultima data; e si è detto portato a ritenere che la cena si svolse probabilmente nelle due settimane precedenti il 15 agosto 1969, ma nessun elemento nuovo e sicuro ha fornito per determinare l'epoca della cena stessa e tanto meno il giorno.

È certo, comunque, che il dieci, l'undici ed il dodici agosto 1969 Giovanni Ventura era già nel Veneto, giacché Stefano Sestili e Rinaldo Tomba, i quali hanno fornito in proposito notizie precise sulla scorta di annotazioni rilevate dalla loro agenda¹⁴⁴, lo incontrarono tutti e tre i suddetti giorni a Treviso per le trattative inerenti alla costituzione dell'azienda grafica «Litopress».

Ne consegue, logicamente, che il viaggio del Ventura, il quale - come da lui ammesso e come risulta anche dalla agenda del Tomba - il giorno 8 era ancora a Roma, potette avvenire solo fra l'otto ed il dieci agosto. Avvenne certamente in treno perché lo ha ammesso Nino Massari, il quale ha riconosciuto di aver viaggiato insieme a lui, partendo da Roma nel pomeriggio di un giorno imprecisato della prima metà di

¹⁴¹ V. cart. 3 fasc. 7 fol. 30 istruttoria Freda.

¹⁴² V. vol. 25 fasc. 16 fol. 32 istruttoria Freda.

¹⁴³

V. vol. 25 fasc. 17 foll. 10-11 istruttoria Freda.

¹⁴⁴

L'agenda del Sestili è allegata agli atti (v. vol. 25 cit. fasc. 10 fol. 5; per i riferimenti all'agenda del Tomba v. vol. 25 cit. fasc. 9 foll. 15-18-27).

agosto, per raggiungere Castelfranco Veneto, ove la sua donna Galante Elvira era già ospite della famiglia Ventura. La Galante, infatti, li vide arrivare insieme, pur non avendo saputo precisare il giorno.

Il cerchio della prova si restringe ancora, fino a circoscrivere tale viaggio nei limiti rigorosi dell'otto-nove agosto, se si tien conto di un particolare, riferito da Ruggero Pan, che consente di escludere dal conteggio il giorno 10.

Ha dichiarato, infatti, il Pan che Giovanni Ventura, allorché nello studio bibliografico di Castelfranco Veneto gli disse

«Questi li abbiamo fatti noi»

riferendosi agli attentati ai treni, aveva in mano l'ultimissima edizione del Corriere di Informazione che dava le notizie degli attentati stessi.

Orbene è evidente che trattavasi di un'edizione serale di sabato nove agosto (gli attentati si erano verificati la notte precedente); e che proprio il nove sera dovette svolgersi, quindi, la suddetta conversazione. Infatti non poteva trattarsi del dieci perché nei giorni festivi il Pan non si recava mai allo studio bibliografico ove in quel periodo di tempo lavorava¹⁴⁵; né del giorno successivo, giacché non è verosimile che il Ventura si attardasse a controllare notizie riportate su un giornale ormai vecchio di ben due giorni.

La sera del nove agosto, pertanto, il Ventura, che il giorno prima si trovava ancora a Roma, era già arrivato a Castelfranco Veneto. Lo ha confermato, nell'udienza dibattimentale del 20 giugno 1978, sua sorella Mariangela, la quale ha precisato che il fratello Giovanni arrivò a Castelfranco, insieme a Massari, verso le ore 20,00 del 9 agosto 1969.

Mariangela Ventura ha fissato alle ore 20,00 l'arrivo del fratello Giovanni a Castelfranco Veneto all'evidente scopo di legarlo ad un treno successivo alla «notte dell'otto-nove agosto 1969» e di evitare, quindi, un pericoloso collegamento che è ricavabile dalle dichiarazioni di Antonio Massari. Quest'ultimo ha riferito - come si è sopra detto - di aver raggiunto il Veneto insieme a Giovanni Ventura partendo da Roma con un treno del pomeriggio. Poteva essere solo quello delle ore 16, che era l'unico treno del pomeriggio per Venezia¹⁴⁶; e non poté trattarsi del giorno 9 perché in tal caso l'arrivo a Castelfranco sarebbe avvenuto il giorno successivo. La partenza del Ventura da Roma avvenne, perciò, necessariamente il giorno 8 agosto, dopo il disbrigo della pratica sopra citata presso lo studio del notaio Campanini.

Orbene, poiché il suddetto treno delle ore 16 arrivava alla stazione di Venezia - S. Lucia alle ore 23,48, è possibile individuare, sulla base delle indicazioni di Antonio Massari, la presenza di Giovanni Ventura nelle circostanze di tempo e di luogo

¹⁴⁵ Il Pan, nei suoi vari interrogatori, ha riferito genericamente di aver iniziato tale lavoro nell'estate del 1969, presumibilmente nell'agosto, ma non ha saputo fornire date precise.

¹⁴⁶ V. orario generale ufficiale delle Ferrovie Italiane dello Stato esibito dal pubblico ministero nell'udienza del 31 luglio 1978 (cart. S-A ter.).

relative al collocamento di alcune bombe sui treni. Risulta, invero¹⁴⁷ che uno degli ordigni esplose sul DD 47, partito da Venezia per Roma e rimasto precedentemente in sosta nella stazione di Venezia - S. Lucia a disposizione del pubblico dalle ore 22.30 dell'8 agosto alle 0,06 del 9. Altro ordigno esplose la stessa notte sul DD 404 Venezia-Milano, il quale era rimasto, prima della partenza e dell'esplosione, nella suddetta stazione di Venezia - S. Lucia dalle ore 23,00 dell'8 agosto alle 0,34 del 9.

Se si passa poi, a considerare altri treni, partiti da Roma-Termini dopo le ore 16,00 del giorno 8 agosto del 1969, è possibile porre la presenza di Giovanni Ventura in relazione a vari dei numerosi attentati dinamitardi eseguiti quella notte. Invero sul DD 544, che consentiva ai viaggiatori provenienti da Roma col DD 36 delle 0,01 di arrivare alle 7,35 del 9 agosto a Venezia - S. Lucia, fu rinvenuto in quest'ultima stazione alle 8,17 uno degli ordigni rimasti inesplosi. Sul DD 46, partito da Roma per Venezia alle 0,35 del 9 agosto e rimasto a disposizione del pubblico nella stazione di partenza sin dalle 23,35 del giorno prima, esplose un altro degli ordigni alle 2.10 durante il percorso. Dalle 22.55 dell'8 agosto alle 0,30 del 9 ebbe a sostare nella stazione di partenza il DD 991 Roma - Lecce, sul quale esplosero poi durante il viaggio due ordigni, rispettivamente alle 2,45 ed alle 3,20. In sosta a Roma - Termini rimase, infine, dalle ore 20,00 dell'8 agosto alle 0,25 del 9 il D 778 Roma-Pescara, sul quale poi ebbe ad esplodere altra bomba durante il percorso alle ore 2,50.

Alla suddetta ricostruzione del viaggio in treno di Giovanni Ventura, proprio in concomitanza con gli attentati sui convogli ferroviari, fanno riscontro l'ostinato tentativo da parte sua di negarlo ed alcune frasi dette confidenzialmente da Mariangela Ventura a Mario Quaranta in occasione di un loro incontro nella prima quindicina di maggio del 1976.

Ha riferito il Quaranta che le frasi della Mariangela erano state precisamente queste:

«mettere le bombe sui treni è più facile di quanto tu possa pensare; è bastato al Massari prendere il treno da Roma, arrivare a Venezia, scendere e mettere la bomba su un treno che in coincidenza da Venezia partiva per il Sud. Il Massari si fermò da noi alcuni giorni»¹⁴⁸.

Egli comprese, anche se Mariangela Ventura non glielo aveva detto espressamente, che il di lei fratello Giovanni ed il Massari erano partiti insieme da Roma in treno.

Sulla stessa circostanza ha depresso anche, conformemente, Elio Franzin per averla appresa dal Quaranta.

Tutto quanto si è finora detto sul viaggio di Giovanni Ventura costituisce, indubbiamente, un complesso di seria efficacia indiziaria; sulla cui base non è azzardato affermare che il Ventura medesimo svolse anche un ruolo di esecutore materiale in uno o più degli attentati ai treni.

¹⁴⁷ V. rapporto Polizia ferroviaria, a firma del Commissario di P. S. Francesco Trio, nel quale è tracciato un quadro riassuntivo dei dati obiettivi concernenti gli attentati ai treni (vol. 27 fasc. 1 fol. 6 istruttoria Freda).

¹⁴⁸ V. vol. 25 fasc. 17 foll. 53-55 istruttoria Freda.

Merita, infine, adeguata considerazione quanto Giovanni Ventura ha dichiarato nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973 circa la sua partecipazione all'incontro di Milano del 24 luglio 1969, preparatorio degli attentati ai treni programmati per l'agosto successivo, e circa il modo in cui gli attentati stessi erano stati poi in effetti eseguiti. Ha specificato il Ventura - come si è già detto - di aver chiesto chiarimenti al Freda sui motivi di alcuni mutamenti del programma: cioè dell'anticipo degli attentati dal 15 all'8 agosto, del collocamento di un maggior numero di ordigni (dieci e non tre), della sistemazione degli ordigni medesimi, - oltre che nelle toilette - anche negli scompartimenti con la conseguenza che vari viaggiatori erano rimasti feriti. Ha specificato, altresì, che aveva con durezza contestato nell'occasione al Freda di essere venuto meno, con quei mutamenti a precisi impegni assunti¹⁴⁹.

Tutto questo discorso del Ventura, sia pure ambiguamente introdotto da questi per sminuire le proprie responsabilità, costituisce indiscutibilmente una sostanziale confessione da parte sua; giacché ovviamente egli, nel momento stesso in cui si è preoccupato di sostenere la sua estraneità a quelle variazioni di Programma, implicitamente ha ammesso di aver partecipato alla fase iniziale di progettazione degli attentati.

Considerazioni conclusive

Quanto si è finora esposto in ordine agli obiettivi, alle modalità ed alle circostanze, inerenti agli attentati dinamitardi compiuti da Franco Freda e Giovanni Ventura dal 15 aprile al 9 agosto 1969, evidenzia, dal punto di vista giuridico, a loro carico la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed obiettivi richiesti dalla legge penale per i vari reati posti in essere con l'esecuzione degli attentati medesimi e specificati in epigrafe dai capi «C» a «G».

Gli elementi di prova sopra illustrati inchiodano alle loro penali responsabilità per i fatti terroristici commessi dall'aprile all'agosto 1969, specificamente fra i componenti della cellula veneta, Franco Freda e Giovanni Ventura.

Marco Pozzan è colto solo in possesso di notizie su alcuni degli attentati; e non è emersa con sicurezza la sua effettiva partecipazione ad alcuni degli stessi. Il fatto di essere egli impegnato in quell'associazione sovversiva fa intuire una sua non estraneità alla concreta attività terroristica; ma trattasi di un'intuizione che non conduce a risultati di certezza, data la di lui posizione gregaria e carente di poteri direttivi e decisionali nell'ambito associativo¹⁵⁰.

Il Pozzan va, quindi, assolto dalle imputazioni concernenti i singoli episodi terroristici, da quello del 15 aprile 1969 verificatosi nel Rettorato dell'Università di Padova alle bombe sui treni, con formula dubitativa.

Su tale formula prevalgono, ovviamente, per i reati meno gravi, le cause estintive (amnistia e prescrizione) di cui si tratterà separatamente¹⁵¹.

¹⁴⁹ V. vol. cit. fasc. 14 foll. 119.

¹⁵⁰

V. per il ruolo di Pozzan nell'associazione sovversiva, quanto si è scritto in parte V cap. V foll. 457-548.

¹⁵¹ V. parte V cap. XLVII.

CAPITOLO IX

I TIMERS IMPIEGATI PER GRADUARE I TEMPI DELLE ESPLOSIONI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

Si è detto in narrativa analiticamente delle indagini svolte sui timer dal Giudice Istruttore di Milano e del convincimento conclusivo di quest'ultimo, secondo il quale i timer usati nella strage provennero proprio dai cinquanta acquistati da Franco Freda presso la ditta «Elettrocontrolli» di Bologna¹⁵².

Osserva, al riguardo, questa Corte, in esito alla verifica dibattimentale di quelle risultanze istruttorie, che non appare sicura la base probatoria sulla quale è stato fondato il suddetto convincimento.

Alla ricostruzione dei vari passaggi dei timer dalla ditta costruttrice alla vendita al dettaglio, nel periodo di tempo compreso fra il 17 marzo ed il 12 dicembre 1969, possono invero muoversi efficacemente vari rilievi critici.

Anzitutto già l'aver limitato le ricerche a tale periodo fornisce lo spunto per una prima obiezione. Infatti, se in fase istruttoria tale limite poteva ritenersi ragionevole in quanto il teste Antonio Pitzalis, titolare della ditta «Targhindustria», aveva dichiarato che le sue prime forniture di dischetti per temporizzatori alla «Cavetti» erano state effettuate nel marzo 1969 (e particolarmente il 17 marzo 1969 la prima fornitura di dischetti 60 M/A per i timer in apertura ed in deviazione), in dibattimento è emersa chiaramente l'inaccettabilità di questa impostazione al lume delle seguenti nuove risultanze. La Polizia Tributaria, in esecuzione di ordinanza della Corte in data 3 giugno 1978, ha accertato, sulla scorta di numerose fatture reperite presso la ditta «Gavotti», che i rapporti commerciali fra quest'ultima e la «Targhindustria» iniziarono almeno il 29 aprile 1968 ed in tale anno si articolano con varie forniture di dischetti per temporizzatori. Dall'esame diretto delle fatture la Corte ha rilevato che non sempre in esse veniva indicata la dicitura impressa sui dischetti medesimi e spesso si adoperavano i termini «divisioni diverse» o «diciture diverse». Il Pitzalis, convocato a chiarimento nella udienza del 3 luglio 1978, non ha potuto disconoscere, di fronte agli elementi documentali contestatigli, di aver iniziato prima del 1969 i suoi rapporti con la «Gavotti» ed in tal senso ha rettificato quanto diversamente da lui riferito al Giudice Istruttore; circa le espressioni «divisioni o diciture diverse» ha

¹⁵² V. parte II cap. XI pagg. 226, 227 e 228.

chiarito che esse si riferivano ai vari numeri scritti sui dischetti, i quali erano per il resto tutti uguali come diametro, spessori, fori e disegno. Di conseguenza egli, pur non ricordando alcunché di preciso in proposito a distanza di tanti anni, non ha potuto escludere di aver cominciato a fornire alla «Gavotti» sin dal 1968, insieme ai dischetti 15 M/A e 30 M/A (specificamente indicati in alcune fatture), anche dischetti 60 M/A (con le fatture onnicomprensive delle «diciture diverse») e cioè proprio quelli che, secondo le sue dichiarazioni istruttorie (rese peraltro anch'esse a distanza di anni dai fatti e cioè il 4.10.1972), avrebbe fornito per la prima volta il 17 marzo 1969.

Vi è da rilevare, ancora, che quest'ultima data, apposta sulla relativa bolla di consegna dal Pitzalis esibita al Giudice Istruttore, presenta grossolane tracce di correzione: il che, se non basta di per sé a far ritenere che nella specie si sia voluto deliberatamente far apparire una data diversa da quella della reale fornitura¹⁵³, tuttavia non rivela certamente particolari doti di precisione nel Pitzalis circa la documentazione della sua attività commerciale.

Concludendo su questo punto, appare evidente che, se non si possono escludere una o più forniture di dischetti 60 M/A 51 anteriormente al 17 marzo 1969, non ha alcun senso limitare la ricostruzione dei passaggi commerciali dei timer fra la suddetta e quella di commissione della strage. Restano, infatti, al di fuori di ogni controllo gli acquisti di timer in deviazione da 60 M/A che furono fatti sul mercato italiano prima del 17 marzo 1969 e che poterono anch'essi, in via d'ipotesi, avere per oggetto i cinque temporizzatori poi utilizzati per gli attentati del 12 dicembre di quello stesso anno.

A parte la lacuna istruttoria sopra evidenziata, è lo stesso metodo usato per ricostruire i passaggi commerciali dei timer a rivelare la sua inadeguatezza.

Là ricostruzione fu effettuata con un'operazione di Polizia Tributaria condotta, come ha ribadito in dibattimento il maresciallo Vincenzo Bilardello che all'epoca se ne occupò, sulla base dell'esame del fatturato. Ciò di per sé garantisce ben poco sulla corrispondenza delle fatture con i dati effettivi delle vendite e degli acquisti, essendo ben note le evasioni fiscali che frequentemente accompagnano i passaggi delle merci negli ambienti commerciali e, quindi, la scarsa efficacia probatoria che può riconoscersi in materia alle fatture. Una dimostrazione concreta a tal riguardo è stata data in dibattimento¹⁵⁴ da Umberto Gavotti, contitolare dell'omonima ditta, il quale

¹⁵³ Il perito grafico prof. Giuseppe Diaco, incaricato in dibattimento di dare lumi al riguardo, ha riferito con la sua relazione scritta conclusiva che il numero «3» (corrispondente al mese di marzo nel testo della data in questione) appare il ripasso di un precedente dato grafico «che più si avvicina al n. 8 e non ad altri numeri razionali». Quindi il mese originariamente indicato dovrebbe essere quello di agosto e non di marzo secondo il responso peritale, il quale è stato conforme a quello espresso da una perizia giurata extragiudiziale esibita in dibattimento dalla difesa di Franco Freda. Ciò tuttavia non assume particolare rilevanza, in quanto si resta sempre nell'arco di tempo (17 marzo-12 dicembre 1969) delimitato dal G.I. di Milano. Quanto all'anno, il perito di ufficio ha precisato che il «9» (corrispondente all'indicazione dell'anno 1969) non può considerarsi con certezza l'esito della correzione di un precedente n. 7 (corrispondente, cioè, all'indicazione dell'anno 1967 come ha sostenuto il suddetto perito di parte). D'altronde dovrebbe escludersi che l'iscrizione originaria relativa all'anno fosse del 1967, in quanto la Polizia Tributaria con gli accertamenti di cui si è detto, non ha trovato traccia di rapporti commerciali fra la «Targhindustria» e la «Gavotti» anteriori al 29 aprile 1968.

¹⁵⁴ V. verb. ud. 23.5.1978.

ha ammesso che alcune volte la Gavotti stessa si faceva intestare le forniture di merce dalla «Junghans» a «nomi di fantasia» sulle fatture, allo scopo di realizzare un risparmio dell'I.G.E. sulle future vendite. Né può obiettarsi che la Polizia Tributaria ebbe a sua disposizione, per gli opportuni controlli, le bolle di consegna e le richieste di spedizione presso la «Junghans». Invero il teste Luciano Marcato, addetto all'ufficio spedizione della «Junghans», ha dichiarato nell'udienza dibattimentale del 22.5.1978 di avere approntato, su disposizione del suo direttore, i documenti relativi ai rapporti commerciali «Junghans-Gavotti» proprio in previsione di una preannunciata visita della Polizia Tributaria; ed è davvero inverosimile che nell'occasione possano essere stati esibiti documenti in contrasto con le fatture ed idonei, quindi, a provocare la contestazione di illeciti fiscali.

D'altra parte nel caso in esame nessun'altra più approfondita indagine poteva essere svolta, per giunta a distanza di tre o quattro anni dal periodo di tempo che interessava (le investigazioni della Polizia Tributaria furono effettuate nel 1972 e nel 1973), in quanto né la «Gavotti» né l'«Elettrocontrolli» - come risulta dalle deposizioni rese dai rispettivi rappresentanti¹⁵⁵ - erano munite di schede o registri di carico e scarico della merce ossia degli strumenti più idonei per la documentazione dei movimenti di magazzino.

Comunque, anche a volersi rimettere acriticamente alle risultanze dell'esame del fatturato, non possono essere trascurati altri rilievi i quali dimostrano che questo esame venne compiuto con esiti assai approssimativi.

Già molteplici errori di calcolo è dato cogliere *ictu oculi* nelle tabelle riepilogative redatte dalla Polizia Tributaria sui movimenti dei timer in deviazione. Eccone, qui di seguito, alcuni esempi:

a) il numero complessivo dei timer in deviazione da 60 minuti venduti dalla ditta «Gavotti» in tutto il 1969 risulta essere «95» nelle tabelle redatte il 13 giugno ed il 5 ottobre 1972¹⁵⁶; risulta, invece, «97» nella tabella redatta il 21 febbraio 1973¹⁵⁷; ed addirittura «0» nella tabella redatta il 16 dicembre 1972 (non si può tenere conto dell'aggiunta a penna, che figura in detta tabella vicino allo «0», perché trattasi di riferimento alla foliazione del fascicolo processuale, annotato, evidentemente, in epoca successiva quando si era già proceduto alla foliazione stessa¹⁵⁸;

b) dalla tabella sopra citata del 16 dicembre 1972, relativa ai timer in deviazione venduti dalla «Gavotti» nel 1971 (l'anno è diverso da quello che direttamente ci interessa, ma il rilievo è ugualmente utile per saggiare il grado di attendibilità dei

¹⁵⁵ V. dep. Gavotti Umberto in verb. ud, 23.5.1978 e Nanni Luigi in vol-26 fasc. 4 foll. 16-17 istruttoria Freda.

¹⁵⁶ V. documenti inseriti nella busta a fol. 138 del vol. 26 fasc. 4 istruttoria Freda.

¹⁵⁷ V. vol. 26 cit. fasc. 5 fol. 7.

¹⁵⁸ V. vol. 26 cit. fasc. 4 fol. 151.

controlli contabili eseguiti dalla Polizia Tributaria), si ricava che erroneamente calcolati sono gli importi totali delle vendite per alcuni tipi dei timer stessi: cioè si è calcolato, con addizioni aritmeticamente sbagliate, che furono venduti complessivamente 206 timer da 15 M, 721 da 30 M, 8 da 60 M e 47 da 120 M; facendo esattamente i calcoli, in base ai dati parziali esposti nella tabella medesima, gli importi risultano rispettivamente: 209, 731, 11 e 50¹⁵⁹.

Il già menzionato mar. Bilardello, a contestazione delle circostanze sopra raggruppate sub a) e b), ha spiegato in dibattimento che i calcoli inesatti sono da addebitarsi ad errori materiali commessi nel sommare i vari dati e che le rilevate diversità, nelle varie tabelle relativamente ai timer in deviazione venduti dalla «Gavotti» nel 1969, possono essere derivate dal fatto che gli accertamenti furono effettuati in vari periodi di tempo ed in base ai dati forniti, di volta in volta, dalla ditta sottoposta al controllo. Non è necessario alcun commento per evidenziare come le ricostruzioni contabili in questione offrano un affidamento piuttosto scarso.

Emerge, inoltre, dagli stessi elementi offerti dalla Polizia Tributaria un dato assai inquietante; il quale si rileva dal riepilogo a cura del medesimo Organo di Polizia compilato relativamente alle complessive operazioni di acquisto e vendita, da parte della ditta «Gavotti», di timer in deviazione nel periodo 1968-1972. Da tale riepilogo risulta che la «Gavotti» nel dicembre 1972 in effetti disponeva di una giacenza in meno, rispetto a quella che avrebbe dovuto avere in base agli accertamenti contabili, di ben 480 timer in deviazione, dei quali circa 150 del tipo da 60 minuti (cioè di quello acquistato da Franco Freda)¹⁶⁰. Il maresciallo Bilardello, che nel testo dello stesso riepilogo aveva indicato sinteticamente la causa del rilevato difetto di giacenza una avvenuta trasformazione «in altri tipi», in dibattimento¹⁶¹ ha chiarito di avere ciò appreso solo dalla viva voce dei titolari della «Gavotti». Questi ultimi, però, non gli avevano mostrato registri di magazzino né altra documentazione idonea a provare quanto affermavano; e si erano limitati a prospettare una trasformazione «in altri tipi» dei timer mancanti come mera «ipotesi di lavoro», per spiegare quel divario fra giacenza contabile e giacenza reale.

E' chiaro, a tal riguardo, che non possono certo contare le ipotesi, più o meno superficialmente formulate e sulle quali l'unico titolare superstite della ditta - Gavotti Umberto - non è stato in grado di offrire il contributo del suo ricordo, per liquidare definitivamente la questione in un senso o nell'altro. Invero, per dimostrare che i cinque timer in deviazione da 60 minuti usati nei crimini del 12 dicembre 1969 provennero certamente dai cinquanta acquistati dal Freda, sarebbe stato necessario provare rigorosamente che tutti quei 150 timer dell'identico tipo (compresi nei 480 in deviazione che mancano alla Gavotti) ebbero una destinazione ultima diversa da quella dell'impiego in atti dinamitardi. Questa prova rigorosa non è emersa nel procedimento.

¹⁵⁹ V. vol. 26 cit. fasc. 4 fol. 154.157 e 159 istruttoria Freda.

¹⁶⁰ V. vol. 26 fasc. 4 foll. 145-147 e 159 istruttoria Freda

¹⁶¹ V. verb. Ud. 5.5.1978

Per tutte le ragioni sin qui esposte è doveroso ammettere che le pur diligenti indagini compiute dal Giudice Istruttore di Milano, sui passaggi commerciali dei timer in deviazione da 60 M, non hanno condotto a risultati di matematica certezza sulla provenienza di quei cinque impiegati dagli attentatori.

Passando ora ad affrontare il problema del tipo di temporizzatore usato il 12 dicembre 1969 a Roma ed a Milano, giova richiamare brevemente, anzitutto, i concetti fondamentali sul funzionamento di questi congegni cui si è già accennato in narrativa

162

Il timer (noto anche come temporizzatore o interruttore o commutatore) era ed è un congegno del tipo ad orologeria, il quale, consente di regolare il passaggio di corrente elettrica facendo rimanere aperto o chiuso un circuito per un determinato intervallo temporale prefissato, mediante una carica impressa con comando manuale, secondo le indicazioni di un disco o quadrante di graduazione.

Tre sono i tipi di timer già all'epoca degli attentati prodotti dalla ditta «Junghans-Diehl» di Venezia e distribuiti dalla «Gavotti» di Milano sul mercato italiano, come si desume dai cataloghi e dalle testimonianze dei rappresentanti delle ditte medesime in atti, con riguardo alla funzione elettrica da svolgere:

1) timer in apertura, nel quale i contatti rimangono aperti in posizione di riposo e si chiudono quando si dà la carica manuale (naturalmente con la chiusura dei contatti si provoca la chiusura del circuito e cioè il passaggio della corrente elettrica; 2) timer in chiusura, il quale funziona in senso diametralmente posto al precedente (i contatti e, conseguentemente, il circuito sono chiusi in posizione di riposo ed aperti quando il congegno è sotto carica); 3) timer in deviazione, il quale cumula, con un doppio circuito, le funzioni di quello in apertura ed in chiusura (esso funziona cioè in apertura su una delle due metà e contemporaneamente in chiusura sull'altra, con la conseguenza che, all'atto di esaurimento della carica, la corrente viene deviata da un circuito all'altro).

Tenuto conto, poi, della durata della carica, impressa manualmente mediante un'apposita manopola, tutti e tre i suddetti tipi di timer si distinguono in varie versioni da 15 M, 30 M, 60 M, 90 M, 120 M ecc. Questi numeri rappresentano la durata massima, espressa in minuti, della carica stessa; e sono indicati nell'apposito disco o quadrante, sopra indicato, in modo da consentire all'operatore la graduazione temporale anche su valori inferiori a quello massimo.

L'avvenuto impiego negli attentati del 12 dicembre 1969 di timer prodotti dalla «Junghans-Diehl» è stato accertato, sulla base dello studio dei frammenti degli ordigni esplosivi, già dai primi periti (ing. Teonesto Cerri, ing. Fabio Rosati, gen. Ugo Bianchi, t. col. Pietro D'Arienzo, dr. Domenico Frascatani e prof. Arnaldo Foschini) nominati fra la fine del 1969 e gli inizi del 1970 nella parte iniziale della fase istruttoria romana del presente procedimento.

Questi periti, come si è detto già in narrativa¹⁶³, hanno concluso le loro operazioni con l'affermare che, dovendosi escludere logicamente l'uso di timer in apertura (gli ordigni sarebbero scoppiati nelle mani degli attentatori con la chiusura del circuito all'atto della carica), erano stati impiegati con certezza timer in chiusura. Essi hanno ritenuto che tali timer s in chiusura fossero da 60 minuti sulla base della dicitura «60 M/A» impressa sul disco rinvenuto nella borsa collocata presso la Banca Commerciale a Milano¹⁶⁴.

Tale indagine tecnica ha avuto un'impostazione lacunosa, in quanto non si è tenuto conto del fatto che esisteva il terzo tipo di timer, quello in deviazione; il quale poteva trovare anch'esso idoneo impiego in attentati dinamitardi, mediante l'utilizzazione di uno dei due circuiti per far funzionare l'ordigno e dell'altro per collegarlo ad una lampadina-spia da destinare a garanzia di sicurezza per l'attentatore.

Riconoscendo questa lacuna, l'ing. Teonesto Cerri così testualmente si è espresso in epoca successiva dinanzi al Giudice Istruttore di Milano:

«Nel corso della perizia non abbiamo mai preso in considerazione il timer in deviazione della ditta "Gavotti". Ciò perché il collegio (peritale) ha preso in considerazione i tipi da me inviati da Milano ed acquistati presso la ditta "Gavotti" che erano in chiusura o in apertura. Di conseguenza fra le cose repertate cercammo solo i frammenti che ci potevano riportare al tipo in chiusura o in apertura. Né io né il collegio peritale esaminammo mai timer in deviazione, di conseguenza non conoscevamo le parti che componevano detto timer»¹⁶⁵.

Poi, nell'udienza dibattimentale del 3.5.1978, l'ing. Cerri, dinanzi a questa Corte, ha precisato di non aver pensato al timer della deviazione, pur avendone trovato traccia nel catalogo « Gavotti », in quanto aveva erroneamente ritenuto che quel tipo non potesse essere adoperato utilmente in un ordigno esplosivo.

Durante l'istruttoria svolta a Milano, nel procedimento instaurato a carico di Franco Freda, Giovanni Ventura ed altri, si è accertato che in realtà fra i frammenti degli ordigni esplosi erano riconoscibili pezzi di timer in deviazione. A quest'ultimo tipo anzitutto, appartiene certamente il disco di graduazione rinvenuto dentro la borsa collocata nella sede milanese, di piazza della Scala, della Banca Commerciale Italiana: esso infatti reca la dicitura «60 M/A», adoperata esclusivamente, come ha chiarito la testimonianza di Paolo Gavotti, titolare dell'omonima ditta¹⁶⁶, nei timer in deviazione ed in quelli in apertura (si è già detto che di timer in apertura, assolutamente inidonei per temporizzare lo scoppio di una bomba, non poteva nella specie trattarsi).

¹⁶³ V. parte I cap. XIV pagg. 107-108.

¹⁶⁴ V. cart. 11 vol. I pag. 76 istruttoria Valpreda.

¹⁶⁵ V. dep. Cerri 10.10.72 in cart. 4 fasc. 15 fol. 57 istruttoria Freda.

¹⁶⁶ V. dep. Gavotti Paolo 22.2.1972 in vol. 26 fasc. 4 fol. 5 istruttoria Freda.

Inoltre, fra i residuati dell'esplosione verificatasi a Roma nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, venne trovata, subito dopo il verificarsi degli attentati, una bussoletta di ottone¹⁶⁷ che costituisce una caratteristica esclusiva dei timers in deviazione. In tale senso, invero, ha depresso l'ing. Ernest Blocher persona particolarmente qualificata sul piano tecnico perché primo progettista e costruttore dei temporizzatori presso la ditta «Diehl» di Norimberga nonché poi consulente dal 1° gennaio 1969 della ditta veneziana «Junghans»; la quale dalla «Diehl» aveva ottenuto il brevetto dei temporizzatori stessi, divenendone così, esclusiva produttrice in Italia.

Il Blocher in questi testuali termini ha espresso le sue osservazioni al Giudice Istruttore di Milano il 5.10.1972:

«... Prendo visione del frammento di ottone estratto dalla busta n. 1 del corpo del reato 78881 L. - Trattasi di frammento porta-contatto in disegno n. 19029-525 - che veniva montato singolarmente a scopo di chiusura del foro di sostegno in bachilite, privo di contatto, esclusivamente negli interruttori in deviazione»¹⁶⁸.

Questo riferimento testimoniale ha trovato precisa conferma nelle risultanze della nuova perizia collegiale disposta, sui frammenti dei timer coinvolti nelle esplosioni, dal Giudice Istruttore di Milano. I periti nominati (il dr. ing. Alessandro Reggiori, il dr. prof. Leno Matteoli ed il dr. Walfredo Dumini¹⁶⁹ hanno esaurientemente spiegato perché la bussoletta sopra menzionata dagli stessi descritta come «frammento di metallo giallo a base triangolare», fosse stata destinata dal costruttore a riempire l'alloggiamento del morsetto inferiore sinistro (contrassegnato «b») solo nei timer in deviazione: in questi ultimi, infatti, il morsetto inferiore sinistro non esisteva, essendo sostituito da una lamella inserita nel lato inferiore del corpo in bachilite, ed il suo buco di alloggiamento (già predisposto nel suddetto corpo in bachilite che era comune a tutti i tre tipi di timer) doveva essere quindi occluso con un'apposita

¹⁶⁷ La difesa di Franco Preda ha avanzato delle riserve in proposito, perché il pezzo rinvenuto non risulta compreso nelle numerose fotografie di reperti effettuate dagli Organi di Polizia né descritto specificamente in alcun verbale di sequestro. Tuttavia non vi è alcun fondato motivo per dubitare della genuinità di tale ritrovamento, in quanto trattasi di un pezzo che, essendo rimasto infisso in un cavo telefonico, fu notato da un funzionario di PS (v. dep. del vice-questore Raffaele Gargiulo nel verb. ud. 26 aprile 1978) dopo lo scoppio dell'ordigno. Nulla rileva, quindi, che il pezzo in questione, sul quale sono fra l'altro evidenti le tracce della esplosione, sia stato repertato senza particolari formalità nel clima di confusione che caratterizzò la raccolta dei frammenti, raccolta avvenuta - come risulta dai relativi verbali - in più riprese ed a cura di vari Organi di Polizia Giudiziaria. I reperti erano costituiti da numerosi pezzi metallici o di altra natura spesso assai piccoli; ed i primi periti, come emerge dai chiarimenti che hanno offerto in dibattimento (v. dep. ing. Cerri, gen. D'Arienzo, dr. Frascatani in verb. ud. 3 maggio 1978), fissarono la loro attenzione solo su quelli che ritennero più importanti e solamente questi fotografarono (v. pag. 7 elaborato peritale in cart. 10 istruttoria Valpreda). Questi primi periti dell'istruttoria romana non conoscevano neanche l'esistenza del timer in deviazione e, quindi, non potevano apprezzare la rilevanza della bussoletta, sopra indicata.

¹⁶⁸ V. vol. 26 fasc. 4 fol. 129 istruttoria Freda.

¹⁶⁹ Tutti dirigenti tecnici di alta qualificazione dell'Istituto «Breda» specializzato negli esami sui metalli.

bussola per preservare l'interno del congegno dalla polvere dell'ambiente esterno.

Il collegio peritale nominato dal Giudice Istruttore di Milano non si è limitato all'accertamento relativo alla bussola, dopo aver proceduto ad un esame comparativo fra i frammenti recuperati nei cinque luoghi degli attentati del 12 dicembre 1969 ed i tre tipi di timer prodotti dalla «Junghans», ha concluso che gli attentatori avevano sempre e solamente usato il tipo in deviazione da 60 minuti.

Si è dettagliatamente riferito in narrativa¹⁷⁰ circa le singole rilevazioni che hanno indotto i periti al suddetto conclusivo responso. Va ora puntualizzato in quali limiti le rilevazioni medesime autorizzino il responso medesimo.

Deve, anzitutto, considerarsi che anche la seconda perizia sui timer, così come si è osservato per la prima in ordine al mancato esame del tipo in deviazione, presenta aspetti criticabili nella sua stessa impostazione.

Essa è stata condotta sulla base di una minuziosa comparazione fra i frammenti delle esplosioni ed i seguenti sei timer nuovi consegnati ai tecnici dal Giudice Istruttore: uno in chiusura da 60 minuti prodotto nell'aprile 1968, uno in deviazione da 90 minuti prodotto nel settembre 1968, uno in deviazione da 60 minuti prodotto nel gennaio 1969, uno in deviazione da 120 minuti prodotto nel febbraio 1969, due in apertura da 60 minuti prodotti rispettivamente nell'aprile 1967 e nell'ottobre 1969¹⁷¹.

La serie dei timer nuovi, assunta come punto di riferimento per il raffronto, appare evidentemente incompleta per la totale mancanza dei tipi di durata inferiore a 60 minuti (ad esempio quelli da 15 e 30 minuti), i quali non potevano aprioristicamente essere esclusi dalle possibilità di impiego degli attentatori.

L'ing. Blocher aveva precisato nella sua citata deposizione testimoniale del 5 ottobre 1972 che, per gli interruttori a tempo 0 a 60 minuti, venivano montate molle dello stesso spessore: il che richiama notevoli affinità morfologiche fra questi tipi e, conseguentemente, l'esigenza di una specifica e completa comparazione fra gli elementi strutturali di ciascuno degli stessi ai fini che ci interessano.

Altro difetto d'impostazione è individuabile nella varietà delle epoche di produzione dei sei timer su descritti. Hanno specificato i dirigenti tecnici della «Junghans» in dibattimento (Vincenzo Lemi nell'udienza 22.5.1978 e l'ing. Giorgio Pianca nelle udienze del 22 e del 31.5.1978) che le parti meccaniche dei timer, quali i bilancieri, la spirale, le molle di carico, le ruote erano e sono soggetti a continue modificazioni finalizzate al perfezionamento della funzione ed al raggiungimento dei minori costi possibili di produzione. È, quindi, evidente l'insufficienza di un metodo comparativo ancorato a pochi esemplari prodotti nelle epoche più disparate. Solo un controllo diretto da parte dei periti sull'intera gamma di produzione della «Junghans», con particolare riferimento alla possibile incidenza delle modificazioni costruttive avrebbe consentito di conferire una assoluta attendibilità ai risultati della comparazione.

¹⁷⁰ V. parte II cap. XI pagg. 223-224-225 istruttoria Freda.

¹⁷¹ V. vol. 26 fasc. 5 fol. 73 istruttoria Freda.

Passando ora alle singole differenze o conformità riscontrate dai periti, si impongono le osservazioni che seguono:

a) Si è riconosciuto il timer in deviazione ed escluso quello in chiusura, in base all'esame dei morsetti rinvenuti nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, perché il morsetto superiore sinistro (contrassegnato «a») era risultato di materiale ferroso (il morsetto «a» del timer in chiusura nuovo, usato come campione, era risultato, invece, di materiale non ferroso). In realtà sin dalla fase istruttoria questo elemento di individuazione è venuto meno, avendo il titolare della «Gavotti» fatto presente al Giudice Istruttore¹⁷² che la «Junghans» nel 1968 cominciò ad usare, nella costruzione dei timer, morsetti di ferro, mescolandoli a quelli di ottone nella catena di montaggio: sicché era del tutto casuale il fatto che morsetti di ferro capitassero o meno in ciascun tipo di timer.

b) Per quanto concerne la bussoletta si è già detto sopra che essa consente di accertare l'avvenuto uso di un timer in deviazione nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma; ma non se si trattasse di tipo da 60 minuti o di diversa durata.

c) Si sono riconosciute, in due frammenti di ottone rinvenuti rispettivamente nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma ed in quella dell'Agricoltura di Milano, due piastrine (anteriore e posteriore) uguali a quelle di un timer in chiusura. Tuttavia l'identità o meno fra le piastrine (o platine), dal punto di vista strettamente morfologico, si è rivelato un elemento non utile per distinguere un timer in deviazione, perché i già menzionati dirigenti tecnici della «Junghans» (gli ingegneri Cantoni e Pianca) hanno spiegato che trattasi di pezzi destinati a contribuire allo svolgimento della funzione meccanica dei timer e non di quella elettrica. Tali pezzi, cioè, servono per racchiudere il meccanismo ad orologeria e non subiscono variazioni nei timer in deviazione rispetto a quelli in apertura o in chiusura, appunto perché non incidono in alcun modo sulle modalità di chiusura o di apertura dei circuiti elettrici. Pertanto le piccole differenze formali riscontrate dai periti fra una piastrina e l'altra (disposizione di alcuni fori, incavature marginali od altro) sono riconducibili, secondo quanto ha chiarito l'ing. Pianca, a casuali variazioni nelle operazioni di stampo ed all'impiego di piccoli accorgimenti e modifiche attuati nel tempo per ottenere miglioramenti di qualità e di efficienza o per produrre a costi più economici. Solo per il frammento di piastrina anteriore, in base a quanto ha precisato l'ing. Pianca sulla scorta dei disegni di fabbricazione, è stato possibile accertare che trattasi di elemento tipico ed esclusivo dei timer da 60 minuti; ma anche tale piastrina è comune ai timer in deviazione, in apertura e in chiusura.

¹⁷² V. dep. Paolo Gavotti del 22.2.1972 in vol. 26 fasc. 4 fol. 5 istruttoria Freda. Nello stesso senso in dibattimento (ud. 29.4.1978) ha depresso il teste Vincenzo Lemi, impiegato presso l'ufficio fabbricazione della «Junghans».

d) I periti hanno rilevato l'inesistenza, nel timer in chiusura nuovo messo a loro disposizione, della «rondella con nasello» di cui fu trovato, un frammento a Roma presso il pennone alza bandiera dell'Altare della Patria. Hanno ritenuto quindi, per esclusione, che tale rondella dovesse appartenere ad un timer in deviazione (si è più volte detto che quello in apertura è da escludere non essendo utilizzabile per attentati dinamitardi) . Anche a questo riguardo l'ing. Pianca ha precisato che trattasi di un pezzo di «arresto» senza alcuna funzione elettrica, ma esclusivamente meccanica e, come tale, inidoneo (per le stesse ragioni addotte relativamente alle piastrine) a costituire elemento di distinzione fra timer in deviazione, in chiusura ed in apertura. L'ing. Pianca ha preso visione in udienza, il 31 maggio 1978, del timer in chiusura nuovo esaminato dai periti; ed ha individuato anche in esso un pezzo analogo alla rondella ossia di forma diversa ma con la stessa funzione meccanica. Si tratta di una di quelle variazioni formali introdotte nel tempo dalla ditta produttrice e senza alcuna importanza per la funzione elettrica dei timer.

e) L'avvenuto impiego di timer in deviazione da 60 minuti almeno in quattro dei cinque luoghi delle esplosioni, i periti hanno ritenuto di stabilire in base allo spessore dei frammenti di molla rinvenuti nelle tre banche (Banca Nazionale dell'Agricoltura e Banca Commerciale di Milano, Banca Nazionale del Lavoro di Roma) e presso l'Altare della Patria - lato museo. Lo spessore di tutti i suddetti frammenti è risultato, in seguito ad accurate misurazioni effettuate più volte con calibro centesimale e microscopio elettronico¹⁷³, di 0,34 millimetri: cioè uguale solo a quello delle molle dei timer in deviazione ed in apertura da 60 minuti esaminati come elementi di comparazione.

Tuttavia, anche per le molle la rilevata corrispondenza tra frammenti e timer nuovi deve considerarsi un elemento non determinante per la sicura individuazione del tipo di timer usato negli attentati.

È da premettere, al riguardo, che già sui dati di progettazione relativi all'impiego di tali molle è stato impossibile acquisire elementi di certezza. L'ing. Blocher in fase istruttoria aveva parlato - come si è sopra accennato - di uno spessore di mm 0,35 (con tolleranza di 0,01) previsto per le molle dei timer fino a 60 minuti e di uno spessore minimo di mm 0,38 per quelli di durata maggiore; poi, all'udienza dibattimentale del 19 giugno 1978, ha detto che nei timer da 5 a 60 minuti si usavano molle diverse e che esse erano programmate di mm 0,33 per i timer inferiori a 60 minuti. L'ing. Pianca, direttore di produzione della «Junghans», sulla scorta dei disegni di fabbricazione dei timer (la cui paternità è stata riconosciuta in dibattimento dall'ing. Blocher) ha precisato, nell'udienza del 31-5-1978, che lo spessore previsto era invece di mm 0,33 per le molle dei timer da 15 a 60 minuti (con tolleranza di 0,01) e di mm 0,35 per quello dei timer da 90 a 120 minuti (con tolleranza di 0,15). L'ing. Blocher, a contestazione di quanto precisato dall'ing. Pianca, non ha smentito quest'ultimo ed ha aggiunto che gli spessori non erano sempre uguali ma cambiavano secondo la natura del materiale. Egli ha fatto presente,

¹⁷³ V. dichiarazioni dei periti nelle udienze dibattimentali 4 e 5 febbraio 1978.

inoltre, che pur dovendosi teoricamente applicare ai timer con maggior tempo di carica molle proporzionalmente maggiorate, tuttavia spesso lo scadente materiale con cui le molle stesse venivano fabbricate rendeva necessario potenziare la funzione con l'aggiunta di dispositivi supplementari. L'impiego di tali dispositivi - concludeva l'ing. Blocher - poteva consentire in pratica perfino l'uso di molle aventi uguale spessore per tutti i tipi di timer.

Un preciso riscontro di quest'ultima informazione tecnica si coglie nella stessa relazione peritale, ove si legge¹⁷⁴ che lo spessore di mm 0,36 è comune a tre diversi timer fra quelli nuovi adoperati per la comparazione: uno in chiusura da 60 minuti, uno in deviazione da 90 minuti, uno in deviazione da 120 minuti. Da ciò è agevole trarre la logica conclusione che, indipendentemente da quanto previsto in sede di progettazione, l'applicazione concreta delle molle di carica ai timer non veniva effettuata sulla base di rigorose misure, bensì con criteri di larga approssimazione e con l'uso di correttivi, i quali eliminavano la necessità di proporzionare esattamente lo spessore delle molle stesse ai vari tempi di carica.

È evidente, pertanto, la impossibilità di considerare lo spessore del frammento di una molla come indice sicuro del tipo di timer cui essa apparteneva.

Nel caso in esame, quindi, non è possibile stabilire con certezza, sulla guida di quei frammenti, se essi siano appartenuti a timer da 60 minuti o di diversa durata massima; né, tanto meno, se fossero parti di timer in deviazione, giacché anche le molle di carica, come le piastrine e la «rondella con nasello», svolgevano e svolgono solo una funzione meccanica senza incidere minimamente su quella elettrica.

f) Non è il caso di prendere in considerazione le ricerche fatte dai periti per accertare se gli attentatori usarono timer a vite o a faston (tale distinzione si basa sul sistema di inserimento dei morsetti nel corpo di bachelite), perché il giudizio finale dato dai periti stessi, i quali si sono orientati per il tipo a faston, non è stato di certezza ma solo di probabilità.

Al termine delle osservazioni fatte sulle singole operazioni peritali ritiene la Corte, riconoscendo a questo proposito la fondatezza delle argomentazioni difensive svolte nell'interesse di Franco Preda, che un unico vizio in sostanza accomuna le operazioni stesse. È un vizio costituito dal limite stesso dell'incarico affidato ai periti, i quali sono stati chiamati dal Giudice Istruttore di Milano solo per individuare identità e diversità formali fra frammenti di timer ed alcuni esemplari di timer nuovi. È rimasta totalmente al di fuori della indagine peritale la ricerca delle identità e delle diversità funzionali da condurre con i necessari opportuni approfondimenti presso la ditta produttrice, depositaria dei disegni di costruzione e delle tecniche concrete di fabbricazione.

Pur tenendo presente l'incidenza del limite suddetto, va nondimeno precisato da questa Corte che le indagini tecniche complessivamente svolte sono state utili ed hanno consentito, almeno in parte, di approdare a risultati di certezza.

¹⁷⁴ V. p. 7 elaborato peritale Reggiori-Matteoli-Dumini istruttoria Freda.

È assolutamente certo che un timer in deviazione da 60 minuti venne inserito nell'ordigno collocato dentro la Banca Commerciale Italiana di Milano. Ciò è dimostrato dal dischetto (o quadrante) di graduazione con la dicitura 60 M/A ivi rinvenuto, il quale poteva essere usato solo per un temporizzatore di quel tipo (si è spiegato che esso astrattamente era impiegabile anche in un timer da 60 minuti in apertura, ma non specificamente per un ordigno esplosivo in quanto ne avrebbe determinato lo scoppio nelle mani dell'attentatore all'atto della carica).

È altrettanto certo che un timer uguale (in deviazione da 60 minuti) fu impiegato nella sede della Banca Nazionale del Lavoro di Roma: infatti il tipo in deviazione è riconoscibile attraverso la bussoletta di riempimento della quale si è sopra detto; il tipo da 60 minuti è individuato dalla piastrina (o platina) anteriore, che è stata trovata dai periti identica a quella di altri due timer con pari durata massima di carica (prodotti rispettivamente nell'aprile 1967 e nell'ottobre 1969) e che - secondo i già citati chiarimenti offerti dall'ing. Pianca nell'udienza del 31 maggio 1978 - differisce da quella dei timer con tempo di carica maggiore e minore di 60 minuti.

Pertanto rimane rigorosamente provato che almeno due dei cinque timer adoperati dagli attentatori del 12 dicembre 1969 erano dello stesso tipo di quelli acquistati da Franco Freda¹⁷⁵.

Per quanto riguarda gli altri tre, le analogie riscontrate dai periti nominati dal Giudice Istruttore di Milano non possono fornire elementi dello stesso rigore probatorio per le considerazioni critiche già svolte. Tuttavia non vanno trascurati per il loro innegabile valore indiziario, i seguenti rilievi:

1) le suddette analogie sono state rilevate, nei frammenti metallici provenienti dai cinque luoghi delle esplosioni sulla base di una campionatura indubbiamente esigua ma abbastanza rappresentativa perché costituita da sei temporizzatori prodotti dalla «Junghans» in epoche non lontane da quella degli attentati (aprile 1967 - aprile 1968, settembre 1968, gennaio 1969, febbraio 1969, ottobre 1969);

2) esse hanno offerto indicazioni molteplici e convergenti, sia pure dal punto di vista esclusivamente morfologico, verso il tipo in deviazione da 60 minuti ed è difficile, quindi, pensare ad una occasionale coincidenza;

3) due dei cinque timer usati dagli attentatori erano certamente, come si è sopra detto, del tipo in deviazione da 60 minuti:

4) di questi due timer, uno venne impiegato a Roma e l'altro a Milano, sicché è riscontrabile una significativa identità dei congegni di temporizzazione predisposti per ordigni da collocare in luoghi fra di loro così lontani.

Tutto ciò autorizza a ritenere ragionevolmente presumibile che al tipo in deviazione da 60 minuti appartenessero tutti e cinque i timer coinvolti nelle esplosioni del 12 dicembre 1969.

¹⁷⁵ Si tratta del tipo normale contrassegnato col n. 900 nel catalogo della "G.P.U. Gavotti". I tipi più complessi, destinati a particolari utilizzazioni (n. 904, 920 e 924), non furono mai commercializzati da tale ditta (v. dep. Gavotti Umberto ud 23.5.1978; V. catalogo in cart. 2 fasc. 6 busta 45 istruttoria Freda).

Il rinvenimento del dischetto (o quadrante) di graduazione con la dicitura 60 M/A dentro la borsa collocata nella Banca Commerciale di Milano dimostra, inoltre, con sicurezza, che trattasi di timer venduti in Italia. Tale dischetto, invero, costituiva - come si è già spiegato¹⁷⁶ - un accessorio ideato dalla ditta «Gavotti» ed applicato solo a timer posti in vendita sul mercato italiano.

La difesa di Franco Preda, proprio in ordine al suddetto accessorio, ha posto in luce che esso fu lasciato libero nella borsa dagli attentatori (cioè separato dalla parte meccanica del timer contenuto nella cassetta di ferro insieme all'esplosivo) e, quando fu reperito dagli inquirenti, presentava un vistoso allargamento artigianale di due dei quattro fori sullo stesso praticati all'atto della fabbricazione. Tale allargamento, procurato evidentemente per consentire l'innesto diretto del quadrante sulle boccole del temporizzatore ed evitare così l'uso di viti per il fissaggio, dimostrerebbe - secondo la difesa - che il quadrante medesimo, acquistato separatamente dalla parte meccanica, sarebbe servito ai confezionatori degli ordigni come strumento per imprimere la carica a più timer (nella specie anche a quello adoperato nella Banca Nazionale dell'Agricoltura) e non potrebbe, quindi, essere considerato come elemento caratterizzante di un timer acquistato sul mercato italiano tramite la «G. P. U. Gavotti».

L'obiezione difensiva ora esposta è, per un verso, ribaltabile contro Freda ed i suoi correi, in quanto il quadrante di tipo 60 M/A era proprio quello adatto per graduare, a scopo dinamitardo, temporizzatori in deviazione da 60 minuti: sicché, se un solo quadrante «60 M/A» servì per temporizzare anche l'ordigno collocato nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, ciò indica che anche in questo ultimo istituto bancario fu impiegato un timer dello stesso tipo di quello acquistato dal Freda medesimo. Per altro verso trattasi di obiezione apodittica, che ipotizza, senza alcun concreto fondamento ed in contrasto con ogni verosimiglianza, uno strano acquisto separato della parte meccanica di un modestissimo congegno di temporizzazione all'estero e del relativo dischetto di graduazione in Italia. Tutta questa funambolesca operazione dovrebbe essere documentata dal rilevato allargamento di due fori del quadrante!

In realtà l'allargamento in questione trova logica e sufficiente spiegazione nell'esigenza di predisporre una maggiore facilità d'impiego del complessivo congegno, mediante l'incastro diretto del quadrante nelle boccole di fissaggio esistenti sulla parte meccanica (l'uso delle viti, per il fissaggio, è previsto dal costruttore in quanto, nelle normali utilizzazioni dei timer, fra parte meccanica e quadrante di graduazione si pone normalmente la parete esterna dell'elettrodomestico sottoposto a temporizzazione).

La difesa del Freda, sempre nel tentativo di invalidare la prova relativa all'avvenuto impiego, negli attentati del 12 dicembre 1969, di timer dello stesso tipo di quelli acquistati dal suo assistito, ha fatto riferimento anche alla convertibilità dei timer da un tipo all'altro.

¹⁷⁶ V. parte II cap. XI.

Tale riferimento è esatto nel suo oggetto. I timer erano e sono intercambiabili, come hanno concordemente chiarito i rappresentanti della «Junghans» e della «Gavotti»¹⁷⁷, nel senso che quelli in deviazione potevano e possono essere trasformati in chiusura o in apertura e viceversa, così come modificazioni potevano e possono essere apportate - mediante cambio di pezzi - ai tempi di carica. Trattasi, nondimeno, di circostanze che nulla rilevano di fronte alle obiettive risultanze delle indagini tecniche. Qualunque fosse stata la struttura originaria dei timer impiegati nei fatti terroristici del 12 dicembre 1969 e di quelli acquistati dal Freda, la loro definitiva veste meccanica ed elettrica rimase fissata nel tipo in deviazione da 60 minuti e tale essa era sin da quando i singoli esemplari furono venduti dalla «Gavotti» completi di quadrante. Solo quest'ultima, infatti, oltre naturalmente alla ditta costruttrice «Junghans», era in grado di apportare ai timer, con i pezzi di ricambio di cui disponeva, eventuali modificazioni¹⁷⁸.

Il titolare della ditta «Elettrocontrolli», Casadio Roberto, che ritirò i cinquanta timer dalla «Gavotti» per rivenderli al Freda, ha specificato di non avere mai tenuto pezzi di ricambio e di non aver effettuato mai trasformazioni di timer da un tipo all'altro (v. verb. ud. 28.4.1978).

CAPITOLO X

LA DESTINAZIONE DEI TIMERS ACQUISTATI DA FRANCO PREDÀ

È stata fatta particolareggiata esposizione¹⁷⁹ delle circostanze nelle quali Franco Freda ebbe ad acquistare verso la metà di settembre del 1969 cinque timer da 120 minuti presso la ditta «R.I.C.A.» di Padova e, dopo qualche giorno, altri cinquanta - presso la ditta «Elettrocontrolli» di Bologna - dello stesso tipo (produzione «Junghans-Diehl», modello in deviazione da 60 minuti) di quello cui certamente appartenevano almeno due dei temporizzatori utilizzati per la strage¹⁸⁰.

Il Freda ha ammesso l'acquisto di Bologna solo quando ormai esso, venuto fuori dalla convergenza di inconfutabili testimonianze e di dati emersi dalla contabilità delle ditte fornitrici, non poteva più essere negato. Egli ha, quindi, manifestato una

¹⁷⁷ V. dep. Paolo Gavotti al Giudice Istruttore di Milano (vol. 26 fasc.4 fol. 34 istruttoria Freda); v. dep. Vincenzo Lemi (verb. ud. 29.4.1978); v. riepilogo Pol. Trib. già citato, ove risultano giacenti presso la «G.P.U. Gavotti», alla data del 16-12-1972, n. 322 scatolette, ossia involucri di plastica destinati alla costruzione di timer ed adoperati quali pezzi di ricambio dalla «Gavotti» stessa, la quale non era produttrice ma distributrice di questi congegni.

¹⁷⁸

¹⁷⁹ V. parte II cap.

¹⁸⁰ V. parte V cap. prec.

reticenza che, già di per se stessa, rivela la illiceità della destinazione di quei congegni.

Tale illiceità diviene più palese al lume delle pretestuose giustificazioni addotte dal Freda con il riferimento al cosiddetto cap. Hamid quale destinatario dei timer ed alla testimone, Maria De Portada, che avrebbe assistito alla consegna dei timer stessi all'arabo¹⁸¹.

Deve, anzitutto, rilevarsi l'inverosimiglianza del comportamento che si è voluto attribuire al suddetto capitano, il quale, essendo alla ricerca - nella sua qualità di Ufficiale del Servizio segreto algerino - di temporizzatori da impiegare nella confezione di ordigni esplosivi contro gli Israeliani, avrebbe sentito la necessità o l'opportunità di rivolgersi proprio ad un avvocato di Padova, per ottenere, poi, la consegna di congegni liberamente e facilmente reperibili sui mercati italiani ed esteri anche di norma utilizzabili per vari usi domestici e commerciali (lavatrici, cucine, forni, caschi per parrucchiere ecc.).

Merita, ancora, considerazione il fatto che l'arabo si sarebbe rivolto a Franco Freda - secondo le asserzioni di questi - poco tempo dopo aver partecipato ad una conferenza organizzata dal Freda stesso, nella Sala della Gran Guardia di Padova, il 27 marzo del 1969 per trattare i problemi palestinesi. Rispetto a tale data si presenta assai tardiva la ricerca dei timer, iniziata dal Freda stesso, in quello stesso anno; sicché tale ricerca appare chiaramente ispirata da motivazioni diverse ed indipendenti dalle esigenze dei Servizi segreti algerini.

Evidentemente, accortosi di questo punto debole della sua tesi difensiva, il Freda ha sostenuto che una delle consegne di temporizzatori da parte sua al cap. Hamid sarebbe avvenuta non molto tempo dopo la succitata conferenza e, cioè, nel giugno-luglio 1969; ma ciò si pone in reciso contrasto con le inoppugnabili risultanze probatorie dalle quali si evince che egli cominciò ad occuparsi dell'acquisto dei timer solo a metà settembre 1969. Tali risultanze sono costituite, come si è già accennato, dalle concordanti testimonianze dell'elettricista Tullio Fabris e dei rappresentanti delle ditte fornitrici «R.I.C.A.», «Elettrocontrolli» e «Gavotti», nonché dalle scritture contabili esibite dalle ditte medesime.

Quanto alla testimonianza di Maria De Portada, nella cui abitazione in Venezia sarebbe avvenuta la consegna dei timer all'arabo, trattasi di un mero espediente che il Freda ha escogitato, approfittando della sudditanza psicologica e sentimentale dalla quale la testimone era legata nei suoi confronti¹⁸².

La De Portada, invero, avallando la tesi del Freda, non solo ha reso una deposizione istruttoria inquinata da un preceente e sospetto colloquio avuto pochissimo tempo prima in carcere con il suddetto imputato, dopo che era stata già pubblicata sui

¹⁸¹ V. parte II cap. VIII.

¹⁸² V. in vol. 33 istruttoria Freda fasc. 3 foll. 131-149-154-155: registrazioni di alcune telefonate (intercettate dalla Polizia) durante le quali Maria De Portada, comunicando con persone amiche, si dimostra soggiogata dal fascino di intellettuale aristocratico antisemita di Franco Freda e considera quest'ultimo come suo superiore, portatore di idee esoteriche inaccessibili agli inquirenti e destinato a gettar semi per l'avvenire.

giornali la notizia dell'acquisto dei timer¹⁸³; ma ha riferito anche particolari assolutamente inattendibili e rivelatori di un grossolano mendacio. Ella, cioè, ha precisato che i dischetti graduati dei temporizzatori erano «di plastica» e «di colore giallo», dimostrando, così, di non averli in realtà mai visti (in effetti si trattava di materiale metallico colorato in nero). Ha parlato di un'unica consegna (avvenuta nei primi di ottobre 1969), mentre il Freda aveva riferito di aver dato al cap Hamid gli interruttori in più volte (almeno due), sempre nella casa della sua amica De Portada ed alla di lei presenza¹⁸⁴. Ha indicato in L. 200.000 il prezzo pagato dallo straniero, laddove esso sarebbe stato di molto inferiore e limitato alle spese vive di acquisto (che ammontarono a L. 80.000, come precisato dal teste Tullio Fabris) stando alle dichiarazioni del Freda.

Altro contrasto fra la versione di quest'ultimo e quella della testimone riguarda l'ubicazione della cicatrice che avrebbe caratterizzato il volto del fantomatico Hamid:

«partiva fra i due occhi, giungeva fino alla metà del setto nasale, deviava verso la parte sottostante dell'occhio sinistro con un'angolatura di 25 gradi».

secondo il Freda¹⁸⁵; era

«sopra il sopracciglio sinistro»

secondo la De Portada¹⁸⁶.

Un ulteriore elemento, per dimostrare l'assoluta inattendibilità della suddetta testimone, si ricava dalle affermazioni della stessa circa le manopole dei timer, che ella avrebbe visto, in occasione della consegna all'algerino, separatamente raccolte in un sacchetto di plastica. Risulta dalla fattura emessa dalla «G.P.U. Gavotti» nei confronti della ditta «Elettrocontrolli» il 18-9-1969 e dalla deposizione testimoniale dell'impiegata di quest'ultima, Tinti Onidia, che i cinquanta timer da 60 minuti in deviazione furono venduti al Freda senza le manopole (perché il cliente non le richiese o perché la ditta fornitrice in quel periodo non ne aveva)¹⁸⁷. Quindi la De Portada non potette vedere, le manopole. Vero è che altri cinquanta timer in deviazione (però del tipo da 120 minuti) furono venduti dall'«Elettrocontrolli», completi di targhe e manopole, alla fine di ottobre del 1969¹⁸⁸ ad un cliente rimasto

¹⁸³ V. vol. 25 fasc. 2 fol. 3 istruttoria Freda.

¹⁸⁴ Neanche la De Portada ha confermato, quindi, la consegna del giugno - luglio 1969 affermata dal Freda.

¹⁸⁵ V. vol. 24 fasc. 6 fol. 18 r. istruttoria Freda.

¹⁸⁶ V. vol. 25 fasc. 2 fol. 3 istruttoria Freda.

¹⁸⁷ V. vol. 26 fasc. 4 fol. 4 per le fatture; vol. 25 fasc. 14 foll. 10-12, per la dep. 9.6.73 di Tinti Onidia, istruttoria Freda.

¹⁸⁸

La relativa fattura emessa dalla «Gavotti» reca la data 31.10.69 (vol. 26 fasc. 4 fol. 12).

non identificato, il quale potrebbe essere stato Franco Freda dato il numero dei timer acquistati (la Tinti ha ricordato che quel tipo di congegno si vendeva normalmente in piccoli quantitativi di uno, due, o al massimo tre esemplari). Tuttavia la De Portada non può aver visto le manopole relative a questo secondo acquisto, in quanto ha collocato la consegna all'arabo nei primi di ottobre del 1969. Comunque, anche a voler ritenere che la suddetta De Portada possa essersi sbagliata sulla data della consegna all'arabo ed abbia in effetti assistito alla consegna dei timer, completi di manopole, di cui al menzionato acquisto di fine ottobre, le conseguenze nei confronti del Freda non sarebbero più favorevoli. Rimarrebbe, infatti, scoperto, sotto il profilo della destinazione garantita dalla teste, il quantitativo di cinquanta timer da 60 minuti in deviazione di cui alla precedente fattura del 18 settembre 1969. È appena il caso di accennare, per completezza di disamina, che la De Portada non può essersi riferita a quei primi cinque timer da 120 minuti acquistati dal Freda a Padova presso la ditta «R.I.C.A.»¹⁸⁹; giacché ella ha precisato che ben due borse piene di quei congegni furono portate quell'unica volta a casa sua dal Freda stesso per la consegna al cap. Hamid.

Sgombrato il campo dall'infelice tentativo di inquinamento della prova attuato da Franco Freda e dalla sua compiacente testimone, rimane non assistito da alcuna lecita ed accettabile giustificazione l'acquisto di quei cinquanta timer in deviazione da 60 minuti.

Uno dei timer acquistati fu dato qualche giorno dopo dal Freda nel suo studio a Giovanni Ventura. Questa circostanza è stata riferita dall'elettricista Tullio Fabris, il quale assistette occasionalmente a tale consegna, trovandosi ad eseguire alcuni lavori presso il Freda, anche in sede di confronto con il Ventura¹⁹⁰. Quest'ultimo, nel corso del menzionato confronto, ha aggredito verbalmente il testimone, facendo di tutto per confonderlo (come è agevole constatare ascoltando la registrazione del drammatico scontro), ma è riuscito solo ad ottenere un effimero successo e cioè, a cogliere in qualche attimo di incertezza l'intimidito Fabris la cui testimonianza non rimane, comunque, seriamente scalfita nella sua validità per l'assoluta mancanza di un interesse a mentire. È comune nozione di psicologia giudiziaria che i confronti sono mezzi assai delicati d'indagine e che, nel corso degli stessi anche testimoni sinceri, ma timidi, possono manifestare esitazioni apparentemente rivelatrici di menzogne o di cattivo ricordo di fronte alla sfrontata sicurezza di chi sa sostenere il proprio interessato mendacio.

Giovanni Ventura, nel corso dell'istruttoria, incalzato dalle ripetute affermazioni di Guido Lorenzon e Franco Comacchio, i quali hanno sempre insistito nell'attestare di aver ricevuto da lui in visione (il Comacchio addirittura in consegna) un congegno temporizzatore, non si è sentito ad un certo punto di negare ulteriormente ed ha ammesso di aver prelevato un timer dallo studio di Franco Freda. Ha cercato comunque, di tenere nascosto l'aspetto più compromettente dell'episodio, ossia la

¹⁸⁹ V. parte II cap. VI.

¹⁹⁰ V. vol. 23 fasc. 3 foll. 1-2 istruttoria Freda; v. vol. 24 fasc. 18 foll. 11-17 istruttoria Freda.

volontaria consegna di tale oggetto da parte del Freda; ed ha sostenuto di aver sottratto furtivamente il congegno al Freda medesimo, prelevandolo dallo studio di questi nell'estate del 1969 (sicuramente dopo gli attentati dell'agosto) insieme ad alcuni fogli contenenti istruzioni per il suo impiego in ordigni esplosivi¹⁹¹.

Questo estremo tentativo di difesa non è, però, idoneo a sortire utili effetti in favore di chi lo ha compiuto. A parte la chiara testimonianza del Fabris, la tesi del furto cozza contro insormontabili ostacoli di ordine logico. Infatti, dati i motivi di solidarietà - dei quali si è più volte trattato - fra il Ventura e il Freda sul piano ideologico ed operativo, è inconcepibile una frattura di interessi fra di loro proprio con riferimento ai timers; i quali, data la loro destinazione d'impiego - come si vedrà - in ordigni esplosivi, erano strumenti della loro comune attività terroristica. In ogni caso il Ventura, se fosse stato veramente interessato a procurarsi clandestinamente uno dei timer acquistati dal Freda, nell'esercizio della sua attività di controllo sul Freda stesso per conto di Guido Giannettini e del S.I.D., come da lui sostenuto, non avrebbe mancato di esibire l'oggetto del suo furto proprio ed anzitutto a Giannettini: il che - com'è pacifico in atti - non è avvenuto.

Giovanni Ventura, quindi, ricevette certamente in consegna da Franco Freda almeno uno dei timer. Lo consegnò a sua volta a Franco Comacchio¹⁹² nell'autunno 1969¹⁹³, chiedendogli se fosse in grado di assicurarne il funzionamento in una bomba. Lo aveva fatto vedere nel settembre 1969 anche a Guido Lorenzon, il quale nell'occasione notò come lo stesso fosse stato già predisposto al funzionamento mediante alcuni fili che lo collegavano ad una pila¹⁹⁴. Non può, pertanto, non rilevarsi il notevole valore accusatorio del fatto che, in epoca assai vicina a quella dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969, Giovanni Ventura aveva la disponibilità diretta di uno o più timer (non è stato possibile accertare se il timer mostrato al Lorenzon fosse quello stesso poi consegnato al Comacchio o un altro) da lui destinati alla confezione di ordigni esplosivi.

Questo comportamento di Giovanni Ventura si riflette logicamente, sul terreno probatorio, anche contro Franco Freda, date le comuni finalità eversive e terroristiche delle quali si è già più volte detto. Il Freda, ovviamente, aveva anch'egli la disponibilità personale di quei timer, che egli stesso aveva acquistato.

I timer, dei quali il Freda ed il Ventura erano ancora in possesso poco tempo prima della strage di Milano e con dichiarata intenzione di utilizzarli direttamente in

¹⁹¹ Sia il timer che i fogli si trovavano in un mobile con gli sportelli aperti (v. verb. confronto Freda-Ventura 13.6.72 vol. 24 cit. fasc. 18).

¹⁹² Il Comacchio lavorava in una fabbrica di televisori della ditta « Brionvega » ed era quindi esperto in circuiti elettrici.

¹⁹³ Il Comacchio ha precisato in dibattimento: negli ultimi di novembre o nei primi di dicembre 1969.

¹⁹⁴ Nei suoi primi interrogatori Giovanni Ventura aveva cercato di smentire il Lorenzon, sostenendo di avergli mostrato non un timer ma un tachimetro di un autovettura smontato; nelle sue successive dichiarazioni ha, però, finito col confermare l'esattezza di quanto riferito dal suddetto Lorenzon.

attentati, appartenevano - giova ribadirlo - allo stesso tipo (in deviazione da 60 minuti, produzione «Junghans-Diehl», distribuzione ditta «Gavotti») adoperato dagli esecutori della strage medesima.

Non si trattava di temporizzatori molto usati in commercio giacché quelli cosiddetti in deviazione erano, fra i molti tipi prodotti dalla «Junghans-Diehl»¹⁹⁵, quelli meno richiesti nelle varie applicazioni industriali, artigianali e commerciali, come risulta dalle deposizioni rese dal personale tecnico ed amministrativo delle ditte fornitrici¹⁹⁶. Né risulta traccia alcuna di un loro impiego negli altri attentati dinamitardi commessi in Italia nel 1969 e negli anni immediatamente successivi: l'Ispektorato Generale per l'azione contro il terrorismo, interpellato specificamente al riguardo dal Giudice Istruttore di Catanzaro, ha risposto con nota del 10.7.1975¹⁹⁷, escludendo di aver mai accertato l'uso di timer prodotti dalla «Junghans-Diehl» negli attentati verificatisi nel territorio nazionale dall'inizio del 1969 alla fine del 1974 (esclusi, ovviamente, quelli adoperati in occasione dei tragici eventi del 12 dicembre 1969)¹⁹⁸.

A rimarcare, ancora, sotto il profilo indiziario, il legame tra i timer acquistati dal Freda e quelli della strage soccorre il particolare modo di collocazione dei timer stessi; i quali, si è accertato in base agli accertamenti peritali eseguiti in istruttoria¹⁹⁹ sia a Roma che a Milano furono posti, insieme all'esplosivo, in cassette metalliche del tipo portavalori. Orbene, il teste Tullio Fabris ha riferito - come si è specificato in narrativa²⁰⁰ - nel settembre 1969, e cioè all'epoca della ricerca dei temporizzatori (o commutatori), il Freda gli disse:

«che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa»

e lo incaricò di reperirgli un contenitore del genere. Il Fabris, sulle indicazioni del Freda, pensò proprio ad una cassetta portavalori, del tipo comunemente venduto dalla ditta «Upim»; ma l'altro non rimase soddisfatto delle relative misure, le quali erano di cm 25 x 10 circa. Erano evidentemente necessari involucri più capienti, per poter contenere i timer ed i preventivati quantitativi di materiale esplodente; ed infatti la cassetta «Juwel» 13/4, rinvenuta inesplosa nella Banca Commerciale a Milano il

¹⁹⁵ Quaranta tipi circa, come ha informato Vincenzo Lemi, impiegato di tale ditta (v. verb. ud. 29.4.1978); v. anche catalogo della «Cavetti» in cart. 2 fasc. 6 busta n. 45 istruttoria Freda.

¹⁹⁶ V. la su citata deposizione dibattimentale del Lemi, da cui si desume che la produzione dei timer in deviazione, per la scarsità della richiesta, era addirittura eccezionale e limitata a pochi esemplari; v. sul punto anche dep. Onidia Tinti del 27.4.1972 in vol. 26 fasc. 4 fol. 18 istruttoria Freda.

¹⁹⁷ V. cart. 33 fasc. 89 foll. 9, 122 e segg. istruttoria Giannettini.

¹⁹⁸ Due timer, prodotti dalla «Junghans-Diehl» nel settembre 1973, furono trovati in un covo dei cosiddetti «Nuclei armati proletari» in epoca successiva (v. cart. 31 fasc. 80 foll. 83 e segg. istruttoria Giannettini); ma, a parte il loro non dimostrato concreto impiego in atti dinamitardi, è chiaro che essi si riferiscono ad un'epoca di produzione successiva di molto al 1969.

¹⁹⁹ V. parte I cap. XIV istruttoria Valpreda

²⁰⁰ V. Parte II cap. VI istruttoria Freda.

pomeriggio del 12.12.69, era delle dimensioni di cm 30 x 24 x 9²⁰¹ (le stesse misure avevano le altre cassette della identica marca esplose a Milano nella Banca Nazionale dell'Agricoltura ed a Roma sull'Altare della Patria e nella Banca Nazionale del Lavoro quello stesso giorno)²⁰².

Anche Giovanni Ventura risulta coinvolto nella ricerca di cassette metalliche in epoca successiva agli attentati ai treni dell'agosto 1969. Egli si era rivolto a Ruggero Pan; il quale nei seguenti termini ha ricordato la circostanza dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso:

“Il Ventura disse che alcune bombe non erano esplose e che vi era il pericolo che la Polizia esaminasse attentamente gli ordigni. Aggiunse che era indispensabile cambiare tipo di contenitore ed usare contenitori metallici in luogo delle scatolette di legno adoperate sui treni. Aggiunse ancora che con ciò avrebbero ottenuto effetti più gravi e che, anche se lui non lo desiderava, avrebbe potuto scapparci il morto. Nel chiedermi se possedevo scatole di ferro non mi precisò le dimensioni”²⁰³.

CAPITOLO XI

LE BORSE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI ORDIGNI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

Gli accertamenti peritali eseguiti durante l'istruttoria romana del presente processo, sulla provenienza delle borse impiegate il 12 dicembre 1969 per il trasporto degli

²⁰¹ V. rilievi tecnici Polizia Giudiziaria in cart. 13 fasc. 5 istruttoria Valpreda.

²⁰² V. perizia preliminare «Cerri» in cart. 10 fasc. B pag. 4-5 foto n. 7; nonché fol. 74 perizia definitiva in fasc. 1 cart. 10 istruttoria Valpreda.

²⁰³ V. fol. 85 fasc. 6 cart. 2 istruttoria Freda

ordigni, hanno condotto - come si è detto in narrativa²⁰⁴ - alla conclusione che le stesse erano state tutte prodotte dalla ditta tedesca «Mosbach-Gruber».

In realtà, tuttavia, il giudizio dei periti è stato categorico e preciso solo per due delle suddette borse: quella rinvenuta nella sede della Banca Commerciale (modello «2131», similpelle «Peraso», colore nero) e quella depositata sull'Altare della Patria – lato Museo (modello «2131» similpelle «City», colore marrone). Per le altre tre, collocate rispettivamente sull'Altare della Patria -lato pennone, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura e nella Banca Nazionale del Lavoro, il responso tecnico si presenta molto più approssimativo; in quanto ha posto in rilievo solamente il comune colore nero ed una loro somiglianza a quella rinvenuta nella Banca Commerciale, per concludere così:

«si può presumere, nella considerazione che l'ora detta ditta confezionava borse con materiali diversi, se pure simili ai campioni consegnati a questo Collegio peritale, che anche le tre borse in questione... provengono dalla ditta «Mosbach-Gruber» di Offenbach»²⁰⁵.

Le ambiguità ora evidenziate di questo primo responso tecnico non consentono, ovviamente, di attribuire alla ditta tedesca con certezza altre borse oltre alle prime due di cui sopra si è detto; ed alla stessa conclusione fa pervenire l'esito della perizia espletata nell'istruttoria milanese sui frammenti metallici delle borse medesime. Attraverso questo secondo accertamento tecnico, infatti, si è acclarato che solamente il supporto-maniglia reperito sull'Altare-Museo corrisponde a quello analogo della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale e che tutti i reperti provenienti dalle altre località (B.N.A., B.N.L., Altare-Pennone)

«non possono essere attribuiti a borse mod. 2131, ma provengono certamente da altri tipi di borsa»²⁰⁶.

Una conferma dei risultati raggiunti dalla prima perizia, circa il colore ed il tipo della borsa deposta sull'Altare-lato Museo, è intervenuta nella seconda istruttoria direttamente da parte dei tecnici tedeschi della «Mosbach-Gruber». Costoro, infatti, richiesti - come si è accennato in narrativa - di esprimere il proprio parere sulla natura di due frammenti loro inviati dalla Direzione A.A.R.R. della Direzione Generale di P.S., hanno affermato trattarsi con certezza di residui di similpelle «City marrone»²⁰⁷. Lo stesso parere ha espresso poi direttamente al Magistrato, nel corso dell'istruttoria, il tecnico Ernst Dieter Specht della citata ditta. Né può obiettarsi che i reperti in

²⁰⁴ V. parte I cap. XIV p. 109.

²⁰⁵ V cart. 11 vol. 7 p. Il fasc. D/77 foli. 41-42 istruttoria Valpreda.

²⁰⁶ V. cart. 21 fasc. 2 (borse) fol. 10 istruttoria Freda.

²⁰⁷ V. vol. 30/7 fasc. A fol. 45 istruttoria Freda.

questione provenivano dalla Banca Nazionale del Lavoro, come trovasi scritto nella richiesta di esame formulata dall'Autorità di P.S.. Invero il funzionario che si interessò di questa indagine, il dr. Silvano Russomanno, così testualmente si è espresso in proposito:

«Per la verità, io non sapevo se i detti frammenti fossero stati repertati alla Banca o all'Altare della Patria. Quando scrissi in Germania precisai che erano stati repertati alla Banca Nazionale del Lavoro. Solo perché questo era l'episodio più grave per Roma; tanto ciò è vero che quando giunse la risposta dalla Germania, nel comunicarla alle questure interessate, non dissi campioni repertati alla Banca Nazionale del Lavoro, ma genericamente repertati in Roma»²⁰⁸.

In effetti, com'è possibile rilevare *ictu oculi* da una comparazione di questi due campioni²⁰⁹ con le immagini fotografiche acquisite nel corso dei rilievi tecnici di polizia giudiziaria sui singoli luoghi degli attentati²¹⁰, è evidente l'identità dei due campioni medesimi con due dei frammenti di pelle rinvenuti sull'Altare della Patria-lato Museo.

L'unico punto fermo, pertanto, cui si può pervenire, attraverso la precisa concordanza degli elementi di prova generica e specifica finora considerati, è il seguente: delle cinque borse usate dagli attentatori del 12 dicembre 1969, solo due (entrambe modello 2131) possono ritenersi sicuramente prodotte dalla ditta «Mosbach-Gruber» di Offenbach: quella della Banca Commerciale («Peraso» nera) e quella dell'Altare-Museo («City» marrone).

Partendo da questo dato, va ora consacrata l'indagine compiuta dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano per individuare il negozio di provenienza fra tutti quelli che, in Italia nel 1969, avevano venduto borse della ditta tedesca sopra indicata.

L'elenco di tali negozi italiani (complessivamente trentatré) è stato fornito dalla stessa «Mosbach-Gruber»²¹¹; e, su questa base, Questura e Polizia Tributaria hanno avuto l'incarico di svolgere accurate ricerche, anche attraverso l'esame del fatturato esistente presso i negozi medesimi, al fine di accertare quali di loro avessero trattato tutti e due i tipi del modello 2131: cioè la «Peraso» nera e la «City» marrone. Si è giunti così - come si è accennato in narrativa²¹² - alla conclusione che tre soli negozi («Biagini» di Milano, «Protto» di Cuneo ed «Al Duomo» di Padova) li avevano ricevuti entrambi nel 1969 dalla sopra indicata ditta tedesca; e che solo il titolare della valigeria padovana usava il sistema di indicare il prezzo dell'articolo con un cartellino legato al manico mediante un laccetto.

²⁰⁸ V. vol. 25 fasc. 17 fol. 44 istruttoria Freda

²⁰⁹ V. busta n. 49 allegata al fol. 49 del vol. 30 fasc. 7/A istruttoria Freda.

²¹⁰ V. cart. 13 fasc. 11 fol. 56 r. foto n. 20 istruttoria Valpreda.

²¹¹ V. voi. 26 fasc. 1 fol. 8 istruttoria Preda, pista nera.

²¹² V. parte II Cap. IX.

Il Magistrato Istruttore, ricollegando l'esito di tale ricerca al cordino visto e fotografato intorno al manico della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale, ha concluso che quest'ultima borsa e, quindi, presumibilmente anche quella lasciata sull'altare della Patria-lato Museo, dovevano essere state vendute nel negozio «Al Duomo».

Tale conclusione, tuttavia, non può essere fatta propria dalla Corte, essendo contrastata da vari elementi di prova logica e specifica.

È discutibile, anzitutto, lo stesso punto di partenza del ragionamento per esclusione seguito dal Giudice Istruttore; che ha preso in considerazione solo i negozi italiani e non si è posto il problema del mercato estero; attraverso il quale non può certo escludersi in modo assoluto che le borse siano potute pervenire agli attentatori, specie se si tiene conto della nazionalità della ditta produttrice.

Va, poi, tenuto conto delle precisazioni fatte in dibattimento²¹³ da Luigi Biagini, titolare dell'omonima valigeria milanese, che il Giudice Istruttore ha scartato da quelle della presumibile provenienza delle borse per il diverso sistema di applicazione del prezzo di vendita. Il Biagini, pur confermando di avere personalmente usato il sistema del nastro adesivo per applicare il cartellino indicante il prezzo alle borse «Mosbach-Gruber», ha tuttavia chiarito di non aver mai seguito rigidamente una regola fissa in materia. Il suddetto cartellino veniva da lui talvolta buttato nell'interno od anche legato alla maniglia con un cordoncino. Quest'ultimo metodo era uguale a quello usato nella valigeria padovana «Al Duomo»; onde vien meno la matematica certezza che a Padova potette avvenire l'acquisto di una o più borse di quelle usate per gli attentati.

Vi sono, inoltre, chiare risultanze istruttorie e dibattimentali che tolgono ogni importanza al sistema di applicazione del prezzo quale indice sicuro del negozio ove vennero vendute le borse destinate al trasporto degli ordigni esplosivi.

La difesa dell'imputato Giovanni Ventura aveva esibito in fase istruttoria alcuni ingrandimenti fotografici della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale di Milano (particolarmente del pezzo di spago legato al manico e poi scomparso per cause non accertate), nonché di campioni dei cordoncini usati dalla valigeria «Al Duomo» nel 1969 per legare alle borse «Mosbach-Gruber» il cartellino del prezzo²¹⁴. Il Giudice Istruttore, da parte sua, aveva curato di allegare agli atti altre fotografie della suddetta borsa scattate la sera stessa della strage da tecnici dell'agenzia giornalistica Ansa e del quotidiano «II Corriere della Sera»²¹⁵, nonché l'originale di ogni tipo dei cordoncini sopra menzionati²¹⁶. Altre fotografie della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale e dello spago legato al manico trovavansi già in atti, perché facenti

²¹³ verb. udienza 26.4.1978.

²¹⁴

V. vol. 26 fasc. 3 foll. 21-22 istruttoria Freda.

²¹⁵ V. vol. 26 cit. fasc. 3 foll. 6-7.

²¹⁶ V. vol. 26 cit. fasc. 2 fol. 95.

parte dei rilievi descrittivi effettuati dal commissario di P.S. dr. Antonino Mento la stessa sera degli attentati²¹⁷.

Già sulla base della visione diretta di tali elementi di raffronto, da parte di questa Corte, è emerso con evidenza che il pezzo di spago legato al manico della borsa poco si presta ad essere ricondotto ad alcuno dei tipi di cordoncino usati nella valigeria «Al Duomo»: esso si presenta infatti di spessore più grosso e con notevoli sfilacciate. Sottoposti gli stessi elementi di comparazione, per la prima volta in dibattimento²¹⁸, a Rosetta Galeazzo, commessa della suddetta valigeria, ed al sopra citato commissario Mento, il risultato dell'esame è stato identico. Infatti, sia la Galeazzo che il Mento hanno escluso ogni possibile identità o somiglianza fra i due tipi di cordicella. Non può neanche affermarsi con sicurezza che la destinazione di questo pezzo di spago, legato al manico dell'unica borsa rimasta intatta fra quelle adoperate per il trasporto degli ordigni del 12 dicembre 1969, fosse quella di assicurare il cartellino del prezzo. Lo stesso dr. Mento, nel suo verbale di descrizione del reperto, ha indicato tale destinazione facendola precedere dall'avverbio «presumibilmente»²¹⁹. D'altra parte le sfilacciate rilevate sul cordino in questione richiamano l'idea di una cosa già usata e sono, quindi, poco compatibili con le condizioni del filo normalmente adoperato, nei negozi di vendita al pubblico, per legare il cartellino del prezzo ad articoli nuovi. Da tutto ciò consegue logicamente che il sistema usato per l'applicazione del cartellino recante l'indicazione del prezzo non può soccorrere, nella specie, per la sicura individuazione del negozio ove le borse in questione vennero vendute.

Va presa in esame, infine, per trattare compiutamente i temi svolti dai difensori in ordine alle borse usate dagli attentatori del 12 dicembre 1969, la testimonianza di Ernst Dieter Specht, contitolare della «Mosbach-Gruber», il quale ha reso le testuali seguenti dichiarazioni poste in particolare risalto dalla difesa di Franco Freda:

«Il manico usato per l'articolo 2131 è stato usato, a quel tempo, anche per i modelli 2130 e 2132. L'articolo 2130 venne prodotto anche in vilpelle 37 «City» marrone e nero, e materiale 45 vilpelle con cicatrice di foca nera. Noi abbiamo adoperato la vilpelle «City» solo per borse a buon mercato. Per questo sono dell'opinione che l'art. 2132 non è stato prodotto in materiale «City». Le parti metalliche sono uguali nei modelli 2130, 2131 e 2132, in particolar modo le guarnizioni dei perni per l'apertura sono applicate a tutte e tre i modelli»²²⁰.

Se si tiene conto di queste dichiarazioni, vien messa in forse anche una circostanza che finora si è ritenuta basilare ed indiscutibile punto di partenza per le indagini:

²¹⁷ V. cart. 13 fasc. 6/2 istruttoria Valpreda.

²¹⁸ V. verb. ud. 28/2 e 27.4.78.

²¹⁹ V. parte I cap. II p.48.

²²⁰ V. vol. 26 fasc. 3 bis gol- 35 istruttoria Freda.

ossia l'appartenenza al modello 2131 di entrambe le borse che ci occupano²²¹. In altri termini se l'identità, rilevata in sede peritale durante l'istruzione di Milano, fra le strutture metalliche delle due borse non valesse a dimostrarne l'appartenenza allo stesso modello 2131 (data l'esistenza degli altri due modelli simili 2130 e 2132), non solo l'accurato e minuzioso lavoro istruttorio sulle trentatrè valigie italiane limitato alla ricerca del solo modello 2131 finirebbe col perdere ogni attitudine probatoria ai fini che ci interessano, ma resterebbe incertezza anche sul tipo di borsa usato per la collocazione dell'ordigno sull'Altare della Patria - lato Museo.

Per la verità, tuttavia, le obiezioni difensive del Freda, fondate sulle deposizioni testimoniali del tecnico tedesco, appaiono facilmente confutabili. Invero va osservato, prima di tutto, che le affermazioni dello Specht sono poco convincenti già per quanto risulta dal depliant della «Mosbach-Gruber» allegato agli atti²²². In tale depliant i modelli 2130 e 2132 si presentano con dimensioni tutte diverse rispetto a quello 2131 (mod. 2130: cm 40x28x8; mod. 2131: cm 44x30x9,5; mod. 2132: cm 43x 33x16): il che fa sembrare strano come possano essere identici nelle strutture metalliche. Inoltre è utile far presente che il suddetto testimone è incorso in varie inesattezze, deponendo nel procedimento. Egli, per esempio, ha recisamente escluso che il modello 2131 fosse stato prodotto precedentemente in materiale «Sourana»²²³, mentre il contrario si desume da fatture inviate dalla «Mosbach-Gruber» a qualche negozio italiano²²⁴. Ha anche affermato che il modello 2131 «Peraso» fu prodotto solo in nero²²⁵; ma, anche questa volta, è stato smentito dalle fatture della sua stessa ditta²²⁶ ed ha dovuto, quindi, rettificare in una successiva deposizione quanto precedentemente detto²²⁷.

D'altra parte va rilevato che, secondo le attestazioni dello stesso Specht, il materiale «City», con il quale fu certamente confezionata la borsa deposta sull'Altare della Patria - lato Museo, può riferirsi solo al modello 2131. Ha, infatti, egli precisato:

«Abbiamo prodotto altri articoli nel materiale «City» marrone. Questi, tuttavia, non avevano la capacità necessaria a contenere la bomba e cioè un corpo dalle dimensioni di 30x24x9 centimetri, e neppure di centimetri 30x20x10. Inoltre abbiamo prodotto con materiale 37 «City» marrone l'art. 2123 (vedi catalogo a. pag. 18). Con riguardo

²²¹ Cioè quelle collocate dagli attentatori, rispettivamente, a Milano nella Commerciale ed a Roma sull'Altare della Patria - lato Museo.

²²² V. vol. 30 fasc. 7 foll. 22-23 istruttoria Freda.

²²³

V. vol. 26 fasc. 3 bis fol. 36 istruttoria Freda.

²²⁴

V. vol. 26 fasc. 2 fol. 37; ben venti modelli 2131 in «Sourana» furono forniti alla ditta «Verrico» di Genova.

²²⁵ V. vol. 26 fase. 3 bis cit. fol. 34.

²²⁶ V. ad es. vol. 26 fasc. 1 fol. 132; fattura datata 16.10.1968 con la quale la «Mosbach-Gruber» si riferisce ad una fornitura di cinque «Peraso» nere e cinque marrone, tutte mod. 2131, alla ditta «Fantasia di Godma» di Trieste.

²²⁷ V. vol. 26 fasc. 3 bis. cit. fol. 37.

alla grandezza, la suddetta bomba potrebbe esservi contenuta. Questa borsa non ha tuttavia una traversa metallica bensì una chiusura lampo»²²⁸.

Per le ragioni sin qui esposte nessun ragionevole dubbio può invalidare le acquisite risultanze istruttorie circa il modello ed il colore delle due borse di provenienza accertata «Mosbach-Gruber»: 2131 «Peraso» nera, quella lasciata dagli attentatori nella Banca Commerciale Italiana a Milano (ovviamente per questa non è mai sorto alcun particolare problema essendo stata rinvenuta intatta) e 2131 «City» marrone, quella deposta presso il lato Museo dell'Altare della Patria a Roma. La prima era nuovissima, come si desume dai verbali descrittivi e dalle fotografie che la riguardano.

Nulla di certo può affermarsi circa il tipo e la provenienza delle altre tre borse, collocate rispettivamente negli altri tre luoghi interessati dalle esplosioni del 12 dicembre 1969.

CAPITOLO XII

L'ACQUISTO DELLE BORSE «MOSBACH-GRUBER» A PADOVA

Si sono già riferite²²⁹ le modalità di quel singolare acquisto di quattro borse «Mosbach-Gruber» effettuato nel negozio «Al Duomo» di Padova proprio due giorni prima della strage di Milano. Si è detto, in quella sede, delle ricerche fatte dal Giudice Istruttore di Milano e, segnatamente, delle conclusioni cui egli è pervenuto sulla base del tipo di cordino che assicurava il cartellino del prezzo alle borse vendute in quella valigeria.

L'istruttoria dibattimentale ha chiarito come l'elemento del cordino, per le ragioni riferite nel capitolo precedente, non possa più essere considerato utile per risalire al negozio di provenienza delle borse usate dagli attentatori. Non può, tuttavia, neanche ritenersi che sia venuta meno ogni efficacia indiziante di quell'acquisto, perché restano fermi e non trascurabili i fatti seguenti:

Solo tre negozi in Italia («Biagini» di Milano, «Protto» di Cuneo ed «Al Duomo» di Padova) disponevano certamente nel 1969 - come è emerso dalle citate indagini istruttorie - di entrambi i due tipi di borsa «Mosbach-Gruber» (mod. 2131 «Peraso» nero e «City» marrone), cui appartenevano quelle usate dai dinamitardi rispettivamente nella Banca Commerciale di Milano e sull'Altare della Patria - lato Museo a Roma.

Dei tre esercizi commerciali solo quello di Padova risulta caratterizzato dal fatto che ben quattro borse, appartenenti ai due suddetti tipi, vennero acquistate contemporaneamente da parte di un compratore, per nulla preoccupato della scelta del colore e della foggia, ossia di quei dati che di solito sono di notevole importanza

²²⁸ V. vol. 26 fase. 3 bis cit. fol. 36.

²²⁹ V. parte II cap. IX.

in operazioni commerciali del genere. L'acquirente si mostrò interessato solamente - come emerge dalle testimonianze della commessa - ad accertare l'inesistenza di scomparti interni: il che denota il progettato impiego delle borse per il trasporto di cose aventi un determinato ingombro.

Tale acquisto avvenne proprio il 10 dicembre 1969; e ciò deve essere valutato anche in relazione all'aspetto nuovissimo della borsa trovata due giorni dopo, con l'ordigno inesploso dentro, nella sede della Banca Commerciale di Milano.

Una particolare fretta manifestò, nell'occasione, il giovane acquirente; il quale, come si ricava dalla informativa raccolta dalla Questura di Padova a breve distanza di tempo dall'episodio²³⁰, si allontanò dal negozio senza attendere neanche che il commesso gli avvolgesse le borse in carta.

Merita, inoltre, attenzione il fatto che questo singolare acquisto avvenne proprio a Padova, ossia nella città ove Franco Freda risiedeva e prevalentemente operava; onde appare tutt'altro che illogico pensare ad un collegamento di esso con l'attività della cosiddetta cellula eversiva veneta che faceva capo allo stesso Freda ed a Giovanni Ventura. Né può, a tal riguardo, valere la obiezione difensiva secondo la quale il Freda, persona indubbiamente accorta ed intelligente, non si sarebbe maldestramente esposto con un'operazione del genere nella città di sua residenza. Infatti, a parte il rilievo che egli già nella ricerca dei timer non adottò particolari cautele, recandosi personalmente ad acquistarli - in un primo tempo - nel negozio della «R.I.C.A.» a Padova insieme all'elettricista Tullio Fabris²³¹, non risulta affatto che ad occuparsi dell'acquisto delle borse fu lui personalmente. Va ricordato, anzi, che la commessa della valigeria «Al Duomo» riconobbe l'acquirente nella persona del Freda quando questi - come si è detto - le fu fatto vedere il 14 settembre 1973. L'indizio, rappresentato dalle borse, guida in direzione della cellula veneta anche per altra via.

Ha precisato il teste Livio Iuculano di aver notato nei primi giorni di dicembre 1969 quattro o cinque borse di ugual foggia di cui tre di color marrone, su un divano nello studio di Franco Preda²³². Vero è che questo testimone, prodigo di accuse contro il Freda da lui indicato come organizzatore di attentati su scala nazionale, non offre particolari garanzie di attendibilità per la sua condizione di pregiudicato mitomane rilevabile dal contesto medesimo delle sue deposizioni. Tuttavia non può dirsi che le accuse di costui siano sempre da disattendere, giacché esse non sono prive di riscontri processuali²³³. Egli, mentre era detenuto nelle Carceri di Padova, dichiarò il 14 ed il 23 agosto 1969 al Procuratore della Repubblica del luogo²³⁴, fra l'altro, di aver appreso dal codetenuto Nicolo Pezzato che un libraio di Treviso, amico dell'avvocato

²³⁰ vol. 26 fasc. 1 fol. 35 istruttoria Freda.

²³¹ In un secondo tempo il Freda fu più prudente, perché acquistò a Bologna i timer dello stesso tipo di quelli poi usati nella strage.

²³² V. dep. Iuculano 24.10.72 in vol. 25 fasc. 6 istruttoria Freda.

²³³

V. per alcuni di tali riscontri, quanto si è detto in parte V cap. V pp. 446-447.

²³⁴ V. vol. 25 fasc. 8 foll. 4-14 istruttoria Freda.

Freda, era depositario di numerose armi; ed ebbe, con ciò, a rivelare, in epoca non sospetta, una circostanza vera, destinata a venire alla luce dopo circa due anni con la scoperta del deposito delle armi e munizioni di Giovanni Ventura nella soffitta di Giancarlo Marchesin²³⁵. Altro riscontro la testimonianza Luculano ha ricevuto proprio per quel che concerne le borse; giacché Liliana Sannevigio, segretaria del Freda dall'1 dicembre 1969 al 23 febbraio 1970, ha riferito di aver notato, nello studio del Freda stesso ed in epoca, che non ha saputo precisare, due, tre o anche quattro borse nuove e di aver trovato strana la cosa, tanto da conservarne il ricordo²³⁶. Ella non ha saputo fornire ragguagli certi, idonei ad autorizzare un giudizio di identità del tipo di borsa da lei notato rispetto a quello usato negli attentati, ma ha precisato che le borse da lei viste si aprivano come quelle 2131 «Mosbach-Gruber» fattele vedere dal Giudice Istruttore. Il Freda, in dibattimento, avvertendo evidentemente la inutilità di difendersi con una recisa smentita, ha cercato di convincere la Corte con l'assunto che egli adoperava tre borse per le sue esigenze professionali.

Nella stessa udienza egli ha esibito due borse marrone ed una nera in pelle (rispettivamente due con chiusure a busta ed una con dispositivo di apertura dalla parte superiore), sostenendo che erano quelle da lui all'epoca tenute nello studio ed usate normalmente nella sua attività. Senonchè la Sannevigio, avutane visione, ha paralizzato questo estremo tentativo difensionale, rispondendo testualmente. La borsa

«che si avvicina di più a quelle viste nello studio di Freda è la marrone a chiusura superiore. Non posso dire però se è proprio una di quelle che c'erano nello studio del Freda. Non ho mai visto nello studio di Freda le prime due borse»²³⁷.

Fra le obiezioni difensive, tendenti a dimostrare la fragilità dell'indizio costituito dall'acquisto delle borse nel negozio «Al Duomo» di Padova, sono state poste in particolare rilievo le seguenti:

In primo luogo le borse acquistate furono quattro e non cinque: il che farebbe venir meno ogni corrispondenza con i cinque ordigni trasportati in altrettanti posti diversi per farli esplodere il 12 dicembre 1969.

In secondo luogo sarebbe importante la circostanza che l'ignoto compratore - come risulta da un promemoria redatto il 16 dicembre 1969 da un elemento della Questura di Padova²³⁸ sulla scorta (evidentemente) di informazioni assunte presso la valigeria «Al Duomo» - acquistò in un primo tempo tre borse e si determinò, subito dopo, ad acquistarne una quarta quando si rese conto che il prezzo di ciascuna di essa era assai modesto e conveniente. Questa valutazione di ordine economico si armonizzerebbe

²³⁵ V. parte II cap. III.

²³⁶ V. dep. Sannevigio 10.3.73 al G. I. di Milano in vol. 25 cit. fasc. 11 foll. 7-10.

²³⁷ V. verb. ud. 11.8.1978.

²³⁸ V. vol. 26 fasc. 1 fol. 35 istruttoria Freda.

ben poco con l'atteggiamento di una persona intenzionata ad effettuare l'acquisto per la esecuzione di un programma terroristico già preordinato.

Infine occorrerebbe dare il giusto rilievo al fatto che, mentre la lunghezza della borsa rinvenuta con l'ordigno inesplosivo nella Banca Commerciale di Milano è determinata in cm. 40 nel verbale di descrizione redatto lo stesso 12 dicembre 1969 dal commissario di P.S. Antonino Mento²³⁹, invece quella delle quattro borse vendute dalla valigeria padovana «Al Duomo» risulta rispettivamente di cm. 39 nella parte superiore e cm. 43,05 nella parte inferiore in base alle misurazioni annotate in un appunto del 17 dicembre 1969 rinvenuto presso la Questura di Padova²⁴⁰. Da questo contrasto di misure si ricaverebbe che la borsa trovata nella sede della Banca Commerciale sarebbe stata acquistata in un negozio diverso da quello di Padova sopra menzionato.

Le tre obiezioni su indicate sono, ad avviso della Corte facilmente superabili.

Quanto alla prima, è sufficiente osservare che nulla rileva il numero delle borse acquistate, giacché gli attentatori ben potevano già possederne altre ed avere, quindi, bisogno solo di aumentare la loro disponibilità di tali mezzi.

Per quel che riguarda la seconda, vi è innanzitutto da rilevare che nella deposizione della commessa Rosetta Galeazzo in Beggiate, la quale pure ha reso una dettagliata descrizione della condotta dell'acquirente, non vi è traccia alcuna di un acquisto frazionato del tipo di cui si fa cenno nel citato appunto della Questura; anzi, dalla testimonianza della Galeazzo si evince il contrario. Comunque, anche dando per ammesso il suddetto acquisto frazionato, non si ravvisa alcuna stonatura fra le finalità criminose della operazione e la cura di contenerne, nei limiti del possibile, il costo economico²⁴¹. Oltre tutto, non può escludersi che l'acquisto originariamente programmato per quella ormai imminente impresa terroristica riguardasse solo tre borse; e che la quarta sia stata comprata per un'autonoma ed estemporanea iniziativa dell'ignoto acquirente, ispirato da motivi suoi personali o dalla prevista utilizzazione in ulteriori attentati. Può essere illuminante, a questo proposito, il comportamento di Franco Freda, che acquistò più di cinquanta timer benché gli attentati del 12 dicembre 1969 ne ricredessero solo cinque²⁴².

La terza obiezione è frutto di un equivoco nel quale la difesa di Franco Preda è caduta.

E' assolutamente certo che la borsa trovata nella Banca Commerciale è una «Mosbach-Gruber» modello 2131 «Peraso» nero. Le caratteristiche di questo modello

²³⁹ V. cart. 13 vol. 9 fase. 6 istruttoria Valpreda.

²⁴⁰ V. vol. 26 cit. fasc. 1 fol. 36.

²⁴¹ Un altro esempio di attenta valutazione economica dei mezzi necessari per attentati è stato già riferito circa il costo degli ordigni da collocare sui treni. Tale costo fu indicato complessivamente in L. 100.000 per ogni ordigno da Giovanni Ventura a Guido Lorenzon (v. parte II cap. I).

²⁴² L'attività terroristica di Franco Preda e Giovanni Ventura non poté proseguire dopo i fatti del 12 dicembre 1969, perché entrambi nel corso di quello stesso mese furono sottoposti a perquisizione domiciliare (rispettivamente il 13 ed il 20) e, poco tempo dopo, perseguiti penalmente.

sono riportate nel catalogo 1969 della ditta produttrice allegato agli atti²⁴³; ove, a pag. 24, la lunghezza viene indicata in cm 44. Tale misura, evidentemente segnalata in relazione alla parte inferiore della borsa (cioè la parte più lunga), corrisponde sostanzialmente a quella di cm 43,05 rilevata, con comprensibile approssimazione, dalla Questura di Padova. Analoga corrispondenza, con analoga comprensibile approssimazione, vi è fra la misura di cm. 39 rilevata dalla stessa Questura di Padova fra le due estremità del bordo superiore delle borse e quella di cm 40, indicata nel verbale del dr. Mento; il quale si è evidentemente riferito solo alla parte superiore senza occuparsi della lunghezza di quella inferiore. Anche i periti nominati nella prima istruttoria di Roma hanno seguito lo stesso criterio del dr. Mento, fissando in cm 38 (l'approssimazione di un centimetro si spiega con i bordi arrotondati della parte superiore delle borse) la suddetta lunghezza²⁴⁴.

In definitiva, dopo tutte le varie critiche sull'argomento borse, resta fermo ed inattaccabile un elemento indiziario di notevole interesse; due delle borse acquistate a Padova - con le particolari modalità sopra illustrate - erano uguali, per il modello (2131), il tipo di materiale impiegato dalla fabbrica per la confezione («Peraso» e «City») ed il colore (nero e marrone), a quelle impiegate dagli attentatori del 12 dicembre 1969 in due dei cinque obiettivi presi di mira, precisamente nella sede della Banca Commerciale di piazza della Scala a Milano e sull'Altare della Patria - lato Museo a Roma.

²⁴³ V. Vol. 30 fasc. 7 busta 22-23 istruttoria Freda.

²⁴⁴ Pag. 19 elaborato peritale in cart. 10 istruttoria Valpreda.

CAPITOLO XIII

LE CONFIDENZE DI GIOVANNI ED ANGELO VENTURA SUGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

Si sono già esposte le considerazioni in base alle quali ventidue attentati dinamitardi verificatisi dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 e costituenti oggetto del presente processo rappresentano obiettivamente l'attuazione di un unico disegno terroristico, diretto, attraverso il perfezionamento dei mezzi di esecuzione e la scelta di determinati obiettivi, a traumatizzare in modo sempre più grave la pubblica opinione

²⁴⁵

In perfetta sintonia con questo obiettivo linguaggio degli avvenimenti si pone, come si è visto, la confessione di Giovanni Ventura; il quale di tale escalation del terrore ha diffusamente parlato addebitandola a Franco Freda ed ai gruppi eversivi romani con quest'ultimo collegati. In particolare, il Ventura ha specificato di aver saputo dal Freda, dopo gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, della sua ferma decisione di insistere nel crescendo criminoso.

Le accuse di Giovanni Ventura sono, a loro volta, controllate dagli elementi di cui si è con ampiezza trattato e che consentono di saldare l'attività eversiva di Franco Freda anche con l'ultimo e più grave episodio di terrorismo avvenuto il 12 dicembre 1969: l'acquisto ingiustificato dei cinquanta timer in deviazione da 60 M, la ricerca di contenitori metallici nei quali i timer andavano sistemati, quella singolare vendita di borse «Mosbach-Gruber» a Padova appena due giorni prima della strage.

Va subito aggiunto che del tutto inidoneo si è rivelato il tentativo del Ventura di districare se stesso dall'ultima delittuosa vicenda. Egli ha sostenuto di aver cercato inutilmente di dissuadere il Freda dalla prosecuzione dell'attività terroristica dopo gli attentati ai treni; ma molteplici elementi probatori convergono nel dimostrare la persistenza fra i due del criminoso vincolo societario che li condusse fino al compimento del delitto più grave loro contestato.

Si è detto del timer che Giovanni Ventura ebbe in consegna dal suo socio nel settembre 1969 e mostrò, poi, sia al Lorenzon che al Comacchio. Si è detto, ancora, come a quest'ultimo, in particolare lo stesso Ventura, in epoca ormai prossima alla strage (fine novembre-inizio dicembre 1969), non fece mistero della destinazione di quel congegno in ordigni esplosivi e chiese, anzi, chiarimenti tecnici al riguardo. Orbene, tutto ciò denota chiaramente che, anche dopo gli attentati dell'agosto 1969, Giovanni Ventura non si era affatto distaccato dal Freda, ma collaborava attivamente con lui per il compimento di altri attentati.

Quanto all'orrore per il sangue versato sui treni, di cui il Ventura ha parlato e che, secondo il suo assunto, lo avrebbe indotto a respingere l'ulteriore progressione terroristica prospettatagli dal Freda, trattasi, come è di tutta evidenza, di un mero

²⁴⁵ V. parte V cap. I.

pretesto difensivo. Già il 25 aprile di quello stesso anno vi erano stati vari feriti, dei quali due con lesioni gravi, nelle esplosioni provocate alla Fiera di Milano; e ciò non gli aveva impedito di partecipare alle successive azioni terroristiche. In seguito la collocazione di ordigni nelle toilette dei convogli ferroviari era stata specificamente preventivata, secondo il programma degli attentati ai treni che il Ventura ha ammesso di aver conosciuto prima degli attentati stessi. Il fatto che poi alcuni degli ordigni fossero stati in realtà collocati anche negli scompartimenti non può considerarsi, come invece il Ventura vorrebbe far credere, una circostanza di rilievo da lui non prevista e non voluta. È intatti, indubitabile la potenzialità offensiva, nei confronti dei viaggiatori, di simili attentati anche se commessi con collocazione i ordigni esclusivamente nelle toilette. Il vero è che Giovanni Ventura nessuna particolare preoccupazione ebbe mai a nutrire per la salvaguardia della vita umana, da lui considerata – al pari del Freda - un dato di scarsa rilevanza in rapporto alle esigenze di successo delle finalità eversive perseguite. A Ruggero Pan, come si è accennato, egli nel parlare dell'esigenza di usare in avvenire contenitori metallici in luogo delle scatole di legno adoperate negli attentati ai treni, disse di essere ben consapevole che con il nuovo sistema poteva

«scapparci il morto»²⁴⁶.

Inoltre a Guido Lorenzon, quando la tragedia del 12 dicembre 1969 si era da pochi giorni compiuta e non se ne era ancora spenta l'eco nella Nazione, egli ebbe ad esprimere valutazioni come la seguente:

«Anche un rivoluzionario può non essere di pietra. Comunque, la vita di un rivoluzionario vale più della vita di dodici persone»²⁴⁷.

Allo stesso Lorenzon in quel periodo di tempo egli, quando cominciò ad essere inquisito dalla Procura della Repubblica di Treviso ed avvertì, quindi, l'opportunità di agire con cautela, confidò che

«avrebbe continuato l'attività terroristica senza più esporsi direttamente, ma soltanto finanziariamente»²⁴⁸.

il che agevolmente fa intendere che neanche i sedici morti di Milano valsero a fargli abbandonare l'idea della continuazione di quella criminosa attività.

²⁴⁶ V. interr. Pan 20.1.72 al G. I. di Treviso in cart. 2 fasc. 6 Fol. 85 istruttoria Freda.

²⁴⁷ V. dep. Lorenzon 17.1.70 al Procuratore della Repubblica di Treviso (cart. 1 fasc. 1 fol. 25 r. istruttoria Freda).

²⁴⁸ V. dep. Lorenzon 17.2.71 al G. I. di Treviso a conferma di una dichiarazione dello stesso contenuto fatta precedentemente al Proc. della Repubblica della stessa città il 23.1.73 (v. cart. 1 fasc 1 foll., da 32 a 44; fasc. 2 foll. da 27 a 30 istruttoria Freda).

Non solo dal comportamento dello stesso Giovanni Ventura, ma anche dal suo ambiente familiare provengono indicatori incontestabili circa il fatto che egli conosceva anticipatamente i luoghi, il giorno e gli obiettivi degli attentati del 12 dicembre 1969, nei quali era personalmente implicato.

Non può essere sottovalutata, a tal riguardo, la condotta del fratello Angelo Ventura, il quale appena qualche giorno prima del 12 dicembre 1969, confidò a Franco Comacchio che

“Tra poco sarebbe avvenuto qualcosa di grosso: in particolare una marcia di fascisti a Roma e qualcosa che sarebbe avvenuto nelle banche”²⁴⁹.

Un valido controllo, a questo riguardo, emerge dalle dichiarazioni di Ruggero Pan, il quale ha precisato di aver saputo in carcere dal Comacchio (quando entrambi erano stati arrestati in seguito alla scoperta del deposito di armi nella soffitta del Marchesin) che tale confidenza a quest’ultimo era stata fatta esattamente due giorni prima della strage di Milano²⁵⁰. Angelo Ventura non era stato affatto avvertito, né si era limitato a riferire vaghe dicerie all’amico Comacchio con l’anticipazione di quelle notizie; che egli doveva evidentemente avere appreso da serie fonti di informazioni a lui vicine, in quanto successivamente, nel pomeriggio del 12 dicembre 1969, verso le 17,30 o le 18,00²⁵¹, allorché si erano appena verificate le esplosioni dinamitarde a Milano ed a Roma e quando ancora delle stesse non si sapeva nulla nelle altre città²⁵², aveva cercato per sé un alibi, incontrandosi con il suddetto Comacchio a Castelfranco e recandosi, subito dopo, con lui a Padova nei magazzini «Coin» ove lavorava Ida Zanon, moglie del Comacchio medesimo. Quest’ultimo ha ricordato l’esigenza manifestata dal suo amico di recarsi a Padova in quei magazzini perché

«doveva farsi vedere là»²⁵³.

La Zanon, nel riferire al Magistrato i suoi ricordi sulla circostanza, ha testualmente detto:

²⁴⁹

V. interr. Comacchio 6.11.1971 al Proc. Rep. di Treviso (cart. 2 fasc. 4 fol. 26, istruttoria Freda). La circostanza è stata dal Comacchio confermata in dibattimento.

²⁵⁰ V. registrazione interrogatorio del Pan in data 5.12.72 p. 11.

²⁵¹ V. dep. dibattimentale del Comacchio in verb. ud. 28.2.77 e succ. In fase istruttoria egli aveva collocato temporalmente il suo incontro con Angelo Ventura a Castelfranco «verso le ore 17» (v. interr. 27.11.71).

²⁵² La notizia della strage di Piazza Fontana fu trasmessa per la prima volta per radio alle 18,30 e per televisione alle 20,30 (v. nota RAT TV del 6.5.77 in cart. S-C fasc. 2 fol. 3).

²⁵³ Interr. Franco Comacchio del 27.11.71 dinanzi al G. I. di Padova (cart. 2 fasc. 4 foll. Da 105 a 109 istruttoria Freda).

«Il giorno della strage di Milano (12.12.69) il Ventura Angelo venne in negozio da «Coin» a Padova ove io al tempo lavoravo. Venne anzi due volte: la prima di mattina, da solo; la seconda di pomeriggio in compagnia di mio marito. Subito dopo la perquisizione disposta dalla Magistratura nell'abitazione del Ventura in Castelfranco Veneto, nella seconda metà di dicembre 1969, il Ventura Angelo mi pregò di riferire, qualora fossi stata chiamata a deporre dal Magistrato Inquirente, che io lo avevo notato lontano dal luogo della strage, in Padova, il 12 dicembre anzidetto»²⁵⁴.

Angelo Ventura, in sede di confronto con il Comacchio²⁵⁵ ha sostenuto la totale falsità di quanto dichiarato da costui e da sua moglie circa questo suo preteso alibi ed ha con ciò dimostrato, non ravvisandosi motivo alcuno per ritenere mendaci le dichiarazioni dei coniugi Comacchio, di voler rimuovere dalla realtà processuale un particolare scomodo per la posizione difensiva sua e del fratello Giovanni. Lo stesso atteggiamento egli ha assunto, evidentemente per gli stessi motivi, in sede di confronto con Ruggero Pan²⁵⁶. il quale la sera del 12 dicembre 1969 era a letto ammalato quando se lo vide precipitare in casa con la notizia della strage. Il Pan, durante il confronto, così ha ricordato i termini con i quali Angelo Ventura si esprime nella occasione:

«È successo un disastro, sono morte dieci persone, ma mio fratello non c'entra».

Sono fin troppo chiare le ragioni che hanno indotto Angelo Ventura a negare anche questa circostanza. Sarebbe stato, infatti, impossibile da parte sua spiegare il collegamento da lui fatto fra la strage e la posizione del fratello Giovanni, sia pure per affermare la estraneità di questi agli effetti disastrosi degli attentati, senza far intendere più o meno esplicitamente il coinvolgimento del suo congiunto negli attentati stessi. Se tale coinvolgimento non vi fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso logico dare al Pan la notizia della strage e porre, contestualmente, il problema della colpevolezza o meno di un suo familiare sicuramente estraneo al fatto delittuoso.

Lo stesso Giovanni Ventura, inoltre, nel corso delle conversazioni da lui avute con i suoi amici in ordine ai tristissimi avvenimenti del 12 dicembre 1969, ha fornito numerosi e gravi elementi indiziari a suo carico.

A Ruggero Pan, egli, dopo gli attentati ai treni, aveva già annunciato che era probabile fossero le banche il prossimo obiettivo dell'escalation terroristica. Nello stesso periodo gli aveva detto che la rivoluzione non si poteva fare, così come la facevano i suoi amici di Torino, con la traduzione di classici orientali; e che, anche se dal punto di vista morale non condivideva gli attentati, tuttavia

²⁵⁴ V. interr. Ida Zanon del 7.11.71 dinanzi al Proc. della Rep. di Treviso (cart. 2 fasc. 4 foll. da 27 a 29 istruttoria Freda).

²⁵⁵ V. confronto Ventura Angelo - Comacchio del 16.12.71 (cart. 2 fasc. 4 foll. 278-280 istruttoria Freda).

²⁵⁶

V. confronto Ventura Angelo - Pan del 20.10.72 (vol. 24 fasc. 18 foll. 25-28 istruttoria Freda).

«spesso un rivoluzionario doveva fare violenza a se stesso per raggiungere i fini che si prefiggeva»²⁵⁷.

Poi a Guido Lorenzon, nei giorni immediatamente successivi alla strage di Milano, fece vari riferimenti i quali convergono tutti nell'indicare come egli non fu estraneo all'attuazione di quel criminoso disegno. Se ne è fatto cenno in narrativa²⁵⁸ e qui basta porre in luce quelli più rilevanti.

Merita di essere menzionata una discussione svoltasi in casa ed in presenza del comune amico Marco Barnabò²⁵⁹ nei primi giorni di gennaio del 1970. Nel corso di essa, secondo la ricostruzione datane dal Lorenzon il quale vi presenziò, Giovanni Ventura fece riferimento

«ad una persona che gli aveva anzitempo comunicato i piani operativi per gli attentati a Milano. Il Barnabò ebbe ad esclamare: Ma allora sapevi che sarebbero scoppiate le bombe! Infatti mi dicevi tempo fa: le prime a saltare saranno le banche».

Marco Barnabò non si è sentito di assumere responsabilità accusatorie contro il Ventura e non ha confermato la circostanza ma ciò, per le ragioni in precedenza esposte sulla particolare attendibilità della testimonianza del Lorenzon, non basta per invalidare la parola di quest'ultimo.

Di estrema importanza sono, inoltre, le conversazioni Ventura - Lorenzon circa la concreta dinamica dell'azione terroristica perché appare inverosimile che tanti particolari e minuzie della condotta degli attentatori possano essere stati dal Ventura appresi solo attraverso la lettura dei giornali, ritenuti mnemonicamente a distanza di giorni e poi commentati con tanto interesse. Ha testualmente dichiarato Guido Lorenzon al riguardo:

«Ricordo che, commentando in particolare i fatti di Milano, accennò che i giornali non avevano dato notizia dell'ora in cui fosse stato fatto brillare l'ordigno collocato in una delle due banche, e rimasto inesploso, e che non si rendeva conto perché non avesse funzionato... Quanto agli attentati di Roma, osservò che in realtà non si trattava, come riferito dai giornali, di mancata strage ma, considerata la collocazione degli ordigni, non si era voluto di proposito cagionare danni all'incolumità delle persone»²⁶⁰.

²⁵⁷ V. vol. 24 fasc. 9 fol. 13 r. interrogatorio Ruggero Pan al Giudice Istruttore di Milano del 22.5.1973.

²⁵⁸ V. Parte II cap. I (anche per i richiami ai fogli del processo ove trovansi i verbali delle numerose deposizioni del teste).

²⁵⁹ V. dep. Lorenzon del 23.1.1970 al Proc. della Rep. di Treviso in cart. 1 fasc. 1 fol. 41 istruttoria Freda.

²⁶⁰ V. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Proc. della Rep. di Treviso (cart. 1 fasc. 1 fol. 23 r. istruttoria Freda).

Domenica 4 gennaio 1970 il Ventura ebbe addirittura ad effettuare uno schizzo del sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma (ove - come è noto - esplose una delle bombe) dinanzi al Lorenzon, il quale nei seguenti termini ha rievocato il successivo commento fatto dall'amico sulla base dello schizzo medesimo:

«Mi ha detto che arrischiava molto chiunque avesse collocato una bomba in un sotterraneo del genere, trattandosi di un luogo molto frequentato da persone ed avente le pareti lisce, tale cioè da rendere visibile un qualsiasi oggetto abbandonato. Precisò, poi, tuttavia, che la borsa oaltro involucro contenente l'ordigno era stato collocato in alto, fuori del campo di visibilità delle persone, sopra le condutture che percorrono il passaggio. Infine lacerò accuratamente il foglio sul quale aveva disegnato lo schizzo²⁶¹... Aggiungo che il Ventura mi disse anche che l'ordigno non poteva essere stato collocato né al mattino né durante l'ora di chiusura pomeridiana ma doveva essere stato collocato dopo l'apertura del pomeriggio. Io collego tale discorso all'autonomia del congegno a tempo che comandava l'ordigno»²⁶².

Quest'ultimo collegamento logico fatto dal Lorenzon è di dubbia esattezza e pone in luce un altro serio elemento probatorio a carico di Giovanni Ventura; il quale, per il fatto stesso di aver preso in considerazione ed escluso - durante il suo discorso sull'ora di collocamento dell'ordigno - il mattino ed il periodo di chiusura pomeridiana di quella Banca di Roma, si riferì implicitamente all'avvenuto impiego di un congegno di temporizzazione che consentiva un intervallo apprezzabile, ma non molto lungo, di tempo fra la sistemazione dell'ordigno medesimo e lo scoppio. Il Ventura, cioè, fece chiaramente intendere all'amico che non era stata usata una semplice miccia, la quale - come è noto - brucia in pochissimo tempo, ma proprio un meccanismo del tipo di quello effettivamente impiegato: un timer da 60 minuti. Egli, pertanto, il 4 gennaio 1970 sapeva qualcosa che nessun giornale aveva potuto ancora pubblicare e che gli stessi inquirenti all'epoca ignoravano. L'uso dei timer elettrici «Junghans-Diehl» da 60 minuti negli ordigni esplosi a Milano fu, infatti, conosciuto dalla Magistratura milanese non prima del 12 gennaio 1970²⁶³.

Quanto agli attentati di Roma, in particolare, gli inquirenti erano convinti - sulla base degli orientamenti manifestati dai tecnici della Direzione di Artiglieria - che l'ordigno collocato nella Banca Nazionale del Lavoro fosse stato costruito con

²⁶¹ V. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Pror. della Rep. di Treviso (cart. 1 fasc. 1 foll. 24 - 25 istruttoria Freda).

²⁶² V. dep. Lorenzon del 27.1.72 al G. I. di Treviso (cart. 2 fasc. 6 foll. 18 istruttoria Preda)

²⁶³ Data in cui fu redatta la relazione di perizia preliminare dall'ing. Teonesto Cerri - v. cart. 10 fasc. B proc. Valpreda.

«una carica esplosiva a base di tritolo del peso di circa 1 chilogrammo, innescata con miccia a lenta combustione»²⁶⁴.

solo dopo mesi i periti chiarirono definitivamente che sia a Roma sia a Milano erano stati usati temporizzatori elettrici. È perciò, che solamente chi aveva partecipato all'organizzazione o all'esecuzione degli attentati poteva, dopo appena pochi giorni dagli stessi, conoscere l'avvenuto impiego di quei congegni.

Altre considerazioni, durante quei discorsi fatti dopo il 12 dicembre 1969, Giovanni Ventura ebbe ad esprimere circa l'errore che sarebbe stato commesso dagli attentatori a Milano ed il Lorenzon, sentito specificamente sul punto nell'udienza dibattimentale del 30 maggio 1978, ha detto di non aver ben capito se il Ventura avesse inteso riferirsi al mancato scoppio dell'ordigno collocato nei locali della Banca Commerciale od al ritardato orario di chiusura che, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, aveva contribuito a rendere più gravi i danni alle persone.

Fra le cose dette dal Ventura in quei giorni al Lorenzon due ancora risaltano per il loro particolare valore di prove di accusa; ed il testimone le ha riferite sin dalle sue prime dichiarazioni.

La prima, ricavata dagli appunti scritti dallo stesso Lorenzon per l'avv. Steccanella²⁶⁵, e quindi assistita da valida garanzia in ordine alla fedeltà del ricordo, è la seguente:

«disse che se né a destra né a sinistra nessuno si fosse mosso bisognava fare qualcos'altro»²⁶⁶.

L'interpretazione di questa frase, secondo il logico coordinamento delle parole, non offre davvero difficoltà alcuna. Giovanni Ventura non intese certo formulare solo un astratto giudizio sull'efficacia di quegli attentati, ma espresse nel contempo una valutazione ed un proposito con un evidente richiamo alla impostazione strategica eversiva di prima e seconda linea da lui stesso indicata nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973: se quell'ultimo episodio di terrorismo non avesse raggiunto il fine predeterminato di scatenare disordini idonei a far vacillare le pubbliche istituzioni, sarebbe stato necessario, per l'associazione sovversiva cui egli apparteneva, insistere nella progressione del terrore. In tal caso le vittime di Piazza Fontana sarebbero state considerate solo una tappa della suddetta progressione criminosa ed egli, come già si è detto trattando di altre confidenze raccolte dal Lorenzon²⁶⁷

«avrebbe continuato l'attività terroristica»,

²⁶⁴ V. prima segnalazione della Questura di Roma in data 13.12.69 e rapporto definitivo della stessa Autorità del 26.12.69 in cart. 1 vol. I parte I e foll. 1 e 43, istruttoria Valpreda.

²⁶⁵ V. parte II cap. I.

²⁶⁶ V. originale degli appunti suddetti esibito da Giovanni Ventura nell'udienza del 30.5.78.

²⁶⁷ V. parte iniziale del presente capitolo.

sia pure

«senza più esporsi direttamente ma solo finanziariamente»

E con maggiore cautela dopo l'instaurazione del procedimento penale a suo carico da parte della Magistratura di Treviso.

La seconda cosa di notevolissimo valore accusatorio, ricordata dal Lorenzon, riguarda il periodo in cui quest'ultimo veniva interrogato dal dr. Calogero, S. Procuratore della Repubblica di Treviso:

«Il Ventura mi disse che era sufficiente che io tenessi duro con il dott. Calogero per una decina di giorni ancora, in quanto trascorso tale periodo di tempo nessuno sarebbe riuscito a trovare le prove a suo carico. Ciò lo disse in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969 ».

Tale circostanza, riferita da Guido Lorenzon al Giudice Istruttore di Milano il 18 agosto 1972²⁶⁸, non abbisogna davvero di alcun commento. Per la verità, nell'udienza dibattimentale del 29 maggio 1978 il Lorenzon ha dichiarato di non ricordare se il Ventura avesse fatto specifico riferimento alle prove di quegli attentati e di essere, anzi, propenso ad escludere che il suo amico avesse fatto un discorso così chiaro. Resta, tuttavia, fermo il fatto che il testimone ha confermato la sua deposizione istruttoria la quale è stata da lui resa in epoca molto più vicina a quella dei fatti in essa richiamati e, quindi, in circostanze di tempo più favorevoli alla precisione dei ricordi. Del resto è logicamente da escludere che il Ventura, in un periodo di tempo in cui l'attenzione degli inquirenti di tutta Italia e la stessa perquisizione domiciliare da lui subita il 20 dicembre 1969 erano finalizzate alla scoperta degli autori della strage di Milano fosse riferito alle prove di attentati diversi, verificatisi già da mesi²⁶⁹, ed in relazione a questi ultimi sentisse il bisogno di

«una decina di giorni ancora»

per farne sparire le tracce.

Giovanni Ventura ha sostenuto di aver condannato politicamente e moralmente la strage nei suoi discorsi con Guido Lorenzon; e questi ha confermato in dibattimento tale assunto; ma la circostanza, valutata nel complesso di tutte le compromettenti confidenze fatte dallo stesso Ventura alle persone a lui vicine, si presenta come una delle tante mistificazioni alle quali costui ha fatto spesso ricorso, anche con il suo comportamento processuale, mescolando verità e bugie sulle tortuose vie dei suoi complicati disegni difensivi.

²⁶⁸ V. dep. Lorenzon del 18.8.1972 al G. I. di Milano (vol. 25 fasc. 5 fol. 4 istruttoria Freda).

²⁶⁹ Gli attentati cui aveva partecipato il Ventura, prima della strage, erano stati quelli verificatisi sui treni nella notte dall'8 al 9 agosto 1969.

Occorre, a tal riguardo, tener presente che le maggiori e più compromettenti informazioni Giovanni Ventura ebbe a comunicare al Lorenzon allorché non sapeva che questi lo avrebbe tradito. Ovviamente egli, ricevuta dall'amico il 4 gennaio 1970 la confessione dell'avvenuto tradimento, si mostrò più guardingo verso di lui, particolarmente in ordine all'ultimo e più grave episodio di Piazza Fontana; anche se la sua irresistibile tendenza a confidarsi e la ritrattazione del Lorenzon dinanzi al Magistrato lo indussero a riferire a quest'ultimo ancora altre cose concernenti la sua delittuosa attività. Guido Lorenzon così testualmente ha accennato a questa complessa situazione psicologica dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso:

«Il Ventura, dopo la ritrattazione che io firmai, appariva convinto che io mi tenessi sulla stessa linea e quindi continuava a confidarmi altri notizie. Qualche giorno dopo mi parlò della sua conoscenza degli attentati in programma e della sua decisione, comunicata ad una persona che potrebbe essere un organizzatore, di non parteciparvi. Disse anche si sentiva finito come rivoluzionario e ciò evidentemente perché non aveva saputo tacere»²⁷⁰.

²⁷⁰ V. dep. Lorenzon del 17.2.71 in cart. 1 fasc. 2 fol. 28 istruttoria Freda.

CAPITOLO XIV

L'ALIBI DI GIOVANNI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 1969

Nel corso dell'esposizione di quanto dichiarato da Giovanni Ventura nei suoi interrogatori²⁷¹ si è fatto cenno all'alibi da lui prospettato per il 12 dicembre 1969: egli quel giorno si sarebbe recato a Roma in quanto, avendo appreso sin dal mattino che suo fratello Luigi - ivi alloggiato in una pensione - stava male, avrebbe ritenuto necessario ed urgente portarsi al più presto presso di lui su consiglio del medico curante dr. Giorgio Ferlini.

Secondo tale versione i suoi movimenti quel giorno sarebbero stati precisamente questi: era partito da Castelfranco la mattina, dopo aver ricevuto notizia di una crisi epilettica che il giorno prima (11 dicembre) aveva colto suo fratello Luigi a Roma; era arrivato a Padova in treno per consultare il neuropsichiatra dr. Ferlini e, nell'occasione, aveva visto Marco Pozzan; su consiglio (chiesto telefonicamente) del suddetto medico di recarsi subito a Roma, per seguire l'evolversi del male e per provvedere all'eventuale ricovero in clinica dell'ammalato, era partito da Padova in treno nella tarda mattinata ed arrivato a Roma verso le ore 17,30²⁷² quando gli attentati erano già avvenuti; dalla stazione aveva telefonato alla pensione del fratello Luigi ed appreso che questi, superata la crisi, era uscito; recatosi poi nello studio dell'avv. Diego Giannola, nonché nella sede della Casa Editrice «Lerici», si era incontrato in quest'ultimo luogo con i suoi soci in affari editoriali Rinaldo Tomba e Stefano Sestili; aveva, infine, trascorso la serata in casa del suo amico e socio Antonio Massari dal quale era stato anche ospitato per la notte.

Occorre precisare che solo in un secondo tempo, durante l'interrogatorio del 7 marzo 1973, Giovanni Ventura ha completato la sua versione d'alibi dicendo di avere incontrato nella sede della «Lerici» anche suo fratello Luigi; e ciò dopo che

²⁷¹ V. parte II cap. VII.

²⁷² V. interr. Giovanni Ventura del 7.3.73 in vol. 24 fasc. 14 fol. 95 istruttoria Freda.

quest'ultimo, nel suo interrogatorio del 22 gennaio 1973, aveva riferito al Magistrato tale circostanza. Va rilevato sin d'ora che questo tardivo allineamento dei due fratelli Ventura appare tutt'altro che dettato dallo scopo di dire il vero. Infatti Luigi Ventura, introducendo il suo assunto della visita alla «Lerici», ove avrebbe incontrato l'avv. Diego Giannola, si trova in netto contrasto con quest'ultimo, che ha dichiarato di non averlo visto affatto e di non essersi neanche recato alla sede della «Lerici» quella sera. Si trova, inoltre, in contrasto con Rinaldo Tomba che non lo vide arrivare alla «Lerici»²⁷³, nonché, come si vedrà con altro testimone: padre Sartorio.

In una valutazione preliminare dell'alibi di Giovanni Ventura non si può prescindere dalla considerazione che questi ad Alberto Sartori, l'esponente marxista-leninista presso il quale - come si è detto - svolse opera di infiltrazione, ebbe a confidare

«che uno dei depositari del suo alibi del 12 dicembre 1969 era Barnabò»²⁷⁴.

Si trattava di Marco Barnabò, il quale, benché intimo amico del Ventura, dinanzi al Giudice Istruttore nessun contributo probatorio ha portato in ordine a tale alibi ed ha fatto presente che quel giorno si trovava a Parigi, ove da circa un mese si era trasferito con la famiglia²⁷⁵. Né Giovanni Ventura ha mai tentato processualmente di valersi, a questi fini, della testimonianza del suddetto suo amico; sicché la confidenza da lui fatta al Sartori appare inquadrabile nelle sue manovre preparatorie di inquinamento della prova.

Passando, ora, a controllare l'alibi concretamente offerto e articolato dal Ventura, balza subito con evidenza che esso fragilissimo e destinato a crollare.

Si è già sopra detto del pretestuoso allineamento dei due fratelli sulla presenza di Luigi nella sede della «Lerici». Possono aggiungersi altre contraddizioni marginali come quella relativa al mezzo usato quella mattina del 12 dicembre per portarsi da Castelfranco a Padova: Giovanni Ventura ha riferito di aver viaggiato in treno perché la sua BMW 1600 era in riparazione presso un'officina²⁷⁶, ma è stato contraddetto da Marco Pozzan²⁷⁷ il quale lo avrebbe visto arrivare a Padova verso le 9,00 - 9,30 con la sua solita auto BMW guidata dal fratello Angelo. Quest'ultimo, a sua volta, ha contraddetto il Pozzan, facendo chiaramente intendere di non aver accompagnato Giovanni a Padova²⁷⁸.

²⁷³ V. dep. Rinaldo Tomba del 26.1.1973 al G. I. di Milano in v. 25 fasc. 9 foll. 15-18 istruttoria Freda; v. anche dep. Diego Giannola 12-11-73, ivi, fasc. 18 foll. 8-9.

²⁷⁴ V. dep. Alberto Sartori in data 8.4.72 al G. I. di Milano in vol. 25 fasc. 2 fol. 12 r. istruttoria Freda.

²⁷⁵

V. dep. Marco Barnabò in data 4.9.73 al G.I. di Milano in vol. 25 cit. fasc. 16 foll. 1-3.

²⁷⁶ V. interr. Giovanni Ventura del 21.2.72 al G.I. di Treviso in cart. 3 fasc. 7 foll. Da 221 a 225 istruttoria Freda.

²⁷⁷

V. interr. Marco Pozzan dell'1.3.72 al G. I. di Treviso in cart. 3 fasc. 7 foll. 289 r 290 istruttoria Freda.

²⁷⁸ V. confronto A. Ventura – Comacchio -Pan del 20.10.72 in vol. 24 fasc. 18 fol. 27r r. istruttoria Freda.

Il crollo più disastroso, tuttavia, riguarda la motivazione che Giovanni Ventura ha addotto per quel suo viaggio a Roma, insistendovi, ostinatamente, sino alle ultime battute dell'istruttoria dibattimentale.

La crisi di epilessia, dalla quale fu colto Luigi Ventura e che indusse padre Pietro Sartorio - economo del pensionato ove il giovane Luigi alloggiava - ad avvisare telefonicamente la madre di questi a Castelfranco Veneto, si verificò alle 12,30 del 14 dicembre 1969. Don Sartorio lo ha affermato con sicurezza in fase istruttoria e ribadito in dibattimento con le precisazioni che seguono²⁷⁹:

«Posso dire con assoluta precisione il giorno in cui il Luigi fu colpito da attacco epilettico, in quanto ricostruii la data allorché un sottufficiale della Questura di Roma, nel dicembre scorso, è venuto ad accertare presso il pensionato l'esatto periodo di soggiorno del Luigi. La data è il 14 dicembre 1969; mi ricordo anche l'ora: le 12,30. Lo posso affermare con sicurezza perché rimasi molto meravigliato in quanto nessuno mi aveva detto che il ragazzo soffriva di epilessia. Pensai che non me avessero detto perché, se lo avessi saputo, non lo avrei preso al pensionato. Ricordo perfettamente che era giorno di festa e che io mi trovavo già a tavola allorché scesero due o tre ragazzi e mi dissero che Ventura Luigi si sentiva male e che giaceva per terra nella sua stanza con sindromi convulsive. Mi recai subito nella stanza del Ventura e mi resi conto della gravità della cosa. Chiamai pertanto immediatamente un'ambulanza della Croce Rossa. Dopo circa una mezz'ora o un'ora giunse l'ambulanza con un medico. Nelle more il ragazzo si era alquanto ripreso ed il medico, dopo averlo visitato, non giudicò necessario un ricovero, per cui il ragazzo rimase in pensione a letto. Telefonai, quindi alla madre del ragazzo a Castelfranco Veneto, raccontandole quanto era accaduto e pregandola, eventualmente, di venirselo a prendere. Nell'occasione mi lamentai anche che non mi avessero avvisato che il ragazzo soffriva di epilessia. Ricordo anche che, dopo aver mangiato, salii di nuovo in camera del Luigi per accertare le sue condizioni di salute. Egli stava meglio e gli chiesi se desiderasse vedere la sua fidanzata. Dopo la sua risposta affermativa, telefonai al convitto o meglio pensionato delle suore, presso cui era la fidanzata, la sig.na Luisa Tichter. Non ricordo il nome del pensionato, ma è un pensionato di suore con annesse scuole che si trova sulla Cassia in località Grottarossa. Nel pomeriggio venne pertanto la fidanzata accompagnata da suor Enrica a trovare il Ventura Luigi. Ventura Luigi rimase a letto per qualche giorno. Nella tarda serata del 14 dicembre venne a trovare Luigi l'avv. Diego Giannola. Vedevo l'avv. Giannola per la prima volta. Ventura Giovanni venne a trovare il fratello come le ho detto o il 15 o il 16 dicembre 1969. Egli non venne da solo ma unitamente ad un certo Massari e la moglie di questi... Escludo senz'altro che il 12 dicembre 1969 il Ventura Luigi si sentisse male. Non posso dire però come abbia passato la giornata».

Non è, quindi, possibile che Giovanni Ventura si sia precipitato a Roma il 12 dicembre per una crisi epilettica verificatasi in realtà il 14; né è vero che Luigi

²⁷⁹ V. dep. 2-2-73 al G. I. di Milano in vol. 25 fasc. 10 fol. 1 istruttoria Freda e verb. ud. dibatt. 3.6.78.

Ventura, dopo la crisi, si sentì tanto meglio da uscire la sera stessa per recarsi alla sede della «Lerici».

Sulla versione dei fatti data da padre Sartorio non possono sorgere dubbi, perché essa è confortata da molteplici e sicuri elementi di riscontro.

È stata acquisita la documentazione della Croce Rossa relativa all'intervento dell'autoambulanza con sanitario chiesto dall'economista del pensionato²⁸⁰ e, alla stregua della stessa, si è incontrovertibilmente accertato che l'intervento medesimo avvenne proprio il 14 dicembre 1969.

Antonio Massari, nella cui casa - come si è detto - Giovanni Ventura si recò la sera del 12 dicembre 1969 e si fermò a pernottare, ha escluso che questi avesse fatto riferimento alcuno alla malattia del fratello Luigi²⁸¹. Eppure, secondo il Ventura, si trattava del motivo di quel viaggio; onde è davvero difficile spiegare come mai non ne abbia fatto cenno all'amico.

Dai registri dell'albergo romano «Locarno»²⁸² risultano due pernottamenti di Giovanni Ventura, rispettivamente il 16 ed il 17 dicembre 1969; e ciò concorda esattamente con quanto ha dichiarato padre Sartorio circa l'epoca della sua visita al fratello infermo.

Dall'agenda del 1969 di Stefano Sestili, legato a Giovanni Ventura da rapporti di natura editoriale, risulta la seguente annotazione sul foglio relativo al giorno 11 dicembre:

«ore 19 telefona Ventura a v. Lazio. Dice che viene domani»²⁸³.

Ciò contrasta recisamente con la tesi di alibi, secondo la quale la decisione del viaggio a Roma sarebbe stata presa la mattina stessa del 12 dicembre dopo la telefonata fatta al dr. Ferlini. Giovanni Ventura, a contestazione di tale risultanza istruttoria, ha ribattuto semplicemente:

«Non mi spiego l'annotazione, è assolutamente certo che io non telefonai»²⁸⁴.

Il dr. Giorgio Ferlini, che ha ricordato in fase istruttoria di essere stato avvertito telefonicamente della crisi di grande male dalla quale era stato colpito Luigi Ventura, non è stato in grado di indicare il giorno, ma ha precisato di aver ricevuto la telefonata di Giovanni, fratello dell'ammalato, nell'Ospedale Psichiatrico di Padova ove svolgeva le funzioni di primario. Ha ricordato che si trattava del mese di

²⁸⁰ V. vol. 32/2 fasc. 20 istruttoria Freda.

²⁸¹ V. interr. Massari del 2.2.73 in vol. 24 fasc. 7 foll. 1-4 istruttoria Freda.

²⁸² V. vol. 32/2 fasc. 21 foll. 31-34 istruttoria Freda.

²⁸³

V. vol. 25 fasc. 10 fol. 5 istruttoria Freda.

²⁸⁴

V. interr. 7.3.73 in vol. 24 fasc. 14 fol. 96 r. istruttoria Freda.

dicembre e che aveva effettivamente consigliato il viaggio a Roma. Ha precisato ancora che, data l'assenza del Centralinista quando aveva ricevuto la telefonata di Giovanni Ventura in Ospedale (prima delle 9,00), era stato chiamato dal portiere. Sulla base delle suddette precisazioni, e poiché il dr. Ferlini fu assente dall'Ospedale nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1969²⁸⁵; risulta chiaramente che l'episodio poté avvenire il 14 dicembre - come riferito da don Sartorio - ma non il 12. Vero è che il dr. Ferlini, chiamato a deporre in dibattimento dinanzi a questa Corte il 3 giugno 1978, dopo aver confermato quanto da lui precedentemente detto al Magistrato, ha fatto presente, ad un certo punto, di non essere certo se ricevette la telefonata in Ospedale o nella sua abitazione; ma ciò ovviamente è di scarsissimo rilievo. Infatti i dubbi del testimone trovano sufficiente giustificazione nella notevole distanza di tempo fra i fatti e la fase dibattimentale del processo; essi, comunque, non invalidano quanto dal testimone stesso precisato dinanzi al Giudice Istruttore vari anni fa, con maggiore freschezza di ricordi ed in modo particolareggiato.

Un estremo tentativo, per dimostrare che Luigi Ventura fu colto prima del 14 dicembre dalla crisi epilettica cui si è riferito per il suo alibi il fratello Giovanni, è stato posto in essere dalla madre dei Ventura, Maria Greggio, la quale ha esibito in dibattimento copia di una lettera, recante la data 17 giugno 1973, inviata da don Sartorio al Giudice Istruttore di Milano. Con tale lettera, un esemplare della quale è stato esibito - anche in dibattimento - dallo stesso don Sartorio, quest'ultimo si era rivolto al Magistrato per informarlo, a completamento della sua deposizione istruttoria già resa, che il giovane Luigi Ventura già fin dai primi giorni di permanenza in pensione aveva accusato «un malessere alla testa», era stato perciò visitato nella pensione medesima nel novembre 1969 dal dr. Ciardiello e poi, su consiglio di quest'ultimo, «in data non ricordabile» dal neurologo dr. Gherardi. Quest'ultimo aveva suggerito di effettuare un elettroencefalogramma²⁸⁶.

Oltre ad acquisire agli atti la lettera di don Sartorio, la Corte ha proceduto all'audizione del dott. Danilo Gherardi nonché del dott. Ermete Marchini²⁸⁷, il quale risultava aver eseguito l'elettroencefalogramma suggerito dal dr. Gherardi; ma neanche queste nuove risultanze hanno sortito l'effetto desiderato dalla difesa del Ventura, di invalidare le attestazioni di don Sartorio sulla data di quella prima crisi epilettica sofferta dal giovane Luigi nel pensionato.

Infatti il dr. Marchini, sulla scorta del suo schedario, è stato in grado di attestare con sicurezza di aver eseguito un elettroencefalogramma su Luigi Ventura in data 15 dicembre 1969: il che è già armonizzabile con la testimonianza del religioso, in quanto il suddetto dr. Marchini ha specificato che egli effettuava gli esami di sua competenza a distanza di pochi giorni dalla richiesta e, quando era possibile, anche in

²⁸⁵ V. contestazioni a Giovanni Ventura nel corso dell'interrogatorio del 20.9.73 in vol. 24 fasc. 14 fol. 163 istruttoria Freda.

²⁸⁶ V. i due esemplari della lettera di don Sartorio allegati ai verbali delle udienze dibattimentali rispettivamente del 3 e del 20.6.1978.

²⁸⁷ V. verb. ud. dibatt. 22.6.78.

giornata. Lo stesso dr. Marchini ha successivamente inviato alla Corte fotocopia del referto di esame encefalografico eseguito sul Ventura Luigi; e si è potuto così rilevare che, nello stesso, vi è uno specifico riferimento ad «episodi convulsivi» verificatisi

«per due volte nella giornata di ieri a distanza di qualche ora»²⁸⁸.

È chiaro, perciò, che il referto - essendo in data 15 dicembre 1969 - si riferisce a crisi convulsive di data 14: il che convalida ancora una volta la testimonianza di don Sartorio. Né può assumere apprezzabile rilievo la discordanza, sottolineata dalla difesa del Ventura, fra il dr. Marchini (che ha accennato nel suo referto a due crisi convulsive) e don Sartorio (che ha parlato di una sola crisi). È evidente infatti il motivo di una maggiore precisione del medico, interessato alla raccolta esatta dei dati clinici; mentre per padre Sartorio la crisi epilettica costituiva, in sostanza, solo un punto di riferimento per la ricostruzione di una data che aveva suscitato l'interesse del Magistrato Inquirente.

Il dott. Danilo Gherardi, dopo essere stato apparentemente preciso all'inizio della sua deposizione testimoniale, dicendo di aver visitato proprio l'11 dicembre 1969, su richiesta di padre Sartorio, nella pensione il giovane Luigi Ventura, il quale immediatamente prima avrebbe avuto una crisi epilettica, assai incerto si è dimostrato sull'epoca e sulle modalità relative all'annotazione di quella visita medica nella sua agenda del 1969. Egli ha ricordato che, essendosi da lui recati il 25.7.1974 due familiari del Ventura (la moglie Pierangela Baietto ed il fratello Angelo) per chiedergli una certificazione della data di quella visita, aveva telefonato al dr. Marchini e da lui saputo la data dell'elettroencefalogramma. Dall'agenda del dott. Gherardi, nella parte relativa ai giorni 25 e 26 luglio 1974 (epoca della richiesta fattagli dai familiari del Ventura), si ricava con chiarezza che il nome del paziente Luigi Ventura fu trovato, in seguito alle ricerche inizialmente esperite per soddisfare la suddetta richiesta, nell'agenda del 1970 e, precisamente, nella pagina dell'11 marzo 1970. Ciò fa logicamente pensare che nessuna annotazione il medico avesse rinvenuto nell'agenda del 1969, la quale, ovviamente, dovette essere stata da lui consultata per prima in quanto i familiari dell'ammalato erano specificamente interessati ad un controllo circoscritto alla prima quindicina del dicembre 1969. Tutto ciò autorizza a concludere, anche per le perplessità manifestate di fronte alle suddette osservazioni dal dr. Gherardi in dibattimento, che solo in seguito alla comunicazione telefonica con il dr. Marchini siano state tardivamente ricostruite ed annotate, nell'agenda del 1969, dal dr. Gherardi medesimo la data dell'elettroencefalogramma e quella (presumibile ed approssimativa) della sua visita medica che lo aveva preceduto.

Tutte le argomentazioni sinora svolte dimostrano *ad abundantiam* che Giovanni Ventura il 12 dicembre 1969 si portò dal Veneto a Roma per un motivo diverso da quello inerente ad una presunta malattia del fratello Luigi. Dovette essere un motivo davvero particolare, se lo spinse a tornare tanto in fretta da Castelfranco nella

²⁸⁸ V. referto encefalografico allegato a) verb. ud. dibatt. n. 191 del 31-7.78.

Capitale, che egli appena il giorno prima - 11 dicembre - aveva lasciato²⁸⁹; ed il fatto che esso sia stato ostinatamente taciuto denuncia, apertamente, la sua grave illiceità. Le false ragioni addotte dal Ventura per giustificare la sua presenza a Roma nella giornata del 12 dicembre 1969 devono essere considerate in relazione allo speciale interesse che egli manifestò, nei discorsi fatti al Lorenzon poco dopo gli attentati, in ordine alla bomba esplosa nella Banca Nazionale del Lavoro di quella stessa città. Si trattava di un episodio terroristico di secondario interesse per la pubblica opinione, la quale era naturalmente polarizzata su quello più grave avvenuto a Milano nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. Eppure, proprio sul suddetto episodio di Roma egli ebbe di più a soffermarsi - come si è detto - tracciando uno schizzo del sottopassaggio dell'istituto bancario, valutando il rischio corso dagli attentatori per le pareti lisce dell'ambiente, indicando l'ora di collocamento dell'ordigno (né al mattino, né durante il periodo di chiusura pomeridiana, ma dopo l'apertura del pomeriggio), sostenendo che non si era voluto cagionare una strage. Tutto ciò costituisce un insieme di elementi indiziari idonei a delineare anche un'implicazione materiale dello stesso Ventura nel collocamento di quell'ordigno.

D'altronde, se egli in quell'episodio non avesse svolto anche il ruolo di esecutore materiale ed avesse limitato al livello organizzativo la sua partecipazione, non gli sarebbe stato difficile procurarsi un alibi vero, avallato da prove ineccepibili e non solamente dalla parola di Marco Pozzan; il quale è stato l'unico a dichiarare di averlo accompagnato alla stazione di Padova dopo le 11,30 del 12 dicembre 1969 e di averlo visto partire con un treno²⁹⁰ destinato ad arrivare a Roma in un'ora in cui il collocamento degli ordigni era ivi ormai avvenuto.

²⁸⁹ V. parte V cap. XV.

²⁹⁰ Dall'Orario Generale Ufficiale per le Ferrovie Italiane dello Stato si ricava che il treno cui si riferiscono le combinate dichiarazioni del Pozzan e di Giovanni Ventura poteva essere solo quello RVR in partenza da Padova alle ore 11,54 ed in arrivo a Roma-Termini alle 17,20. Infatti quello precedente (n. 41) partiva da Padova alle 10,18 ed arrivava a Roma alle 17,05; quello successivo (n. 43) partiva alle 12,06 ed arrivava alle 18,57.

CAPITOLO XV
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA COLPEVOLEZZA
DI FRANCO FREDA E GIOVANNI VENTURA IN ORDINE
ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA.
LA POSIZIONE DI MARCO POZZAN

A quanto si è finora detto sugli elementi probatori esistenti a carico di Giovanni Ventura per gli attentati del 12 dicembre 1969, non è superfluo aggiungere alcuni dati interessanti - dal punto di vista indiziario - che attengono ai di lui movimenti in quel periodo di tempo.

La sua presenza è documentata a Roma dal 5 all'8 dicembre e dal 10 all'11 dello stesso mese nelle annotazioni rilevate dai registri dell'albergo «Locarno»²⁹¹. Fra questi due soggiorni romani si inserì una breve sua puntata nel Veneto: Guido Lorenzon lo seppe da lui e da Franco Cavorso, impiegato presso lo studio bibliografico librario di Treviso alle dipendenze del Ventura. Il Cavorso gli parlò specificamente di una partenza di quest'ultimo in aereo avvenuta alle ore 18 circa dell'8-9 dicembre per Roma. La stessa circostanza il Lorenzon apprese dalla nonna del Ventura, la quale ebbe a riferirgliela in tono confidenziale dicendogli testualmente:

«A lei lo posso dire, non potrei farlo, ma Giovanni è rientrato ed è ripartito subito»²⁹².

²⁹¹ V. vol. 32/2 fasc. 21 foll. 31-34 istruttoria Freda.

Il 12 dicembre Giovanni Ventura – com'è pacifico in atti (anche se è rimasto in ombra l'orario del suo arrivo) - era di nuovo a Roma; da dove era partito appena il giorno prima: suo fratello Angelo lo aveva visto tornare a Castelfranco Veneto il giorno 11 e ripartire la mattina successiva²⁹³. Il 13 dicembre abbandonò la Capitale per far ritorno nel Veneto: ha dichiarato di aver preso l'aereo in partenza da Fiumicino alle 16.55 e di essere con lo stesso arrivato a Venezia (ha esibito il biglietto di viaggio nel corso del confronto da lui avuto con Guido Lorenzon il 31 marzo 1973). Il Lorenzon lo rivide a Treviso in libreria lo stesso 13 dicembre e gli sentì dire che proveniva da Milano, dove erano in corso vaste retate da parte della Polizia²⁹⁴; gli sentì dire anche che

«attendeva da un momento all'altro il suo turno e che le ricerche erano estese anche ad altre città»²⁹⁵.

Proprio in quel contesto - secondo quanto ha ricordato il suddetto testimone - Giovanni Ventura telefonò a Castelfranco ed apprese dalla nonna

«che la madre era partita per Cortina e che era in lacrime»²⁹⁶.

Nel momento del riepilogo delle fonti di prova questi misteriosi e frenetici viaggi del Ventura nei giorni vicini a quello della strage di Milano e nello stesso 12 dicembre 1969, inquadrati nell'atmosfera di turbamento e di timorosa attesa che traspare dal suo ambiente familiare e dal suo stesso comportamento, sono senza dubbio atti ad integrare gli altri concordanti e molteplici argomenti di prova già illustrati i quali, nel loro complesso, dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza del Ventura medesimo in ordine al delitto di strage continuata a lui ascritto. Le stesse prove valgono, logicamente, per condurre all'affermazione della penale responsabilità, in ordine allo stesso delitto, di Franco Freda; essendo indubitabile, dato lo stretto collegamento che lega le condotte di questi due imputati, l'incidenza a carico di entrambi degli elementi probatori che si riferiscono a ciascuno di loro.

²⁹² V. dep. Lorenzon del 27.1.72 al G. I. di Treviso in cart. 2 fasc. 6 fol. 81-82. Giovanni Ventura ha spiegato il tono confidenziale della nonna sostenendo di averle raccomandato di non dire mai dove egli si trovasse (v. registrazione confronto G. Ventura - Lorenzon del 31.3.73 - fol. 6 della relativa trascrizione).

²⁹³ V. confronto Angelo Ventura - Pan del 20.10.72 ed ammissioni ripetute dello stesso Giovanni Ventura.

²⁹⁴ Nel confronto con il Lorenzon del 31.3.73 il Ventura, pur ribadendo di essere giunto nel Veneto direttamente da Roma, ha riconosciuto l'esattezza del riferimento del Lorenzon. Ha spiegato al riguardo, di aver voluto far credere di essere tornato da Milano al suo dipendente Franco Cavorso, che si trovava presente al discorso in libreria.

²⁹⁵ La perquisizione nel suo domicilio avvenne, infatti, dopo qualche giorno: il 20 dicembre 1969 (v. parte II cap. I).

²⁹⁶ V. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Proc. della Rep. di Treviso in cart. 1 fasc. 1 foll. da 21 a 27 istruttoria Freda.

Tali elementi attengono ai seguenti fatti di cui si è già trattato e che qui basta richiamare brevemente, con un certo ordine logico e cronologico, in una rapida sintesi:

1) il legame societario che unì il Freda ed il Ventura, fino all'epoca della strage di Milano, in un'associazione sovversiva con programma di attentati dinamitardi sempre più traumatizzanti per la pubblica opinione;

2) il crescendo criminoso effettivamente realizzato, in esecuzione del suddetto programma, la loro attiva partecipazione fino agli attentati dell'8-9 agosto 1969.

3) la determinazione esternata successivamente da entrambi (v. interrogatorio di Giovanni Ventura per gli intenti manifestati dal Freda, nonché le deposizioni di Ruggero Pan e Guido Lorenzon per quelli espressi dal Ventura) di proseguire nel crescendo terroristico sopra menzionato, anche dopo l'agosto 1969, con attentati più gravi e con la previsione di eventi mortali;

4) la ricerca dopo gli attentati ai treni, da parte degli stessi, di cassette metalliche per collocarvi gli ordigni esplosivi (in particolare il Freda dall'elettricista Tullio Fabris, al quale aveva chiesto di procurargliene una, ricevette il consiglio di orientarsi verso cassette del tipo portavalori, ossia di quello effettivamente poi impiegato il 12 dicembre 1969 sia a Roma che a Milano);

5) l'acquisto da parte del Freda, nel settembre 1969, di cinquanta timer della stessa marca («Junghans-Diehl» di Venezia), della stessa ditta distributrice per il mercato italiano («G.P.U. Gavotti» di Milano), dello stesso tipo elettrico e meccanico (in deviazione da 60 minuti) di quelli effettivamente usati negli attentati del 12 dicembre 1969;

6) la giustificazione pretestuosa ed inaccettabile offerta dal Freda per spiegare i motivi di tale acquisto e la destinazione data ai timer acquistati;

7) il riferimento fatto dal Freda al Fabris nel settembre 1969, quando si era ancora alla ricerca dei commutatori (detti anche temporizzatori o timer) da acquistare, alla circostanza che

«doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa»

(come avvenne poi nella confezione degli ordigni del 12 dicembre 1969);

8) l'esibizione da parte del Ventura di un timer, di quelli acquistati dal Freda, nel settembre 1969 a Guido Lorenzon e, a fine novembre-inizio dicembre dello stesso

anno, a Franco Comacchio con la chiara enunciazione del progettato impiego di esso in ordigni esplosivi;

9) la breve distanza di tempo fra tale enunciazione e la strage di Milano;

10) l'acquisto a Padova (luogo ove risiedeva ed operava Freda), due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca («Mosbach-Gruber»), dello stesso tipo (mod. 2131) e dello stesso colore (Peraso nero e City marrone) di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage;

11) l'esistenza, in quello stesso periodo di tempo approssimativamente, di più borse nello studio del Freda (almeno tre secondo le ammissioni del Freda stesso) il quale al riguardo non ha fornito spiegazioni soddisfacenti e si è posto in contrasto con le attestazioni della sua segretaria Liliana Sannevigio;

12) le confidenze fatte da Angelo Ventura al Comacchio, circa la previsione degli attentati nelle banche, un paio di giorni prima che si verificassero;

13) le confidenze di Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, nonché al Pan - la sera stessa del 12 dicembre 1969 - circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano;

14) Le numerose confidenze di Giovanni Ventura a Guido Lorenzon in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969: la previsione che le banche sarebbero state il prossimo obiettivo dopo gli attentati ai treni, la sua preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre, i vari dettagli relativi al collocamento dell'ordigno nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma, la considerazione da lui espressa che occorreva fare qualcos'altro se nessuno si fosse mosso né a destra né a sinistra, la sua raccomandazione al Lorenzon di tener duro con gli inquirenti ancora per una decina di giorni per facilitare l'occultamento delle prove esistenti contro di lui, la sua intenzione (manifestata dopo la strage) di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente ma solo come finanziatore;

15) il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969.

Il complesso dei gravi, numerosi, univoci e concordanti indizi di colpevolezza, dei quali finora si è detto, esistenti a carico di Franco Freda e Giovanni Ventura, induce questa Corte ad affermare con tranquilla coscienza che pienamente raggiunta è la prova della partecipazione di entrambi ai tragici fatti del 12 dicembre 1969²⁹⁷.

D'altronde la stessa posizione di preminenza, che essi avevano - come si è dimostrato - nell'associazione sovversiva dalla quale il crescendo terroristico era stato

²⁹⁷ Per i problemi relativi alla qualificazione giuridica di tali fatti ed alle attenuanti chieste dalla difesa, v. parte V cap. XLVIII, ove essi sono trattati anche relativamente alla posizione di Guido Giannettini.

programmato, implica logicamente la loro anticipata conoscenza dei mezzi e degli obiettivi nonché la loro volontà di portare a compimento, svolgendo attività di guida nella visione globale della strategia eversiva, gli attentati sempre più gravi che ne costituivano il programma.

Le oscurità che permangono, per il malizioso comportamento degli imputati e dei loro protettori, sui dettagli dell'efferato misfatto e sui precisi ruoli svolti dalle persone responsabili, non invalidano le prove raggiunte dall'accusa; giacché è sufficiente, per il meccanismo giuridico del concorso di persone nel reato, l'aver accertato che tutti e due ebbero, comunque, una parte determinante nella produzione di quei tragici eventi.

A tal riguardo la Corte di Cassazione, ribadendo un suo già consolidato orientamento, così ha affermato di recente:

«L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato è rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo volontario e cosciente, da un apporto causale - di ordine materiale o psicologico - a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di attuazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento della stessa»²⁹⁸.

Ha insegnato ancora la Suprema Corte che il meccanismo del concorso di persone nel reato aggancia inesorabilmente alla sua penale responsabilità anche colui il quale non riesca a produrre l'evento voluto se

«questo poi sia causato da un atto commesso dal correo, che sia la protrazione della sua condotta criminosa e sia sorretto da una volontà che, pur se non espressamente concordata con il compartecipe che ha esaurito la sua azione, abbia tratto da questa incoraggiamento, rafforzamento ed impulso alla attuazione»²⁹⁹.

«Nella ricostruzione del fatto

- ha puntualizzato altresì la Corte regolatrice -

non è necessario accertare tutti i particolari degli eventi accaduti e dei relativi atteggiamenti psicologici, essendo sufficiente cogliere quei dati processuali che diano indicazioni certe sugli elementi giuridicamente rilevanti a dimostrare i requisiti essenziali del fatto e a qualificare questo sotto il profilo giuridico»³⁰⁰.

²⁹⁸ Cass. Sez. II 29.4.1977 n. 869 Tognolo in Mass. decis. pen. 1977 m. 137.035.

²⁹⁹ Cass. Sez. I 12.10.76 Bossa in Cass. pen. Mass. ann. 1978 m. 323.

³⁰⁰ Cass. Sez. II 12.12.1977 n. 2206 Bariani ed altri in Mass. dec. pen. 1978 m. 138.523.

Per quanto riguarda la posizione di Marco Pozzan, in ordine alla strage, valgono le stesse considerazioni già fatte relativamente agli altri attentati del 1969³⁰¹. Egli, fedele seguace di Franco Freda e depositario - come si è detto - di importanti segreti sull'attività dell'associazione sovversiva, tanto da suscitare - come sarà spiegato - l'interesse di elementi del S.I.D. a farlo espatriare, è colui che si prestò ad offrire a Giovanni Ventura un alibi per il 12 dicembre 1969. Secondo le sue dichiarazioni il suddetto Ventura, raggiunto per altra via dai gravi e concordanti indizi già illustrati circa la materiale collocazione dell'ordigno esploso a Roma nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, sarebbe partito in treno da Padova in un'ora tale da consentirgli di arrivare alla Capitale nel tardo pomeriggio e, comunque, quando le bombe erano state già deposte nei luoghi designati. Attraverso l'offerta di questo alibi il Pozzan è colto in un atteggiamento di copertura che si presta, logicamente, ad essere considerato come un sintomo di complicità. Tuttavia la mancanza di altri elementi probatori a suo carico e la posizione subalterna indubbiamente assegnatagli nel seno dell'associazione sovversiva, ove egli non svolgeva alcuna funzione dirigenziale atta ad influenzare lo svolgimento della strategia terroristica, rendono incerta la sua attiva partecipazione anche in ordine a questi ultimi gravi attentati. Marco Pozzan va, quindi, assolto dai reati ascrittigli relativamente agli attentati del 1969 per insufficienza di prove.

Il reato previsto dall'art. 270, III comma, c.p., del quale egli è colpevole, va dichiarato estinto per prescrizione, come già si è detto³⁰².

Devesi, conseguentemente, ordinare la di lui scarcerazione se non detenuto per altra causa.

CAPITOLO XVI

LE ULTERIORI RICHIESTE DELLA DIFESA DI FRANCO FREDA

Nel rassegnare le conclusioni definitive, la difesa di Franco Preda non si è limitata a chiedere l'assoluzione del proprio assistito e, in linea subordinata, la di lui condanna - previa concessione di alcune attenuanti - al minimo della pena; ma ha articolato, altresì, una serie di richieste³⁰³ che vanno ora separatamente prese in esame.

È stata, anzitutto, rivolta specifica istanza per ottenere una formale declaratoria di nullità, ai sensi degli artt. 441, 185 n. 3, 367 u.p. e 496 bis c.p.p., dell'interrogatorio reso in dibattimento dall'imputato Franco Freda, essendo stata omessa, in tale fase processuale, la lettura integrale del testo trascritto delle registrazioni magnetofoniche di quanto dichiarato dall'imputato medesimo al Giudice Istruttore.

Vi è da premettere che nel corso del dibattimento si è avuta occasione di rilevare, circa gli interrogatori resi dagli imputati in fase istruttoria, una parziale difformità fra il contenuto diretto della registrazione degli stessi e quello del testo successivamente

³⁰¹ V. parte V cap. VIII p. 502.

³⁰² V. parte V cap. V p. 458.

³⁰³ V. parte IV cap. VII.

trascritto mediante l'opera di un traduttore. Esigenze di speditezza processuale hanno impedito di procedere a nuove e corrette traduzioni, le quali, d'altra parte, non sono imposte da alcuna norma processuale; sicché la Corte, con ordinanza in data 14 febbraio 1977, ha deciso di omettere la lettura delle trascrizioni errate con riserva di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni nelle parti che avrebbero potuto di volta in volta assumere rilevanza.

Venendo, ora, all'esame della suddetta istanza difensiva, è di tutta evidenza che nessun dovere imponeva la lettura di testi trascritti il cui contenuto era risultato non conforme a quelle delle registrazioni originali: vi era, anzi, il dovere contrario e ad esso si è uniformata questa Corte. Né vi era alcun obbligo di procedere all'ascolto integrale di tutte le registrazioni degli interrogatori istruttori all'atto in cui il Freda è stato chiamato a rendere le sue discolpe in dibattimento. Vero è che, in base al combinato disposto degli artt. 367 u.p. e 496 bis u.p. c.p.p., le registrazioni, quando abbiano avuto effetto e siano chiaramente intellegibili, costituiscono - in ordine alle dichiarazioni in esse contenute - una documentazione prevalente rispetto allo stesso verbale redatto dal cancelliere. Tuttavia, per quanto concerne specificamente le dichiarazioni rese dall'imputato, è facile osservare che l'art. 499 c.p.p. ne impone la lettura integrale (nella specie l'ascolto integrale delle bobine registrate) limitatamente al giudizio contumaciale o in assenza del giudicabile. Diversa disciplina è dettata, invece, nel caso di imputato presente (qual era il Preda) dall'art. 441 c.p.p.; il quale, in omaggio al principio dell'oralità, affida - come questa Corte ha puntualizzato con ordinanza del 15 febbraio 1977 -

“ai poteri discrezionali di chi dirige il dibattimento di disporre, in modo totale o parziale, la lettura di singole dichiarazioni o l'ascolto di determinate eventuali registrazioni delle dichiarazioni medesime quando ciò sia necessario per contestare all'imputato, mentre questi rende oralmente il suo interrogatorio, inesattezze, contraddizioni o ricordi imprecisi rispetto a quanto lo stesso abbia precedentemente riferito nel corso del procedimento»³⁰⁴.

Questi poteri discrezionali ha rettammente esercitato nella specie il Presidente del Collegio giudicante; al quale, peraltro, non è rimasto largo spazio per effettuare contestazioni nei confronti del Freda, essendosi questi ben presto rifiutato di proseguire nel rendere il suo interrogatorio dibattimentale in base alla facoltà riconosciutagli dall'art. 78 u.p. c.p.p.. Pertanto la lamentata nullità dell'interrogatorio medesimo non sussiste.

Altra eccezione di nullità è stata, nell'interesse del Freda sollevata, ai sensi degli artt. 185 n. 3-314-315 bis-303-304 bis e ter c.p.p., relativamente alle perizie sui timer effettuate per incarico del Giudice Istruttore di Milano dai proff.ri Dumini, Matteoli e Reggiori, sul presupposto che i periti nominati avrebbero (illegittimamente e senza alcun intervento del Giudice) delegato ad un estraneo, il prof. Fausto Colarusso, il compimento di parte delle operazioni loro affidate.

³⁰⁴ V. cart. T-1

La stessa questione, sollevata dalla stessa difesa, è stata già risolta - con il rigetto dell'eccezione di nullità - da questa Corte; la quale ribadisce in questa sede le motivazioni del proprio provvedimento emesso in data 1.8.1978³⁰⁵.

Delle stesse perizie «Dumini-Matteoli-Reggiori» la difesa del Freda ha eccepito la nullità anche sotto un diverso profilo: quello che attiene alle alterazioni riscontrate sulla data di una bolla di consegna dei quadranti di graduazione forniti dalla ditta «Pitzalis» di Cusano Milanino alla ditta «Gavotti» di Milano per il completamento dei timer da quest'ultima distribuiti sul mercato italiano³⁰⁶. Si è sostenuto che tali alterazioni e la mancanza degli altri dati documentali (poi emersi in dibattimento), relativi ai rapporti commerciali «Pitzalis-Gavotti», avrebbero influenzato la formulazione dei quesiti posti dal Giudice Istruttore al Collegio peritale. È facile obiettare a questo assunto che le vicende concernenti i passaggi commerciali dei vari tipi di timer sono del tutto distinte da quelle che si riferiscono alle osservazioni tecniche, fatte dai periti, sui singoli pezzi loro consegnati. Pertanto il profilo evidenziato dalla difesa può assumere rilevanza - ed invero la Corte non ha trascurato di considerarlo³⁰⁷ - nella valutazione globale della prova, ma non come vizio processuale delle operazioni peritali.

Oltre a sollevare le due eccezioni di nullità delle perizie sui timer espletate a Milano, la difesa ha chiesto la eliminazione dagli atti - come corpo di reato - della bussoletta di ottone rinvenuta a Roma, dopo le esplosioni del 12 dicembre 1969, nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro e sulla cui base i tecnici hanno individuato l'impiego di un tipo di timer in deviazione negli attentati. Su queste premesse ha innestato la richiesta di una nuova perizia sui timer ai sensi dell'art. 455 c.p.p..

Della citata bussoletta³⁰⁸ e della legittimità del suo ingresso come corpo di reato nel procedimento si è già trattato. Pertanto, disattesa la richiesta di eliminazione di tale

³⁰⁵

Il testo dell'ordinanza 1.8.1978, nella parte che riguarda il punto in esame, è il seguente:

« La Corte

sulla richiesta della difesa dell'imputato Freda Franco, tendente ad ottenere una declaratoria di nullità della perizia effettuata collegialmente in fase istruttoria dai dottori Dumini, Reggiori e Matteoli;

sentiti i difensori delle altre parti ed il P.M.;

rilevato che gli accertamenti tecnici effettuali dal suddetto prof. Colarusso non costituiscono operazioni peritali, essendo invece consistiti solo in misurazioni aggiuntive e confermate di analoghe operazioni ritualmente ed autonomamente eseguite dai dottori Dumini, Reggiori e Matteoli nella loro qualità di periti nominati dal Magistrato Istruttore; sicché, in definitiva, nulla di nuovo e di diverso l'opera del prof. Colarusso ha prodotto che già non fosse stato validamente acclarato dai tre periti ora menzionati;

ritenuto, comunque, che il prof. Colarusso ha operato sotto la diretta vigilanza dei tre periti medesimi, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese da questi ultimi nelle udienze dibattimentali del 4 e 5 maggio 1978, compiendo un'attività di collaborazione limitata al rilevamento di alcuni dati materiali suscettibili di essere dai periti stessi controllati;

ritenuto, pertanto, che non sussiste la nullità denunciata dalla difesa del Freda;

- P. Q. M. - rigetta la richiesta», (v. cart. T-4).

³⁰⁶ V. parte V cap. IX.

³⁰⁷ V. parte V cap. IX.

³⁰⁸ V. parte V cap. IX.

reperito e respinte le due eccezioni di nullità, non vi è motivo di rinnovare le indagini peritali; che - secondo l'avviso della Corte - sono indubbiamente accettabili per la loro regolarità e per la qualificazione tecnica di coloro i quali vi hanno proceduto, sia pure nei limiti di cui si è detto in sede di esame delle risultanze generiche³⁰⁹.

Si è esposto in narrativa³¹⁰ che la lettera in data 12 luglio 1973, con la quale il Capo del S.I.D. oppose il segreto di Stato al Giudice Istruttore di Milano sulla questione Giannettini, era stata preceduta da una bozza datata 4 luglio 1973 ove leggesi, fra l'altro, in alto a destra, la seguente annotazione siglata dal gen. Miceli:

«bozza approvata dal sig. Ministro e da Capo S. M. D. (Capo Stato Maggiore Difesa)».

Su questi documenti i difensori di Franco Preda hanno chiesto un duplice accertamento peritale per chiarire:

- 1) se la sigla del gen. Miceli sulla bozza fosse stata apposta all'epoca indicata (luglio 1973) o successivamente;
- 2) se fosse stata modificata con diversa macchina da scrivere la data della lettera definitiva di risposta al Magistrato «12 luglio 1973» nelle «quattro» copie (documenti n. 2, 3, 4, 5) rimesse a questa Corte dal S.I.D. con nota del 6 ottobre 1977³¹¹.

Entrambi gli accertamenti tecnici appaiono alla Corte, che nello stesso senso si è già espressa sul punto durante l'istruttoria dibattimentale, del tutto inutili ai fini della decisione del presente procedimento.

Quanto al primo, non vi è ragione di sospettare che la sigla del gen. Miceli - riconosciuta esplicitamente come sua da quest'ultimo - possa essere stata apposta fraudolentemente, dopo vari anni dalla data apparente, allo scopo di ingannare il Collegio giudicante. L'amm. Mario Casardi, giunto al Comando del S.I.D. nell'agosto 1974 e cioè dopo che si erano esauriti gli avvenimenti delittuosi costituenti oggetto del processo, ha spontaneamente inviato a questa Corte con la citata nota del 6 ottobre 1977 la suddetta bozza; che è stata rinvenuta casualmente nell'archivio del Capo Servizio in occasione delle ricerche di altri atti e della quale non si conosceva affatto, fino a quel momento, l'esistenza. L'ammiraglio ha motivato l'invio del documento scrivendo che esso poteva essere utile ai fini di giustizia; ed ha manifestato, così, un intento di collaborazione che nulla autorizza a ribaltare contro di lui, ipotizzando una sua oscura complicità con il gen. Miceli. Quest'ultimo, nell'ottobre del 1977, si trovava da anni ormai lontano dal S.I.D. e, essendo inoltre irretito proprio durante tale periodo in procedure giudiziarie per reati contro la sicurezza dello Stato, non aveva certo alcuna forza contrattuale per trascinare il

³⁰⁹ V. parte V cap. IX.

³¹⁰ V. parte IV cap. V.

³¹¹ V. cart. S-D fasc. 35.

nuovo Capo del Servizio in pericolose macchinazioni. Del resto, che il gen. Miceli non abbia mai pensato a manovre fraudolenti, basate su quell'annotazione a sua firma, è dimostrato in maniera lampante dal fatto che egli, nel sostenere con insistenza in istruttoria ed in dibattimento il ruolo avuto dai politici nell'opposizione del segreto alla Magistratura sulla qualità del Giannettini, non ha mai fatto riferimento a quella bozza - benché si trattasse di un importante riscontro documentale in suo favore - fino a che essa non è venuta fuori con la spontanea segnalazione dell'amm. Casardi. È evidente che il gen. Miceli si era del tutto dimenticato dell'esistenza di quel documento, con la traccia dell'annotazione di suo pugno, e se ne è ricordato solo quando lo stesso gli è stato esibito in visione nel corso del dibattimento.

Circa il secondo accertamento peritale, è sufficiente osservare - per rendere palese la sua inutilità - che l'originale della lettera 12 luglio 1973, inviata all'epoca al Giudice Istruttore di Milano e sin d'allora ovviamente acquisita agli atti³¹², non reca alcun segno di alterazione nella data. Accertare eventuali modifiche della data originaria scritta sulle copie è superfluo, anche perché il rinvenimento della sopra citata bozza del 4 luglio 1973 ha reso evidente come la risposta da dare al Magistrato fosse stata preparata vari giorni prima della stesura definitiva. Giova far presente, per la verità processuale, che con la nota del 6 ottobre 1977 il Capo del S.I.D. ha inviato a questa Corte una sola e non «quattro lettere» scritte a macchina con la data 12 luglio 1973, come inesattamente precisato dalla difesa del Freda nelle conclusioni finali. Questa sola lettera 12 luglio 1973 presenta l'impronta di una stampiglia con la dicitura «Minuta»³¹³. La suddetta difesa ha avanzato, infine, richiesta «di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 18 c.p.p in riferimento alla denuncia presentata il 26.9.1977 nei confronti dell'on. Mario Zagari, all'epoca dei fatti Ministro di Grazia e Giustizia, ed in riferimento all'istruttoria pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano su Ministri ed Ufficiali, già testimoni nel presente procedimento penale».

Le inchieste giudiziarie sopra indicate non hanno, allo stato, condotto - com'è pacifico in atti - alla formulazione di concrete imputazioni o, comunque, alla instaurazione di procedimenti penali a carico di chicchessia. Non può, pertanto, operare il meccanismo previsto dalla legge processuale penale per il tipo di sospensione cui si è fatto riferimento. Ha insegnato in proposito il Supremo Collegio: «Affinché si realizzi l'ipotesi di pregiudizialità, tra due procedimenti penali, prevista dall'art. 18 c.p.p., non basta la presentazione di una denuncia, ma occorre, inoltre, che l'azione penale sia stata esercitata, dando luogo ad un procedimento penale dalla cui definizione dipenda la definizione dell'altro procedimento»³¹⁴.

³¹² V. cart. 6 fasc. 22 fol. 6 istruttoria Freda.

³¹³ V. all. 4 alla cit. nota S.I.D. 6.10.77 in cart. S-D fasc. 35. L'allegato 2 si riferisce alla fotocopia dei registri di protocollo del dicembre 1969; l'allegato 3 ad un appunto vergato a mano dal gen. Alemanno nel gennaio 1974 (v. dep. Alemanno in ud. 29.9.77); e l'allegato 5 alla bozza 4 luglio 1973.

³¹⁴ Cass. Sez. V 25.3.1975 Blotta in Cass. pen. Mass. ann. 1976 p. 524 m. 589. Negli stessi termini v. Cass. Sez. I 1.7.1966, Fenaroli, ivi, 1967 p. 1053 m. 1625.

CAPITOLO XVII
L'ASSUNZIONE
DI GUIDO GIANNETTINI AL S.I.D. ED I COMPITI A LUI ASSEGNATI

La vocazione militaristica di Guido Giannettini ed il suo particolare interesse per i problemi tecnici dell'armamento bellico emergono con evidenza dalla sua attività giornalistica ed associativa, così come la sua adesione ad ideologie nazionaliste e di estrema destra. Di ciò, del resto, il Giannettini non ha fatto mistero rendendo, anzi, ampie ammissioni nel corso del procedimento.

Pacifica è la collaborazione da lui prestata, essendo egli considerato un esperto nei suddetti problemi, alla «Rivista Militare» edita dallo Stato Maggiore dell'Esercito nonché alla «Rivista Marittima» curata dallo Stato Maggiore della Marina. Redigeva bollettini riservati relativi a questioni politiche, economiche e militari; collaborava

anche con la «Agenzia Oltremare», la quale, diretta dal giornalista Giorgio Torchia, era specializzata nella trattazione di problemi politici e militari del «Terzo Mondo».

Fra gli organi di stampa dell'estrema destra politica sui quali sono apparsi con continuità i suoi scritti vanno ricordati esemplificativamente: il quotidiano «Il Secolo d'Italia», i periodici settimanali «Il Nuovo Meridiano», «Il Borghese» e «Lo Specchio», il bisettimanale «Pagine Libere», il mensile «L'Italiano» facente capo al parlamentare del M.S.I. on. Romualdi.

Faceva parte delle Associazioni «Amicizia Italo-germanica» ed «Amici delle Forze Armate» presiedute dal giornalista Gino Ragno. Ricoprì cariche direttive del M.S.I. e, anche dopo essere uscito dai ranghi di tale partito con altri dissidenti, continuò a fiancheggiarlo, organizzando associazioni parallele come «Le formazioni nazionali giovanili»³¹⁵.

Di queste sue tendenze ideologiche una singolare documentazione è emersa dal rinvenimento di una sua agendina del 1963 durante la perquisizione effettuata nel suo domicilio romano nel maggio 1973. Tale agenda, in aggiunta all'elenco dei giorni festivi, reca, su un foglietto incollato, la annotazione delle «Feste Nazionali» indicate come segue:

«30/1 Regime nazista, 28/10 Marcia su Roma, 25/12 Sacro Romano Impero»³¹⁶

Vasta eco ha suscitato nella stampa la di lui partecipazione ad un convegno di studi svoltosi nell'hotel romano «Parco dei Principi» nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1965 ed organizzato dall'Istituto di Studi storici e militari «Alberto Pollio».

Egli ha negato, fin dalle sue prime difese³¹⁷, che scopò di tale convegno fosse quello, indicato da alcune pubblicazioni di sinistra, di elaborare una strategia della tensione da attuare nel Paese. Non vi sono, in realtà, elementi, per smentire questo assunto, difensivo.

L'Istituto Pollio fu costituito a Roma nel 1964 da un gruppo di privati ed ebbe breve vita in quanto si sciolse, per mancanza di fondi, nei primi mesi del 1966. I maggiori suoi esponenti (Enrico De Boccard, Gianfranco Finaldia Dorello Ferrari e Paolo Balbo), iscritti o simpatizzanti del M.S.I., ne caratterizzarono, ovviamente, l'indirizzo con le posizioni ideologiche di destra sulle quali erano attestati³¹⁸.

Esso, per esplicita ammissione del De Boccard e del Finaldi, fu indirettamente finanziato dall'Ufficio R.E.I. del S.I.F.A.R. mediante una campagna di abbonamenti ai bollettini che l'Istituto stesso pubblicava attraverso un'agenzia «D».

³¹⁵ V. note biografiche, relative a Guido Giannettini, trasmesse dal S.I.D. (cart. 19 vol. 64 fasc. 1 foll. 52 e sgg. istruttoria Giannettini).

³¹⁶ V. cart. 11 fasc. 4 (p. 7 agenda) istruttoria Giannettini.

³¹⁷ V. parte III cap. II.

³¹⁸ V. informativa del S.I.D. 20.11.73 foll. 56-57 fasc. 1 vol. 64 cart. 19 cit.

Il Convegno al «Parco dei Principi» si svolse con alcune relazioni sui temi della dottrina e delle tecniche della guerra rivoluzionaria. Venne preso in considerazione, sostanzialmente, dal punto di vista degli uomini di destra, il temuto pericolo di una aggressione comunista con le moderne tecniche, già sperimentate in Indocina, in Algeria e nel Vietnam, della propaganda, dell'infiltrazione, della guerriglia e del terrorismo; e fu prospettata la necessità di reagire tempestivamente ad essa sullo stesso piano, a fini difensivi, con adeguata preparazione. Relatori furono il suddetto De Boccard, il giornalista Edgardo Beltrametti e Guido Giannettini.

L'intervento di diverse personalità civili e militari della più varia estrazione e la pubblicità del luogo del convegno sono elementi tali da escludere quanto si è, da qualche parte, insinuato: cioè che si sia trattato di incontri organizzati clandestinamente per fini di cospirazione. Non risulta affatto che siano state prese misure per garantire la segretezza dei lavori, così come indubbiamente si sarebbe fatto se si fosse trattato di un'attività sovversiva. Anzi gli atti completi del convegno, con i nominativi dei relatori e di alcuni degli intervenuti, furono poi resi di pubblico dominio con la stampa di un volume, dal titolo «La guerra rivoluzionaria», edito da Giovanni Volpe a Roma. Anche il Giannettini pubblicò, sulle tesi da lui svolte, un libro intitolato: «Le tecniche della guerra rivoluzionaria».

Il convegno al «Parco dei Principi», va, quindi, considerato solo come una delle tante occasioni che il Giannettini ha sfruttato per manifestare la sua viscerale avversione per il mondo comunista ed i movimenti di sinistra in genere.

L'approdo di Guido Giannettini al S.I.D. avvenne, in un primo tempo, indirettamente attraverso l'agenzia «Oltremare» sopra citata.

In uno dei suoi interrogatori³¹⁹ egli ha precisato che già nel 1965 collaborava con la suddetta agenzia e, poiché essa era finanziata dal S.I.D., destinata a quest'ultimo era, in sostanza, la sua collaborazione. Il compenso mensile da lui ricevuto ammontava a L. 70.000 mensili. Finanziatore dell'agenzia era precisamente l'Ufficio «R» (Ricerche) del S.I.D., ossia quello che si interessava dello spionaggio all'estero.

Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal direttore dell'agenzia «Oltremare», il giornalista Giorgio Torchia, il quale ha chiarito, altresì, quale era stata la tappa successiva del Giannettini.

Così testualmente ha depresso il Torchia:

«Io raccomandai allo Stato Maggiore l'utilizzazione del Giannettini date le sue competenze... L'ingresso del Giannettini nel S. I. D. è stato concordato nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, presieduto all'epoca dal gen. Aloia, nel quadro di un impegno di pubbliche relazioni a favore delle Forze Armate. Il Giannettini fu inizialmente assegnato alla sezione «R», visto che s'interessava di problemi internazionali. L'azione fu svolta in parallelo all'impegno di abbonamenti a favore dell'agenzia «Oltremare», in cambio di analisi sui problemi internazionali ed invio dei bollettini»³²⁰.

³¹⁹ In data 5.9.74; v. foll. 22-27 fasc. 8 (4-D) cart. 25.

³²⁰ Foll. 1-6 fasc. 72/16 cart. 27.

A tale deposizione fa riscontro quella del col. Giovanni Battista Minerva, addetto all'Ufficio Amministrazione del S.I.D., il quale, ricordando che Giannettini fu retribuito per la prima volta dal S.I.D. nell'ottobre 1966 con la somma di L. 70.000 mensili posta a carico dell'Ufficio «R» per disposizione data dal Capo del Servizio amm. Eugenio Henke, ha aggiunto:

«Chiarii successivamente al capo dell'Ufficio “R” che non doveva utilizzare detta persona perché il contributo veniva dato per collaborazione che il Giannettini avrebbe dovuto prestare per esigenze dello Stato Maggiore della Difesa »³²¹.

Nello stesso senso si è espresso il gen. Pasquale Di Marco, all'epoca Capo dell'Ufficio «R», confermando integralmente quanto riferito dal col. Minerva³²².

Guido Giannettini, quindi, fu preso in carico fra i collaboratori esterni dell'Ufficio «R» solo formalmente ai fini amministrativi, per il pagamento della retribuzione, ma in effetti rimase ad esclusiva disposizione dello Stato Maggiore della Difesa.

Quali fossero allora i suoi compiti in quell'ambiente militare è stato rievocato dall'amm. Eugenio Henke, all'epoca Capo del S.I.D.; al quale fu recapitato, tramite il col. Minerva, nell'autunno del 1966, un biglietto, proveniente proprio dal suddetto Comando di Stato Maggiore, ove erano scritti i nomi di alcuni giornalisti, fra i quali Giannettini, De Boccard e Bombrini Grilli, i quali

«avrebbero dovuto ricevere dal S.I.D. dei compensi per articoli che scrivevano in favore delle Forze Armate»³²³.

L'amm. Henke ha precisato che, per aderire a quanto richiestogli, aveva ripartito i giornalisti in due gruppi, assegnandoli, rispettivamente, sempre ai soli fini amministrativi, all'Ufficio «R» ed al «D» del S.I.D..

In realtà le prospettate esigenze di sostegno della stampa in favore delle Forze Armate mimetizzavano i disegni di carattere ben più soggettivo cui ha fatto riferimento, in altra deposizione testimoniale, il citato col. Minerva.

Il gen. Aloia, quando - nel 1966 - era divenuto Capo di Stato Maggiore della Difesa, aveva fatto assumere un certo numero di giornalisti appartenenti ad organi di stampa cosiddetti indipendenti o di destra (fra i quali certamente Giannettini, De Boccard e Bombrini) per far sostenere, con i loro articoli, le sue personali posizioni nei rapporti di accesa rivalità che si erano creati fra gli alti gradi della gerarchia militare.

³²¹ V. cart. 27 cit. fasc. 72/15 fol. 15.

³²²

V. cart. 27 cit. fasc. 72/15 foll. 16-17.

³²³ V. dep. amm. Henke in data 3.2.75 confermata il 1° luglio 1975 istruttoria Giannettini.

Imperversava in quel tempo quella che fu chiamata la guerra dei generali e che vide fronteggiarsi l'un contro l'altro, con relative schiere di sostenitori e con mezzi non sempre leali, da una parte il gen. Giuseppe Aloia, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dall'altra il gen. Giovanni De Lorenzo, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Questo insanabile contrasto, di cui hanno parlato in processo vari giornalisti ed ufficiali delle Forze Armate, non merita approfondimento in questa sede perché in se stesso estraneo ai fini del presente procedimento. Se ne è fatta menzione solo per lumeggiare la natura dei compiti (ben diversi in realtà di quelli apparenti di collaboratore del S.I.D.) cui, a spese della collettività, era stato chiamato Guido Giannettini. A lui, in particolare, fu dato incarico di redigere un capitolo, sul carro armato M60, di un libretto, scritto dal giornalista Pino Rauti con lo pseudonimo di Flavio Messalla e con la collaborazione di Edgardo Beltrametti, dal titolo «Le mani rosse sulle Forze Armate». Era una difesa della linea strategica e tattica sostenuta dal gen. Aloia per contrastare le opposte concezioni del gen. De Lorenzo. Lo stesso gen. Aloia ebbe a finanziare all'uopo il giornalista Beltrametti con una somma di denaro dai tre ai cinque milioni, come entrambi, sia pure fra di loro discordi su talune circostanze, hanno esplicitamente ammesso. L'opera non poteva certo sortire effetti edificanti nell'ambito degli appartenenti alle Forze Armate, cui la sua lettura era soprattutto destinata; e di ciò si accorse l'amm. Henke, il quale, raccolte anche le lamentele telefoniche del gen. De Lorenzo, convocò il Rauti e gli chiese di bloccare la diffusione del libro, corrispondendogli la somma di L. 2.000.000 per le spese sostenute³²⁴.

Il passaggio di Guido Giannettini, quale informatore, dall'Ufficio «R» all'Ufficio «D» del S.I.D. avvenne nell'agosto 1967; ed a sua richiesta, secondo quanto ha riferito lo amm. Henke³²⁵.

Lo ha ricordato il col. Minerva che, nella sua qualità di Capo dell'Ufficio Amministrazione, ha potuto fornire elementi precisi sul punto. Proprio detto ufficiale, con una lettera indirizzata il 10 agosto 1967 ai Capi degli Uffici «D» ed «R»³²⁶, ebbe a comunicare che il Capo Servizio aveva dato disposizioni affinché il compenso al Giannettini dal mese di agosto in poi venisse corrisposto dall'Ufficio «D» e non più da quello «R».

Nel nuovo posto di lavoro non fu formato, come per gli altri comuni confidenti del Servizio, un fascicolo personale intestato al Giannettini: ciò perché trattavasi, come il

³²⁴ V. dep. Henke 3.2.75 ed 1.7.75 cit., nonché interr. Rauti 30.7.75 (cart. 37 fasc. 99/13 foll. 1-5 istruttoria Giannettini.

³²⁵ V. dep. amm. Henke 3.2.75 ed 1.7.75 cit.

³²⁶ V. cart. 19 cit. fasc. 64/5 foll. 8-9 istruttoria Giannettini.

S.I.D. ha spiegato³²⁷, di collaboratore qualificato fiduciario e trattato direttamente dal Capo del Reparto.

Guido Giannettini, così, trasmigrò da un Ufficio per il quale non aveva mai lavorato ad un altro per il quale non aveva certo particolari attitudini. Infatti, egli, secondo quanto da lui stesso affermato, era un esperto in questioni internazionali e, perciò, mal si inquadra nel Reparto «D» che si interessava di controspionaggio e sicurezza interna.

I fatti successivi hanno dimostrato ampiamente come questo passaggio fosse davvero ingiustificato ed inopportuno per le esigenze istituzionali del S.I.D. Se ne è già accennato in narrativa³²⁸. Tutti i Capi del Reparto «D», che ebbero contatti nel tempo col Giannettini, lo hanno qualificato come fonte informativa di assai modesto valore: il gen. Enzo Viola, che fu il primo ad occuparsi di lui e si rese conto ben presto che non rispondeva alle esigenze del suo Ufficio³²⁹; il gen. Federico Casca Queirazza, che si era accorto di ricevere in sostanza da lui solo «notizie arcinote negli ambienti giornalistici» decise, nell'estate del 1969, di sospendergli la retribuzione proprio «per la sua scarsa produttività»³³⁰; lo stesso gen. Gian Adelio Maletti, attuale imputato, il quale ha in particolare riferito che il rendimento del Giannettini fu così scarso da provocare una riduzione del suo compenso da L. 70.000 a L. 50.000 mensili (poi gli fu aumentato a L. 100.000 più che altro per l'aumentato costo della vita)³³¹. Ha specificato, altresì, il gen. Maletti che,

«avendo constatato che il Giannettini come fonte di informazione non era gran che»,

aveva smesso di contattarlo direttamente ed aveva delegato all'uopo il cap. Labruna. Della insufficiente capacità informativa dimostrata dal Giannettini hanno parlato anche altri ufficiali del S.I.D.

Il ten. col. Guido Petrini, all'epoca dirigente della I Sezione dell'Ufficio «D» e, come tale, addetto al controllo dei rapporti inviati dalle fonti confidenziali, ha attestato che quelli del Giannettini erano di scarsissimo valore informativo in quanto

«contenevano quasi sempre notizie risapute e desumibili dalla stampa»³³²

ed il cap. Antonio Labruna, il quale tenne sempre i contatti con lui, ha esplicitamente ammesso di ritenerlo un informatore di pochissimo conto, sia per la rarità degli

³²⁷ V. nota S.I.D. n. 04/26943/R/I del 5 settembre 1974 in cart. 19 cit. fasc. 64/5. Istruttoria Giannettini.

³²⁸ V. parte III cap. III.

³²⁹ V. cart. 27 cit. fasc. 72/14 foll. 1-5 dep. 21.8.74.

³³⁰ V. dep. 21.8.74 in cart. 27 cit. fasc. 72/14 foll. 6-10.

³³¹ V. dep. 21.8.74 in cart. 27 cit. fasc. 72/14 foll. 12-18.

³³² V. dep. 21.8.74 in cart. 27 cit. fasc. 72/14 fol. 11.

incontri che era possibile avere con lo stesso, sia per le espressioni di insoddisfazione che coglieva sul volto del gen. Maletti quando questi leggeva i suoi rapporti³³³.

Gli stessi giudizi sul Giannettini furono espressi dal gen. Maletti nel corso della riunione cui parteciparono vari alti ufficiali presso il S.I.D., nell'estate del 1973, allo scopo di decidere sulla risposta da dare al Giudice Istruttore di Milano circa il ruolo svolto dal Giannettini medesimo per il Servizio. Fu deciso, com'è noto, di opporre al Magistrato il segreto politico militare sulla questione; e sia il gen. Antonio Alemanno che il gen. Vito Miceli, quest'ultimo all'epoca Capo del S.I.D., hanno ricordato come il gen. Maletti si fosse, nell'occasione, negativamente pronunciato in ordine alle qualità dell'informatore³³⁴.

Possono, perciò, già fissarsi, in base alle risultanze finora esaminate, alcuni punti fermi.

Guido Giannettini venne assunto come informatore del S.I.D. solo formalmente, per giustificare la retribuzione sul piano amministrativo.

Vi rimase in un primo tempo senza offrire alcuna prestazione informativa e, in un secondo tempo, con rendimento scarso ed insoddisfacente per le finalità del Servizio. Ciò nonostante egli fu in diretto contatto con i vertici degli Organismi militari che dovevano avvalersi della sua collaborazione: con il Capo di Stato Maggiore della Difesa (quando figurava fittiziamente iscritto fra gli informatori dell'Ufficio «R» del S.I.D.) e poi con i vari Capi dell'Ufficio « D » (gen. Viola, gen. Casca Queirazza, gen. Maletti).

Passando a considerare più da vicino il contenuto di questa sua limitata attività informativa, emerge un altro dato inconfutabile: egli, da uomo di destra qual era, non si prestò mai a spiare per il S.I.D. negli ambienti della sua parte politica, ma solo in quella dei gruppi e movimenti estremisti di sinistra. Ciò, da lui sempre sostenuto nei suoi interrogatori e memoriali, ha trovato precisa conferma nelle deposizioni degli Ufficiali del Servizio che furono in contatto con lui, nonché nel tenore dei suoi rapporti informativi inviati al S.I.D. e, poi, da quest'ultimo rimessi al Magistrato Istruttore³³⁵.

Nel vano tentativo di individuare, fra gli atti del S.I.D., qualche traccia che potesse richiamare un'attività informativa svolta dal Giannettini in danno della destra, vari difensori hanno fatto riferimento ad un appunto del gen. Viola; il quale, nel proporre al Capo del Servizio di aumentare da L. 70.000 a L. 100.000 il compenso mensile corrisposto al Giannettini stesso, espresse su di lui il seguente giudizio il 12 luglio 1968:

³³³ V. cart. 27 cit. fasc. 72/14 foll. 19-23 dep. 22.8.74.

³³⁴ V. cart. 38 cit. fasc. 102/5 foll. 35-37; cart. 27 cit. fasc. 72/16 foll. 7-11.

³³⁵ V. nota S.I.D. n. 01/1128/Y in data 15.7.74 con allegati (cart. 19 fasc. 62 foll. 1 sgg.); v. nota S.I.D. n. 04/26943/R/1° in data 5.9.74 con allegati (cart. 19 fasc. 64/5); v. nota S.I.D. n. 04/33446/R/1 in data 5.11.74 con allegati (cart. 19 fasc. 64/3); v. nota S.I.D. n. 04/27289/0/1 in data 11.8.75 con allegati (cart. 34 fasc. 93/5 fol. 3); v. nota S.I.D. n. 04/30126/0/1 in data 6.9.75 con allegati (cart. 34 fasc. 94/6 foll. 1-4).

«Le sue prestazioni, rapportate al livello di altri fiduciari, si sono dimostrate di rilievo in particolare verso determinati ambienti della destra, talché una valutazione del suo rendimento può senz'altro essere definita decisamente positiva»³³⁶.

L'equivocità delle espressioni adoperate per motivare la proposta di aumento di stipendio è stata, tuttavia, chiarita con nota in data 5.11.74³³⁷ dal Capo del S.I.D., il quale così testualmente si è espresso in proposito:

«Per quanto concerne le prestazioni di rilievo verso determinati ambienti della destra attribuite al Giannettini, nessuna informativa è stata rinvenuta a conferma. Si ritiene, pertanto, che un chiarimento al riguardo possa essere dato esclusivamente dal gen. div. Enzo Viola compilatore dell'ali. 5 alla nota 04/26943/R/1a del 5.9.1974».

Il gen. Viola, sentito sulla circostanza il 27 settembre 1974 dal Giudice Istruttore di Milano ed il 27 giugno 1975 da quello di Catanzaro³³⁸, ha ulteriormente chiarito che egli non aveva inteso riferirsi all'attività di informatore del Giannettini, ma ad un utile intervento realizzato da quest'ultimo per impedire la pubblicazione su alcuni giornali di destra («Il Borghese», «Lo Specchio», «Vita») di notizie la cui propalazione avrebbe potuto recare danno al prestigio delle Forze Armate.

Le suddette prestazioni di rilievo svolte «verso determinati ambienti della destra» consistettero, quindi, in un'operazione giornalistica e non informativa, come risulta confermato dallo stesso Giannettini nell'udienza dibattimentale del 15 aprile 1977, nonché dall'amm. Eugenio Henke il 27 giugno 1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro ed il 9 dicembre 1977 a questa Corte.

CAPITOLO XVIII

I RAPPORTI INFORMATIVI DI GUIDO GIANNETTINI

³³⁶ V. nota dell'amm. Mario Casardi, Capo del S.I.D. n. 04/26943/R/1 in data 5.9.74 (cart. 19 cit. fasc. 64/5).

³³⁷ V. cart. 19 cit. fasc. 64/3.

³³⁸ V. cart. 27 cit. fasc. 72/14 foll. 1-5 e cart. 38 fasc. 101/3 foll. 22-24.

Si è accennato³³⁹ che una delle più efficaci smentite della tesi difensiva di Giovanni Ventura proviene dai rapporti redatti da Guido Giannettini ed in parte rinvenuti nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna.

È certo che molti dei documenti trovati in tale cassetta sono costituiti da rapporti informativi consegnati al gruppo Freda-Ventura dal Giannettini. Lo ha riconosciuto quest'ultimo spiegando, altresì, che essi sono copie di informative da lui già trasmesse al S.I.D..

In effetti un'evidente identità di contenuto è stata riscontrata in tredici rapporti dallo stesso S.I.D.³⁴⁰, sulla base di un esame comparativo effettuato tra gli originali in suo possesso e le corrispondenti veline prelevate dal deposito di Montebelluna.

Si è detto in narrativa come specifici accertamenti siano stati svolti per stabilire il valore dei rapporti informativi sequestrati al Ventura. Non è stato difficile rilevare, sulla scorta dei ragguagli forniti in proposito dal Servizio informazioni generali e di sicurezza interna del Ministero dell'Interno³⁴¹, che i suddetti rapporti presentano solo formalmente i requisiti richiesti dai Servizi di sicurezza dello Stato. Il loro contenuto, infatti, il più delle volte non consiste in notizie di prima mano, ma nella manipolazione di materiale sostanzialmente già noto – all'epoca della stesura – nell'ambiente giornalistico - politico, o nella enunciazione di avvenimenti futuri facilmente prevedibili, od ancora nell'esposizione di dati meramente congetturali: il tutto con una veste ricca di sigle misteriose e con uno stile espositivo tali da conferire, apparentemente, all'estensore una speciale credibilità e da richiamare un suo collegamento sicuro con canali informativi privilegiati. Lo stesso Giannettini ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio da lui reso in fase istruttoria il 27 agosto 1974, che quelle sigle, non apposte sui rapporti originali inviati al S.I.D., servivano per impressionare gli sprovveduti dei gruppi di estrema sinistra cui - tramite Freda - i documenti informativi erano diretti.

Evidenti sono poi i caratteri di estrema destra dell'ambiente di provenienza dei documenti in esame, caratteri desumibili dai frequenti toni antisemiti e dalla tendenza a prospettare i pericoli di un piano eversivo mondiale nonché l'esigenza di impedirne tempestivamente l'attuazione. Questo piano eversivo è attribuito dall'estensore delle note informative ad una nuova sinistra organizzata su base multinazionale, collegata allo Stato di Israele ed a centrali ebraiche internazionali.

Va ricordato che anche il S.I.D., richiesto di analogo accertamento dal Giudice Istruttore di Milano, ha espresso con nota del 20 marzo 1973, sui rapporti di Montebelluna, sostanzialmente la stessa valutazione dell'organismo parallelo del Ministero dell'Interno³⁴².

³³⁹ V. parte V cap. VII.

³⁴⁰ V. nota S.I.D. del 5.9.1974 con allegati in cart. 19 fasc. 64/5 istruttoria Giannettini.

³⁴¹

V. relazione S.I.G. S.I. del 28.8.1973 in cart. 6 fasc. 21 istruttoria Freda.

³⁴² V. parte II cap. IV.

Questi concordi giudizi dei competenti Organi di informazione dello Stato³⁴³ fanno chiaramente intendere che la vera funzione di quei rapporti del Giannettini non era stata certamente quella di realizzare una collaborazione con il S.I.D. ma obbediva al raggiungimento di fini diversi.

Quali fossero questi fini è suggerito dall'attività giornalistica di Guido Giannettini e dalla trasmissione di vari rapporti, da lui operata in concorso con Giovanni Ventura, negli ambienti della sinistra extraparlamentare.

Assai significativo è, infatti, che il Giannettini abbia pubblicato uno dei suoi rapporti circa le organizzazioni extraparlamentari di sinistra, sul numero del 27 aprile 1969 del settimanale di destra «Lo Specchio», appena pochi giorni dopo la commissione degli attentati dinamitardi verificatisi (il 25 aprile) nella Fiera Campionaria e nell'ufficio Cambi della Stazione Centrale di Milano; e che egli lo abbia ripubblicato sul numero del 21 dicembre 1969 dello stesso settimanale, con lo pseudonimo di Adriano Corso, allorché era da poco avvenuta la strage di piazza Fontana il 12 di quello stesso mese. È evidente lo scopo di utilizzare il rapporto sulla sinistra per orientare l'opinione pubblica proprio verso gli agitatori di sinistra in relazione alle recenti manifestazioni di terrorismo.

Tale tipo di attività giornalistica si integra, completandosi nell'ambito della medesima finalità, con la accennata trasmissione dei rapporti agli ambienti della estrema sinistra.

Il 27 aprile risulta pacificamente documentato un soggiorno a Padova di Guido Giannettini, il quale ha ammesso di aver portato con sé alcuni dei suoi rapporti³⁴⁴. Dopo due giorni, Giovanni Ventura si recò a Napoli insieme a Piero Loredan ed ivi, rintracciato il marxista-leninista Alberto Sartori, gli propose di partecipare all'affare «Litopress» e cominciò a mostrargli alcuni rapporti del Giannettini. La difesa di quest'ultimo ha obiettato che il suo assistito non aveva alcuna necessità di recarsi a Padova per portare rapporti destinati ad essere consegnati due giorni dopo a Napoli; sarebbe stato più comodo per lui attendere a Roma, città di sua residenza, l'arrivo del Ventura per consegnargli quei rapporti diretti al Sud. Tuttavia l'obiezione non regge, perché non è affatto dimostrato che quel viaggio del Ventura a Napoli fosse stato predeterminato da tempo e non, invece, deciso dopo l'incontro col Giannettini a Padova.

Quel che è importante sottolineare è la collocazione temporale del suddetto soggiorno di Guido Giannettini a Padova. Il 27 aprile 1969 erano trascorsi appena dieci giorni dalla nota riunione tenutasi nella stessa città il 18 aprile, ossia da una di quelle riunioni in cui, come hanno riferito Giovanni Ventura e Marco Pozzan, si erano tracciate le linee direttrici della cosiddetta strategia del terrore. Occorreva, per l'attuazione di tale strategia, strumentalizzare, negli attentati da compiere, gli extraparlamentari di sinistra mediante la manovra di infiltrazione e provocazione indicata come seconda linea negli interrogatori di Giovanni Ventura.

³⁴³ Giudizi collimanti, quanto allo scarsissimo valore dell'apporto informativo del Giannettini, con quelli espressi dagli ufficiali del S.I.D. che contattarono l'informatore (v. cap. precedente).

³⁴⁴ Cart. 37 fasc. 99/6 foll. 11-24 istruttoria Giannettini.

È noto che gli anni 1968 e 1969 furono caratterizzati in Italia, e nell'Europa in genere, da fermenti sociali tendenti ad esplodere frequentemente in episodi, spesso clamorosi, di contestazione globale del sistema neocapitalistico da parte di movimenti studenteschi e gruppi dell'ultrasinistra extraparlamentare. In tale clima si era radicata la convinzione di questi gruppi che i tempi fossero ormai maturi per iniziative rivoluzionarie dirette alla creazione di un nuovo mondo ma, nel contempo, era sorto naturalmente in loro anche il timore di una reazione in senso autoritario ed oppressivo da parte di quanti erano interessati, invece, a mantenere in piedi quel sistema contestato.

Proprio in questo spazio di aspettative e di timori si inserì il suggestivo intervento di Guido Giannettini, il quale fece pervenire tramite Giovanni Ventura negli ambienti dello estremismo marxista-leninista, di cui Alberto Sartori era uno dei qualificati esponenti, rapporti allarmanti - di provenienza apparentemente accreditata - che annunciavano come imminente il tentativo di una controrivoluzione, preparata dai blocchi conservatori e moderati italiani ed internazionali, per arginare tempestivamente l'ondata rivoluzionaria rossa. Fu dato così l'avvio ad una opera di sobillazione dell'estrema sinistra extraparlamentare per stimolarne tendenze ribellistiche, incoraggiarne la propensione (già manifestata in varie occasioni) ad insorgere con azioni violente e farne, in tal modo, un inconsapevole strumento della strategia terroristica altrui.

Il contenuto dei rapporti dati, di volta in volta, dal Ventura al Loredan, perché, a sua volta, li consegnasse al Sartori, riguardava, infatti, come si desume da quanto hanno in proposito dichiarato i diretti protagonisti di quei contatti (Giovanni Ventura, Piero Loredan ed Alberto Sartori), i progetti di una violenta restaurazione in Italia, perseguiti in danno delle forze popolari e progressiste della sinistra, da gruppi moderati con l'appoggio di interessati ceti imprenditoriali (per es. l'industriale Monti) e con la vigile presenza della C.I.A. americana in Europa. Ha ricordato il Sartori che, fin da quel primo incontro di Napoli del 29 aprile 1969, gli furono mostrati documenti segretissimi dai quali si desumeva che le articolazioni della C.I.A. in Europa erano molteplici e che era nota (e perciò controllabile) l'organizzazione capillare di tutti i movimenti della sinistra extraparlamentare.

Del resto il sequestro dei rapporti informativi trovati nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna ha consentito alla Corte di prenderne visione diretta e di ottenere un immediato riscontro documentale sul punto.

Proprio ai disegni controrivoluzionari di cui ora si è detto si riferiscono, per esempio, quelli recanti le date rispettivamente del 4 e del 16 maggio 1969³⁴⁵.

Nelle stesse finalità di provocazione va inquadrato il rapporto sulle bande autonome neofasciste³⁴⁶, con il quale vengono posti in rilievo i vari gruppi extraparlamentari neofascisti italiani, interessati anch'essi a spostare verso destra l'assetto governativo dello Stato e ad impedire, comunque, formule politiche aperte verso la sinistra.

³⁴⁵ Di questi due rapporti si tratterà in modo particolareggiato nel capitolo seguente.

³⁴⁶ V. parte II cap. IV, Guido Giannettini ha negato di aver redatto questo rapporto, ma Giovanni Ventura ha insistito nell'affermare di averlo ricevuto da lui (v. interrogatorio del 19.12.73).

Altrettanto deve dirsi per il rapporto sulla scuola di Bad Ems, il cui testo è il seguente:

«KSD/1C - n. 0307 - 21.10.1969.

Dal giugno 1969 alcune decine di Ufficiali della N. A. T. O. - tra cui un certo numero italiani - sono state addestrate in Germania Occidentale, a Bad Ems (Rheinland-Pfalz), una decina di Km ad est di Koblenz, presso la scuola del MAD (Militarischer Abschirmdienst), il servizio di controspionaggio della Bundeswehr.

L'addestramento consisterebbe in operazioni speciali per interventi in caso di gravi minacce alla sicurezza interna di paesi dell'Europa Occidentale.

Ciò andrebbe spiegato con lo stato di grave apprensione che regna da tempo in ambienti governativi italiani e alleati a seguito dell'ondata contestatrice che ha investito l'intera Europa. In particolare il Governo Rumor sarebbe preoccupato per la pericolosa congiuntura sindacale, che rischia di provocare danni irreparabili all'economia italiana, e di travolgere le stesse strutture del Paese»³⁴⁷.

Di tale rapporto, consegnato a suo tempo al Sartori da Giovanni Ventura, quest'ultimo incaricò poi, quando era ormai detenuto per i fatti di cui al presente processo, sua sorella Mariangela di chiedere al Giannettini una seconda copia. Il Giannettini, incontratosi con la Mariangela, le diede - come si è accennato in narrativa³⁴⁸ - un appunto di suo pugno con le indicazioni necessarie per la ricostruzione del rapporto in questione. Ciò risulta da una precisa dichiarazione testimoniale resa da Mariangela Ventura la quale, in sede di confronto, è stata contrastata in un primo tempo dal Giannettini. Questi ha sostenuto, infatti, che l'oggetto della nota informativa da ricostruire non era costituito dall'addestramento di terroristi in Germania, bensì da notizie sul servizio romeno. In un secondo tempo, tuttavia, esibitogli dal Magistrato l'appunto scritto con la sua grafia, egli ha dovuto riconoscere l'esattezza di quanto riferito dalla Ventura³⁴⁹. Questa sua dimostrata reticenza rivela, naturalmente, il tentativo di occultare il tenore vero del rapporto e, cioè, la funzione provocatoria che esso avrebbe dovuto svolgere nell'ambiente destinatario (Sartori ed il partito marxista-leninista), attraverso l'annuncio di quelle operazioni speciali che in sede internazionale si preparavano ai danni delle sinistre europee.

Il Sartori non era certo l'unico punto di aggancio per il dispiegamento di quell'attività di infiltrazione e provocazione destinata agli ambienti della estrema sinistra extraparlamentare. Giovanni Ventura ha posto in luce i molteplici legami che in tali ambienti erano stati realizzati ad opera della cellula eversiva veneta; ed ha citato concreti e specifici fatti, come può rilevarsi dal suo interrogatorio del 20 marzo 1973.

³⁴⁷ V. cart. 33 fasc. 90, fol. 132 istruttoria Giannettini.

³⁴⁸ V. parte III cap. IX.

³⁴⁹ V. interr. Giannettini 12.2.76 foll. 14-17 fasc. 99/5 cart. 37.

«Io conobbi Sartori - egli ivi riferisce - verso la metà del 1969 nelle circostanze già note. Freda una volta mi manifestò una completa conoscenza dell'attività politica del Sartori, esponente del partito marxista-leninista linea rossa. Seppi poi che aveva infiltrato in questo partito il Romanin (coadiutore nella gestione della libreria «Ezzelino» di Padova; n.d.r.). Attività di infiltrazione per conto di Freda fecero pure Pino Di Lorenzo e Claudio Orsi, che in quell'epoca fondò l'associazione Italia-Cina. Quando Freda pubblicò il libretto rosso mi disse che aveva difeso con linguaggio di sinistra un gruppo di neofascisti perché il suo libro doveva servire a dare copertura anche ad attentatori di provenienza non fascista; mi menzionò a tal proposito gli attentati al Questore ed al Palazzo di Giustizia di Padova; Freda aveva agganci anche a Trento, anche con personaggi della radio G. A. P. (Gruppi di Azione Partigiana). In quel periodo vi fu un rapporto stretto fra Freda ed Emilio Vesce; a quanto mi risulta era Freda a pagare l'affitto dei locali dell'agenzia libraria Einaudi di cui era titolare il Vesce, noto elemento di estrema sinistra (Potere operaio)»³⁵⁰.

Nelle stesse prospettive di infiltrazione e di provocazione si presentano logicamente inseriti vari altri agganci, operati da Giovanni Ventura, nei confronti di uomini noti per la loro appartenenza ai diversi settori della sinistra, quali Ugo Pisani³⁵¹, Mario Quaranta ed Elio Franzin. Da questi ultimi due - come si è già accennato - fu scritto il libro «Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento», che venne edito e diffuso dal Ventura nell'ottobre 1970 all'evidente scopo mistificatorio, tardivamente scoperto dagli autori, di farsene un autorevole strumento per il sostegno della sua linea difensiva³⁵².

Alcune delle persone rimaste vittime della subdola manovra di Giovanni Ventura finirono addirittura per essere implicate, con pesanti imputazioni, nel presente procedimento. Così avvenne per Antonio Massari e Franco Comacchio, i quali, proprio per il fatto di militare nelle fila di movimenti di sinistra, furono compromessi dal Ventura con le modalità specificate nella parte relativa alle loro rispettive posizioni processuali.

Non mancano, inoltre, esplicite ammissioni dello stesso Guido Giannettini in ordine alla particolare funzione cui i rapporti informativi dovevano servire. È il caso del rapporto K.S.D./VI M n. 0288 datato 25.11.1969 ed avente per oggetto “La destra

³⁵⁰ V. vol. 24 fasc. 14 fol. 151 istruttoria Freda.

³⁵¹ Elemento fuoriuscito dal P.C. I. e contattato dal Ventura - come ha ricordato Guido Giannettini - quando era approdato al movimento marxista-leninista.

³⁵²

Nella suddetta opera si tratta il temuto pericolo dell'avvento di un regime repubblicano di tipo presidenziale, come linea di tendenza della borghesia italiana interessata a reprimere le lotte delle masse operaie e dei ceti medi proletarizzati. L'obiettivo preso di mira, secondo tale tendenza, doveva essere lo scioglimento del Parlamento ed il blocco del lento processo di inserimento della sinistra nell'area governativa. I mezzi per arrivare a questo obiettivo erano costituiti da uno stillicidio di attentati voluti dalla C.I.A., dal P.S.U. e da una parte della D.C. Degli attentati stessi - secondo gli autori del libro - si sarebbero incolpati artificialmente ingenui elementi ritenuti disponibili alla violenza, come quelli del circolo anarchico «22 marzo», in modo da sviare l'opinione pubblica e convincerla dell'opportunità di una svolta autoritaria del potere pubblico. È la teoria della cosiddetta seconda linea di cui ha parlato più volte Giovanni Ventura. Quest'ultimo collaborò in parte anche alla stesura dell'opera (v. parte II cap. IV).

italiana nell'attuale congiuntura". In esso, prodotto in fase istruttoria dal teste Giuseppe Universo, il quale ha dichiarato di averlo ricevuto da Piero Loredan³⁵³, si pone in rilievo il rientro del gruppo «Ordine Nuovo» nel seno del M.S.I. e la tendenza dei vari gruppi dell'estrema destra italiana a concentrare i loro sforzi in un attivismo violento antisocialista, per l'affossamento della formula governativa di centro-sinistra e la creazione di un governo forte con l'appoggio della borghesia industriale italiana nonché di ambienti stranieri (americani, tedeschi, spagnoli e portoghesi). Nell'interrogatorio del 26.9.74 il Giannettini, dopo aver ammesso di essere stato lui l'autore del suddetto rapporto, ha precisato in particolare:

«Mi pare di ricordare che all'epoca Ventura mi disse che poteva migliorare i suoi rapporti con i cinesi se avesse mostrato loro un rapporto sulle destre; pertanto feci quel rapporto al fine esclusivo di agevolare il lavoro di infiltrazione di Freda e Ventura. Poiché il rapporto aveva determinate finalità non ne diedi una copia al S. I. D.»³⁵⁴.

Egli, d'altronde, ha sempre riconosciuto, nel corso delle sue difese istruttorie e dibattimentali, di aver consapevolmente aiutato l'infiltrazione del gruppo Freda-Ventura, fornendo rapporti informativi idonei ad accreditare gli infiltrati nei settori della sinistra oltranzista.

Naturalmente le ammissioni di Guido Giannettini non potevano spingersi, per ovvie esigenze difensive, fino al riconoscimento che il passaggio di tutta quella documentazione verso gli ambienti della sinistra extraparlamentare era motivato da scopi di provocazione oltre che di infiltrazione.

Nessuno dei rapporti di più scoperto significato provocatorio fu trasmesso dal Giannettini al S.I.D.: non quelli del 4 e 16 maggio 1969³⁵⁵, né il documento sopra citato sulla destra italiana nell'attuale congiuntura, né gli appunti sulle bande autonome neofasciste (di cui il Giannettini ha negato di essere stato la fonte), né la nota informativa sulla Scuola di Bad Ems: il che conferma che trattavasi di documentazione assolutamente estranea, anche dal punto di vista formale, alle finalità istituzionali del nostro Servizio di sicurezza e, quindi, utile esclusivamente per gli scopi sovversivi di seconda linea dei quali si è detto.

³⁵³ V. vol. 25 fasc. 16 foll. 12-15 e sgg. istruttoria Freda.

³⁵⁴ V. cart. 25 fasc. 8 (4-D) fol. 29 r. istruttoria Giannettini.

³⁵⁵ V. capitolo seguente.

CAPITOLO XIX
I RAPPORTI N. 0281 DEL 4 MAGGIO 1969
E 0282 DEL 16 MAGGIO 1969

L'attenzione della Corte deve fermarsi su due particolari rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, contrassegnati rispettivamente con i numeri 0281 e 0282 nonché con le date 4 e 16 maggio 1969: ciò in quanto si è insistito da parte di vari difensori nel sostenere che Guido Giannettini, avendo preannunciato al S.I.D. proprio con questi due rapporti un'ondata terroristica di matrice neo-fascista in Italia, si sarebbe comportato da agente fedele nei confronti del Servizio ed in maniera logicamente incompatibile con una sua adesione al programma eversivo elaborato dalla stessa matrice.

Il testo dei due suddetti documenti è stato fedelmente trascritto in narrativa³⁵⁶ e ad esso si rinvia per le singole notizie contenutevi.

Il Giannettini ha assunto di aver consegnato entrambi i rapporti al S.I.D. Egli ha precisato di aver rimesso il primo personalmente al col. Federico Gasca Queirazza (all'epoca Capo del Reparto «D») nell'hotel «Michelangelo» a Roma. Ha precisato, altresì, che la forma del secondo rapporto, nella redazione pervenuta al S.I.D., era diversa da quella dell'analogo documento rinvenuto a Montebelluna.

«Quello trovato nella cassetta di sicurezza - ha testualmente dichiarato - fu redatto in quel modo perché doveva impressionare i cinesi»³⁵⁷.

Doveva, cioè, servire per i noti scopi di infiltrazione nella sinistra extraparlamentare filocinese. Le notizie sulle previsioni politiche contenute nel rapporto 0281, secondo la versione del Giannettini, erano state da lui «orecchiate in sala stampa», mentre quelle relative agli attentati nei due rapporti le aveva attinte da Freda; la sigla «T» indicava quest'ultimo e la sigla «Z» il Giannettini stesso.

Tale assunto difensivo si basa su due elementi equivoci ed è contraddetto da chiare risultanze di prova specifica e logica; le quali consentono di affermare che i due rapporti non furono mai consegnati dal Giannettini al S.I.D.

Il primo elemento equivoco nasce da un'avventata ammissione del generale³⁵⁸ Gasca Queirazza, il quale, sentito sull'argomento dal Giudice Istruttore di Milano il 21 agosto 1974, non ha smentito il Giannettini ed ha dichiarato di ritenere che il rapporto 0281 del 4 maggio 1969 fosse effettivamente giunto al Servizio in quanto il suo contenuto non gli riusciva nuovo. Lo stesso ufficiale, però, successivamente sentito

³⁵⁶ V. parte II cap. IV.

³⁵⁷ V. interr. Giannettini del 27.8.1974 al G. I. di Milano in cart. 25 fasc. 8 (4-D) foll. 17 e sgg. istruttoria Giannettini.

³⁵⁸ Colonnello all'epoca dei fatti.

ancora sul punto dal Giudice Istruttore di Catanzaro in data 8 luglio 1975, ha precisato di aver riflettuto a lungo sulla circostanza e di poter escludere che quel rapporto fosse stato rimesso al S.I.D. Ha chiarito che nella precedente deposizione era incorso in errore perché si era mentalmente riferito all'analogo contenuto di altro rapporto consegnatogli dal Giannettini, precisamente quello recante la data 17 dicembre 1969. Ha ribadito queste sue precisazioni in sede di confronto col Giannettini il 29 dicembre 1975.

In realtà l'errore in cui è caduto il gen. Gasca nella sua prima deposizione è spiegabile. Egli ha creduto, in buona fede, di aver ricevuto il rapporto 0281 del 4 maggio 1969 (se fosse stato in mala fede ed avesse avuto interesse a negare la circostanza, ovviamente si sarebbe trincerato sulla negativa sin dall'inizio) sulla base del ricordo che egli serbava del suo contenuto; il quale effettivamente si trova ripetuto in un successivo rapporto redatto da Guido Giannettini con data 17 dicembre 1969. In quest'ultimo documento, infatti, il Giannettini, nello svolgere varie considerazioni circa il permissivismo del governo di centro-sinistra che - a suo parere - aveva favorito la commissione degli attentati del 12 dicembre, riprende ad un certo punto la materia trattata nel rapporto del 4 maggio, scrivendo testualmente:

«Questa estate, poi, si era anche parlato di attentati volti a favorire la fine del centro-sinistra e il tentativo di ritorno al centrismo; sono corse voci circa il finanziamento di tali attentati da parte di ambienti industriali (anche qui non sappiamo con quale fondamento) ed è stato anche fatto il nome del gruppo Monti»³⁵⁹.

Il rapporto ora citato del 17 dicembre 1969, se da un lato spiega l'errore del gen. Gasca, d'altro lato non contiene alcuno esplicito riferimento del Giannettini ai suoi precedenti rapporti del 4 e del 16 maggio: dei quali egli si limitò a riportare in parte il contenuto come se lo riferisse per la prima volta al S.I.D. Neanche in epoca successiva, nella lettera del 15 settembre 1973 inviata al gen. Maletti dalla Francia, si trova alcun cenno ai due rapporti del maggio 1969: eppure trattasi di una lettera nella quale il Giannettini, uomo dai ricordi precisi ed ordinati, ha fatto un dettagliato riepilogo della sua attività informativa.

A ciò si aggiunge la testimonianza del ten. col. Guido Petrini, il quale, essendo all'epoca il capo della I Sezione del Reparto «D», era addetto alla valutazione dei rapporti informativi del Giannettini e delle altre fonti ricevute dal col. Gasca. Il ten. col. Petrini, premesso che il col. Gasca gli rimetteva sempre tutti i rapporti del Giannettini, ha escluso di aver mai visto quello del 4 maggio 1969.

Il riscontro logico, dal quale trova conferma il fatto che i due rapporti 0281 e 0282 del maggio 1969 . mai rinvenuti presso il S.I.D.³⁶⁰ - in effetti furono redatti dal Giannettini non per trasmetterli al Servizio ma esclusivamente per i noti scopi di infiltrazione e provocazione nell'ambiente della sinistra extraparlamentare, è offerto

³⁵⁹ V. cart. 19 fasc. 62 all. 15 nota S.I.D. 15.7.1974 foll. 2 e sgg. istruttoria Giannettini.

³⁶⁰ V. nota amm. Mario Casardi 5.9.74 in cart. 19 cit. fasc. 64/5.

dal contenuto dei rapporti stessi. Trattasi di documenti che non contengono notizie precise e circostanziate su singoli attentati in programma, ma una generica ed incidentale allusione ad una

«eventuale ondata di attentati terroristici»

per la cui commissione

«gruppi industriali del Nord Italia finanzierebbero gruppetti isolati neo-fascisti»:

cioè un riferimento di nessun valore informativo ed assolutamente inidoneo a far scattare utilmente il meccanismo di prevenzione di un Servizio di sicurezza. Vi è dato, invece, largo spazio a considerazioni politiche relative alla previsione di un imminente colpo di Stato da parte delle forze moderate. È significativo che nell'annunciata opera repressiva di restaurazione, denominata ritorno al centrismo, sia indicato il coinvolgimento di uomini politici insospettabili per la loro nota lealtà democratica, come Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, nonché dello stesso Partito Comunista Italiano: ciò, evidentemente, per sottolineare l'inutilità di un'opposizione sul piano costituzionale e per far nascere quindi l'idea della urgente necessità, quale unica alternativa possibile, di un intervento delle formazioni extraparlamentari al di fuori dei binari della legalità formale.

Il secondo elemento equivoco, sul quale si basa la tesi difensiva dell'avvenuta consegna dei due rapporti di questione al S.I.D., è costituito da un tardivo apporto testimoniale dell'ammiraglio Eugenio Henke, il quale solamente nel dicembre 1977 si è ricordato di aver appreso, nel giugno-luglio 1974, dal gen. Gasca che il Giannettini aveva effettivamente consegnato a quest'ultimo il sopra citato rapporto del 4 maggio 1969.

La circostanza riferita dall'amm. Henke si colloca storicamente in un periodo particolare: cioè in quel giugno-luglio 1974 nel quale divamparono sulla stampa le polemiche sul S.I.D. ed il Ministro della Difesa, on. Giulio Andreotti, decise di rivelare la qualità del Giannettini di collaboratore del Servizio con la nota intervista apparsa sul settimanale «Il Mondo». Dovendo subito dopo l'on. Andreotti rendere formali dichiarazioni al Parlamento sulla questione, il gen. Vito Miceli (all'epoca Capo del S.I.D.) fu incaricato di fornire al Ministro i necessari ragguagli; e, all'uopo, chiese dichiarazioni scritte ai Capi del Reparto «D» con i quali Guido Giannettini era stato in contatto nel tempo: ossia ai generali Enzo Viola, Federico Queirazza e Gian Adelio Maletti. Il gen. Gasca Queirazza, nella sua dichiarazione scritta in data 20 giugno 1974, precisò che il Giannettini aveva svolto un'attività informativa di valore assai scarso, non aveva mai fornito

«dati di fatto od indizi che si riferissero ad azioni penalmente perseguibili» .

e si era limitato

«a trasmettere notizie di origine prevalentemente giornalistica»

le quali

«si estendevano, spesso, per sua iniziativa, ad argomenti di politica internazionale»³⁶¹.

È proprio a questo punto che va inserita la valutazione della testimonianza dibattimentale dell'amm. Henke il quale per la prima volta nelle udienze del 5, 6, 7 e 9 dicembre 1977 ha ritenuto di far presente che, ricoprendo egli nell'estate del 1974 la carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa, avvertì l'esigenza, dato il rilievo che aveva assunto il caso Giannettini, di sentire personalmente i generali Viola, Gasca e Maletti, subito dopo che questi avevano rilasciato le tre rispettive dichiarazioni scritte loro richieste dal gen. Miceli.

In tale occasione il gen. Gasca l'avrebbe informato di aver ricevuto da Guido Giannettini nell'aprile-maggio 1969 un interessante rapporto che preannunciava il compimento in Italia, da parte di gruppi isolati neofascisti, di alcuni attentati e la caduta della formula governativa italiana del centro-sinistra. Ha aggiunto l'ammiraglio Henke di aver rimproverato il gen. Gasca per non averlo informato subito della ricezione di questo importante rapporto (nella primavera del 1969 l'ammiraglio era Capo del S.I.D.) e per non aver, poi, del rapporto stesso fatto alcuna menzione nella suddetta dichiarazione scritta del 20 giugno 1974; al che il generale si sarebbe rammaricato ed avrebbe sostenuto, per giustificarsi, di aver passato il documento in questione alla I sezione del Reparto «D», diretta dal ten. col. Guido Petrini, per la valutazione circa l'attendibilità delle informazioni contenutevi, e di non aver ricevuto da quest'ultimo alcuna risposta.

Molteplici ed inoppugnabili ragioni conducono al sicuro convincimento che la ricostruzione offerta dall'amm. Eugenio Henke non corrisponde obiettivamente alla realtà dei fatti.

Non è stato possibile acquisire ulteriori chiarimenti testimoniali dal gen. Gasca e dal ten. col. Petrini, i quali sono deceduti prima del dibattimento; ma resta fermo il fatto che questi due ufficiali hanno reso in fase istruttoria - come si è detto - una versione in reciso contrasto con quella dell'ammiraglio

Soffermandosi poi a considerare in maniera più approfondita la posizione del gen. Gasca, appare davvero illogico alla Corte che questi, dopo aver riferito al suo superiore diretto sull'attività di Guido Giannettini in termini ben poco lusinghieri e con una formale dichiarazione scritta, abbia sostanzialmente smentito se stesso a brevissima distanza di tempo, aggiungendo verbalmente, dinanzi al Capo di Stato Maggiore della Difesa, particolari diretti a valorizzare le capacità informative del Giannettini medesimo e ad evidenziare proprie omissioni di rilievo disciplinare. Non si spiegherebbe, poi, sulla base della versione dell'amm. Henke il comportamento tenuto dinanzi al Giudice Istruttore dal gen. Gasca. Infatti quest'ultimo, se avesse avuto nel giugno 1974 ben vivo il ricordo di quel rapporto informativo di cinque anni

³⁶¹ V. cart. 19 cit. fasc. 64/2 fol. 7.

prima, lo avrebbe mantenuto nitido durante le sue deposizioni testimoniali - rese fra lo stesso 1974 ed il 1975 - anche perché il rimprovero dell'amm. Henke avrebbe contribuito a rafforzarglielo; sicché egli avrebbe sempre affermato o sempre negato davanti al Giudice, ma certamente non sarebbe incorso in quelle manifestazioni di incertezza che lo costrinsero a rettificare, dinanzi al Magistrato Istruttore di Catanzaro, quanto diversamente aveva asserito dinanzi a quello di Milano per l'iniziale nebulosità delle sue reminiscenze.

Passando ora a valutare le dichiarazioni dell'amm. Henke, colpisce anzitutto la loro strana tardività. Non appare ragionevolmente spiegabile il perché l'ammiraglio abbia atteso la fine del 1977 e la convocazione in dibattimento per una rivelazione, circa l'attività informativa del Giannettini, che mai in precedenza aveva fatto benché più volte interpellato al riguardo in fase istruttoria³⁶². Eppure non si trattava di un dettaglio di poco conto, dal momento che egli stesso ha sostenuto di essere stato colpito dall'importanza di quel rapporto, in cui si faceva riferimento ad un'ondata terroristica - poi effettivamente realizzatesi - in Italia nel 1969. È inaccoglibile, perciò, la sua giustificazione di aver taciuto dinanzi al Giudice Istruttore per non aver ricevuto domande specifiche in proposito. L'altissima carica militare da lui ricoperta avrebbe dovuto renderlo consapevole di ciò che poteva essere utile riferire in una istruttoria penale caratterizzata da un particolare interesse per i rapporti fra Guido Giannettini ed il S.I.D.

Di quest'ultimo organismo egli era stato il Capo, proprio in quel 1969 che aveva visto il dispiegarsi della strategia terroristica culminata con la strage del 12 dicembre; ed è ancor più incomprensibile come, una volta venuto a conoscenza, nella sua nuova qualità di Capo dello Stato Maggiore della Difesa, di un'omissione così grave come quella che egli avrebbe rimproverato al gen. Gasca, nulla abbia fatto (lo ha esplicitamente ammesso in dibattimento) non solo per adempiere compiutamente al dovere del suo contributo testimoniale, ma neanche sul piano delle indagini per l'accertamento delle responsabilità di carattere disciplinare da condurre, con urgenza, negli ambienti militari che da lui dipendevano.

Per chiudere significativamente l'esame della posizione dell'amm. Henke, in ordine al problema che ci occupa, va indicato un riscontro documentale costituito da una nota di risposta che lo stesso ammiraglio ebbe a sottoscrivere, in data 29.10.1974³⁶³, per informare il Giudice Istruttore di Milano dell'attività svolta dal Giannettini e per trasmettergli le tre citate dichiarazioni, redatte sul medesimo oggetto, rispettivamente dai generali Viola, Gasca e Maletti. In detta nota non vi è alcuna traccia di quell'interessante aggiunta che il gen. Gasca avrebbe fatto verbalmente dopo aver consegnato la sua dichiarazione scritta: il che fa ritenere che quell'aggiunta in realtà non vi fu, a meno che non si voglia ipotizzare un'ingiustificata e strana omissione dello stesso ammiraglio Henke nella risposta al Magistrato.

³⁶² V. dep. Henke 3.2.75 al G. I. di Milano, 1.7.75 e 15.1.76 al G. I. di Catanzaro.

³⁶³ V. cart. 19 cit. fasc. 64/2 fol. 2.

Valutata alla luce dei rilievi critici sopra esposti, la testimonianza dibattimentale dell'anziano ammiraglio in pensione, sull'argomento specifico in esame, appare inquinata da una notevole confusione di ricordi: ciò nell'ipotesi più favorevole per il testimone. Non va dimenticato, comunque, che questi, dall'epoca in cui maturò la strategia terroristica del 1969 a quella in cui si svolse tutta una serie di coperture ad alto livello per sottrarre Guido Giannettini alle investigazioni del Giudice Istruttore di Milano³⁶⁴, fu sempre al vertice di delicati organismi militari (S.I.D. e Stato Maggiore della Difesa) posti istituzionalmente a contatto diretto con gli apparati del potere politico centrale. Non può, quindi, non suscitare sospetto il fatto che anch'egli, uniformandosi al comportamento tenuto da altri eminenti personaggi investiti di pubbliche funzioni, abbia voluto - in modo così poco convincente - avallare la parola del Giannettini come per garantirgli ancora, con un estremo quanto inutile tentativo di salvataggio, quell'autorevole assistenza da lui così a lungo già goduta³⁶⁵.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte è fondato convincimento della Corte che nessun valido elemento di controllo possa, in atti, confortare l'assunto del Giannettini di aver trasmesso al S.I.D. il rapporto 0281 del 4 maggio 1969. Lo stesso vale per il rapporto 0282 del 16 maggio 1969, la cui trasmissione al Servizio riposa su una pura e semplice affermazione del Giannettini medesimo.

La prova logica induce anzi, come si è già detto, alla ferma convinzione che questi due rapporti furono redatti esclusivamente per allarmare la sinistra extraparlamentare, nel perseguimento dei noti scopi di infiltrazione e provocazione, e non per essere inviati anche al S.I.D. Il loro contenuto, come lo stesso Giannettini ha riferito, venne ricavato per la maggior parte da voci

«orecchiate in sala stampa»;

ed il fugace accenno agli attentati previsti non fu accompagnato - è opportuno ribadirlo - da alcuna indicazione precisa circa i temuti crimini, sì da consentire al S.I.D. interventi tempestivi e concreti. Guido Giannettini, se avesse voluto effettivamente collaborare con il S.I.D. lo avrebbe di volta in volta informato, con dettagliati rapporti, sui singoli attentati della cui concreta programmazione veniva puntualmente tenuto al corrente - come in appresso si dimostrerà³⁶⁶ - da Franco Freda e Giovanni Ventura. Ciò egli non ha fatto, né - per la verità - ha mai sostenuto di aver fatto.

³⁶⁴ V. parte IV cap. IV e V; nonché parte V cap. XXII e XXIII.

³⁶⁵ L'amm. Henke, deponendo in dibattimento nell'udienza del 5.12.77 sull'eccezione di segretezza opposta dal Capo del S. I. D. al Giudice Istruttore di Milano con la nota del 12.7.73 circa la qualità del Giannettini di informatore del Servizio, ha tenuto a precisare che la sua personale opinione - già all'epoca - era quella di rivelare la qualità del Giannettini medesimo al Magistrato. Poi, a contestazione che la bozza della nota sopra citata risultava, invece, da lui approvata - proprio come riferito dal gen. Miceli - con l'apposizione della sua sigla in calce (v. parte IV cap. IV e V), ha offerto questa singolare spiegazione: «Per mia inveterata abitudine ho sempre siglato tutti i documenti sottoposti al mio esame... siglai la lettera per presa visione. La sigla è così piccola perché io non dividevo la sostanza della lettera» (v. fol. 3 verb. ud. 5.12.77).

³⁶⁶ V. capitolo seguente.

CAPITOLO XX
GUIDO GIANNETTINI
NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
E NEGLI ATTENTATI DEL 1969

Innegabili sono i frequenti contatti verificatisi nel corso del 1969, oltre che in altri anni precedenti e successivi, fra Guido Giannettini, Franco Freda e Giovanni Ventura. Lo stesso Giannettini li ha ammessi durante l'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 26 settembre 1974, anche se in seguito ha cercato di ridurre la portata di questo suo riconoscimento, restringendo il numero dei contatti stessi a quattro o cinque per il 1969. Risultano, infatti, dal verbale del suddetto interrogatorio, una domanda del Giudice Istruttore con relativa risposta del Giannettini assai significative al riguardo:

G.I.: «resta il fatto che nel '69, anno nel corso del quale Lei ha ammesso di aver avuto numerosi contatti con Freda e con Ventura, lei per il S. I. D. ha prodotto pressoché niente»,

imp.: «non credo di aver altro da aggiungere».

D'altra parte, già in base al numero ed alle date dei rapporti informativi redatti nel 1969 e poi rinvenuti nella nota cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna (ai quali rapporti va aggiunto quello della cosiddetta scuola di Bad Ems, recante la data 21 ottobre 1969 e dal Giannettini ricostruito a richiesta di Mariangela Ventura - v. parte III cap. IX), rimangono documentate almeno otto occasioni di contatto nel suddetto anno. In realtà la frequenza delle relazioni fra i due dovette essere ben maggiore se a Marco Pozzan, come il Giannettini ha esplicitamente riferito (il Freda ha cercato invece in dibattimento di negarlo), era stata assegnata la particolare funzione di cassetta o casella postale - data, evidentemente, la continuità dei rapporti - anche per fissare gli appuntamenti³⁶⁷.

Sui motivi di queste loro relazioni i tre imputati hanno fornito spiegazioni tra loro contrastanti e tutte inaccettabili.

Guido Giannettini, che ha sostenuto - come si è detto - di avere utilizzato il Freda ed il Ventura come canale informativo nel campo della sinistra extraparlamentare veneta, è stato costretto, dall'evidenza dei fatti, ad ammettere che in realtà detto

³⁶⁷ V. interr. Giannettini in verb. ud. dibatt. 14.3.77; v. anche memoria esibita dallo stesso Giannettini nel corso dell'interrogatorio reso al G. I. di Catanzaro il 3.7.75 (cart. 37 fasc. 99/6 istruttoria Giannettini).

canale languiva nel 1969³⁶⁸. Solo due rapporti, entrambi recanti la data 16.1.69, costituiscono la produzione informativa sulla sinistra fornita in tale anno al S.I.D.³⁶⁹ dal Giannettini, il quale ciò ha riconosciuto esplicitamente nell'udienza dibattimentale del 14 marzo 77. Fu proprio questa sua scarsa produttività che indusse il gen. Federico Gasca Queirazza³⁷⁰ a sospendergli la retribuzione mensile nell'estate del 1969.

Merita attenzione, a tal riguardo, il fatto che proprio in quello stesso anno, nel corso del quale ebbe a svolgersi la serie di attentati per cui è processo, ben più numerosi furono i rapporti informativi (almeno otto, come si è detto) rimessi dal Giannettini al gruppo «Freda-Ventura». Non vi fu quindi alcuna effettiva reciproca trasmissione di documenti con le modalità specificate dal Giannettini medesimo; il quale, nella lettera al gen. Maletti del 15 settembre 1973³⁷¹, ha precisato che i suoi rapporti con Freda e Ventura consistettero sempre ed esclusivamente in uno scambio di notizie;

«In cambio delle informazioni e della documentazione passatemi da Freda, gli fornivo alcuni dossier da me stilati sulla situazione internazionale».

Né durante l'anno precedente il suddetto canale informativo Veneto era stato più proficuo, se lo stesso Giannettini ha ammesso nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 27.8.1974 che, dei rapporti informativi da lui inviati nel 1968 al S.I.D. e da quest'ultimo poi rimessi al Magistrato con nota del 15.7.74, solo uno (costituito da sei righe sui movimenti di sinistra a Perugia ed a Padova) conteneva notizie fornitegli da Freda.

Vero è che in epoca successiva il S.I.D. ha rinvenuto nei suoi archivi altri rapporti del Giannettini e li ha rimessi all'Autorità Giudiziaria procedente; tuttavia trattasi di documenti che si riferiscono ad osservazioni su ambienti internazionali o, comunque, a materie non appartenenti al campo informativo del canale Veneto.

Le riserve formulate in fase istruttoria dal Giannettini, secondo il quale il S.I.D. sarebbe stato restio a trasmettere al Magistrato tutti i rapporti informativi da lui ricevuti, sono palesemente infondate, almeno per quanto riguarda la materia che direttamente ci occupa. Invero sarebbe stato vivissimo interesse del S.I.D. trasmettere al Giudice tutti gli altri rapporti del Giannettini sui gruppi della sinistra extraparlamentare, se effettivamente ne avesse da lui ricevuti di più, all'evidente

³⁶⁸ V. memoria Giannettini al G. I. di Catanzaro depositata il 3.7.75 (cart. 37 cit. fasc. 99/6).

³⁶⁹ V. nota n. 01/1128/Y in data 15.7.74 dal S.I.D. inviata al G. I. di Milano (cart. 19 fasc. 62 istruttoria Giannettini foll. 1 e sgg.). I suddetti due rapporti del 16.1.69 sono stati trovati in copia nella cassetta di sicurezza di Montebelluna con variazione della sola data: precisamente uno reca la data del 18.1.69 e l'altro quella del 19-2-69.

³⁷⁰ V. dep. Gasca Queirazza del 21.8.74 al G. I. di Milano (cart. 27 fasc. 72/15 foll. 6-10 istruttoria Giannettini).

³⁷¹ V. cart. 19 cit. fasc. 63 p. 6.

scopo di giustificare il mantenimento delle relazioni informative con un collaboratore la cui attività tanti sospetti aveva suscitato a carico dello stesso Servizio.

D'altra parte il Giannettini, uomo metodico ed ordinato, uso a conservare copia dei suoi elaborati, non è stato in grado di documentare l'esistenza (né di offrire elementi per la loro ricostruzione) di altri rapporti informativi, in materia, da lui inviati al S.I.D. e da quest'ultimo occultati. Egli ha sostenuto di aver distrutto tutte le copie dei rapporti in suo possesso per non coinvolgere il Servizio, quando, dopo il noto articolo di Sanavio sul «Mondo» dell'aprile 1972, aveva temuto di essere raggiunto dalle indagini giudiziarie; e di aver consegnato al cap. Labruna, su consiglio di questi, una borsa piena di documenti relativi alla sua attività informativa. Tuttavia egli non ha saputo opporre alcuna valida giustificazione al Giudice Istruttore di Milano; il quale, a tal proposito, gli aveva subito contestato l'incongruità di queste sue asserite misure precauzionali, dal momento che proprio quei documenti informativi, oltre a non essere obiettivamente compromettenti per alcuno, potendo essi passare per meri elaborati di carattere giornalistico³⁷², costituivano la sua preziosa ancora di salvezza per chiarire la sua posizione nei riguardi del Freda e del Ventura nell'eventualità di un suo coinvolgimento nel processo penale instaurato a carico di costoro.

Anche per il 1968 - come si è sopra detto circa il 1969 - all'estrema povertà di notizie ottenute dal Freda il Giannettini fece corrispondere l'invio al gruppo Freda-Ventura di vari rapporti informativi (almeno sei, secondo quanto risulta dalla documentazione rinvenuta nella cassetta di sicurezza di Montebelluna).

Il fatto che negli anni 1968-69, nonché nel periodo di tempo successivo fino all'arresto di Franco Freda e Giovanni Ventura, non vi fu un vero e proprio scambio di notizie fra Giannettini ed il gruppo Freda-Ventura ma, sostanzialmente, una corrente di informazioni a senso unico dal primo verso il secondo, deve essere valutato in relazione alla natura dei rapporti redatti dal Giannettini stesso e rinvenuti in copia nella cassetta di Montebelluna. Si tratta di rapporti che rivelano chiaramente - come si è già dimostrato³⁷³ - la loro idoneità a servire piuttosto a scopi di infiltrazione e provocazione negli ambienti di sinistra, anziché alle esigenze di un Servizio di sicurezza dello Stato. Ciò denuncia, quindi, la insussistenza di un reale apporto informativo di fonte Freda e Ventura voluto ed attuato da Guido Giannettini in favore del S.I.D., o, quanto meno, la netta prevalenza negli intendimenti del Giannettini medesimo, specie durante il 1969, di finalità ben diverse da quelle istituzionali del Servizio.

La costruzione difensiva del Giannettini cozza, inoltre, contro la secca smentita di Freda; il quale, pur non essendo controinteressato ad una versione che poteva in qualche modo farlo inquadrare fra i collaboratori indiretti del S.I.D. e porlo, così, al riparo da accuse di sovversione contro l'assetto legale dello Stato, ha negato di avere svolto alcun ruolo per il procacciamento di notizie negli ambienti della sinistra extraparlamentare (evidentemente essendosi reso conto che trattavasi di una tesi non

³⁷² Si è già detto che alcuni dei rapporti informativi, redatti per il S.I.D. dal Giannettini, furono poi da lui pubblicati sul settimanale «Lo Specchio».

³⁷³ V. parte V cap. XVIII e XIX.

documentabile) ed ha spiegato in maniera diversa i suoi contatti col Giannettini stesso, fornendo i chiarimenti dibattimentali esposti in narrativa³⁷⁴.

Una terza, distinta ed inaccettabile versione ha escogitato Giovanni Ventura, sui rapporti da lui avuti col Giannettini e col Freda, come si è spiegato trattando la posizione del Ventura medesimo in ordine al ruolo di informatore da lui rivendicato³⁷⁵.

Da quanto finora detto consegue necessariamente, sul piano logico, che, se il Giannettini, il Freda ed il Ventura hanno addotto motivazioni false e contrastanti per spiegare le relazioni tra di loro intercorse nel 1969, evidentemente il vero motivo delle relazioni medesime è illecito ed inconfessabile.

Che tale inconfessabilità sia legata a comuni finalità eversive, dai tre concordemente perseguite, è possibile affermare sulla base di molteplici indicazioni.

Guido Giannettini ben conosceva l'attività eversiva in corso della cellula veneta diretta da Franco Freda e Giovanni Ventura. Quest'ultimo in fase istruttoria³⁷⁶ ha precisato di aver sempre tenuto al corrente lui e «l'amico romeno» degli attentati commessi sino all'estate del 1969; e di essere stato da loro due preventivamente autorizzato a comprometersi in qualcuno degli attentati stessi, sul terreno operativo, con la promessa di una copertura politica: ciò fino alle bombe sui treni, in quanto la prospettiva dei fatti terroristici già gravi avrebbe indotto il Giannettini ed il romeno a vietargli ogni ulteriore compromissione col gruppo Freda. Questi riferimenti sono stati collocati da Giovanni Ventura nel contesto dell'inaccettabile sua impostazione difensiva già esaminata; tuttavia essi non possono considerarsi travolti dalla falsità che inficia il complesso di tale impostazione, in quanto sono assistiti da precisi riscontri di prova logica e specifica. Negli interrogatori del 10 e del 24 maggio 1973 il suddetto Ventura ha dichiarato che, prima di sapere che era stato Guido Lorenzon a tradirlo, denunciandolo all'Autorità Giudiziaria, egli aveva sospettato del Giannettini e del romeno e che proprio a questi ultimi due egli si era voluto riferire quando aveva accennato vagamente a tali sue supposizioni, parlando, nei primi giorni del 1970, con lo stesso Lorenzon.

Sono dichiarazioni che ricevono un controllo preciso, di epoca e provenienza non sospette, dalla testimonianza dell'attendibile Guido Lorenzon, nella parte in cui questi ha rievocato la prima reazione di Giovanni Ventura alla notizia del tradimento.

«Avuta la mia confidenza - così si è espresso il testimone - il Ventura si sorprese non poco, ricollegò il fatto della perquisizione subita alle mie rivelazioni e mi disse che finalmente si spiegava perché in Questura, dov'era stato convocato a chiarimenti prima del giorno di Natale, gli fosse stato detto che avevano sul suo conto informazioni precise. Il Ventura mi confessò anche che, ripensando a quanto gli era di recente accaduto, aveva sospettato che le informazioni su di lui avessero potuto

³⁷⁴ V. parte IV cap. II.

³⁷⁵ V. parte V cap. VII.

³⁷⁶ V. parte II cap. VII.

darle tre persone: io e altre due persone. Aveva escluso me, credo, per considerazioni inerenti ai nostri rapporti di amicizia e, sul conto di una delle altre due (mi pare, di Milano), mi disse che era in attesa di notizie. Aggiunse poi che avrebbero potuto emergere prove di responsabilità a suo carico soltanto se vi fossero stati cedimenti da qualche parte»³⁷⁷.

Questa testimonianza prova che Giovanni Ventura effettivamente si pose il problema di chi lo avesse tradito delle sole tre persone sospettabili, che erano in grado di nuocergli perché sapevano tutto della sua attività. Da ciò si evince che le «altre due persone», ossia Giannettini ed il romeno, dovevano sapere dell'attività eversiva almeno quanto sapeva il Lorenzon. Si spiega inoltre, logicamente, il perché, nella valutazione del Ventura, il quale era al corrente - come ancora si dirà fra poco - della qualità di collaboratore del S.I.D. di Guido Giannettini, questi si presentava fra i più sospettabili: il Giannettini, infatti, era pur sempre un elemento vicino alle tecniche insidiose tipiche dei Servizi segreti ed appariva, inoltre, coperto dalle garanzie sostanziali di immunità che i Servizi stessi sono in grado di apprestare per i loro collaboratori. Ragionevolmente, quindi, in un primo tempo il Ventura ebbe a sospettare che il Giannettini medesimo potesse essersi comportato nei suoi confronti da agente provocatore.

È appena il caso di accennare ad un particolare sul quale si è soffermata la difesa di Guido Giannettini per sminuire l'efficacia probatoria del suddetto riscontro testimoniale: secondo la detta difesa, essendosi il Lorenzon riferito ad una persona di Milano, non potrebbe mai trattarsi del Giannettini che risiedeva a Roma. In realtà una serena valutazione di questo dettaglio conduce a ritenere che esso non può assumere alcun rilievo. Anzitutto non può trascurarsi l'incertezza della circostanza sul piano storico, giacché il Lorenzon - come si rileva dalla parte della sua testimonianza sopra trascritta - disse testualmente:

«mi pare, di Milano».

In secondo luogo l'imprecisione di tale riferimento può trovare adeguata spiegazione nelle tendenze mistificatrici di Giovanni Ventura, spesso colto nel confessare cose vere con particolari svianti.

Giovanni Ventura merita, quindi, credito circa le progressive informazioni da lui fornite, in ordine ai singoli attentati in programma, a Guido Giannettini.

Naturalmente egli, nell'evidente tentativo di tenere lontano da sé in particolare l'ultimo e più grave episodio di terrorismo, durante i suoi interrogatori ha cercato di spezzare le sue relazioni col Giannettini in ordine agli attentati, sostenendo che esse si erano ormai praticamente esaurite dopo le esplosioni degli ordigni sui treni nell'agosto 1969. Tuttavia tale tentativo non è idoneo a produrre alcun valido effetto difensivo; in quanto è chiaro che Giannettini, se doveva sapere - come sopra si è detto - almeno quanto sapeva il Lorenzon circa l'attività eversiva e gli attentati per poter

³⁷⁷ V. dep. Guido Lorenzon al S. Proc. Rep. di Treviso del 18.1.1970 (cart. 1 fasc. 1 fol. 28 r. istruttoria Freda-Ventura).

essere sospettato in un primo tempo di tradimento dal Ventura, necessariamente era al corrente anche delle notizie concernenti la strage.

Non va trascurato il fatto che la strage di Milano costituiva indubbiamente il fatto più importante intorno al quale ruotavano, in quel periodo di tempo compreso fra la fine del 1969 e l'inizio del 1970, le prime accuse del Lorenzon, le febbrili investigazioni delle competenti Autorità dello Stato e le preoccupazioni del Ventura. Furono proprio i sedici morti di Milano a far decidere, come questi ha dichiarato, che era ormai un suo inderogabile dovere civico e morale denunciare all'Autorità Giudiziaria l'attività eversiva dell'amico Giovanni Ventura; e quest'ultimo, da parte sua, appena cominciò a sentirsi inquisito con la perquisizione domiciliare del 20 dicembre 1969 e gli interrogatori successivi, i quali si riferivano, chiaramente, ai recenti attentati del giorno 12, non poté non ricollegare a quegli stessi recenti e gravissimi fatti di sangue le sue preoccupazioni ed i suoi sospetti di tradimento.

In verità Giovanni Ventura continuò a tenersi in stretto contatto con Guido Giannettini anche dopo la strage. Egli ha riferito nel suo interrogatorio del 24.5.1973 di aver incontrato il Giannettini stesso a Roma nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre 1969, di averlo informato dell'interrogatorio e della perquisizione domiciliare cui era stato sottoposto, di aver da lui saputo nella stessa occasione che il giorno 13 vi era stata presso il Ministero degli Interni una riunione, nel corso della quale si era delineato un contrasto tra il Capo della Polizia (Vicari) ed il Ministro (Restivo) sull'orientamento da imprimere alle indagini per gli attentati del giorno precedente: il primo voleva orientare le indagini verso gli ambienti di destra ed il Ministro, invece, pretendeva, per motivi politici, che la responsabilità di quei crimini fosse attribuita al più presto ad un ambiente di sinistra. Il Giannettini, interrogato specificamente su tali circostanze nell'udienza dibattimentale del 14 aprile 1977, ha ammesso di essersi incontrato col Ventura a Roma il 20 dicembre 1969 e di avergli parlato del contrasto sorto fra Ministro degli Interni e Capo della Polizia. Ha escluso però di essere stato reso edotto della perquisizione domiciliare subita dal Ventura; e ciò non è senza significato, giacché denota la sua tendenza a negare ogni particolare idoneo a coinvolgerlo nelle vicende processuali del Ventura.

In realtà vi sono valide ragioni per ritenere vero il particolare negato dal Giannettini, dal momento che questi - come in appresso si chiarirà - costituì sempre il punto di riferimento dei familiari di Giovanni Ventura, dopo l'arresto di costui, per la preparazione di strategie difensive spinte, addirittura, fino ad una proposta di evasione.

Riepilogando sul punto in esame, deve quindi ritenersi accertato che Guido Giannettini fu sempre puntualmente informato dell'attività terroristica progettata e poi effettivamente compiuta per la realizzazione degli attentati del 1969. Le affermazioni di Giovanni Ventura a tal riguardo non solo trovano riscontro nella citata testimonianza di Guido Lorenzon, ma consentono una spiegazione pienamente accettabile sul piano logico e psicologico. È, infatti, ragionevole che i primi sospetti di tradimento del Ventura si siano rivolti verso l'uomo legato ai doppi giochi tipici dei Servizi segreti. Né può sostenersi che il Ventura stesso abbia avuto interesse a mentire, per le esigenze della sua costruzione difensiva, nel dare tardivamente il

nome ed il volto del Giannettini ad uno di quei due soggetti della cui lealtà aveva in principio sospettato; giacché trattasi di una indicazione che sul piano probatorio si ribalta proprio su chi l'ha fornita. Se il Ventura, infatti, sospettò di Giannettini appena si vide coinvolto nelle indagini per gli attentati del 12 dicembre 1969, evidentemente ben sapeva - contrariamente a quanto ha cercato di far credere con la sua tesi difensiva - che anche della progettazione e dell'esecuzione di questi ultimi gravissimi episodi terroristici del 1969 il Giannettini medesimo era stato messo al corrente.

Da quanto finora si è detto si profila già chiaramente la correttezza di Guido Giannettini con Franco Freda e Giovanni Ventura.

Né il Freda né il Ventura, i quali - come si è già dimostrato - agivano concordemente, si sarebbero azzardati a svolgere un'attività sovversiva tenendone edotto il Giannettini se questi non fosse stato loro complice. Essi ben sapevano che quest'ultimo aveva stretti legami con alti vertici degli ambienti militari. Franco Freda lo ha ammesso in dibattimento³⁷⁸ e Guido Giannettini sin dalla fase istruttoria³⁷⁹. Giovanni Ventura, già nell'autunno del 1969, ebbe a confidare ad Alberto Sartori di essere in contatto con un elemento del S.I.D.; e la stessa confidenza fece a Pietro Loredan quando cominciò a passargli i noti rapporti informativi³⁸⁰. Perciò sarebbe stata proprio una follia tenere informato dello sviluppo di una strategia sovversiva e terroristica un elemento così vicino alle alte gerarchie militari ed ai Servizi di sicurezza dello Stato, se non si fosse potuto contare sulla sua complicità.

³⁷⁸ V. verb. udienze 3 e 4 febbraio 1977.

³⁷⁹ V. interr. 17.8.1974. È interessante, del citato interrogatorio di Guido Giannettini, il seguente passo: «Ricordo che una volta sono andato di urgenza a Padova addirittura in aereo e con spese rimborsabili dal S.I.D. perché Freda mi aveva detto che c'era la possibilità di mettere le mani su un deposito di armi dei marxisti-leninisti, un gruppo vicino ad Osvaldo Pesce. L'operazione non fu portata a termine in quanto il deposito fu spostato e non se ne seppe più niente, prima ancora che il S. I. D. potesse intervenire. G. I: Allora se Freda si rivolge a Lei per far intervenire i Carabinieri e sequestrare i depositi di armi vuol dire che sapeva che Lei era un agente del S. I. D. Risposta: Freda sapeva che io ero vicino agli ambienti militari ed allo Stato Maggiore della Difesa e quindi che avevo possibilità di far intervenire i Carabinieri. V. cart. 25 fasc. 8 (4-D) fol. 13 r. istruttoria Giannettini.

³⁸⁰ V. dep. Alberto Sartori al G. I. di Milano in data 8.4.72 (vol. 25 fasc. 2 foll. 9-11 istruttoria Freda); v. interr. Pietro Loredan in data 20.6.73 al G.I. di Milano (vol. 25 fasc. 14 foll. 32-36).

CAPITOLO XXI
I RAPPORTI GIANNETTINI - FREDA - VENTURA
SUCCESSIVAMENTE AGLI ATTENTATI:
I «MESSAGGI MUTTI»
IL TENTATIVO DI PROCURATA EVASIONE
IN FAVORE DI GIOVANNI VENTURA

La strategia processuale di Franco Preda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini è stata sin dall'inizio caratterizzata dal tentativo di tenere le loro rispettive posizioni assai distanziate fra di loro e di farle sembrare, addirittura, in reciproco contrasto. Si è già trattato di questo aspetto in relazione all'apparente divario ideologico ed operativo fra i primi due³⁸¹. Si è anche detto delle opposte versioni prospettate dal Ventura e dal Giannettini circa la natura e le finalità del loro rapporto informativo, nonché della terza e diversa spiegazione offerta dal Freda in dibattimento.

Perfino circa l'epoca in cui si conobbero, il Giannettini ed il Ventura non si sono trovati d'accordo. Il primo, all'evidente scopo di separare nel tempo l'inizio dei rapporti con i suoi correi e di armonizzarlo con la sua tesi difensiva, ha inizialmente fatto decorrere dal 1967 le sue relazioni con il Freda e solo dalla fine di aprile del 1969 quelle col Ventura³⁸². Il secondo, invece, in uno dei suoi memoriali consegnati al giornalista Marco Nese ha puntualizzato di aver conosciuto il Giannettini nel 1967. Le risultanze processuali hanno consentito di cogliere in fallo il Giannettini. Infatti già in base ad alcune lettere esibite dal teste Guido Lorenzon, durante la deposizione da lui resa il 25 giugno 1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro³⁸³, era stato accertato che i rapporti fra il Ventura ed il Giannettini risalivano almeno al febbraio 1969. Successivamente un nuovo elemento è venuto alla luce attraverso la testimonianza, resa al suddetto Giudice Istruttore il 12 gennaio 1976 dalla signora Giulia Castoldi Lenzi, la quale ha ricordato che, presumibilmente, nel 1968 aveva ricevuto una

³⁸¹ V. parte V cap. II.

³⁸² In dibattimento (v. verb. ud. 15.3.77) il Giannettini ha insistito nel sostenere che fu Franco Freda a presentargli Giovanni Ventura per le sue esigenze di carattere informativo.

³⁸³ V. cart. 38 fasc. 101/3 fol. 18 istruttoria Giannettini.

telefonata dal Giannettini. Questi, da lei già conosciuto, le aveva detto che un editore suo amico di Castelfranco Veneto, tal Giovanni Ventura, desiderava che ella effettuasse per lui alcune traduzioni delle opere di Celine. Qualche giorno dopo aver deposto, la testimone ha esibito al Giudice una lettera speditale in data 22.4.1968 da Giovanni Ventura, il quale nella stessa, preannunziandole una visita a Roma per la fine del mese, aveva fatto riferimento alla presentazione dell'amico Giannettini³⁸⁴. È stato, quindi, possibile stabilire che già nell'aprile 1968 erano in corso i rapporti di amicizia fra Giovanni Ventura e Guido Giannettini.

Quest'ultimo, a contestazione di quanto sopra, ha dichiarato il 12 febbraio 1976 di non ricordare la circostanza, ma non ha potuto escludere - modificando così le sue primitive dichiarazioni al riguardo - che Freda gli avesse presentato il Ventura nel 1968.

Da parte sua, Giovanni Ventura, mosso dalle stesse esigenze di alterazione della verità, ha collocato la conoscenza fra il Giannettini ed il Freda nel 1969, insistendo³⁸⁵ nell'affermare di essere stato lui a provocarla mediante un apposito incontro: ciò evidentemente per rendere più credibile il suo assunto di informatore del Giannettini, nell'interesse del S.I.D., in danno del Freda. Sarebbe stato certo controproducente, in relazione a tale assunto, porre in luce l'amicizia che da due anni legava il Freda al Giannettini e che quest'ultimo ha ammesso sin dal suo primo interrogatorio, smentendo, così, il Ventura.

L'infelice esito dei tentativi di inquinamento della prova, posti in essere in ordine alla fase iniziale dei rapporti Giannettini-Freda-Ventura, si è ripetuto per quel che riguarda la condotta dei tre dopo l'esecuzione degli attentati per cui è processo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vero, a fugare gli apparenti contrasti reciproci, accuratamente preparati nell'impostazione difensiva della dialettica processuale, sono venuti fuori i messaggi inviati clandestinamente dal Freda e dal Ventura al Giannettini tramite l'imputato Claudio Mutti.

Dal testo dei due biglietti (a firma rispettivamente del Freda e del Ventura), dei quali si è detto analiticamente in narrativa³⁸⁶, si desume una concordata iniziativa di entrambi gli imputati firmatari ed una presupposta adesione del destinatario Giannettini ad una richiesta di collaborazione, i cui termini non risultano neanche accennati. La clandestinità del mezzo adoperato ed il carattere misterioso della missione affidata al Mutti sono indicativi dell'intendimento di dissimulare il sostanziale accordo esistente fra il Freda, il Ventura ed il Giannettini, lasciando inalterato - sul terreno processuale - il loro contrasto risultante dalle tre diverse e divergenti linee difensive.

³⁸⁴ V. cart. 38 cit. fasc. 102/5 foll. 1-2.

³⁸⁵ V. verb. ud. 15.3.1977.

³⁸⁶ V. parte III cap. I.

È un'ulteriore manifestazione di quella tattica già adottata sin dall'inizio del procedimento dal Freda e dal Ventura; e alla quale lo stesso Giannettini ha accennato durante la conversazione registrata con il cap. Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia. A pag. 4 del testo dattiloscritto di tale registrazione³⁸⁷ si leggono, infatti, le seguenti frasi pronunciate dal Giannettini:

« ...Dunque Ventura, è un uomo di destra assolutamente e anche se adesso sostiene quello che sostiene e fa benissimo, perché è l'unico modo per spaccare ulteriormente in due una pista nera che è già inconsistente... Ha visto che la sinistra e soprattutto la Magistratura e certi organi di potere insistono su questo tasto, l'unica cosa è cercare di differenziare le due posizioni e se Freda è indubbiamente di destra, l'unico modo di differenziarlo è apparire di sinistra».

Lo specifico disegno perseguito con l'operazione dei messaggi, consegnati al Mutti, rimane oscuro e non rivelabile.

Contrastanti fra di loro ed assolutamente inaccettabili sono le spiegazioni date dai protagonisti in dibattimento³⁸⁸ sull'episodio.

Il Freda ha sostenuto che, essendo venuto a conoscenza di una intervista giornalistica relativa ad un'indagine che Guido Giannettini stava conducendo per rintracciare il cap. Hamid (il presunto arabo destinatario dei timer), aveva preso l'iniziativa di sollecitare con un messaggio il Giannettini stesso a concludere con utile risultato la suddetta ricerca. Giovanni Ventura si era inserito per esigenze che si riferivano alla sua difesa processuale ed aveva, così, approfittato dell'occasione per comunicare col Giannettini attraverso Freda. Questi non aveva chiesto al Ventura quali fossero le esigenze difensive che intendeva soddisfare, ricorrendo al Giannettini.

Assai poco convincente appare questa versione del Freda; il quale, a parte la genericità del suo riferimento ad una intervista giornalistica di cui non ha fornito alcuna indicazione precisa atta ad accertarne la corrispondenza con la realtà, è, anzitutto, smentito dal tenore dei due biglietti. Infatti il Freda sottoscrisse solo il foglio di accompagnamento (diretto al latore Claudio Mutti) del biglietto principale, che è indubbiamente quello indirizzato al Giannettini e sottoscritto dal Ventura. Inoltre, proprio il difensore (all'epoca) di quest'ultimo, l'avv. Ghidoni, figura nel messaggio come uno dei perni di quella missione. La clandestinità della missione stessa, poi, non trova giustificazione nell'allegata necessità di eludere il controllo della corrispondenza da parte del Giudice Istruttore di Milano, giacché, a parte il fatto che al tempo dei messaggi il suddetto Giudice si era già spogliato del procedimento a carico del Freda e del Ventura con il rinvio a giudizio di entrambi³⁸⁹, quella

³⁸⁷ V. cart. 27 fasc. 72/18 istruttoria Giannettini.

³⁸⁸ V. verb. di confronto Franco Freda-Giovanni Ventura e Guido Giannettini in verb. ud. 27.4.77.

³⁸⁹ Il giudice istruttore di Milano a quell'epoca aveva già rinviato a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Milano F. Freda e G. Ventura, dopo aver operato lo stralcio nei confronti di G. Giannettini e altri; l'ordinanza di rinvio a giudizio è del 18.3.1974.

particolare richiesta rivolta al Giannettini nulla aveva di illecito e poteva, quindi, essere effettuata attraverso le normali vie difensive. Risulta, inoltre, dal biglietto firmato dal Freda che questi si preoccupò di tenere all'oscuro dell'oggetto dell'operazione e della sua personale partecipazione alla medesima gli stessi avvocati difensori. Non può essere ritenuta veritiera neanche la precisazione del Freda secondo cui il biglietto da lui firmato aveva anche la funzione di garantire presso il Giannettini il discredito Ventura. Invero risulta che quest'ultimo, nel biglietto da lui sottoscritto, raccomandava al Giannettini di parlare liberamente con il latore Claudio Mutti, trattandosi di persona di assoluta fiducia: ciò indica che il Ventura aveva con il Giannettini un rapporto fiduciario così consolidato da consentirgli di accreditare terzi. Giovanni Ventura, pur affermando anch'egli che l'incarico da assegnare al Giannettini si riferiva alla questione dei timer, ha fornito una versione diversa da quella del Freda, sotto un duplice profilo: ha parlato di un'iniziativa concordata fra loro due per una comune esigenza difensiva (ciò, per la verità, risulta confermato - come si è già detto - dal testo dei due biglietti) ed ha precisato che l'idea di comunicare con il Giannettini non nacque dalla lettura di interviste giornalistiche di costui, ma nel corso di colloqui da esso Ventura avuti in carcere col Freda. Egli, tuttavia, non ha spiegato come mai il suo interesse per il capitano Hamid e per la questione dei timer in genere si sia acceso così tardivamente, quando Giannettini era ormai all'estero, colpito da mandato di cattura e quindi nelle peggiori condizioni per recare aiuto ad altri. Sono, inoltre, opponibili anche al Ventura le considerazioni sopra esposte circa la rigorosa clandestinità della operazione.

Guido Giannettini in dibattimento si è detto all'oscuro di tutto, in quanto i due biglietti - intercettati dalla Polizia - non gli pervennero mai. Egli ha insistito nel sostenere di ignorare il motivo per il quale Franco Freda e Giovanni Ventura avevano pensato di rivolgersi a lui. In fase istruttoria, però, richiesto dal Magistrato sulle motivazioni presumibili del Freda e del Ventura, aveva risposto testualmente:

«Mi sembra logico... per incastrarmi»³⁹⁰,

La difesa del Giannettini ha ripreso, nelle sue conclusioni dibattimentali, la tesi del tranello che il Freda ed il Ventura avrebbero teso al Giannettini stesso con i suddetti messaggi; tuttavia essa è nettamente contraddetta dalla clandestinità dell'operazione, la quale per un mero caso fu poi scoperta dagli inquirenti e non certo per una dolosa preordinazione in danno del Giannettini da parte dei suoi coimputati.

In definitiva l'episodio dei messaggi, considerato in sé ed alla luce delle contrastanti, inaccoglibili giustificazioni date da coloro che vi furono coinvolti, non può non costituire una salda conferma della preesistenza di un illecito vincolo societario fra il Giannettini, il Freda ed il Ventura nonostante ogni tentativo di dissimulazione, da parte di costoro, sul piano della formale condotta processuale.

Non vi è dubbio che, se a tale illecito sodalizio il Giannettini fosse rimasto estraneo e fosse stato coinvolto ingiustamente nel procedimento solo per effetto di una

³⁹⁰ V. registrazione dell'interrogatorio reso dal Giannettini al Giudice Istruttore di Milano il 17.8.74.

fraudolenta manovra ordita in suo danno dal Ventura, questi non avrebbe neanche lontanamente pensato di poter ottenere una collaborazione qualsiasi da parte di lui. Né potrebbero trovare ragionevole spiegazione i rapporti di amicizia rimasti inalterati fra i due, nonostante le apparenze processuali, e constatati - durante gli ultimi tempi - anche dagli agenti di P.S. incaricati della sorveglianza di entrambi³⁹¹.

Il reato di tentato favoreggiamento ascritto a Claudio Mutti, per aver questi cercato di far pervenire i due biglietti alla loro destinazione, è compreso fra quelli per i quali è stata concessa amnistia con il d.p.r. 4.8.1978, n. 413. Nessuna condizione oggettiva o soggettiva osta all'applicazione del citato decreto di clemenza in favore del Mutti; il quale, d'altra parte, trovato dalla Polizia in possesso di quella clandestina corrispondenza e colto nel tentativo di recapitarla all'avv. Ghidoni³⁹² per adempiere l'incarico ricevuto dal Preda (incarico chiaramente volto ad eludere le investigazioni dell'Autorità inquirente), non può beneficiare di più ampia formula di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 152 cpv. c.p.p. Né può essere accolta la eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per essere stato il Mutti rinviato dinanzi a questa Corte con un'imputazione ex artt. 56-378 c.p., diversa da quella ex art. 270, com. 3°, c.p. originariamente contestatagli. Invero, a parte l'intempestività di tale eccezione, non ritualmente sollevata nel termine previsto dall'art. 439 p.p. c.p.p., deve rilevarsi che all'imputato, nel corso dei suoi interrogatori, sono stati compiutamente contestati i fatti costituenti oggetto dell'ultima formale incolpazione, cristallizzata nel dispositivo del provvedimento di rinvio a giudizio. La contestazione formale dell'accusa deve, quindi, ritenersi validamente integrata dagli interrogatori resi al Magistrato; con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna irrituale imputazione dell'accusa stessa (v. Cass. sez. V 24.5.1977 Pardini in Cass. pen. Mass ann. 1978, n. 1183 e numerosi precedenti conformi ivi citati).

Riprendendo in esame il criminoso vincolo societario Freda-Ventura-Giannettini, va aggiunto che esso riceve ulteriore dimostrazione dai frequentissimi rapporti intercorsi successivamente all'arresto di Giovanni Ventura fra la sorella di questi, a nome Mariangela, e Guido Giannettini. Di tali rapporti, durante i quali il Giannettini diede consigli e seguì assiduamente le vicende del Ventura, spingendosi fino a rendersi autore di un tentativo di procurata evasione dello stesso dal carcere di Monza, si è già analiticamente trattato³⁹³.

Occorre ora puntualizzare come il Giannettini, uomo tutt'altro che imprudente o sprovveduto, avrebbe considerato pericoloso ed accuratamente evitato ogni contatto con i familiari di Giovanni Ventura, dopo l'arresto di quest'ultimo, se non fosse stato a lui indissolubilmente legato da illecite compromissioni nella compiuta attività eversiva.

³⁹¹ La Questura di Catanzaro, poco tempo dopo la fuga del Ventura, ha fatto conoscere con rapporto del 16.7.78 (foll. 308-309 cart. S-A fasc. 6), i seguenti particolari: «È opportuno far presente che specie in questi ultimi mesi Giannettini e Ventura si sono frequentati assiduamente con scambio di visite reciproche, inviti a colazione e continue reciproche cortesie...».

³⁹² V. parte III cap. I.

³⁹³ V. parte III cap. IX.

Nel 1971 erano stati arrestati Franco Freda e Giovanni Ventura. Nel dicembre dello stesso anno erano stati scoperti dal Magistrato nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna i rapporti informativi che il Giannettini aveva, a suo tempo, rimesso ai medesimi Freda e Ventura. Il 2 marzo 1972 era stato, poi, notificato a questi ultimi in carcere un nuovo e più completo mandato di cattura, con le formali contestazioni relative all'associazione sovversiva ed agli attentati del 1969. Il 21 dello stesso mese di marzo il Giudice Istruttore di Treviso aveva disposto la trasmissione degli atti a Milano per competenza territoriale, ravvisando, a carico dei due imputati indizi sufficienti anche in ordine alla strage del 12 dicembre 1969. Indi, nell'aprile 1972, era apparso sul settimanale «II Mondo» il noto articolo con il quale il giornalista Piero Sanavio aveva parlato della famosa riunione sovversiva di Padova del 18 aprile 1969 ed avanzato l'ipotesi che vi avesse partecipato proprio Guido Giannettini o, comunque, un elemento del S.I.D.³⁹⁴. Si erano verificati, quindi, fatti tali da indurre il Giannettini a troncare senza indugio ogni ulteriore contatto con l'ambiente del Freda e del Ventura, se si fosse trattato dell'abbandono di un semplice canale informativo; il quale da un lato era divenuto scottante e dall'altro non presentava ormai alcuna concreta utilità, in quanto già languiva nel 1969 per poi inaridirsi definitivamente, con la carcerazione, delle due presunte fonti. Egli, invece, non solo non troncò i contatti, ma li curò in modo continuativo ed assai azzardato come si evince, in particolare, da due episodi.

Il primo riguarda la ricostruzione di un vecchio rapporto informativo richiestogli da Mariangela Ventura per conto del di lei fratello Giovanni. Il rapporto si riferiva allo addestramento di alcuni terroristi in Germania³⁹⁵; ed il Giannettini suggerì a Mariangela Ventura il modo di ricostruirlo consegnandole degli appunti scritti di suo pugno e fornendole, così, la possibilità di disporre di una prova documentale della paternità di quel rapporto stesso: ciò in un periodo di tempo in cui il nome del Giannettini stesso era ancora ben lontano dall'essere agganciato al procedimento attraverso i documenti rinvenuti a Montebelluna. È il caso di ricordare, a tal proposito, come il S.I.D., al quale il Giudice Istruttore di Milano insistentemente aveva chiesto notizie sull'autore dei rapporti di Montebelluna fin dal dicembre 1972, mantenne la copertura del suo informatore sino all'estate del 1974.

Il secondo episodio compromettente è costituito dalla proposta di far evadere Giovanni Ventura; ed a tal riguardo in sede dibattimentale sono emersi nuovi elementi.

Già in fase istruttoria - come si è già detto - le affermazioni di Mariangela Ventura, circa l'incarico di far evadere il fratello Giovanni conferitole da Guido Giannettini per mandato

«di una certa parte del S.I.D.»,

³⁹⁴ Il Giannettini, come egli stesso ha riferito (v. verb. ud. 15.3.77), fu tanto sensibilizzato dalla pubblicazione dell'articolo del Sanavio da pensare, in un primo tempo, all'opportunità di proporre querela contro l'articolista. Ne fu, poi, dissuaso dal gen. Maletti.

³⁹⁵ (La c. d. scuola di Bad Ems di cui si è parlato in parte III cap. IX e parte V cap. XVIII).

risultavano assistite da molteplici riscontri probatori. Invero, a parte la conferma della circostanza da parte della moglie del Ventura, Pierangela Baietto, anch'ella presente all'atto del conferimento dell'incarico, si era potuto accertare - in seguito ad una ispezione eseguita dal Magistrato nel carcere circondariale di Monza - che effettivamente tutte le porte delle celle del reparto «uomini», ove era stato ristretto Giovanni Ventura, potevano essere aperte con la chiave consegnata alla di lui sorella Mariangela (come quest'ultima ha riferito), da Guido Giannettini. Inoltre, da un accertamento peritale eseguito sul contenuto di una delle due bombolette spray³⁹⁶, che Mariangela Ventura ha dichiarato di aver ricevuto dal Giannettini - unitamente alle chiavi - affinché potessero essere posti fuori causa gli agenti di custodia durante l'evasione, era emerso che trattavasi di un energico gas lacrimogeno largamente impiegato dalle Forze di Polizia di molti Paesi. Va richiamato, ancora, quanto si è già esposto in narrativa³⁹⁷ sull'intervista rilasciata al giornalista Mario Scialoja del settimanale «L'Espresso» da Jean Parvulescu (alias Jean Walter), il quale, amico del Giannettini, ha dichiarato di aver ricevuto confidenzialmente da quest'ultimo la notizia del tentativo di procurata evasione concepito dal S.I.D. per Giovanni Ventura. Ulteriore riscontro di quanto hanno sostenuto Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, particolarmente per quel che riguarda l'analoga operazione del S.I.D. in favore di Marco Pozzan loro accennata dal Giannettini, è costituito dal fatto che effettivamente - come si dimostrerà - il latitante Pozzan fu fatto espatriare da elementi del S.I.D..

In dibattimento il S.I.D., su richiesta specifica della Corte, ha fatto conoscere con nota n. prot. 0/4/23915/0/1a del 20 dicembre 1977³⁹⁸ che nel febbraio 1972 il Reparto «D» si era approvvigionato di bombolette spray a pressione, prodotte dalla ditta «Imuwa Handels Acch Berna Cerechtigkeits-Gasse 51». Dal depliant e dalle relazioni tecniche della ditta elvetica fornitrice, inviate dal Servizio in xerocopia, si rilevava che tali bombolette contenevano «Alfaclorocetofenone» (sostanza, con effetto lacrimogeno, registrata nel gruppo 1 dell'elenco dei veleni del cantone di Zurigo) e non potevano essere vendute al libero commercio, essendo soggette alle norme della legislazione sulle armi. Questa Corte, preso atto che la suddetta sostanza era la stessa di quella contenuta nella bomboletta esibita da Mariangela Ventura e sottoposta a perizia in fase istruttoria, disponeva con ordinanza del 5 gennaio 1978 l'acquisizione degli esemplari di tali oggetti esistenti presso il S.I.D. Si è potuto, così, constatare nell'udienza del 31 successivo che uno dei suddetti esemplari (precisamente il tipo

³⁹⁶ L'altra bomboletta non è stata esibita da Mariangela Ventura, avendola ella già usata per constatare l'efficacia del contenuto.

³⁹⁷ V. sempre parte 111 cap. IX.

³⁹⁸ V. cart. S-D fasc. 43.

più piccolo) è identico, sia nella forma che nelle dimensioni³⁹⁹, a quello consegnato dalla Ventura.

Queste emergenze dibattimentali integrano e potenziano le risultanze istruttorie ed autorizzano a ritenere che Guido Giannettini, quando propose ai familiari di Giovanni Ventura l'evasione del loro congiunto, aveva ricevuto, unitamente alla consegna di quegli strumenti utili per la concreta realizzazione del piano proposto, un preciso mandato da persone facenti parte dell'organismo statale di cui era collaboratore. La logica consente di individuare, fra tali persone, certamente coloro i quali, per le delittuose protezioni a lui accordate, sono stati incriminati nel presente procedimento. Il Giannettini, uomo riservato e non incline a palesare senza necessità gli avvenimenti nei quali si coinvolse per i suoi rapporti col S.I.D., ha naturalmente negato il ruolo attribuitogli in un preteso tentativo di procurare l'evasione del Ventura. Ha contraddetto, perciò, Mariangela Ventura, durante il confronto con lei avuto dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro il 19 gennaio 1976, dicendo di non averle mai parlato di tale argomento né consegnato chiavi o bombolette. Nel contesto del confronto egli, tuttavia, ha pronunciato una frase assai illuminante sulla vicenda, quasi a voler far intendere in modo indiretto ciò che non si è sentito di affermare esplicitamente:

«Ribadisco che non era nelle mie possibilità personali procurarmi, in ipotesi, la chiave di una cella di un carcere, ma che solo un'organizzazione potente come il S.I.D. poteva darmi la chiave che tu affermi, Mariangela, ti abbia consegnato»⁴⁰⁰.

I riscontri probatori sopra esposti impediscono di ritenere accettabile quanto la difesa del Giannettini ha sostenuto in ordine a tale episodio: cioè che Giovanni Ventura avrebbe introdotto tardivamente nel processo quella proposta di fuga non come fatto realmente avvenuto, bensì come mero espediente per ottenere un prolungamento delle indagini istruttorie e, quindi, la sua scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva. In verità non può escludersi che il Ventura abbia tenuto presente anche questo scopo ma da ciò non può ricavarsi automaticamente la falsità delle sue rivelazioni; la cui tardività ben può spiegarsi, d'altronde, con la considerazione che quelle notizie compromettenti, unitamente alle garanzie reali offertegli e rimaste in suo possesso, erano utilizzabili pure come arma di riserva e di ricatto verso gli ambienti di potere da cui era partita quella proposta di evasione.

Quanto sopra premesso in punto di fatto, va tuttavia rilevato che sia il Giannettini, sia gli ufficiali del S.I.D. (gen. Maletti e cap. Labruna), ai quali è stato fatto carico nei capi d'imputazione di aver tentato di procurare l'evasione di Giovanni Ventura, devono essere assolti con la formula «perché il fatto non costituisce reato»⁴⁰¹. Essi, invero, essendosi limitati a formulare mere proposte, sia pure accompagnate dalla

³⁹⁹ Altezza cm 11,4 diametro cm 3,5 sigla AV stampigliata sulla base..

⁴⁰⁰ V. cart. 37 fase. 99/18 fol. 7 istruttoria Giannettini.

⁴⁰¹ V. anche, per quanto riguarda gli imputati Maletti e Labruna, parte V cap. XXV.

garanzia della consegna delle chiavi del carcere e delle due bombolette narcotizzanti, hanno tenuto una condotta limitata alla fase preparatoria del reato; e non vi è la prova che ad essa abbia fatto seguito alcun atto idoneo diretto all'esecuzione del delitto loro contestato. Esulano, cioè, nella specie, gli estremi del tentativo punibile ai sensi dell'art. 56 c.p..

Resta, comunque, insopprimibile storicamente, con tutto il suo carico di preoccupanti problemi sulle motivazioni ispiratrici ed il suo riflesso probatorio sulla posizione processuale degli imputati Giannettini, Maletti e Labruna, in ordine agli altri reati loro ascritti, il fatto che un piano di evasione fu elaborato e proposto in favore di Giovanni Ventura per iniziativa od almeno con la partecipazione di esponenti del S.I.D.

Nei capitoli che seguono saranno indicate le altre risultanze processuali che consentono di inquadrare il criminoso ruolo svolto da Guido Giannettini nell'ambito della struttura statale ove egli era inserito.

CAPITOLO XXII

L'ATTIVITÀ' DI FAVOREGGIAMENTO COMPIUTA DAL GEN. GIAN ADELIO MALETTI E DAL CAP. ANTONIO LABRUNA NEI CONFRONTI DI GUIDO GIANNETTINI

Il delitto di favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p., non si realizza solamente nell'ipotesi di aiuto apprestato ad un soggetto per porlo al riparo dalle ricerche dirette e dalle misure coercitive dell'autorità dopo la commissione di un reato. Esso, invero, prende vita, come chiaramente risulta dal testo della norma incriminatrice, al lume anche dell'interpretazione datane da autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza, già quando si impiegano mezzi idonei a frustrare comunque le investigazioni della polizia o del magistrato in ordine all'accertamento di un determinato illecito penale; e non assume alcuna rilevanza, a tal fine, il fatto che il soggetto favorito sia oggetto diretto o solo indiretto delle suddette investigazioni, sia colpito o meno da un provvedimento restrittivo della libertà personale, abbia assunto la qualità di imputato o si presenti come semplice sospettato oppure sia addirittura ignoto all'autorità inquirente. È, del pari, irrilevante l'opinione dell'innocenza della persona favorita (v. ad es. Cass. 10. 7.76 n. 1237).

L'obiettività giuridica dell'illecito in esame va individuata, com'è noto, nell'interesse fondamentale a che l'opera di investigazione dell'autorità per l'accertamento dei reati non rimanga intralciata, rallentata o vanificata; e tale interesse riceve protezione dalla norma di cui al citato art. 378 c.p. non solo con riferimento alla necessità di evitare ostacoli al compimento degli atti di coercizione (fermo, arresto, accompagnamento, ordine o mandato di cattura), ma anche in relazione all'esigenza di evitare turbamenti dell'attività svolta dalla polizia o dagli organi giudiziari per la ricerca di notizie relative al reato e per acquisire e conservare il materiale probatorio occorrente per la pronuncia di merito (v. Cass. sez. I, 11.XI.71, Di Gennaro ed altri, in Cass. pen.

Mass. ann. 1973, p. 754, m. 935). Partendo da tale impostazione il Supremo Collegio ha ravvisato conseguentemente, con varie pronunce che hanno suscitato echi concordi nella migliore dottrina (v. per tutte Cass. sez. II, 5.6.67 D'Asaro, in Cass. pen. Mass. ann. 1968, p. 404, n. 603; Cass. 14.10.1977 n. 2370 Barni, in Mass. pen. 1978, n. 138618), la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale anche nel fatto di chi operi quando le investigazioni dell'autorità non sono ancora iniziate perché «anzi, in tal caso l'attività del favoreggiatore è più pericolosa per l'interesse tutelato, dato che rende più difficili le investigazioni stesse».

Né è richiesta una condotta omissiva dalla legge penale in quanto, considerata l'estrema varietà dei modi con cui è possibile eludere le indagini, anche «il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie, pur nella loro genericità, costituiscono comportamenti omissivi idonei a configurare l'ipotesi di reato in discorso». (v. Cass. 6.6.77 n. 1040 Esposito ed altri).

Le suddette notazioni sull'ampiezza operativa della norma in esame appaiono opportune per puntualizzare, preliminarmente, la rilevanza penale ex art. 378 c.p. della condotta tenuta dal gen. Maletti e dal cap. Labruna, in favore del Giannettini, anche nel periodo in cui quest'ultimo non era stato ancora formalmente incriminato dal giudice istruttore di Milano e colpito da mandato di cattura.

Un segno non equivoco che le investigazioni giudiziarie si erano ormai orientate verso Guido Giannettini fu rappresentato dalla perquisizione eseguita dal Magistrato il 18 maggio 1973 nel domicilio del Giannettini stesso e nel successivo invio al S.I.D., con richiesta di collaborazione informativa, di vari documenti nell'occasione sequestrati.

Di ciò ben si rese conto il gen. Maletti, il quale a quell'epoca aveva da tempo assunto la direzione del Reparto «D» del S.I.D.. Lo ha ammesso senza esitazione in dibattimento (v. verb. udienza 5.7.77), precisando che dopo quella perquisizione fu chiaro un irrigidimento della Magistratura milanese nei confronti del Giannettini; per cui al S.I.D. si imponeva una decisione: se continuare o interrompere i rapporti col Giannettini stesso. Il generale ha aggiunto, a tal riguardo, di non aver avuto alcuna remora a proseguire i contatti con lui dopo la lettera del 12 luglio 1973, con la quale il Capo del Servizio, al Giudice Istruttore di Milano che gli chiedeva di palesare l'eventuale qualità di collaboratore del S.I.D. di Guido Giannettini, aveva opposto il segreto militare.

In realtà questa prosecuzione di contatti, con una persona già chiaramente inquisita in sede giudiziaria, non può considerarsi aderente ad una linea di condotta ufficialmente imposta da organi superiori con efficacia vincolante per il Capo del Reparto «D». La linea ufficiale del S.I.D. si era concretata ed esaurita nel sollevare l'eccezione di segretezza; e ciò non comportava certamente la necessità né l'opportunità che il rapporto di collaborazione col Giannettini continuasse.

Pertanto il gen. Maletti, allorché si assunse la responsabilità di mantenere i contatti col suo suddetto collaboratore e di elargirgli più volte somme di denaro all'estero, avvalendosi dell'opera del cap. Labruna, ebbe ad agire del tutto al di fuori dei suoi doveri di ufficio ed, ovviamente, con la chiara consapevolezza di intralciare l'attività

investigativa del Magistrato Istruttore, dal quale l'inquisito veniva così tenuto lontano.

Lo stesso espatrio di Guido Giannettini, avvenuto il 9 aprile 1973 e cioè in una data di poco precedente a quella della perquisizione domiciliare sopra citata, era stato preordinato dal gen. Maletti ed attuato, con l'efficace collaborazione del cap. Labruna, in modo da non lasciarne segno alcuno nei controlli di frontiera. Lo scopo evidente era quello di evitare che il Giudice Istruttore, ormai sulle tracce del Giannettini medesimo (Giovanni Ventura aveva cominciato a confessare il 17 marzo 1973 ed il Reparto «D» seguiva attentamente il processo, come si vedrà), potesse convocarlo o, comunque, reperirlo sul territorio nazionale. Ciò è stato ripetutamente affermato dal Giannettini pure in dibattimento e deve ritenersi rispondente al vero; anche se i due ufficiali accusati dell'operazione hanno sempre e tenacemente negato la circostanza, sostenendo che fu solo il Giannettini a volersi allontanare dall'Italia con il pretesto di un servizio giornalistico da svolgere all'estero.

Vari elementi concorrono nell'accreditare la versione di Guido Giannettini sull'avvenimento.

Va, anzitutto, posta in rilievo la riluttanza del Giannettini stesso a fornire notizie compromettenti per il S.I.D. e per gli ambienti militari in genere. Di questo egli ha dato nel corso del procedimento molteplici dimostrazioni.

Possono esemplificativamente a tal proposito ricordarsi:

la spontanea osservanza da parte sua dell'obbligo di segretezza⁴⁰², circa la propria qualità di collaboratore del S.I.D., fino al momento in cui tale sua qualità fu rivelata dal Ministro della Difesa dell'epoca, on. Giulio Andreotti, con la nota intervista concessa al «Mondo» nel giugno 1974;

il suo tentativo, pur dopo le rivelazioni del Ministro, di coprire ancora il S.I.D. - e specificamente il gen. Maletti ed il cap. Labruna - nascondendo per un certo tempo⁴⁰³ di essere stato contattato e finanziato dal Servizio all'estero durante la sua latitanza;

l'ulteriore suo tentativo di favorire i due suddetti ufficiali, precisando, nel primo suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 16 agosto 1974, di aver ricevuto l'ultimo finanziamento del S.I.D. alla fine di dicembre 1973 e, cioè, prima dell'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti⁴⁰⁴ (fu poi lo stesso S.I.D. a smentirlo informando il Magistrato del denaro rimessogli nell'aprile 1974);

il tenore delle sue dichiarazioni in occasione dei confronti avvenuti in sede giudiziaria fra lui ed il cap. Labruna, precisamente nelle parti in cui egli, pur trovandosi in posizione di netto contrasto con il capitano, ha spesso cercato di

⁴⁰² V. intervista di Guido Giannettini al settimanale «L'Espresso» del 15 marzo 1974.

⁴⁰³ V. intervista di Guido Giannettini su «L'Espresso» n. 25 del 23 giugno 1974.

⁴⁰⁴ Il mandato di cattura nei confronti del Giannettini fu emesso, come si è detto in narrativa, il 9.1.1974.

contraddirlo il meno possibile, nonostante la sua posizione di evidente vantaggio per il controllo recato alle sue dichiarazioni dalla evidenza di alcuni fatti (v. ad es. confronto Giannettini-Labruna del 22.8.1974, dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, nel quale il capitano ha cominciato con l'escludere di essere intervenuto durante la registrazione del «nastro»⁴⁰⁵ avvenuta negli uffici del S.I.D. di via Sicilia, pur essendo evidente dal testo della registrazione stessa che si trattò di una conversazione vera e propria fra i due e non di un monologo del Giannettini) ;

la sua memoria del 9 marzo 1976, presentata durante la fase istruttoria di Catanzaro, con la quale ha addebitato al Governo Andreotti la sua copertura all'estero fino ad un certo periodo di tempo ed ha giustificato, sotto questo profilo, l'analogo comportamento dei militari del S.I.D. costretti ad eseguire le decisioni prese dai vertici politici.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tato fino al momento della partenza da un militare del Servizio. Sicché è innegabile che tale serie di accorgimenti denota, in maniera palese, un interesse di elementi del S.I.D. ad allontanare Guido Giannettini dalla sua abitazione romana ed a spedirlo, con opportune cautele, all'estero proprio nel periodo in cui si stava concentrando su di lui l'attenzione del Giudice Istruttore.

Non va trascurato di considerare che il gen. Maletti ed il cap. Labruna organizzarono l'espatrio del Giannettini e continuarono a proteggerlo all'estero nonostante fossero a conoscenza dei rapporti che lo legavano a Franco Freda ed a Giovanni Ventura. Ciò i due ufficiali hanno recisamente negato; ed il gen. Maletti in particolare ha sostenuto che solo dalla lettera del 15 settembre 1973, inviata da Parigi, a mezzo del cap. Labruna, dal Giannettini, egli seppe che quest'ultimo utilizzava il Freda come fonte di informazioni nel Veneto. Le risultanze processuali offrono, invece, la prova che il gen. Maletti ed il cap. Labruna sapevano molto di più e da parecchio tempo prima della citata lettera del 15 settembre 1973.

Guido Giannettini, il quale - come si è già detto - si è dimostrato in genere restio a fornire elementi di accusa contro gli ufficiali del S.I.D., ha più volte dichiarato che nell'aprile 1972, essendo apparso sul settimanale «Il Mondo» un articolo di Piero Sanavio che lo indicava come sospetto complice della nota riunione di carattere sovversivo tenutasi a Padova il 18 aprile 1969, aveva pensato di difendere la propria reputazione con una querela contro l'autore del pezzo giornalistico ed aveva chiesto al gen. Maletti una specifica autorizzazione al riguardo. Aveva così informato già da allora il generale dei rapporti informativi da lui avuti con Franco Freda e Giovanni Ventura mediante una lettera inviatagli tramite il cap. Labruna. Il gen. Maletti lo aveva poi dissuaso dall'intraprendere iniziative giudiziarie e gli aveva dato modo di parlare dettagliatamente con il cap. Labruna dei suddetti rapporti intercorsi fra lui ed

⁴⁰⁵ V. narrativa parte III cap. III.

il gruppo Freda-Ventura. La cronistoria dei rapporti medesimi, preceduta da un preciso riferimento alla lettera dell'aprile 1972 da lui inviata al generale, il Giannettini - a suo dire - aveva curato verso la fine del 1972 di incidere su nastro (registrato negli Uffici del S.I.D. di via Sicilia⁴⁰⁶), in quanto desiderava far pervenire al generale stesso un resoconto più dettagliato e fedele di quello che il cap. Labruna poteva fargli in base ai ricordi delle loro conversazioni.

Quanto sopra il Giannettini ha ripetuto anche in sede di confronto⁴⁰⁷ con il gen. Maletti, il quale non lo ha smentito, ma si è limitato a dire di non ricordare la circostanza della lettera dell'aprile 1972 e di aver saputo dell'esistenza del nastro solo quando il cap. Labruna ebbe a parlarne al Giudice Istruttore di Milano nell'agosto 1974.

In realtà vi sono ragionevoli motivi per ritenere che anche questa volta sia stato il Giannettini a dire il vero.

Infatti è assolutamente certo, anzitutto, che almeno nel settembre del 1973 il gen. Maletti ebbe cognizione dell'esistenza del nastro, avendo ad esso il Giannettini fatto espresso riferimento nella citata lettera del 15 settembre di quello stesso anno inviata al generale dalla Francia. Dal testo della registrazione, ascoltata in udienza, risultano dettagliatamente rievocati i rapporti Giannettini-Freda-Ventura ed, anche se non risulta alcun cenno alla precedente lettera dell'aprile 1972, può a tal riguardo accordarsi credito al Giannettini quando ipotizza che il nastro sia stato mutilato, nella sua parte iniziale, per fare sparire ogni traccia della lettera in questione. È emerso, invero, da un accertamento peritale espletato in dibattimento⁴⁰⁸, che il cosiddetto originale del nastro, trasmesso dal S.I.D. a richiesta del Giudice Istruttore di Catanzaro, non è, in effetti, che una copia, come quella precedentemente inviata al Giudice Istruttore di Milano. Acquista, quindi, credibilità e concretezza l'ipotesi di un occultamento o di una distruzione del vero originale del nastro, all'evidente scopo di tenere celata una parte del suo contenuto senza ricorrere a manipolazioni grossolane facilmente accertabili.

Sull'argomento nastro il cap. Labruna, è stato assai reticente e contraddittorio nel corso del procedimento negando in un primo momento, dinanzi al Giudice Istruttore di Milano il 22 agosto 1974, di aver assistito alla registrazione ed esibendo poi allo stesso Magistrato, il 6 dicembre 1974, una copia della registrazione stessa (con relativa trascrizione) dalla quale risultano chiaramente le sue domande ed i suoi interventi durante il racconto del Giannettini. In una successiva deposizione, resa al Giudice Istruttore di Catanzaro il 28 giugno 1975, egli ha finito con l'ammettere che in effetti oggetto della registrazione magnetofonica era stata una conversazione fra lui ed il Giannettini, ma ha continuato a negare di averne reso edotto il gen. Maletti. Quest'ultimo assunto è davvero inaccettabile sotto il profilo logico, perché, a parte il fatto che - secondo il Giannettini - il nastro registrato era destinato proprio al gen.

⁴⁰⁶ V. in narrativa parte III cap. III.

⁴⁰⁷ V. verbale ud. dibatt. 6.7.77.

⁴⁰⁸ V. conclusioni della relazione tecnica redatta dal prof. Sacerdote in parte IV cap. VI.

Maletti, è inverosimile che il capitano abbia tenuto sempre all'oscuro il suo diretto superiore di circostanze relevantissime relative all'attività informativa di un collaboratore del S.I.D. e, cioè, dei suoi rapporti con persone accusate di gravissimi delitti contro le Istituzioni fondamentali dello Stato.

Di tali rapporti, comunque, il gen. Maletti aveva avuto già innegabilmente sentore. Egli non ha negato che effettivamente Guido Giannettini ebbe a chiedergli consiglio sull'opportunità o meno di sporgere querela per il contenuto dell'articolo diffamatorio apparso sul «Mondo» nell'aprile 1972; ed ha ammesso di aver dissuaso il suo collaboratore dall'azione giudiziaria. Ebbe, quindi, contezza di quanto il giornalista Piero Sanavio aveva scritto circa una presunta partecipazione del Giannettini o di un agente del S.I.D. alla riunione eversiva di Padova del 18 aprile 1969.

Sempre nel 1972 il generale ricevette, inoltre, una confidenza, come ha precisato nelle udienze dibattimentali dei giorni 8 e 9 luglio 1977, circa la partecipazione di un sedicente ufficiale o collaboratore del S.I.D. alla citata riunione di Padova. Tale confidenza e l'articolo di Sanavio non potevano non assumere, nella valutazione del Capo del Reparto «D», il significato di un reciproco controllo su un fatto assai allarmante e degno del massimo approfondimento; un illecito legame fra un collaboratore del Servizio ed una cellula sovversiva. Fu, infatti, attivato, sia pure senza particolare cura e senza alcun esito fruttuoso⁴⁰⁹, il cap. Labruna per lo svolgimento di indagini sulla questione - secondo quel che ha dichiarato il gen. Maletti in dibattimento il 9 luglio 1977 - ed è, perciò, incredibile che fra i due ufficiali non sia corsa parola alcuna su quello che il Giannettini ebbe ampiamente a riferire al suddetto capitano, circa le sue fonti informative nel Veneto (Freda e Ventura), molto prima della citata lettera del 15 settembre 1973 inviata dal Giannettini stesso al gen. Maletti dalla Francia⁴¹⁰.

In verità emerge anche da altre risultanze che molto tempo prima del settembre 1973 il gen. Maletti era in possesso di notizie assai illuminanti sulle relazioni Giannettini-Freda-Ventura. Contro questi ultimi due, in stato di custodia preventiva per il reato di associazione sovversiva, strage ed altro, il Giudice Istruttore di Milano stava già procedendo penalmente quando inviò al S.I.D., il 21 dicembre 1972, le veline rinvenute nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, affinché ne venissero accertate la provenienza e le circostanze in cui erano giunte a Giovanni Ventura. Incaricato dell'esame delle veline suddette fu il Reparto «D»; ed il suo Capo, gen. Maletti, ben presto scoprì - come ha ammesso esplicitamente in dibattimento⁴¹¹ - che si trattava di rapporti redatti da Guido Giannettini per il S.I.D. ed evidentemente da lui passati

⁴⁰⁹ Non fu presa alcuna annotazione scritta della notizia ricevuta sulla riunione del 18.4.69 né fu interessato, per le opportune informazioni, il centro CS competente per territorio.

⁴¹⁰ Il nastro risulta depositato negli archivi del S.I.D. sin dal 10.1.73 (data che il Servizio ha indicato come quella della registrazione) v. cart. 3 fasc. 96/7.

⁴¹¹ 10 V. verb udienza 5.7.1977 nonché deposiz. ten. col. Agostino D'Orsi del 14.10.1974.

anche ed abusivamente⁴¹² al Ventura. La risposta del S.I.D. al Giudice Istruttore di Milano, resa tardivamente con un appunto datato 20.3.1973⁴¹³, non reca alcun cenno di tale scoperta dato l'atteggiamento di assoluta chiusura all'epoca assunto dal Servizio, circa l'identità delle proprie fonti fiduciarie, nei confronti della Magistratura⁴¹⁴; ma resta fermo il fatto che fra il 21 dicembre 1972 ed il 20 marzo 1973 il gen. Maletti fu già in grado di rendersi perfettamente conto di un oscuro ed abusivo rapporto informativo da parte di Guido Giannettini nei confronti di soggetti imputati di gravissimi delitti contro l'assetto costituzionale dello Stato. Tale apporto informativo, secondo le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore di Milano da Giovanni Ventura in vari interrogatori fin dal 10 giugno 1972⁴¹⁵, sarebbe consistito più propriamente in un particolare scambio di notizie: nel senso che il Ventura, in cambio di quei rapporti poi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, avrebbe tenuto l'autore dei rapporti stessi al corrente dell'attività eversiva di Franco Freda e degli altri elementi operativi a quest'ultimo collegati.

Il Capo del Reparto «D» del S.I.D., che di tutte le risultanze istruttorie milanesi veniva costantemente e tempestivamente informato⁴¹⁶, era pertanto in condizioni

⁴¹² Il gen. Maletti ha escluso nell'udienza 8.7.1977 che Giannettini fosse stato autorizzato ad utilizzare anche per suo conto i rapporti destinati al S. I.D.; analoga esclusione risulta dalle dichiarazioni dei precedenti Capi del Reparto «D»: gen. Gasca (v. attestazione 20.6.74 in cart. 19 fasc. 64/2 fol. 7) e gen. Viola (dep. 27.6.75 in cart. 33 fasc. 101/3 foll. 22-24).

⁴¹³ V. vol. 32/2 fasc. 21 foll. 8 e sgg. istruttoria Freda.

⁴¹⁴ La circostanza fu allora celata anche al Capo del Servizio, gen. Miceli, come si desume dalla corrispondenza interna fra Reparto «D» e Capo del S.I.D. (v. cart. S-3 fol. 403).

⁴¹⁵ V. interr. Giovanni Ventura del 10 e 19 giugno, 3 luglio e 18 novembre 1972, 17 e 20 marzo 1973.

⁴¹⁶ V., nella cart. S-3, le seguenti note del S. I.D., dalle quali si evince come il Capo del Reparto «D» seguisse attentamente gli sviluppi istruttori sin dall'epoca in cui il procedimento a carico di Freda e Ventura si svolgeva a Treviso:

- a) foll. 27 e 34: appunto in data 3.6.71 diretto al Reparto «D» dal Centro CS competente per territorio e contenente notizie sull'istruttoria di Treviso;
- b) foll. 42 e sgg. - 50 e sgg.: appunto in data 8.11.71 diretto al Reparto «D», con successive comunicazioni da quest'ultimo al Capo Servizio, circa ulteriori fasi della suddetta istruttoria;
- c) foll. 59 e sgg.: nota in data 15.3.72, con la quale il Capo del Reparto «D» viene informato di contatti diretti intercorsi fra il G. I. di Treviso ed il maggiore D'Orsi circa i documenti rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna;
- d) foll. 76 e sgg.: appunto in data 27.5.72 con ampi ragguagli sulle acquisizioni dell'istruttoria di Treviso (v. sull'argomento anche i foll. 117 e sgg.);
- e) foll. 137-138: nota in data 11.4.72 con allegato appunto su presunte riservate dichiarazioni del Procuratore Generale di Milano;
- f) foll. 167-168-169: nota in data 18.5.1972 diretta al Reparto «D» con allegato appunto su previsti orientamenti dei Magistrati della Procura della Repubblica di Milano addetti all'istruttoria del presente procedimento;
- g) fol. 214: appunto in data 30.6.72 destinato al Reparto «D» e concernente indiscrezioni raccolte su imminenti sviluppi dell'istruttoria milanese;
- h) foll. 218-220-221-222: appunti in data 10 e 14 luglio 1972 di contenuto analogo al precedente;
- i) fol. 246: nota in data 3.8.1972 destinata al Reparto «D» e dello stesso tenore ora richiamato;
- 1) foll. 257 e sgg.: nota in data 8.8.72, a firma gen. Maletti, ove si accenna a rapporti informali ed ufficiosi tra S.I.D. e G. I. di Milano;
- m) foll. da 265 a 296: nota in data 2.9.72 diretta dal gen. Maletti al Capo del S.I.D. con allegato un sommario riepilogativo dei risultati acquisiti dall'istruttoria di Milano;

ideali per valutare quanto fosse allarmante il comportamento del Giannettini, il quale non aveva mai reso edotto il Servizio di quel che il Ventura gli avrebbe riferito.

Non risulta che il gen. Maletti, cui incombeva - data la sua qualità di responsabile dei Servizi di controspionaggio e di sicurezza interna - il preciso dovere di chiarire il ruolo effettivamente svolto da quel suo collaboratore esterno (anziché disporre l'espatrio clandestino) in relazione alle trame eversive della cosiddetta cellula veneta, abbia in realtà assolto questo suo compito delicato ed urgente. Dalle sue dichiarazioni dibattimentali dell'otto luglio 1977 si ricava anzi il convincimento che nulla sostanzialmente egli abbia voluto fare in tale direzione. Egli ha detto in maniera esplicita di non aver preso alcun provvedimento per far luce sul comportamento del Giannettini in relazione alle veline di Montebelluna; ed ha addotto la seguente motivazione:

« ...ritengo si fu d'avviso che non si sarebbe ottenuto dallo stesso (Giannettini) una giustificazione attendibile. Ritengo che ci si riservasse di eseguire in seguito l'accertamento per altre fonti».

Ha aggiunto che poi non fu possibile reperire le fonti idonee.

Inquadrati in tali premesse, appaiono totalmente al di fuori di ogni razionalità i motivi per i quali - a suo dire - il gen. Maletti non avrebbe fatto alcun riferimento ai rapporti di Giannettini con Freda e Ventura nella riunione di alti ufficiali indetta per il 30 giugno 1973, dal Capo del S.I.D., affinché fosse formulato un giudizio sull'opportunità o meno di palesare al Magistrato la qualità del Giannettini stesso di collaboratore del Servizio. I motivi sarebbero consistiti⁴¹⁷ nel fatto che il gen. Maletti poco o nulla sapeva di tali rapporti e nell'esigenza di riservatezza nei confronti degli ufficiali che non facevano parte del S.I.D.

n) foll. da 308 a 310 e da 326 a 328: note in data 23 settembre e 16 ottobre 1972, dirette al Reparto «D» dal Centro CS periferico competente, circa particolari indagini svolte dal G. I. di Milano a Padova ed in Germania sulle borse presumibilmente usate negli attentati del 12.12.1969;

o) foll. da 396 a 398 e 401/402: note in data 21.2.1973 e 26.2.1973, con le quali il Capo del Reparto «D» viene tenuto al corrente di nuove risultanze della istruttoria di Milano;

p) fol. 600: nota in data 15.12.1973 con la quale al Reparto «D» il Centro CS periferico competente riferisce testualmente: «Nessuna utile notizia sull'interrogatorio di Antonio Massari del 30.10.73» (il Massari fu effettivamente sentito come imputato dal G. I. di Milano il 31.10.1973);

q) foll. 610-611: appunto 15.1.74 diretto al Reparto «D» e relativo alle indagini condotte dal G. I. di Milano sull'imputato Giovanni Biondo;

r) fol. 619: appunto in data 27.1.74 ove si fanno previsioni sull'imminente conclusione dell'istruttoria milanese.

V. anche appunto 17.7.72 (allegato 4 alla nota S. I.D. Prot. 04/32915/ O/I del 20.12.77 in risposta a quanto richiesto da questa Corte con ordinanza del 9.11.77) ove si legge testualmente, fra l'altro, la seguente considerazione del gen. Maletti:

«circa la richiesta del giudice D'Ambrosio di prendere contatto informale con la Direzione del S.I.D., si è dell'avviso che è opportuno accoglierla al fine di dimostrare lo spirito di collaborazione che anima il Servizio ed anche perché un colloquio con il Magistrato potrebbe consentire una migliore e diretta conoscenza del punto in cui si trovano le indagini, nonché degli sviluppi futuri».

⁴¹⁷ V. interrogatorio Maletti in verb. ud. 6.7.1977.

In realtà, però, il gen. Maletti sapeva già abbastanza per riconoscere l'opportunità delle indagini condotte dal Giudice Istruttore di Milano in direzione del Giannettini⁴¹⁸. Né egli poteva ragionevolmente rappresentarsi esigenze di riservatezza nei confronti di alti ufficiali facenti parte di un ristretto consesso, che aveva il compito di formulare un giudizio responsabile anche sugli elementi a carico di Giannettini quale inquisito da parte dell'Autorità Giudiziaria e, quindi, il diritto-dovere di essere illuminato con completezza sulla situazione di fatto.

Rimane, perciò, senza alcuna legittima giustificazione la reticenza usata, dal gen. Maletti, nel corso di tale riunione. Fu una reticenza determinante - ed il capo del Reparto «D» non potette non esserne consapevole - in quanto la concorde opinione alla fine prevalse⁴¹⁹, di affermare il principio che impone in generale la tutela delle fonti informative con il mantenimento della segretezza sulla loro identità, venne certamente condizionata dal fatto che furono taciuti fatti relevantissimi, relativi al perdurare di un contatto fiduciario del S.I.D. con un collaboratore indiziato di collusione con un organismo eversivo.

Riepilogando sin qui, può affermarsi con certezza che il gen. Maletti, in concorso con il cap. Labruna per la parte più spiccatamente esecutiva dell'operazione, ebbe deliberatamente ad eludere ed a ritardare le investigazioni del Giudice Istruttore relative alla persona di Guido Giannettini con una complessa attività: procurando l'espatrio dell'inquisito, assicurandone anche finanziariamente la permanenza all'estero, provocandone maliziosamente - con l'occultamento di dati molto rilevanti (il perdurare dei contatti del S.I.D. col collaboratore ed i legami di quest'ultimo con Freda e Ventura) - la copertura da parte del vertice militare promosso dal Capo del S.I.D. È appena il caso di osservare che l'assunto del gen. Maletti di avere, in tale vertice, espresso la ferma opinione di palesare al Magistrato la qualità del Giannettini non invalida le suddette conclusioni. Anzitutto trattasi di un assunto che è stato contrastato dagli altri ufficiali presenti alla riunione⁴²⁰. Comunque ben poco valeva esprimere un parere, tacendo le circostanze⁴²¹; fatto che potevano concretamente avvalorarlo e renderlo, così, concretamente, degno di accoglimento. Potrebbe, anzi, ravvisarsi in tale presunto comportamento una più raffinata malizia.

⁴¹⁸ Giovanni Ventura aveva completato le sue confessioni facendo il nome del Giannettini nell'interrogatorio del 24 maggio 1973.

⁴¹⁹ Che fosse stata quasi unanime l'opinione formatasi alla fine della riunione risulta univocamente dalle deposizioni della maggior parte degli intervenuti: il gen. Vito Miceli, il gen. Francesco Terzani, il gen. Antonio Alemanno, il gen. Saverio Malizia, il contrammiraglio Giuseppe Castaldo (solo quest'ultimo si era dichiarato per un atteggiamento di apertura verso il Magistrato).

⁴²⁰ V. informazioni fornite dal Capo del S. I. D. amm. Casardi in parte XXXXXX cap. XXXXXX. Solo il ten. col. Agostino D'Orsi, diretto dipendente dal gen. Maletti, ha confermato l'assunto di quest'ultimo in fase istruttoria; ma poi in dibattimento (ud. 30.9.77) ha precisato che il suo superiore era perplesso fra la tesi dell'opposizione del segreto e quella contraria.

⁴²¹ Già il 31.8.1973 il Giudice Istruttore di Milano aveva emesso comunicazione giudiziaria per associazione sovversiva e per tutti gli attentati del 1969 (compresa la strage) nei confronti del Giannettini, convocandolo, contestualmente, dinanzi a sé per il 19.9.1973.

Con l'emissione del mandato di cattura contro Guido Giannettini in data 9 gennaio 1974 il comportamento deviante ed elusivo, tenuto fino allora dai gen. Maletti e dal cap. Labruna in pregiudizio dell'opera di un Magistrato inquirente ed a protezione di un inquisito, si tradusse nel favoreggiamento di un latitante.

Del mandato di cattura i due ufficiali ebbero rapidamente notizia e formale comunicazione da parte del Giudice Istruttore di Milano⁴²²; ma ciò non li indusse a troncare i contatti col Giannettini, al quale fu da loro erogato un ulteriore finanziamento a Parigi - come si è detto - nell'aprile 1974⁴²³.

Per quanto particolarmente riguarda la condotta del gen. Maletti, è utile ricordare quanto risulta dalla deposizione testimoniale resa il 22 gennaio 1976 al Giudice Istruttore di Catanzaro dal gen. Antonio Alemanno. Quest'ultimo, all'epoca Capo dell'Ufficio Sicurezza del S.I.D., era il tecnico delle procedure concernenti la tutela del segreto. Egli ebbe dal Capo del Servizio nel gennaio 1974, dopo la emissione del suddetto mandato di cattura, l'incarico di valutare l'opportunità di un'eventuale modifica dell'atteggiamento preso nei confronti della Magistratura sulla questione Giannettini. In effetti, poi, il precedente atteggiamento di chiusura non fu cambiato perché, come ha specificamente attestato il gen. Alemanno, il Reparto «D» assicurò che da tempo erano ormai troncati i rapporti col Giannettini e che nessun nuovo elemento era venuto fuori a carico dello stesso per i noti fatti delittuosi a lui ascritti. Ancora una volta, quindi, il gen. Maletti, responsabile del Reparto «D», aveva fornito assicurazioni non rispondenti a verità, influenzando l'operato degli altri ufficiali in favore del Giannettini; il quale veniva, così, mantenuto e protetto nel suo occulto rifugio in Francia.

Ancora nel giugno 1974 il gen. Maletti ebbe a reiterare, come in appresso più diffusamente si dirà⁴²⁴, il suo atteggiamento protettivo, assumendosi la responsabilità di celare in ben tre dichiarazioni, da lui sottoscritte il 18, il 20, il 29 e destinate al Ministro della Difesa che aveva chiesto urgenti informazioni sul caso Giannettini al Capo del S.I.D., gli ultimi contatti da lui avuti col Giannettini stesso nonché il Paese ove questi si trovava.

⁴²² Entrambi lo hanno esplicitamente ammesso in dibattimento.

⁴²³ V. parte III cap. III: precisamente lire 200.000 corrisposte a Parigi nell'aeroporto di Orly il 27 aprile 1974 dal cap. Labruna su autorizzazione del gen. Maletti (circostanza assolutamente pacifica in atti) al Giannettini; il quale ha aggiunto (v. parte III cap. VI) di aver ricevuto poi 36.000 pesetas in Spagna da un rappresentante dei Servizi segreti di quello Stato.

⁴²⁴ V. capitolo seguente.

CAPITOLO XXIII
LE GIUSTIFICAZIONI DEL GEN. MALETTI
E DEL GAP. LABRUNA
IN ORDINE AL CONTESTATO FAVOREGGIAMENTO
DI GUIDO GIANNETTINI

Sia il gen. Maletti che il suo diretto collaboratore cap. Labruna hanno tentato di giustificare i contatti avuti con il Giannettini e gli esborsi di denaro effettuati in suo favore, prima e dopo l'emissione del mandato di cattura nei di lui confronti, affermando di aver agito nell'adempimento del loro dovere. Essi, cioè hanno sostenuto di aver perseguito la finalità di attingere, proprio a mezzo del Giannettini all'estero, informazioni sull'assetto organizzativo dei gruppi della destra eversiva internazionale nel contesto delle indagini che il Reparto «D» stava svolgendo sul cosiddetto golpe Borghese. L'esito di tali indagini era stato, poi, riferito in un rapporto conclusivo trasmesso al Ministro della Difesa nel luglio 1974.

Nessuna seria prova è stata offerta dagli imputati in ordine alla invocata esimente, pur avendone essi l'onere. Vi sono, anzi, molteplici motivi, basati su inoppugnabili risultanze processuali e su argomentazioni logiche inconfutabili, i quali inducono questa Corte a ritenere che tale assunto difensivo costituisca in realtà un mero

pretesto e che il vero movente del delitto sia da ricercare al di fuori dei doveri d'ufficio.

Che Guido Giannettini, pur essendo dotato di una pregevole cultura, fosse però un informatore di scarso valore in relazione alle esigenze del Reparto «D», è da ritenersi incontestabile. Risulta dalle deposizioni testimoniali dei generali Enzo Viola e Federico Gasca Queirazza, i quali precedettero il gen. Maletti nel comando del Reparto⁴²⁵. Risulta anche da quanto più volte hanno dichiarato lo stesso gen. Maletti ed il cap. Labruna in fase istruttoria ed in dibattimento. Il gen. Maletti ha anche precisato di aver deciso proprio per tale motivo, verso il settembre 1972, di non incontrarsi più personalmente con il Giannettini - come fino ad allora era avvenuto (per una prassi seguita anche dai precedenti capi del «D» in omaggio alla privilegiata assunzione del soggetto, che era stato segnalato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa gen. Giuseppe Aloia) - e di delegarne i contatti al cap. Labruna.

Quanto ora si è detto non contrasta con la valutazione positiva manifestata dal gen. Maletti per i rapporti che il Giannettini redigeva su ambienti di Paesi esteri. Tale lusinghiero giudizio, anzitutto, va accolto con riserva, sia perché espresso dal generale per la prima volta in dibattimento⁴²⁶, sia perché - come si è già detto in narrativa - i due più importanti Servizi informativi del nostro Paese (quello del Ministero degli Interni e lo stesso S.I.D. con il citato appunto del 20.3.73) si sono negativamente espressi sul valore di tutti i rapporti di Guido Giannettini sottoposti al loro esame (quindi anche su quelli relativi ad ambienti stranieri definendoli mere manipolazioni di notizie già divulgate dalla stampa⁴²⁷. Né può valere l'obiezione del Giannettini, secondo il quale la validità del suo lavoro informativo all'estero sarebbe dimostrata dal fatto che ancora oggi il S.I.D. copre con il segreto militare alcuni dei suoi rapporti (quelli sulle operazioni Tuborg e Belville nonché sui Servizi segreti israeliani).

È noto infatti che la classifica di segretezza viene apposta su determinati atti dai Servizi di sicurezza in considerazione di varie esigenze, fra le quali rientra la natura stessa della materia su cui si indaga, a prescindere dalla buona qualità o meno dell'apporto informativo fornito dai collaboratori esterni. Comunque, quale che sia il valore dei rapporti di Giannettini su argomenti di carattere internazionale, il gen. Maletti ha precisato in dibattimento⁴²⁸ che egli, pur apprezzandoli, li passava ad altro Ufficio, quello denominato «S» e diretto all'epoca dal capitano di vascello Martini, in quanto non interessavano la materia del controspionaggio e della sicurezza interna di competenza del Reparto «D»: il che equivale a dire che il contributo informativo del Giannettini, rispetto ai compiti demandati al settore in cui operavano il gen. Maletti

⁴²⁵ V. parte III cap. III e parte V cap. XVII e XVIII.

⁴²⁶ L'amm. Mario Casardi, succeduto al gen. Vito Miceli nella carica di Capo del S. I. D. il 31.7.1974, ha dichiarato a questa Corte il giorno 11 novembre 1977 di aver saputo dal gen. Maletti che il Giannettini era proprio «una nullità come informatore» e si limitava a manipolare notizie giornalistiche.

⁴²⁷ V. parte V cap. XVIII

⁴²⁸

V. verb. ud. 8.7.77.

ed il cap. Labruna, era insoddisfacente anche quando i rapporti dell'informatore non erano obiettivamente disprezzabili.

Altre caratteristiche di Guido Giannettini, sulle quali si sono trovati concordi tutti i Capi del Reparto «D» (compreso il gen. Maletti) che nelle varie epoche del loro rispettivo comando ebbero a contattarlo, furono sempre la sua sincera e profonda fede politica di uomo di destra, nonché la sua consequenziale ed assoluta indisponibilità a raccogliere e fornire informazioni al S.I.D. sugli ambienti ideologici cui si sentiva legato. Il riscontro documentale di questo si ricava dal complesso dei rapporti da lui inviati al Servizio, perché da tali atti si desume che egli rivolse sempre le sue ricerche di notizie negli ambienti dell'estrema sinistra extraparlamentare⁴²⁹. Il tardo tentativo, esperito per la prima volta in dibattimento⁴³⁰ dal cap. Labruna, per convincere la Corte che almeno una volta ricevette dal Giannettini un rapporto sulla destra, non solo si è infranto contro la negativa del Giannettini stesso, ma ha rivelato palesemente la sua natura di maldestro espediente difensivo. Infatti il capitano, che non è stato in grado di esibire tale rapporto, ha stranamente sostenuto di averlo trattenuto presso di sé - come se si fosse trattato di una privata corrispondenza - e di non aver pensato di trasmetterlo al gen. Maletti, come gli era stato ordinato di fare per tutti i rapporti del Giannettini, od almeno di inserirlo fra gli atti del suo Ufficio. È da rilevare anche che il cap. Labruna non ha saputo indicare la data né il luogo in cui tale rapporto gli sarebbe stato consegnato, né il motivo per il quale non ne aveva mai parlato prima benché più volte interrogato sull'argomento nel corso della fase istruttoria del processo. Quanto all'oggetto dell'informativa, esso sarebbe consistito in rievocazioni del servizio militare prestato durante l'ultimo conflitto mondiale dal principe Junio Valerio Borghese ed in alcune notizie su «Avanguardia nazionale» già conosciute dal cap. Labruna. Ammessa, quindi, per ipotesi l'esistenza di tale rapporto, esso non sarebbe stato certamente tale da autorizzare la speranza di utili informazioni del Giannettini sulla destra internazionale con riferimento alla sicurezza interna italiana. Traendo le logiche conclusioni da quanto si è finora detto, appare chiaro che Guido Giannettini, collaboratore di scarso valore informativo e per niente incline a spiare in favore del S.I.D. nei settori dell'estrema destra, non poteva essere considerato dal gen. Maletti come elemento da utilizzare efficacemente nel quadro delle indagini in corso per il temuto colpo di Stato del gruppo eversivo di destra diretto dal principe Junio Valerio Borghese. Non sembra, quindi, assolutamente credibile che per una vaga, astratta ed irragionevole aspettativa di informazioni su quei settori il capo del Reparto «D» ed il suo diretto dipendente cap. Labruna abbiano assunto una responsabilità così pesante come quella di favorire un ricercato per delitti assai gravi, commessi contro quelle stesse Istituzioni statali che essi si proponevano di difendere. Né la suddetta aspettativa poteva essere ragionevolmente alimentata dalla speranza,

⁴²⁹ Gli unici due rapporti del Giannettini riguardanti in qualche modo la destra sono quelli 0281 del 4.5.69 e 0282 del 16.5.69 (v. parte II cap. IV). Essi però furono rinvenuti solo nella cassetta di Montebelluna e non furono mai inviati al S. I. D., perché dovevano servire solamente a scopo di infiltrazione e provocazione sempre negli ambienti della sinistra extraparlamentare (v. parte V cap. XIX).

⁴³⁰ V. verb. ud. 18.7.77.

di cui ha parlato il gen. Maletti, che il Giannettini, trovandosi in quel periodo all'estero in ristrettezze economiche, si determinasse a tradire per denaro la sua fazione nella quale era assai bene introdotto. È evidente, infatti, che, se il Giannettini era così bene introdotto negli ambienti della destra internazionale a Parigi od altrove, era proprio per questo in condizioni di ricevere validi aiuti per il suo mantenimento senza essere costretto a ricorrere al tradimento dei suoi compagni di fede. Del resto doveva essere già sufficiente al gen. Maletti quanto già conosceva, sui rapporti del suo informatore con Freda e Ventura, per convincerlo che la prosecuzione di quel contatto informativo era divenuta ormai inutile e pericolosa in relazione alle finalità del Servizio.

Valide ragioni militano, perciò, in favore dell'attendibilità di quanto Guido Giannettini ha riferito, opponendosi alla versione dei due ufficiali del S.I.D.: cioè che, in realtà, a lui non furono mai chieste dal Servizio informazioni sulla destra, bensì solamente, come era sempre avvenuto in precedenza quando era in Italia, sugli ambienti della sinistra. Trattavasi del tipo di collaborazione che era congeniale alla sua posizione ideologica e che aveva caratterizzato il di lui rapporto col S.I.D. sin dalla sua assunzione. Non si ravvisano, davvero, motivi adeguati i quali possano far pensare ad un radicale ed improvviso mutamento di rotta della di lui attività spionistica.

Il gen. Maletti ha sostenuto⁴³¹, fra l'altro, al riguardo, che il Giannettini ricevette a Parigi dal cap. Labruna nell'aprile 1974 un particolare incarico: quello di fornire notizie sui gruppi della destra eversiva internazionale anche con riferimento alla matrice degli attentati dinamitardi di cui al presente processo. Paradossalmente, quindi, le indagini affidate al Giannettini, secondo tale assunto, avrebbero dovuto avere una tale estensione da comprendere pure gli attentati dei quali egli stesso era imputato. Ciò, com'è evidente, in un solo caso sarebbe stato logicamente concepibile: precisamente nell'ipotesi in cui a lui fosse stato dato il compito di indagare nell'opposta sponda della sinistra extraparlamentare e di trovare, in quest'ultimo ambiente, gli eventuali agganci in relazione agli attentati terroristici compiuti in Italia nel 1969. In tal caso, infatti, sarebbe stato preciso interesse del Giannettini prospettare, circa i delitti a lui contestati, ipotesi di responsabilità alternativa rispetto alla parte politica cui egli apparteneva.

La versione del Giannettini sul tipo della sua attività informativa riceve, quindi, elementi di conferma logica, indirettamente, anche dalle tesi difensive del gen. Maletti.

Altrettanto va detto per le affermazioni del cap. Labruna, il quale, benché in dibattimento si sia sforzato di allinearsi con il suo generale, ponendo in particolare rilievo la importanza delle investigazioni sul cosiddetto golpe Borghese e la tentata utilizzazione del Giannettini per l'acquisizione di notizie preferibilmente sulla destra, in coscienza ha precisato che il Giannettini stesso non si impegnò ad orientare le sue ricerche informative in settori ideologici determinati (di destra o di sinistra). Il suo impegno, invece, era stato generico, nel senso che aveva promesso di procurare

⁴³¹ V. verb. ud. 7.7.77.

materiale di interesse per il Servizio. Il Giannettini aveva escluso comunque, secondo quanto ha ricordato in dibattimento il cap. Labruna, di poter fornire notizie su ambienti dei quali non aveva conoscenza, come quelli dei movimenti Fronte nazionale ed Avanguardia nazionale (ossia proprio gli ambienti che interessavano la materia del presunto golpe Borghese). In sede istruttoria⁴³² il capitano aveva dichiarato che era stato più che altro il Giannettini a premere insistentemente dalla Francia per essere autorizzato a ricerche informative (ovviamente nel campo ideologico ove solitamente egli veniva impiegato) e che il Reparto «D», lungi dal dimostrarsi tendente a conferirgli nuovi incarichi, aveva resistito sostanzialmente a tali pressioni del suo informatore, facendo presente di non aver bisogno di notizie dall'estero. Nessun riferimento aveva fatto egli, in tale sede, al particolare incarico dato al Giannettini nell'ambito delle indagini sul golpe Borghese; e ciò benché alla data della sua deposizione testimoniale, quella del 22 agosto 1974, nessun motivo di cautela sussistesse per indurlo alla segretezza (il rapporto conclusivo sul golpe Borghese era stato varato dal S.I.D. nel luglio 1974). È chiara, perciò, la artificiosità delle ulteriori precisazioni con le quali l'ufficiale ha voluto legare, in dibattimento, la figura del Giannettini alle indagini sul suddetto golpe.

Guido Giannettini, quindi, non solo era indisponibile a fornire informazioni sulla destra, ma non fu neanche destinatario di un incarico del genere da parte del S.I.D. Crolla, conseguentemente, anche il presupposto di fatto sul quale il gen. Maletti e il cap. Labruna hanno impostato le loro giustificazioni in ordine al commesso favoreggiamento.

Possono ancora richiamarsi, per completezza di trattazione, altri elementi di riscontro della pretestuosità di tali giustificazioni.

Un evidente e grave contraddizione si rileva fra l'assunto del gen. Maletti di avere insistito, nel corso del vertice militare del 30 giugno 1973, per la rivelazione della qualità del Giannettini alla Magistratura ed il suo preteso intento di utilizzare ancora il Giannettini stesso contro la destra eversiva. Le indagini per il citato golpe Borghese erano già concretamente iniziate nel gennaio 1973, come ha detto nell'udienza dibattimentale del 7 luglio 1977 il gen. Maletti; ed è assurdo ritenere che questi, nel giugno dello stesso anno, quando ancora quella delicata operazione non si era conclusa, si sia determinato a bruciare il suo informatore. Né può seguirsi il sofisma dello stesso generale allorché egli, a contestazione di tale contraddittorietà di comportamento, risponde⁴³³ che la sua decisione di impiegare il Giannettini in un nuovo tipo di rapporto informativo, contro la destra eversiva internazionale, maturò solo nel luglio 1973: precisamente dopo la lettera del Capo Servizio con la quale era stato opposto il segreto al Giudice Istruttore di Milano a copertura del suddetto informatore. Invero, già nell'aprile del 1973 era iniziata la serie delle illecite protezioni offerte dal S.I.D. al Giannettini con l'espatrio cautelativo di cui si è detto. Avevano fatto seguito almeno altri due contatti dopo l'espatrio: uno a maggio,

⁴³² V. dep. Labruna al Giudice Istruttore di Milano del 22.8.1974.

⁴³³ V. verb. ud. 5.7.77.

nell'aeroporto di Fiumicino⁴³⁴ ed un altro a luglio nell'aeroporto di Orly in Francia⁴³⁵. Il cap. Labruna ha precisato in dibattimento (udienza del 18 luglio 1977) che al più tardi in quest'ultimo incontro, avvenuto il 10 luglio 1973 come è stato riferito dal S.I.D. con nota del 5.9.74⁴³⁶, e forse anche prima, egli per incarico del gen. Maletti avrebbe conferito al Giannettini l'incarico di indagare sulla destra. Ciò posto, e poiché la lettera del Capo del Servizio oppositiva del segreto reca la data del 12 luglio 1973, è facile la constatazione che l'assunto del gen. Maletti, relativo ad un preteso mutamento del tipo di rapporto con il suo informatore dopo tale data, si trova in contrasto anche con le dichiarazioni del cap. Labruna.

Va, poi, opportunamente considerato l'atteggiamento tenuto dal Capo del Reparto «D» nell'epoca in cui si era ormai definitivamente accertato che il Giannettini non aveva inteso collaborare contro la destra.

Nell'udienza dibattimentale del 4 luglio 1977 il gen. Maletti ha ammesso che, dopo aver ricevuto dal Giannettini la lettera del 15 settembre 1973 ed il cosiddetto dossier S. Marco del 26 aprile 1974, si era ormai reso conto dell'inutilità di questi rapporti per i fini del Servizio e del fatto che Giannettini non gli avrebbe mai dato la collaborazione da lui sperata.

In tale situazione un'ulteriore copertura, nei confronti del Giannettini medesimo, non poteva essere più motivata neanche con quelle giustificazioni che il gen. Maletti ed il cap. Labruna hanno addotto nel tentativo di dimostrare la legittimità del loro operato. Poi era sopraggiunta l'intervista al «Mondo» del giugno 1974, con la quale il Ministro della Difesa aveva reso di pubblico dominio la qualità del Giannettini di collaboratore del S.I.D.; e così era venuta meno ogni residua ragione di riservatezza sui rapporti intercorsi fra tale collaboratore ed il Servizio. Ciò nonostante il gen. Maletti, richiesto ufficialmente con nota del 17.6.74 dal Capo del S.I.D., suo diretto superiore, di comunicargli le notizie in suo possesso sul caso Giannettini, che era nel frattempo divenuto oggetto di clamorosi servizi giornalistici, ebbe a rispondere con una dichiarazione scritta del giorno successivo nella quale, oltre alla falsa attestazione che ogni rapporto con l'informatore era cessato nel marzo 1973, leggesi, fra l'altro, testualmente:

«dopo l'instaurazione di procedimento penale e l'emissione di ordine di cattura da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti del Giannettini, non si è più avuto notizie sulle sue attività e recapito».

A tale dichiarazione il generale ne fece seguire altra dello stesso tenore in data 20 giugno; e poi una terza datata 29 giugno, con la quale, su richiesta di ulteriori

⁴³⁴ Il cap. Labruna ha detto di aver in tale occasione pagato al Giannettini il biglietto del viaggio aereo di ritorno da Roma a Parigi (v. interr. G. I. Catanzaro 9.1.76 in cart. 37 fasc. 99/7 fol. 12 r.).

⁴³⁵ In quest'altra occasione il Labruna ebbe a consegnare al Giannettini, come ha esplicitamente ammesso, la somma di L. 300.000.

⁴³⁶ V. cart. 19 fasc. 64/5 istruttoria Giannettini.

precisazioni, ammise i contatti del luglio e del settembre 1973, tacendo, però, quelli verificatisi dopo l'emissione del mandato di cattura⁴³⁷.

Questo comportamento del Capo del Reparto «D» fu tanto più grave in quanto si trattava di dichiarazioni scritte che egli sapeva destinate ad informare il Ministro della Difesa (nella nota del 17 giugno 1974, ora citata, il Capo del S.I.D. gen. Miceli lo aveva esplicitamente reso edotto che le notizie richiestegli sul Giannettini erano attese dal Ministro, on. Giulio Andreotti, per le ore dodici dell'indomani).

Per effetto di quelle dichiarazioni ideologicamente false fu così tratto volutamente in errore il titolare del dicastero politicamente responsabile dell'operato del Servizio di Sicurezza ed indotto a rendere a sua volta, come ha ricordato il gen. Miceli nella sua deposizione del 26.4.74⁴³⁸, dichiarazioni inesatte al Parlamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

circa gli ultimi contatti avvenuti fra il S.I.D. e Guido Giannettini. L'inchiesta successivamente svolta, per incarico del Ministro ingannato, dal Capo di Stato Maggiore della difesa amm. Eugenio Henke, si concluse con un giudizio di netta censura sull'operato del Capo del Servizio gen. Vito Miceli, al quale venne fatto carico di non aver esercitato adeguatamente i suoi poteri di sorveglianza sulle iniziative intraprese autonomamente dal Capo del Reparto «D». La parte conclusiva della relazione di inchiesta⁴³⁹ stranamente omise di estendere in maniera esplicita il suddetto giudizio di censura al gen. Maletti, benché fosse stato proprio quest'ultimo l'autore della grave disinformazione provocata a livello politico. Nel corso della relazione stessa, tuttavia, oltre a darsi atto che il gen. Miceli fu tenuto all'oscuro dal gen. Maletti degli ultimi contatti tenuti dal Reparto «D» con il Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura a carico di costui⁴⁴⁰, fu inevitabile rilevare, sia pure con molta cautela, che la condotta tenuta dal gen. Maletti era sostanzialmente priva di giustificazioni. Significativo, al riguardo, è il seguente brano:

«Non sembra esservi dubbio che, alla base della disinformazione verificatasi a proposito dell'incontro tra l'ufficiale del S.I.D. e il giornalista Giannettini avvenuto il 26 o 27 aprile c. a., vi sia stata un'errata valutazione da parte degli organi operativi

⁴³⁷ V. cart. 19 cit. fasc. 64/2 foll. 4-5-8-9-10.

⁴³⁸ V. cart. 38 fasc. 102 fol. 15 r.; v. anche verbali sedute 4 e 5 luglio 1974 della Commissione Difesa della Camera in cart. S-D fasc. 38.

Nota di redazione: con ogni probabilità la data della deposizione di Miceli (26.4.74) è errata dal momento che l'ex capo del SID non può aver riferito ai magistrati di «dichiarazioni inesatte al Parlamento» da parte del ministro degli Esteri prima che lo stesso ministro, on. Andreotti, rivelasse che Giannettini era un agente del S.I.D. nell'intervista pubblicata dal settimanale Il Mondo nel numero del 20 giugno '74, successiva di quasi due mesi.

⁴³⁹

V. relazione Henke del 30.9.74 in cart. 33 fasc. 90 foll. 72-112 istruttoria Giannettini.

⁴⁴⁰ Dinanzi al Giudice Istruttore di Milano in data 6 dicembre 1974 il gen. Maletti ha riconosciuto di aver omesso di informare il gen. Miceli dei contatti avuti col Giannettini nel settembre 1973 e nell'aprile 1974.

del Servizio, i quali, nell'intento di non creare turbative all'operazione in corso in direzione della destra eversiva, operazione che poi ha consentito di arrivare al rapporto consegnato a V. S. on.le nel mese di luglio u. s., sono stati indotti a tenere celata, perfino al Ministro, quella particolare azione. Anche se l'errore è stato commesso in buona fede, e tutto lascia ritenere che sia così, è chiaro che la cautela usata nella circostanza è stata invero eccessiva e quasi inammissibile, se si considera che il Giannettini era ormai isolato e allo scoperto e nessun'altra rivelazione sul suo conto avrebbe potuto compromettere la prosecuzione della più vasta operazione in corso sopraindicata»⁴⁴¹.

Le spiegazioni date dal gen. Maletti, circa queste ultime sue gravi reticenze, non sono davvero soddisfacenti.

In fase istruttoria egli si è difeso, sostenendo di aver celato la verità, in quelle sue dichiarazioni scritte, perché sapeva che esse erano desinate al Ministero della Difesa e, cioè, ad ambienti non sicuri sotto il profilo delle esigenze di riservatezza. È facile tuttavia obiettare che, a parte l'insussistenza, per quel che si è detto, di particolari motivi di riservatezza dati gli sviluppi della situazione nella specie, è davvero inconcepibile contestare ad un Ministro il diritto di essere informato esattamente dagli organi che dipendono dal suo dicastero.

In dibattimento egli ha assunto invece, di essere stato reticente nel riferire i suoi ultimi contatti col Giannettini in quanto il suo diretto superiore gen. Miceli, al quale doveva rimettere le dichiarazioni scritte richieste, appariva coinvolto personalmente nel golpe Borghese e doveva essere, quindi, tenuto all'oscuro di tutto ciò che si riferiva alle indagini sul golpe medesimo.

È da notare, anzitutto, la novità di quest'ultima tesi difensiva, con la quale la diffidenza, prima espressa per gli ambienti del Ministero della Difesa, è stata spostata in direzione del Capo del Servizio. Il generale ha evidentemente omesso di considerare, nel momento in cui l'ha proposta, che esattamente il contrario risulta da una precedente dichiarazione a sua firma (allegata alla relazione di inchiesta 30.9.74 dell'amm. Henke di cui si è detto e riprodotta, nella sua sostanza, durante la deposizione testimoniale da lui resa al G. I. di Milano il 4.12.1974). In tale dichiarazione leggesi, fra l'altro, quanto segue:

«Verso la fine di giugno c.a. (1974; ndr) il Capo Servizio, convocatomi nel suo ufficio, mi chiedeva se fosse possibile dichiarare, a mia firma, che nessun contatto era avvenuto tra elementi alle mie dipendenze ed il Giannettini durante il periodo di latitanza di quest'ultimo (ossia dal 9 gennaio 1974). Ritenendo di poter dedurre che il quesito postomi era motivato da una non esplicita ma sottintesa opportunità di salvaguardare l'azione di penetrazione negli ambienti dell'estrema destra eversiva tuttora in atto ad opera del cap. Labruna e che - se interrotta a causa di eventuale propagazione di indiscrezioni sull'incontro suddetto del 27 aprile 1974 - avrebbe

⁴⁴¹ V. cart. 33 cit. fasc. 90 foll. 75-76.

potuto causare l'inaridimento dell'azione stessa (per rifiuto di altre fonti dello stesso ambiente di mantenere aperto il dialogo col cap. Labruna):

- rispondevo potersi affermare che nessun contatto era avvenuto tra miei dipendenti ed il Giannettini dopo il 9 gennaio 1974;

- aderivo allo specifico invito ad assumermi la responsabilità di una dichiarazione sottoscritta in tal senso...»⁴⁴².

È agevole constatare che nella suddetta dichiarazione il gen Miceli non viene presentato certo in veste di sospetto golpista ma come correo dello stesso gen. Maletti in un falso ideologico organizzato, in concorso tra loro, per esigenze della loro comune lotta contro la destra eversiva. Questa prima versione offerta dal gen. Maletti non fu riconosciuta attendibile dall'amm. Henke il quale, nella citata relazione di inchiesta, valutando la posizione del gen. Miceli, ha escluso che questi

«fosse a conoscenza dell'incontro avvenuto il 26 o 27 aprile c. a. (1974; ndr) tanto più che a lui non fu comunicato nulla in proposito e non fu fatto vedere il famoso dossier acquisito nell'occasione come ha lealmente riconosciuto lo stesso gen. Maletti»⁴⁴³.

La nuova versione dibattimentale, la quale - già per il fatto di essere nettamente opposta alla prima - non depone certo per la veridicità della parola di chi l'ha fornita, è anch'essa inattendibile per vari motivi di ordine logico.

Appare infatti assurdo che motivi di diffidenza nei confronti del suo superiore diretto abbiano spinto il gen. Maletti a rendere false dichiarazioni che egli sapeva destinate al Ministro della Difesa, anziché ad informare quest'ultimo della verità attraverso canali diversi da quelli della rigida gerarchia militare. Anzi proprio i sospetti di infedeltà del suo Capo Servizio avrebbero dovuto indurlo a mettersi in diretto ed immediato contatto con il superiore comando dello Stato Maggiore della Difesa o addirittura, se necessario, col Ministro. Pretestuoso, inoltre, si appalesa il timore che il gen. Maletti avrebbe nutrito, secondo quel che egli ha più volte sostenuto, di seminare l'allarme fra le altre fonti del Servizio, dicendo tutta la verità sul Giannettini. Invero quest'ultimo era stato già bruciato dal Ministro della Difesa con le sue clamorose rivelazioni alla stampa; e nessun ufficiale del S.I.D., sia pure di grado elevato, aveva il diritto di contrastare, con una personale valutazione, quella preminente del Ministro circa forma di tutela degli interessi relativi agli organismi da lui dipendenti. L'eventuale sfiducia delle altre fonti, che da quell'episodio potevano aver tratto la convinzione di non ricevere più adeguata tutela ed essere quindi indotte a non collaborare ulteriormente con il Servizio, era fra le possibili ed inevitabili conseguenze di quella decisione presa a livello politico ed ormai largamente pubblicizzata. A nulla, quindi, servivano ulteriori reticenze del gen. Maletti sul caso Giannettini.

⁴⁴² V. cart. 33 cit. fasc. 90 foll. 89-90.

⁴⁴³ V. cart. 33 cit. fasc. 90 foll. 76-77.

Per tutte le argomentazioni sin qui svolte, è chiaro che il gen. Maletti non poteva essere o ritenersi autorizzato legittimamente, da alcunché o da chicchessia, a coprire Guido Giannettini con ripetuti atti di protezione nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Pur tenendo conto della particolare autonomia che viene normalmente riconosciuta ai Servizi di Sicurezza, i quali proprio per le loro finalità istituzionali sono spesso costretti a tenere comportamenti non ortodossi sul piano dell'osservanza formale dei precetti giuridici, è evidente che non può agli stessi accordarsi una privilegiata ed incondizionata area di immunità nel campo della normativa penale. Sicché è sempre necessario verificare, una volta accertato che gli agenti di tali Servizi abbiano realmente operato per eseguire i compiti loro demandati dall'ordinamento statale, la sussistenza di un rapporto di produzione fra gli interessi sacrificati dalla loro condotta non ortodossa e quelli preminenti che abbiano inteso soddisfare. Resta, comunque, fermo ed indiscutibile che ai Servizi segreti può riconoscersi una sfera di discrezionalità limitatamente alla scelta dei mezzi, giammai nella determinazione degli scopi.

Nel caso concreto in esame il gen. Maletti non ha esitato a sacrificare un interesse fondamentale, quale l'accertamento della verità in un procedimento penale per gravissimi reati commessi contro l'integrità delle Istituzioni democratiche dello Stato, privilegiando quello, pretestuosamente peraltro prospettato, di acquisire notizie sulla destra eversiva internazionale a mezzo di un collaboratore cui le notizie stesse non furono in effetti neanche richieste e che, comunque, non sarebbe stato in grado di fornirle per la sua scarsa capacità informativa e per la sua fede politica. Si noti che questo collaboratore era fra gli imputati principali del procedimento penale sopra indicato.

In definitiva può senz'altro affermarsi che il gen. Maletti non ha fornito un'adeguata ed accettabile spiegazione circa i motivi e gli scopi che lo indussero a favorire Guido Giannettini e ciò depone logicamente, come si è già accennato, per una loro inconfessabile illiceità.

Alla penale responsabilità del generale suddetto, per il delitto di favoreggiamento in esame, si aggiunge, sotto il profilo concorsuale, quella del cap. Labruna; il quale, curando la parte esecutiva di quelle operazioni (dall'organizzazione dell'espatrio del Giannettini in Francia a tutti i contatti e finanziamenti nei confronti dello stesso fino all'aprile 1974) non potette non rendersi conto, data anche la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, che l'ordine impartitogli dal suo superiore era manifestamente criminoso. Egli ben conosceva i limiti della capacità e della disponibilità informativa del Giannettini nonché l'insussistenza di incarichi a quest'ultimo affidati sui movimenti della destra eversiva internazionale; onde chiara consapevolezza ebbe di coadiuvare il gen. Maletti in una delittuosa opera di favoreggiamento non ricollegabile all'adempimento di un dovere di ufficio o ad altra causa di giustificazione.

CAPITOLO XXIV

IL FAVOREGGIAMENTO DI MARCO POZZAN

Il favoreggiamento di Guido Giannettini non fu il solo intervento protettivo realizzato dal gen. Maletti e dal cap. Labruna in favore di imputati del presente procedimento. Infatti anche il latitante Marco Pozzan si sottrasse all'esecuzione di due mandati di cattura, emessi a suo carico dal Giudice Istruttore di Milano, rispettivamente il 20 giugno 1972 per associazione sovversiva ed il 9 gennaio 1974 per concorso nella strage di piazza Fontana nonché in altri reati, rifugiandosi nel territorio spagnolo con l'aiuto del S.I.D.; il quale lo ospitò nei suoi uffici di via Sicilia, gli procurò un passaporto con false generalità e lo fece accompagnare all'estero in aereo - pochi

giorni dopo l'emissione del secondo mandato di cattura - da un sottufficiale dei Carabinieri.

Si sono esposti analiticamente in narrativa⁴⁴⁴ i particolari dell'operazione, la quale, riferita dal Pozzan, non è stata nei suoi estremi essenziali negata dai due suddetti ufficiali del S.I.D. Questi ultimi, come si è già detto, hanno impostato la loro difesa sostenendo solamente di aver agito in buona fede. Hanno spiegato di essere incorsi in un mero errore, ignorando che la persona presentatasi al cap. Labruna come Mario Zanella fosse in effetti Marco Pozzan. Lo Zanella, secondo tale assunto difensivo, doveva essere inviato in Spagna per un'operazione di controspionaggio nell'ambiente della estrema destra eversiva.

Anche questa volta le giustificazioni offerte sono tutt'altro che convincenti.

Marco Pozzan ha sostenuto costantemente, con dovizia di particolari, che il cap. Labruna conosceva bene la sua vera identità; e queste sue dichiarazioni trovano riscontro in quelle di Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, rispettivamente sorella e moglie di Giovanni Ventura; le quali hanno precisato di avere appreso da Guido Giannettini le manovre di un settore del S.I.D. intese a far espatriare il Pozzan medesimo. Questo settore era, ovviamente, quello ove operavano il gen. Maletti ed il cap. La-bruna, perché in esso il Giannettini aveva i suoi contatti e poteva attingere notizie riservate.

È assolutamente da scartare l'ipotesi di un inganno perpetrato dal cap. Labruna nei confronti del gen. Maletti. Neanche quest'ultimo ha mai ipotizzato una tale eventualità. Nessun interesse il capitano aveva a tacere la vera identità del Pozzan al suo superiore, sotto le cui direttive e responsabilità egli doveva eseguire quell'operazione⁴⁴⁵.

È da scartare, parimenti, per molteplici motivi, la tesi prospettata insistentemente dai due ufficiali, secondo la quale essi sarebbero rimasti entrambi vittime dell'inganno altrui; così come può spesso avvenire nella attività di controspionaggio, sempre esposta, per la sua natura, ad insidie ed a rischi di ogni genere.

Non va trascurato, anzitutto, il fatto che Marco Pozzan era stato colpito da mandato di cattura per gravissimi reati, dei quali uno specialmente, quello di associazione sovversiva, si rivolgeva contro l'ordinamento costituzionale della Repubblica. Egli era, cioè, un soggetto di particolare interesse per un Servizio di sicurezza come il S.I.D., fra i cui compiti principali particolare rilievo assumeva quello di salvaguardare l'integrità delle Istituzioni statali contro le attività sovversive. Ciò è comprovato concretamente dalle informazioni che da tempo i competenti uffici periferici del Servizio avevano inviato ed inviavano al Reparto «D» sui principali componenti della cosiddetta cellula, eversiva veneta, fra i quali era compreso il Pozzan. È, quindi, inconcepibile che i veri dati anagrafici di costui possano essere sfuggiti agli uomini del controspionaggio; i quali, fra l'altro, trattennero il soggetto in

⁴⁴⁴ V. patte III cap. X.

⁴⁴⁵ Il gen. Maletti ha più volte rivendicato a sé in dibattimento ogni responsabilità, a livello direttivo, delle operazioni compiute dal cap. La bruna.

questione più giorni nei loro uffici di via Sicilia (prima di avviarlo in aereo verso la Spagna) ed ebbero, perciò, tutto il tempo necessario per controllarne la identità⁴⁴⁶.

D'altra parte è ragionevole ritenere che Marco Pozzan ben difficilmente sarebbe uscito dall'oscurità della sua latitanza, per avventurarsi in un tentativo così follemente temerario di inganno nei confronti di un Servizio di sicurezza dello Stato. È chiaro quindi che in tanto egli decise di mettersi nelle mani di elementi del S.I.D., in quanto aveva seri motivi per confidare che essi erano interessati a proteggerlo ed a farlo scomparire dal territorio nazionale. Trascorse la sua latitanza fino a pochi giorni prima dell'espatrio⁴⁴⁷ a Roma ove era atteso alla stazione ferroviaria «Termini» dal Labruna, conferma eloquentemente la sua versione anziché quella data dal suddetto ufficiale; il quale ha sostenuto che quell'incontro alla stazione costituiva la prima presa di contatto fra il S.I.D. e Marco Pozzan⁴⁴⁸. Invero è evidente che quel viaggio non sarebbe stato dal Pozzan intrapreso di sua iniziativa ed allo scoperto - con il gravissimo rischio di essere facilmente riconosciuto⁴⁴⁹ ed arrestato - senza la compagnia protettiva degli uomini del Servizio, che lo avevano intercettato, come da lui riferito, a Padova.

Merita, altresì, considerazione l'inconsueta procedura del rilascio di un regolare passaporto chiesto dal S.I.D. al Ministero degli Esteri al nome fittizio di «Mario Zanella». Essa fu adottata solo in due casi - come ha riferito il ten. col. Antonio Viezzer - per i cosiddetti collaboratori civili: per lo «Zanella» e, precedentemente, nel novembre 1972 per una persona che accompagnò il cap. Labruna in Spagna. È questa una circostanza che la difesa del gen. Maletti e del cap. Labruna ha cercato di presentare come sintomo univoco della regolarità e della buona fede con le quali fu impostata l'operazione; ma la Corte è di contrario avviso. Invero, proprio il fatto che non si sia pensato ad un accorgimento qualsiasi (fra quelli comunemente usati dai Servizi segreti) per superare i controlli di frontiera, bensì ad un passaporto regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, denota piuttosto la cura di evitare rischi, data evidentemente la qualità del latitante e la gravità del pregiudizio che sarebbe derivato agli organizzatori di quello illecito espatrio se esso si fosse scoperto. Si trattò di quelle stesse particolari esigenze di cautela che suggerirono anche di far accompagnare in aereo il falso «Zanella», fino al territorio spagnolo, da un sottufficiale del Servizio.

Il suddetto accompagnatore, maresciallo dei CC. Mario Esporto, ha sostenuto che lo «Zanella» si dileguò poi in Spagna portando con sé il passaporto. Diversa versione ha

⁴⁴⁶ V. dep. ten. col. CC. Giorgio Slataper del 20.8.75 al Giudice Istruttore di Catanzaro; v. anche carteggio rimesso dal S. I. D. al suddetto Giudice con nota del 25.3.76, ove trovansi appunti informativi e ritagli di giornali, sull'attività sovversiva di Marco Pozzan in seno alla cellula veneta dal febbraio-marzo 72 in poi con annotazioni di pugno del gen. Maletti; v. inoltre note S.I.D. 28.8.72 e 19.9.72 (carT. 35 fasC. 97/9) istruttoria Giannettini.

⁴⁴⁷ V. testimonianza del giornalista Beppino Benedetti (ud. 1.6.78), il quale intervistò il Pozzan a Padova nei primi di gennaio del 1973 con la mediazione di Massimiliano Fachini.

⁴⁴⁸ V. verb. ud. 19.7.1977.

⁴⁴⁹ La sua immagine fotografica era stata ampiamente pubblicizzata dalla stampa e dalla televisione.

fornito Marco Pozzan, facendo presente che il passaporto medesimo rimase, invece, nelle mani del sottufficiale; ed a tal riguardo l'istruzione dibattimentale ha consentito di acquisire un valido elemento di controllo. È risultato, infatti, da una comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri⁴⁵⁰ che il Pozzan, un certo tempo dopo il suo espatrio, si allontanò dalla Spagna e vi rientrò poi

«dalla frontiera di Port Bou il 26 aprile 1973 con un passaporto intestato a Michele Raso».

Ciò fa fondatamente ritenere che egli non aveva più con sé il passaporto «Zanella»; giacché, se ne fosse stato ancora in possesso, gli sarebbe riuscito comodo servirsene invece di affrontare le difficoltà relative alla falsificazione di un nuovo documento. Rimane, quindi, accreditato l'assunto del Pozzan circa il ritiro del passaporto «Zanella» effettuato dal mar. Esposito dopo l'ingresso in territorio spagnolo. Tale ritiro, evidentemente ordinato al mar. Esposito dai suoi superiori, trova una logica spiegazione se collegato all'espatrio di un latitante consapevolmente favorito; giacché in tal caso:

- 1) rappresentava un rischio lasciare nelle mani del Pozzan tracce documentali idonee a far risalire al S.I.D. nell'eventualità di indagini per quell'illecita operazione;
- 2) il Pozzan medesimo, ben introdotto nell'ambiente di destra dei fuoriusciti italiani in Spagna, non aveva bisogno di documenti od altri aiuti dal S.I.D. Esso non è, invece, spiegabile se posto in relazione all'assunto difensivo del gen. Maletti e del cap. Labruna, in quanto è davvero inverosimile che un soggetto da loro inviato all'estero, per una missione delicatissima e con la prospettiva del suo ritorno in patria, sia stato lasciato privo del passaporto predisposto proprio per lui.

Cozza, inoltre, logicamente contro la tesi dell'infortunio professionale, sostenuta dai due ufficiali, il comportamento tenuto dagli stessi dopo la fuga del Pozzan nel territorio spagnolo.

Il gen. Maletti ha ammesso di non aver svolto particolari indagini dopo aver constatato l'inganno ordito in danno del S.I.D. dal falso Zanella e dalla persona che aveva presentato quest'ultimo al cap. Labruna. Ha detto anche di essersi limitato a chiedere un chiarimento sulla questione al suddetto ufficiale senza, peraltro, pretendere da questi che gli palesasse l'identità della fonte responsabile di aver presentato lo «Zanella» come tale. Il cap. Labruna, da parte sua, ha sempre insistito nel tenere celata, anche in sede giudiziaria, l'identità di questa sua fonte cosiddetta fiduciaria, allegando motivi di timore per l'incolumità propria, dei suoi familiari nonché della fonte stessa.

I due ufficiali del S.I.D. hanno, quindi, tenuto una linea di condotta ben diversa ed, anzi, opposta a quella che avrebbe assunto chiunque fosse rimasto realmente vittima di una macchinazione idonea a condurlo sul banco degli imputati ed a

⁴⁵⁰ V. cart. S-C fasc. 16.

comprometterlo irrimediabilmente nella carriera e nell'onore. Se, nel caso concreto, vi fosse stata effettivamente l'induzione in errore lamentata dai due imputati, il gen. Maletti si sarebbe dato cura, anche per il suo personale interesse, di indagare ben più a fondo sull'increscioso episodio ed avrebbe, comunque, obbligato con la propria autorità il suo ufficiale subalterno a dirgli il nome ed a condurlo sulle tracce dell'infedele garante di «Mario Zanella». Il cap. Labruna, poi, non si sarebbe sentito legato da alcun dovere di protezione nei confronti di quella sua fonte mentitrice, che - secondo le sue affermazioni dibattimentali - si era dileguata dopo l'espatrio del Pozzan senza farsi più rintracciare; e non sarebbe stato certo il timore di rappresaglie per sé o per i propri familiari a tappare la bocca in dibattimento ad un Ufficiale dell'Arma, aduso ai rischi inevitabilmente connessi all'esercizio delle sue funzioni. In ogni caso, il cap. Labruna, qualunque fosse stato l'atteggiamento da lui ritenuto opportuno dinanzi al Giudice, non avrebbe avuto davvero alcun motivo di mantenere il segreto sull'identità della stessa fonte dinanzi al gen. Maletti, suo diretto superiore, da lui coinvolto nelle gravi conseguenze di quell'inganno altrui.

Vi è da aggiungere che, avendo lasciato il falso Zanella una importante traccia di sé con la fotografia allegata alla pratica del suo passaporto (fotografia che è uguale, come si è accertato in dibattimento, a quella apposta sulla carta di identità rilasciata al Pozzan medesimo dal Comune di Padova il 28.8.70)⁴⁵¹, sarebbe stato logico ed agevole condurre immediate investigazioni per accertare rapidamente le sue vere generalità e la più che eventuale condizione di ricercato dalla Autorità. Doveroso sarebbe stato, poi, ad indagini utilmente concluse, informare l'Autorità Giudiziaria dell'avvenuto espatrio di un noto latitante e della buona fede degli uomini del S.I.D. che avevano condotto l'operazione. Nulla, invece, fu fatto di tutto ciò. Il gen. Maletti, che nella deposizione istruttoria del 30 marzo 1976 aveva negato di avere svolto indagini al riguardo, successivamente nell'udienza dibattimentale del 7 luglio 1977 ha riferito di essersi ricordato, parlando con il cap. Labruna, che era stato questi ad investigare per l'identificazione del fuggitivo. Tuttavia il suddetto capitano nell'udienza del 19 di quello stesso mese ha precisato che le indagini svolte dopo l'espatrio dello Zanella-Pozzan non erano state dirette su quest'ultimo, ma finalizzate esclusivamente a rintracciare il di lui presentatore. Sicché deve concludersi sul punto che l'omissione di ogni concreta e possibile ricerca, sulla vera identità dello «Zanella», può spiegarsi solo con il fatto che tale identità era già perfettamente conosciuta da coloro che organizzarono l'espatrio.

In verità proprio dalla particolare fotografia del Pozzan utilizzata per il rilascio del passaporto, si sono tratti elementi inoppugnabili per ritenere che Pozzan medesimo era ben noto al cap. Labruna quando venne ospitato negli uffici di via Sicilia. Ha riferito il suddetto ufficiale in dibattimento, all'udienza del 19 luglio 1977, che lo Zanella, avendogli detto di non essere in possesso delle fotografie necessarie per corredare la pratica di rilascio del passaporto, fu da lui incaricato di farsele scattare a Roma. Quest'ultima circostanza certamente non corrisponde a verità, in quanto la immagine fotografica apposta sulla dichiarazione sostitutiva di certificato inviata al

⁴⁵¹ La fotografia allegata alla pratica del passaporto trovasi in cart. 33 fasc. 91 fon. H8-120.

Ministero degli Esteri (identica, come si è sopra detto, a quella della carta di identità rilasciata dal Comune di Padova) era di almeno tre anni prima. Quindi, poiché è da escludere che sia stato il Pozzan a fornire le fotografie (il cap. Labruna non aveva motivo di dire il falso negando che il cosiddetto Zanella le avesse già con sé al momento del suo ingresso negli uffici del S.I.D.), non rimane che una sola altra ipotesi. A procurarsele fu lo stesso capitano, il quale pertanto sapeva perfettamente chi era la persona in esse ritratta.

Una indiretta conferma di questa consapevolezza del cap. Labruna si ricava dal fatto che egli ha dichiarato di aver tratto dati anagrafici, necessari per il rilascio del passaporto, da una carta d'identità esibitagli dal falso Zanella. Tale documento fu poi trovato in possesso di Marco Pozzan dall'Autorità spagnola; e si è potuto constatare⁴⁵² che esso era intestato al vero nome dello stesso Pozzan: il che, ovviamente, suona come ulteriore smentita di quanto sostenuto dal capitano.

D'altra parte le modalità stesse con le quali venne eseguito il trasferimento del Pozzan in Spagna sono illuminanti sulle vere finalità dell'operazione.

Il mar. Mario Esposito ha riferito al Giudice Istruttore di Catanzaro il 23 marzo 1976⁴⁵³ di aver accompagnato in aereo tal Mario Zanella per ordine dategli dal cap. Labruna, il quale gli aveva detto solamente che il suddetto Zanella, una volta giunto in Spagna, doveva consegnargli qualcosa o prendere contatto con una persona nell'ambito delle indagini condotte all'epoca dal S.I.D. per evitare il pericolo di un colpo di Stato in Italia. All'arrivo in territorio spagnolo lo Zanella si era allontanato, dicendo che doveva incontrarsi riservatamente con una persona e promettendogli che avrebbe ripreso contatto con lui poco dopo o, in caso di ritardo, nell'Hotel «Barrajas» di Madrid. Senonché alle 23,00 di quello stesso giorno del viaggio, il 15 gennaio 1973, il mar. Esposito, secondo quanto risulta dal seguito del suo interrogatorio, si era premurato di avvisare telefonicamente, del fatto che lo Zanella non aveva ancora ripreso contatto con lui il cap. Labruna; il quale, nell'occasione, gli aveva ordinato di rientrare in Italia il giorno successivo.

Orbene, tutto ciò è in contrasto con l'asserita missione che lo Zanella, secondo quanto hanno sostenuto il gen. Maletti ed il cap. Labruna, avrebbe dovuto compiere in Spagna: ossia un tentativo di penetrazione, a scopo informativo, nei movimenti eversivi della estrema destra italiana operante in quel Paese. Era un compito molto delicato che, nel novembre dell'anno precedente, non era riuscito allo stesso cap. Labruna allorché questi, come ha riferito, si era recato in territorio spagnolo per cercare contatti con l'ambiente di Stefano Delle Chiaie.

È inspiegabile, quindi, come il mar. Esposito, inviato anche egli con lo Zanella, non sia stato munito di adeguate istruzioni tanto da sentire il bisogno di telefonare al suo superiore alla prima difficoltà perché non sapeva come regolarsi. La stessa telefonata e la stessa autorizzazione a tornare il giorno dopo in Italia appaiono incomprensibili in relazione al tipo di missione affidata allo Zanella; il quale, proprio perché si trovava ancora all'inizio e cioè nella fase più delicata di quel tentativo di

⁴⁵² V. informativa del Ministero degli Esteri in cart. S-C fasc. 16.

⁴⁵³ V. cart. 37 fasc. 99/3 istruttoria Giannettini.

penetrazione, poteva aver bisogno di un lasso di tempo più lungo del previsto per riprendere contatto con il mar. Esposito. Sicché le perplessità di quest'ultimo la stessa sera dell'arrivo in Spagna (non aveva ancora elementi sicuri per ritenere che lo Zanella lo avesse definitivamente seminato) ed il suo rientro in Italia nel giorno successivo non costituiscono certo l'atteggiamento tipico di chi ha il compito di controllare le prime mosse ed i primi eventuali risultati di una persona da infiltrare in un ambiente di sovversivi. Tanto valeva spedire all'estero il solo Zanella e risparmiare il mar. Esposito per impieghi più costruttivi.

Altra circostanza degna di essere segnalata è costituita dal diverso tipo di biglietto aereo nell'occasione usato: biglietto cumulativo di andata e ritorno per il mar. Esposito, di sola andata per lo Zanella. Eppure anche quest'ultimo, come ha precisato il cap. Labruna nell'udienza dibattimentale del 19 luglio 1977, doveva tornare in Italia a missione compiuta; e tale missione per quanto comportasse un certo periodo di soggiorno in Spagna a discrezione dello Zanella, non poteva per sua natura durare molto (certamente non più della validità del biglietto aereo di andata-ritorno e, cioè, non più di un anno). Sicché il biglietto di sola andata per lo Zanella è un ulteriore elemento idoneo a far propendere ragionevolmente per l'ipotesi di un espatrio definitivo. Non può essere, infine, sottaciuto un rilievo che nasce da una interessante intervista concessa dal gen. Maletti al giornalista Giuseppe Rosselli ed apparsa sul n. 119 del quotidiano «Paese sera», recante la data dell'8 maggio 1977. Nel corso di tale intervista il generale ha affermato, fra l'altro, testualmente:

«Mi risulta che (Pozzan) aveva, per così dire, autorevoli amicizie in Italia e specialmente all'estero...».

Poi, in dibattito⁴⁵⁴, dato atto preliminarmente dell'assoluta fedeltà del pezzo giornalistico alle dichiarazioni da lui effettivamente rese, ha spiegato in modo ben poco convincente il significato delle sue espressioni sopra riportate. Ha detto di aver inteso riferirsi, circa le autorevoli protezioni godute dal Pozzan in Italia, a colui che aveva presentato lo «Zanella» al cap. Labruna e, circa le protezioni all'estero, agli ambienti nei quali il Pozzan si era mosso. In seguito, nell'udienza del 7 luglio 1977, ha aggiunto che l'autorevole presentatore dello Zanella si trovava in Italia ma non era un italiano e che, con l'aggettivo «autorevole», egli aveva inteso qualificare semplicemente una

«persona che godeva la fiducia di un rappresentante del Servizio»⁴⁵⁵.

Tuttavia il vero significato delle espressioni usate dal gen. Maletti nell'intervista, secondo il comune senso logico ed accantonando le distorsioni e le acrobazie linguistiche di chi ha voluto con esse occultare quanto sapeva e sa su determinati

⁴⁵⁴ V. verb. udienza del 5 luglio 1977.

⁴⁵⁵ V. verb. ud. del 7.7.77.

avvenimenti, non offre davvero ardui problemi interpretativi ed è ben diverso da quello che il generale vorrebbe fare apparire.

Marco Pozzan godeva in Italia ed all'estero di protezioni particolarmente efficaci, perché offerte da personaggi o centri di potere influenti e capaci di giovare con la loro autorità dei nostri Servizi di sicurezza. La storia del suo trasferimento in Spagna va riguardata e compresa, quindi, non nell'ottica dell'errore prospettata dalla difesa, bensì in quella dei condizionamenti autorevoli ai quali ha fatto chiaro, anche se fugace, riferimento l'ex capo del Reparto «D», conversando con il giornalista di «Paese sera».

Le risultanze processuali lasciano intravedere i motivi dei potenti appoggi di cui poté godere Marco Pozzan, l'uomo che tante cose sapeva quale fedele gregario di Franco Freda e che, dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, aveva mostrato segni di fragilità, piegandosi a riferire vari dettagli - sia pure in un secondo momento ritrattati - su uno dei più delicati momenti dell'attività eversiva: la nota riunione di Padova del 18 aprile 1969, alla quale - secondo le notizie giornalistiche di Piero Sanavio dell'aprile 1972 - avrebbero partecipato personaggi legati agli ambienti del S.I.D. Non si è potuto accertare quanto fondate fossero tali notizie, ma si è già puntualizzato come il gen. Maletti - benché avesse ricevuto più segnali di allarme in ordine a quella riunione - si guardò bene dall'impegnarsi in indagini approfondite per far completa luce sull'episodio⁴⁵⁶. È certo comunque che il Pozzan, ottenuta la libertà provvisoria dal Magistrato di Treviso, si rese ben presto irreperibile; e ciò prima ancora che venisse emesso nei suoi confronti mandato di cattura da parte del Giudice Istruttore di Milano. Questo suo comportamento lo indica ancora una volta come fragile depositario di verità imbarazzanti e denuncia il suo timore di ulteriori eventuali impatti con gli organi giudiziari. La latitanza in Italia fu il primo rimedio da lui istintivamente trovato. Il secondo e più efficace soccorso gli venne con l'espatrio all'estero da parte di chi, evidentemente, aveva interesse ad attuare un favoreggiamento personale ancorato, come qualche mese più tardi per il Giannettini, alla necessità del silenzio.

CAPITOLO XXV

PROFILI GIURIDICI DEGLI ILLECITI PENALI

ASCRITTI AL GEN. MALETTI ED AL CAP. LABRUNA.

⁴⁵⁶ V. parte V cap. XXII pp. 689 e sgg..

OBIEZIONI DEI DIFENSORI

La difesa del gen. Maletti e del cap. Labruna ha osservato in sede di replica che il comportamento protettivo agli stessi attribuito in favore del Giannettini e del Pozzan dovrebbe essere più propriamente inquadrato, in ipotesi, nello schema delittuoso della frode processuale tracciato dall'art. 374 c.p. anziché in quello del favoreggiamento personale: ciò in quanto solamente il primo di questi due reati risulterebbe finalizzato - nella previsione del legislatore - a trarre in errore il Giudice, mentre sia l'oggettività che il dolo del secondo sarebbero focalizzati particolarmente sull'aiuto e sulla solidarietà verso l'inquisito.

Per confutare la fondatezza di tale tesi difensiva è sufficiente rinviare alle considerazioni già esposte in via preliminare sull'applicabilità, nella specie, dell'art. 378 c.p.. Il delitto di frode processuale, oltretutto, come si ricava dall'esplicita dizione legislativa, si riferisce a condotte artificiose poste in essere dall'agente in occasione di atti tassativamente determinati (ispezioni o esperimenti giudiziari, perizie), i quali mancano del tutto nel caso concreto in esame. Né può validamente sostenersi che l'aiuto "consapevolmente prestato all'inquisito, escluderebbe la responsabilità per favoreggiamento nell'ipotesi in cui fosse stato offerto dall'agente non per un sentimento di solidarietà verso l'inquisito stesso, ma per intralciare l'opera del Giudice. Occorre, infatti distinguere in chi delinque il movente dal dolo; il quale ultimo nel delitto di favoreggiamento personale, è quello cosiddetto generico. Basta, cioè, che l'imputato abbia avuto la consapevolezza di apprestare l'aiuto vietato dall'art. 378 c.p. perché si realizzi l'elemento psicologico richiesto da tale norma, rimanendo del tutto irrilevante lo scopo di quell'atto di obiettiva solidarietà.

Le ragioni sin qui illustrate consentono quindi di ritenere nella specie verificati tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per poter affermare la colpevolezza del gen. Maletti e del cap. Labruna in ordine ai delitti di favoreggiamento personale loro contestati.

Il concorso delittuoso di questi due imputati va affermato anche in ordine al falso ideologico in atto pubblico loro ascritto al capo «DD» dell'imputazione: illecito finalizzato alla consumazione del favoreggiamento nei confronti di Marco Pozzan.

Occorreva munire il Pozzan di passaporto per il suo trasferimento in Spagna e fu quindi necessario, per il rilascio di esso, inviare al Ministero degli Esteri la relativa richiesta con la contestuale prescritta dichiarazione sostitutiva di certificato. Tale dichiarazione concerneva i dati anagrafici del futuro intestatario del passaporto e doveva essere da questi firmata sotto la sua personale responsabilità. La competenza a raccogliere la «dichiarazione sostitutiva» e ad inoltrare la richiesta al Ministero spettava al Comandante del Distaccamento e Capo della Segreteria ten. col. Antonio Viezzer; il quale avrebbe dovuto identificare il dichiarante, farlo firmare in sua presenza ed autenticarne la fotografia. L'intervento del cap. Labruna, che fece pervenire alla Segreteria la dichiarazione suddetta già munita della firma apocrifia «Mario Zanella»⁴⁵⁷, e quello del gen. Maletti, che diede assicurazioni sull'identità del

⁴⁵⁷ Dalla perizia grafica espletata in fase dibattimentale è emerso che due delle firme «Mario Zanella», apposte rispettivamente sull'originale e sulla minuta della dichiarazione sostitutiva sopra menzionata, sono

dichiarante al ten. col. Viezzer evitando, sì di far comparire dinanzi a quest'ultimo il Pozzan⁴⁵⁸, costituirono il mezzo efficacemente usato per ottenere una documentazione materialmente ed ideologicamente falsa da presentare al Ministero degli Esteri per il rilascio del passaporto.

Non vi è dubbio che, nella specie, la falsità abbia avuto per oggetto un documento compreso fra gli atti pubblici di fede privilegiata previsti dall'ultima parte dell'art. 476 c.p..

Invero è indiscutibile, anzitutto, la qualità di pubblico ufficiale del ten. col. Viezzer. Altrettanto certa è la pubblicità della funzione da lui esercitata in relazione all'atto da lui compiuto. Egli, fra i suoi compiti, aveva anche quello di inoltrare, come si è detto, le richieste di passaporto, corredate dalle prescritte dichiarazioni dei futuri intestatari, al Ministero degli Esteri; e non può contestarsi quindi la sua competenza, che gli derivava dall'ordinamento interno del Reparto «D».

Nessuno ha mai sostenuto che il suddetto ufficiale abbia esercitato, usurpandole, funzioni che non gli competevano. Il ten. col. Viezzer, nell'attestare quei fatti da lui compiuti o direttamente percepiti (identificazione del dichiarante ed apposizione della firma da parte di questi), esercitava una speciale potestà certificatrice in ordine ai fatti stessi cristallizzandoli in una documentazione destinata a costituire il necessario presupposto probatorio per il rilascio del passaporto. Prescrive, infatti, testualmente l'art. 16 della legge 21.XI.1967, n. 1185 sul rilascio dei passaporti:

«All'atto della presentazione della domanda (l'istante) deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia...».

Tale disposto va messo in relazione con quello contenuto nell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15 recante la normativa generale sulla documentazione amministrativa, laddove è previsto che

«la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata... dal funzionario competente a ricevere la documentazione».

ossia, nella specie, proprio dal ten. col. Viezzer, al quale doveva essere presentata la richiesta di passaporto dello «Zanella» per tanto ricorrono nel caso in esame i requisiti tipici del cosiddetto «atto pubblico fidefaciente» più volte posti in luce dalla giurisprudenza del Supremo Collegio: la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale (anche di fatto), l'attestazione *de visu et de auditu* di fatti giuridicamente rilevanti, la speciale funzione certificatrice in relazione ad un particolare scopo probatorio perseguito dalla Pubblica Amministrazione (v. Cass. sez. Ili 10.5. 1976,

opera autografa del cap. Labruna (v. parte IV cap. VI). Quest'ultimo ha negato la circostanza ed ha fatto presente che una delle firme può essere stata apposta da qualcuno dei sottufficiali suoi dipendenti (v. verb. ud. 19.7.1977).

⁴⁵⁸ Il fascicolo del Ministero degli Esteri relativo al suddetto passaporto trovasi in cart. 33 fasc. 91 foll. 118-120 istruttoria Giannettini.

Lazzaro ed altri; Cass. sez. V 10.5.1973, Ferretti ed altri; Cass. sez. V 24.3.1972, Garbo; Cass. sez. VI 7.10.1969, Doddi).

Con riferimento alla suddetta imputazione di falso ideologico i difensori degli imputati hanno sostenuto l'irritualità dell'effettuata contestazione di concorso nel reato, sotto il profilo della incompatibilità con la formula di proscioglimento adottata per l'autore materiale dell'atto falso, ten. col. Antonio Viezzer, dal Giudice Istruttore. Quest'ultimo, una volta prosciolto il Viezzer «trattandosi di persona non punibile per aver ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo», avrebbe dovuto conseguentemente modificare la contestazione originaria di concorso delittuoso fra i tre, in quanto all'atto del rinvio a giudizio il Maletti ed il Labruna venivano automaticamente ad assumere la veste di autori dell'inganno dal quale sarebbe derivato l'errore del Viezzer. L'ultimo difensore, in sede di replica, soffermandosi a criticare la motivazione di quel proscioglimento istruttorie, ha puntualizzato che l'errore del ten. col. Viezzer non cadde sull'oggetto della sua attestazione, ma sull'insindacabilità dell'ordine impartitogli dal suo superiore: in altri termini Viezzer sapeva che l'atto era ideologicamente falso.

Secondo l'avviso della Corte dalla suddetta formula di proscioglimento e dalle critiche sulla stessa avanzate non può derivare alcuna conseguenza invalidante in ordine alla ritualità della imputazione di concorso in falso ideologico di cui sono rimasti a rispondere il gen. Maletti ed il cap. Labruna. Il ten. col. Viezzer è stato prosciolto in fase istruttoria per una causa di giustificazione, che è stata ritenuta sussistente, sotto il profilo putativo, di suoi esclusivi confronti e che non comporta un mutamento così radicale del fatto da tradursi in un vizio di contestazione nei riguardi dei coimputati.

Quanto all'imputazione di falso materiale in atto pubblico, della quale devono rispondere il gen. Maletti ed il cap. Labruna (v capo GG), per avere il secondo in concorso con il primo, come sopra si è detto, apposto la falsa firma di «Mario Zanella» sulla richiesta di passaporto, essa deve essere degradata nella meno grave ipotesi delittuosa di falsità in scrittura privata. Risulta, dalle concordi dichiarazioni del gen. Maletti, del cap. Labruna e del ten. col. Viezzer⁴⁵⁹, che a quest'ultimo la richiesta di passaporto fu presentata già munita della firma del richiedente.

L'apocrifia sottoscrizione fu, quindi, apposta in calce ad una istanza di natura privatistica, che, non essendo stata ancora completata dall'autenticazione del ten. col. Viezzer, non aveva in quel momento assunto la veste né l'efficacia di una dichiarazione sostitutiva di certificato redatta ai sensi dell'art. 2 legge 4 gennaio 1968 n. 15. È ravvisabile, conseguentemente, nella specie, lo schema di delitto tracciato dall'art. 485 c.p.. Ricorrono le aggravanti previste dall'art. 61 nn. 2 e 9 dello stesso codice per lo scopo perseguito (favoreggiamento del Pozzan) mediante quelle operazioni strumentali dal gen. Maletti e dal cap. Labruna, nonché per l'abuso da parte loro di pubbliche funzioni.

È palesemente inaccoglibile la tesi difensiva, avanzata in sede di replica, secondo la quale il delitto di falsità materiale non sarebbe mai configurabile nel caso in esame

⁴⁵⁹ V. parte III cap. X.

perché avrebbe per oggetto firme apocrife: quelle di «Zanella Mario» personaggio inesistente. Neanche se lo Zanella fosse realmente esistito il falso sarebbe stato configurabile, secondo l'ultimo difensore, perché il consenso alla falsificazione dato dall'apparente firmatario avrebbe avuto effetto discriminante. Per respingere questa tesi è sufficiente ricordare che, essendo la normativa penale sul falso finalizzata alla tutela della fede pubblica, anche in ordine all'autenticità delle scritture, la sottoscrizione col nome di persona diversa (sia pure con il consenso della stessa) o di persona immaginaria integra comunque l'ipotesi di falsità materiale punibile ex art. 485 c.p., se accompagnata - come nella specie - dal fine di ricavarne un vantaggio e dalla consapevolezza dell'alterazione del vero da parte dell'agente. In tal senso è ormai consolidato l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione⁴⁶⁰.

Non sono necessarie molte argomentazioni per dimostrare che il gen. Maletti ed il cap. Labruna furono coinvolti, come loro contestato al capo «CC» dell'epigrafe, anche nel piano di eversione predisposto per Giovanni Ventura. Della serietà di tale piano e dell'implicazione del S.I.D. si è già trattato⁴⁶¹. Il fatto appartiene storicamente allo stesso periodo di tempo in cui maturarono il favoreggiamento di Pozzan e quello del Giannettini; il quale all'epoca aveva i suoi contatti, nell'ambito del Servizio, proprio con i due suddetti ufficiali. Questi ultimi, pertanto, non possono essere considerati estranei a quella parte del S.I.D. interessata - secondo i riferimenti fatti dal Giannettini stesso a Mariangela Ventura - al progetto di evasione.

Tuttavia, come si è già detto relativamente alla posizione dell'imputato Guido Giannettini, mancando la prova che l'organizzazione del piano sia andata oltre la fase della proposta alle persone interessate, non può affermarsi nella specie l'avvenuto compimento di atti esecutivi idonei a configurare il tentativo punibile ex art. 56 c.p..

Passando, infine, dopo la trattazione dei singoli illeciti penali dei quali sono imputati il gen. Maletti ed il cap. Labruna, ad una valutazione globale della condotta dagli stessi tenuta, va resa in esame una considerazione di fondo enunciata in loro favore.

La difesa dei due ufficiali ha posto in particolare rilievo, durante la replica, il fatto che i propri assistiti non operavano nel S.I.D. all'epoca delle oscure trame eversive del 1969 e che, successivamente, essi poterono subire pesanti condizionamenti, nella libertà di scelta, dalla loro posizione di eredi delle nefandezze altrui commesse negli anni precedenti.

Questo rilievo difensivo presenta, indubbiamente, aspetti di verità perché, in effetti, il gen. Maletti cominciò a svolgere le sue funzioni nel S.I.D., quale Capo del Reparto «D», solo nel giugno 1971 ed il cap. Labruna prestava la sua opera in altro settore del Servizio nel 1969. Tuttavia, per quanto difficile e condizionata possa essere stata la

⁴⁶⁰ V. fra le decisioni più recenti, Cass. sez. V 25.2.1977, n. 344 Marzollo ed altri in Mass. uff. 1977 m. 137.345: «È falso (non genuino) il documento che non proviene dall'autore apparente. Si ha pertanto falsità in scrittura privata, in quanto viene offeso l'interesse alla genuinità del documento, sia se si appone la firma apocrifa di persona esistente, sia se si sottoscrive col nome di persona immaginaria».

⁴⁶¹ V. parte V cap. XXI sulla parte avuta da Giannettini.

loro scelta, è indiscutibile che essi raccolsero ed accettarono, sia pure entro certi limiti, quell'eredità di nefandezze, pur avendo il preciso dovere di rifiutarla.

Invero, le illegittime ed innegabili coperture dagli stessi apprestate, in favore di esponenti dei gruppi eversivi che operarono nel 1969, dimostrano con tutta evidenza la loro solidarietà con quegli ambienti inquinati del Potere ai quali la difesa si è riferita. Ciò basta per delineare con chiarezza l'illegittimità e la inescusabilità, sotto il profilo penale della condotta tenuta da entrambi; e non depone certo in loro favore il fatto che nel processo, per i silenzi e le menzogne di imputati e non imputati, non siano stati scoperti i personaggi ispiratori né chiariti i termini degli accordi nell'ambito dei quali la suddetta solidarietà è maturata.

I reati commessi dai due ufficiali del S.I.D. costituiscono indubbiamente l'esplicazione di un medesimo disegno criminoso. Essi vanno, quindi, unificati sotto il profilo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. e sulla base del delitto più grave: quello di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente di cui al capo «DD» dell'epigrafe.

Appare, infine, conforme a giustizia tener conto adeguato della particolare situazione del cap. Antonio Labruna; il quale, benché responsabile di aver accolto consapevolmente le disposizioni manifestamente criminoso dategli dal gen. Maletti e di aver collaborato ancora con questi nella condotta mistificante tenuta nel corso del processo, tuttavia ebbe pur sempre ad agire come il suddetto generale ha riconosciuto, nella veste di esecutore di ordini ed in una posizione subalterna caratterizzata dallo speciale rigore che il vincolo gerarchico assume nell'ambiente militare. Sotto tale aspetto egli appare meritevole delle attenuanti generiche, che si ritengono equivalenti alle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 476 u.p. c.p..

Di tali attenuanti non può godere il gen. Maletti, che, per il suo alto grado e per la sfera di autonomia che ad esso si accompagnava, aveva ben maggiore libertà di determinazione. Il luminoso passato dello stesso e la brillante carriera militare da lui rapidamente, percorsa non diminuiscono ma rendono più grave la sua responsabilità, perché, proprio per questi suoi precedenti, egli avrebbe dovuto avvertire con particolare sensibilità l'esigenza morale e giuridica di respingere recisamente le compromissioni delittuose nelle quali si è, invece, irretito.

CAPITOLO XXVI
IL CONTATTO LABRUNA - FACHINI.
LO STRANO «AGGANCIAMENTO» DI ANGELO VENTURA
DA PARTE DEL S.I.D.
CONCLUSIONI SUL RUOLO DI GUIDO GIANNETTINI
NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
E NEGLI ATTENTATI DEL 1969

Le implicazioni di uomini del S.I.D. nelle vicende che ci occupano sono evidenti già per quel che si è finora detto.

Per completare il quadro sull'argomento non può non farsi un accenno all'oscuro contatto che il cap. Antonio Labruna ebbe, in epoca successiva agli attentati, con Massimiliano Fachini superstite del gruppo Freda servendosi della mediazione di Guido Giannettini. Quest'ultimo al riguardo è stato esplicito, nonostante la sua comprovata riservatezza in favore degli elementi del Servizio; e merita ampia credibilità perché trattasi di una circostanza che egli non aveva alcun interesse ad inventare per le esigenze della sua difesa: verso la seconda metà del 1972 Labruna gli aveva chiesto di metterlo in contatto con Massimiliano Fachini, facendogli presente che, essendovi in atto provocazioni dirette a compromettere gli ambienti di destra, egli voleva avvisare il Fachini stesso per non farlo cadere in tali provocazioni.

Degli altri particolari di questo contatto si è già riferito in narrativa⁴⁶². Quel che preme sottolineare ora è la assoluta negativa opposta dal cap. Labruna, nonché dal gen. Maletti che pure Giannettini sostiene di aver informato dell'operazione⁴⁶³.

Il fatto che i due ufficiali abbiano ritenuto di negare ogni loro partecipazione all'episodio riferito dal Giannettini induce a scartare l'ipotesi che si sia trattato di un'operazione di controspionaggio, lecitamente concepita e condotta, nell'ambito delle finalità istituzionali del Reparto «D». In tal caso, infatti, essi non avrebbero avuto difficoltà a parlarne o, tutt'al più, avrebbero eccettuato il segreto militare. Inoltre deve essersi trattato di operazione assai delicata ed importante se di essa ebbero ad occuparsi due ufficiali del S.I.D., dei quali addirittura il Capo del Reparto «D».

Per risalire alle vere motivazioni che ispirarono il contatto Labruna-Fachini può essere utile richiamare la testimonianza resa nell'udienza dibattimentale del 1° giugno 1978 dal giornalista Beppino Benedetti, il quale ebbe ad intervistare Marco Pozzan durante il periodo in cui questi era latitante ed a pubblicare poi su un numero del suo giornale, denominato «Riscossa», il risultato dell'intervista. Ha specificato il Benedetti che il Pozzan si incontrò con lui a Padova nei primi di gennaio del 1973 e gli mostrò un memoriale scritto a mano, riprodotto poi in parte nell'articolo apparso su «Riscossa». L'incontro - secondo la testimonianza del giornalista - avvenne con la mediazione di Massimiliano Fachini e l'intervista fu sottoposta ad una duplice

⁴⁶² V. parte IV cap. II.

⁴⁶³ V. parte IV cap. II.

condizione: essa doveva apparire rilasciata in luogo diverso da Padova (in effetti poi su «Riscossa» si fece riferimento a Lugano) ed avvenire un giorno prima della partenza del Pozzan medesimo per una località non precisata.

Sulla base di questa testimonianza, valutata in relazione alle altre risultanze processuali, possono farsi le seguenti considerazioni.

Massimiliano Fachini, nella cui casa fu poi rinvenuto il memoriale scritto a mano del quale si è ora detto⁴⁶⁴, era la persona adatta da contattare per chi volesse rintracciare il latitante Marco Pozzan in quel periodo di tempo. Fra le persone interessate al rintraccio del suddetto latitante, il cui espatrio clandestino avvenne proprio a metà gennaio 1973, vi era a quell'epoca certamente il cap. Labruna che si occupava - come si è sopra detto - della ricerca di superstiti del gruppo Freda. La misteriosa partenza del Pozzan per località imprecisata, di cui alla testimonianza «Benedetti», presenta la stessa collocazione temporale del trasferimento di lui da Padova a Roma e poi in Spagna a cura del S.I.D..

Marco Pozzan in dibattimento⁴⁶⁵ ha riferito di essere stato avvicinato durante la sua latitanza da un elemento del S.I.D., di cui non ha voluto dare il nome, sin dalla fine del 1972. L'intervento nella seconda metà del 1972 di Guido Giannettini, quale garante del cap. Labruna, può trovare, quindi, logica spiegazione nella necessità di tranquillizzare il Fachini, che era in contatto con il latitante, sulle reali intenzioni dell'ufficiale del S.I.D. in favore del Pozzan. Con ciò non si introduce nel processo un'azzardata ipotesi ma si opera un accostamento di fatti che, per la loro logica concatenazione, assumono un serio valore indiziario a carico del Labruna.

Altro episodio singolare è quello, dettagliatamente esposto in narrativa⁴⁶⁶, relativo al contatto che il S.I.D. nella primavera del 1973 ebbe a realizzare con Angelo Ventura, fratello di Giovanni, tramite il centro C. S. di Verona. Il comandante di quel Centro C. S. ten. col. Angelo Pignatelli, ha tirato fuori una curiosa giustificazione, sostenendo, come si è già detto, che si trattò di un errore dovuto ad omonimia (si sarebbe ritenuto erroneamente che Angelo Ventura non era congiunto del noto imputato della strage di Piazza Fontana, bensì fratello del maggiore dei CC. Mauro Venturi in servizio presso il S.I.D.). Tuttavia, a parte il fatto che Angelo Ventura ha sostenuto, invece, di essere stato esattamente identificato dal sottufficiale contattante, il duale gli avrebbe fatto riferimenti non equivoci al processo penale a carico di Giovanni, la tesi del ten. col. Pignatelli appare di per se stessa poco convincente. Infatti il centro C. S. di Verona aveva ricevuto nel febbraio 1973 dall'Ufficio «D», precisamente dal maggiore Bottallo, la chiara segnalazione

«che il fratello del noto Ventura era stato inviato a prestare il servizio militare di leva a Feltre».

⁴⁶⁴ V. memoriale in cart. 9 istruttoria Giannettini fasc. 6 fol. 18; v. fotocopia del giornale «Riscossa», recante l'articolo nel quale si trova in parte riprodotto il suddetto memoriale, allegata al verb. ud. 10.6.77.

⁴⁶⁵ V. parte IV cap. II.

⁴⁶⁶ V. parte III cap. VIII.

È assai strano che sulla base di questa comunicazione, effettuata per mero scopo informativo e senza richiesta di contatto, si sia pensato ad un congiunto del maggiore Venturi; il quale, come ha dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro, non aveva fratelli né cugini; con il suo cognome, né aveva alcun rapporto di amicizia col ten. col. Pignatelli. Appare anche strano che quest'ultimo, ammessa in via d'ipotesi la verità della sua versione, secondo la quale il messaggio del Reparto «D» sarebbe stato interpretato come una richiesta di assistenza in favore del fratello di un collega, abbia potuto pensare di dare attuazione al suo programma assistenziale facendo proporre da un sottufficiale al giovane raccomandato di diventare un informatore di polizia militare.

Se già ciascuno di questi episodi, isolatamente considerato, suscita serie perplessità sul comportamento tenuto da uomini del S.I.D., una visione globale degli avvenimenti indica con chiarezza che l'apparato del Servizio fu sistematicamente strumentalizzato, in favore di vari imputati di rilievo del presente procedimento, per esigenze ben diverse da quelle relative alla sicurezza dello Stato.

Fra la seconda metà del 1972 ed i primi mesi del 1973, invero, si verificò tutta una serie di fatti che depongono in tal senso: i contatti Fachini-Labruna, la proposta di evasione fatta a Giovanni Ventura, il contatto S.T.D.-Angelo Ventura, il favoreggiamento e l'espatrio del latitante Marco Pozzan, il quale, con le sue confessioni al Giudice Istruttore di Treviso sulla nota riunione di carattere eversivo tenutasi a Padova il 18 aprile 1969, aveva dato prova di essere un fragile diaframma sulla via della rivelazione di più pericolose verità. Nello stesso periodo di tempo prese l'avvio il favoreggiamento di Guido Giannettini e si protrasse, quando quest'ultimo era stato già da più di un anno spedito all'estero ed a suo carico era sopraggiunto il mandato di cattura, fino alla primavera-estate del 1974.

I tempi di queste operazioni coincidono con quelli che segnano le progressive tappe di maggiore interesse della istruttoria di Milano. Pozzan aveva parlato, poi ritrattato ed in seguito, per evitare di essere chiamato ancora dal Magistrato, si era reso irreperibile ed, infine, latitante quando fu spedito in Spagna; Fachini era un elemento utile per il rintraccio di Pozzan quando fu contattato dal cap. Labruna; Giovanni Ventura era alla vigilia delle sue rivelazioni quando gli fu proposto di evadere; le indagini del Giudice Istruttore stavano per arrivare al Giannettini quando questi fu fatto espatriare.

La stessa improvvisa scomparsa, avvenuta con perfetta scelta di tempi e di modalità di esecuzione alla vigilia della sentenza di questa Corte, degli imputati Franco Freda e Giovanni Ventura, nonostante la stretta sorveglianza alla quale essi erano sottoposti da parte dell'Autorità di P. S. e le loro scarsissime disponibilità di mezzi economici o di altro genere, non può non lasciare perplessi. Certo non può addebitarsi anch'essa, difettando prove concrete in tal senso, alla stessa matrice dalla quale provennero gli intralci istruttori di cui si è detto. Tuttavia, poiché obiettivamente si pone come un evento omogeneo rispetto alla serie di fughe e di manovre occulte che hanno ostacolato per anni la ricerca della verità nell'attuale procedimento, lascia senza risposta interrogativi assai allarmanti.

In tale contesto si inseriscono significativamente, e vanno con attenzione valutate, alcune parti della conversazione svoltasi il 10 gennaio 1973 fra il Giannettini ed il cap. Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia⁴⁶⁷. Esse sono testualmente le seguenti.

«Giannettini: ora, da quello che ho potuto ricostruire, è risultato che poi questo elemento che si era infiltrato nel partito cinese era Giovanni Ventura. Come mai Ventura a quell'epoca si era avvicinato ai movimenti cinesi, questo non lo so. Non lo so, ma ritengo che si trattasse - lo ha fatto d'accordo con Freda ovviamente - che si trattasse di una tendenza che era un po' in molti gruppi di destra come era avvenuto, per esempio, all'Università di Roma.

Qui potremmo ricordare anche l'affare Delle Chiaie.

C'è una tendenza ad avvicinarsi alla contestazione e vedere se fosse stato possibile, non dico strumentalizzarla, ma penetrarvi ed operare all'interno della contestazione stessa. Probabilmente Freda ha fatto avvicinare Ventura a qualche elemento «cinese» con obiettivi di questo genere... (pag. 1 del testo trascritto).

Labruna: avete avuto delle informazioni?

Giannettini: Abbiamo avuto delle informazioni. Io, a suo tempo, ho fornito un sacco di notizie sulla contestazione, sulle persone della contestazione, sui cinesi, sui gruppi cinesi, sui dirigenti del Veneto e qualche volta anche dell'Emilia; anche schede personali molto precise - fino nei dettagli - di personaggi marxisti-leninisti. Anzi, mi ricordo che con Gasca⁴⁶⁸ si parlava dell'eventualità di strumentalizzare qualcuno di questi elementi e poi anche questo è un progetto che rimase per aria, insomma.

Labruna: ...Ma Freda come ha saputo... (incomprensibile).

Giannettini: Non so se lo sapesse...

Labruna: Lo ha immaginato?

Giannettini: ...perché con Freda non parlai mai del Servizio, ovviamente. Con Freda parlai della situazione politica generale, dissi di avere dei contatti allo Stato Maggiore insomma. Indubbiamente, siccome Freda è una persona intelligente forse poteva anche comprendere, immaginare qualcosa, ma io non dissi mai assolutamente nulla. Non so che cosa di questo, Freda, potesse dire a Ventura, qualcosa forse sì, insomma. Cioè, io incoraggiavo questo dicendo che poteva interessare ambienti politici e non politici, che a loro volta erano interessati acche la situazione italiana si raddrizzasse e quindi era bene seguire questi movimenti, questo... Parlai soltanto di qualche amico allo Stato Maggiore, insomma (pag. 5 testo trascritto)».

Il Giannettini, sollecitato all'udienza dibattimentale del 17 marzo 1977 a chiarire il senso delle suddette frasi, ne ha fornito una spiegazione riduttiva, sostenendo di avere inteso riferirsi semplicemente al suo lavoro informativo ed all'interesse degli

⁴⁶⁷ V. nastro registrato di cui si è detto in parte V cap. XXII.

⁴⁶⁸ Capo dell'Ufficio «D» del S. I.D. nel 1969.

ambienti di destra a raddrizzare, mediante contromanovre sul piano politico, la situazione italiana ormai squilibrata verso sinistra.

Trattasi, com'è di tutta evidenza, di una spiegazione inaccettabile sotto il profilo logico, giacché non si comprende davvero quali efficaci contromanovre sul piano politico fossero in grado di compiere i movimenti politici di destra senza un saldo collegamento con il Potere.

Né alcun chiarimento accettabile il Giannettini ha fornito per spiegare a quali settori intendesse riferirsi con quel suo richiamo ad ambienti non politici anch'essi

«interessati acché la situazione italiana si raddrizzasse».

Tali ambienti, in verità, non potevano che essere quelli militari del S.I.D., con i quali egli era in contatto e di cui esprimeva le tendenze nei suoi rapporti con Freda e Ventura. Il fatto stesso che l'oggetto della sua conversazione con il cap. Labruna ruotasse in quel momento proprio sui suoi legami con gli alti vertici militari e sulla sufficiente consapevolezza che di tali legami avevano Freda e Ventura fa chiaramente intendere che egli, con il suo accenno ad ambienti politici e non politici, si riferiva a settori che esercitavano pubblici poteri e che avevano quindi, oltre all'interesse, la capacità di raddrizzare la situazione italiana. Sicché non vi è davvero necessità di un'interpretazione autentica del Giannettini per cogliere l'effettivo significato del suo discorso; il quale è indubbiamente allusivo, con espressioni involute e caute ma non equivocate, ad incoraggiamenti all'azione da lui indirizzati al Freda ed al Ventura, già impegnati

«ad operare all'interno della contestazione»,

con il garantito avallo di

«ambienti politici e non politici»

interessati a seguire e «strumentalizzare» per i propri fini i movimenti dei gruppi estremisti.

Non mancano davvero, negli atti processuali, obiettivi elementi idonei a confermare l'esattezza di questa interpretazione.

Strumentalizzare gli oltranzisti di sinistra rientrava nella cosiddetta strategia eversiva di seconda linea esposta, come è noto, da Giovanni Ventura nei suoi interrogatori e da Franco Freda nella sua opera «La disintegrazione del sistema»: l'obiettivo intermedio, da raggiungere con la utilizzazione di tutte le spinte demolitrici presenti nel Paese, era l'abbattimento del sistema attuale, per giungere in un secondo tempo all'edificazione di uno Stato nuovo.

L'accenno del Giannettini alla tendenza del gruppo «Freda-Ventura» a

«penetrare ed operare all'interno della contestazione»

si colloca in perfetta sintonia con le rivelazioni fatte al Giudice Istruttore di Treviso da Marco Pozzan; il quale ha precisato di aver appreso dal Freda che nella riunione eversiva di Padova del 18 aprile 1969

«si era convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirlo»⁴⁶⁹.

Un discorso dello stesso genere aveva fatto il Freda a Ruggero Pan, il quale, nei seguenti termini, lo ha ricostruito dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso:

«Mi disse che già da alcuni anni eseguiva attentati e che aveva intenzione di potenziare tale programma terroristico, approfittando della tensione sindacale che si delineava per l'autunno»⁴⁷⁰.

Nella stessa direzione convergono le dichiarazioni di Giovanni Ventura circa il costante controllo esercitato da Guido Giannettini sull'evolversi dell'attività eversiva e terroristica della cosiddetta cellula veneta. Naturalmente gli scopi difensivi del Ventura hanno indotto costui, come si è già detto a circoscrivere nei limiti degli attentati incruenti le istigazioni a parteciparvi rivoltegli dal Giannettini ed a tacere sui fatti più gravi per evitare di compromettere se stesso. Resta, comunque, ferma ed efficacissima, sul piano accusatorio, una sostanziale chiamata in correità da parte del Ventura nei confronti del Giannettini.

Ulteriori argomentazioni per smentire Guido Giannettini, allorché afferma di non aver varcato i limiti dei suoi compiti esclusivamente informativi nel prospettare al gruppo Freda-Ventura l'interesse di

«ambienti politici e non politici... affinché la situazione italiana si raddrizzasse»,

possono trarsi dalla lettera del 15 settembre 1973 che egli inviò al gen. Maletti dalla Francia. In tale lettera, dopo aver trattato delle operazioni da lui compiute per il Servizio e del pericolo costituito dal continuo slittamento a sinistra della politica italiana, così testualmente egli si esprime avviandosi verso la conclusione:

⁴⁶⁹ V. cart. 3 fasc. 7 fol. 288 r. istruttoria Freda.

⁴⁷⁰ V. interr. Pan in data 11.1.72 in cart. 2 fasc. 6 fol. 24 r. istruttoria Freda. V. anche in vol. 26/1 fol. 50 istruttoria Freda: rapporto del Questore di Padova in data 16.4.69 diretto al Ministero degli Interni Divisione Affari Riservati. In tale rapporto si scrive di una conferenza, indetta presso la sala della Gran Guardia il 13.4.69 dal circolo culturale «R. Brasillac», durante la quale il conferenziere dott. Mario Balzarini «ha concluso esortando i giovani missini ad allearsi coi gruppi maoisti... il noto dott. Franco Freda è stato il sostenitore più accanito di tale alleanza in quanto, a suo dire, ciò che conta di più è lottare contro l'attuale governo, con tutti i mezzi e contro tutte le istituzioni ed in primo luogo contro la polizia... ». Così prosegue il citato rapporto: «Da qualche tempo a questa parte in detto circolo si danno convegno giovani di destra e del movimento marxista filocinese fra i quali il sunnominato Freda Franco svolge intensa attività di propaganda a favore dell'unità di azione di lutti i giovani rivoluzionari di qualsiasi tendenza».

«Nessuno meglio di Lei è in grado di apprezzare la situazione attuale, e le sue prospettive per un futuro, se non immediato, senz'altro molto vicino. Non le apprendo dunque nulla di nuovo sottolineandole l'importanza di tutta una serie di punti obbligati, di nodi del problema, alla cui logica non si può sfuggire, e che conducono ad una sola soluzione accettabile:

- Come ha confermato l'esempio cileno, ogni esperienza di potere della sinistra che non sia appoggiato direttamente e con la forza dall'URSS, provoca fatalmente l'intervento delle forze vitali del paese come unica alternativa alla guerra civile;
- poiché l'Italia fa parte della sfera d'influenza occidentale, secondo l'accordo ratificato il 21 giugno scorso a San Clemente da Nixon e da Brezhnev, un sostegno diretto e decisivo da parte dell'URSS alla sinistra italiana è impensabile;
- ciò significa che, in mancanza di un intervento preventivo, le Forze Armate italiane non potranno ristabilire l'ordine senza passare attraverso una guerra civile lunga, sanguinosa e disastrosa come quella di Spagna del 1936-1939.

Tutto questo indica quali responsabilità pesino su ognuno di noi, e ci spingano ormai a ritenere non più valida una interpretazione restrittiva e di routine dei nostri compiti. Ogni eventuale richiamo a una pretesa legittimità, da qualunque parte venisse, non potrebbe nascondere che fini e interessi equivoci, che non saranno mai i nostri, poiché in Italia non esiste più una legittimità, non esiste più uno Stato, non esiste più una linea politica degna di questo nome. Tutto quanto accade nel nostro paese - è mio dovere sottolinearlo alla Sua attenzione - è manipolato dall'esterno, dai servizi speciali tedeschi, inglesi, israeliani e americani. Mancano unicamente una linea politica e una causa autenticamente italiana.

Per una tale causa, tengo ad assicurarla che, malgrado qualche limite di importanza secondaria imposto dalla presente situazione, non esiterei a mettere ancora e in ogni momento a disposizione tutte le mie energie, le mie capacità, le mie possibilità e tutti i mezzi e i contatti di cui dispongo.

Voglia gradire, caro Generale, i sensi della mia più alta stima e considerazione, e i miei migliori saluti»⁴⁷¹.

È un linguaggio chiarissimo, con il quale si rivolge senza mezzi termini un invito al colpo di Stato. Il destinatario di tale invito, gen. Maletti, sentito in proposito dal Giudice Istruttore di Catanzaro il 2 luglio 1975, ha dichiarato di aver avuto l'impressione che il Giannettini, nello scrivere quella lettera, si proponesse intenti ricattatori nei confronti suoi e del Servizio⁴⁷². Ciò avrebbe dovuto indurre il generale, quanto meno, a troncane immediatamente ogni rapporto con quella fonte pericolosa e

⁴⁷¹ V. cart. 19 fasc. 63 istruttoria Giannettini.

⁴⁷² V. dep. Maletti in cart. 37 fasc. 99/10 fol. 12 r. istruttoria Giannettini.

non a contattarla ancora, con ulteriori rimesse di denaro, fino ad epoca successiva all'emissione del mandato di cattura nei confronti della fonte stessa.

La diagnosi politica esposta da Guido Giannettini nella lettera suddetta non costituiva una nuova sua formulazione di fine anno 1973, ma era sempre quella da lui compiutamente elaborata, come si evince dalla registrazione del suo colloquio con il cap. Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia, all'epoca dei suoi contatti con Freda e Ventura. Già in occasione del noto convegno all'Hotel romano Parco dei Principi del 1965 egli aveva avvertito come un gravissimo ed imminente pericolo l'infiltrazione comunista nel nostro Paese; ed i primi governi di centrosinistra in Italia lo avevano convinto di quello

«squilibrio politico verso sinistra»

cui, secondo il suo avviso (più volte da lui espresso nei numerosi memoriali allegati agli atti), occorreva porre tempestivo rimedio. È evidente, pertanto che nel riferirsi, durante quella sua conversazione con il cap. Labruna, all'esigenza di seguire e strumentalizzare i movimenti oltranzisti per «raddrizzare» la situazione italiana verso equilibri più graditi ad

«enti politici e non politici»,

intendeva richiamarsi a quella linea operativa poi indicata apertamente nella lettera al gen. Maletti: cioè lo sfruttamento del trauma provocato nella pubblica opinione dalle esplosioni estremistiche per rendere accettabile, anche se illegittimo sul piano costituzionale, un intervento restauratore delle Forze Armate.

Nello stesso ordine di idee si erano mossi sostanzialmente Franco Freda e Giovanni Ventura sin dal 1966 con la spedizione, della quale si è già trattato⁴⁷³, di circa duemila lettere dirette ad istigare gli ufficiali delle Forze Armate Nazionali ad un pronunciamento autoritario ed anticostituzionale.

Queste manifestazioni di propositi sovversivi, fatte da Guido Giannettini più o meno esplicitamente ad uomini qualificati dal S.I.D. come il gen. Maletti ed il cap. Labruna, non si prestano, proprio per le circostanze ambientali in cui furono esternate e per la qualità dei personaggi ai quali vennero rivolte, ad essere considerate mere millanterie, ma piuttosto richiami sintomatici a precedenti effettive intese già maturate segretamente nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini stesso era legato. Le scandalose protezioni a quest'ultimo concesse, come si è già dimostrato⁴⁷⁴, da quegli stessi esponenti del Servizio informazioni, anche dopo la sua incriminazione e senza alcun giustificato motivo, costituiscono la prova definitiva che egli non agì per proprio conto ed al di fuori delle suddette intese nelle sue delittuose relazioni con Franco Freda e Giovanni Ventura; i quali, a loro volta, si sentirono

⁴⁷³ V. parte V cap. VI.

⁴⁷⁴ V. parte V cap. XXII e XXIII.

autorizzati a confidare in autorevoli appoggi provenienti da quel medesimo apparato statale alla cui sovversione essi tendevano - come obiettivo intermedio del loro programma rivoluzionario - e nel cui seno si annidavano elementi disposti a dare uno sbocco politico agli attentati.

Guido Giannettini, anello di congiunzione fra questi elementi (rimasti in processo senza volto e senza nome) interessati per fini propri al controllo dell'attività terroristica ed il gruppo di Freda e Ventura, svolse quindi un ruolo di primo piano; onde ben può affermarsi che la sua attività nell'associazione sovversiva si svolse, come a lui contestato, a livello di direzione e di sovrintendenza organizzativa. Egli, nell'ambito dei quadri direttivi di tale criminosa società, non rappresentava solo se stesso e la sua profonda avversione per il mondo della sinistra; ma assicurava soprattutto un avallo politico-militare che, qualsiasi fosse la misura della sua obiettiva corrispondenza con la realtà, non poteva non essere accolto, comunque, dai suoi correi, come una garanzia di successo e di impunità: ossia come un potente fattore di istigazione e di rafforzamento dei loro propositi criminosi.

Indissolubile si presenta, pertanto, sotto il profilo del concorso morale nel reato, il legame che unisce il Giannettini medesimo a Franco Freda e Giovanni Ventura in tutti i delitti da costoro commessi. L'altezza del ruolo da lui svolto implica logicamente, come risulta del resto dalle dichiarazioni del Ventura⁴⁷⁵, una visione completa, da parte sua, del disegno eversivo e della progressione terroristica programmata. Implica, in altri termini la previsione e l'accettazione, da parte dello stesso, anche dei più gravi sviluppi culminati nella strage di Milano del 12 dicembre 1969.

In ordine a questi ultimi gravissimi sviluppi non risulta che il Giannettini abbia tempestivamente assunto un comportamento di desistenza volontaria e ciò abbia comunicato ai suoi correi, adoperandosi per far cessare le conseguenze della sua attiva partecipazione all'*escalation* terroristica. Risulta, anzi, proprio il contrario, desumibile dall'atteggiamento di operosa solidarietà da lui tenuto, come si è detto, negli anni successivi al 1969 verso elementi della cosiddetta cellula eversiva veneta. Sicché egli rimane inevitabilmente e completamente agganciato dal meccanismo giuridico del concorso criminoso ai suoi compiaci Franco Freda e Giovanni Ventura. Sulla cosiddetta desistenza volontaria, peraltro neanche invocata dal Giannettini, il quale ha negato tutti i fatti a lui contestati, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che essa «quando non risulti già chiaramente provata dalle risultanze istruttorie, deve essere dimostrata da chi la invochi»⁴⁷⁶.

Con altre decisioni ha, altresì, precisato che «nel caso di concorso di più persone nel reato, l'azione criminosa deve essere considerata unica e inscindibile rispetto a tutti i componenti e, pertanto, la desistenza volontaria di uno dei compartecipi non trae rilevanza qualora non sia riuscita ad impedire l'azione degli altri concorrenti»⁴⁷⁷, o -

⁴⁷⁵ V. parte V cap. XX.

⁴⁷⁶ V. Cass. sez. II 24.6.77 Calò in Cass. pen. Mass. anno 1978 m. 940.

⁴⁷⁷ Cass. sez. III S. XI. 76 Vocca in Cass. pen. Mass. anno 1978 m. 939.

secondo un indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso - ad impedire almeno «le conseguenze degli atti in precedenza compiuti in modo che questi risultano del tutto irrilevanti rispetto all'evento realizzato dagli altri correi»⁴⁷⁸.

Le pesanti consapevolezze di cui Guido Giannettini era portatore all'estero fondatamente gli fecero paventare eventuali interventi di chi poteva avere interesse ad eliminarlo per seppellire con lui segreti pericolosi. È indubbiamente questo il motivo dei timori che egli ebbe a manifestare, chiedendo esplicitamente protezione, allorché si presentò per costituirsi, verso il tardo pomeriggio dell'8 agosto 1974, nell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires⁴⁷⁹. Trova così adeguata spiegazione il velato ma abbastanza chiaro messaggio da lui subito lanciato al S.I.D., all'atto della sua costituzione, nel corso del colloquio avuto con il rappresentante del Servizio in loco: il gen. Salvatore Curcuruto, addetto militare presso l'Ambasciata stessa.

È un messaggio che reca una solenne promessa di silenzio, come si coglie agevolmente fra le righe del testo registrato⁴⁸⁰ del colloquio:

«Soprattutto, questo per chiarire, mi si chiederà⁴⁸¹ se io appunto per caso fossi il tramite tra una congiura militare e alcuni esecutori, questo lo negherò. Certamente, perché non è vero perché oltretutto danneggerebbe le F.F.A.A. ma di più me personalmente. Se questa congiura non c'è, allora io sono una persona che per altri motivi ho avuto contatto con questa persona⁴⁸² e non per sconvolgere mezzo mondo. Quindi appunto la mia linea di condotta sarà quella di precisare la mia posizione in base a quello praticamente che si sa già a questo punto non posso tradire più nessun segreto perché... è per questo che io posso presentarmi e dire tutto perché è tutto di pubblico dominio, dichiarato dal Ministro della Difesa »⁴⁸³.

⁴⁷⁸ Cass. Sez. II 16.XII.69 Lunetta ed altri, ivi 1971 m. 28.

⁴⁷⁹ L'ambasciatore Giuseppe Derege-Thesauro nell'udienza dibatt. Dell'1.8.1978 ha riferito che il Giannettini non fece mistero con alcuno nell'Ambasciata di essere impaurito e dell'esigenza di essere protetto.

⁴⁸⁰ V. p. 29 della trascrizione del colloquio registrato Giannettini-gen. Curcuruto in cart. 25 fasc. 71/8 2/B istruttoria Giannettini.

⁴⁸¹ Ovviamente da parte del Magistrato Istruttore, dopo il suo rientro nel territorio nazionale in esecuzione al mandato di cattura.

⁴⁸² L'ufficiale del S. I.D. che aveva avuto contatti diretti con lui anche all'estero: cioè il cap. Antonio Labruna, il cui nome non fu palesato dal Giannettini al gen. Curcuruto.

⁴⁸³ V. la nota intervista dell'on. Giulio Andreotti al «Mondo» del 20.6. 1974 (parte III cap. II p. 241).

CAPITOLO XXVII
IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA
ASCritto AL MARESCIALLO DEI CC. GAETANO TANZILLI
ED AL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI

Si è già fatta analitica esposizione⁴⁸⁴ delle vicende relative alle notizie fiduciarie comunicate al mar. Gaetano Tanzilli dal suo informatore Stefano Serpieri, circa gli attentati del 12 dicembre 1969, ed all'atteggiamento di reticenza che ha condotto all'incriminazione di entrambi per il delitto previsto dall'art. 372 c.p..

Vanno ora richiamati i punti essenziali delle vicende medesime in quanto dal loro coordinamento logico emerge con evidenza la colpevolezza dei due imputati.

Un primo dato certo è costituito dal fatto che l'iniziale presa di contatto fra il Tanzilli ed il Serpieri ebbe a verificarsi il giorno immediatamente successivo a quello degli attentati e si articolò in due incontri: il mar. Tanzilli da principio avvicinò da solo il suo confidente e poi, nella stessa giornata del 13 dicembre 1969, lo incontrò ancora insieme al cap. Mario Santoni che gli era stato affiancato dal suo superiore diretto, maggiore Ceraolo⁴⁸⁵, per un controllo delle notizie ricevute.

Che questo duplice contatto sia avvenuto proprio il 13 dicembre 1969 risulta da vari e concordanti elementi. Lo ha affermato Stefano Serpieri (il quale non aveva alcun interesse a falsare le date ma solo il contenuto dell'informazione) sulla base di circostanze idonee a fissarne il ricordo: ha dichiarato infatti al Giudice Istruttore di Catanzaro⁴⁸⁶, confermando precedenti deposizioni, di essersi incontrato col mar. Tanzilli alle ore 13,00 del 13 dicembre 1969 in un bar di piazza Cavour nonché nel pomeriggio dello stesso giorno 13 con il suddetto Tanzilli ed altro signore da lui non conosciuto nella zona dell'Aventino, ove aveva accompagnato sua figlia per una lezione di ballo; ha anche precisato di aver opposto in un primo tempo delle difficoltà al maresciallo, quando questi gli aveva chiesto di incontrarsi con lui una seconda volta nello stesso giorno, perché doveva accompagnare sua moglie al mercato per le

⁴⁸⁴ V. parte III cap. II e VII.

⁴⁸⁵ Il maggiore Ceraolo, non sentito in istruttoria perché deceduto, era restio a prendere contatti diretti con le fonti informative (v. dichiaraz. Tanzilli del 28.2.74 e del 29.7.75 in vol. 25 fasc. 22 istruttoria Freda e cart. 37 fasc. 99/15 istruttoria Giannettini).

⁴⁸⁶ V. dep. 23.6.75 in cart. 37 fasc. 99/14 foll. 1-3 istruttoria Giannettini.

consuete spese del sabato. Lo ha affermato anche il cap. Santoni, facendo rilevare che non poteva essersi incontrato col Serpieri in un giorno successivo, in quanto il 14 dicembre era stato da lui trascorso in riposo domenicale e dal 15 in poi aveva goduto di un periodo di licenza⁴⁸⁷. Lo ha riconosciuto lo stesso Tanzilli nelle sue ultime dichiarazioni in fase istruttoria; e se ne è tratta ulteriore conferma dalle deposizioni dibattimentali dei colonnelli Giorgio Genovesi⁴⁸⁸ ed Antonio Cacciuttolo⁴⁸⁹, i quali furono fra i primi a conoscere l'esito di quei contatti informativi⁴⁹⁰.

Altro punto fermo è costituito da un terzo incontro cui partecipò un informatore e che va indiscutibilmente collocato nella sera del 16 dicembre 1969, come chiaramente si evince dalla documentazione interna del S.I.D.

Infatti l'appunto informale datato 16 dicembre 1969, proveniente dall'ufficio del CS-3, cui apparteneva il mar. Tanzilli, e consegnato per competenza al ten. col. CC. Genovesi, Capo del CS-1, tramite il Comandante di tutti i centri CS di Roma, col. Cacciuttolo, comincia testualmente così:

«Il nostro fiduciario in occasione di un incontro avuto la sera del 16.12.1969 ha, in particolare, riferito che...»⁴⁹¹.

Il contenuto di questo appunto fu trasfuso in un altro con la data 17.12.1969, destinato, come si è detto, alla Polizia Giudiziaria⁴⁹². Fu, inoltre, stilato il 17 dicembre 1969 dal Raggruppamento Centri CS di Roma un rapporto segreto per tenere al corrente il superiore ufficio «D» degli sviluppi informativi; ed ossia quando già l'appunto informale 17.12.69, recante le notizie raccolte, era stato ricevuto dalla Polizia Giudiziaria.

Da tale rapporto si colgono i seguenti precisi riferimenti al suddetto incontro:

⁴⁸⁷ Tale periodo di licenza, come risulta dagli atti del S.I.D. (v. cart. 34 fasc. 94/6 foll. 1-4; cart. 35 fasc. 95 fol. 123 istruttoria Giannettini), era stato interrotto solo per un giorno, il 18 dicembre (data dell'infelice operazione condotta per il rintraccio di Stefano Delle Ghiaie v. parte III cap. VII).

⁴⁸⁸ V. verb. ud. 17.3.78.

⁴⁸⁹ V. verb. ud. 13.4.78.

⁴⁹⁰ Sull'esito del primo contatto il mar. Tanzilli ha dichiarato di aver redatto un breve appunto scritto, che non è stato reperito fra gli atti del S.I.D. (di quattro o cinque righe al massimo).

⁴⁹¹ Il testo dell'appunto 16.12.69 è riportato in parte III cap. VII. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Tanzilli non possono esservi dubbi circa l'effettiva provenienza dell'appunto stesso dal CS-3. Perché tale provenienza risulta da una specifica annotazione sullo stesso apposta all'epoca dal col. Genovesi di suo pugno, nonché dagli altri documenti del S.I.D. in appresso citati, i quali furono formati in periodo non sospetto: quando, cioè, non era assolutamente prevedibile che essi dovessero costituire oggetto di ispezione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

⁴⁹² Il testo integrale dell'appunto 17.12.1969 è riportato in parte in cap. II.

“Nel quadro delle direttive ricevute dal sig. Capo Servizio e da codesto Capo Ufficio, in relazione agli ultimi avvenimenti in ordine ai noti attentati dinamitardi, continuando nell’azione diretta e fiduciaria intesa si è riusciti a conoscere, attraverso fonte solitamente attendibile (non remunerata) e contattata la sera del 16 dicembre 1969 da nostro elemento qualificato...”⁴⁹³.

È quindi, documentalmente provato che questo contatto informativo si ebbe la sera del 16 dicembre 1969 e che tutte le notizie trascritte nell’appunto furono fornite da un unico informatore. Trattasi di notizie specifiche e dettagliate sulla matrice e sugli esecutori degli attentati; e ciò dimostra logicamente che esse furono raccolte in un contatto successivo ai due realizzati con il Serpieri il 13 di quello stesso mese. In queste due prime occasioni, invero, il Serpieri aveva dato notizie così vaghe e fumose da suscitare gli irati rimproveri del col. Cacciuttolo e da indurre quest’ultimo a far avvicinare ancora, nello stesso giorno, il Serpieri dal Tanzilli con l’intervento del cap. Santoni. In effetti neanche l’intervento dell’ufficiale era valso a produrre più utili risultati; ed il cap. Santoni lo ha ricordato più volte, deponendo come teste. L’atteggiamento del col. Cacciuttolo ebbe, invece, a mutare radicalmente dopo la ricezione delle notizie trasfuse nell’appunto 16.12.69 - evidentemente riferibili, quindi, ad un terzo contatto - ed a concretarsi in un vivo elogio, verso i suoi collaboratori, unito alla specifica raccomandazione rivolta al CS-3 di

«curare i contatti con il noto informatore al fine di ottenere altre utili notizie ai fini delle indagini»⁴⁹⁴.

Tale «noto informatore» del terzo incontro era sempre Stefano Serpieri. Verso questa indicazione convergono, invero, vari rilievi di ordine logico.

Fra le notizie contenute nel noto appunto 16.12.69 vi sono quelle relative all’alibi «Delle Chiaie», che Mario Merlino ebbe a prospettare agli inquirenti in un secondo tempo, ed ai vincoli di amicizia che legavano il padre del Merlino al direttore della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano⁴⁹⁵. La circostanza dell’alibi era stata riferita dal Merlino stesso, il quale ciò ha riconosciuto dinanzi al G.I. di Milano⁴⁹⁶, proprio al Serpieri quando entrambi erano rimasti insieme, la notte dal 12 al 13 dicembre 1969, nella Questura di Roma. Nella stessa occasione il Serpieri dovette sapere dal Merlino dell’amicizia del padre di questi col direttore della banca, giacché

⁴⁹³ V. cart. 19 fasc. 64 fol. 34 istruttoria Giannettini.

⁴⁹⁴ V. rapporto Raggruppamento Centri CS di Roma in data 13.1.1970 o a CS-1, CS-2. CS-4 istruttoria Giannettini.

⁴⁹⁵ Il cap. Santoni ha recisamente escluso che nel primo sommario appunto di poche righe, redatto dal mar. Tanzilli il 13.12.69 (poi non rinvenuto fra gli atti del S.I.D.), vi fosse cenno alla suddetta amicizia (v. verb. ud. 16.3.78).

⁴⁹⁶ V. interr. Merlino vol. 24 fasc. 16 foll. 19 e sgg. istruttoria Freda.

un riferimento del genere⁴⁹⁷ non avrebbe avuto logica giustificazione prima che avvenissero gli attentati in quella stessa banca; né il Merlino, dopo gli attentati, poté parlarne ad altri che non fosse con lui in Questura, dato il suo stato di detenzione che si protrasse dalla sera stessa del 12 dicembre 1969 a ben oltre la data dell'appunto.

Nello stesso appunto sono contenute le notizie relative ai due stranieri Robert Le Roy e Guerin Serac; ed a tal riguardo non va trascurato il fatto che il Serac era direttore dell'agenzia di stampa di Lisbona «Aginter Press», i cui bollettini furono sequestrati dal Giudice Istruttore di Milano presso la sede di «Europa Civiltà»: cioè proprio nella sede del movimento politico nel quale era inserito Stefano Serpieri⁴⁹⁸.

Va, altresì, ricordato che l'appunto 16.12.69 reca in calce la seguente annotazione:

«La fonte, solitamente bene informata, deve essere assolutamente cautelata⁴⁹⁹, anche perché, già interrogata dalla Questura, non ha fornito le notizie di che trattasi».

Da vari atti del S.I.D. (v. ad es. la già citata nota 17.12.69 diretta dal Raggruppamento Centri CS di Roma all'Ufficio «D») risulta, inoltre, che trattavasi di fonte occasionale e non remunerata. È proprio il caso di Stefano Serpieri, il quale non era remunerato per la sua occasionale collaborazione informativa in favore del S.I.D. e nulla aveva riferito in Questura del colloquio avuto col Merlino.

Ha dichiarato, in proposito, il Capo dell'Ufficio politico della Questura di Roma dr. Bonaventura Provenza in dibattimento che il Serpieri, essendo un confidente della Polizia, la sera del 12.12.69 era stato messo in Camera di sicurezza insieme al Merlino, ma nulla aveva poi detto di aver saputo da quest'ultimo.

Si spiega, del resto, ragionevolmente come il Serpieri, fumoso e vago in quei primi suoi contatti del 13.12.69 con il mar. Tanzilli ed il cap. Santoni⁵⁰⁰, quando era appena reduce della nottata trascorsa in Questura e non aveva avuto il tempo di raccogliere e coordinare notizie specifiche, fu invece preciso e dettagliato nel terzo incontro del 16 successivo. Fin dal 13 egli aveva promesso, come il Tanzilli ed il Santoni hanno riconosciuto, una ulteriore e più utile collaborazione informativa.

Quanto sopra posto, ne discende logicamente che a questo terzo incontro non poté rimanere estraneo il mar. Tanzilli, al quale il Serpieri, quale fonte, apparteneva. Il rapporto fiduciario preesistente fra i due e le tradizioni del Servizio, alle quali lo

⁴⁹⁷ Trattavasi di un riferimento che aveva per oggetto un fatto vero (il direttore della B. N. A., dr. Adino Bruno Buchetti, ha dichiarato al G. I. di Catanzaro il 2.2.76 - cart. 38 fasc. 102/6 fol. 6 - di aver conosciuto il padre del Merlino a Riccione nel 1967-68).

⁴⁹⁸ V. cart. 22 fasc. 66 istruttoria Giannettini. È da notare, al riguardo, che il S.I.D. non aveva nei suoi archivi notizie sui due suddetti stranieri; e solo dopo aver ricevuto l'appunto 16.12.69 svolse indagini per la loro identificazione, riuscendo così ad accertare nei primi mesi del 1970 che il Serac in effetti non era anarchico (come inesattamente riferito nel citato appunto), ma apparteneva, come il Le Roy, ad un movimento di estrema destra neonazista (v. cart. 35 fasc. 95/1 foll. 47, 48 e 83 istruttoria Giannettini; cart. S-4 foll. 79, 81, 84, 99, 141, 172, 178, 282, 283; v. anche cart. 34 fase. 93/4 fol. 1 istruttoria Giannettini).

⁴⁹⁹ Su tale cautela non vi era alcun accenno nel primo appunto «Tanzilli»,

⁵⁰⁰ V. dep. Cap. Santoni in ud. dibatt. 16.3.78. In tal senso il Capo del S.I.D. si è espresso con nota in data 11.12.74 Cart 19 fasc. 54/5 istruttoria Giannettini.

stesso Tanzilli ha fatto riferimento nel suo ultimo interrogatorio del 6.12.75 dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro, escludevano l'opportunità di una sostituzione del sottufficiale nel prosieguo del contatto con la stessa fonte. Il riscontro documentale di questa logica considerazione trovasi nella corrispondenza interna del S.I.D.⁵⁰¹, dalla quale si rileva che il mar. Tanzilli ricevette tutte le notizie di cui all'appunto.

Una riprova della necessità di ricorrere al Tanzilli, quando occorreva rinnovare il contatto con la sua fonte, si ricava anche da quanto avvenne nella successiva operazione del 18 dicembre 1969 diretta al rintraccio di Stefano Delle Chiaie, cui si è riferito lo stesso Tanzilli nel suo interrogatorio del 1° ottobre 1975. Proprio il Tanzilli, infatti, in tale occasione fu convocato dal magg. Ceraolo, Capo del CS-3, ed affiancato ancora una volta al cap. Santoni (richiamato all'uopo dalla licenza concessagli), perché si trattava di mettersi in contatto nuovamente con il Serpieri onde rintracciare, con l'aiuto di questi, il Delle Chiaie che in quel periodo si nascondeva.

È chiaro, quindi, che il mar. Gaetano Tanzilli, con l'ostinarsi a ripetere, prima nelle sue deposizioni testimoniali e poi nei suoi interrogatori da imputato, di non aver ricevuto le notizie contenute nell'appunto del 16.12.1969, ha inteso coprire l'analoga reticenza di Stefano Serpieri per non esporre costui all'ostilità delle persone denunciate come responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione degli attentati. Ovviamente questa esasperata tutela di una fonte, la cui identità, peraltro, il capo del S.I.D. ha ritenuto ad un certo momento di rivelare, riconoscendo la prevalenza degli interessi della giustizia sull'esigenza di riservatezza del Servizio, non giustifica giuridicamente la violazione, da parte del mar. Tanzilli, dell'obbligo di attestare il vero dinanzi al Giudice. Tale violazione comporta l'affermazione della penale responsabilità dello stesso Tanzilli in ordine al delitto di falsa testimonianza ascrittogli.

Il reato suddetto, per quanto riguarda il Serpieri, è estinto per effetto dell'amnistia concessa con il D.P.R. 4.8.1978, n. 413, consentendolo i precedenti penali del Serpieri medesimo. Tale causa estintiva non può operare in favore del Tanzilli, ostandovi l'art. 2 p.p. lett. a) del citato decreto, in quanto i fatti costituenti oggetto della deposizione incriminata sono connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone.

501

V. in cart. 35 istruttoria Giannettini fasc. 95/1 fol. 96, nota indirizzata al Capo del S.I.D. in data 19.2.75, nella quale, con riferimento al contenuto dell'appunto 16.12.69, si dice testualmente: «Questo il contesto dell'informazione fornita dalla fonte a sottufficiale (mar. Tanzilli Gaetano) che la contattava normalmente».

CAPITOLO XXVIII
LA POSIZIONE DI GIUSEPPE BRANCATO
CIRCA L'ATTENTATO COMPIUTO IL 15.4.1969
NELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

In questo capitolo i giudici della Corte di assise di Catanzaro motivano la decisione di assolvere per non aver commesso il fatto Giuseppe Brancato, accusato di aver fatto scoppiare un ordigno nello studio del Rettore dell'Università di Padova, prof. Enrico Opocher, il 15 aprile 1969 (art. 6 legge 2.10.1967, n. 895) e di aver così provocato un incendio nello studio del Rettore e in quello attiguo del prof. Gentile (art. 423, 424 c.p.) .

CAPITOLO XXIX
CLAUDIO ORSI IMPUTATO DEL DELITTO
PREVISTO DALL'ART. 270 COMMA XXXXX C.P.

Motivando l'assoluzione di Claudio Orsi dall'accusa di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 comma III c.p.) per non aver commesso il fatto, i giudici ricordano che all'imputato era stata anche contestata la partecipazione agli attentati sui treni della notte tra l'8 e il 9 agosto 1969. Le imputazioni erano state formulate in seguito a dichiarazioni di Giovanni Ventura che - ricordano i giudici - nell'interrogatorio del 17 marzo '73 «si era vagamente riferito» a notizie avute da Freda, secondo le quali uomini di Orsi avevano messo ordigni sui treni a Milano e a Venezia. Ventura aveva però anche aggiunto di aver saputo da Pozzan «che a Venezia c'erano individui di Udine e non di Orsi».

Accogliendo solo in parte la richiesta del PM di prosciogliere l'imputato, il giudice istruttore lo prosciolsse per non aver commesso il fatto dalle imputazioni connesse con gli attentati sui treni e lo rinviò a giudizio per la partecipazione all'associazione sovversiva.

Secondo la Corte di assise, il giudice incorse in una «evidente contraddizione» perché, escludendo la partecipazione all'attività terroristica viene meno la prova dell'adesione di Orsi al programma sovversivo. Né tale prova può essere costituita - rilevano i giudici - dall'adesione ideologica di Orsi (espressa nei congressi di «Giovane Europa» a Firenze nell'aprile '70 e a Napoli nel giugno successivo) alla linea politica di Freda o dai «rapporti di amicizia» tra i due, rivelati da una lettera a firma «Orsi», sequestrata a Padova in casa di Massimiliano Fachini, nella quale si esprime solidarietà a Freda per un articolo di giornale contro di lui.

CAPITOLO XXX

GIOVANNI BIONDO E GLI ATTENTATI AI TRENI

Nelle 20 pagine di questo capitolo la Corte di assise valuta «inconsistenti» gli elementi in base ai quali il neomagistrato Giovanni Biondo era stato imputato dei reati connessi con gli attentati sui treni della notte tra l'8 e il 9 agosto '69 e di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 c.p.), lo assolve per non aver commesso il fatto e revoca il mandato di cattura emesso nei suoi confronti il 13 dicembre '73 e non eseguito perché Biondo - evidentemente poco fiducioso nella giustizia - si era dato alla latitanza.

In primo luogo i giudici riepilogano gli elementi di accusa valutandoli tutti con un'accuratezza che consenta di liberare la figura di Biondo da ogni ombra e sospetto. Inconsistente la Corte ritiene anche la testimonianza che determinò l'emissione del mandato di cattura, quella dell'avv. Domenico Nicetto. Questi disse al giudice istruttore di Milano di aver saputo un anno prima da Armando Galvani, fratello della moglie di Biondo, che Giovanni Biondo - all'epoca in vacanza ad Alba Adriatica - aveva messo una bomba, trovata inesplosa, su un treno proveniente dal Sud. Ma Galvani - aggiunse Nicetto - aveva bevuto quando gli fece quella confidenza ed era capace di dire qualsiasi sdocchezza quando si trovava sotto l'effetto delle bevande alcoliche. «In definitiva - rilevano i giudici dopo aver riassunto in termini essenziali le dichiarazioni dell'avvocato - la testimonianza dell'avv. Domenico Nicetto verte sui vaneggiamenti di un alcoolizzato».

Incidentalmente i giudici rilevano che il fatto che proprio ad Alba Adriatica sia stato accertato un pernottamento di Franco Preda, amico di Biondo, nella notte del 6 agosto '69

«non è idoneo a provare una concorde partecipazione di entrambi ad un'impresa delittuosa».

CAPITOLO XXXI LA POSIZIONE DI ANTONIO MASSARI

Antonio Massari, socio in affari di Giovanni Ventura nell'iniziativa editoriale «Ennesse» ma «uomo di sinistra», la Corte di assise ritiene che debba essere assolto per insufficienza di prove dall'accusa di aver partecipato agli attentati sui treni dell'8-9 agosto '69. Dichiara inoltre estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione sovversiva per il quale fu emesso nei suoi confronti mandato di cattura il 27 ottobre '73.

CAPITOLO XXXII
LE RESPONSABILITÀ EMERSE IN ORDINE
AL PORTO ED ALLA DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI,
MUNIZIONI ED ESPLOSIVO NEL VENETO

La scoperta delle armi e delle munizioni occultate in Castelfranco Veneto nella soffitta dell'abitazione di Giancarlo Marchesin e l'ampia confessione di quest'ultimo, dei coniugi Franco Comacchio ed Ida Zanon nonché di Ruggero Pan, circa l'abusiva detenzione ed il porto senza licenza delle stesse e di una certa quantità di esplosivo⁵⁰², rendono evidenti le rispettive penali responsabilità di tutte le suddette persone in ordine ai reati loro contestati.

Anche Angelo Ventura, dopo un'iniziale atteggiamento di negativa, ha finito col confessare il 22 gennaio 1973, dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, di aver trasportato le armi, a richiesta di suo fratello Giovanni, prima da Castelfranco Veneto

⁵⁰² V. parte II cap. III.

a Treviso nell'appartamento di Via Manin, poi in casa del Pan ed infine, nell'abitazione della Zanon.

È evidente che si trattò non di semplice trasporto, ma di vero e proprio porto in luogo pubblico in senso tecnico-giuridico, giacché le modalità con cui venne attuato (mediante una cassetta ed un paio di borse, come hanno riferito i coniugi Comacchio ed il Pan) erano tali da consentire la possibilità dell'uso immediato delle armi stesse durante il tragitto (v. Cass. Sez. II 1.12.1975, n. 1731 Nunnari per l'analogia ipotesi di armi trasportate in una valigia).

Né, per l'imputazione di porto abusivo di armi, può accogliersi la richiesta di assoluzione formulata dalla difesa del Pan, in quanto quest'ultimo ha esplicitamente ammesso nel suo interrogatorio del 22.5.1973 che le due borse, contenenti le armi, furono portate dai fratelli Ventura in casa di una sua zia e poi da lui trasferite in casa di sua nonna. Nello stesso interrogatorio il Pan ha detto di aver restituito per incarico di Giovanni Ventura a Franco Preda, nell'aprile 1971, una pistola «P 38» che a questi apparteneva; onde è emerso a suo carico un ulteriore episodio di porto abusivo di armi.

Si è già detto, trattando della questione relativa alla proprietà delle armi sopra menzionate e delle relative munizioni⁵⁰³, che esse appartenevano a Giovanni Ventura e Franco Freda e che entrambi costoro si adoperarono perché rimanessero nascoste. È quindi palese la responsabilità degli stessi per concorso nei reati di porto e detenzione abusivi di tali cose.

La responsabilità concorsuale di Franco Freda e Giovanni Ventura si lega, ovviamente, a quella di Angelo Ventura, Ruggero Pan, Franco Comacchio ed Ida Zanon anche per quel che concerne la detenzione ed il porto dell'esplosivo che i coniugi Comacchio-Zanon rinvennero⁵⁰⁴ fra le armi prelevate dalla casa della nonna di Ruggero Pan ed abbandonarono, poi, in una zona campestre disabitata.

Va solo precisato, al riguardo, che Ruggero Pan, il quale si limitò a detenere l'esplosivo suddetto senza portarlo fuori dalla casa ove esso gli era stato consegnato, va assolto con ampia formula dal porto abusivo dello stesso e ritenuto colpevole limitatamente alla detenzione di cui al precedente capo T-5.

È appena il caso di accennare alla palese infondatezza della tesi prospettata dal difensore del Pan, secondo la quale questo imputato dovrebbe essere dichiarato non punibile in ordine ai delitti di detenzione di armi ed esplosivo per aver agito sotto le intimidazioni di Franco Freda e, cioè, in uno stato di necessità reale o putativa. Per la confutazione di tale tesi bastano gli interrogatori dello stesso Pan, il quale ha più volte ammesso, in termini non equivoci, di aver liberamente accettato di ricevere e di tenere presso di sé per un certo tempo quelle cose compromettenti, dati i rapporti di amicizia che lo legavano a Giovanni Ventura.

I fratelli Ventura (Giovanni, Angelo e Luigi) vanno, infine, riconosciuti colpevoli di illegale detenzione delle armi e munizioni da guerra rinvenute nella loro comune

⁵⁰³

V. parte V cap. VI.

⁵⁰⁴ V. parte II cap. III e parte V cap. VI.

abitazione in Castelfranco Veneto durante la perquisizione ivi eseguita il 20 dicembre 1969 (capo S dell'imputazione). Tutti e tre hanno ammesso nei loro interrogatori di averle consapevolmente detenute. Hanno sostenuto di averle conservate come cimeli di guerra, a ricordo del loro defunto genitore che ne era stato il precedente possessore ma non hanno con ciò offerto giustificazioni valide per escludere XXXXXXXXX giuridicità penale del fatto ad essi contestato.

Ricorre, tuttavia, nella specie l'attenuante prevista dall'art. 5 della legge 2.10.67, n. 895, non essendovi dubbio sulla lieve entità del fatto in considerazione della quantità e della qualità delle armi munizioni detenute, le quali costituivano un esiguo ed antico residuo bellico custodito come ricordo di famiglia. Di conseguenza il massimo edittale, previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967 nel testo vigente all'epoca di commissione del reato, deve ritenersi ridotto ad una misura inferiore agli anni cinque; e si rende, così, operativo il termine prescrizione massimo di anni sette e mesi sei (con il calcolo di tutte le interruzioni), ai sensi degli artt. 157 e seg. cp; trattandosi di illecito penale già esaurito alla data del 20.12.1969.

Tutte le altre imputazioni concernenti le armi e l'esplosivo costituiscono indubbiamente, nel loro complesso ed in rapporto a ciascun imputato, considerata la natura dei fini perseguiti, singoli atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso. Esse devono, quindi, essere opportunamente unificate con il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p..

Per completezza di esposizione sull'argomento deve prendersi in esame la tesi difensiva sostenuta dagli imputati Marchesin e Comacchio, i quali hanno assunto di aver detenuto armi e munizioni allo scopo di conservare una prova a carico dei Ventura, di procurarne delle altre e di ragguagliare poi l'Autorità Giudiziaria adempiendo, così, ai loro doveri di sinceri democratici, iscritti da anni alla sezione di Castelfranco Veneto del Partito Socialista Italiano.

Ad evidenziare la pretestuosità di tale assunto difensivo basta porre in rilievo il fatto che per molti mesi costoro tennero occultato tutto quel pericoloso materiale, il quale poi per un puro caso fu scoperto dall'Autorità Giudiziaria. Ben diverso atteggiamento essi avrebbero tenuto, ovviamente, se avessero davvero inteso collaborare alacramente con gli Organi di Giustizia. Né può darsi credito agli stessi, quando affermano di aver ritardato la denuncia delle armi per procurarsi altri elementi probatori contro i Ventura.

Invero, già fin dal 1969, Franco Comacchio aveva ricevuto da Giovanni Ventura, insieme alla proposta di deporre ordigni esplosivi su convogli ferroviari, la consegna del timer da impiegare in ordigni dello stesso genere; e, a quanto egli stesso ha riferito, ebbe a gettarlo via, senza pensare affatto a conservarlo, benché esso costituisse un riscontro obiettivo di notevole importanza. Egli poi, oltre alle armi, le quali già costituivano per il loro numero e la loro qualità una prova assai grave ed eloquente a carico dei Ventura, aveva ricevuto da Angelo Ventura (all'epoca dell'arresto del fratello Giovanni e cioè nell'aprile 1971) un passaporto falso di Franco Freda ed altra documentazione compromettente da sottrarre ad eventuali perquisizioni domiciliari. Non vi era, quindi, alcun ragionevole motivo per tenere ancora all'oscuro il Magistrato penale di ogni cosa fino al 5 novembre 1971; ossia

fino al giorno in cui la casuale scoperta del deposito di armi nella soffitta di casa Marchesin ebbe a provocare l'interrogatorio di quest'ultimo e del Comacchio. Pertanto il fatto che il Marchesin ed il Comacchio antano un'antica milizia nelle file del P.S.I. rimane un dato poco rilevante e, comunque, soverchiato, sul piano del significato probatorio, dal concreto e non giustificabile appoggio dagli stessi fornito, con l'occultamento di quelle armi e di quel materiale esplodente, proprio a coloro che essi pretendono oggi di aver assoggettato ad un controllo di tipo poliziesco per finalità democratiche.

Tali pretese finalità democratiche non sarebbero state, comunque, sufficienti per autorizzare quell'abusiva e clandestina detenzione di armi comuni e da guerra con relativo ingente munizionamento.

Va, infine, aggiunto, per quanto specificamente riguarda il Comacchio, che la sua iscrizione sin dal 1959 nelle liste sezionali del P.S.I. di Castelfranco Veneto non poteva certo sfuggire nel piccolo centro di Castelfranco Veneto ai Ventura; i quali, se fossero stati certi di trovarsi di fronte ad un avversario politico, non strumentalizzabile per i loro noti programmi di infiltrazione e compromissione in danno della sinistra, non lo avrebbero preso in considerazione come la persona più adatta da rendere depositaria di segreti concernenti un'organizzazione eversiva e delle armi che ne costituivano la dotazione.

Non può, comunque, disconoscersi che gli imputati Marchesin, Comacchio, Zanon e Pan - pur se non si adoperarono spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dei loro reati (onde non è concepibile la chiesta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.) - hanno tuttavia reso nel procedimento dichiarazioni confessorie e riferimenti utili per la ricostruzione di vari altri fatti costituenti oggetto della indagine giudiziaria. Essi appaiono, quindi, meritevoli delle attenuanti generiche.

Tali attenuanti non possono essere concesse agli altri imputati degli stessi reati, trattandosi di soggetti che hanno tenuto un diverso comportamento nel processo e che si presentano di ben maggiore pericolosità sociale.

CAPITOLO XXXIII

IL DELITTO DI CALUNNIA

ASCritto A GIOVANNI VENTURA

Giovanni Ventura - dicono i giudici - deve essere ritenuto responsabile di calunnia per aver a sua volta denunciato più volte nel gennaio e febbraio '70 per calunnia Guido Lorenzon ed aver definito le sue dichiarazioni «frutto di uno squilibrio psichico».

Le accuse che Lorenzon nel gennaio '70 aveva cominciato a fare nei confronti di Ventura, e poi di Freda, per gli attentati terroristici e l'organizzazione di apparati sovversivi hanno - rilevano i giudici - ricevuto conferma. Sicché - concludono -

Giovanni Ventura «mentisce spudoratamente» quando sostiene che le accuse del suo amico «sono tutte false e frutto di fantasia» ed è «palese la sua malafede».

Sicché per i giudici per non essere ritenuto responsabile di calunnia Ventura sin da quando Lorenzon aveva cominciato ad accusarlo avrebbe dovuto riconoscere che le accuse erano vere. Ma, trattandosi di un imputato, la “pretesa” sembra davvero eccessiva.

CAPITOLO XXXIV
IL DELITTO DI CALUNNIA
ASCRITTO AD UDO WERNER LEMKE

Udo Werner Lemke è un giovane «capellone» tedesco - dicono i giudici - che il 13 dicembre '69 dichiara di aver visto tre persone, conosciute a Palermo, fuggire insieme nei pressi dell'Altare della Patria il pomeriggio del 12 poco dopo una delle esplosioni. Due vengono identificati (uno di essi dice di aver militato in movimenti di

destra come «La Giovane Italia», «Ordine Nuovo» e «Avanguardia Nazionale»), ma a loro carico non vengono raccolti elementi à rilievo.

Di Lemke non si hanno più tracce sino al 29 luglio '72 quando al giudice istruttore di Milano ripropone - notevolmente arricchita - la sua versione, sostenendo di essere un militante del Partito neonazista tedesco e di aver conosciuto i tre ad Hannover in un campo di addestramento alla guerriglia. Viene identificato il terzo «siciliano» anche se la testimonianza - dicono i giudici - «si rivelava già in sé fantasiosa». Lemke propone ancora varie versioni, finché, dopo essere stato anche ricoverato in ospedale «per squilibrio mentale», dice di essersi inventato tutto nella speranza di guadagnare denaro con interviste giornalistiche.

La Corte rileva che «lo sbandamento sociale e morale» della vita di Lemke, il suo «vagabondaggio» che «lo ha posto in contatto con individui disparati ed equivoci» spiegano «sul piano umano la leggerezza con la quale ha formulato tanto gravi accuse». Queste giustificazioni consentono la concessione delle attenuanti generiche ma non gli risparmiano la condanna per calunnia.

CAPITOLO XXXV
L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
NELL'AMBITO DEL « 22 MARZO ».
L'ESPLOSIONE NELLA SEDE DEL M.S.I.
A COLLE OPPIO

Su elementi del circolo «22 marzo» si orientarono, come si è dettagliatamente esposto in narrativa⁵⁰⁵ (v. parte I), le prime indagini degli inquirenti romani relative agli attentati del 12 dicembre 1969.

Preliminare è l'esame delle caratteristiche e delle finalità di tale circolo, particolarmente in relazione all'attività che vi svolgevano Pietro Valpreda, Mario Michele Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico Di Cola. A tutti loro è stato contestato, fra l'altro, il delitto di associazione per delinquere; e, ad avviso della Corte, la loro colpevolezza in ordine a questa imputazione deve ritenersi accertata.

Ha precisato, in proposito, l'agente di P. S. Salvatore Ippolito il quale ebbe modo di controllare giorno per giorno nella falsa veste del compagno Andrea il comportamento dei suddetti, che essi già quando il «22 marzo» nacque, nell'ottobre 1969, come gruppo dissidente nell'ambito del circolo anarchico «Bakunin», ed ancora in epoca precedente, si erano distinti fra gli altri per la loro attiva adesione a delittuosi programmi: indefinito era il loro orientamento politico, ma la loro attività era preordinata a provocare incidenti in occasione di pubbliche manifestazioni con vari strumenti atti ad offendere (bastoni, tubi di ferro, spezzoni di catene) ed a compiere le cosiddette azioni esemplari, le quali consistevano nel colpire materialmente con mezzi di distruzione (bombe molotov, ordigni esplosivi e simili) obiettivi prestabiliti.

Né la violenza concertata rimase allo stadio di sterili enunciazioni verbali, ma ebbe concrete e molteplici attuazioni che l'Ippolito non mancò di segnalare al suo diretto superiore, commissario di P. S. Domenico Spinella, incaricato dal Capo dell'Ufficio politico della Questura di Roma di tenersi in continuo contatto con l'agente informatore.

Dalle testimonianze rese dall'Ippolito e dallo Spinella emergono i seguenti episodi.

Nella seconda quindicina del settembre 1969, la sera precedente ad una manifestazione organizzata dai metallurgici in piazza S. Giovanni, Merlino, Bagnoli, Mander ed altri decisero concordemente di portarsi il giorno successivo presso la sede della Fiat di viale Manzoni per danneggiarla mediante rottura delle vetrine. Puntualmente il giorno dopo si accinsero all'impresa, ma non riuscirono a compierla per il tempestivo intervento della Polizia provocato dalle informazioni fornite al riguardo dall'Ippolito; il gruppo si spostò allora presso la sede del «Messaggero» e poi a quella della Fiat di via Bissolati per attuare ivi, con bastoni e sassi già predisposti, il danneggiamento desiderato, ma anche questa volta l'azione violenta non poté avere realizzazione a causa di un idoneo servizio di ordine pubblico; nel corso di tali avvenimenti si unì ai dimostranti il Borghese.

Alle ore 12 del 7 ottobre 1969 il Merlino, il Bagnoli, ed altri loro compagni si portarono a Colle Oppio per fare scoppiare una bottiglia piena di benzina nella sede del Movimento Sociale Italiano sita in via Terme di Traiano. Lo scoppio avvenne

⁵⁰⁵ V. cart. 3 istruttoria Valpreda vol. III p. II foll. 35-38-99 bis e sgg..

dopo l'introduzione della bottiglia attraverso una finestra e provocò danni alla porta d'ingresso⁵⁰⁶.

Il 15 novembre successivo si svolse a Roma una dimostrazione in favore del Vietnam ed al corteo organizzato dal «Movimento studentesco» parteciparono anche, muniti di bandiere-nera, vari elementi del circolo «22 marzo»; si distinsero fra gli altri il Valpreda, il Borghese, il Bagnoli, il Di Cola ed il Mander, che si divisero in due gruppi. Il primo, costituito da Valpreda e tal Claudio, si allontanò per svolgere a via Veneto nei pressi dell'Ambasciata americana quella che il Borghese aveva definito, parlando con l'Andrea, l'azione più grossa. Il secondo gruppo si diresse per via Nazionale e, giunto all'altezza dei magazzini della ditta americana «Minnesota», provvide, a mezzo del Mander e del Di Cola, ad infrangerne le vetrine a sassate⁵⁰⁷. Indi i due gruppi si ricongiunsero nella stessa via Nazionale e l'Andrea sentì il Valpreda che diceva di non aver potuto combinar nulla perché i punti strategici di Roma erano presidiati dalla Polizia. Nell'autovettura di costui in questa occasione l'Ippolito notò un pacco cilindrico che, per la forma e per la delicatezza con la quale venne maneggiato, faceva pensare ad un ordigno esplosivo. Il Valpreda si allontanò ancora, affermando che

«sarebbe andato a vedere ciò che si poteva fare».

e prese appuntamento con gli altri per le ore 22 in piazza Navona. Ivi giunto poi, puntualmente, egli ripeté

«di non aver potuto far nulla per la presenza della Polizia».

Tre giorni dopo, la sera del 18, nella sede del «22 marzo» il Merlino giunse con la proposta di un'azione da svolgere l'indomani in occasione dello sciopero generale per la casa. Egli chiese:

«Avete preparato della roba?».

Era evidente il riferimento ad un'impresa di carattere dinamitardo in quanto per roba, nel gergo degli anarchici, si intendeva, come lo stesso Valpreda ha ammesso in uno dei suoi interrogatori, materiale esplosivo. Il Valpreda rispose rimandando al giorno dopo l'organizzazione del da farsi ed il Borghese, presente al discorso, propose:

«la benzina la possiamo estrarre dalla macchina di Andrea oppure dalla macchina di Piero».

⁵⁰⁶ V. sull'episodio anche la deposizione testimoniale di Gildo Tinarello in cart. 4 vol. III p. III istruttoria Valpreda.

⁵⁰⁷ Sugli atti preparatori di tale sassaiola vi è riscontro nella deposizione resa in dibattimento (ud. 15.3.1978) da un aderente al circolo «22 marzo», Silvio Amidei, il quale ha riferito di avere nell'occasione portato delle pietre nel cestello della sua motoretta.

A questo punto Andrea pensò che si volessero predisporre delle bottiglie molotov e si affrettò ad informare della cosa l'Ufficio Politico della Questura.

Avvenne, così, che la mattina del 19 nel negozio di via del Boschetto, ove si erano dati convegno una decina di elementi del «22 marzo», fece irruzione la Polizia, perquisì il locale e accompagnò in Questura Valpreda, Borghese, lo stesso Andrea (ovviamente per non destare sospetti circa la sua qualità di agente informatore) e gli altri. Negli uffici della Questura il Borghese confidò all'Andrea che, durante la perquisizione, era riuscito a liberarsi di uno spezzone di catena che aveva con sé mentre il Valpreda, da parte sua, aveva nascosto un tubo di gomma (adatto, com'è noto, per estrarre benzina dai serbatoi degli autoveicoli per confezionare bottiglie incendiarie o molotov, gettandolo in un ripostiglio attiguo al negozio).

Nel corso dello stesso 19 novembre il Valpreda venne rilasciato con i suoi amici dalla Polizia, ma la sera rimase coinvolto, insieme al Di Cola ed al Gargamelli, in una rissa a Trastevere e fu arrestato nella flagranza del reato. Restò in stato di custodia preventiva per alcuni giorni; e proprio in quel periodo di tempo venne commesso un attentato dinamitardo in danno dell'edificio che ospitava la Legione dei Carabinieri «Lazio» in piazza del Popolo. Commentando tale attentato il Bagnoli, in presenza dell'Andrea, ebbe ad esclamare:

«azione esemplare!»

al che il Merlino ribattè con tutta serietà:

«questa non è un'azione esemplare, sono dei principianti e per colpa loro ci andiamo di mezzo noi professionisti».

Il Merlino, indi, cercò di dare una dimostrazione pratica sul come si colloca un ordigno esplosivo.

Discorsi del genere non erano certo nuovi in quell'ambiente e l'agente Ippolito ne aveva sentito fare sin dal settembre 1969, allorché Olivo della Savia ed Emilio Bagnoli avevano discusso nella sede del «Bakunin» (non si era ancora formalmente costituito il «22 marzo») se fosse più opportuno collocare una bomba alla sede della Fiat o in un cantiere edile oppure ancora presso l'abitazione di un grosso industriale edile.

Tutte le su esposte notizie, fornite dall'Ippolito ai suoi superiori gerarchici, si riferiscono a fatti specifici ed assai significativi; i quali indicano come i discorsi che si facevano nell'ambito del «22 marzo» non costituissero mere dispute teoriche sull'impiego della violenza quale strumento di lotta politica, ma fossero invece finalizzati alla realizzazione di delitti di danneggiamento e contro l'ordine pubblico nonché contro le persone negli scontri di piazza.

Non può, certo, affermarsi che i risultati raggiunti dagli imputati, con le loro azioni sopra descritte, siano stati particolarmente gravi dal punto di vista dei danni cagionati.

Tuttavia deve tenersi conto delle scarse attitudini di quei giovani esaltati al compimento di imprese di un certo rilievo nonché al fatto che la quasi costante presenza nel gruppo eli un agente informatore di Polizia contribuì notevolmente ad evitare o, quanto meno, a mitigare gli effetti delle azioni criminose intraprese.

Quel che interessa, comunque, non è lo sviluppo sul piano concreto dei fatti programmati o l'identificazione dei personaggi coinvolti nelle singole azioni di violenza; alle quali poterono partecipare estemporaneamente anche altri soggetti di secondo piano confluiti come simpatizzanti nel circolo «22 marzo» e non imputati, nel presente procedimento, del delitto di associazione per delinquere. L'unico aspetto rilevante, in ordine alla sussistenza di quest'ultimo delitto, concerne l'accordo permanente, ricostruibile in base alle dichiarazioni dell'agente Ippolito, fra il Valpreda, il Merlino, il Borghese, il Gargamelli, il Bagnoli, il Di Cola ed il Mander⁵⁰⁸ per il compimento di una serie indeterminata di illeciti penali del genere sopra indicato. È noto invero che, ai fini della ricorrenza del delitto previsto dall'art. 416 c.p., non è affatto indispensabile che l'illecito programma concordato abbia totale o parziale attuazione. Basta, invece, per realizzare pienamente il reato in esame, la cui obiettività giuridica è l'ordine pubblico, il semplice fatto del collegamento associativo fra tre o più persone animate dal comune intento di commettere una serie indeterminata di delitti. È, in altri termini, la costituzione della *societas sceleris* ad essere considerata dal nostro codice penale come elemento necessario e sufficiente perché sia posto in pericolo il bene sociale tutelato dal citato art. 416, nulla rilevando ai fini di tale norma incriminatrice, come ha più volte insegnato il Supremo Collegio con orientamento costante (v. ad es. Cass. 19.6.67 Conte, 13.2.1970 Cerrato, 5.9.70 Frizzarin), che i delitti programmati non siano stati poi affatto commessi o che alcuno degli associati non vi abbia preso parte.

Quanto alla struttura dell'organismo societario, è ormai consolidata giurisprudenza che basta, per dar vita al reato di associazione per delinquere, «una qualunque e pur rudimentale forma di predisposizione che serva ad attuare la continuità del programma criminoso» (Cass. 6.2.1970 Capecelatro) «con apprestamento dei mezzi anche occasionale nel corso della permanenza del vincolo associativo, purché ciò sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma di delinquenza per cui il vincolo associativo si è instaurato e perdura, in relazione alle esigenze richieste dall'esecuzione dei delitti programmati» (Cass. 26.10.1977 n. 1646 De Rosa ed altri). Non sono previste, come essenziali, forme determinate di costituzione né attribuzioni di compiti specifici a ciascuno degli associati.

Nella specie, pertanto, la disponibilità di locali determinati per gli incontri e per la formulazione dei progetti delittuosi (il negozio gestito da Valpreda in via del Boschetto e, fin dagli inizi del novembre 1969, la sede propria del «22 marzo» in via del Governo Vecchio), la abitualità delle riunioni ivi tenute con discorsi del genere sopra detto, la pluralità dei mezzi di offesa, sequestrati dalla Polizia nelle abitazioni degli associati (tubi di ferro tipo manganello in casa Di Cola, altro simile manganello

⁵⁰⁸ Il Mander, prosciolto per incapacità di intendere e di volere in fase istruttoria, non può ovviamente essere preso in esame, come imputato, da questa Corte.

sequestrato nell'auto di Valpreda, miccia detonante⁵⁰⁹ in casa Mander) o descritti da testimoni e dagli imputati stessi (spezzone di catena che il Borghese diceva di portare sempre con sé, tubo di gomma adoperato dal Valpreda per l'estrazione della benzina destinata alla confezione delle bottiglie incendiarie, tubo di ferro che il Bagnoli, come ha riferito l'agente Ippolito, portava infilato nella cintura e nascosto nei pantaloni, il deposito di esplosivo del quale si tratterà nel capitolo seguente) sono tutti elementi ben validi a costituire, nel loro complesso, quel tipo di organizzazione delinquenziale richiesto dalla legge penale per la sussistenza del reato in questione.

In punto di fatto va ancora aggiunto che i riferimenti testimoniali Ippolito-Spinella, pur di per sé dotati di notevole efficacia probatoria, data la qualità dei pubblici ufficiali che li hanno forniti, trovano conferma nella parola di persone legate ai giudicabili da motivi di solidarietà, come Umberto Macoratti e degli anarchici del «Bakunin».

Umberto Macoratti fu addirittura, almeno fino ad un certo momento, frequentatore e simpatizzante del circolo «22 marzo». Nel locale di via del Governo Vecchio si recò ancora una volta proprio il pomeriggio del 12 dicembre 1969 per ascoltare la conferenza del Serventi e si munì di apparecchio registratore per incidere su nastro le parole del conferenziere.

Egli si presenta, quindi, sin dalle prime indagini, come la persona meno adatta ad essere considerata portatrice di interessi calunniosi in danno degli attuali imputati; anche perché, evidentemente, certe accuse verso quella determinata organizzazione potevano ritorcersi pure verso di lui che, più o meno abitualmente, alla stessa organizzazione era stato vicino. Macoratti merita, quindi, il più largo credito quando, interrogato nella Questura di Roma il 16 ed il 17 dicembre⁵¹⁰, indica il Bagnoli come costante sostenitore del programma delle

«azioni esemplari contro la società»

ed il Valpreda come portatore della

«tesi di creare incidenti con la Polizia durante le pubbliche manifestazioni nonché di compiere atti dinamitardi».

Il 16 novembre Macoratti fu presente nel negozio di via del Boschetto quando sentì Mander dichiararsi propenso ad

«attentati dinamitardi con bombe molotov contro l'Altare della Patria»

⁵⁰⁹ Tale miccia, in sede di perizia (v. parte I cap. 14), è stata ritenuta perfettamente idonea ad innescare detonatori e non ad essere impiegata, come sostenuto dal Mander, per la preparazione di fuochi di artificio o per l'accensione di motori di aeromodelli.

⁵¹⁰ Una sintesi delle dichiarazioni del Macoratti è stata fatta in narrativa (v. parte I cap. 6).

nonché Borghese e Gargamelli al compimento di rapine in istituti bancari per poi bruciare i soldi sulla strada in segno di disprezzo per il capitale. Sentì, ancora, gli stessi Borghese e Gargamelli parlare dell'opportunità di attentati dinamitardi contro le banche.

Con una lettera inviata al Giudice Istruttore, successivamente alle dichiarazioni rese nella fase degli atti di polizia giudiziaria, il Macoratti, evidentemente pentito di aver recato danno agli amici del «22 marzo», ha cercato di spiegare di essere stato costretto a parlare da subdole manovre escogitate dagli inquirenti; ma non ha negato di aver detto, comunque, il vero. Egli, del resto, nelle deposizioni poi fatte al Magistrato Istruttore⁵¹¹ ha ricalcato più o meno le stesse accuse precisando, altresì, che il gruppo «22 marzo», guidato dal Valpreda e dal Merlino, si era staccato dal circolo «Bakunin» perché voleva realizzare iniziative concrete e che nel nuovo ambiente societario, frequentato assiduamente anche da Bagnoli, Di Cola, Borghese, Gargamelli e Mander,

«di azioni con bombe si parlò in vari tempi»

(il Mander, in particolare, aveva in odio evidentemente l'Altare della Patria: infatti in due distinte occasioni disse che sarebbe stato opportuno farlo saltare in aria con bombe molotov). Ha aggiunto ancora al Procuratore della Repubblica:

«Il Mander in un giorno del mese di novembre, non ricordo quale, mi disse che due stranieri avevano portato al Bakunin un libretto nel quale vi erano le istruzioni per la preparazione di ordigni esplosivi. Mi disse Mander che nel libretto si spiegava come si dovevano fare i collegamenti elettrici per il funzionamento delle bombe a pila. Aggiunse che era scritto in lingua straniera, mi sembra che disse in francese. Il discorso avvenne occasionalmente in quanto il Mander lamentava il fatto che Pietro Valpreda si era portato con sé il libretto al nuovo movimento '22 marzo ... »⁵¹².

Un estremo tentativo di salvataggio in favore dei suoi amici incriminati il Macoratti ha effettuato in fase dibattimentale, ove ha cercato di minimizzare ancora la portata accusatoria delle sue molteplici dichiarazioni testimoniali; ma neanche in tale sede egli si è sentito di ritrattare completamente la parte sostanziale delle numerose informazioni da lui in precedenza fornite sui programmi di violenza del gruppo.

Al Macoratti fanno eco alcuni anarchici del «Bakunin»: precisamente Giorgio Spanò e Veraldo Rossi, i quali hanno dichiarato che la scissione nel seno del vecchio circolo e la conseguente formazione del «22 marzo» avevano avuto i primi fermenti nell'estate del 1969. Il motivo di fondo consisteva nel metodo di lotta. Il Valpreda⁵¹³, che nell'ambito del «Bakunin» era sospettato addirittura di essere una spia della Polizia, riteneva superati i metodi tradizionali della Federazione anarchica italiana

⁵¹¹ Cart. 3 vol. III p. II fol. 189 e sgg. istruttoria Valpreda.

⁵¹² V. cart. 3 vol. III pp. II fol. 193 istruttoria Valpreda.

⁵¹³ V. cart. 3 vol. III p. II foll. 226 e sgg. istruttoria Valpreda: v. dep. Spanò e Rossi.

ispirati allo studio dei problemi sociali ed alla pacifica propaganda idonea a risvegliare la coscienza libertaria del popolo; per lui

«si doveva passare alle bombe».

Significative, del resto, erano le iscrizioni sulle pareti della baracca ove il Valpreda abitava: tutte scritte inneggianti alla violenza sanguinaria⁵¹⁴.

I vecchi anarchici del «Bakunin», sostenitori di un movimento di più meditato pensiero, non si riconoscevano nel nuovo attivismo violento propugnato da Pietro Valpreda ed il dissenso culminò in un gesto clamoroso cui ha fatto riferimento Veraldo Rossi⁵¹⁵ al Procuratore della Repubblica: l'interdizione a frequentare il «Bakunin», pronunciata nel novembre 1969, nei confronti dei componenti del «22 marzo» perché

«elementi ritenuti provocatori e legati ad altri elementi di provenienza notoriamente fascista».

Questo severo giudizio venne ripetuto, dopo l'arresto degli imputati, sul n. 44 del periodico anarchico «Umanità nova» con toni di particolare sdegno verso il Valpreda

«designato quale animatore, circondato da un gruppetto di giovani esaltati, di un circolo sedicente anarchico dove pullulavano elementi squadristi, feticisti del culto della violenza distruttiva»⁵¹⁶.

Elementi di prova circa l'esistenza del criminoso vincolo societario *de qua* offrono dettamente perfino gli stessi imputati, i quali, come si evince dalle loro dichiarazioni riportate in narrativa⁵¹⁷, pur nel tentativo di giustificare la propria condotta, hanno esposto fatti e circostanze illuminanti sui programmi e sui metodi di lotta adottati dal «22 marzo».

Pietro Valpreda si è detto contrario agli attentati dinamitardi, pur precisando che altri nel circolo si dichiaravano più volte favorevoli agli stessi; ed ha affermato che il programma di azione del suo gruppo era costruttivo, essendo diretto alla creazione di comitati di base nelle fabbriche e di comitati di quartiere per curare gli interessi della base popolare. Egli si è riportato, per quanto concerne le formulazioni ideologiche del «22 marzo», all'intervista concessa al settimanale «Ciao 2001» ed apparsa nel numero 43 del 19 novembre 1969 di detto periodico; il cui direttore, Sergio Marchetti, ha attestato dinanzi al Giudice Istruttore⁵¹⁸ la perfetta fedeltà del testo

⁵¹⁴ V. al riguardo i rilievi fotografici in cart. 13 fasc. 16 istruttoria Valpreda.

⁵¹⁵ V. cart. 3 cit. vol. III p. II fol. 249.

⁵¹⁶ V. cart. 7 istruttoria Valpreda vol. V 1 bis p. II fol. 3.

⁵¹⁷ V. parte I cap. 4 e 7.

⁵¹⁸ V. cart. 4 vol. III p. III fol. 618 istruttoria Valpreda.

pubblicato al contenuto di un foglio dattiloscritto dagli stessi intervistati. Senonché da questa pubblicazione i propositi pacifici e costruttivi, asseriti dal Valpreda, vengono nettamente smentiti in quanto in essa si programma il

«rovesciamento di ogni forma di potere e di autorità; né Dio, né Stato, né servi, né padroni»

ed il compimento di un tipo di

«azione esemplare, azione cioè che, anche partendo da un limitato gruppo di individui, riesce a coinvolgere il massimo numero di persone e che, nello stesso momento in cui viene fatta, da se stessa è superata, perché indica a tutti quelli che vi hanno preso parte un altro obiettivo da colpire, un'altra azione esemplare da compiere che riesca a coinvolgere un numero sempre maggiore di individui». «In questo senso»

ivi si continua -

«nasce e si sviluppa il 22 marzo, accettando la prassi degli arrabbiati di Nanterre»⁵¹⁹.

È un'intervista che, pur essendo chiara sui propositi violenti del «22 marzo», costituisce una manifestazione più cauta ed attenuata di quanto era stato già espresso, con accenti più vivaci, nel bollettino «Terra e libertà» dal Valpreda ideato, stampato e diffuso, insieme a Leonardo Claps ed Aniello D'Errico, qualche tempo prima, quale organo del circolo anarchico milanese degli Iconoclasti. Si legge, infatti, nel n. 1 del 21 marzo 1969 di tale bollettino sotto il titolo «Ravachol è risorto» quel che segue:

«In meno di un mese si possono elencare: una bomba carta fatta esplodere in un carcere siciliano per far capire all'opinione pubblica la situazione tragica della vita che sono costretti a subire i detenuti; una bomba al Tribunale di Livorno fatta esplodere dal Gruppo anarchico Giustizia del Popolo; una bomba al campo americano Corday di Pisa, dal gruppo sunnominato, per dissentire dalla scienza inutile lunatica; una bomba non esplosa, purtroppo (perché spenta la miccia subito dopo) alla Caserma di Pubblica (in) Sicurezza di piazza S. Sepolcro in Milano; una bomba all'ufficio turistico spagnolo, del 'Gruppo anarchico Barcellona 39, per dissentire dalla Linea franchista e dalle sue mosse di carattere prettamente fascista; una bomba a Torino davanti alla chiesa di S. Cristina del Gruppo anarchico di azione diretta; 4 bombe a Padova (la prima contro il palazzo universitario Bo, la seconda di fronte alla casa del Questore, la terza nei pressi della sede di un liceo, la quarta a mezzo metro dal Palazzo di Giustizia; totale: dieci bombe in meno di un mese.

Qui mi fermo per non essere monotono. Altri attentati seguiranno a questi che ho elencato. La Polizia brancola nel vuoto. I borghesi tremano e cercano di svignarsela con il capitale. I pseudo comunisti pigliano posizione contro questi atti di terrorismo

⁵¹⁹ V. cart. 7 vol. V 1 bis p. Il istruttoria Valpreda.

(sic) anarcoidi. La coscienza popolare comincia a risvegliarsi e... i botti aumentano!!! E poi, suvvia, cos'è una bomba anarchica al confronto delle bombe (all'idrogeno, atomiche, batteriologiche) della società capitalista, che affonda le sue radici nell'ignoranza popolare coi miti della patria e del militarismo, di un essere superiore inesistente e di una chimerica libertà soprannaturale? Cos'è la violenza degli anarchici al confronto della violenza istituzionalizzata degli Stati?... Il Corriere della sera (o Corriere della sera oppure Corriere della Serpe ovvero Corrierone) scriveva che i veri anarchici sono quelli che tirano bombe di notte o in zone isolate per non causare danni e far male alle persone.

Questa è una mossa psicologica dei Crespi per dire ai giovani contestatori che i veri anarchici sono quelli che non fanno male a nessuno e farli allontanare dallo studio dei vari pensatori dell'anarchismo. Certo gli anarchici non vorrebbero far male a nessuno ma essi amano troppo la libertà! per poter realizzare una società libera non ci si può assolutamente arrivare con il culto della parola, bisogna passare purtroppo attraverso la fase violenta. Chi poggia il suo sedere odorante di borotalco sulla comoda poltrona del potere, sugli inermi, non rinnegherà di certo la sua posizione per migliorare la condizione dei sottosviluppati (che gli fruttano la qualifica di super-privilegiati) di fronte alle menate psicologiche dei rivoluzionari verbali. Che gli anarchici facciano scoppiare le loro bombe solo in zone isolate è falso. Abbiamo visto dove sono scoppiate e possiamo dire che non sempre, anzi quasi mai, scoppiano in zone isolate. Centinaia di giovani sono pronti ad organizzarsi per riprendere il posto di nemici dello Stato ed a gridare né Dio, né padrone, con la dinamite di Ravachol, col pugnale di Caserio, con la pistola di Bresci, col mitra di Bonnot, le bombe di Filippi e di Henry. Tremate borghesi! Ravachol è risorto»⁵²⁰.

L'articolo sopra riportato, inneggiante alle opere dei più sanguinari fra gli anarchici individualisti che la storia ricordi, risulta consegnato per la stampa al D'Errico, come costui ha dichiarato⁵²¹, dal Claps e dal Valpreda, il quale non ha negato la circostanza. Non occorre davvero commento alcuno per chiarire ulteriormente le idee programmatiche alle quali il Valpreda aderiva e che egli diffondeva, anche, sintetizzandole nel motto

“Bombe, sangue, anarchia”⁵²².

Questi intendimenti, così esplicitamente manifestati, trovano riscontro nelle ammissioni degli imputati Bagnoli, Merlino, Mander e Borghese, di cui in narrativa, circa gli attentati dinamitardi dimostrativi e la disponibilità di esplosivo ed altri mezzi di offesa.

⁵²⁰ V. all. rapporto 26.12.1969 Questura Milano in cart. 7 vol. V 1 bis p. III foll. 113 e sgg. Istruttoria Valpreda.

⁵²¹ V. cart. 7 vol. V 1 bis p. III cit. foll. 127-128.

⁵²² Di tale motto egli si è assunto esplicitamente la paternità: v. cart. 2 vol. II p. I fol. 12 r. istruttoria Valpreda.

Trovano riscontro, altresì, in deposizioni testimoniali rese da persone trovatesi occasionalmente in contatto con qualcuno dei suddetti imputati. Va ricordato, al riguardo, quanto depresso in fase istruttoria dall'attrice Rosanna Rovere, presso la cui casa trovò ospitalità notturna il Valpreda nei giorni precedenti agli attentati:

«Nei discorsi fatti con il Valpreda ed in quelli sentiti qualche volta nel circolo 22 marzo venne fatto solo riferimento al lancio delle bottiglie molotov...»⁵²³.

Giova anche menzionare, in proposito, le dichiarazioni di Angelo Fascetti, aderente al «22 marzo», il quale ha tenuto a precisare che gli altri aderenti, conoscendo la sua contrarietà al compimento di atti violenti, non lo tenevano al corrente delle imprese di tal genere; ed ancora le informazioni date da altro frequentatore del circolo, Cosimo Caramia, che ha parlato⁵²⁴ del suo rifiuto di accogliere gli inviti del Merlino di lanciare bottiglie molotov contro gli agenti e le camionette della Polizia in occasione del raduno di cinquantamila metalmeccanici a Roma il 28 novembre 1969.

Vi è, quindi, in atti ampio materiale probatorio per poter affermare con tranquilla coscienza che Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico Di Cola assunsero una posizione particolare, penalmente rilevante ex art. 416 c.p., nell'ambito del «22 marzo», da loro voluto per coordinare ed attuare nei loro incontri, sulla base di un sufficiente piano organizzativo, i loro comuni propositi delittuosi. Si trattava di propositi i quali, come si è già accennato, erano diretti, nello sfogo di un violento attivismo senza chiari scopi politici, alla commissione di reati con l'impiego di esplosivi (legge 2.10.1967, n. 895), contro l'integrità delle cose (art. 635 c.p.), nonché contro l'incolumità delle persone e specialmente degli appartenenti alle forze di Polizia in servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza (artt. 336-337-341-582 e sgg. c.p.).

Nulla rileva, in favore degli imputati, il fatto che il Merlino, come in appresso si dirà, agisce ispirandosi, in realtà, ad un'ideologia politica ben diversa da quella degli altri elementi del «22 marzo»; in quanto l'accordo criminoso e gli intenti operativi legavano, comunque, lui e gli altri.

Pietro Valpreda e Mario Merlino palesemente appaiono promotori, organizzatori e capi della associazione per delinquere contestata.

Già dal giorno del fallimento delle imprese concertate per la manifestazione dei metallurgici del 18 settembre 1969 il Merlino aveva enunciato l'idea della costituzione di una *societas sceleris*. Ha riferito testualmente l'agente Ippolito che a manifestazione esaurita

«si portarono dunque alla sede del Bakunin, ove il Merlino fece un discorso del seguente tenore: pur non essendo stata quel giorno attuata alcuna azione concreta, il fatto stesso di aver raggiunto un accordo, tra i partecipanti, per un'azione violenta

⁵²³ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 325 istruttoria Valpreda.

⁵²⁴ V. cart. 3 cit. vol. III p. II fol. 149, pista anarchica.

costituiva un fatto positivo rivoluzionario e, pertanto, si presentava la necessità di creare un gruppo capace di svolgere azioni del genere»⁵²⁵.

Fu il programma di fondazione del futuro «22 marzo» ed il suo ideatore ne condivise con Pietro Valpreda la concreta attuazione, esercitando poi, insieme a quest'ultimo, spiccate funzioni direttive del nuovo organismo societario.

La qualità di capi è stata riconosciuta concordemente ad entrambi dai vari soci del circolo, oltre che attestata dall'agente Ippolito.

Ha precisato Umberto Macoratti al Procuratore della Repubblica:

«La corrente dissidente fu guidata da Merlino Mario e Valpreda Pietro»⁵²⁶;

ed Emilie Borghese:

«E' vero che nell'ambito del circolo anarchico vi erano alcuni che proponevano di svolgere azioni violente a scopo provocatorio. Il Valpreda ed il Merlino erano tra i più attivi... proponevano il lancio di bottiglie molotov in ogni occasione ed esplicitamente dichiaravano di averlo fatto altre volte»⁵²⁷.

Ancora Giovanni Ferraro, parlando della contrarietà del Mander alla costituzione di gerarchie nell'ambito associativo, così si è espresso dinanzi al Giudice Istruttore:

«...anche il Mander era contrario alla formazione del 22 marzo perché vedeva il Bagnoli, il Valpreda ed il Merlino come dei leader e pertanto considerava il gruppo estraneo all'anarchismo»⁵²⁸.

L'accento al Bagnoli si spiega perché questi, in varie circostanze, apparve assai vicino ai due capi, tanto da essere definito dal Macoratti «elemento di rilievo».

Non può ritenersi che il Mander possa essere incorso in un errore di valutazione, considerando leader i due, giacché trattavasi di cosa risaputa nell'ambiente del «Bakunin». L'anarchico Giorgio Spanò, infatti, senza riserva alcuna ha dichiarato al Giudice Istruttore che

«il Merlino ed il Valpreda furono i creatori del nuovo gruppo 22 marzo»⁵²⁹.

⁵²⁵ V. cart. 3 cit. vol. III p. II fol. 103 r.

⁵²⁶ V. cart. 3 cit. vol. III p. II fol. 189.

⁵²⁷ V. cart. 2 cit. vol. II p. I fol. 106.

⁵²⁸ V. cart. 2 cit. vol. II p. I fol. 316.

⁵²⁹ V. cart. 3 cit. vol. III p. II fol. 234.

Del resto, per quel che concerne particolarmente Pietro Valpreda, è stato proprio questi ad ammettere esplicitamente nell'interrogatorio reso al Procuratore della Repubblica di Roma il 20 dicembre 1969 la supremazia da lui esercitata:

«Per quanto riguarda la mia posizione nell'ambito del gruppo 22 marzo, devo dire che io mi interessai per organizzarli in un gruppo autonomo, per prepararli la sede, per arreararla, ma successivamente non intendevo mantenere una posizione di direzione del gruppo. Io notai che il vecchio gruppo di via Baccina, o meglio alcuni di quel gruppo, mi criticavano, dicendo che io volevo fare il capo, il Cohn Bendit della situazione. Queste critiche mi stimolavano a far operare il gruppo da solo e così, quando decisi di andare a Milano, non mi preoccupò il pensiero di lasciare quelli del 22 marzo»⁵³⁰.

Gli elementi sopra indicati sono certo più che sufficienti per autorizzare il giudizio che il comportamento del Valpreda e del Merlino deve essere inquadrato proprio nell'ipotesi criminosa loro contestata: cioè in quella prevista dall'art. 416 p.p. e II cpv. c.p. a carico di coloro che «promuovono o costituiscono od organizzano» un'associazione per delinquere o ne siano comunque «i capi».

Mario Merlino ed Emilio Bagnoli, i quali procurarono in concorso fra loro la delittuosa esplosione nella sede romana del M.S.I. di Colle Oppio, di cui ha parlato, come già si è detto, l'agente Ippolito, non hanno addotto al riguardo alcunché in loro difesa e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Anche di tale delitto, loro separatamente contestato con il capo n. 9 dell'imputazione, essi vanno ritenuti penalmente responsabili sulla scorta delle precise attestazioni rese dal suddetto Ippolito. Trattasi, comunque, di un episodio da unificare con il contestato delitto previsto dall'art. 416 c.p., sotto il profilo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., data la evidente unicità del disegno criminoso.

⁵³⁰ V. cart. 2 cit. vol. II p. I foll. 11. e sgg.

CAPITOLO XXXVI
IL DEPOSITO DI ESPLOSIVO AL KM 8 DELLA VIA TIBURTINA
OLIVO DELLA SAVIA

L'esistenza di un deposito di materiale esplosivo, interrato in una scarpata della campagna romana, veniva appresa per la prima volta dalla Questura di Roma attraverso le dichiarazioni rese da Mario Merlino alle ore 22,00 del 14 dicembre 1969.

Il Merlino, in stato di fermo da due giorni negli Uffici della Questura, dichiarava precisamente di aver saputo dal Mander che questi ed il Borghese tenevano sulla via Casilina un deposito di esplosivo e di armi. Aggiungeva di aver sentito dal Borghese che la consistenza di questo deposito era costituita da un forte quantitativo di detonatori e da una minore quantità di esplosivo.

«Il discorso - proseguiva testualmente il Merlino - è avvenuto la sera del 9 o del 10 corrente e ricordo che (il Borghese) soggiunse pure di essere andato al deposito qualche giorno prima in compagnia di Roberto Mander e Pietro Valpreda, di essere andato con la macchina di Valpreda e di aver prelevato o di aver depositato con i predetti un certo quantitativo di esplosivo... mi fece rilevare che alla insaputa di Roberto Mander aveva rimediato e conservato, nel deposito di via Casilina, altro quantitativo di esplosivo»⁵³¹.

Emilio Borghese, fermato dalla Polizia la sera dello stesso 14 dicembre, durante la notte dal 14 al 15 ammetteva, dopo qualche reticenza, di aver sentito parlare, nel negozio di via del Boschetto, di un deposito di esplosivo tenuto sulla via Casilina o Tiburtina⁵³².

La notte successiva (dal 15 al 16 dicembre) Pietro Valpreda, condotto a Roma da Milano come si è detto in narrativa, di fronte alle contestazioni dei funzionari di P. S. decideva di parlare e accompagnava i funzionari stessi al Km. 8 della via Tiburtina. Indicava in una scarpata, a lato della strada, una buca praticata nel terreno. Essa, all'ispezione degli organi di Polizia, risultava completamente vuota; e il Valpreda spiegava che il suo amico Olivo Della Savia, detto Ivo, prima di abbandonare Roma per recarsi all'estero qualche tempo prima, gli aveva detto che in quel luogo teneva un deposito di roba. Il Valpreda chiariva ancora:

«con la parola roba noi intendiamo far riferimento ad esplosivi, detonatori e micce»⁵³³;

⁵³¹ V. cart. 2 vol. II p. I foll. 68-69 istruttoria Valpreda.

⁵³² V. cart. 2 cit. vol. II p. I fol. 87.

⁵³³ V. cart. 2 cit. vol. II parte I fol. 3.

indi affermava di non aver poi verificato l'esistenza o meno dell'esplosivo e di non aver mai informato della cosa alcuno dei suoi amici.

Dopo tali risultanze Roberto Mander, che fin dal 14 dicembre (data del suo fermo) si era mantenuto sulla negativa, la mattina del 16 finiva con l'ammettere di sapere del deposito di esplosivo sulla via Tiburtina: gliene avevano parlato Olivo Della Savia e Pietro Valpreda, i quali gli avevano indicato anche il posto; ed egli vi si era recato nella prima quindicina di novembre per fare un inventario del materiale (mai visto precedentemente), però non aveva trovato alcunché⁵³⁴.

Intanto il Borghese, sottoposto più volte ad interrogatorio dagli Organi di Polizia Giudiziaria e dal Procuratore della Repubblica dal 15 al 16 dicembre, rivelava di volta in volta sempre maggiori particolari sull'argomento; e, dopo aver cominciato con l'ammettere la confidenza fatta a Mario Merlino circa l'esistenza di un deposito di esplosivo con parecchi detonatori sulla via Casilina o Tiburtina, riconosceva infine di avere realmente detto al Merlino della sua partecipazione al trasporto dell'esplosivo medesimo effettuato insieme al Valpreda ed al Mander. Precisava però di essersi falsamente attribuita questa partecipazione al trasporto perché voleva

«fare bella figura ed apparire più bello degli altri».

In verità a trasportare l'esplosivo in questione dal vecchio nascondiglio ad un posto più vicino erano stati, a suo dire, Roberto Mander, Olivo Della Savia e Piero Valpreda; era stato quest'ultimo a confidargli ciò e ad informarlo

che del materiale esistente nel vecchio deposito si erano serviti per fare a Roma degli attentati, senza specificare quali⁵³⁵.

Da quanto sopra esposto è agevole dedurre che le affermazioni del Merlino circa la detenzione ed il trasporto dell'esplosivo da parte di Della Savia, Valpreda, Mander e Borghese trovano riscontro nelle ammissioni di questi ultimi tre e vanno, quindi, considerate veritiere.

Anche il Della Savia, da parte sua, ha ammesso, durante la sua latitanza, nel corso di un'intervista concessa in Belgio (a Bruxelles) al giornalista Giorgio Zicari, redattore giudiziario del «Corriere della Sera», di aver portato e nascosto un pacco nella campagna vicina alla via Tiburtina dopo essersi fatto accompagnare ivi dal Valpreda⁵³⁶.

Egli ha negato che il pacco contenesse esplosivo o detonatori ed ha parlato solo di 50 metri di miccia, orologi e pile già collegate per l'innescò di materie esplodenti; ma

⁵³⁴ V. cart. 2 cit. vol. II p. I fol. 128.

⁵³⁵ V. cart. 2 cit. vol. II p. I foll. da 89 a 95.

⁵³⁶ V. dep. Zicari ed appunti dell'intervista sottoscritti dal Della Savia ai foll. 627 e sgg. cart. 3 vol. III p. III; da i tali appunti risulta pure che il Della Savia, durante l'intervista, si assunse la paternità di attentati dinamitardi (diversi da quelli di cui al presente procedimento).

ciò non sembra credibile perché in netto contrasto con quanto si coglie dal complesso delle soprariportate dichiarazioni degli altri imputati, i quali ben avrebbero avuto interesse a far risaltare tali particolari (meno compromettenti) se conformi alla realtà dei fatti.

Per la reale esistenza di quel materiale esplosivo depone, altresì, una significativa parte della conversazione svoltasi fra Emilio Borghese e Salvatore Ippolito, conosciuto allora dal Borghese stesso come il compagno Andrea, il pomeriggio del 14 dicembre 1969⁵³⁷.

Il Borghese aveva saputo dei primi fermi operati dalla Polizia nell'ambito del circolo «22 marzo» e, corso all'appuntamento preso con l'Andrea, gli chiese subito notizie di Mander; per aggiungere, poco dopo:

«Se prendono Mander sono fregato anch'io!».

Alle domande di chiarimento rivoltegli dal suo interlocutore spiegò il motivo della sua preoccupazione e parlò proprio del deposito di esplosivo⁵³⁸, dicendo ancora di detenerne un altro per suo conto. Questa preoccupazione rivela logicamente che il Borghese, durante il colloquio avuto con l'Andrea in quell'atmosfera e al trasporto di quel materiale, temeva di essere coinvolto anch'egli, in caso di arresto del suo amico, nella stessa vicenda giudiziaria. Né può ragionevolmente pensarsi che il suddetto Borghese, durante il colloquio avuto con l'Andrea in quell'atmosfera di pericolo imminente da lui avvertito dato l'orientamento della Polizia, fosse spinto a tirar fuori mere vanterie senza alcuna corrispondenza con la realtà dei fatti, come ha cercato poi di far credere con le sue dichiarazioni difensive sopra riportate.

Non va dimenticato, inoltre, che l'esistenza di quel particolare contenuto della buca presso la via Tiburtina era nota anche ad altre persone.

Ha dichiarato, in proposito, Umberto Macoratti il 18 dicembre 1969⁵³⁹ di aver appreso dal Mander che a quest'ultimo ed al Valpreda il Della Savia, prima di partire, aveva lasciato un deposito di esplosivo, detonatori e miccia sotterrati vicino alla via Tiburtina; e di analoga confidenza si è detto in possesso l'anarchico Giorgio Spanò⁵⁴⁰, il quale ha precisato che il Mander, nell'ottobre 1969, si era riferito specificatamente a detonatori ed a circa 200 metri di miccia nascosti nella buca.

In base a tutti gli elementi fin qui illustrati ritiene la Corte che Olivo Della Savia debba essere ritenuto colpevole dei delitti di porto e detenzione di esplosivo ascrittigli ai capi 10 e 11 delle imputazioni. I due delitti vanno, tuttavia, unificati con il legame della continuazione previsto dall'art. 81 cpv. c.p., trattandosi di manifestazioni dello stesso disegno criminoso.

⁵³⁷ V. parte I cap. 4.

⁵³⁸ V. dep. Ippolito e verbale di confronto fra questi ed il Borghese in cart. 2 e 3 istruttoria Valpreda.

⁵³⁹ V. foll. 171 e sgg. cart. 2 cit. vol. III p. II.

⁵⁴⁰ V. fol. 231 cart. 2 cit. vol. III p. II.

Pronuncia affermativa di penale responsabilità non può emettersi, per lo stesso titolo, a carico di altri, giacché i delitti in questione sono stati validamente contestati solo al Della Savia.

Nella motivazione della sentenza di rinvio a giudizio si è espressa l'opinione che gli illeciti relativi alla detenzione ed al porto dell'esplosivo di via Tiburtina siano da considerarsi compresi nelle più ampie imputazioni formulate, con i capi 6 e 7, a carico del Valpreda, del Borghese, del Merlino e del Gargamelli. anche in relazione alla detenzione ed al trasporto degli ordigni impiegati per i fatti terroristici del 12 dicembre 1969. Tuttavia non vi è dubbio che su tale soggettiva opinione debba prevalere, come rettamente osservato dal Pubblico Ministero nella requisitoria orale, il testo delle formali contestazioni enunciate nel dispositivo della stessa sentenza di rinvio a giudizio; giacché solo sulla base di tale testo può stabilirsi una rituale correlazione fra sentenza dibattimentale ed accusa contestata.

È agevole rilevare, allora, che i capi 6 e 7, sopra citati, presentano specifici ed esclusivi riferimenti di tempo e di luogo agli ordigni micidiali usati negli attentati del 12 dicembre 1969, mentre il pacco di materiale esplosivo interrato presso la via Tiburtina è separatamente contemplato solo nei capi 10 e 11, i quali risultano ascritti unicamente al Della Savia.

Ne consegue che, oltre a quest'ultimo, nessun altro può essere chiamato a rispondere, in questa sede, degli stessi reati a lui attribuiti.

Quanto è risultato a carico del Valpreda e di altri suoi compagni del «22 marzo», circa la disponibilità del suddetto deposito di via Tiburtina, costituisce comunque un ulteriore elemento di prova, come si è già accennato⁵⁴¹, in ordine alla sussistenza del delitto di associazione per delinquere.

⁵⁴¹ V. capitolo precedente.

CAPITOLO XXXVII
GLI ATTENTATI DI MILANO DEL 12 DICEMBRE 1969
E PIETRO VALPREDA.
LA TESI DELLE “IMPUTAZIONI ALTERNATIVE”
ED I PROBLEMI PRELIMINARI SULL’ATTENDIBILITÀ’
DELLA RICOGNIZIONE PERSONALE
EFFETTUATA DA CORNELIO ROLANDI

Si è fatto analitico riferimento in narrativa⁵⁴² alle circostanze nelle quali il tassista milanese Cornelio Rolandi pervenne al riconoscimento, nella persona di Pietro Vaìpreda, del passeggero che, da lui trasportato nelle immediate vicinanze della Banca Nazionale dell’Agricoltura, ebbe con tutta evidenza a depositarvi il suo micidiale fardello.

Le affermazioni del tassista vanno, ora, sottoposte ad un attento esame per stabilire se esse, la cui gravità accusatoria a carico del Vaìpreda non necessita davvero di alcun commento, siano idonee a costituire il fondamento probatorio di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell’accusato.

Deve essere, anzitutto, sgombrato il campo delle argomentazioni difensive con le quali si è sostenuta la absurdità di un coinvolgimento dell’ambiente anarchico in attentati che costituiscono il culmine di un crescendo criminoso con chiara marca ideologica di ben diverso orientamento. Sotto questo profilo, secondo la difesa del Valpreda, la testimonianza del Rolandi dovrebbe essere radicalmente inidonea a costituire una prova, appunto perché in contrasto insanabile con la matrice politica della strage di Milano.

Il riflesso processuale di tale contrasto trasparirebbe dalla struttura stessa delle imputazioni, le quali, contestate separatamente al gruppo Vaìpreda ed a quello Freda senza l’indicazione di alcuna forma di concorso criminoso fra entrambi, imporrebbero al giudice una precisa scelta fra due soluzioni già impostate all’origine in modo alternativo. Questa via sarebbe stata, del resto, autorevolmente indicata dalla Corte di Cassazione, la quale, nel risolvere i vari conflitti di competenza sorti nel presente procedimento, ha avuto occasione di qualificare alternative e non cumulative le contestazioni mosse rispettivamente agli imputati dei due gruppi sopra detti⁵⁴³.

⁵⁴² V. parte I cap. V ed XI.

⁵⁴³ V. sentenza in data 11.12.1974 n. 1907, con la quale la Suprema Corte ha risolto il conflitto sorto fra il Giudice Istruttore di Milano e quello di Catanzaro relativamente alla posizione dell’imputato Giovanni Biondo.

Ritiene, al riguardo, questa Corte di Assise che né sotto l'aspetto processuale né sotto quello sostanziale sussiste il condizionamento accennato dai difensori del Valpreda.

Quanto al primo aspetto, è chiaro che, essendosi proceduto per gli stessi fatti con istruttorie svoltesi in epoche diverse e condotte da giudici aventi giurisdizione in diversi territori dello Stato, i capi di imputazione formulati di volta in volta risentono inevitabilmente della mancanza di quella valutazione complessiva che sólo a questa Corte è oggi resa possibile dalla trattazione dibattimentale unitaria attribuitale.

La settorialità delle istruttorie precedenti ha lasciato traccia di sé nelle contestazioni mosse, le quali presentano ampi spazi vuoti in relazione agli altri presunti responsabili non ancora identificati ed alle circostanze dei fatti rimaste non accertate. Nulla, però, consente di affermare che tali inevitabili lacune si siano tradotte, nel momento in cui le originarie contestazioni hanno ricevuto la loro definitiva formulazione con i vari provvedimenti di rinvio a giudizio, in tesi accusatorie contrapposte e fra loro incompatibili.

Il testo delle formali imputazioni, contenuto, nel decreto di citazione a giudizio ed integrate dagli interrogatori degli imputati è, invece, tale da lasciare al giudice poteri-doveri di valutazione incondizionata, per l'accertamento della verità, anche sui possibili collegamenti criminosi fra persone imputate separatamente nei vari processi poi riuniti; senza che il diritto di difesa di questi imputati, esercitabile in tutte le direzioni nella larghezza del dibattimento unificato, possa restare minimamente compresso. Tale ampia libertà di accertamento obbedisce proprio a quell'esigenza di completezza dell'indagine dibattimentale che è stata posta a base della trattazione unitaria voluta dalla Corte di Cassazione; i cui accenni interpretativi, in ordine al carattere alternativo o cumulativo di determinate contestazioni, costituiscono deliberazioni incidentali e non sono certo vincolanti, perché attengono alla materia propria del giudice di merito.

Passando ora all'aspetto sostanziale, occorre puntualizzare che le accertate responsabilità del gruppo Freda-Ventura-Giannettini in ordine alla strage di Milano non escludono automaticamente che negli stessi fatti possano essere rimaste coinvolte anche persone professanti ideologie diverse. Le risultanze processuali, anzi, indicano che un coinvolgimento di tal genere non solo era possibile, ma era stato specificamente teorizzato e posto in attuazione dalla cosiddetta cellula neofascista veneta.

Basta, a tal riguardo, ricordare le direttrici operative tracciate da Franco Freda nella sua già citata opera «La disintegrazione del sistema» (strumentalizzazione di tutti i movimenti contestatori per il sovvertimento delle istituzioni statali), nonché le dichiarazioni di Giovanni Ventura sulla seconda linea della strategia sovversiva da lui descritta. L'estrema destra eversiva aveva un preciso interesse non solo ad allargare l'area del terrorismo con il contributo della violenza altrui, ma anche ad accreditare la propria parte politica, dinanzi alla traumatizzata opinione pubblica, presentando gli attentati dinamitardi con la firma degli avversari; ed il lavoro di infiltrazione e di provocazione svolto da elementi di destra nei gruppuscoli dell'ultrasinistra aveva anche lo scopo di individuare, in questi ultimi ambienti, persone disponibili alla violenza per profittare di tale loro disponibilità. Non era, del resto, difficile intuire

come il mondo dell'estremismo politico, pur nella diversità delle ispirazioni e degli obiettivi ultimi, fosse caratterizzato da una comunanza dei cosiddetti obiettivi intermedi: nel senso, cioè, che tutti gli estremisti puntavano alla demolizione dello Stato borghese esistente e che, fra di loro, frequentemente la violenza non si presentava come aspetto collaterale di lucidi disegni ideologici, ma costituiva il contenuto stesso ed unico dell'azione politica.

Pertanto, se indubbiamente il rudimentale circolo «22 marzo» non si presta - come sarà in appresso meglio chiarito - ad essere ritenuto una matrice adeguata, dal punto di vista organizzativo, dei complessi attentati verificatisi in Italia il 12 dicembre 1969, è tutt'altro che assurdo ipotizzare che un singolo elemento, di quel circolo, possa essere stato agganciato a titolo personale, dai veri organizzatori ed incaricato del collocamento materiale di una delle bombe.

Pietro Valpreda, già condannato per rapina e tentata rapina dalla Corte di Assise di Milano con sentenza del 13 giugno 1956, era certamente un personaggio di spicco nell'ambiente anarchico per la sua vocazione, della quale non faceva mistero, alla violenza. Si è già detto, nel dimostrare la sua penale responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere, delle sue esaltazioni (non sempre contenute sul piano verbale), della sua tendenza a compiere azioni clamorose, dei suoi programmi fumosi e scarsamente meditati, spesso tradotti in un mero attivismo senza chiare prospettive. Si è detto anche delle disapprovazioni che gli erano pervenute, per questo suo estremismo, da alcuni suoi compagni anarchici romani: i quali ebbero pure a sospettarlo di essere una spia della Polizia. Nemmeno nell'ambiente anarchico milanese egli era gran che stimato. Dagli atti relativi alla morte di Giuseppe Pinelli risulta documentato che quest'ultimo non si fidava di lui ed ebbe anche ad espellerlo dal circolo «Ponte della Ghisolfa»: ciò si coglie inequivocabilmente da specifiche dichiarazioni del Pinelli e di sua moglie Licia Rognini⁵⁴⁴.

⁵⁴⁴ V. cart. 7 istruttoria Valpreda vol. 5 bis p. III: ai foll. 61/62 risultano, nel verbale di interrogatorio reso il 15.12.69 dal Pinelli alla Polizia, le seguenti precisazioni:

«la sera del 7 o dell'8 ottobre scorso... dissi a Valpreda che non lo stimo in quanto nella zona di Brera avevo raccolto delle voci abbastanza strane che lo davano come autore di vari attentati in quanto lui stesso si era vantato della cosa. Il Valpreda negò di essersi vantato e disse di essere venuto a Milano anche per sfatare queste dicerie. Un altro incontro con il Valpreda l'ho avuto al convegno svoltosi ad Empoli il 2 novembre scorso. Dopo il convegno anarchico i partecipanti, in numero di 50, andarono a mangiare assieme in una trattoria... durante il pranzo il Valpreda mi rivolse il saluto a cui io non risposi giustificando questo mio rifiuto col fatto che non tenevo alla sua amicizia. Indispettito mi lanciò una saliera che non mi colpì. Da allora non ho più visto il Valpreda ed ignoro che egli fosse presente a Milano nei giorni precedenti all'attentato». A fol. 80 sono riportate le seguenti dichiarazioni rese alla Polizia il giorno 8.1.1970 da Licia Rognini:

«Per ciò che riguarda il rapporto con il Valpreda, Pino mi disse di essere stato lui a buttarlo fuori dal circolo... ritengo che il Valpreda non fosse più un elemento che potesse riscuotere la fiducia del Movimento anarchico. Queste, almeno, erano le voci che circolavano in tal senso».

Ai foll. 82 e sgg. risulta, invece, in ben altri termini ricostruita la figura di Giuseppe Pinelli attraverso le dichiarazioni rese alla Questura di Milano, dopo la sua tragica morte, da persone della più varia estrazione sociale. Fra le più significative meritano menzione quelle di Ardigò Roberto e Di Matteo Orlando (avevano, quali capi stazione FF.SS., alle loro dipendenze il Pinelli ed hanno potuto quindi riferire che questi era un uomo tranquillo, lavoratore ed immune da precedenti disciplinari), Manghi Bruno:

Questo confuso ribellismo di Pietro Valpreda va inquadrato nel sottobosco dei gruppuscoli extraparlamentari cui si è sopra accennato; particolarmente nel tipo di rapporto osmotico che collegava movimenti di opposta ideologia attraverso la non infrequente migrazione di individui socialmente disadattati dall'uno all'altro degli stessi anche a scopo, come si è detto, di spionaggio o di provocazione.

In tale contesto non può davvero considerarsi illogico, in via di ipotesi, che il passeggero di Cornelio Rolandi possa essere stato il Valpreda, più o meno consapevole della potenzialità micidiale dell'incarico affidatogli e della vera identità dei suoi mandanti.

Non va dimenticato, a tal proposito, che proprio nell'ambiente del circolo «22 marzo» fu esercitata un'attività di infiltrazione e di provocazione da parte di Mario Merlino, come più dettagliatamente si dirà⁵⁴⁵, per conto del gruppo di estrema destra facente capo a Stefano Delle Chiaie; il quale, a sua volta, secondo le indicazioni date da Giovanni Ventura, era in diretto collegamento con la cellula eversiva veneta responsabile della strage.

La ricognizione personale del tassista milanese ha colpito, quindi, un personaggio tutt'altro che insospettabile e non si pone affatto in contrasto logico con la matrice degli attentati.

Altro equivoco da dissipare concerne la figura di Cornelio Rolandi, il quale, sulla scorta di informazioni date da alcuni organi di stampa ed acquisite agli atti del processo, è stato presentato come personaggio sospetto e misteriosamente collegato all'attività strumentalizzatrice di settori polizieschi interessati a preconstituire false prove sulla cosiddetta pista rossa in ordine alla strage di piazza Fontana.

«conoscevo bene il Pinelli Giuseppe. Ero solito frequentare la sua abitazione perché la Licia Rognini batteva a macchina i nostri lavori. Era una persona mite, esuberante. Egli aveva letteralmente fame di conoscenze culturali, le più varie. Ricordo animatissime discussioni in materia di religione tra lui e noi all'Università cattolica e così su anarchia e sul movimento operaio... Ricordo che amava anche parlare molto del suo ambiente di lavoro e con entusiasmo»;

Giuseppe Gozzini pubblicitista:

«Conoscevo bene il Giuseppe Pinelli e lo stimavo molto. L'ho sempre ritenuto alieno da violenza ed in questo le nostre idee collimavano. Egli si era molto interessato alla mia esperienza essendo stato io processato come obiettore di coscienza, cattolico, dal Tribunale Militare di Firenze».

Marino Livolsi, docente di istituzioni di sociologia presso l'Università di Trento:

«conoscevo bene il Pinelli Giuseppe. Ho affidato, infatti, più volte, alcuni miei lavori alla moglie del medesimo perché li battesse a macchina. Ho avuto, così, modo di incontrarlo, più volte. Egli teneva molto alla mia conoscenza ed a quella di altri miei colleghi. Debbo dire che l'idea che ho di lui non corrisponde a quella dell'anarchico tradizionale, comunemente inteso. Egli ripudiava la violenza e quindi la trasformazione violenta della società. Pensava che l'anarchia fosse basata sulla fratellanza ed auspicava una società libera dei mali. Si spiega, alla luce di queste sue idee, come egli condividesse e facesse suoi i problemi degli obiettori di coscienza. L'abolizione del servizio militare, secondo lui, sarebbe stata quindi una conquista. Per ciò che riguardava l'organizzazione del movimento anarchico, egli aveva prevalentemente l'aspetto del burocrate, ricordo anche che si è occupato di campeggi estivi, di ammalati chiaramente borghesi. Curava il pagamento del fitto dei locali ed amministrava un'attività assistenziale tra anarchici denominati «Croce Nera».

⁵⁴⁵ V. parte V cap. XLI.

Si è addirittura sostenuto che il Rolandi si sarebbe presentato alla Polizia giudiziaria non il 15 dicembre per la prima volta come risulta dagli atti processuali, bensì la sera stessa della strage dopo aver fatto ritorno a piazza Fontana, e fornito il suo nome nonché il suo indirizzo ad una guardia intenta a prestare soccorso ai feriti. In questi termini si era espresso il «Corriere della Sera» del 17 dicembre '69. L'articolista, Arnaldo Giuliani, aveva precisato ancora che il Rolandi sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio nella Questura di Milano durante la notte fra venerdì 12 e sabato 13 dicembre durante il corso delle prime indagini ed avrebbe, in tale occasione, fornito il ritratto parlato di un passeggero da lui trasportato nei pressi della banca. Su questi importanti riferimenti, forniti da un autorevole quotidiano e dei quali non risultava alcuna traccia nei rapporti giudiziari redatti dalla Questura di Milano, è stato sentito nell'udienza dibattimentale del 19 gennaio 1978 il giornalista sopra indicato e si è, così, potuto accertare che trattasi di notizie non assistite da alcuna garanzia di attendibilità. Il Giuliani, infatti, ha candidamente spiegato di non aver mai conosciuto Cornelio Rolandi; di aver raccolto delle voci circa un taxi che si sarebbe aggirato sul luogo della strage; di aver pensato, poi, allorché aveva appreso dell'esistenza dell'autista Rolandi, che proprio quest'ultimo doveva essere il conducente di quel taxi; di avere scritto anche che il medesimo Rolandi era stato interrogato la sera stessa della strage in quanto, attraverso informazioni pervenutegli da persona che non era in grado di indicare, aveva saputo che il conducente del taxi segnalatogli era stato poi rintracciato ed interrogato in Questura quella sera o nella notte.

Nell'udienza del 14 marzo 1978 è stato sentito altro giornalista, Giorgio Zicari, in relazione ad una notizia da lui data sul «Corriere della Sera» del 17 dicembre 1969 e ripetuta sullo stesso quotidiano, qualche giorno dopo, circa il Rolandi; il quale, secondo quanto pubblicato dal giornale, si sarebbe messo in contatto con gli inquirenti dopo qualche ora dalla strage. Lo Zicari in dibattimento ha escluso di essersi servito di proprie fonti qualificate nell'acquisizione della notizia sopra riferita. Risultati di utilità non maggiore ha prodotto, circa tale precoce presa di contatto fra il Rolandi e gli Organi di Polizia, la verifica dibattimentale⁵⁴⁶ di quanto un altro giornalista, Maurizio Blondet, ebbe a divulgare con un suo articolo apparso a pag. 24 del settimanale «La Domenica del Corriere» del 30 dicembre 1969. Aveva scritto il Blondet che, essendosi trovato a viaggiare la sera del 16.12.1969 sullo stesso aereo che riportava da Roma a Milano (dopo la ricognizione del Valpreda) il Rolandi era stato in grado di raccogliere qualche parola di quest'ultimo il quale nell'occasione aveva raccontato agli altri passeggeri come egli si fosse messo in contatto con un agente di polizia sin dalla sera stessa del 12 dicembre 1969.

Ha precisato, poi, il giornalista in dibattimento di aver raccolto nell'occasione, alcune parole del Rolandi dal suo sedile, posto un po' più avanti e dall'altra parte del corridoio dell'aereo, senza avvicinarsi al Rolandi stesso e senza sottoporlo, quindi, ad una vera e propria circostanziata intervista. Egli aveva preso qualche appunto, in ordine a qualcuna delle frasi del tassista, solo dopo l'arrivo dell'aereo a Milano ed il

⁵⁴⁶ V. verb. ud. 10.4.1978.

suo articolo - scritto dopo tre o quattro giorni - era derivato dalla utilizzazione di quei pochi appunti e dei suoi ricordi, con l'integrazione di altre notizie prese da altri articoli pubblicati dalla stampa sull'argomento in quel periodo di tempo.

È agevole rilevare, dalle suddette precisazioni dibattimentali del Blondet, che, anche questa volta, ci si trova dinanzi ad una libera ricostruzione giornalistica basata su fonti plurime, incerte, non documentate e, quindi, sfornite di alcun valore probatorio. Elementi ben più concreti e sicuri, quali la testimonianza precisa e dettagliata del prof. Liliano Paolucci⁵⁴⁷, controllata, sia pure in parte, dalla deposizione dibattimentale⁵⁴⁸ della sua segretaria Antonia Bestetti che ha testimoniato sulla informativa telefonica del Paolucci medesimo alla Questura di Milano nonché quella, resa nell'udienza del 19 gennaio 1978, dal giornalista dell'«Unità» Marcello Del Bosco, alla cui presenza Cornelio Rolandi, durante un'intervista, ebbe personalmente a smentire le notizie riportate dal «Corriere della Sera», inducono invece a tenere che il Rolandi stesso maturò in sé lungamente ed angosciosamente la decisione di riferire quanto sapeva all'Autorità inquirente e solo dopo il colloquio col prof. Paolucci, la mattina del 15 dicembre 1969, trovò il coraggio necessario per far prevalere il senso civico della doverosa collaborazione con gli Organi di Giustizia, sull'istintiva e comprensibile tendenza a tenersi lontano dalle spiacevoli complicazioni di una grossa vicenda giudiziaria.

La difesa di Pietro Valpreda ha richiamato l'attenzione della Corte :su qualche divario esistente fra la narrazione fatta dal tassista agli inquirenti e quella dallo stesso resa al prof. Liliano Paolucci. Quest'ultimo ha attestato che, secondo il racconto a lui fatto, il passeggero, dopo aver chiesto di essere accompagnato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura (ove doveva vedere una persona) e poi «da un'altra parte», sarebbe sceso dal taxi proprio davanti all'istituto bancario e nello stesso punto sarebbe, poco dopo, risalito a bordo senza avere più con sé la borsa con la quale si era allontanato; ha precisato anche, di aver saputo dal tassista che questi aveva collegato il comportamento del passeggero medesimo alla strage appena un quarto d'ora o venti minuti dopo che l'uomo era definitivamente sceso dal taxi. Il Rolandi, invece, ha riferito agli inquirenti di aver ricevuto dal passeggero in un primo tempo l'incarico di condurlo

«in via Albricci passando da S.Tecla»;

di essersi poi fermato a richiesta dello stesso non proprio davanti alla banca di piazza Fontana ma circa dieci metri dopo l'imbocco della vicina via S. Tecla; e di aver collegato l'uomo all'attentato dinamitardo - di cui aveva avuto notizia dopo meno di un'ora - solo nei due giorni successivi in quanto, essendo rimasto a letto ed essendosi soffermato nella lettura dei giornali su quel tragico avvenimento, gli erano sorti proprio allora i primi sospetti.

⁵⁴⁷ V. parte I cap. XI.

⁵⁴⁸ V. verb. ud. 29.3.1978.

In realtà il divario sopra accennato non riveste alcuna importanza e trova una spiegazione logicamente accettabile nella situazione angosciata in cui il Rolandi versava, indeciso com'era sull'opportunità di informare la Polizia o di tacere, quando raccontò il fatto al prof. Paolucci; al quale egli sentì il bisogno di rappresentare gli estremi essenziali del fatto per sfogarsi e ricevere magari un consiglio per la soluzione del problema che lo affliggeva. Una volta risolto tale problema, è naturale la maggiore precisione del tassista dinanzi ai Carabinieri ed al Magistrato, i quali erano ovviamente interessati a recepire ogni dettaglio dell'accaduto anche in relazione al punto esatto delle fermate del taxi. Né assume alcun rilievo particolare la circostanza relativa al momento in cui il tassista cominciò a collegare il passeggero all'esplosione: anche se i primi sospetti poterono essergli sorti quello stesso pomeriggio del 12 dicembre, come ha riferito il prof. Paolucci, è umanamente comprensibile come, dinanzi all'Autorità inquirente, egli possa essersi istintivamente indotto a spostarne la collocazione temporale nei due giorni successivi per non sentirsi obbligato a giustificare la tardività della sua presa di contatto con i Carabinieri. Si tratta, comunque, di particolari assolutamente inidonei a far nascere dubbi sulla genuinità dei ricordi più importanti del testimone.

Cornelio Rolandi era noto come vecchio militante nelle file del Partito Comunista Italiano⁵⁴⁹. Nulla autorizza a porre riserve sulla sua coerenza e sulla sincerità della sua adesione a quella fede politica, la quale, costituendo l'ideologia del partito di più recisa opposizione all'assetto governativo dell'epoca, non era certamente tale da renderlo disponibile ad oscure e caluniose macchinazioni del Potere in danno degli ambienti di sinistra.

Non vi è motivo, perciò, di dubitare della buona fede di Cornelio Rolandi e del suo sincero intento di collaborare a fini di giustizia. Né può fondatamente sostenersi che possa essere stato mosso dalla taglia di cinquanta milioni posta sul capo dei colpevoli. Egli si mise in contatto con i Carabinieri sin dalla mattina del 15 dicembre 1969. La taglia fu stabilita durante una riunione tenutasi successivamente in Prefettura, con l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altre Autorità dello Stato, verso le 13,30 di quello stesso giorno⁵⁵⁰; e, quindi, nessuno poteva conoscerne l'esistenza prima di quell'ora.

È stato obiettato che l'attendibilità del tassista potrebbe essere messa in dubbio da alcune non chiarite circostanze relative al comportamento da lui tenuto quel pomeriggio del 12 dicembre 1969. Si è trovato, anzitutto, strano l'uso stesso del taxi da parte di una persona che, dovendo raggiungere l'ingresso della Banca Nazionale dell'Agricoltura a piazza Fontana, partendo dalla vicinissima piazza Beccaria (appena 135 metri), avrebbe potuto farlo comodamente e con più celerità a piedi, invece di portarsi in auto fino a via S. Tecla e tornare poi indietro percorrendo 117 metri⁵⁵¹. Si è

⁵⁴⁹ V. dep. Del Bosco sopra citata.

⁵⁵⁰ V. deposiz. testimoniali rese dal col. CC. Aldo Favali nelle udienze dibatt. del 24 maggio 1974 e del 18 gennaio 1978.

⁵⁵¹ Tali misurazioni sono state effettuate in sede di ispezione giudiziaria dei luoghi nel corso della istruzione romana (v. cart. 5 fasc. IV/6 foll. 8-9 istruttoria Valpreda).

rilevato che il prezzo della corsa, pagato dal passeggero al tassista con la consegna della somma di L. 600, sarebbe stato eccessivo per un percorso (da piazza Beccaria all'inizio di via Albricci) di appena 616 metri secondo le tariffe all'epoca in vigore. Si è fatto notare, ancora, che appaiono inspiegabili alcune annotazioni esistenti sul libretto del tassista: cioè il fatto che vi risultino segnati quel giorno 74 chilometri effettuati in servizio (ossia con passeggero a bordo) ed altrettanti fuori servizio, nonché il particolare che il Rolandi, dopo aver realizzato il suddetto percorso piazza Beccaria - via Albricci, non indicò più gli itinerari compiuti ma si limitò ad annotare l'importo degli incassi.

È facile contestare il valore di tali obiezioni, giacché è evidente che l'oscurità di alcune circostanze, rimaste non chiarite perché al Rolandi nessuna specifica domanda fu posta sulle circostanze stesse quando egli era ancora in vita, non può di per sé essere intesa come sintomo di misteriosi artifici del Rolandi medesimo. Le mancate annotazioni sul libretto non dimostrano certo una condotta fraudolenta del tassista, il quale, invece, sarebbe stato interessato a non lasciare lacune sospette, nella compilazione della sua cedola di servizio, proprio se avesse posto in essere qualche artificio. Né, ovviamente, può a lui farsi carico dei pretesi strani comportamenti del suo cliente; anche perché, a voler considerare le cose con la dovuta serenità, le modalità di impiego del taxi e l'importo del prezzo pagato per la corsa possono trovare adeguata spiegazione nelle esigenze del momento. Infatti l'uso del taxi non dovette essere dettato tanto dal bisogno di raggiungere la vicina banca, ma soprattutto dall'opportunità di poter disporre di un veloce mezzo che aspettasse l'attentatore in quei pressi (non troppo vicino all'ingresso dell'istituto bancario in considerazione del rischio di provocare immediati sospetti nel conducente) e gli desse la possibilità di dileguarsi alla svelta dopo aver depositato il micidiale ordigno. Probabilmente l'attentatore trovò imprudente, a torto o a ragione, l'impiego di un'auto privata; e, quanto al prezzo della corsa (ritenuto, peraltro, congruo dal Rolandi), egli non aveva certo interesse né tempo per impelagarsi in discussioni col tassista al fine di concordare il giusto importo e risparmiare, così, poche lire.

CAPITOLO XXXVIII

IL VALORE DELLA RICOGNIZIONE DEL TASSISTA

Quanto si è finora detto su Cornelio Rolandi dimostra che egli è entrato nel procedimento al solo scopo di recarvi un sincero contributo testimoniale e che la sua parola non può considerarsi in contrasto con la matrice politica degli attentati né con la logica degli avvenimenti.

Quanto alle modalità della sua testimonianza, risulta chiaramente dagli atti processuali che egli si espresse, nelle varie fasi in cui fu sentito, in maniera dettagliata e costante.

Riconobbe senza esitazione, dinanzi al Magistrato, Pietro Valpreda come il passeggero da lui trasportato, pur vedendolo fra altri quattro uomini di corporatura e fisionomia non molto dissimili da quelle del Valpreda medesimo⁵⁵². Si accorse subito che l'abbigliamento del soggetto riconosciuto non era quello da lui notato sul suo passeggero; precisò poi, nella sua deposizione del 13 gennaio 1970, che la diversità di abbigliamento riguardava il cappotto; ed in realtà il Valpreda nell'ufficio del Magistrato romano indossava un cappotto diverso da quello da lui portato fino a venerdì 12 dicembre, in quanto la prozia Rachele Torri gli aveva procurato un soprabito migliore (quello del di lui padre) perché si potesse presentare dignitosamente dinanzi al Consigliere Istruttore di Milano dr. Amati il giorno successivo 13 dicembre. Pietro Valpreda con quest'ultimo soprabito si presentò ancora nell'Ufficio del dr. Amati lunedì 15 dicembre e venne nello stesso giorno arrestato, com'è noto, per essere poche ore dopo trasportato a Roma, ove, sempre con il medesimo abbigliamento, fu presentato al tassista⁵⁵³.

⁵⁵² V. fotografie e dati somatici delle persone utilizzate ai fini della ricognizione in cart. 1 vol. I p. I foll. 136 e 190 istruttoria Valpreda.

⁵⁵³ V. interr. di Pietro Valpreda del 9 e del 15 gennaio 1970, nonché di Rachele Torri del 3 gennaio 1970 in cart. 2 vol. II p. I foll. 23 r., 26 r., 302 r.

Alcuni difensori di parte civile, per conferire maggior valore accusatorio al riconoscimento del Rolandi ed al particolare da questi riferito, secondo cui il passeggero del taxi si presentava con un diverso abbigliamento all'atto della ricognizione, hanno sostenuto che il Valpreda fece accuratamente sparire, con l'aiuto della prozia Rachele Torri, il cappotto da lui indossato il 12 dicembre 1969.

Tale assunto, per la verità, non è confortato da alcun elemento probatorio.

Il Valpreda, nell'interrogatorio del 9 gennaio 1970, ha dichiarato di essere giunto a Milano la mattina del 12 dicembre 1969

La certezza soggettiva del Rolandi di aver riconosciuto il passeggero è dimostrata pure dal fatto che egli insistette nelle sue precedenti dichiarazioni anche quando fu sentito a futura memoria in ospedale dal Giudice Istruttore, in un momento in cui le sue preoccupanti condizioni di salute costituivano un motivo serio ed urgente per indurlo a manifestare eventuali dubbi o resipiscenze circa quel pesante atto di accusa da lui compiuto. Non va, inoltre, trascurato sotto questo aspetto, quanto il cap. dei CC. Gianpietro Ciancio ha precisato nell'udienza dibattimentale del 18 gennaio 1978. Trattasi dell'ufficiale che accompagnò il Rolandi da Milano a Roma per il riconoscimento del passeggero e che, in epoca successiva, ebbe occasione di vedere più volte il Rolandi stesso in quanto questi, spesso destinatario di minacce anonime durante il corso del procedimento, si recava frequentemente da lui per essere tranquillizzato. Sempre in tali occasioni - ha ricordato il cap. Ciancio - il tassista si era detto sicuro del riconoscimento effettuato, esprimendosi più o meno così

«Se non vi è un sosia al cento per cento, la persona che ho riconosciuto è quella che ho trasportato».

Alcuni rilievi sono stati mossi dalla difesa del Valpreda, per contestare il valore accusatorio della testimonianza di Cornelio Rolandi, relativamente alla borsa da lui descritta.

Il Rolandi ai Carabinieri il 15 dicembre 1969 disse che il passeggero portava con sé

«con un giaccone tre quarti di colore verde scuro, tipo americano con il cappuccio, però molto sporco e quindi di colore indefinibile».

Con questo tipo, di giaccone lo vide arrivare nel suo studio l'avv. Luigi Mariani verso mezzogiorno dello stesso 12 dicembre. Sulla stessa circostanza si è trovata concorde Rachele Torri, nella cui abitazione il 17 gennaio 1970 l'indumento in questione venne sequestrato. Dal verbale di sequestro esso risulta così descritto:

«un cappotto formato, tre quarti con cappuccio a duple fas e precisamente di pelo nero e di tela color verde scuro» (v. cart. 5 vol. 4 fasc. 1 foli. 5-6-7).

Il passeggero del taxi indossava il 12 dicembre 1969, secondo le precisazioni del Rolandi, un cappotto ben diverso, ossia

«di fattura regolare, al di sotto del ginocchio ma non lungo, di colore marrone scuro» (v. cart. 3 vol. III p. II fol. 286).

Non vi è alcuna prova che Pietro Valpreda, oltre al «tre quarti» ed al soprabito poi datogli dal padre, disponesse di altro cappotto. Per completezza va ricordato che lo stesso Valpreda nel suo interrogatorio del 15 gennaio 1970 ha parlato di un terzo cappotto (peraltro diverso da quello descritto dal Rolandi) riferendo quanto segue:

«Prima di partire per Roma, verso la fine dell'aprile 1969, avevo lasciato presso mia zia Rachele un cappotto verde scuro, lungo due dita sopra il ginocchio... Non so se mia zia abbia conservato tale cappotto».

In effetti esso non fu trovato in casa della Rachele Torri, la quale ha riferito in proposito di non averlo conservato, trattandosi di un indumento vecchio ed inservibile; ma ciò non può suscitare sospetto alcuno, perché il Valpreda si sarebbe ben guardato dal parlare spontaneamente di questo terzo cappotto se lo avesse effettivamente indossato nel taxi del Rolandi.

«una borsa nera in vilpelle con cerniera, del tipo di quella descritta dai giornali»⁵⁵⁴;

al Procuratore della Repubblica il giorno successivo parlò invece di

«una borsa scura in vilpelle con chiusura lampo»;

dinanzi al Giudice Istruttore romano, infine, il 2 luglio 1970, si riportò sostanzialmente alle sue prime dichiarazioni, spiegando che la borsa era simile a quella la cui fotografia era stata pubblicata dal «Corriere della Sera» dopo gli attentati dinamitardi e che con la frase

«apertura a cerniera»

egli intendeva richiamarsi alle

«borse che si aprono dall'alto come quelle delle donne su entrambe le fiancate sino agli snodi».

A parte qualche incertezza su dati marginali, la descrizione risulta costante sul colore: la borsa era nera. Partendo da quest'ultimo dato la difesa del Valpreda ha puntualizzato che esso è in contrasto con le risultanze di prova specifica e generica acquisite (borse acquistate a Padova, perizia sui frammenti metallici delle borse), in base alle quali si sarebbe acclarato che la borsa usata per il trasporto dell'ordigno nella Banca Nazionale dell'Agricoltura era una «Mosbach-Gruber» mod. 2131 di colore marrone. Ne deriverebbe, come corollario, che

«il passeggero trasportato da Rolandi non era l'attentatore della B. N. A.»⁵⁵⁵.

È agevole dimostrare come le risultanze processuali conducano, in realtà, a conclusioni ben diverse.

Si è già detto, trattando degli accertamenti tecnici eseguiti sui frammenti rinvenuti nei luoghi delle esplosioni, che sin dalle prime perizie espletate durante l'istruzione romana del procedimento l'appartenenza al modello 2131 della ditta «Mosbach-Gruber» era emersa solo per due borse: quella rinvenuta indenne a Milano nella Banca Commerciale Italiana e quella adoperata per il trasporto dell'ordigno a Roma sull'Altare della Patria - lato museo. Tale risultato ha ricevuto conferma con la perizia sui frammenti metallici disposta successivamente dal Giudice Istruttore di Milano. In quest'ultimo responso peritale (non contestato dalla difesa che lo ha citato, anzi, a conforto del proprio assunto) si è precisato categoricamente che i reperti provenienti

⁵⁵⁴ I giornali, ovviamente, si riferivano all'unica borsa rimasta indenne dopo gli attentati: quella rinvenuta con l'ordigno inesploso nella Banca Commerciale Italiana di Milano (modello 2131 Peraso di colore nero della ditta tedesca «Mosbach-Gruber»).

⁵⁵⁵ V. pp. 24 e 25 della memoria depositata dalla difesa di Pietro Valpreda il 17.2.1979 (cart. S-A quater).

dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura (come quelli trovati a Roma nella Banca Nazionale del Lavoro e sull'Altare della Patria - lato pennone)

«non possono essere attribuiti a borse mod. 2131 ma provengono certamente da altri tipi di borsa»⁵⁵⁶.

Cade, quindi, ogni possibile collegamento con una delle tre borse di colore marrone mod. 2131 vendute a Padova, unitamente alla quarta di colore nero, nel negozio «Al Duomo» il 10 dicembre 1969. Inoltre, in base alla perizia merceologica eseguita durante l'istruzione romana⁵⁵⁷ e mai contraddetta da altri accertamenti tecnici durante le successive istruttorie, si è potuto stabilire che il colore della borsa collocata con l'ordigno nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura era nero. È evidente, pertanto, che la precisazione del Rolandi sul colore della borsa non solo non è in contrasto, ma addirittura armonizza con le risultanze generiche; onde appare destituita di qualsiasi fondamento probatorio l'affermazione conclusiva, fatta dalla difesa, secondo la quale il passeggero trasportato dal Rolandi medesimo

«non era l'attentatore della B. N. A.».

Si sono, fino a questo punto, illustrati tutti gli elementi che militano in favore della serietà, e dell'attendibilità della testimonianza di Cornelio Rolandi. Si deve, ora, sottoporre il riconoscimento del tassista, dal momento che esso costituisce l'unico serio elemento di prova a carico di Pietro Valpreda in ordine al gravissimo attentato dinamitardo compiuto il pomeriggio del 12 dicembre 1969 nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, ad una rigorosa valutazione critica per saggiare, a prescindere dalla buona fede di chi ebbe ad effettuarlo, se la sua efficacia probatoria sia proprio assoluta ed inattaccabile. È noto, invero, che, trattandosi di un mezzo istruttorie particolarmente esposto, per la sua stessa natura, alle influenze devianti, e talora inavvertite, di impressioni soggettive e di elementi di suggestione, occorre usare la massima cautela nell'esame dello stesso per evitare errori di giudizio.

Proprio a questo essenziale bisogno di prudenza si ricollega l'indagine sui fatti che hanno preceduto il riconoscimento svolto dinanzi al Magistrato; ed essa deve essere, anzitutto, focalizzata sulle caratteristiche somatiche fornite dal tassista milanese, circa la persona da lui trasportata, nel momento in cui egli prese contatto con i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano. La descrizione del Rolandi: verbalizzata dai militari, è quella che segue:

«Il signore risponde ai seguenti connotati: età anni 40 circa, altezza 1,73-74 circa, corporatura regolare, capelli neri, leggermente ondulati, regolari mossi, occhi scuri, sopracciglia nere regolari; senza baffi, basette regolari, orecchie regolari, un po'

⁵⁵⁶ V. parte V cap. XI.

⁵⁵⁷ V. cart. 10 ed 11 istruttoria Valpreda.

stempiato... Parlava un buon italiano, senza particolari inflessioni, ma mi è sembrato che fosse un italiano studiato. Nel complesso mi è sembrata una persona elegante, dal comportamento distinto e serio. Il colorito del volto era bruno. Nel complesso non mi dava l'impressione che si trattasse di un italiano, ma bensì di un tipo tedesco di quelli mori... il tono della voce era baritonale»⁵⁵⁸.

Molti dei dati forniti con la suddetta descrizione corrispondono o sono, quanto meno, compatibili con la figura di Pietro Valpreda: quelli relativi all'età, alla corporatura, al colorito del volto, alla barba rasa, agli occhi, alle sopracciglia, alle orecchie, alla disposizione dei capelli. Per quanto riguarda questi ultimi, non può condividersi l'assunto della difesa del Valpreda, secondo cui essi all'epoca sarebbero stati molto lunghi sì da richiamare la foggia del cosiddetto capellone. Risulta, invece da una fotografia scattata allo stesso Valpreda per conto dell'«A.N.S.A.» il 17 dicembre 1969⁵⁵⁹ che i suoi capelli, mossi e non folti, erano di lunghezza normale. Inaccoglibili si presentano, inoltre, le obiezioni che la difesa ha mosso relativamente all'altezza, facendo rilevare che essa risulta determinata per il Valpreda in m. 1,66 nel foglio di matricola⁵⁶⁰ relativo al suo servizio militare. Invero, a parte la constatazione che da altro documento⁵⁶¹ l'altezza del soggetto in esame risulta di m. 1,70 è chiaro che la suddetta misura di m 1,66 (determinata, come è noto, sulla base della precisa distanza fra piante dei piedi e cuoio capelluto) va aumentata dello spessore delle scarpe e della naturale vaporosità dei capelli, nonché considerata con un certo grado di approssimazione, perché ci si possa ragionevolmente rapportare alle concrete possibilità di valutazione del Rolandi. Neanche il portamento elegante e distinto del passeggero appare incompatibile - nonostante le contestazioni fatte pur a tal riguardo dai difensori del Valpreda - con quello di quest'ultimo, se si tien conto del fatto che egli, ballerino di professione, aveva fin dall'età giovanile «movenze assai aggraziate»⁵⁶².

Quel che appare singolare è che il Rolandi, in quei pochi minuti da lui trascorsi vicino al passeggero e pur voltandogli, per la maggior parte del tempo, le spalle (ovviamente durante la guida del taxi), abbia avuto modo di fissare tanti particolari somatici della persona trasportata nonché vari dettagli del di lui abbigliamento (cappotto di fattura regolare, al di sotto del ginocchio, ma non lungo, di colore marrone scuro, pantaloni scuri con camicia e cravatta).

⁵⁵⁸ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 286 istruttoria Valpreda.

⁵⁵⁹ V. cart. S-A ter fasc. 2.

⁵⁶⁰ V. allegato verb. udienza dibatt. 4.4.1974.

⁵⁶¹ V. diario clinico di Pietro Valpreda inviato dalla Direzione delle Carceri di Regina Coeli (cart. S-A ter fasc. 2).

⁵⁶² V. p. 7 della relazione peritale redatta dal dott. Enzo Morpurgo durante l'istruttoria di un procedimento penale per rapina instaurato a carico di Pietro Valpreda quando questi non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età (cart. 20 fasc. proc. pen. contro Sciancalepore + 10).

Eppure, oltre al limitato tempo di osservazione ed alla banalità di quell'incontro (simile a tanti altri che si succedevano continuamente durante la sua giornata di lavoro trascorsa sul taxi), neanche l'ora era propizia alla raccolta di tanti dati. È noto, invero, che dopo le ore 16 a Milano, in un pomeriggio di dicembre, le condizioni di luce non aiutano molto ad individuare il colore degli occhi e delle sopracciglia di una persona che non interessa particolarmente. Sicché la dettagliata descrizione del tassista dovrebbe essere rivelatrice di eccezionali capacità di osservazione e di memoria.

Nella specie, tuttavia, l'esistenza di queste eccezionali capacità è posta in dubbio da due circostanze.

La prima concerne il modo di parlare di Pietro Valpreda. Questa Corte ha dato atto, nell'udienza dibattimentale del 28 marzo 1974, che egli parla con accento milanese e con la "r" francese: ciò contrasta nettamente con il

«buon italiano senza particolari inflessioni»

cui si è riferito il Rolandi. È stato obiettato da alcuni difensori di parte civile che il tassista, da buon milanese, può aver considerato istintivamente buon italiano la lingua parlata nella sua città, data la sua consuetudine con quel tipo di accento. È stato, anche, ipotizzato che il Valpreda abbia, per non farsi riconoscere, volutamente alterato sia l'accento, forzandosi a parlare quell'italiano studiato colto dal Rolandi, sia il tono della voce, trasformandola da chioccia in baritonale. Queste ipotesi accusatorie non sono prive di logico fondamento. Restano, comunque, sul punto in esame, ineliminabili perplessità: specialmente sulla possibilità di eliminare totalmente quella "r" francese nelle frasi pronunciate all'indirizzo del tassista⁵⁶³.

La seconda circostanza riguarda le basette del passeggero, le quali sono state qualificate dal Rolandi regolari. Nello identikit⁵⁶⁴, tracciato sulle sue indicazioni dai Carabinieri, le basette risultano assai corte; e questo da l'esatta misura di quel che egli ha inteso dire con l'aggettivo regolari. Quelle di Pietro Valpreda erano, invece, molto lunghe all'epoca dei fatti, come si nota nella foto A.N.S.A. sopra citata. Vi è quindi un netto contrasto fra la descrizione preventiva del passeggero ed il Valpreda, proprio su uno dei connotati più appariscenti della persona da riconoscere.

Ciò può condurre ad una duplice soluzione: o le basette della persona trasportata nel taxi erano effettivamente corte - ed in tal caso non si trattava certo del Valpreda - oppure esse erano lunghe. In quest'ultima ipotesi le capacità mnemoniche e di osservatore del tassista, il quale si è riferito invece ad un paio di basette corte, devono qualificarsi tutt'altro che eccezionali; e si è quindi autorizzati a pensare, non senza fondamento, che egli, nel riferire ai Carabinieri tanti dettagli da lui colti nelle condizioni sfavorevoli di cui si è detto, possa essere stato un po' azzardato e superficiale, forse anche tradito inconsapevolmente dal pur lodevole proposito di

⁵⁶³ Le frasi furono le seguenti: «andiamo in via Albricci passando da S. Tecla». «Mi attenda un attimo che torno subito»; «di volata in via Abricci» (v. dep. Rolandi in cart. 3 vol. III, p. II foll. 288 e 294r.).

⁵⁶⁴ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 93 istruttoria Valpreda.

fornire il massimo contributo alla giustizia e di non deludere le aspettative degli inquirenti, naturalmente tesi, data l'importanza del fatto, ad ottenere dal testimone i più minuti ragguagli su quanto gli era capitato.

Le considerazioni ora fatte sulla obiettiva fedeltà dei ricordi del tassista vanno tenute presenti nella valutazione di un singolare episodio verificatosi la sera del 15 dicembre 1969 a Milano, nello studio del Questore Marcello Guida, allorché quest'ultimo ebbe ad esibire a Cornelio Rolandi, che ancora non aveva riconosciuto il suo passeggero, una fotografia di Pietro Valpreda.

Si è già esposto analiticamente in narrativa⁵⁶⁵ quanto interessa conoscere circa lo svolgimento di tale episodio attraverso la rievocazione fattane da una delle persone presenti: il col. dei Carabinieri Aldo Favali, che accompagnò personalmente in Questura quella sera del 15 dicembre il Rolandi⁵⁶⁶. Dalla deposizione del col. Favali e da quella, conforme, del cap. dei CC. (all'epoca tenente) Gianpietro Ciancio si evince chiaramente un particolare di notevole rilievo: il Questore ebbe ad esibire in visione solo la fotografia del Valpreda al Rolandi, il quale, invitato a dichiarare se nella stessa riconoscesse l'immagine della persona da lui trasportata, rispose affermativamente.

La risposta data dal tassista al Questore non fu categorica, ma caratterizzata da alcune riserve che dai due ufficiali dell'Arma sono state ricordate nei seguenti termini:

«Sembra il passeggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato io aveva il viso più scavato»⁵⁶⁷.

«Riproduco copia dell'identikit della persona di cui parlava il Rolandi, eseguita nel mio ufficio. Il Rolandi affermò che l'identikit corrispondeva alla persona da lui trasportata all'80-85% perché differiva per le seguenti caratteristiche: le guance erano più incavate nel soggetto originale, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati. Faccio presente che le stesse osservazioni il Rolandi le ha fatte nell'esaminare una foto del Valpreda mostratagli nell'Ufficio del Questore di Milano»⁵⁶⁸.

Quanto riferito dal cap. Ciancio, circa le caratteristiche differenziali fra il «soggetto originale» e la fotografia, risulta confermato direttamente dal Rolandi dinanzi al Giudice Istruttore di Roma il 13 gennaio 1970⁵⁶⁹.

⁵⁶⁵ V. parte I cap. V.

⁵⁶⁶ Il col. Favali nell'udienza del 18.1.1978 ha riferito di non aver preannunciato al Questore la sua visita con il Rolandi; della cui avvenuta presentazione al Nucleo Investigativo dei CC. aveva, però, messo al corrente durante le ore antimeridiane il dr. Antonino Allegra, capo dell'Ufficio Politico della Questura e lo stesso dr. Marcello Guida (v. anche dep. Favali 12.1.1970 al Giudice Istruttore).

⁵⁶⁷ Dep. Favali 12.1.1970 in cart. 3 vol. III p. II fol. 90 r. cit..

⁵⁶⁸ Dep. Ciancio 12.1.70 in cart. 3 vol. III p. II fol. 92 cit.

⁵⁶⁹ V. fol. 293 vol. sopra cit..

Il col. Favali ed il cap. Ciancio hanno, altresì, precisato che al Rolandi, dopo l'effettuato riconoscimento del Valpreda in quell'unica immagine fotografica esibitagli, furono mostrate negli Uffici della Questura varie fotografie di altre persone.

Di questa prima ricognizione personale, avvenuta nella Questura di Milano, non si diede atto in alcun verbale; e le altre persone presenti (il cap. dei CC. Giorgio Cima, i funzionali di P.S. Antonino Allegra e Beniamino Zagari, lo stesso Questore Marcello Guida) hanno dichiarato in sede giudiziaria di non essere in grado di ricostruire lo svolgimento⁵⁷⁰. In particolare il Questore, nonostante il ruolo di protagonista da lui svolto nell'occasione e la particolarità del caso, destinato a richiamare ben presto l'attenzione di tutti gli organi di stampa e dell'opinione pubblica nazionale, ha sostenuto di nulla ricordare in ordine a tale circostanza.

Si impongono, a questo punto, alcune osservazioni sull'episodio.

Anzitutto è palese la violazione di un precetto fondamentale dettato dai teorici e dagli operatori del diritto di tutti i tempi: quello che prescrive di eseguire la ricognizione *inter plures*. È evidente che la certezza sulla spontaneità di un riconoscimento e, conseguentemente, la garanzia della sua genuinità, vengono seriamente incrinata allorché si presenta, dinanzi a chi è chiamato a riconoscere, quella sola persona che si presuppone debba essere identificata.

Nel caso specifico in esame la carica suggestiva, introdotta preliminarmente con la presentazione di quell'unica fotografia, fu potenziata anche dal fatto che in presenza di Cornelio Rolandi nell'Ufficio del Questore si procedette - come risulta dalle deposizioni dibattimentali del col. Favali e del cap. Ciancio - ad una comparazione fra la fotografia del Valpreda e l'identikit preparato quella mattina stessa sulle indicazioni fornite dal Rolandi medesimo. Tale comparazione indusse quelli che la effettuarono, ossia coloro che rappresentavano i vertici della Polizia locale e la cui autorità non poteva sfuggire all'istintiva valutazione del tassista, a pronunciarsi per una rassomiglianza fra le due immagini⁵⁷¹; sicché è innegabile che si crearono con ciò, anche se inconsapevolmente, le premesse per rafforzare il Rolandi nel convincimento di aver fornito indicazioni utili e precise che conducevano ragionevolmente al Valpreda. Era senza dubbio difficile per il tassista, presumibilmente poco esperto delle tecniche investigative, rendersi conto che il sistema dell'identikit non rappresenta un vero e proprio mezzo di completa identificazione, ma è finalizzato all'individuazione del tipo al quale il ricercato appartiene e solo in questi limiti può dare affidamento e riuscire utile, in quanto rende possibile - per un migliore e rapido orientamento delle ricerche - una prima esclusione di tutti gli individui sospetti i cui caratteri principali siano lontani da quelli del tipo ricostruito.

⁵⁷⁰ V. verb. ud. dibatt. del 24 e 30 maggio 1974 nonché del 18 e 19 gennaio 1977.

⁵⁷¹ Il col. Favali ha precisato testualmente nella sua deposizione del 12-1.1970: «riscontrammo che esistevano molti punti di rassomiglianza».

In altri termini un atto delicatissimo, quale è indubbiamente il riconoscimento personale, venne preceduto, nella Questura di Milano, da indicazioni che, pur se prive di maliziosi intendimenti da parte di chi le pose in essere, costituiscono di per se stesse cause obiettivamente idonee a predisporre un eventuale dubbio verso un'illusione di certezza. Sarebbe stato, invece, preciso dovere degli inquirenti curare l'eliminazione di tutto ciò che poteva produrre effetti suggestivi in colui che veniva chiamato a riconoscere. Non è superfluo ricordare, in proposito, che il legislatore, ben consapevole del carattere particolarmente insidioso di indicazioni preventive del genere di quelle fatte nella Questura di Milano, ha ravvisato nelle indicazioni medesime la natura di «condizioni atte a prevenire il riconoscimento» ed ha, perciò, imposto al giudice, con la normativa prevista dall'art. 360 c.p.p., di chiedere specificamente a chi deve eseguire la ricognizione personale se è mai stato chiamato a tale esperimento da altra Autorità o se, successivamente al fatto per cui si procede, gli è mai stata indicata la persona da riconoscere, se ne ha veduto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, o se non si trova in altre condizioni atte a prevenire il riconoscimento.

Il dovere del Questore di Milano di astenersi dal presentare al tassista immagini fotografiche con modalità potenzialmente fuorvianti dal cammino della verità non derivava solo da un generale obbligo di correttezza nelle investigazioni, ma trovava anche un aggancio specifico nelle esigenze del caso concreto.

Invero è certo che, nella notte dal 14 al 15 dicembre 1969, era pervenuta all'Ufficio Politico della Questura di Milano da quello della Questura di Roma una richiesta telefonica di fermo del Valpreda quale indiziato dei recentissimi attentati e che, alle ore 14 del 15 dicembre, il dr. Beniamino Zagari (il funzionario di P.S. di Milano che qualche ora più tardi⁵⁷² si incaricò di reperire la fotografia poi mostrata la sera stessa al Rolandi) aveva comunicato a Roma l'avvenuta esecuzione del suddetto fermo⁵⁷³. Pietro Valpreda, fermato, era stato tradotto in auto da Milano a Roma con partenza nelle prime ore del pomeriggio di quello stesso giorno 15. Il Questore, pertanto, quando poco dopo, in serata, ricevette la visita di Cornelio Rolandi accompagnato dagli Ufficiali dei Carabinieri sopra menzionati, non potette non rendersi conto di trovarsi dinanzi ad un testimone destinato ad un riconoscimento ormai imminente nei confronti del Valpreda in persona. Egli doveva, conseguentemente, avvertire in maniera particolare l'esigenza di non intervenire con inutili ed inquinanti sondaggi preliminari presso quel testimone. Si comportò, invece in senso diametralmente opposto; onde nasce legittimo il dubbio che il Rolandi, in quel primo suo riconoscimento sulla fotografia, abbia potuto trarre conforto e sicurezza da elementi collaterali e suggestivi attinenti alla condizione di indiziato che Pietro Valpreda aveva ormai assunto nella valutazione della Polizia.

L'asserzione del Questore Guida di nulla ricordare della circostanza in esame ha un significato ben comprensibile se rapportata alla violazione di quel suo preciso dovere.

⁵⁷² V. dep. Zagari in verb. ud. dibatt. del 18.1.1978.

⁵⁷³ V. dep. dr. Bonaventura Provenza, all'epoca Capo dell'Ufficio Politico della Questura di Roma, in verb. ud. dibatt. del 18.4.1974.

Essa rivela la tendenza a rimuovere un particolare scomodo e trova riscontro in analoghe reticenze rilevabili dalla documentazione acquisita agli atti. Invero nel rapporto redatto dalla Questura di Milano in data 15 dicembre 1969, per informare la locale Procura della Repubblica dell'imminente viaggio a Roma organizzato per il Rolandi, non risulta alcun cenno all'avvenuta esibizione della fotografia e si dà la seguente versione in ordine ai contatti avvenuti con il Rolandi medesimo:

«Poiché dalla descrizione fornita dal tassista sui connotati del medesimo (cioè del suo passeggero) appare che essi si presentano pressapoco identici a quelli del Valpreda, nella mattinata di domani il Commissario Capo dott. Antonino Allegra si porterà, con il ten. dei CC. Gianpietro Ciancio e col tassista, in aereo, a Roma per le urgenti ricognizioni e contestazioni del caso alla presenza dei magistrati romani»⁵⁷⁴.

Successivamente, quando la circostanza della fotografia di Valpreda (venuta fuori con le testimonianze dei due Ufficiali dei Carabinieri Favali e Ciancio nonché dello stesso Rolandi) era ormai innocuitabile, essa risulta collocata sapientemente nella descrizione di un generico e sfumato contesto con il rapporto riepilogativo delle indagini redatto il 22 gennaio 1970 dalla stessa Questura di Milano:

«Nel pomeriggio il Rolandi venne accompagnato in Questura, ove gli furono mostrate alcune fotografie di elementi estremisti, fra cui quella del Valpreda Pietro, che si allega al presente rapporto. Egli dichiarò subito di riconoscere nella persona raffigurata nella fotografia l'individuo da lui trasportato in auto il giorno dell'attentato»⁵⁷⁵.

La stessa Autorità di P.S., quindi, ha sentito chiaramente il disagio di rivelare un'operazione di polizia giudiziaria eseguita con modalità non ortodosse ed atte ad inquinare la prova raccolta a carico del Valpreda.

Un riflesso di questa mancanza di ortodossia e l'ombra di un sollecito (intervenuto da parte della Polizia), nel riconoscimento della persona effigiata in quell'unica fotografia, si colgono attraverso la seguente frase detta da Cornelio Rolandi il 16 dicembre 1969 al Magistrato del Pubblico Ministero immediatamente prima di effettuare la ricognizione del Valpreda:

⁵⁷⁴ V. cart. I vol. I p. II foll. 425-426 istruttoria Valpreda. Anche il dr. Allegra, sentito a Roma il 17 dicembre 1969, ha evitato accuratamente di parlare della fotografia e si è perfettamente allineato sulle posizioni prese dal suo Ufficio dicendo:

«Poiché dalla descrizione che il Rolandi faceva della persona che aveva trasportato ci parve di identificare il Valpreda, ritenemmo opportuno prendere accordi con la Questura di Roma per un'eventuale ricognizione. Decidemmo di accompagnare il Rolandi a Roma con l'aereo delle ore 9,30 del mattino successivo 16 dicembre» (cart. I vol. III p. I fol. 71 r.).

⁵⁷⁵ V. cart. I vol. I p. II fol. 509 istruttoria. Valpreda.

«Mi è stata mostrata dai Carabinieri⁵⁷⁶ di Milano una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che io dovevo riconoscere»⁵⁷⁷.

È stato obiettato dall'accusa privata, in relazione a questa frase, che il verbo dovere è stato usato nel verbale con riferimento all'obbligo di effettuare l'esperimento ed in aderenza formale a quanto lo stesso art. 360 comma II c.p.p. dice testualmente a proposito di «chi deve eseguire la ricognizione». Ciò può essere vero, ma è innegabile che nella frase del Rolandi il verbo dovere ricorre per ben due volte e, nella prima di esse, si presenta difficilmente riferibile - secondo i canoni di una corretta interpretazione logica - all'obbligo di «eseguire la ricognizione».

La fotografia del Valpreda mostrata al Rolandi nella Questura di Milano era stata presa da una carta d'identità rilasciata il 12 gennaio 1966⁵⁷⁸; ed il tassista, nell'accennare alle diversità da lui rilevate fra l'immagine fotografica ed il volto da lui visto tre giorni prima, ebbe a precisare - come si è detto - che

«le guance erano più incavate nel soggetto originale, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati»⁵⁷⁹.

La difesa di parte civile non ha mancato di far rilevare che tali precisazioni corrispondono, fedelmente, ad altrettante caratteristiche somatiche in effetti assunte dal Valpreda durante il periodo di tempo compreso fra il gennaio del 1966 ed il dicembre del 1969. Tali rilievi sono, indubbiamente, esatti e possono far pensare, per la verità, che il Rolandi avesse ben chiaro in mente il viso del passeggero, tanto da essere in grado di indicarne subito le trasformazioni intervenute nei quattro anni circa trascorsi dalla data della fotografia. Tuttavia, dal momento che le dichiarazioni rese dal tassista in Questura non furono verbalizzate, ma ricostruite a distanza di tempo e con inevitabile approssimazione solo attraverso le testimonianze di alcuni dei presenti⁵⁸⁰, non può affermarsi con certezza quali esse furono precisamente e se dalle stesse fosse inequivocabilmente desumibile la sicurezza di chi effettuava il riconoscimento. Non è senza importanza, in proposito, il fatto che in Questura gli stessi inquirenti avvertirono l'opportunità di far vedere al Rolandi varie fotografie di altre persone, pur dopo l'esito positivo di quel primo esperimento di ricognizione. Ciò suggerisce che un margine di dubbio dovette rimanere nel Rolandi stesso o in coloro che lo

⁵⁷⁶ Il riferimento ai «Carabinieri» fatto dal Rolandi costituisce una mera inesattezza terminologica chiarita dallo stesso Rolandi al Giudice Istruttore il 13.1.70 come segue:

« Quando in Questura venne mostrata la fotografia che io riconobbi per quella del passeggero erano presenti sia i Carabinieri che i funzionari di Polizia» (cart. I vol. III p. II fol. 229).

⁵⁷⁷ V. cart. 5 vol. 4/1 fol. 14-r. Istruttoria Valpreda.

⁵⁷⁸ V. cart. 1 vol. I p. II foll. 520 e 619.

⁵⁷⁹ V. dep. cap. Ciancio già citata.

⁵⁸⁰ Il col. Favali sentì dire al tassista: «Sembra il passeggero da me trasportato». Il cap. Ciancio gli sentì dichiarare che la fotografia corrispondeva, come l'identikit, all'80-85% - v. deposiz. sopra riportate.

ascoltavano. Non certamente senza motivo il col. Favali quella sera stessa pregò il testimone di recarsi l'indomani nel suo Ufficio per vedere altre fotografie; e poi, quando lo invitò a farsi accompagnare a Roma, per ivi effettuare l'esperimento di ricognizione personale del Valpreda dinanzi al Magistrato, sentì il bisogno di rivolgergli specifici e pressanti avvertimenti.

«L'ammonii formalmente

- ha precisato dinanzi al Giudice Istruttore di Roma lo scrupoloso Ufficiale⁵⁸¹ -

ad agire secondo coscienza, di non farsi influenzare, se era sicuro del riconoscimento doveva dire di sì, se era incerto, esprimere i suoi dubbi, e se non lo riconosceva dire apertamente di no. Aggiunsi pure che il suo atto assumeva un'enorme importanza e di non tenere conto che nel frattempo era stata pubblicata la notizia della taglia. Il giorno dopo incaricai il capitano che doveva accompagnare il Rolandi a Roma, di raccomandare allo stesso di agire secondo coscienza».

Queste minuziose misure prudenziali indicano una cautela indubbiamente lodevole dell'alto Ufficiale ma, nel contempo, possono indurre a pensare che egli non fosse rimasto, in cuor suo, gran che soddisfatto del modo in cui il tassista aveva riconosciuto nella Questura di Milano l'immagine del Valpreda.

È certo, comunque, che Cornelio Rolandi, quando il giorno successivo 16 dicembre si trovò a Roma nell'Ufficio del Procuratore della Repubblica, per tentare il riconoscimento del Valpreda fra le altre persone appositamente convocate ed allineate con quest'ultimo, aveva ancora ben presente quella immagine del Valpreda stesso sulla quale, appena ventiquattro ore prima, aveva impegnato la sua parola dinanzi al Questore di Milano. Tale immagine costituiva certamente un'impressione più viva e più recente di quella del passeggero da lui visto. È da rilevare, inoltre, che Pietro Valpreda presentava con ogni probabilità visibili segni dalle faticose vicende occorsegli (dopo essere stato fermato a Milano, la mattina del 15 dicembre, era stato condotto in auto a Roma con partenza nel pomeriggio; poi aveva trascorso la notte fra gli Uffici della Questura romana, ove era stato sottoposto ad interrogatorio, e la zona di campagna adiacente alla via Tiburtina, insieme a funzionari ed agenti di P.S., per la ricerca del deposito di esplosivo lasciatogli da Ivo Della Savia; indi era stato trattenuto in stato di fermo sino all'ora dell'esperimento di ricognizione). Il suo aspetto fisico dovette, quindi, discostarsi notevolmente da quello, presumibilmente normale, delle quattro persone allineate con lui. Va ricordato, infine, che il Rolandi aveva intanto saputo incidentalmente dal col. Favali della esistenza della taglia: ciò non autorizza di per sé a scalfire la comprovata buona fede del testimone ma non va neanche trascurato nella valutazione del complesso psicologico in cui il testimone stesso, anche a livello di inconscio, si trovava.

⁵⁸¹ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 91 r. istruttoria Valpreda.

Cornelio Rolandi, pertanto, quando indicò Pietro Valpreda fra le cinque persone che gli furono presentate, fece una scelta che, anche se operata in buona fede, nondimeno, a causa di varie condizioni predisponenti verso una determinata soluzione, non può considerarsi sicuramente immune da prevenzioni.

Un ulteriore elemento è stato introdotto, sul tema che ci interessa, dalla deposizione dibattimentale del giornalista Marcello Del Bosco, il quale, nel corso dell'intervista alla quale si è già accennato⁵⁸², mostrò al Rolandi un numero del quotidiano «Paese Sera» ove era riprodotta una fotografia di tal Nino Sottosanti, generalmente indicato dalla stampa come il sosia di Valpreda. Al giornalista che gli chiedeva che cosa ne pensasse, il Rolandi rispose che si trattava del Valpreda ritoccato ed insistette in questa sua affermazione anche quando fu dall'altro reso edotto che si trattava, invece, di una persona diversa, la quale abitava a Catania⁵⁸³.

Giova, a questo riguardo, ricordare che il suddetto Nino Sottosanti, ambiguo personaggio reduce dalla «Legione Straniera» ed aduso ai contatti con i poli opposti dell'estremismo politico⁵⁸⁴, era, nel 1969, vicino agli ambienti anarchici. Sentito dal Giudice Istruttore di Roma il 15 gennaio 1970, costui riferì di aver conosciuto Giuseppe Pinelli nel circolo anarchico milanese «Ponte della Ghisolfa» e di aver pranzato con lui, in casa dello stesso, il 12 dicembre 1969. Aggiunse di essersi trattenuto in quella casa dalle ore 12 alle 15 e di essere poi uscito con il Pinelli, il quale gli aveva dato un assegno di L. 15.000 allo scopo di rimborsarlo delle spese da lui sostenute per rendere una testimonianza a discarico dell'anarchico Tito Pulsinelli, che si trovava in stato di detenzione. Lasciato il Pinelli e cambiato l'assegno in banca quello stesso pomeriggio, si era poi recato - a suo dire - in autobus a Pero, ove si trovava la famiglia Pulsinelli, partendo da Milano alle: ore 16.

Alla conclusione dell'istruttoria romana il Sottosanti, indicato come sospetto da una parte della pubblicistica dell'epoca per la sua sorprendente somiglianza con Pietro Valpreda e la sua presenza a Milano nel giorno della strage di piazza Fontana, è stato ritenuto estraneo al gravissimo attentato e non si è proceduto, quindi, penalmente contro di lui per i seguenti motivi esposti nella requisitoria scritta dal Pubblico Ministero:

«Quanto poi alla pretesa somiglianza fra il Sottosanti ed il Valpreda ed alla ipotesi formulata su alcuni organi di stampa di un errore di persona nella ricognizione del passeggero del taxi da parte di Rolandi, basterà osservare che il Sottosanti alle ore 16 del giorno 12 dicembre si trovava in piazzale Cadorna dove montò sull'autocorriera per Pero, giungendovi alle ore 16,30 ricevuto dalla famiglia Pulsinelli: non poteva quindi contemporaneamente viaggiare fra le 16 e le 16,15 a bordo del taxi 3444»⁵⁸⁵.

⁵⁸² V. parte V cap. XXXVII.

⁵⁸³ V. dep. Marcello Del Bosco e quella, conforme, del fotografo Giancarlo De Bellis in verb. ud. dibatt. 19.1.1978.

⁵⁸⁴ V. note informative della Questura di Milano contenute nel rapporto in data 22.1.1970 (cart. I vol. I p. II foll. 504 e sgg. istruttoria Valpreda).

⁵⁸⁵ V. p. 173 requis. P.M. in cart. 17 istruttoria Valpreda.

Osserva, tuttavia, la Corte che solo due componenti della famiglia Pulsinelli hanno confermato - e solo in determinati limiti - l'alibi offerto dal Sottosanti; il quale, durante le prime indagini condotte a Milano dopo la strage di piazza Fontana, fu subito considerato elemento sospetto e sottoposto ad interrogatorio da parte dell'Autorità di P.S.. Pulsinelli Vincenzo, padre del suddetto Tito, pur avendo confermato la circostanza relativa all'ospitalità da lui concessa al Sottosanti a Pero in casa sua dal 28-29 novembre al 14 dicembre 1969, ha precisato di essere rincasato verso le ore 17 il 12 dicembre di quell'anno e di aver constatato che il Sottosanti medesimo era già tornato da Milano, ove era stato a pranzo nell'abitazione dell'anarchico Giuseppe Pinelli. Pulsinelli Lucio, fratello del Tito, era invece già rincasato nell'abitazione paterna a Pero quando, il 12 dicembre 1969, vide sopraggiungere il Sottosanti «alle 16,30 circa»⁵⁸⁶.

Quindi nessuno dei due Pulsinelli vide Nino Sottosanti ritornare a Pero da Milano con l'autocorriera partita da piazzale Cadorna alle ore 16.

Quanto sopra, ovviamente, non prova che sia stato il Sottosanti a salire sul taxi del Rolandi, ma non consente neanche di poterlo escludere con matematica certezza; giacché ben avrebbe potuto egli, dopo aver definitivamente lasciato l'auto del tassista verso le ore 16,15, raggiungere la vicina Pero «alle 16,30 circa» con mezzo diverso da quell'autocorriera, ove la sua presenza non è stata controllata direttamente da alcuno.

Non può essere, pertanto, ignorata l'esistenza nel processo di un altro elemento, il quale, sia pure nei limiti probatori di un semplice possibilismo, concorre tuttavia, unitamente a quelli finora illustrati, nel convincere questa Corte che il riconoscimento personale di Cornelio Rolandi, avvenuto attraverso la mediazione precedente di una fotografia e sotto la conseguente influenza di un modello fisionomico preventivamente offerto con modalità suggestive, non soddisfa pienamente e non può, quindi, costituire da solo prova sufficiente per legare, con tranquilla coscienza, il nome di Pietro Valpreda alla strage di piazza Fontana.

Il dubbio che pesa sul Valpreda, in ordine all'episodio della Banca Nazionale dell'Agricoltura, non può estendersi ovviamente agli altri episodi delittuosi del 12 dicembre 1969 (Banca Commerciale di Milano, Altare della Patria e Banca Nazionale del Lavoro di Roma). Non vi è infatti alcuna prova che egli abbia avuto la consapevolezza di agire per l'attuazione di un più ampio disegno terroristico. Anzi, il ruolo di mera manovalanza attribuitogli per la bomba di piazza Fontana - secondo l'impostazione accusatoria di cui si è detto⁵⁸⁷ - induce ad escluderlo.

⁵⁸⁶ V. cart. 7 vol. V 1 bis p. III fol. 92 istruttoria Valpreda.

⁵⁸⁷ V. capitolo precedente.

CAPITOLO XXXIX

IL VIAGGIO DI PIETRO VALPREDA A MILANO

La prova insufficiente, scaturita dal riconoscimento del Rolandi, non può ritenersi integrata e potenziata, contro il Valpreda, dal viaggio di questi da Roma a Milano alla vigilia della strage.

Risulta incontrovertibilmente che Pietro Valpreda partì da Roma il pomeriggio dell'11 dicembre 1969 con la sua auto e giunse a Milano la mattina del 12⁵⁸⁸.

Nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero quel viaggio viene considerato assai sospetto ed il motivo di esso, addotto dal Valpreda, una palese menzogna.

Così scrive il requirente:

«Il 9 dicembre Valpreda ha ricevuto una telefonata da Milano che lo avverte che c'era stata una convocazione per quel giorno per essere interrogato come teste dal Giudice Istruttore Amati in relazione agli attentati dinamitardi commessi il 25 aprile a Milano e addebitati a suoi compagni anarchici.

Subito Valpreda comincia a informare tutti coloro che conosce (quasi fosse un titolo di merito) che deve andare urgentemente a Milano per essere interrogato dal Giudice Istruttore Amati.

⁵⁸⁸ V. parte I cop. IV.

Ne parla ai compagni del 22 marzo, alla sua amica Rossana Rovere, al maestro di ballo Sabino Riva, agli amici della palestra L.P.B.C.I. dove si reca a fare ginnastica ritmica, al meccanico che gli mette la Fiat 500 a punto per la partenza, allo spagnolo Antonio Montaner, al quale chiede anche denaro, all'amico Lorenzoni Aldo.

Senonché la citazione a teste davanti al magistrato di Milano è di per sé un elemento così poco rilevante per determinare un uomo come Valpreda a precipitarsi a Milano per farsi interrogare, che lo stesso imputato nel suo primo interrogatorio al magistrato, non trova di meglio che mentire, affermando che era andato nel capoluogo Lombardo per essere interrogato come imputato di stampa clandestina e offesa a Capo di Stato estero.

La menzogna dell'imputato è stata mascherata dall'acquisizione agli atti della cedola di citazione per il giorno 9 dicembre nella quale è espressamente detto che il Valpreda doveva essere interrogato come teste»⁵⁸⁹.

In verità, come lo stesso Pubblico Ministero riconosce, Pietro Valpreda era stato citato come teste e gli era stato intimato di presentarsi il 9 dicembre 1969 nell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano.

L'avv. Luigi Mariani ha chiarito, sin dalla fase istruttoria, che egli era stato incaricato della difesa del Valpreda in ordine ad un procedimento per stampa clandestina ed offesa al Pontefice effettivamente instaurato a carico del Valpreda stesso. Ha chiarito, altresì, di essere stato informato a Milano il 6 dicembre 1969 dalla sorella del Valpreda che quest'ultimo era stato invitato a comparire il 9 di quello stesso mese, dinanzi al Consigliere Istruttore dr. Amati a Milano, con un biglietto di convocazione notificato alla prozia Rachele Torri e che era difficile rintracciarlo e farlo venire da Roma per quella data. Egli aveva pensato in un primo momento che il Valpreda fosse stato citato come imputato per quel procedimento pendente a suo carico a Milano, ma poi aveva direttamente constatato, prendendo visione del biglietto, che trattavasi di una citazione testimoniale⁵⁹⁰. Si era quindi recato a chiedere un differimento dell'udienza istruttoria presso il dott. Amati; e questi gli aveva fatto presente che

«anche senza la formalità di una nuova convocazione il Valpreda si sarebbe potuto presentare al più presto possibile».

Di tale nuovo pressante invito egli aveva messo al corrente telefonicamente, verso le ore 12 del 9 dicembre 1969, il Valpreda il quale nell'occasione così gli aveva testualmente risposto:

«Avvocato, in settimana, sarò sicuramente a Milano nel suo studio, al più tardi al sabato»⁵⁹¹.

⁵⁸⁹ V. requis. p. 53.

⁵⁹⁰ Il testo del decreto di citazione è allegato agli atti (v. cart. 7 vol. V 1 bis p. Il fol. 55 istruttoria Valpreda).

⁵⁹¹ V. dep. Luigi Mariani 7.2.70 G. I. Roma cart. 3 vol. III p. Il fol. 358 istruttoria Valpreda.

In effetti poi il Valpreda aveva tenuto fede alla promessa, presentandosi nel suo studio verso mezzogiorno di venerdì 12 dicembre; ed avevano così concordato di recarsi insieme nell'Ufficio del dott. Amati l'indomani mattina alle 10. Senonché il sabato non avevano trovato il dr. Amati in Tribunale e vi erano perciò tornati lunedì 15 dicembre. Proprio in tale ultima occasione il Valpreda, appena uscito dall'ufficio del Magistrato, era stato fermato dalla Polizia⁵⁹².

La testimonianza dell'avv. Mariani, intervenuta ad integrazione e controllo di quanto dichiarato sull'argomento da Pietro Valpreda e dai suoi familiari, spiega l'equivoco in cui anche lo stesso Valpreda, come il suo difensore, potette cadere sul motivo di quella convocazione giudiziaria e, comunque, l'irrilevanza di una menzogna del Valpreda sul titolo in base al quale era stato citato.

Quel che interessa, ai fini del procedimento che ci occupa, è la sussistenza incontestabile di un reale motivo, non riconducibile ad una matrice criminosa, in base al quale Pietro Valpreda può giustificare la premura di quel suo viaggio da Roma a Milano. Se tale motivo abbia avuto anche la funzione - come sostenuto da alcuni difensori di parte civile - di un occasionale e comodo pretesto, sfruttato dal Valpreda per mascherare una diversa motivazione di carattere delittuoso, le risultanze processuali non consentono di affermare fondatamente.

Il fatto poi che dell'imminente viaggio egli abbia reso edotti molti amici e conoscenti, come effettivamente risulta dalle deposizioni testimoniali di tutti costoro, non può davvero ritorcersi contro di lui; anzi si pone in contrasto con la necessaria clandestinità che avrebbe dovuto accompagnare una delittuosa missione. Altrettanto è da ritenersi circa il denaro chiesto, anche in tale occasione, ad Antonio Montaner o ad altri alla vigilia della partenza dal sempre squattrinato ballerino; il quale non avrebbe certo avuto problemi del genere se effettivamente sostenuto da una struttura organizzativa così accurata ed efficiente come quella da cui furono preparati ed eseguiti gli attentati del 12 dicembre 1969.

In definitiva a carico di Pietro Valpreda, non potendosi considerare come elemento probatorio di accusa, in ordine alla strage, la sua partenza da Roma per Milano alla vigilia del 12 dicembre 1969, resta solamente la ricognizione del tassista.

⁵⁹² V. p. I cap. IV.

CAPITOLO XL

L'ALIBI DI PIETRO VALPREDA

La ricognizione del tassista, se da un lato non può assurgere di per sé a dignità di prova sufficiente di accusa - per quel che si è detto⁵⁹³ - in ordine al reato di strage contestato a Pietro Valpreda, d'altro lato non può ritenersi completamente annullata dall'alibi che questi ha offerto. Neanche l'alibi, infatti, è stato provato in modo soddisfacente.

Si è già fatto dettagliato riferimento alla linea difensiva prospettata dal Valpreda, con particolare riguardo al suo assunto di non essersi mosso dall'abitazione della prozia Rachele Torri nelle ore pomeridiane di venerdì 12 dicembre 1969 e di aver trascorso, poi, parte del sabato e tutta la domenica immediatamente successivi in casa dei nonni materni⁵⁹⁴.

⁵⁹³ V. parte V cap. XXXVIII.

⁵⁹⁴ V. parte 1 cap. IV e VII.

Sono state, altresì, riportate in narrativa⁵⁹⁵ le dichiarazioni con le quali i familiari del Valpreda, precisamente la sorella Maddalena, la madre Ele Lovati, la prozia Rachele Torri e la nonna Olimpia Torri, hanno confermato il suddetto assunto incorrendo, per questo, in una formale incriminazione per falsa testimonianza.

Va, a questo punto, condotto un esame critico delle risultanze istruttorie che concernono questo aspetto della vicenda processuale, incominciando da una doverosa constatazione.

a) L'ipotesi accusatoria dell'alibi tardivo artificialmente concordato

Pietro Valpreda ha fornito la sua versione difensiva con indiscutibile tempestività, esponendone tutti gli elementi essenziali agli inquirenti sin dai suoi primi interrogatori.

Al termine dell'istruzione ha obiettato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria che l'imputato solo tardivamente avrebbe accennato ad uno stato di malattia da cui sarebbe stato bloccato nella casa dei nonni il 13 ed il 14 dicembre ed alle visite che ivi avrebbe ricevuto da parte della madre e della sorella.

A tal proposito il requirente ha osservato ancora che il tema di un alibi, protratto ai due giorni immediatamente successivi a quello della strage, è stato artificialmente introdotto dai congiunti del Valpreda con le deposizioni del 12 e del 13 gennaio 1970.

«È evidente - testualmente recita la requisitoria scritta (pag. 60) - che i familiari del Valpreda, resisi conto che la testimonianza di Rachele Torri su una malattia esauritasi nella seconda parte della tornata del 12 dicembre appariva poco credibile, tentano di avallare l'infermità allungandola nel tempo e assumendosene a testimoni».

L'imputato sarebbe stato, quindi, costretto ad avallare tardivamente le asserzioni dei suoi parenti per non provocare fratture nella sua impostazione difensiva.

Trattasi, però, di obiezioni accusatorie che appaiono superate da sicuri elementi probatori successivamente acquisiti. Sulla scorta delle indicazioni date dal Valpreda nell'udienza dibattimentale del 28 marzo 1974 è stato possibile acquisire agli atti una relazione di servizio⁵⁹⁶, con la quale il brig. Vito Panessa ebbe a riassumere quanto il Valpreda stesso aveva dichiarato oralmente nell'Ufficio Politico della Questura di Milano, subito dopo il suo fermo, alle ore 11,30 del 15 dicembre 1969. Da tale relazione, la quale ha il sostanziale contenuto di un primo interrogatorio reso agli organi di Polizia dall'imputato (anche se non regolarmente verbalizzato né trasmesso al Procuratore della Repubblica, ma solo a questa Corte su richiesta della stessa), si evincono chiari riferimenti dell'imputato medesimo alla malattia influenzale che lo afflisse in casa della zia il 12 dicembre ed ai successivi due giorni trascorsi da lui in casa dei nonni. Non può parlarsi, quindi, di espediente tardivo.

⁵⁹⁵ V. parte I cap. VIII.

⁵⁹⁶ V. cart. 36 processo Valpreda.

Vi è poi da tener presente che non vi era alcun motivo per «allungare» la malattia per renderla più credibile e farsene un'efficace arma difensiva. Non si trattava, invero di un grave morbo, ma di una banalissima affezione che può non influire apprezzabilmente sulle ordinarie occupazioni dell'ammalato. Essa si era, comunque, manifestata - secondo quel che hanno riferito concordemente Valpreda e i suoi congiunti - con alterazioni febbrili intermittenti; ed aveva consentito all'imputato una certa attività esterna (le visite all'avv. Mariani il venerdì ed il sabato, la breve uscita con la nonna per le esigenze di posteggio dell'auto la sera del sabato).

È chiaro, quindi, che nessuno poteva illudersi di dimostrare, allegando l'esistenza di quel tipo di malattia, la impossibilità fisica assoluta ed indiscutibile dell'infermo di commettere la criminosa azione contestatagli.

Quanto alle visite della madre e della sorella ricevute da Pietro Valpreda in casa dei nonni, è certamente vero che egli ne ha parlato specificamente dopo vari interrogatori; ma è altresì incontestabile che un generico accenno ai contatti avuti con i suoi familiari egli aveva fatto sin dalle sue prime dichiarazioni. Nel verbale del suo primo formale interrogatorio reso nella Questura di Roma agli Organi di Polizia Giudiziaria, durante la notte dal 15 al 16 dicembre 1969, egli aveva, infatti, precisato testualmente:

«D. R.: A Milano, durante il mio recente soggiorno, oltre ai miei familiari, all'avv. Mariani e all'avv. Boneschi, ho visto soltanto una ragazza, mia amica d'infanzia, Elena Segre, che abita a Milano, al viale Lucania n. 5, dove abitano pure i miei genitori. La ragazza sopra indicata è venuta a trovarmi a casa dei miei nonni domenica pomeriggio, verso le ore 17,30»⁵⁹⁷.

È agevolmente comprensibile, di fronte alle domande degli inquirenti, i quali intendevano controllare i suoi movimenti a Milano, il suo principale interesse di specificare nomi e circostanze relativamente a testimonianze di persone estranee alla cerchia dei suoi parenti e, quindi, maggiormente attendibili. Occorre considerare, poi, che, in quella fase di prime indagini, l'esigenza dell'alibi era circoscritta al giorno della strage e che minore importanza assumeva, ovviamente, il controllo di polizia per i giorni successivi. Il 13 ed il 14 dicembre 1969 erano destinati a porsi in rilievo solo nel prosieguo dell'istruttoria, allorché, con le testimonianze rese dai personaggi dell'ambiente teatrale dell'«Ambra-Iovinelli»⁵⁹⁸, sorse il problema della presenza del Valpreda a Roma proprio in quei due giorni.

Ulteriore dimostrazione del fatto che Pietro Valpreda, quando parla specificamente delle visite della madre e della sorella, non può ritenersi colto nell'atto di adeguarsi artificialmente alle affermazioni dei suoi familiari, si ricava dal tenore dell'interrogatorio da lui reso in data 8 febbraio 1970. Era la prima occasione utile che gli si presentava per allinearsi con i suoi dinanzi al Giudice, giacché il 31 gennaio

⁵⁹⁷ V. cart. 2 vol. II p. I fol. 4 istruttoria Valpreda.

⁵⁹⁸ V. parte I cap. XII.

aveva goduto di un colloquio con la prozia Rachele Torri⁵⁹⁹ ed era stato, quindi, in grado di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dalle sue congiunte al Magistrato. Eppure neanche allora egli ha sentito il bisogno di parlare al Giudice Istruttore dettagliatamente dei contatti avuti con i suoi familiari; ma ha avvertito ancora l'esigenza di indicare, come testi, persone estranee alla famiglia e si è riferito all'infermiera, poi identificata per Giuseppina Orpi, precisando che costei la mattina del 14 dicembre 1969 si era recata in casa dei nonni per praticare un'iniezione ad uno di loro.

Non sembra seriamente sostenibile, inoltre, che l'alibi del Val-preda possa essere stato preconstituito e concordato sin da epoca anteriore al fermo del Valpreda stesso. In tal caso, infatti, l'imputato ed i suoi familiari si sarebbero attestati sin dalle loro prime dichiarazioni sugli stessi assunti; ed avrebbero accuratamente evitato di contraddirsi, almeno sulle circostanze più rilevanti. La realtà processuale offre invece sull'argomento esempi clamorosi di contraddizioni e, quindi, la prova della insussistenza di un previo concerto sulla versione dei fatti da fornire alla Polizia ed alla Magistratura.

Rachele Torri ai brig. di P.S. Carlo Mainardi e Corrado Cusano, nonché al brig. dei CC. Giuseppe Di Maiuta, recatisi nella sua abitazione la mattina del 15 dicembre 1969 per rintracciare il di lei nipote Pietro Valpreda, non accennò alla malattia influenzale di quest'ultimo né si riferì al di lui soggiorno del 13 e del 14 precedenti in casa dei nonni materni Levati. Ciò risulta inequivocabilmente dalle concordi deposizioni dei tre sottufficiali; i quali si erano recati nella casa della anziana donna alle sei del mattino per fermare suo nipote e, quindi, se avessero effettivamente da lei appreso che egli si trovava nell'abitazione dei nonni, non avrebbero esitato a recarvisi immediatamente per eseguire il fermo. È chiaro, pertanto, che la Torri non aveva affatto preordinato un suo allineamento testimoniale con le dichiarazioni del nipote e delle altre sue congiunte per quanto concerne gli avvenimenti relativi ai citati giorni 13 e 14. Né può ipotizzarsi che ella non fece riferimento al soggiorno di Pietro in casa dei nonni per sottrarlo alle ricerche dei militari, giacché a questi ultimi diede utili ragguagli per il suo rintraccio nel Palazzo di Giustizia di Milano, ove egli aveva deciso di recarsi quella stessa mattina per essere sentito dal Consigliere Istruttore dott. Amati; e fu proprio per le indicazioni della prozia che il Valpreda fu rintracciato e fermato qualche ora dopo.

La suddetta Rachele Torri ha insistito presso il Magistrato nel sostenere di essere stata informata del soggiorno di Pietro in casa dei nonni dalla nipote Maddalena Valpreda telefonicamente. Quest'ultima, però, l'ha smentita in maniera categorica durante la fase istruttoria, affermando recisamente di non averle affatto telefonato; ella ha fatto, così, chiaramente intendere che la prozia effettivamente non conosceva ancora dove si fosse recato Pietro in quei due giorni, quando le capitarono in casa quei tre sottufficiali, e lo apprese solo dopo il di lui fermo. Ulteriore smentita sul punto proviene dalla testimonianza dibattimentale (udienza 1.2.1978) di Ida Sciondi (vicina di casa della Rachele Torri), la quale ha escluso quanto sostenuto dalla stessa

⁵⁹⁹ V. documenti allegati ai verbali delle udienze dibattimentali 18.3.74 e succ. in cart. 36 processo Valpreda.

Torri: cioè che quest'ultima avrebbe ricevuto la comunicazione della nipote dall'apparecchio telefonico di essa Sciondi.

Ancora in contraddizione è colta Rachele Torri nei discorsi da lei fatti con la sua datrice di lavoro Anna Marina Hagman in Falchetti. A costei ella ebbe a dire il 13 dicembre 1969⁶⁰⁰ che il giorno precedente, tornando a casa dal lavoro, vi aveva trovato il nipote e constatato che egli era un po' influenzato. Orbene è evidente che, se avesse avuto l'intenzione di preparare un accurato alibi per il nipote, anzitutto avrebbe fatto collimare le confidenze fatte alla Falchetti con le dichiarazioni da lei poi rese al Magistrato inquirente (al quale disse, invece, di aver visto arrivare il nipote in casa sua di buon mattino e prima di recarsi al lavoro); poi non avrebbe certo trascurato di far riferimento, parlando con la Falchetti, alla continua permanenza del nipote stesso in casa sua durante l'intero pomeriggio del 12 dicembre.

Contrasti insanabili vengono, ancora, alla luce in ordine ad un episodio sul quale ha fornito il contributo della sua testimonianza, nelle udienze dibattimentali del 17 aprile 1974 e del 13 febbraio 1978, il giornalista Marco Nozza. Questi, recatesi pochi giorni dopo la strage ad intervistare Antonietta Crepaldi, una vicina di casa dei genitori di Pietro Valpreda (deceduta poi senza essere stata sentita dalla Polizia né dal Magistrato), seppe dalla stessa che la nonna di Pietro Valpreda ebbe

«a chiederle del chinino perché il nipote non stava bene».

Secondo il ricordo del giornalista, il quale parlò dell'intervista in questione al suo collega Giampaolo Pansa dopo poco tempo⁶⁰¹, il giorno della richiesta del chinino era stato sabato 13 dicembre; e ciò va posto in relazione con quanto sulla circostanza ha dichiarato Ele Levati, madre del Valpreda:

«Il sabato mattina verso le 11-11,30 venne a casa mia madre dicendo che Pietro si trovava a casa sua ammalato. Mi chiese qualche medicinale ed io le diedi delle aspirine e la vicina di casa Crepaldi Antonietta offrì una busta di chinino»⁶⁰².

Un secondario, ma non trascurabile, elemento di controllo del fatto in esame nasce dal sequestro di una scatoletta contenente nove pastiglie di aspirina e di una busta con due pastiglie di bisolfato di chinino rinvenute dagli agenti di P.S. nella autovettura del Valpreda subito dopo il suo fermo⁶⁰³. Tuttavia l'intervento di soccorso della Crepaldi è tutt'altro che immune da equivocità nella sua ricostruzione temporale. Invero il giornalista Nozza ha scrupolosamente precisato, nella sua testimonianza del 13 febbraio 1978, di aver saputo dalla Crepaldi in un primo tempo che la richiesta e la

⁶⁰⁰ V. dep. Anna Marina Hagman in Falchetti del 13.1.1970 (cart. 3 vol. III P II fol. 366 r. istruttoria Valpreda).

⁶⁰¹ V. deposizione confermativa del Pansa nel verb. udienza 17.2.1978.

⁶⁰² V. dep. Levati Ele del 12.1.1970 in cart. 2 vol. II p. I fol. 276 r. Istruttoria Valpreda.

⁶⁰³ V. rapporto Questura Milano del 14.2.70 in cart. 1 voi. I parte I fol. 551 istruttoria Valpreda.

contestuale consegna del chinino erano avvenute venerdì 12 dicembre e non sabato 13. Ciò si presta ad essere ricollegato ai contatti che ebbe Rachele Torri con i genitori del Valpreda, vicini di casa - come si è detto - della Crepaldi, proprio venerdì 12 e al fatto che la suddetta Rachele Torri ha riferito di avere, quel pomeriggio del 12, somministrato al nipote aspirina e chinino. In armonia con tale collegamento si presenta il fatto che il Nozza, nella sua citata testimonianza, ha preso atto di avere scritto nel suo articolo, pubblicato sul quotidiano «Il Giorno» del 9.1.1970, che fu la madre (e non la nonna) del Valpreda a prelevare il chinino dalla Crepaldi. A voler, comunque, collocare l'episodio del chinino nella mattinata di sabato 13 restano irrisolte grosse contraddizioni sull'ora; in quanto Ele Lovati ed Olimpia Torri, rispettivamente madre e nonna del Valpreda, indicano quest'ultimo già a letto febbricitante in casa dei nonni verso le 11-11,15 e fissano la consegna del medicamento da parte della Crepaldi fra le 11 e le 11,30, mentre l'avv. Luigi Mariani attesta⁶⁰⁴ che quella stessa mattina Pietro Valpreda si recò nel suo studio legale verso mezzogiorno e vi si trattenne, in attesa dell'avv. Luca Boneschi, fino a dopo le 12,30. Pietro Valpreda, da parte sua, come si ricava dalle sue dichiarazioni riportate nella relazione del brig. di P.S. Panessa in data 15 dicembre 1969⁶⁰⁵, precisa di essersi trattenuto nello studio legale «Mariani-Boneschi» fino alle ore 13 e smentisce, così, nettamente madre e nonna.

Il comportamento processuale di Pietro Valpreda e dei suoi familiari induce, quindi, ad escludere, per le argomentazioni sin qui svolte, anche l'ipotesi che essi abbiano fornito agli inquirenti una versione dei fatti preventivamente fra loro concordata.

b) I testimoni dell'«Ambra-Iovinelli»

Vanno a questo punto prese in esame le testimonianze delle numerose persone legate all'ambiente del cinema-teatro romano «Ambra Iovinelli» e del limitrofo bar⁶⁰⁶, in base alle quali Pietro Valpreda sarebbe stato visto a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre 1969⁶⁰⁷. Molte di queste persone (il comproprietario del teatro Graziano Iovinelli, il barista Bruno Puzzo, la moglie di questi Elena Luison, l'aiuto-barista Pompeo Giliberti, l'attore Leonetto Rossellini ed altri) hanno parlato non per scienza diretta, ma per aver sentito chiacchierare alcuni, spesso neanche identificati, frequentatori dell'ambiente circa la presenza del Valpreda in quei giorni nella zona. Il bigliettaio del teatro, Luigi Cariello, ha riferito genericamente di averlo visto pochi giorni prima del suo fermo, ma non ha saputo precisare la data. Tuttavia non mancano coloro che hanno attestato di aver visto il Valpreda stesso dinanzi al teatro o dinanzi al bar il 13 o il 14 dicembre 1969. Sono precisamente: il capo comico

⁶⁰⁴ V. verb. ud. Dibatt. 17.4.74 e 13.2.78.

⁶⁰⁵ V. cart. 36 proc. Valpreda.

⁶⁰⁶

V. parte I cap. XII.

⁶⁰⁷ Per le deposizioni testimoniali relative all'argomento v. cart. 3 vol. III p. II istruttoria Valpreda.

Armando Caggeggi, l'attore Giovanni Caraffa (in arte Sampieri) e sua moglie Palmira Zaccardi, il macchinista teatrale Benito Bianchi, l'attrice Ermanna Ughetto (in arte River) ed Enrico Natali (uno degli amministratori del cinema-teatro) .

Sull'attendibilità dei suddetti testimoni di veduta sono state avanzate dalla difesa del Valpreda fondate riserve per il fatto che essi, sentiti al Giudice Istruttore dopo un paio di mesi dalla strage, hanno ricostruito l'episodio sul quale deponevano ancorandolo spesso, sotto l'aspetto temporale, ad avvenimenti risultati poi di epoca ben anteriore alla metà del dicembre 1969, oppure incorrendo in reciproche contraddizioni.

Il suddetto Caggeggi, dopo aver attestato di aver visto il Valpreda alle ore 21 di sabato 13 o di domenica 14 dicembre seduto ad un tavolo nell'interno del bar, accanto all'attore Leonetto Rossellini, è stato nettamente smentito da quest'ultimo, il quale ha escluso di essersi trovato una di quelle due sere in compagnia o comunque vicino al Valpreda stesso. Il Rossellini ha precisato di aver appreso della presenza del ballerino anarchico in quelle circostanze di tempo e di luogo da alcuni frequentatori del bar, ma di non averlo affatto visto personalmente.

Il Caggeggi, dopo la smentita del Rossellini, si è spinto ad indicare due giorni dopo, il 9 febbraio 1970, al Giudice Istruttore altri due testi di controllo: l'attore Caraffa ed il macchinista teatrale Bianchi dei quali fra poco si dirà. Poi, deponendo in dibattimento nell'udienza del 31 marzo 1978, a distanza di più di otto anni dagli avvenimenti, si è detto certo di aver visto il Valpreda proprio domenica 14 dicembre 1969 in base ad una particolareggiata circostanza di riscontro della quale non aveva fatto alcun cenno in fase istruttoria. Egli ha, cioè, ricordato che, dopo aver fissato inutilmente a Roma un appuntamento con il macchinista Bianchi per mezzogiorno di domenica 14, era riuscito ad incontrarsi solo la sera con costui, il quale, da lui redarguito per la mancanza di puntualità, si era giustificato dicendo di aver ritardato perché si era fermato a Firenze per assistere allo svolgimento della partita di calcio Fiorentina-Roma.

Passando ora a considerare i due testimoni di controllo indicati dal Caggeggi nella sua seconda deposizione istruttoria, vi è da rilevare quanto segue.

Giovanni Caraffa ha riferito due particolari del suo incontro col Valpreda: un livido all'occhio sinistro che quest'ultimo presentava ed il fatto che lo stesso gli disse, nell'occasione, della sua speranza di essere assunto dalla compagnia teatrale di Beniamino Maggio. Si tratta, però, di due dettagli che, lungi dal fissare l'incontro nel 13 o nel 14 dicembre 1969, lo spostano indietro nel tempo e, addirittura, verso il novembre dello stesso anno. Infatti, per quanto concerne il primo, dal diario clinico del carcere romano di Regina Coeli non risulta che il Valpreda, all'atto del suo ingresso in quell'istituto carcerario avvenuto, com'è noto, il 16 dicembre 1969 in seguito al fermo per la strage, avesse alcun segno particolare sul volto; mentre dalla deposizione resa al commissario di P.S. di Domenico Spinella⁶⁰⁸ e dal diario clinico ora menzionato⁶⁰⁹ emerge che lo stesso Valpreda, quando fu arrestato la sera del 19

⁶⁰⁸ V. cart. 3 vol. III p. II fasc. 40 r. istruttoria Valpreda.

⁶⁰⁹ V. allegati ai verbali ud. dibatt. del 1974 (cart. 36 proc. Valpreda nonché cart. S/A ter fasc. 2).

novembre 1969 per aver partecipato ad una rissa, aveva effettivamente un'ecchimosi all'occhio sinistro (in via di riassorbimento) da lui riportata in un'altra rissa nella quale era rimasto coinvolto, qualche giorno prima, in una trattoria del rione Trastevere. Per quanto riguarda il secondo dettaglio soccorrono le testimonianze di Beniamino Maggio, del suo macchinista teatrale Carmelo Famà e del capo comico Nicolino Matera⁶¹⁰, dalle quali si evince che la richiesta di assunzione fu rivolta loro dal Valpreda nel novembre 1969 ed immediatamente respinta in quanto la compagnia non aveva più bisogno di ballerini. È, quindi, assai improbabile che Pietro Valpreda potesse nel dicembre successivo coltivare ancora speranze di essere assunto da Beniamino Maggio. La deposizione del Caraffa deve essere integrata da quella di sua moglie Palmira Zaccardi, la quale nell'occasione si accompagnava a lui e ha descritto il fatto con gli stessi particolari indicati dal Caggeggi: il Valpreda era seduto ad un tavolo sul quale vi erano delle schedine del totocalcio e si alzò per andare a porgere il suo saluto al Caggeggi stesso quando questi entrò nel bar. Dal che si desume che l'episodio riferito dai coniugi Garaffa-Zaccardi e dal Caggeggi fu lo stesso e si verificò di sabato (il barista Puzzo ha dichiarato che solo nella giornata di sabato, quando si svolgeva la maggior parte delle giocate, venivano sistemate sui tavoli del suo esercizio le schedine del totocalcio, le quali erano poi tolte ed eliminate la domenica mattina all'apertura del locale). Riceve, quindi, un'ulteriore smentita la versione del Caggeggi, il quale, dopo aver oscillato fra il sabato e la domenica nella sua deposizione istruttoria, in dibattimento ha collocato con certezza il suo incontro col Valpreda nella giornata di domenica introducendo - come si è sopra detto - il nuovissimo particolare del suo appuntamento con il Bianchi.

Benito Bianchi aveva precisato il 10 febbraio 1970, nella sua prima deposizione testimoniale, di essersi imbattuto nel Valpreda domenica 14 dicembre 1969 e, precisamente, il giorno successivo al suo ritorno a Roma da una tournée che lo aveva impegnato per circa un mese con la compagnia teatrale «Gigi Raffles» amministrata dal Caggeggi. Senonchè, successivamente, con la deposizione di Ocello Alfonso (in arte Gigi Raffles) del 14 marzo 1970⁶¹¹, si era accertato che tale compagnia si sciolse e fece ritorno a Roma il 28 oppure il 29 novembre 1969. L'equivoco poteva anche ritenersi risolto in quanto, poiché il 29 novembre 1969 era sabato, appariva evidente che a domenica 30 novembre, e non 14 dicembre, doveva intendersi fatto il riferimento del teste Bianchi. Senonchè quest'ultimo, dopo aver preso atto dell'erroneità di quel suo collegamento, agganciava con una sua successiva testimonianza del giorno 11 luglio 1970 l'incontro col Valpreda ad un diverso avvenimento: il suo ritorno la sera di domenica 14 dicembre da Firenze, ove, dopo un periodo di permanenza a Chioggia presso la sua fidanzata Gina Vigno, aveva assistito alla gara di calcio Fiorentina-Roma.

In entrambe le sue deposizioni il Bianchi ha affermato di aver parlato, nell'occasione, col Valpreda dei recenti attentati dinamitardi del 12 dicembre 1969 e di avergli

⁶¹⁰ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 377, 405 e 407 istruttoria Valpreda.

⁶¹¹ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 406 istruttoria Valpreda.

chiesto scherzosamente, sapendo che egli era di Milano, se fosse stato lui a mettere le bombe: il che dovrebbe essere interpretato come un ancoraggio mnemonico sicuro per la collocazione dell'incontro nei giorni successivi agli attentati stessi. Tuttavia non può essere dimenticata la tendenza già dimostrata dal Bianchi in fase istruttoria a trovare ancoraggi diversi e tra di loro contrastanti per garantire dinanzi al Magistrato la fedeltà dei suoi ricordi. Da ciò risulta indiscutibilmente incrinata la credibilità di questo testimone; il quale, nella fase dibattimentale, ha suscitato altri motivi di dubbio sulla sua attendibilità. Egli, infatti, nell'udienza del 15 febbraio 1978, oltre a non offrire alcuna spiegazione convincente sul contrasto nel quale era incorso in periodo istruttorio, si è mostrato tanto più particolareggiato e meticoloso nel rievocare quel suo casuale incontro col Valpreda, indicando anche le persone che si erano alternate al tavolo ove quest'ultimo era seduto, da lasciare veramente perplessi sulle sue capacità di ricordare fatti così banali a distanza di tanti anni. Con altrettanta sicurezza egli ha poi aggiunto di aver incontrato Graziano Iovinelli, davanti all'omonimo bar, poco dopo l'arresto del Valpreda e di aver da lui saputo che aveva visto personalmente il Valpreda medesimo a Roma nei giorni successivi agli attentati. A contestazione della ben diversa deposizione testimoniale resa al Magistrato dallo Iovinelli ed alla quale si è sopra accennato, ha subito dichiarato di non essere più sicuro della circostanza; e ciò da la misura, nell'ipotesi più benevola per lui, dell'avventatezza del suo dire.

Merita, infine, adeguata considerazione il fatto che la testimonianza di Benito Bianchi cozza nettamente contro quella di Elena Segre, la quale, indicata dal Valpreda sin dalle sue prime dichiarazioni, ha sempre confermato di essersi recata a visitarlo in casa dei di lui nonni a Milano nel pomeriggio di domenica 14 dicembre 1969 e di averne, in tale occasione, constatato l'infermità. La parola della Segre non può essere sbrigativamente liquidata come mendace per il semplice fatto della di lei amicizia col Valpreda. È significativo che ella non sia stata colpita dalle incriminazioni per falsa testimonianza formulate, in fase istruttoria, nei riguardi dei familiari del suddetto imputato. D'altra parte, se questa testimone avesse avuto la funzione di introdurre nel processo una deposizione compiacente, le sarebbe stata destinata con ogni probabilità una più utile collocazione: ossia accanto al Valpreda nel pomeriggio del 12 dicembre. In tal modo l'alibi del suo amico avrebbe ricevuto un sostegno diretto ben più valido ed efficace.

Più consistenti appaiono, per la verità, fra le testimonianze assunte nell'ambiente dell'«Ambra-Iovinelli», quelle dell'attrice Ermanna Ughetto e dell'amministratore Enrico Natali.

La prima ha attestato di essere stata in compagnia di Pietro Valpreda dopo la fine dell'ultimo spettacolo svoltosi nel teatro «Ambra-Iovinelli» ove ella lavorava, sabato 13 o domenica 14 dicembre 1969 dalle ore 23,30 circa fino alle due di notte: il Valpreda l'aveva attesa dinanzi al teatro e l'aveva accompagnata, con la di lui autovettura Fiat 500 verdina, alla trattoria «Ciarla», ove entrambi si erano seduti ad un tavolo ma solo lei aveva cenato. Ella ha ricordato che ciò era avvenuto un paio di giorni prima (piuttosto sabato 13 anziché domenica 14 dicembre) che smettesse di lavorare a causa di un'infermità, dalla quale fu ben presto costretta ad un ricovero

ospedaliero. L'ultimo giorno di lavoro, prima di ammalarsi, era stato - secondo le sue dichiarazioni - il 15 dicembre 1969; e tale circostanza ha trovato puntuale riscontro nella testimonianza di Fermina D'Orazi, titolare della pensione ove ella abitava, nonché nella cartella clinica del nosocomio in cui la stessa fu ricoverata in data 17 dicembre 1969⁶¹².

I rapporti di amicizia esistenti fra l'Ughetto ed il Valpreda costituiscono un fatto assolutamente pacifico nel processo; onde non può dirsi che la Ughetto medesima sia sospettabile di avere voluto aggravare, contro la verità dei fatti, la posizione processuale del suo amico. Circa la confidenzialità che qualificava tali rapporti di amicizia fra i due non è inopportuno richiamare il seguente brano di una testimonianza resa da un funzionario di P.S. impegnato nelle prime indagini sugli attentati, il dr. Umberto Improta, al Giudice Istruttore di Roma il 23 giugno 1970:

«Desidero precisare che successivamente agli attentati ai treni (dell'agosto 1969) proposi al Valpreda di voler collaborare con la Polizia per l'identificazione degli autori, ma il Valpreda rifiutò sdegnosamente. Analogo tentativo feci con la Ughetto, la quale non solo si rifiutò di collaborare, ma seppi che informò della cosa il Valpreda; infatti il Valpreda, parlando con il brig. di P. S. Remo Marcelli del mio ufficio, si fece sfuggire di essere a conoscenza di tale tentativo fatto nei confronti dell'Ughetto»⁶¹³.

Nulla autorizza a ritenere che le proposte di collaborazione della Polizia abbiano potuto avere maggiori probabilità di essere accolte dall'Ughetto - in danno di Pietro Valpreda come ha insinuato la difesa di quest'ultimo - allorché ella, ricoverata in ospedale il 17 dicembre 1969 per una malattia inesattamente denominata «influenza» dalla stessa, in realtà si sarebbe trovata in condizioni di subire più facilmente un ricatto da parte dell'Autorità di P.S. perché colta nel suddetto nosocomio con una sintomatologia da procurato aborto. Risulta, invero, dalla già citata cartella clinica relativa a tale ricovero che a lei fu riscontrata solamente una metrorragia e nulla che potesse far pensare alle tracce di un aborto procurato e penalmente perseguibile.

Tuttavia neanche la deposizione di Ermanna Ughetto può essere accolta senza riserve circa la fedele corrispondenza dei dati temporali dalla stessa riferiti a quelli reali, perché le risultanze processuali indicano come tutt'altro che improbabile un'erronea ricostruzione, sia pure in buona fede, da lei compiuta. Appare assai strano, anzitutto, che il Valpreda, durante le ore trascorse quella notte a conversare con la sua amica sia per la strada che in trattoria, non abbia fatto alcun cenno al suo avvenuto trasferimento a Milano, né a quel suo faticoso ritorno in auto a Roma cui doveva seguire, a brevissima distanza di tempo, un altrettanto faticoso viaggio di rientro nel

⁶¹² V. dep. Ermanna Ughetto in cart. 3 vol. III p. II fol. 391 proc. Valpreda per la fase istruttoria e verb. ud. 1.6.78 per la fase del dibattimento; v. dep. Fermina D'Orazi in cart. 3 cit. vol. III p. II fol. 341 per la fase istruttoria e verb. ud. 17.2.78 per il dibattimento; la cartella clinica relativa al ricovero dell'Ughetto trovasi in cart. 1 voi. I p. I fol. 138 istruttoria Valpreda.

⁶¹³ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 43 r. istruttoria Valpreda.

capoluogo lombardo, dove egli lunedì mattina 15 dicembre doveva essere sentito dal Consigliere Istruttore dr. Amati. Questa sua reticenza, poco conciliabile con i rapporti che lo legavano alla Ughetto, non può d'altra parte trovare giustificazione in particolari esigenze di riservatezza da parte di lui, che, stando al testimoniale dell'«Ambra-Iovinelli», non aveva certo fatto mistero di quella sua presenza a Roma nel periodo del 13-14 dicembre, gironzolando, davanti a quel teatro e davanti a quel bar, ove era conosciuto da tutti per il suo mestiere di ballerino. È, inoltre poco accettabile, sul piano psicologico, che la Ughetto, appresa la notizia del fermo di Valpreda per avere questi delittuosamente operato a Milano, nulla abbia detto nell'immediatezza circa quel suo incontro notturno a Roma parlando con la titolare della sua pensione Fermina d'Orazi; la quale, nella sua citata deposizione, così ha dichiarato fra l'altro:

«La mattina del 17 dicembre appresi dal giornale dell'avvenuto arresto del Valpreda e subito lo comunicai alla Ughetto, che sapevo che lo conosceva bene, la ragazza si mostrò incredula e stupita del fatto che il Valpreda potesse aver commesso una simile azione».

Sarebbe stato naturale ed irresistibile per la Ughetto medesima, durante quella conversazione, dire alla D'Orazi di aver visto il suo amico a Roma subito dopo gli attentati, se ella avesse conservato un ricordo vivo e preciso di quella recentissima occasione in cui era stata l'ultima volta in di lui compagnia.

Che il ricordo di Ermanna Ughetto possa essere stato approssimativo ed impreciso si ricava proprio dall'altra testimonianza che si è sopra qualificata come di una certa consistenza, quella dell'amministratore della compagnia Enrico Natali. Quest'ultimo, messo a confronto con Pietro Valpreda il 6 marzo 1970⁶¹⁴, ha collocato in un periodo di parecchi giorni antecedente rispetto a quello degli attentati, l'incontro del Valpreda stesso con l'attrice. Egli così testualmente ha rievocato l'avvenimento:

«Nel periodo in cui l'Ermanna ha lavorato presso l'Ambra-Iovinelli io ti ho visto due volte. La prima volta ti ho visto alla prima settimana di spettacolo dell'Ermanna presso l'«Ambra-Iovinelli» e ciò lo ricordo benissimo perché un mio amico aveva fissato un appuntamento con l'Ermanna, mentre l'Ermanna, notata la tua presenza all'uscita, ha preferito venire con te. La seconda volta che ti ho visto è stato il sabato o la domenica 13 o 14 dicembre scorsi...».

Ermanna Ughetto, da parte sua, ha precisato che solo una volta ebbe ad accompagnarsi col Valpreda durante quel suo periodo di lavoro presso l'«Ambra-Iovinelli» e che, in un'altra occasione, lo aveva visto solo di sfuggita al bar Iovinelli o nella vicina trattoria Antonio e si era limitata a scambiare con lui un semplice saluto. Quindi quello stesso unico prolungato contatto, al quale si sono riferiti sia l'Ughetto

⁶¹⁴ V. cart. 2 vol. II fasc. A istruttoria Valpreda.

sia il Natali, secondo la prima andrebbe collocato in una sera successiva agli attentati; secondo l'altro invece, in una sera di parecchio antecedente perché

«la prima settimana di spettacolo dell'Ermanna»,

cui egli si è riferito, era l'ultima del mese di novembre. A quest'ultimo riguardo non vi sono dubbi, giacché la Questura di Roma, con rapporto del 4 aprile 1970, così ha scritto al Giudice Istruttore:

«Con riferimento alla richiesta verbale della S. V. si comunica che nel locale cinema teatro «Ambra-Iovinelli» dal 24 novembre al 21 dicembre 1969 agì la compagnia d'avanspettacolo Thomas, dell'impresario Graziano Iovinelli. Della predetta compagnia fece parte Ughetto Ermanna (in arte Ermanna River), nata a Pieve di Teco l'1.8.1942, la quale si assentò dal lavoro dal 17 dicembre in quanto fu ricoverata in Ospedale»⁶¹⁵.

Occorre soffermarsi ora sulla deposizione del suddetto Enrico Natali, il quale ha sostenuto - come si è già accennato - di aver visto Pietro Valpreda verso le ore 23 del 13 o del 14 dicembre 1969 sul marciapiede antistante al teatro e di avere scambiato con lui qualche parola, pensando, in relazione ai recentissimi attentati ed alla fede anarchica del Valpreda stesso:

«Se sta a Roma non è stato lui»⁶¹⁶.

Questa riflessione del teste dovrebbe dare la certezza che l'episodio avvenne dopo gli attentati; tuttavia resta senza una valida spiegazione il perché egli si sia indotto a ritenere sicuramente estraneo alla criminosa vicenda il Valpreda pur sapendo che le bombe erano esplose non solo a Milano ma anche a Roma, sicché può ragionevolmente obiettarsi che molto probabilmente questo giudizio di estraneità al delitto fu formulato dal Natali non immediatamente, ma nei giorni successivi: cioè quando apprese dalle comunicazioni radio-televisive e giornalistiche che la figura di Pietro Valpreda era legata - attraverso il riconoscimento del tassista Rolandi - ai fatti di Milano. Prima di essere reso edotto di tale riconoscimento, il testimone non sapeva affatto che il Valpreda si era recato a Milano (v. verb. ud. dibatt. del 14 febbraio 1978).

Sulla base di questa considerazione, se si tien conto anche del contrasto sopra evidenziato nella ricostruzione dei dati cronologici fra Ermanna Ughetto ed Enrico Natali, neanche per quest'ultimo può escludersi che sia avvenuta un'involontaria trasposizione di ricordi. Non va trascurato, a tal riguardo, che tutto il testimoniale dell'«Ambra-Iovinelli», prima di essere chiamato a deporre dinanzi al Magistrato nel

⁶¹⁵ V. cart. 1 vol. I parte I fol. 136 istruttoria Valpreda.

⁶¹⁶ V. cart. 3 vol. III p. II fol. 379 r. istruttoria Valpreda.

febbraio 1970, fu sottoposto a varie interviste da parte dei giornalisti Danilo Maestosi ed Ugo Bisciola nei giorni successivi agli attentati del 12 dicembre 1969. E' quindi naturale che, sulla presenza di Valpreda a Roma, vi siano stati in quell'ambiente discussioni, approfondimenti, scambi di esperienze dirette o di semplici impressioni e, in definitiva la creazione di un insidioso diaframma fra la genuinità dei ricordi di ciascuno e le successive deposizioni testimoniali.

Non possono, inoltre, non destare serie perplessità, sul piano dell'esigenza di una ricostruzione logica degli avvenimenti, le modalità ed i fini di questo preteso viaggio a Roma da parte di Pietro Valpreda, la cui presenza a Milano è assolutamente certa per le ore antimeridiane di sabato 13 dicembre 1969. Vi è, su quest'ultima circostanza, il controllo dell'agente di P.S. Domenico Massimo, addetto al servizio di anticamera del Consigliere Istruttore dr. Amati, presso il cui ufficio il Valpreda ebbe a recarsi proprio quella mattina del 13 insieme all'avv. Luigi Mariani; il quale ha poi dichiarato nell'udienza dibattimentale del 17 aprile 1974 di essersi congedato dal suo assistito verso le 12,30. È altrettanto certa la presenza del suddetto Valpreda a Milano la mattina del successivo lunedì 15, quando fu fermato dalla Polizia nel Palazzo di Giustizia verso le ore 11. Ivi egli si era recato una seconda volta per essere sentito dal Magistrato - come si è già detto⁶¹⁷ - insieme alla nonna Olimpia Torri, che aveva insistito per accompagnarlo e con la quale, quella stessa mattina, alle ore 9, si era portato nello studio legale dell'avv. Mariani⁶¹⁸. Quindi quella fugace comparsa a Roma sarebbe stata, comunque, rigorosamente limitata, compreso il viaggio di andata e ritorno, fra il pomeriggio del sabato e la mattina del lunedì successivo.

Quanto sopra posto, varie ipotesi sono state azzardate sulle motivazioni di quell'affannosa corsa Milano-Roma-Milano, compiuta con una malandata Fiat 500, in ordine alla quale la perizia tecnica espletata in fase istruttoria ha accertato una capacità di marcia proprio al limite dei brevi tempi di percorrenza imposti dalle circostanze⁶¹⁹.

Si è ipotizzata da una parte dell'accusa la necessità di incontrarsi dopo il delitto con i complici, ma nulla nel processo autorizza concretamente a ritenere necessario o semplicemente opportuno riprendere, in maniera così spericolata, contatti a Roma con ambienti o personaggi coinvolti in quei gravissimi crimini. Si è prospettata l'esigenza del Valpreda di controllare lo stato delle indagini a Roma, ma è facile obiettare in contrario che indagini in corso vi erano anche e soprattutto a Milano, ove si erano verificati i fatti più gravi.

Si è supposto, da parte di altri, che egli avesse in animo di costituirsi un alibi a Roma; ma, a parte il fatto che si trattava di giorni diversi da quello della commissione degli attentati, la realtà processuale indica che l'alibi prospettato agli inquirenti, dopo il fermo, fu immediatamente da lui focalizzato a Milano.

⁶¹⁷ V. parte V cap. XXXIX.

⁶¹⁸ V. dep. avv. Luigi Mariani in cart. 3 vol. III p. II fol. 359 r. istruttoria Valpreda.

⁶¹⁹ V. parte I cap. XIV.

Si è sostenuto, anche, da parte di alcuni difensori di parte civile, che non spetta all'accusa l'onere di individuare e provare i reconditi motivi di quel viaggio; tuttavia non può prescindere dal prendere atto come siano tra di loro logicamente incompatibili la pretesa inconfessabilità del motivo di quel rapido spostamento Milano-Roma-Milano e l'assoluta mancanza di clandestinità dell'operazione. Pietro Valpreda avrebbe cioè affrontato quella durissima fatica per motivi da lui mai palesati e, nel contempo, si sarebbe attardato a bighellonare per una o due sere nei pressi del bar e del teatro «Ambra-Iovinelli», esponendosi alla vista di un numero indeterminato di conoscenti e di colleghi appartenenti a quel particolare mondo dell'avanspettacolo ove - come egli ben sapeva per quel che si è sopra detto circa le proposte del dr. Improta - la Polizia reclutava i suoi informatori. Inoltre, una volta fermato, egli avrebbe totalmente cancellato dalla sua mente quel breve soggiorno romano nel collocare a Milano il suo alibi, e nel prolungarlo sin dalle sue prime dichiarazioni, fino ai giorni del 13 e del 14 dicembre nella stessa città lombarda, senza curarsi affatto del pericolo concreto di una clamorosa smentita. Tutto ciò è in netta contraddizione con la logica più elementare.

Pervenendo alla conclusione sull'argomento in esame, osserva la Corte che le molteplici fonti testimoniali dell'«Ambra-Iovinelli», convergenti tutte su una presenza di Pietro Valpreda a Roma nei giorni 13 o 14 dicembre 1969, si presentano ad una prima e superficiale valutazione, idonee a fornire un contributo di verità; anche perché riesce difficile ipotizzare una preordinata congiura accusatoria di tante persone, appartenenti, peraltro, alla cerchia degli amici e dei compagni di lavoro del Valpreda. Tuttavia, secondo il prudente avviso della Corte medesima, sottoposte tali fonti ad approfondito esame con il vaglio critico della logica, deve rilevarsi che l'ampio testimoniale escusso reca con sé in fondo solamente il fascino probatorio della pluralità delle sue voci, ma non consente di arrivare a risultati di certezza.

c) L'alibi per il 12 dicembre

La particolareggiata disamina delle risultanze processuali, fin qui condotta, per la ricostruzione dei movimenti di Pietro Valpreda nelle giornate del 13 e del 14 dicembre 1969, non attiene direttamente al suo alibi per la strage di Milano, ma ad un fatto, che, seppure successivo agli attentati, non è certo di secondaria importanza nella valutazione del comportamento di questo imputato e dei suoi familiari. Se fosse stato, infatti, provato con sicurezza quel suo strano viaggio Milano-Roma-Milano, è evidente che il suo atteggiamento di assoluta negazione sulla circostanza avrebbe costituito un pesante indizio a carico di lui ed una dimostrazione inoppugnabile della falsità di quanti, dei suoi congiunti, lo hanno indicato come sempre presente a Milano fino al momento del fermo.

Ciò premesso è chiaro che l'indagine diretta sull'alibi vero e proprio deve essere circoscritta al pomeriggio del 12 dicembre 1969, quando, cioè, furono effettuati il trasporto ed il collocamento dell'esplosivo impiegato per la strage di Milano. L'unico problema da risolvere, quindi, sulla base di tale impostazione, è quello dell'attendibilità o meno di Rachele Torri; che avrebbe visto il nipote Pietro Valpreda

sempre in casa sua durante quel pomeriggio e la cui testimonianza costituisce l'unico elemento di controllo dell'alibi suddetto.

A questo punto, per valutare con completezza la testimonianza in questione, non può prescindere dall'inquadrarla nel complesso di quelle rese dagli altri congiunti del Valpreda e dal richiamare le numerose e rilevanti contraddizioni che le caratterizzano. Tali contraddizioni, già indicate analiticamente, dimostrano, come si è detto, l'insussistenza di un piano preordinato dall'imputato e dai suoi familiari per fornire alla giustizia un'unica versione concordata; ma denunciano indubbiamente un disordinato tentativo di salvataggio, posto in essere alla meglio e senza preoccupazioni di rispetto per la realtà dei fatti, dopo il fermo del Valpreda.

In questo affrettato tentativo sono falliti anche alcuni riscontri che avrebbero dovuto fornire delle persone estranee indicate a conforto degli assunti difensivi.

L'infermiera Giuseppina Orpi, con la quale Pietro Valpreda avrebbe - a suo dire - scambiato un saluto quando ella si era recata a praticare un'iniezione al di lui nonno verso le ore 8-8,30 di domenica 14 dicembre 1969, ha escluso la circostanza recisamente ed ha precisato di non aver mai visto in quella casa altri uomini oltre

«all'anziano marito della signora Lovati»⁶²⁰.

La difesa del Valpreda ha cercato di porre in rilievo, circa tale testimonianza, la genuinità del riferimento fatto dal proprio assistito; il quale non poteva sapere - se non avendolo personalmente constatato - che la suddetta infermiera era venuta meno alle sue abitudini

«recandosi eccezionalmente dai Valpreda anche di domenica perché il ciclo di cura non venisse sospeso neppure per un giorno»⁶²¹.

Tuttavia è agevole confutare la fondatezza di tale rilievo difensivo, facendo presente che Pietro Valpreda ha indicato la testimonianza dell'Orpi nel suo interrogatorio dell'8 febbraio 1970 e, cioè, quando già aveva avuto la possibilità di comunicare con la prozia Rachele Torri nel colloquio avvenuto in carcere il 31 gennaio⁶²².

Le sorelle Luisa e Giovannangela Sangalli, nel cui bar-tabaccheria il Valpreda sarebbe entrato la sera di sabato 13 dicembre 1969 in compagnia della nonna Olimpia Torri⁶²³ ed alle quali quest'ultima avrebbe detto nell'occasione la frase

«sono qui con mio nipote»,

⁶²⁰ V. dep. Giuseppina Orpi del 18.2.1970 in cart. 3 vol. III p. Il fol. 367 e sgg. istruttoria Valpreda. Per la dep. dibatt. v. verb. ud. 31.1.1978.

⁶²¹ V. p. 20 della memoria difensiva depositata il 17.2.1979 (cart. S-A quater).

⁶²² V. precedente capitolo sub.a.

⁶²³ V. interr. Pietro Valpreda del 12.2.1970.

hanno esduso in modo categorico che ciò possa essersi verificato. A tale riguardo la difesa del Valpreda ha sostenuto ancora la tesi dell'inattendibilità della testimonianza sul presupposto che le Sangalli, da considerare comunque persone non serene per aver perduto un congiunto proprio nella strage di Milano, non sarebbero state in grado di escludere categoricamente una circostanza così banale verificatasi nel loro esercizio tanto tempo prima della loro deposizione⁶²⁴.

Nondimeno a questa obiezione difensiva può opporsi che le due testi, indubbiamente interessate proprio da quel loro recente lutto a collaborare fedelmente con gli Organi di Giustizia per la individuazione dei veri responsabili e non ad introdurre nel processo artificiosi elementi di deviazione delle indagini in corso, si sarebbero limitate a dire di non ricordare la circostanza o di aver potuto non percepirla se avessero nutrito dubbi in proposito. Né la loro tardiva escussione testimoniale può aver fatto svanire un ricordo che, data la qualità del personaggio interessato e la sua notorietà provocata dopo qualche giorno dalla strage per effetto del riconoscimento «Rolandi», sarebbe rimasto fermo nella memoria di entrambe se l'episodio in questione fosse realmente avvenuto.

In definitiva, valutando nel loro complesso le dichiarazioni di Pietro Valpreda e dei suoi familiari sul modo e sul luogo in cui egli trascorse quei due giorni successivi alla strage e pur accantonando il testimoniale dell'«Ambra-Iovinelli», si rilevano contraddizioni e smentite che introducono seri ed ineliminabili dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. Questi dubbi non possono non riverberarsi sul pomeriggio del 12 dicembre 1969: dove fu il Valpreda e cosa fece in realtà nel momento in cui fu depresso il micidiale ordigno nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura?

Rachele Torri, unica depositaria dell'alibi, è stata colta anch'essa - come si è già detto - in varie contraddizioni con altre risultanze del processo al pari dei suoi congiunti: con la nipote Maddalena Valpreda, con la vicina di casa Ida Sciondi, con la sua datrice di lavoro Anna Marina Hagman, con i sottufficiali Carlo Mainardi, Corrado Cusano e Giuseppe Di Maiuta. E' rilevabile dagli atti del processo un ulteriore contrasto nel quale Rachele Torri si è trovata con Emilio Valpreda, genitore di Pietro, proprio su circostanze attinenti al pomeriggio del 12 dicembre 1969. Ha riferito, infatti, Emilio Valpreda, parlando della visita ricevuta quella sera dalla Torri:

«Se ben ricordo parlammo con zia Rachele degli attentati dinamitardi di quel pomeriggio e mi sembra che nella stessa circostanza zia Rachele mi disse che mio figlio aveva commentato l'episodio esclamando: Che delinquenti! Nei giorni successivi non mi sono recato a trovare mio figlio perché occupato con il mio lavoro»

625 .

⁶²⁴ Le sorelle Sangalli sono state sentite per la prima volta nel procedimento il 3 e il 4 marzo 1970 (v. cart. 3 III p. II foll. 371 e 373 istruttoria Valpreda). Hanno confermato la loro deposizione istruttoria nelle udienze dibattimentali del 31 gennaio e del 15 febbraio 1978.

⁶²⁵ 33 V. dep. Emilio Valpreda del 12.1.70 in cart. 3 vol. III p. II fol. 355 istruttoria Valpreda.

Secondo Rachele Torri, invece, il nipote avrebbe appreso la notizia degli attentati al di lei ritorno dalla casa dei genitori e si sarebbe al riguardo espresso diversamente.

«Nel rientrare a casa verso le 21,30 - ha precisato la Torri al Magistrato di Milano - portai al Pietro un giornale in cui era riportata la notizia della strage di piazza Fontana. Nell'apprendere la notizia mio nipote sbiancò in volto, si portò le mani alla testa e gridò: oh Dio, è terribile!»⁶²⁶.

È innegabile, in conclusione, che l'alibi di Pietro Valpreda per il pomeriggio del 12 dicembre 1969, poggiando su questa unica discutibile testimone, i cui vincoli di affetto con il nipote, da lei allevato, sono fuori di ogni contestazione, si regge malamente su una base inadeguata e non può ritenersi, di conseguenza, sufficientemente provato.

Rimane, quindi, non dissolto, a carico del Valpreda stesso, il pesante elemento di dubbio costituito dal riconoscimento di Cornelio Rolandi.

⁶²⁶ V. dep. Rachele Torri del 17.12.69 in cart. 2 vol. Il fasc. P fol. 300 r. istruttoria Valpreda.

CAPITOLO XLI
LA FIGURA E LA FUNZIONE
DI MARIO MICHELE MERLINO
IN ORDINE AGLI ATTENTATI
DEL 12 DICEMBRE 1969

Una delle figure più interessanti, fra gli imputati del presente processo, è quella di Mario Michele Merlino per la sua singolare posizione di attivo elemento del circolo anarchico «22 marzo», nel quale esercitò - come si è detto - attività direttiva, e, nel contempo, di uomo appartenente a quel movimento di estrema destra che faceva capo a Stefano Delle Chiaie.

Innegabili sono i contatti fra lui ed il Delle Chiaie, del quale era solerte procacciatore di notizie raccolte nei gruppi di opposto orientamento politico.

Per svolgere questo suo compito, il Merlino si infiltrava negli ambienti dai quali intendeva carpire informazioni utili per il Delle Chiaie; e fingeva identità di fede politica con coloro che, in effetti, sottoponeva alla sua attività spionistica. Così ebbe egli a comportarsi nell'ambito del «22 marzo»⁶²⁷.

Questo particolare rapporto di carattere informativo fra i due risulta da varie fonti. Già lo hanno ammesso i difensori dello stesso Merlino in una memoria scritta depositata al termine della fase istruttoria⁶²⁸ e nelle loro arringhe conclusive. Ne hanno parlato, inoltre, in termini inequivocabili, persone notoriamente legate allo stesso ambiente politico di appartenenza del Merlino e del Delle Chiaie: Stefano Serpieri (ha riferito al Giudice Istruttore di Roma che Merlino anche nel corso del 1969 manteneva stretti rapporti col Delle Chiaie, anche se apparentemente fra i due risultava una frattura)⁶²⁹, Alfredo Sestili (svolgeva anch'egli la funzione di informatore per conto del Delle Chiaie in un gruppo marxista-leninista e passava le notizie da lui procacciate al Merlino, che era rimasto sempre di estrema destra anche se voleva far apparire il contrario)⁶³⁰, Alessandro Pisano (ha confermato al Giudice Istruttore di Roma quanto già da lui riferito alla Polizia Giudiziaria il 30.11.68 circa l'incarico conferito a lui ed al Merlino dal Delle Chiaie di raccogliere informazioni

«su tutto quanto viene organizzato e sviluppato da vari studenti allineati alle varie correnti politiche...»)⁶³¹,

⁶²⁷ Precedentemente al 1969 il Merlino aveva fondato altro circolo «XXII marzo» (con le lettere romane), costituito da elementi di estrema destra con apparente ispirazione alle ideologie di Cohn Bendit e Mao-tse-Tung (v. dep. Giovanni Giallombardo. Francesco Papitto e Silvio Paulon in cart. 4 vol. III p. III foll. da 503 a 505 istruttoria Valpreda).

⁶²⁸ V. cart. 17 fasc. B pp. 46, 47, 48, 49, 50 - 91 istruttoria Valpreda.

⁶²⁹ V. dep. 18.11.1970 in cart. 17 cit. vol. 13.

⁶³⁰ V. dep. 284-70 al Giudice Istruttore di Roma a fol. 494 vol. III p. III cart. 4 istruttoria Valpreda.

⁶³¹ V. foll. 1 e sgg. Vol. V I bis p. III cart. 7 istruttoria Valpreda.

Maurizio Degli Innocenti (ha dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro il 20.8.75 che nella primavera-estate del 1969 il Merlino ebbe a parlargli esplicitamente dei suoi sistematici tentativi di infiltrazione negli ambienti di sinistra)⁶³².

La riprova dell'esattezza di questa collocazione strategica del Merlino è offerta da un particolare, venuto per caso alla luce il 10 gennaio 1970 con il ritrovamento, a Roma, di un portatessere smarrito contenente una patente di guida, intestata al giornalista Guido Paglia (uomo di estrema destra)⁶³³, ed appunti vari. Tale portatessera, come si è già detto in narrativa⁶³⁴, conteneva, fra l'altro, due foglietti: uno recante un elenco di nomi di appartenenti al circolo «22 marzo» e di numeri telefonici corrispondenti ai loro rispettivi recapiti, l'altro caratterizzato dall'annotazione di un certo quantitativo di saponette di tritolo. Il primo dei suddetti fogli risultava scritto con grafia di Mario Merlino, il quale ciò ha finito col riconoscere, sia pure dopo qualche iniziale esitazione. Si è detto anche che, in seguito a questo episodio, sia il Merlino che il Paglia sono stati dal Giudice Istruttore di Milano incriminati come compartecipi in associazione sovversiva e poi prosciolti dallo stesso Giudice per non aver commesso il fatto. Rimane fermo, comunque, ai fini che in questa sede ci interessano, quanto segue: Guido Paglia non ha mai voluto dare spiegazioni sul perché egli fosse in possesso di quei foglietti (ha addirittura avanzato l'ipotesi che essi gli fossero stati messi a sua insaputa nel portatessera da persone interessate a comprometterlo); e Mario Merlino, pur ammettendo di avere scritto lui l'elenco dei nomi di aderenti al «22 marzo», ha recisamente negato di averlo consegnato al Paglia o comunque recapitato ad ambienti a costui vicini. Questa bilaterale reticenza ed il chiaro linguaggio delle cose confermano che il Merlino esercitava nel circolo «22 marzo» subdole manovre in favore di ambienti di destra e, particolarmente, per conto di personaggi, come Stefano Delle Chiaie e Guido Paglia, i quali sono stati indicati da Giovanni Ventura nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973⁶³⁵ come facenti parte della cellula neofascista romana, legata a quella veneta da comuni disegni eversivi e terroristici.

Il ruolo svolto da Mario Merlino nel «22 marzo» non fu solo di infiltrazione, ma anche di provocazione; giacché egli, come si evince da quanto è stato detto in relazione al delitto di associazione per delinquere contestatogli, cercò anche sistematicamente di coinvolgere i giovani anarchici sul piano operativo, istigandoli ad azioni violente.

Questo suo comportamento ed il fatto che egli, subito dopo il verificarsi degli attentati del 12 dicembre 1969, non sia stato avaro - nel corso degli interrogatori resi

⁶³² V. cart. 38 fasc. 101/5 foll. 11-12 istruttoria Giannettini.

⁶³³ Il Paglia, nel suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 16-5-1973, ha ammesso di aver fatto parte nel 1969 del gruppo di Stefano Delle Chiaie (v. vol. 24 fasc. 17 foll. 1-3 istruttoria Freda).

⁶³⁴ V. parte II, cap. VII.

⁶³⁵ V. parte II cap. VII.

agli inquirenti - di indicazioni atte a far nascere gravi sospetti a carico dei suoi compagni del circolo anarchico, ha indotto vari difensori di parte civile a sostenere la tesi della di lui colpevolezza in ordine agli attentati stessi. Secondo questa tesi Mario Merlino avrebbe agito da infiltrato e provocatore anche per i crimini del 12 dicembre, fungendo da canale sotterraneo fra i gruppi eversivi di estrema destra capeggiati dal binomio «Freda-Delle Chiaie» ed il circolo «22 marzo». In quest'ultimo circolo, attraverso la sua mediazione, sarebbe stato agganciato, con l'incarico di collocare una delle bombe a Milano, Pietro Valpreda.

A controllo dell'assunto accusatorio sopra indicato sono stati posti in luce dai sostenitori dello stesso, oltre al riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi, altri tre fatti come in special modo sintomatici.

Il primo è costituito da un'incontro avvenuto fra il Merlino e il Delle Chiaie alla vigilia della strage di Piazza Fontana. La sera dell' 11 dicembre 1969 il suddetto Merlino si era recato a cenare in una trattoria romana, nei pressi del piazzale delle province, con alcuni suoi amici: Aldo Pennisi, Elio Guarino e certo Enrico. All'uscita dal locale egli si era soffermato a parlare per qualche minuto con Stefano Delle Chiaie, sopraggiunto in quei pressi assieme a tal Fausto Fabbruzzi. La loro conversazione era stata breve e nessuno dei presenti ne aveva percepito l'oggetto. In tal senso hanno depresso il Fabbruzzi, il Guarino ed il Pennisi⁶³⁶. Il Merlino ha dichiarato al riguardo che si era trattato di un incontro del tutto casuale e che esso si era rapidamente esaurito con uno scambio di convenevoli. Il Delle Chiaie si è allineato, nel suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Roma il 24 febbraio 1970⁶³⁷, sulla stessa versione con il Merlino; in precedenza aveva negato l'incontro sostenendo di aver visto l'amico per l'ultima volta nell'ottobre 1968⁶³⁸.

Il secondo fatto emerge dalle notizie confidenziali raccolte dal S.I.D. nel noto appunto 16.12.1969; il cui contenuto fu poi trasmesso dallo stesso Servizio alla Polizia Giudiziaria con altro appunto datato 17.12.69. Secondo tali notizie

«l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe l'anarchico Merlino Mario, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie»;

inoltre

«Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti»⁶³⁹.

⁶³⁶ V. verb. ud. dibatt. 27 e 28.2.78.

⁶³⁷ V. cart. 2 vol. II p. I foll. 347-348 istruttoria Valpreda.

⁶³⁸ V. interr. Delle Chiaie ai Carabinieri di Roma in data 19.12-69: «Negli ultimi tempi non ci siamo né visti né telefonati». (cart. 2 vol. II p. I fol. 344 istruttoria Valpreda).

⁶³⁹ V. citato appunto 17.12.69 (cart. 19 fasc. 64/1 istruttoria Giannettini) sostanzialmente conforme a quello 16.12.69 (cart. 19 cit. fasc. 64/6 fol. 4); v., anche, per i riferimenti ai due appunti parte III cap. II e VII.

Il terzo fatto costituirebbe, secondo una parte dell'accusa privata, la riprova definitiva a carico di Mario Merlino. Esso si ricaverebbe dalle dichiarazioni dell'imputato Franco Comacchio, il quale, nel riferire che i fratelli Ventura conoscevano il Merlino avrebbe accennato durante il suo interrogatorio del 27 novembre 1971 ad una particolare circostanza: nella questione delle armi erano implicati insieme i fratelli Ventura, il Freda, il Pan e lo stesso Merlino. Sicché quest'ultimo sarebbe indissolubilmente legato all'attività eversiva e terroristica della cellula veneta.

Osserva la Corte che la prospettata ipotesi di colpevolezza di Mario Merlino è in sé tutt'altro che irragionevole, in quanto la particolare attività da lui svolta nel circolo «22 marzo», in favore di quel gruppo di destra al quale era ideologicamente legato, richiama proprio il tipo di strategia sovversiva - precisamente la cosiddetta seconda linea - di cui ha parlato Giovanni Ventura nel suo interrogatorio sopra citato. In attuazione di questa linea strategica (esposta in termini chiarissimi, oltre che dal Ventura, anche da Franco Freda nella sua più volte menzionata opera «La disintegrazione del sistema») i gruppi eversivi di estrema destra dovevano svolgere lo specifico compito di strumentalizzare i movimenti dell'ultrasinistra, non solo infiltrandovi propri elementi per scopi informativi, ma anche cercando di comprometterli in imprese delittuose.

L'impostazione accusatoria è, quindi, logicamente accettabile. Tuttavia essa va rigorosamente verificata nel caso concreto in esame, al lume dei riscontri probatori che il processo offre sul Merlino, il quale non era certamente l'unico in Italia nel 1969 a svolgere un'attività inquadrabile astrattamente nella strategia eversiva di seconda linea⁶⁴⁰.

Passando alla valutazione dei suddetti riscontri, il contatto Merlino-Delle Chiaie avvenuto la sera dell' 11 dicembre 1969, indubbiamente suggestivo per la data nonché per il fatto che il Delle Chiaie ha cercato in un primo momento di negarlo nel contesto della sua globale reticenza sui suoi rapporti col Merlino⁶⁴¹, in realtà poco si presta ad essere considerato un momento preparatorio della condotta da tenere il giorno successivo in ordine agli attentati in programma. Non è affatto strano che Stefano Delle Chiaie si sia trovato a passare per caso quella sera, in una città tanto grande come Roma, proprio nei pressi della trattoria dove aveva appena cenato il Merlino. Egli ha dichiarato, nei suoi primi interrogatori resi ai Carabinieri di Roma il 19 e 20 dicembre 1969⁶⁴², quando era ancora fermo all'assunto di aver visto Merlino per l'ultima volta nell'ottobre 1968, di frequentare «il bar di via Catania»⁶⁴³: ossia una zona adiacente al piazzale delle Province. Emerge, inoltre, dalle sue dichiarazioni e da quelle del suo amico Fausto Fabbruzzi che egli stava accompagnando quest'ultimo

⁶⁴⁰ Sulla vastità del fenomeno dell'infiltrazione di elementi oltranzisti di destra in gruppi di opposto segno politico a Roma v. deposizioni testimoniali dei funzionari di P. S. Domenico Spinella ed Umberto Improta (verb. ud. 16 e 17.1.1978).

⁶⁴¹ Si sono analizzate in narrativa (v. parte I cap. VIII) le reticenze e le contraddizioni di Stefano Delle Chiaie.

⁶⁴² V. cart. 2 vol. II fasc. T foll. 341, 342 e 344 istruttoria Valpreda.

⁶⁴³ Era il bar ove solitamente si riuniva il gruppo di Delle Chiaie (v. interrogatorio di Guido Paglia del 16.5.73 in vol. 24 fasc. 17 foll. 1-3 istruttoria Freda).

a casa la sera dell' 11 dicembre 1969, quando vide il Merlino. L'abitazione del Fabbruzzi era - come risulta dagli atti - proprio in via Catania 50⁶⁴⁴. È, quindi, possibile avere una concreta spiegazione del perché, in una città tanto grande, il Delle Chiaie potette imbattersi quella sera, casualmente, nel Merlino. D'altra parte i due, se avessero avuto qualcosa di importante, di riservato e di illecito da comunicarsi la sera dell'11 dicembre 1969 avrebbero pur usato qualche cautela e, comunque, non ancorato un appuntamento di quel genere ad una riunione conviviale organizzata da terzi in un locale pubblico⁶⁴⁵.

Quanto alle notizie confidenziali trasfuse dal S.I.D. negli appunti del 16 e del 17 dicembre 1969, non vi è dubbio esse provengono da una fonte ben informata; la quale, pochissimi giorni dopo la strage, era a conoscenza di particolari destinati a venire alla luce nel processo molto più tardi. Basta pensare per convincersi di ciò, al riferimento fatto nel primo appunto (quello datato 16.12.69) al

«congegno ad orologeria»

del quale erano dotati gli ordigni del 12 dicembre. Si è già avuta occasione di dire, a tal riguardo, che le indagini peritali sia a Roma sia a Milano condussero molto più tardi all'individuazione di congegni del genere nel funzionamento delle bombe⁶⁴⁶. Le notizie in questione, inoltre, non sono rimaste anonime nel procedimento, in quanto si è accertato che a fornirle al S.I.D fu Stefano Serpieri; il quale, a sua volta, ricevette certamente qualche confidenza da parte di Mario Merlino quando entrambi, come si è detto, trascorsero insieme nella Questura di Roma la notte dal 12 al 13 dicembre 1969. A questo punto, però, non si può dire altro per valorizzare l'efficacia probatoria dell'appunto 16.12.69 nei confronti di Merlino. Infatti, se si è potuto stabilire che tutte le informazioni in esso contenute provengono da Stefano Serpieri, tuttavia solo per alcune delle informazioni stesse è indiscutibile che il Serpieri ebbe a riceverle dal Merlino: cioè per la circostanza dell'alibi «Delle Chiaie» è per quella relativa all'amicizia del padre di Merlino con il Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura⁶⁴⁷. È rimasta, invece, non accertata la fonte dalla quale il Serpieri seppe le altre notizie annotate nell'appunto, fra cui quella che indicava Mario Merlino come esecutore materiale - per conto di Stefano Delle Chiaie - degli attentati dinamitardi verificatisi a Roma il 12 dicembre 1969.

Può, quindi, solo ipotizzarsi che anche quest'ultima notizia sia stata fornita dal Merlino in una sorta di confessione extragiudiziale fatta al Serpieri; ma poiché quest'ultimo ha negato (anche se falsamente) di aver ricevuto confidenze del genere e di averne comunicate al S.I.D., nessuna prova concreta suffraga questa ipotesi.

⁶⁴⁴

V. cart. 38 fasc. 101/4 foll. 29-30 istruttoria Giannettini.

⁶⁴⁵ Il Merlino era stato invitato a quella cena telefonicamente dai suoi amici (v. dep. Guarino e Pennisi in cart. 4 vol. III p. III foll. 510-511-512 istruttoria Valpreda.

⁶⁴⁶ V. parte V cap. XIII

⁶⁴⁷ V. parte V cap. XXVII.

Pertanto, nell'impossibilità di risalire alla fonte primaria di accusa nei confronti del Merlino e di controllarne l'attendibilità, chiaro che la confidenza pervenuta al Servizio non può costituire un serio elemento probatorio a carico di questo imputato. Un particolare secondario ma non insignificante, in proposito, è dato dal condizionale usato dall'estensore degli appunti nella parte relativa agli esecutori degli attentati⁶⁴⁸: quasi a voler esprimere una certa riserva in ordine alla fondatezza di quell'informazione.

Per quel che concerne, poi, il riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi, è indiscutibile che esso, se fosse stato appagante ed inattaccabile, avrebbe avuto una inevitabile ripercussione probatoria a carico di Mario Merlino, essendo questi il più probabile tramite, se non l'unico, fra il piccolo ambiente del circolo «22 marzo», ove il Valpreda aveva svolto la sua lotta politica fino alla vigilia della strage, ed i gruppi eversivi di estrema destra ove operavano gli organizzatori degli attentati. Conseguentemente, il dubbio caduto sul riconoscimento del Valpreda non può non risolversi negli stessi termini dubitativi, nei confronti di Mario Merlino, per quanto riguarda l'episodio terroristico verificatosi nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano.

L'incertezza della prova non può essere superata in danno del Merlino dalle risultanze del citato interrogatorio di Franco Comacchio del 27 novembre 1971. La parte di tale interrogatorio, valorizzata dall'accusa privata, è testualmente quella che segue:

“Non sono in grado di fornire ulteriori elementi o dettagli utili a chiarire i nomi delle persone che facevano capo a Ventura o a fornire elementi utili per la loro identificazione. Per quanto mi risulta nella questione delle armi erano implicati Giovanni ed Angelo Ventura, il Pan Ruggero, il Freda e poi come ho detto prima, ho sentito dai Ventura nominare un certo Merlino”⁶⁴⁹.

Indubbiamente il significato delle suddette frasi, anche se non in modo chiaro, sembra richiamare un'implicazione di Mario Merlino nella questione delle armi. È, tuttavia, altrettanto certo che questa oscura allusione resta isolata nel contesto degli altri numerosi interrogatori resi da Franco Comacchio prima e dopo quello del 27 novembre 1971. Nel complesso delle sue dichiarazioni, rese al Magistrato, il Comacchio ha sempre detto esplicitamente di sapere solo che il Merlino era conosciuto dai fratelli Ventura e che ciò egli aveva appreso precisamente da Luigi Ventura.

⁶⁴⁸ Nell'appunto 16.12.69 si legge: «Lo Stefano Delle Chiaie dovrebbe aver avuto gli ordini per gli attentati dal Serac ed avrebbe disposto che l'esecuzione fosse effettuata dal Merlino».

Nell'appunto 17.12.69 la sostanza è la medesima: «l'esecutore materiale sarebbe l'anarchico Merlino Mario...; Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati...».

⁶⁴⁹ V. cart. 2 fasc. 4 fol. 109 istruttoria Valpreda.

Prende corpo, quindi, una ragionevole ipotesi fra le tante che possono formularsi al riguardo: quella di una infelice verbalizzazione del brano di interrogatorio sopra riportato testualmente. Si spiegherebbe, con tale ipotesi, il perché, dopo una allusione così pesante a carico del Merlino fatta improvvisamente dal Comacchio, il Giudice Istruttore non abbia insistito verso quest'ultimo con altre domande, né quel giorno né durante i successivi interrogatori, per acquisire maggiori dettagli e chiarimenti sul presunto coinvolgimento del Merlino stesso nella questione delle armi e, quindi, nell'associazione sovversiva. Resta, quindi, come unico punto fermo il fatto che Mario Merlino era conosciuto dai Ventura, anzi da Luigi Ventura, come ha meglio precisato in un secondo momento il Comacchio: il che, ovviamente, non basta per dimostrare implicazioni di ordine delittuoso fra costoro.

Argomenti più solidi di prova logica sembrano potersi trarre a carico del Merlino dal suo deliberato atteggiamento accusatorio verso i suoi compagni del «22 marzo».

Questo atteggiamento, invero, chiaramente rivolto, nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre 1969, a canalizzare le indagini della Polizia Giudiziaria in direzione della pista anarchica, richiama concretamente, proprio in ordine a quei recentissimi attentati, uno degli aspetti tipici della strategia sovversiva di seconda linea della quale si è detto: la preordinata compromissione di estremisti che professavano un'ideologia diversa da quella degli ambienti di estrema destra. Ciò fa intuire l'esistenza di un lucido disegno criminoso già predisposto in questo senso dagli organizzatori della strage con la consapevolezza ed il coinvolgimento del Merlino quanto meno in ordine all'aggancio di Pietro Valpreda come esecutore materiale.

Si tratta, tuttavia, di un'intuizione che, controllata al lume di quanto avvenuto durante le prime indagini degli inquirenti romani dopo la strage, si presenta in contrasto con altri elementi di prova logica.

Si è analiticamente esposto in narrativa⁶⁵⁰ come Mario Merlino sia stato il primo ad essere fermato, fra i componenti del «22 marzo» la sera stessa in cui erano stati compiuti gli attentati e come egli, più che preoccuparsi della sua difesa, si sia invece prodigato nel rivolgere accuse verso i suoi compagni del circolo anarchico, facendo riferimento all'esplosivo interrato presso la via Tiburtina e ad attività preparatorie sospette del Valpreda e del Borghese alla vigilia degli attentati stessi. Ciò denota certamente, come si è già rilevato, il suo deliberato proposito di guidare le indagini verso il «22 marzo»; ma, nel contempo, fa ritenere che egli non aveva alcun timore di poter essere sospettato della commissione di quei crimini, altrimenti la proposizione di tesi difensive da parte sua sarebbe stata tempestiva e prevalente sulle formulazioni accusatorie verso elementi di quel circolo del quale egli stesso era, comunque, uno dei principali animatori.

D'altra parte le prime mosse della Polizia indicano eloquentemente che il formale fermo del Merlino ebbe, in realtà, la sostanza della sollecita convocazione di un informatore; il quale era ritenuto probabilmente a conoscenza di utili notizie da lui raccolte in un ambiente sospetto e di segno politico opposto al suo. Sintomatico è il fatto che nessuna perquisizione domiciliare in quei primi giorni il Merlino abbia

⁶⁵⁰ V. parte I cap. IV e VII.

subito⁶⁵¹ e che nel suo primo interrogatorio formale del 13.12.69 gli sia stato chiesto sommariamente solo come avesse trascorso le ore pomeridiane del 12 dicembre, mentre per gli altri fermati - o anche semplicemente sospettati - si procedette a perquisizione dei rispettivi domicili la sera stessa degli attentati o nei giorni immediatamente successivi, nonché ad un rigoroso controllo, in sede di interrogatorio, dei loro movimenti in tutta la, giornata del 12 dicembre ed anche oltre. Ancor più illuminante è il fatto che in Questura, la sera del 12 dicembre 1969 nessun altro del «22 marzo» trovavasi in stato di fermo, ma solo il Merlino insieme all'agente Ippolito (fittiziamente fermato nelle vesti del compagno Andrea) ed a Stefano Serpieri; il quale ultimo era - come è noto⁶⁵² - appartenente ad un gruppo politico di destra nonché informatore della Questura e del S.I.D..

Mario Merlino si trovò, quindi, convocato contestualmente a due informatori ed utilizzato, come costoro, per convincere a parlare altri fermati. Il commissario di P. S. dr. Umberto Improta ha ricordato che il Merlino fu posto in camera di sicurezza insieme a Roberto Mander per carpire a quest'ultimo eventuali notizie sugli attentati⁶⁵³.

Quanto si è fin qui evidenziato autorizza la Corte a trarre le seguenti conclusioni.

Mario Merlino era indubbiamente infiltrato per conto di Stefano Delle Chiaie nell'ambiente anarchico romano a scopo informativo e di provocazione. Non sono emerse, però, prove sufficienti per giustificare il convincimento, espresso da alcuni difensori di parte civile, che questa attività di provocazione abbia travalicato gli incidenti di piazza e si sia spinta fino alla partecipazione negli attentati del 12 dicembre 1969. Se ciò si fosse realmente verificato, il Merlino probabilmente non avrebbe mancato, obbedendo ad una logica elementare, di predisporre un accurato alibi o di preparare, comunque, prima di tutto per sé, una valida e coerente tesi difensiva sin dalle sue prime dichiarazioni; e questo proprio perché aveva in animo di lanciare accuse pesanti contro persone appartenenti, come lui, allo stesso circolo «22 marzo». Avrebbe, almeno, rivelato nei suoi interrogatori di essere solo un infiltrato nel «22 marzo» e non taciuto il dissenso ideologico che lo divideva dagli altri soci del circolo. Egli invece, si preoccupò soprattutto di accusare gli altri ed ebbe a prospettare per se stesso, solo in un secondo tempo, l'alibi di cui si è detto in narrativa⁶⁵⁴. Trattasi di un alibi che, oltre ad essere stato puntellato tardivamente dai testi Minetti e malamente da Stefano Delle Chiaie (costui in ben due interrogatori dinanzi ai CC. aveva escluso l'appuntamento col Merlino e solo in un terzo interrogatorio del 22 dicembre 1969 ebbe a parlarne al solo evidente scopo di favorire l'amico), è già di per se stesso inefficace: infatti alle 17, ora in cui il Merlino si

⁶⁵¹ L'abitazione di Mario Merlino fu perquisita solo in data 9.4.1970.

⁶⁵² V. parte III cap. VII e p. V cap. XXVII.

⁶⁵³ V. cart. III vol. III p. I fol. 43 r. istruttoria Valpreda.

⁶⁵⁴ V. parte I cap. VII.

sarebbe incontrato con i fratelli Minetti in via Tuscolana, gli ordigni esplosivi erano stati da tempo collocati a Roma e quello depresso nella sede della Banca Nazionale del Lavoro era addirittura esploso. Questo comportamento di Merlino può far ragionevolmente pensare che egli sia stato preso alla sprovvista dal verificarsi di quegli attentati e che, in attuazione di quella linea strategica di estrema destra della quale si è detto, abbia istintivamente cercato di sfruttarli facendone apparire responsabili gli ambienti dell'ultrasinistra. Col risultato, da lui evidentemente non voluto né previsto, di rimanere anch'egli processualmente coinvolto nella vicenda.

Il convincimento della Corte circa la non provata implicazione di Mario Merlino negli attentati del 12 dicembre 1969 non può essere scosso da alcune suggestive notizie giornalistiche, alle quali, peraltro deve farsi cenno per doverosa completezza di trattazione.

Una parte dell'istruttoria dibattimentale ha avuto per oggetto quanto riferito in un articolo apparso sul numero 10 di data 12. 3.78 del settimanale «L'Espresso» con il clamoroso ed impegnativo titolo: «Le bombe a Roma le mise Merlino». L'estensore di tale articolo, il giornalista Primo Di Nicola, in esso sintetizzando il contenuto di un'intervista rilasciatagli da Alfredo Sestili

«il fedelissime di Stefano Delle Chiaie»,

ha scritto, fra l'altro, di aver saputo dallo stesso Sestili che era stato Mario Merlino a deporre, per incarico ricevuto dal Delle Chiaie, gli ordigni esplosivi sull'Altare della Patria il 12 dicembre 1969. Il Sestili aveva riferito altresì - secondo l'articolaista - che in precedenza lo stesso Merlino, un pomeriggio tra il novembre ed il dicembre 1969, gli aveva detto di dover incontrare quel giorno a Roma, in un albergo di via Amendola, una persona importante venuta da fuori e noto con il soprannome "brizzolato" (si trattava di Franco Freda, come il medesimo Sestili aveva capito in un secondo momento).

Il giornalista, sollecitamente convocato dinanzi a questa Corte, ha confermato nell'udienza del 29 marzo 1978 il contenuto del suo articolo ed ha consegnato due nastri contenenti il testo registrato dell'intervista suddetta, la quale era stata raccolta nel giugno-luglio 1977 (quasi un anno prima della pubblicazione dell'articolo).

Il Sestili, che aveva già depresso in dibattimento il 28 febbraio 1978, confermando quanto già da lui dichiarato in istruttoria circa l'infiltrazione di Mario Merlino per ordine di Stefano Delle Chiaie negli ambienti dell'ultrasinistra, veniva ricitato in seguito alle rivelazioni del Di Nicola. Egli, comparso nell'udienza del 29 marzo 1978, ha ammesso di aver reso l'intervista; ma ha precisato di avere, nel corso della stessa, riferito solamente sue supposizioni su come andavano ricostruiti gli attentati e di non essere in possesso di alcuna concreta notizia al riguardo. Ha precisato, altresì, di aver anche inventato completamente alcune circostanze per togliersi di torno il giornalista che lo assillava con le sue domande tendenti ad ottenere versioni compromettenti per l'estrema destra.

Per la verità già dal testo dell'articolo pubblicato su «l'Espresso» si ricava che Alfredo Sestili, lungi da fornire notizie precise con l'indicazione delle relative fonti,

aveva manifestato sostanzialmente i suoi giudizi e convinzioni circa avvenimenti che ci interessano. Ciò emerge con maggiore evidenza dal testo della registrazione di Di Nicola esibita⁶⁵⁵, la quale riflette proprio il tipo di intervista cui il Sestili si è riferito nell'udienza del 29 marzo 1978.

Sull'argomento sono stati sentiti anche, nell'udienza del 31.3. 78, Antonio Orlandi, Giuseppe Capellini e Sergio Del Duca i quali, nella loro veste di facenti parte dell'esecutivo di fabbrica della ditta «Fiorucci», dove lavorava il Sestili, ebbero da quest'ultimo nel maggio-giugno 1977 le prime confidenze sugli attentati del 12 dicembre 1969 e ne resero subito dopo edotto il giornalista Di Nicola. A loro il Sestili ebbe a dire, per giustificare il suo assenteismo dal lavoro, come si evince specialmente dalle deposizioni «Orlandi» e «Del Duca», di avere gravi preoccupazioni in quanto era depositario di grossi segreti: disse, addirittura, che era stato lui, insieme al Merlino, a mettere le bombe sull'Altare della Patria e che Pietro Valpreda ne aveva messa una a Milano. I componenti l'esecutivo di fabbrica accolsero queste confidenze - come hanno dichiarato espressamente in udienza - con molto scetticismo, in quanto conoscevano il Sestili come un esaurito che spesso parlava a vanvera e diceva cose paradossali.

Sull'incontro Merlino-Freda, menzionato nell'intervista, la Corte ha svolto una specifica indagine a mezzo della Questura di Roma, la quale, con nota del 29.3.78., ha fatto conoscere quanto, segue:

«Dagli accertamenti eseguiti presso questo schedario alloggiati e presso gli alberghi e pensioni di via Amendola non è emerso che Freda Franco abbia ivi alloggiato nel periodo novembre-dicembre 1969»⁶⁵⁶.

Indagini sono state altresì esperite sulle condizioni di salute mentale di Alfredo Sestili; ed è così emerso che questi ebbe a subire vari ricoveri dal 5 gennaio 1977 al 15 marzo 1978 nell'Istituto neuro-traumatologico italiano di Grottaferrata e nella clinica per malattie nervose e mentali «Villa Nina» di Frattocchie di Marino (Roma). Le diagnosi formulate dai sanitari, in occasione dei ricoveri, ed i rilievi tracciati nelle varie cartelle cliniche sono del seguente tenore:

«presenta chiari fenomeni legati all'alcoolismo - tipo allucinazioni auditive; e delirio di minaccia e di persecuzione - tante voci che lo minacciano, che gli lanciano accuse - ha paura - vive in uno stato di continua agitazione ed angoscia... nevrosi depressiva... allucinazione alcoolica»⁶⁵⁷.

Alla luce di quanto si è sopra detto è chiaro che l'intervista «Sestili» nessuna rilevanza può assumere nel procedimento ai fini della decisione, consistendo essa

⁶⁵⁵ V. traduzione in cart. S-B.

⁶⁵⁶ V. cart. S-D fasc. 51.

⁶⁵⁷

V. cart. S-E fasc. 54.

nella esposizione di meri dati congetturali provenienti da persona gravemente turbata nella psiche e senza alcun riscontro in dati di carattere obiettivo.

Ancora elementi solo congetturali e formulazioni di ipotetici giudizi è dato trarre dal contenuto di alcune comunicazioni telefoniche svoltesi fra le sorelle Minetti (figlie di Leda Pagliuca, che conviveva con Stefano Delle Chiaie). Tali conversazioni, registrate dalla Polizia⁶⁵⁸, esprimono solo il disappunto delle Minetti per il fatto che la loro madre aveva coinvolto i propri figli per sostenere l'alibi del Merlino.

Mario Merlino deve essere in conclusione assolto dalla imputazione di strage nonché da quelle consequenziali a lui contestate con i capi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'epigrafe La formula assolutoria da adottare è quella del dubbio in ordine all'episodio criminoso di piazza Fontana, in quanto la di lui posizione va valutata - per le ragioni sopra esposte - in stretto collegamento con quella di Pietro Valpreda. L'assoluzione deve essere, invece, pronunciata per non aver commesso il fatto per quanto concerne gli altri episodi delittuosi del 12 dicembre 1969, a proposito dei quali il nome del Merlino emerge solo dalle notizie confidenziali e dagli elementi congetturali di cui si è dimostrata l'assoluta inconsistenza probatoria.

658

CAPITOLO XLII
GLI ATTENTATI DI ROMA
E LA COSIDDETTA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE
DI EMILIO BORGHESE

Il grave dubbio che rende oscura la condotta tenuta da Pietro Valpreda durante quel tragico pomeriggio del 12 dicembre 1969 si riverbera su Mario Merlino per la particolarità della funzione da questi svolta, ma non può influenzare il giudizio nei confronti degli altri componenti del circolo romano «22 marzo». Costoro, invero, benché certamente vicini al Valpreda - come si è dimostrato - per la loro appartenenza alla stessa associazione, non possono, per il sol fatto di tale vincolo societario, considerarsi in qualche modo colpiti da emergenze istruttorie strettamente legate alla persona del Valpreda medesimo ed ai suoi movimenti in una città diversa e lontana da quella ove il «22 marzo» viveva ed operava. Oltre tutto l'estrema gravità degli attentati del 12 dicembre 1969 e l'alto livello di mezzi e di professionalità criminale, dimostrato nella preparazione degli stessi e nella loro complessiva esecuzione, contrastano recisamente con le caratteristiche del circolo anarchico romano di via del Governo Vecchio e dell'associazione per delinquere ivi costituita. Quest'ultima, come si è detto, era formata da giovani squattrinati ed immaturi i cui fumosi programmi, enunciati senza alcuna seria preoccupazione di clandestinità e sulla base di una struttura organizzativa assai rudimentale, trovavano concretamente il loro limite in avventate imprese di guerriglia urbana fatta di lanci di pietre e di qualche bottiglia molotov o in velleitari scontri di piazza con la Polizia. Occorre, pertanto, valutare la posizione di questi giovani, così come si è fatto per quella del Valpreda e del Merlino, alla stregua degli elementi probatori che li riguardano direttamente. Per quel che concerne in particolare Emilio Borghese, è posto anzitutto a suo carico, nella requisitoria scritta dal Pubblico Ministero, il testo della conversazione svoltasi fra lui e l'agente di P. S. Salvatore Ippolito⁶⁵⁹ il pomeriggio di domenica 14 dicembre 1969.

⁶⁵⁹ V. dep. istruttorie di entrambi e verbali di confronto in cart. 2 e 3 istruttoria Valpreda.

Tale conversazione avvenne, come si è accennato in narrativa⁶⁶⁰, in seguito ai primi fermi operati dalla Polizia nell'ambito del circolo «22 marzo» durante il corso delle indagini dirette alla ricerca degli autori dei sanguinosi attentati di Roma e Milano del 12 precedente.

Il Borghese era già informato del fermo di Amerigo Mattozzi, avvenuto la notte prima⁶⁶¹, nonché di quello dell'Ippolito, da lui conosciuto come il compagno Andrea; e si era precipitato ad incontrarsi con quest'ultimo, previo appuntamento telefonico, dopo il di lui rilascio da parte della Questura.

L'incontro è stato rievocato dall'Ippolito, dinanzi al Giudice Istruttore, nei seguenti termini:

«Verso le ore 13,30-14 del 14 dicembre mi telefonò Borghese, il quale mi chiese un appuntamento perché doveva parlarci. Fissai l'appuntamento per le ore 15 dello stesso pomeriggio, all'angolo tra piazza della Stazione Termini e via Cavour; poiché dovevo accompagnare la figlia dell'affittacamere a S. Giovanni mi mossi con lei in macchina; raccolsi il Borghese all'appuntamento ed accompagnammo la ragazza sino a S. Giovanni. Rimasto solo con il Borghese, sostammo in via Carlo Felice e senza scendere dall'autovettura cominciai a parlare. Il Borghese, che era a conoscenza, non so come, del fatto che io ero stato in Questura, mi chiese cosa mi avevano chiesto; infatti il Borghese riteneva che io ero stato fermato come sospetto. Io risposi genericamente dicendo che mi avevano chiesto come avevo trascorso la giornata del 12 dicembre. A questo punto il Borghese mi chiese se a me era stato chiesto di Mander; io risposi negativamente e gli domandai perché gli interessava la cosa; il Borghese allora testualmente mi disse: "Se prendono Mander sono fregato anch'io". Subito dopo il Borghese mi chiese: "Ti hanno accennato a qualche magazzino o deposito?". Io risposi ancora negativamente ed il Borghese aggiunse su mia richiesta di chiarimenti che esistevano due depositi o magazzini (non ricordo se usò il termine esatto di magazzino o deposito) aggiungendo: "lui conosce il mio ed io conosco il suo". Mi chiese inoltre se avevano perquisito la macchina, al che io per non destare sospetti risposi che la Polizia mi aveva chiesto le chiavi della macchina. Il Borghese allora esclamò: "sei un fesso, dovevi essere presente perché avrebbero potuto mettere un microfono in qualche posto della macchina". Nel corso del colloquio, ad un certo punto, il Borghese mi disse, riferendosi alle indagini in corso per gli attentati: "La Polizia non penserà mai a Robertino che abbia messo una dove poteva morire suo padre". Ancora, nel corso del colloquio, disse: "Io ammetto queste cose". "I capitalisti prima di andare a depositare i soldi in banca ci penseranno due volte". Sempre nel corso della conversazione ad un certo punto il Borghese ammise: "Io sapevo fin dalla mattina che dovevano scoppiare le bombe ma non sapevo dove ed a che ora". Ad un certo punto del discorso io chiesi intenzionalmente al Borghese se

⁶⁶⁰ V. parte I cap. IV

⁶⁶¹

cart. 2 vol. II p. I fol. 85 istruttoria Valpreda.

avesse notizie di Pietro Valpreda. Il Borghese mi rispose: “Piero a quest’ora sarà all’estero”»⁶⁶².

I due parlarono per circa un’ora nell’auto ferma, poi questa venne avviata e diretta verso la sede del «22 marzo». Nell’ultimo tratto del percorso, da via Magnagrecia a via del Governo Vecchio, fu concesso un passaggio a tale Aurora Santori conoscente dell’Andrea. Anche in presenza di costei il Borghese ebbe a ripetere:

«Io sapevo sin dalla mattina che dovevano scoppiare le bombe, ma non sapevo dove e a che ora»;

ed aggiunse di non essere stato impressionato dalla strage, che egli considerava una lezione idonea a distogliere i capitalisti dal depositare i soldi in banca; si dichiarò inoltre

«capace di mettere anche una bomba in mezzo ad una strada affollata di un’ora di punta»⁶⁶³.

La suddetta rievocazione dell’incontro, fornita dall’agente Ippolito, merita credito non solo per la qualità dell’Ippolito medesimo e per il parziale riscontro offerto dalla teste Santori, ma anche perché, in buona sostanza, non è stata contestata neanche dallo stesso Emilio Borghese. Quest’ultimo, nell’interrogatorio reso al Magistrato Istruttore e durante il confronto sostenuto con l’agente di P. S., ha ammesso i riferimenti al Mander, chiarendo che con costui egli aveva

«fatti o questioni in comune»

a causa del deposito di esplosivo sulla via Tiburtina; ha ammesso anche di aver pronunciato una frase simile a quella ricordata dall’Ippolito circa la bomba nella banca ove lavorava il padre di Robertino Gargamelli; ha riconosciuto di essersi potuto riferire ad un eventuale trasferimento all’estero del Valpreda e di aver potuto chiedere all’Andrea se la sua auto fosse stata perquisita dalla Polizia; ha negato solo di aver parlato di due distinti depositi di esplosivo, di essere favorevole agli attentati cruenti e di essere stato realmente consapevole sin dal mattino del 12 dicembre che sarebbero scoppiate le bombe; ha spiegato che egli in effetti intendeva riferirsi a delle voci, da tempo circolanti, secondo cui gli ambienti della destra sarebbero stati pronti a compiere azioni dinamitarde.

Quanto sopra premesso in punto di fatto, osserva la Corte che i discorsi fatti dal Borghese all’agente Ippolito, se nel loro complesso possono a prima vista apparire come rivelatori di fosche e terribili consapevolezze, tuttavia, una volta sottoposti ad

⁶⁶² V. dep. Salvatore Ippolito del 12.5.1970 al Giudice Istruttore di Roma (cart. 3 vol. III p. II foll. 116-117-118 istruttoria Valpreda.

⁶⁶³ V. dep. Aurora Santori in cart. 4 vol. III p. III foll. 523-524 istruttoria Valpreda.

analitico ed approfondito esame, sono logicamente interpretabili proprio secondo le giustificazioni che questo imputato ha offerto sin dai suoi primi interrogatori.

Il riferimento al Mander, secondo la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero nella requisitoria scritta, dovrebbe essere indicativo del timore di vedere smascherata la sua partecipazione agli attentati con il fermo di uno dei suoi complici, responsabili della collocazione materiale di almeno uno degli ordigni sull'Altare della Patria. Tuttavia questa tesi accusatoria è inaccoglibile, perché si basa su un dato quanto meno equivoco. Il timore del Borghese, infatti, va piuttosto riferito (si tratta della spiegazione più plausibile, tenuto conto del seguito del discorso con l'Ippolito - v. anche parte V cap. XXXVI -) o, almeno, può essere pure riferito, al fatto che egli era legato al Mander da quel comune deposito di esplosivo idoneo a far sorgere una penale responsabilità di entrambi ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Più indiziante potrebbe apparire, se isolato dal contesto in cui fu fatto, l'accento al «Robertino» Gargamelli del quale la Polizia

«non penserà mai che abbia messo una bomba dove poteva morire suo padre»;

occorre osservare che la frase venne pronunciata mentre si parlava dello sviluppo delle indagini anche nei riguardi dei componenti del «22 marzo», nel cui ambiente erano già scattati i primi fermi (ad es. quelli di Mancier, del Merlino e del compagno Andrea). È, quindi, logicamente accettabile quanto il Borghese ha sostenuto al riguardo, senza ricevere smentita dall'agente Ippolito in sede di confronto né successivamente: cioè che il nome del Gargamelli gli venne fuori nel momento in cui egli, passando mentalmente in rapida rassegna le figure dei suoi compagni di circolo, in relazione al pericolo di ulteriori fermi, fece una particolare riflessione su colui che appariva insospettabile, da parte della Polizia, per i suoi rapporti di stretta parentela con un dipendente della Banca Nazionale del Lavoro, ove era esplosa una delle bombe.

Indizio più univoco non può certo trarsi dal fatto che Emilio Borghese disse all'agente Ippolito di essere stato consapevole, sin dal mattino, della circostanza che durante la giornata sarebbero esplose delle bombe. Già il fatto che tale consapevolezza il Borghese ebbe senza alcuna remora ad esternare più volte, anche davanti alla Santori, induce a ritenere che egli intendeva riferirsi effettivamente - come ha sostenuto nella sua difesa - a voci raccolte circa attentati prevedibili da parte di movimenti estremisti in quel periodo di tempo. Infatti, anche il più sprovveduto ed immaturo individuo si sarebbe ben guardato dal fare ammissioni del genere davanti ad una estranea se gli attentati fossero partiti dal suo ambiente politico. Inoltre non si comprende perché egli, allorché rese spontaneamente la confidenza all'Ippolito, prima che la Santori salisse a bordo dell'auto, avrebbe dovuto mantenersi nello stesso tempo reticente (egli in quel momento non aveva alcun sospetto che l'Andrea fosse una spia), esprimendosi in termini assai vaghi ed omettendo ogni riferimento all'ora, al luogo ed alle circostanze concrete degli attentati: cioè ad elementi di cui sarebbe stato certo a conoscenza, sia pure in parte, nel caso di una sua correttezza negli attentati stessi.

Quanto, infine, alla opinione da lui espressa circa il trasferimento all'estero del Valpreda dopo l'esplosione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, è sufficiente, per negare il significato accusatorio assegnatele dal Pubblico Ministero nella requisitoria scritta, enunciare due considerazioni.

In primo luogo il Valpreda non solo non fuggì all'estero ma ebbe a portarsi nel Palazzo di Giustizia di Milano dopo tre giorni dalla strage e proprio lì fu fermato dalla Polizia. In secondo luogo, che il Borghese abbia pensato ad una fuga all'estero da parte del suo amico non implica necessariamente che questi fosse da lui saputo colpevole. È noto che, quando si verificano avvenimenti gravissimi del genere di quelli nella specie accaduti, gli elementi anarchici o estremisti in genere sono fra quelli immediatamente sospettati dalla Polizia e possono correre concreti rischi di essere fermati: molti furono, infatti, gli anarchici fermati a Roma ed a Milano dopo i fatti del 12 dicembre 1969, anche se, nella maggior parte, dopo pochi giorni rilasciati perché riconosciuti estranei a quei crimini. Pertanto il sottrarsi, con la fuga all'estero, all'ondata di questi fermi ed alle eventuali complicazioni giudiziarie ben potette essere considerata dal Borghese un'opportuna soluzione per il suo amico Valpreda, anche se innocente. È da escludere certamente che quest'ultimo avesse fatto confidenze all'amico circa un suo progettato espatrio in relazione ad una bomba da collocare a Milano; e basta, a tal riguardo richiamare quanto ha riferito l'agente Ippolito in ordine all'asserita conoscenza di Emilio Borghese degli attentati in programma: il Borghese disse di sapere fin dal mattino (del 12 dicembre ovviamente) delle bombe. Ciò è logicamente incompatibile con eventuali confidenze del Valpreda, che si era dal Borghese stesso congedato il pomeriggio del giorno precedente allorché, con la sua auto, aveva iniziato il viaggio da Roma a Milano.

In conclusione quella che è stata inesattamente definita confessione stragiudiziale del Borghese, in realtà, dopo attento esame - e dissipato ogni elemento di suggestione - non rivela alcuna inequivoca ammissione diretta o indiretta di responsabilità. D'altra parte, se la strage fosse stata organizzata nell'ambito o con la collaborazione del circolo «22 marzo», all'agente Salvatore Ippolito non sarebbe pervenuta solamente qualche tardiva ed ambigua notizia. È impensabile, infatti, che ad un costante ed attento osservatore infiltrato in quello stesso circolo, i cui aderenti erano inclini alle roboanti fraseologie rivoluzionarie ma non brillavano certamente per capacità organizzative né per riservatezza, possano essere completamente sfuggite le fasi di una preparazione criminosa così accurata e complessa per le molteplici esigenze di reperimento dell'esplosivo e dei timer, del confezionamento degli ordigni, della ricerca dei contenitori, del trasporto nei luoghi di collocamento, della programmata contestualità delle esplosioni.

Si è dimostrato che l'organizzazione degli attentati del 12 dicembre 1969 va attribuita ad una matrice ben diversa e lontana la quale ebbe particolari capacità nella scelta dei mezzi, dei tempi e degli obiettivi della criminosa impresa. Sicché i discorsi del Mander, circa l'opportunità di colpire con bombe molotov l'Altare della Patria o quelli del Gargamelli, circa le azioni esemplari da compiere nella Banca Nazionale del Lavoro, rimangono contrassegnati in atti dal loro carattere meramente velleitario. È assurdo pensare che, nella determinazione degli obiettivi da colpire, gli

organizzatori della strage siano stati condizionati dai gusti e dalle preferenze di questi giovani sprovveduti.

CAPITOLO XLIII LA CONFERENZA «TRUCCATA»

Altro argomento di accusa, formulato a carico di Emilio Borghese ed estensibile ai suoi compagni romani del circolo «22 marzo», si riferisce alla nota conferenza⁶⁶⁴ che Antonio Serventi, detto il Cobra, tenne nella sede del circolo suddetto il pomeriggio del 12 dicembre 1969 e che sarebbe stata organizzata e strumentalizzata per dissimulare gli effettivi movimenti dei giovani anarchici. Costoro, cioè, avrebbero partecipato apparentemente alla riunione, fingendo di ascoltare l'oratore, mentre in realtà sarebbero corsi, in quello stesso turno di tempo, a distribuire bombe per Roma: due ne avrebbe collocato Roberto Mander sull'Altare della Patria ed una Roberto Gargamelli nella sede della Banca Nazionale del Lavoro.

A tal proposito una specifica insinuazione è stata fatta dinnanzi al Procuratore della Repubblica di Roma dall'imputato Mario Merlino, il 19.12.69, nel contesto delle accuse da lui formulate a carico degli anarchici:

«...Per quanto riguarda la conferenza del 12 dicembre 1969 tenuta dal Cobra al circolo 22 marzo, può darsi che essa sia stata fatta per avere una copertura nel momento in cui si verificarono gli attentati dinamitardi a Roma. Mi lasciò perplesso anche il fatto che la riunione era stata spostata improvvisamente dal circolo Bakunin al circolo 22 marzo»⁶⁶⁵.

Altro riferimento di segno accusatorio proviene dalla deposizione testimoniale della signora Maria Mizzau Caldana, presso la quale il teste Umberto Macoratti si era

⁶⁶⁴ V. parte I cap. IV.

⁶⁶⁵ V. cart. 2 vol. II p. I fol. 72 r. istruttoria Valpreda.

recato allo scopo di chiederle un nastro occorrentegli per poter registrare la conferenza del Cobra. La Mizzau ha dichiarato testualmente al Giudice Istruttore in data 8.4.1970:

«...In particolare il Macoratti nei riguardi del Mander si mostrò pentito nell'averlo involontariamente compromesso, aggiunse che si trattava di una conferenza truccata ove tutti entravano ed uscivano a turno, asserendo che lui solo era rimasto sul posto dal principio alla fine della conferenza, tra l'altro mi disse che anche il Mander era uscito»⁶⁶⁶.

Coordinando tali elementi con le dichiarazioni rese da alcuni di coloro che a quella riunione culturale intervennero (Umberto Macoratti, Silvio Amidei, Salvatore Ippolito e lo stesso Emilio Borghese), il Pubblico Ministero della requisitoria scritta ne ha dedotto che Roberto Mander ebbe ad allontanarsi dal circolo prima delle 17,15, per partecipare al collocamento dei due ordigni esplosivi sull'Altare della Patria e poi far ritorno nel circolo medesimo mentre la conferenza del Serventi era ancora in corso.

Ritiene, invece, la Corte che le risultanze processuali non autorizzano tali conclusioni.

L'insinuazione del Merlino, generica e non documentata, non può assumere alcun valore: e trova spiegazione nel contesto dei molteplici tentativi diretti a porre in cattiva luce i suoi compagni del 22 marzo, fra i quali egli si era infiltrato nell'interesse di una fazione politica opposta.

Né maggior pregio probatorio va attribuito alle affermazioni della Mizzau, pur non potendosi affermare che trattasi di testimone interessata a mentire. Costei venne sentita come teste nella primavera del 1970, quando ormai sulla stampa erano state da tempo pubblicate e poste in risalto, con insistenza suggestiva, le notizie circa le indagini svolte sulla famosa conferenza truccata. Inoltre ella è stata nettamente smentita sul punto dalle dichiarazioni del Macoratti, il quale ha negato di aver fatto a lei confidenze del genere.

Infine, anche se il Macoratti fece qualche generico accenno del tipo indicato dalla Mizzau, occorre tener conto del fatto che egli - come specificato dalla sua interlocutrice - le parlò due giorni dopo il suo rilascio da parte della Polizia e sotto la viva impressione della «terribile esperienza» costituita da tre notti trascorse in una cella della Questura di Roma. Gli interrogatori, cui era stato sottoposto, erano stati orientati spesso su quella conferenza del 12 dicembre 1969, che gli inquirenti consideravano sospetta per la sua parziale coincidenza con l'orario degli attentati; onde ben potette egli restare turbato e perplesso sulle reali finalità di quella riunione alla quale in buona fede aveva partecipato.

Quanto alle dichiarazioni rese dai giovani anarchici che ebbero occasione di ascoltare la conferenza del Cobra (Emilio Bagnoli, Emilio Borghese, Claudio Gallo, Angelo Fascetti, Giovanna Mazzarella, Giuseppe Vaccari, Enrico Di Cola, Amerigo

⁶⁶⁶ V. cart. 3 vol. II p. II fol. 217 r. istruttoria Valpreda.

Mattozzi, Fernando Visoni, Silvio Amidei, Roberto Giuliani ed altri), i numerosi contrasti in esse contenute sulle presenze dei singoli partecipanti e sugli orari non consentono davvero di ricostruire i movimenti precisi del Mander né di chiunque altro. Può ritenersi accertato solo che la conferenza iniziò verso le 16 e che il luogo originariamente prescelto dal Mander, cioè la sede del circolo «Bakunin» di via Baccina 35, venne spostato in quanto difficoltà organizzative impedivano che in esso potesse tenersi quel giorno una riunione prima delle 17,30; mentre le esigenze personali dell'oratore (il Serventi, essendo sottoposto a sorveglianza speciale di P. S., aveva l'obbligo di rientrare la Sera nella sua abitazione non più tardi delle ore 20,00) imponevano di dare inizio alla manifestazione nel primo pomeriggio. D'altronde quelli del circolo «Bakunin» non si erano dimostrati proprio entusiasti nell'accogliere il Serventi, il quale, conseguentemente, se ne era adombrato.

Su tali circostanze hanno concordemente depresso lo stesso Serventi, Roberto Giuliani detto Cristus, Giuseppe Rosso, Fabrizio Passarella e Veraldo Rossi⁶⁶⁷.

La conferenza poi si tenne nella sede del circolo «22 marzo», in via del Governo Vecchio n. 22; ebbe per oggetto argomenti di storia delle religioni e durò dalle 16,00 circa a poco dopo le 18,00. Non è possibile ricostruirne con certezza le fasi né i movimenti degli interventi, per le imprecisioni testimoniali di cui si è detto. Né possono soccorrere, al riguardo, le quattro dichiarazioni indicate dal Pubblico Ministero nella citata requisitoria scritta.

Invero, Umberto Macoratti, la cui deposizione dovrebbe dimostrare l'allontanamento di Mander dal circolo, ha dichiarato solamente:

«Non mi risulta che Mander Roberto abbia assistito alla conferenza del Cobra. Il Mander si preoccupò soltanto di portare il Cobra al circolo»⁶⁶⁸.

Egli, quindi, non ha fornito alcuna notizia utile. Mander potette essere stato sempre presente, anche se al Macoratti non risulta. Fu certamente presente almeno durante la prima parte della conferenza, come ammesso nella stessa tesi accuratoria sulla base di molteplici testimonianze fra cui quella della guardia Ippolito.

Silvio Amidei ha fatto chiaramente intendere di essere sopraggiunto nella sede del «22 marzo» qualche minuto dopo le 17 (verso le 17 si era incontrato nella vicinissima piazza Navona con Umberto Macoratti, il quale, provenendo dal circolo, lo aveva informato della conferenza in corso)⁶⁶⁹ e di aver ivi notato la presenza del Mander. Egli ha aggiunto di aver ascoltato l'ultima parte della conferenza (per circa mezz'ora o tre quarti d'ora), di essersene andato non prima delle 18,00 e di essersi accorto che il Mander se ne era andato circa un quarto d'ora prima di lui⁶⁷⁰. Da questa

⁶⁶⁷ V. cart. 3 vol. III p. II foll. 152 r., 153 r., 155, 162, 241 r., 243, 249 istruttoria Valpreda. Il Rosso, il Passarella ed il Rossi appartenevano al «Bakunin».

⁶⁶⁸ V. dep. 18.12.69 in cart. 3 vol. III p. II fol. 191 r. istruttoria Valpreda.

⁶⁶⁹ V. dep. Amidei in ud. dibatt. 15.3.1978.

⁶⁷⁰ V. cart. 3 cit. vol. III p. II foll. 124 e sgg.

testimonianza non si evince affatto che il Mander si era assentato dalla sede del circolo prima dell'arrivo dell'Amidei. Quanto all'essersi egli allontanato un quarto d'ora prima dello stesso Amidei, trattasi di circostanza palesemente irrilevante, giacché si era ormai giunti ad un orario non più utile per il trasporto delle due bombe a piazza Venezia. Le due esplosioni sull'Altare della Patria si erano, anzi, già verificate (una, come si è già detto, avvenne alle 17,22 e l'altra alle 17,30). La guardia Salvatore Ippolito, presente alla conferenza sin dall'nizio, ha detto di aver perduto di vista il Mander durante l'ascolto (spesso, specie durante gli intervalli, i partecipanti cambiavano posto) e di averlo poi notato verso le ore 18,00

«sui gradini di accesso alla saletta in atto di scendere»⁶⁷¹.

La distrazione della guardia non può essere certo utilizzata per dimostrare che il Mander si era assentato dal circolo durante il tempo in cui la guardia medesima non si occupò di lui. Né può assumere particolare significato la rilevata posizione del Mander su quei gradini verso le 18,00, tenuto conto del fatto che la riunione si svolgeva in un angusto locale interrato, ove un po' tutti entravano ed uscivano ogni tanto concedendosi delle pause. Emilio Borghese ha riferito - è vero - di aver visto il Mander allontanarsi dal circolo verso le ore 17,00, ma è incorso chiaramente in un equivoco giacché, a causa di quegli errori mnemonici che hanno caratterizzato relativamente agli orari anche le dichiarazioni degli altri intervenuti alla riunione, egli ha collocato temporalmente ed inesattamente alle ore 17,00 anche la fine della conferenza del Cobra⁶⁷². Egli, in sostanza, ha inteso dire che Mander si allontanò alla fine della suddetta conferenza; e ciò ha spiegato meglio negli altri suoi interrogatori.

Quanto sopra è stato necessario richiamare, sul terreno dell'analisi processuale, per dimostrare l'inconsistenza degli elementi posti a base della tesi di accusa.

Passando, poi, ad una valutazione di sintesi, emergono in favore della tesi difensiva, secondo la quale la conferenza del Serventi fu una normale occasione di incontro senza finalità di copertura, i seguenti punti fermi.

Nessuno vide uscire Roberto Mander dalla sede del «22 marzo» in un orario utile perché egli potesse esplicare la funzione di corriere delle bombe desinate all'Altare della Patria. Molteplici dichiarazioni testimoniali ne controllano, invece, la presenza in quella sede ed in vari orari durante la conferenza: precisamente le deposizioni di Giovanna Mazzarella, Fernando Visonà, Amerigo Mattozzi, Roberto Giuliani, Giuseppe Vaccari nonché quelle, cui si è già sopra fatto riferimento, dell'Amidei e dello stesso Ippolito⁶⁷³.

Evidente è la fragilità del legame che si vorrebbe ravvisare fra l'Altare della Patria e Mander per via dei discorsi da lui tenuti, nel novembre precedente, sull'opportunità

⁶⁷¹ V. dep. 11.5.70 cart. 3 vol. III p. II fol. 112 r. istruttoria Valpreda

⁶⁷² V. interrog. Borghese 15.12.69 fol. 90 vol. e cart. 2 istruttoria Valpreda.

⁶⁷³ V. relative deposizioni, tutte raccolte in cart. 3 vol. III p. II istruttoria Valpreda.

di effettuare un attentato dimostrativo contro tale monumento (v. dep. di Umberto Macoratti), nonché sulla spasmodica ricerca di esplosivo da lui effettuata sino alla vigilia della strage. Invero i fumosi discorsi sull'attentato all'Altare della Patria (riferiti, peraltro, sempre con varie modalità e circostanze dal Macoratti) appartengono al patrimonio di velleitarismo rivoluzionario di questo imputato, ritenuto psichicamente immaturo in sede di perizia medica specialistica nella fase istruttoria. Nello stesso ordine di idee va spiegata quella ricerca di esplosivo protratta fino alla data del 10 ed 11 dicembre 1969, con pressanti e reiterate richieste al Merlino ed al Borghese⁶⁷⁴, insieme ai quali egli invece - secondo l'Accusa - si sarebbe dovuto già trovare in una fase assai avanzata della preparazione concorde di quegli attentati ormai imminenti. Tale ricerca denota una programmazione superficiale, approssimativa, confusa e contrasta recisamente, sul piano logico, con le esigenze di meditata progettazione di una impresa delittuosa da realizzare contemporaneamente in varie zone del territorio nazionale con mezzi sofisticati e precisa divisione di compiti.

Va, ancora, considerato che, se la conferenza fosse stata predisposta e strumentalizzata come copertura di una illecita attività del Borghese, del Mander e del Gargamelli, è evidente che l'alibi relativo a ciascuno di loro sarebbe stato subito offerto con precisione agli inquirenti. Avvenne, invece, proprio il contrario nel corso dei primi interrogatori resi alla Polizia e al Magistrato: Mander fece il nome del Borghese come quello di uno dei presenti alla riunione, ma poi, ripensandoci, dichiarò di non esserne certo: il Borghese, da parte sua, indicò fra i presenti il Merlino, il quale sostenne invece di essersi trovato in altro luogo; il Mander ed il Borghese diedero inoltre per presente nella sede del circolo Roberto Garbamelli, il duale, invece, ebbe a prospettare per sé un diverso alibi, riferendo di non essersi recato affatto a sentire la conferenza del Cobra e di essersi trattenuto quel pomeriggio a riparare una motocicletta insieme al suo amico Claudio Fattinanzi in piazza dei Re di Roma. Vi è quanto basta per dimostrare che i presunti interessati a truccare la conferenza non concordano affatto, prefabbricandolo, alcun alibi comune e che, quindi, la conferenza stessa non ebbe alcuna funzione di copertura.

Emilio Borghese fu presente con certezza e senza interruzioni sospette alla esposizione del conferenziere. Nessuno ha mai sostenuto che egli si fosse allontanato nel periodo di tempo in cui poterono essere collocati gli ordigni esplosivi all'Altare della Patria ed alla Banca Nazionale del Lavoro; né mai, in alcun atto della Pubblica Accusa, gli è stata contestata una sua partecipazione materiale all'esecuzione degli attentati. Non sono stati neanche concretamente determinati i termini nei quali lo stesso Borghese avrebbe agito quale organizzatore o mandante. Anzi, proprio le affermazioni più compromettenti rese da questo imputato, come la sua ammissione⁶⁷⁵ di aver chiesto il pomeriggio del 9 e del 10 dicembre 1969 a Mario Merlino se potesse procurargli dell'esplosivo, dimostrano ampiamente la sua assoluta

⁶⁷⁴ V. in cart. 2 istruttoria Valpreda: interr. Merlino 15.12.1969 e 9.1.1970 foll. 70 r. e 74 r. vol. II p. I; interr. Borghese 17.12.69 fol. 100 vol. II p. 1; interr. Mander 16.12.69 fol. 131-131r. vol. II p. I.

⁶⁷⁵ V. interr. Borghese 15.12.69 fol. 91 vol. II p. I cart. 2 istruttoria Freda.

impreparazione tecnica ed organizzativa al compimento di attentati complessi del genere di quelli verificatisi appena un paio di giorni dopo.

Restano, quindi, solo i generici discorsi di carattere programmatico tenuti nel novembre 1969. In tali occasioni il Borghese, secondo alcune affermazioni del Macoratti, aveva sostenuto l'opportunità di attentati dinamitardi negli istituti bancari in genere; secondo quanto egli stesso ha confermato, in rapporto ad altre affermazioni del suddetto Macoratti, avrebbe sostenuto invece l'utilità di un altro tipo di azione dimostrativa contro le banche: un'azione consistente in rapine attuate per impossessarsi del denaro e bruciarlo poi pubblicamente in segno di disprezzo per il capitale⁶⁷⁶.

Trattasi, con tutta evidenza, delle manifestazioni di un fantasioso spirito dissacratore assai simile a quello del Mander ed alimentato dalle condizioni di seminfermità mentale riscontrate, al Borghese, dai periti nominati in periodo istruttorio. Sarebbe veramente assurdo voler collegare ad esse, sia pure sotto un profilo vagamente indiziario, la scientifica programmazione dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969, i quali - come si è più volte puntualizzato - rivelano una fisionomia organizzativa caratterizzata da maturità, concretezza, meticolosità, disponibilità di mezzi finanziari, lucidità e precisione di intervento, seria clandestinità, capacità di controllo di varie situazioni ambientali.

L'estraneità morale e materiale di Emilio Borghese agli attentati suddetti deve essere, quindi, riconosciuta con una pronuncia assolutoria per non aver commesso i fatti.

CAPITOLO XLIV

LA BOMBA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E L'ALIBI DI ROBERTO GARGAMELLI

Roberto Gargamelli, come si è accennato in narrativa⁶⁷⁷, ha sostenuto, sin dalle sue prime dichiarazioni rese agli inquirenti, di aver trascorso il pomeriggio del 12 dicembre 1969, dalle ore 15.00 in poi, per circa due ore e mezza, insieme al suo amico diciottenne Claudio Fattinnanzi in piazza dei Re di Roma; ove aveva provveduto, su preghiera dello stesso Fattinnanzi, a riparare una motoretta di quest'ultimo e, precisamente, a sostituirla la forcella.

Il suddetto Fattinnanzi, sentito dalla Polizia il 18 di quello stesso mese di dicembre, ha confermato le circostanze riferite dal Gargamelli, precisando che la riparazione della moto, da questi eseguita, si protrasse dalle ore 15,00 alle ore 17,00 circa del precedente venerdì 12. Ha fatto presente di ricordare con certezza il giorno (non era, d'altronde, trascorso molto tempo) per due motivi. Quel pomeriggio aveva fatto tardi nel recarsi al negozio di generi alimentari gestito da suo padre in via Tuscolana 26; e sua madre, vistolo arrivare dopo le 16,15 (orario di apertura pomeridiana dell'esercizio), lo aveva sgridato. Inoltre quella stessa sera egli si era intrattenuto a

⁶⁷⁶ V. narrativa parte I cap. VI.

⁶⁷⁷ Parte I cap. IV.

festeggiare con altri giovani in un bar di via Albalonga il compleanno di Sergio Zanon, loro comune amico.

In una successiva deposizione resa al Giudice Istruttore in data 8 luglio 1970 il Fattinnanzi ricordava il seguente particolare:

«Preciso che alle ore 16 dello stesso giorno la mia attenzione e quella del Gargamelli fu attirata dal passaggio di un elicottero a bassa quota su piazza Re di Roma - via Albalonga. Doveva trattarsi di un elicottero militare perché dipinto in verde. L'elicottero aveva una luce rossa intermittente. Sono certissimo della circostanza dell'elicottero»⁶⁷⁸.

Fra il 29 marzo ed il 9 luglio 1970 il Giudice Istruttore procedeva all'audizione delle persone indicate dal giovane Fattinnanzi per controllare la veridicità delle di lui affermazioni.

Veniva, così, identificato ed escusso Sergio Zanon, il quale confermava di aver festeggiato il suo compleanno, il 12 dicembre 1969, insieme ad alcuni amici fra i quali vi era Claudio Fattinnanzi. Nell'occasione aveva appreso da quest'ultimo che egli, con l'aiuto di un amico, aveva munito di una forcella nuova la sua motocicletta. Lo Zanon precisava che il suo compleanno, per la verità, ricorreva il 6 dicembre, ma egli lo aveva festeggiato in ritardo non avendo, a quella data, disponibilità di denaro; diceva, inoltre, di ricordare che il giorno della festa era un sabato e non un venerdì. Insisteva invece sulla circostanza del «venerdì» il Fattinnanzi, facendo presente che il sabato, giorno di maggior lavoro e di anticipata apertura pomeridiana nel negozio di suo padre, non gli sarebbe stato mai possibile occuparsi nel primo pomeriggio della riparazione della motocicletta.

Umberto Fattinnanzi e Maria Boccacci, genitori di Claudio, ricordavano che il pomeriggio di un giorno di dicembre del 1969 il loro figliuolo si era recato in ritardo al negozio, cioè dopo le 16,30, adducendo come giustificazione l'aver riparato la sua motoretta con l'aiuto di un amico.

La festa dello Zanon veniva ricordata anche dal titolare del bar ove essa si era svolta, tal Pompei Luciano, nonché da tali Roberto Agnano e Massimo Andreucci i quali alla stessa avevano partecipato; ma nessuno di loro era in grado di precisare il giorno dell'avvenimento, pur essendo concordi nel riferirsi al dicembre 1969.

Le imprecisioni e l'approssimazione mnemonica delle suddette deposizioni⁶⁷⁹ trovano esauriente spiegazione nel rilevante periodo di tempo trascorso, non per colpa dell'imputato, tra i fatti e l'epoca degli esami testimoniali. Esse non possono, quindi logicamente suonare come sintomi di falsità dell'alibi del Gargamelli, ma piuttosto come elementi genuini di convalida dell'alibi medesimo; il quale è stato addotto dall'imputato con indubbia tempestività nel suo primo interrogatorio.

⁶⁷⁸

V. cart. 4 vol. III p. III fol. 436 r. istruttoria Valpreda.

⁶⁷⁹ Sono tutte raccolte nella cart. 4 vol. III p. III istruttoria Valpreda.

Un preciso ed obiettivo riscontro della veridicità di quanto affermato da Claudio Fattinnanzi è emerso in relazione alla circostanza dell'elicottero.

Infatti il generale Giuseppe Pesce, sentito nell'udienza dibattimentale del 18 febbraio 1978 ed a conferma di una nota in data 9.8.1970 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica⁶⁸⁰, ha precisato che, effettivamente un elicottero militare il 12 dicembre 1969 dopo essere decollato alle ore 16,25 da Pratica di Mare, aveva sorvolato la parte sud-est della Capitale, passando proprio alla piazza dei Re di Roma e si era, indi, posato alle 16,45 sull'eliporto del Palazzo dell'Aeronautica.

Nella stessa udienza il ten. col. Albani Balilla, che ebbe a pilotare quell'elicottero, si è sostanzialmente uniformato alla deposizione del gen. Pesce; e, pur facendo presente che durante il volo di andata Pratica di Mare -Palazzo dell'Aeronautica l'elicottero stesso seguiva normalmente una rotta non proprio in esatta corrispondenza con la sottostante piazza dei Re di Roma, ha tuttavia chiarito esplicitamente che trattavasi del cosiddetto volo a vista. Il pilota, cioè, non era obbligato ad osservare una rotta rigida, ma poteva effettuare piccole deviazioni, tenendo conto delle condizioni atmosferiche o per altri motivi; onde, secondo l'ufficiale, che non ha ovviamente conservato ricordi particolari di quel singolo volo di tanti anni fa, ben potette nell'occasione l'elicottero sorvolare ed effettuare qualche giro proprio sulla piazza dei Re di Roma.

L'orario del volo corrisponde sostanzialmente a quello indicato dal giovane Fattinnanzi, giacché i pochi minuti di differenza si giustificano con l'inevitabile approssimazione dei dati temporali forniti dal testimone; il quale, ovviamente, nessun interesse aveva a cronometrare il passaggio dell'elicottero da lui visto, occasionalmente, mentre era intento a seguire la riparazione della sua motocicletta. Né può sostenersi che il suddetto Fattinnanzi possa essersi riferito ad una rotta quotidianamente o, comunque, con una certa periodicità seguita in quella zona. Infatti il gen. Pesce ha precisato al riguardo:

“Detti voli non sono di linea, ma avvengono saltuariamente per trasporto feriti, interventi di emergenza o per trasporto di personalità»⁶⁸¹.

È appena il caso, infine, per esaurire ogni disamina sull'alibi del Gargamelli, di puntualizzare che esso non può considerarsi invalidato dal fatto che il Gargamelli stesso è stato indicato come presente alla conferenza del Cobra da alcuni suoi amici anarchici e precisamente da Emilio Borghese, Roberto Mander, Angelo Fascetti ed Emilio Bagnoli. La circostanza è spiegabile con la considerazione che il Gargamelli - come ha attestato la guardia Salvatore Ippolito - era uno dei più attivi frequentatori del circolo; onde i suoi compagni, quando rievocarono le presenze alla riunione di quel pomeriggio del 12 dicembre 1969, nella emozione dei primi interrogatori in stato di fermo, pensarono che anch'egli con ogni probabilità doveva essere presente. Lo stesso equivoco accadde per il Merlino, il quale, pur essendo certamente assente dalla

⁶⁸⁰ V. Cart. I parte I fol. 240, cart. 36 processo Valpreda.

⁶⁸¹ V. verb. dibatt. 18.2.78.

sede del «22 marzo» in quella occasione di incontro, tuttavia fu dato per presente da molti giovani anarchici di quel circolo.

Del resto, come si è già detto per quanto concerne il Borghese ed il Mander, sono proprio queste disarmonie, nella ricostruzione degli avvenimenti fatta dagli interessati, a costituire la miglior prova logica che non furono prefabbricati alibi di comodo. Parimenti, a garanzia della veridicità di Claudio Fattinanzi, depongono proprio le parti lacunose delle prime dichiarazioni di costui; il quale, avendo col Gargamelli rapporti di semplice vicinato e di superficiale conoscenza, fu in grado di indicarlo con il solo nome, dimostrando così di non essere stato preparato alla testimonianza. Analogamente ebbe a comportarsi il Gargamelli, che fu in grado di indicare il cognome del testimone solo nel secondo interrogatorio reso alla polizia.

Non sussiste, quindi, alcun serio elemento atto a smentire Roberto Gargamelli sul luogo ove egli ha assunto di aver trascorso il pomeriggio del 12 dicembre 1969 nell'ora in cui furono collocati gli ordigni esplosivi all'Altare della Patria ed alla Banca Nazionale del Lavoro.

Ciò posto, va subito aggiunto che l'alibi offerto da questo imputato non è affatto essenziale ai fini della sua difesa. Invero non sussiste a suo carico alcuna prova della sua partecipazione, a qualsiasi titolo, agli attentati in questione; onde si impone già solo per questo, nei confronti di lui, l'assoluzione in ordine a tali delitti con ampia formula.

Ci si è già occupati, esaminando la cosiddetta confessione extragiudiziale del Borghese, della frase da quest'ultimo pronunciata in presenza della guardia Ippolito, circa l'impossibilità che la Polizia pensasse a Roberto Gargamelli come a persona che avesse depositato una bomba proprio in un luogo ove poteva morire suo padre (la Banca Nazionale del Lavoro, ove il padre del Gargamelli svolgeva le mansioni di cassiere).

Più fermi di polizia giudiziaria erano stati operati nell'ambiente del circolo «22 marzo» (a carico di Roberto Mander, Mario Merlino, Enrico Di Cola, Amerigo Mattozzi e, sia pure simulatamente, dell'informatore Ippolito); ed è, perciò, chiaramente comprensibile come il Borghese, preoccupatissimo del corso di quegli avvenimenti, abbia rivolto il suo pensiero, facendo il punto della situazione con l'Ippolito (da lui ritenuto ancora un compagno anarchico di nome Andrea), ai loro comuni amici ancora liberi e si sia soffermato a considerare chi, fra di loro, fosse più o meno esposto ad essere eventualmente fermato. Attribuire alla frase in questione un significato accusatorio nei confronti del Gargamelli sarebbe, oltre che arbitrario, in netto contrasto con la logica di quell'incontro; al quale Emilio Borghese accorse con l'animo incline alle più ampie confidenze verso l'amico Andrea, che gli appariva appena uscito dalle grinfie della Polizia. Se il Borghese avesse davvero voluto confidare all'amico qualcosa di compromettente per «Robertino», si sarebbe espresso in modo non equivoco e senza inutili reticenze.

Anche per il Gargamelli, in sede di requisitoria scritta del Pubblico Ministero, si sono posti in rilievo i discorsi programmatici cui egli partecipava nel circolo «22 marzo» e durante i quali egli avrebbe suggerito di prendere in esame proprio la Banca Nazionale del Lavoro come obiettivo di una azione esemplare. Sul tenore di questi

discorsi, tenutisi fra i componenti del 22 marzo in una riunione del 16 novembre 1969 ed in altre occasioni, ha depresso un teste particolarmente valorizzato dal Pubblico Ministero in fase istruttoria, cioè l'anarchico Umberto Macoratti; il quale però mal si presta, sotto il profilo in esame, ad essere valutato come una vera e propria fonte di accusa. Egli - come si è già detto con riferimento alla posizione del Mander e del Borghese - non ha fatto che riferire generici programmi di violenza, i quali sono indubbiamente idonei a concorrere utilmente nel dimostrare la sussistenza del contestato delitto di associazione per delinquere, ma non possono certo valere a provare l'effettivo inizio di un'attività, sia pure preparatoria, diretta alla commissione di quegli specifici attentati del 12 dicembre. La genericità dei discorsi sentiti dal Macoratti riguarda anche il tipo di intervento che avrebbe dovuto trovare realizzazione negli istituti bancari. Secondo alcune dichiarazioni rese dal teste il 18 dicembre 1969

«su indicazione di Roberto Gargamelli... si disse che uno degli attentati dinamitardi contro le banche bisognava farlo alla Banca Nazionale del Lavoro dove era impiegato il padre di Roberto»;

secondo, invece, altre precisazioni da lui fornite lo stesso giorno al magistrato inquirente, l'azione dimostrativa fu programmata anche in termini diversi: attuare delle rapine per prendere danaro dalle banche (il Gargamelli avrebbe in tale contesto preso l'iniziativa di indicare come esempio la banca dove lavorava il padre) e bruciarlo pubblicamente al fine di esprimere, in forma suggestiva, il concetto che il capitale non ha nessun valore. In una successiva deposizione, resa al Giudice Istruttore in data 3 gennaio 1970, egli ha introdotto ancora una nuova precisazione, ponendo in luce il rispetto manifestato in taluni di quei discorsi per la vita umana e riferendo la circostanza nei seguenti testuali termini:

«...per quanto riguarda l'episodio delle banche fu detto genericamente, non ricordo da chi, parlando in via del Boschetto o in una trattoria che, con riferimento alla banda Cavallero, era preferibile bruciare i soldi piuttosto che uccidere persone per avere il denaro. In tale occasione il Gargamelli disse: per esempio andiamo alla banca di mio padre e diamo fuoco a tutti i soldi»⁶⁸².

È appena il caso di accennare al completo fallimento di una testimonianza che nella fase delle prime indagini è stata presa in considerazione a carico del Gargamelli. Trattasi di un'informazione data alla Polizia il 19 dicembre 1969 da un impiegato della Banca Nazionale del Lavoro, tale Vittorio Antonelli, il quale credette di riconoscere, in un'immagine fotografica del suddetto Gargamelli esibitagli in visione nel Commissariato di P.S. di Castropretorio, un giovane con barba e baffi da lui notato la mattina del 12 di quello stesso mese mentre si avviava nel sotterraneo della banca. La circostanza, riferita peraltro dall'Antonelli tardivamente (in una

⁶⁸² V. .deposizione di Umberto Macoratti in cart. 3 vol. III p. II foll. da 171 a 195 istruttoria Valpreda.

dichiarazione resa allo stesso Commissariato il 16 dicembre non ne aveva fatto il minimo cenno), era di ben scarso rilievo, se si pensa che, essendo del tipo da 60 minuti il temporizzatore collegato all'ordigno esploso nel suddetto sottopassaggio alle 16,55, l'ordigno stesso non potette certamente essere collocato nelle ore antimeridiane, ma dopo le 16 00. Comunque il Gargamelli, sottoposto a ricognizione personale il 20 successivo, non venne riconosciuto dal teste.

Per completezza di esposizione occorre fare, infine, riferimento ad una particolare argomentazione svolta dal Giudice Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dall'anarchico Angelo Fascetti, componente del circolo «22 marzo», a carico di Roberto Gargamelli. Il Fascetti è stato uno di quelli che ha dato presente il Gargamelli alla conferenza del Cobra ed ha precisato, in una dichiarazione resa alla Polizia il 18 dicembre 1969, di essersi trovato quella sera del 12 ancora in compagnia del Gargamelli medesimo nella sede del circolo allorché era stato ivi letto il quotidiano «Paese sera», ove era riportata la notizia degli attentati verificatisi appena qualche ora prima. Nell'occasione, secondo il Fascetti, il Gargamelli non avrebbe fatto cenno al fatto che la banca romana interessata da una delle esplosioni era proprio quella nella quale lavorava il padre; e ciò, secondo l'apprezzamento del Giudice Istruttore, sarebbe davvero strano.

Osserva al riguardo la Corte che, a parte ogni riserva sulla univocità del significato da attribuire alle reazioni emotive più o meno palesi delle persone di fronte alla notizia di determinati avvenimenti, la circostanza riferita dal Fascetti è tutt'altro che certa. Lo stesso Fascetti, che già in una dichiarazione resa alla Polizia il giorno precedente - 17 dicembre - aveva indicato in termini di dubbio la presenza del Gargamelli a quella riunione, in epoca successiva ha riferito al Giudice Istruttore proprio il contrario: cioè che il Gargamelli, probabilmente, non si era recato affatto quel pomeriggio alla sede del «22 marzo». Si è già spiegata, d'altronde, la confusione nella quale vari giovani anarchici sono incorsi nel segnalare presenze, a quella conferenza, di loro compagni che hanno, da parte loro, sostenuto di essersi invece trovati altrove. Si è puntualizzato, a tal proposito, che ciò dimostra inequivocabilmente come non vi sia stata un'attività concordata per la preconstituzione di falsi alibi. Comunque, anche a voler dare credito incondizionato alle dichiarazioni rese dal Fascetti alla Polizia il 18.12.69⁶⁸³, si ricaverebbero ugualmente conseguenze favorevoli per la posizione processuale del Gargamelli dal momento che questi è stato indicato, con quelle stesse dichiarazioni, come sempre presente nel locale di via del Governo Vecchio e, quindi, in luogo lontano dalla Banca Nazionale del Lavoro da prima delle ore 16,00 alle 20,00.

⁶⁸³ V. vol. II p. I fol. 33 cart. 2 istruttoria Valpreda.

CAPITOLO XLV
LO SPIONAGGIO CONTESTATO
AD ENRICO DI COLA

Ad Enrico Di Cola, durante una perquisizione domiciliare, fu trovato un quaderno sul quale erano segnati a mano dati riguardanti insediamenti di basi NATO e di comandi militari, ritenuti notizie la cui divulgazione è vietata nell'interesse della sicurezza dello Stato.

I giudici rilevano che Di Cola non può essere ritenuto responsabile del reato contestatogli (art. 256 c.p., procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) perché non vi è prova che si sia adoperato per carpire informazioni riservate e perché aveva presumibilmente copiato i dati da un opuscolo diffuso nel maggio-giugno '69 a Iolo di Prato da un «Collettivo anti-NATO FGCI».

Secondo la Corte di assise, l'imputato è quindi responsabile di spionaggio indiziario (art. 260 n. 3 c.p., possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.), estinto per

prescrizione. Pur rilevando che il fatto commesso da Di Cola «risulta di lieve entità», i giudici tengono a sottolineare che anche se le notizie cosiddette riservate

«siano conosciute o conoscibili da un certo numero di persone, permangono l'interesse dello Stato a che non siano ulteriormente allargati i limiti della loro notorietà, in quanto l'ulteriore divulgazione facilita la raccolta sistematica delle stesse e il loro coordinamento da parte di Servizi di informazione stranieri, creando, così, potenziali pregiudizi per la sicurezza dello Stato».

CAPITOLO XLVI LE DENUNCE INFONDATE I MITOMANI INDAGINI COLLATERALI

In queste pagine, i giudici intendono dar conto di alcuni temi d'indagine che «si sono presentati canali senza sbocco» o frutto di mitomania.

E così, per esempio, sono ricordate testimonianze di persone che, dopo aver visto sui giornali una foto di Pinelli, dichiarano agli inquirenti di averlo visto vicino alla banca dell'Agricoltura il pomeriggio della strage, senza barba così come lo raffigurava la fotografia pubblicata, mentre l'anarchico quando fu fermato dalla polizia aveva il «pizzo».

Per la pista di destra, i giudici raccontano della testimonianza di Francesco Primicino che, dicendosi collaboratore del S.I.D., nel giugno '78 disse di aver raccolto voci secondo le quali organizzatore della strage era stato Delle Chiaie. O ancora della dichiarazione di Enrico Buono, definito dai giudici pregiudicato,

tossicomane e più volte ricoverato in ospedali psichiatrici, che riferì in aula il 2 agosto '78 di aver sentito Freda durante un periodo di detenzione comune dire che era in carcere per aver organizzato una strage. Sono le stesse cose che a distanza di anni, cominceranno a dire di Freda i «pentiti» di destra.

«Osserva, al riguardo, la Corte che, pur essendo provata la responsabilità del Freda per tale gravissimo delitto, tuttavia non può darsi credito alle dichiarazioni del Buono, essendo assai azzardato ritenere costui destinatario di una vera e propria confessione stragiudiziale».

Secondo i giudici non gli si può credere per il contesto nel quale sarebbe avvenuto il discorso, oltre che per la personalità del Buono e del Freda,

«il quale ultimo ha sufficientemente dimostrato con il suo comportamento processuale di non essere affatto il tipo dalle facili ammissioni».

Tra le denunce rimaste «senza sbocco», i giudici parlano ancora della vicenda dell'«ordinovista» Paolo Zanetov, che - secondo una dichiarazione rimasta priva di riscontri - avrebbe saputo in anticipo degli attentati, o di quella di Carlo Melega, uomo di destra e cognato di Giangiacomo Feltrinelli. Melega, la mattina del 12 dicembre, in un bar disse di essere l'autore di un fatto clamoroso del quale l'indomani avrebbero parlato i giornali. Dalle indagini fatte su di lui - dicono i giudici - non emerse nulla e in aula Melega diede una spiegazione non convincente: di aver avuto preveggenza degli attentati perché in quel periodo si temeva un colpo di Stato..

Infine i giudici parlano del memoriale di Marco Pisetta che - dicono - non contiene alcun riferimento alla strage di piazza Fontana.

CAPITOLO XLVII I REATI ESTINTI

In nove pagine i giudici elencano i reati prescritti o amnistiati. Tra i primi, quelli di falsa testimonianza attribuiti ai familiari di Valpreda e a Stefano Delle Ghiaie, l'associazione sovversiva contestata a Massimiliano Fachini, Piero Loredan, Angelo Ventura e Marco Pozzan. Inoltre spiegano brevemente perché questi imputati non possano essere assolti.

CAPITOLO XLVIII
LE RESPONSABILITÀ' PENALI,
CONDANNE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

I giudici valutano che per l'attentato di Milano - e per tutti gli altri a loro attribuiti - debba essere irrogata a Freda, Ventura e Giannettini la condanna all'ergastolo ed escludono che la strage possa essere stata «un evento più grave di quello voluto», per le modalità e le circostanze in cui avvenne. Escludono inoltre la possibilità di concessione di attenuanti. Valutano infine le pene per gli altri imputati, tra le quali

quelle a quattro anni e sei mesi per Valpreda e Merlino, per associazione per delinquere, e quelle a quattro anni per Gianadelio Maletti e a due per Antonio Labruna.

CAPITOLO XLIX LE RESPONSABILITÀ' CIVILI

Vengono stabilite per i condannati le spese processuali e di risarcimento dei danni alle parti civili.

Le motivazioni con le quali viene respinta una richiesta avanzata dall'avv. Vincenzo Azzariti Bova di condannare il Ministero della Difesa come responsabile civile per i

reati compiuti da Giannettini diventano considerazioni della Corte sull'impossibilità di una strage di Stato.

La richiesta dell'avv. Azzariti Bova viene respinta perché il rapporto di Giannettini col S.I.D.

«non era certamente di pubblico impiego».

Giannettini - rilevano - fu sempre un collaboratore esterno: «appare evidente» - secondo i giudici - che il rapporto intercorso tra l'imputato e l'amministrazione della Difesa

«fu di lavoro autonomo».

Ma anche se Giannettini fosse stato un lavoratore dipendente, il Ministero della Difesa non sarebbe stato civilmente responsabile. Dicono i giudici che

«infatti la sua attività delittuosa di carattere sovversivo e terroristico fu certamente non solo estranea ma addirittura in netto contrasto con le finalità istituzionali del S.I.D.; al quale erano demandati, invece, dall'ordinamento giuridico compiti di tutela della sicurezza dello Stato».

Né può aver valore - secondo i giudici - l'obiezione di Azzariti Bova che

«i propositi eversivi del Giannettini maturarono nell'ambito di segreti accordi con autorevoli personaggi investiti di pubblici poteri nell'ambiente politico-militare».

E non ha valore perché

«l'enunciato principio della non riferibilità di siffatte imprese delittuose allo Stato, inteso quest'ultimo come entità astratta delineata dalla Costituzione della Repubblica e - come tale - interessato innanzi tutto a perseguire il fine della propria conservazione, vale per la condotta di ogni titolare di pubbliche funzioni a qualsiasi livello»

DISPOSITIVO

P.Q.M..

LA CORTE

Visti gli artt. 483-488-489 c.p.p..

Dichiara

Valpreda Pietro, Gargamelli Roberto e Di Cola Enrico colpevoli del delitto di associazione per delinquere come loro contestato al capo 1) della rubrica; inoltre Merlino Mario Michele e Bagnoli Emilio colpevoli del delitto di associazione per delinquere continuata - così unificati i reati loro ascritti al cap. 1) e 9) dell'epigrafe - ed ancora Della Savia Olivo colpevole del delitto di porto di espletivo continuato, così unificati i capi 10) e 11) della rubrica;

dichiara

Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido colpevoli del delitto di strage continuata, così unificati i delitti rispettivamente ascritti a Freda e a Ventura Giovanni ai capi A), C), C-1), C-2), C-3), D), D-1), D-2), D-3), D-5) sub 2). E). E-1), E-2), E-3). F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), M), 1-2), 1-3), M), P), T-1), T-2), T-3) T-4), T-5). T-6) ed a Giannettini ai capi A), B), D), E-2), G), H), T), L) M), N), O limitatamente alle lesioni personali guarite oltre n 40° giorno), P), Q), T), U);

dichiara

Ventura Angelo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i capi T-1), T-2), T-3)-T-4), T-5), T-6); **Marchesin Giancarlo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato**, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4); **Comacchio Franco e Zanon Ida colpevoli del delitto di porto abusivo di armi continuato**, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4), T-5), T-6); **Pan Ruggero colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato**, così unificati i delitti ascrittigli ai capi T-3), T-4), T-5); **Lemke Udo Werner colpevole del delitto di calunnia continuato**, così unificati gli episodi delittuosi a lui ascritti al capo BB);

dichiara

Tanzilli Gaetano colpevole del delitto di falsa testimonianza a lui ascritto al capo BB); **Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio colpevoli del delitto di concorso in falsità ideologica** commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravato continuato, così unificati i delitti loro contestati ai capi DD), EE), FF) GG) - degradata quest'ultima ipotesi delittuosa in quella prevista dagli art. 61 nn. 2 e 9 - 485 c.p.).

Condanna

Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido alla pena dell'ergastolo e, visti gli artt. 29. 32 e 36 c.p. e 484 c.p.p., infligge ai medesimi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, li dichiara in stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare; ordina che estratto della presente sentenza sia pubblicato, mediante affissione, nei comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma, nonché per una sola volta sui quotidiani: «Il Corriere della Sera» di Milano, «Il Gazzettino» di Venezia, «Il Tempo» di Roma e sul periodico «La Toga Calabrese» di Catanzaro, a spese dei tre suddetti condannati;

condanna

Valpreda Pietro - con la contestata recidiva reiterata - e Merlino Mario Michele alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno ed infligge agli stessi la interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

condanna inoltre

Della Savia Olivo con la recidiva infraquinquennale - così modificata quella contestata - alla pena ai anni due e mesi sei di reclusione e L. 250.000 di multa;

Bagnoli Emilio alla pena di anni due di reclusione;

Gargamelli Roberto e Di Cola Enrico alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno;

Ventura Angelo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 500.000 di multa;

Marchesin Carlo - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L. 200.000 di multa;

Comacchio Franco e Zanon Ida - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L. 250.000 di multa ciascuno;

Pan Ruggero - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi di reclusione e L. 200.000 di multa;

Lemke Udo Werner con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni due di reclusione;

Maletti Gian Adelio alla pena di anni quattro di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici di anni cinque;

Labruna Antonio - con la concessione delle attenuanti generiche - **alla pena di anni due di reclusione** ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni due;

e Tanzilli Gaetano alla pena di anni uno di reclusione;

condanna, ancora, tutti i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa e di quelle della rispettiva custodia preventiva;

condanna, inoltre, i suddetti Freda, Ventura Giovanni e Giannettini in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentili, Giuseppe Seta (quali procuratori speciali di Ancona Bario, Parachini Roberto e Caldara Luigi); avvocato Vincenzo Azzariti Bova (quale procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Patrizia ed Enrico); avvocato Alessandro Garlatti (quale procuratore speciale di Salfa Giulio); condanna ancora i suddetti Freda e Ventura in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocato Odoardo Ascari (in qualità di procuratore speciale di Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata vedova China. Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina vedova Dendein De Gubernatis Carla vedova Corsini, Ferrari Costantina vedova Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Agosteo Angela M. vedova Gerli, Gerli Carla Maria, Gerli Cleme, Gerli Vittoria, Grioni Francesco, Guida Locatelli vedova Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria vedova Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franca, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena vedova Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Morstabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa vedova Taveggia, Ubertone Angelo, Valé Artura, Valé Lucia, Valtorta Felice, Vaiani Francesco, Villa Serafino); avvocato Luigi Francesco Gigliotti (in qualità di procuratore speciale di Virginia e Perego Policarpo); avvocato Claudio Gargiulo (in qualità di procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, nonché di Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bordina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele, Lancellotti Franco, Pinchioli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro, Volo Pietro); avvocato Luigi Li Gotti (in qualità di procuratore speciale, unitamente all'avvocato Rinaldo Taddei, di Cottini Olga vedova Silva); avvocato Rinaldo Taddei (in qualità di procuratore speciale di Agosteo Angela Maria vedova Gerli, Gerli Vittoria in Valsecchi, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Anna vedova Perego, Perego Alessandro, Giovesi Nives vedova Pasi, Silva Paolo, Cottini Olga vedova Silva);

avvocato Alfredo Biondi (in qualità di procuratore speciale di Papetti Pietro e China Silvana); avvocato Prospero Morrà (in qualità di procuratore speciale di Cunsolo Nicola, Franzin Duilio, Martini Francesco, Conti Luciana, Mazzerioli Maura, Girardi Iseo, Tiberia Giovanni, Misiani Lucia, Busatta Bartolo, Lugnini Umberto, Talone Luisa, Gigli Giovanni, Berarducci Rocco, Dioletta Fernando, Morichelli Elena, Esposito Maria Antonietta); avvocato Enrico Contieri (in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro).

Liquida le spese, in favore dei suddetti procuratori speciali, nel modo seguente:

L. 4.000.000, di cui L. 2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Gaetano Pecorella;
L. 4.000.000, di cui Lire 2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Marcello Gentili;
L. 400.000, per onorario di difesa, in favore dell'avv. Giuseppe Seta;
L. 6.500.000, di cui L. 3.500.000 per onorario e difesa, in favore dell'avv. Vincenzo Azzariti Bova;
L. 1.000.000, di cui L. 400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Alessandro Garlatti;
L. 41.500.000, di cui L. 15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Odoardo Ascari;
L. 5.000.000, di cui L. 2.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Luigi Francesco Giglioni;
L. 51.000.000, di cui L. 15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Claudio Gargiulo;
L. 1.000.000 per onorario di difesa in favore dell'avv. Luigi Ligotti;
L. 15.000.000, di cui L. 5.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Rinaldo Taddei;
L. 1.000.000, di cui L. 400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Alfredo Biondi;
L. 6.540.000, di cui L. 3.600.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Prospero Morra
e L. 1.000.000, di cui L. 700.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Enrico Contieri.

Dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Francesco Gigliotti dell'onorario e delle spese come sopra a lui liquidati.

Assegna all'avv. Alessandro Garlatti nell'anzidetta qualità, la somma di L. 500.000 a titolo di provvisionale e dichiara questo capo della sentenza provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 489 bis p.p. c.p.p..

Esclude la responsabilità civile del Ministero della Difesa per i reati commessi da Giannettini Guido.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p. e 487 c.p.p. ordina che la esecuzione delle pene come sopra inflitte a Bagnoli Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Marchesin

Giancarlo, Comacchio Franco, Zanon Ida, Pan Ruggero, Labruna Antonio e Tanzilli Gaetano rimanga sospesa per anni cinque sotto le comminatorie di legge e che della condanna irrogata a Bagnoli, Di Cola, Marchesin, Comacchio, Zanon, Pan, Labruna e Tanzilli non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;

Visto l'art. 480 c.p.p. dichiara la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificati datata Roma 13.1.1973, con le due firme «Zanella Mario», autenticata dal Comandante del Distaccamento del rep. «D» del Servizio Informazioni Difesa e ne ordina la totale cancellazione.

Visti i D.P.R. 22.5.1970, n. 283 e 4.8.1978, n. 413 dichiara condonati, delle pene principali come sopra inflitte, anni tre di reclusione nei confronti di Valpreda, anni tre di reclusione nei confronti di Merlino, anni due di reclusione e l'intera multa nei confronti di Della Savia, anni due di reclusione nei confronti di Lemke ed anni due di reclusione nei confronti di Maletti.

Dichiara inoltre interamente condonate le pene accessorie accessorie a Valpreda, Merlino, Maletti e Labruna.

Visti gli artt. 150-151-157 c.p. e 479 c.p.p. dichiara non doversi procedere: contro Torri Olimpia, in ordine al reato a lei ascritto, perché estinto per morte del reo; contro Freda Franco, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4) D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel termine di 40 giorni); I-4), I-5), R). perché estinti per amnistia, nonché in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7), T-8), perché estinti per prescrizione;

contro Ventura Giovanni, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5) sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), I-4), I-5), L), O), perché estinti per amnistia, nonché in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7) T-8), S) - previa concessione per quest'ultimo reato dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 2.10.1967, n. 895 - perché estinti per prescrizione;

contro Giannettini Guido, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C), E-1), F), O limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), R), S), perché estinti per amnistia;

contro Borghese Emilio, in ordine al reato ascrittogli al capo 1) - previa concessione della diminuzione del vizio parziale di mente prevista dall'art. 89 c.p. - perché estinto per prescrizione; contro Di Cola Enrico, in ordine al reato previsto dall'art. 260 p.p. n. 3 c.p. - così modificata l'originaria imputazione a lui ascritta al capo 8 dell'epigrafe - e con la diminuzione di cui all'art. 311 c.p. - perché estinto per prescrizione;

contro Ventura Angelo, in ordine ai reati ascrittigli ai capi B), T-7), T-8), S) - previa concessione per quest'ultimo reato dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 2.10.1967, n. 895 - perché estinti per prescrizione;

contro Ventura Luigi, in ordine al reato a lui ascritto, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 2.10.1967, n. 893, perché estinto per prescrizione;

contro Pozzan Marco, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel termine di 40 giorni), I-4), I-5), perché estinti per amnistia, nonché in ordine al reato previsto dall'art. 270

comma 3 c.p. - così degradata l'originaria imputazione ascrittogli al capo A - perché estinto per prescrizione;
contro Massari Antonio, in ordine al reato ascrittogli al capo G-5 limitatamente alle lesioni guarite nel 40° giorno), perché «estinto per amnistia; ed in ordine al reato al medesimo ascritto al capo B), perché estinto per prescrizione;
contro Marchesin Giancarlo, Comacciro Franco, Zanon Ida e Pan Ruggero, in ordine ai reati loro ascritti ai capi T-7), T-8) perché estinti per prescrizione;
contro Torri Rachele, Levati Ele, Valpreda Maddalena, Dele Chiaie Stefano, Fachini Massimiliano e Loredan Pietro, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, perché estinti per prescrizione;
contro Mutti Claudio e Serpieri Stefano, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, perché estinti per amnistia

Visto l'art. 479 c.p.p.:

Assolve

Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-A), 6), 7); Pozzan Marco dai reati a lui ascritti ai capi C), C-1), C-2), C-3), D, D-1), D-2), DO), D-5 sub 2), E), E-1), E-2), E-3), F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), I-1), I-2), 1-3) e Massari Antonio dai reati ascrittigli ai capi G), G-1), G-2), G-3), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), per insufficienza di prove;

assolve Giannettini Guido, Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio dal delitto loro ascritto al capo CC), trattandosi di persone non punibili perché il fatto non costituisce reato;

assolve Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-B), 3), 4), 5); Borghese Emilio e Gargamelli Roberto dai reati loro ascritti ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7); Orsi Claudio, Biondo Giovanni, Brancati Giuseppe dai reati loro rispettivamente ascritti; e Pan Ruggero dal reato ascrittogli al capo T-6), per non aver commesso il fatto.

Revoca i mandati di cattura emessi nel presente procedimento a carico di Di Cola Enrico, Delle Chiaie Stefano e Biondo Giovanni e ordina la immediata scarcerazione di Pozzan Marco, se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 272 u.p. c.p.p. ordina la cattura di Freda Franco. Ventura Giovanni e Giannettini Guido.

Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca delle cose in sequestro.

Così deciso in Catanzaro il 23 febbraio 1979.

Il Giudice Estensore
(Dr. Vittorio Antonini)

Il Presidente
(Dr. Pietro Scuteri]